



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

306. Soppressione del posto di Sorvegliante ai Condotti e alle Fonti pubbliche di Pisa e Asciano.

9 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Ranieri Lupetti, nominato con Risoluzione ministeriale del 21 ottobre 1842 al posto di Sorvegliante ai condotti e alle pubbliche fonti di Pisa e di Asciano, è cancellato dai ruoli dei pubblici Impiegati.

Art. 2. Il posto suddetto, istituito con Risoluzione governativa dello stesso giorno 21 ottobre 1842, è soppresso.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li nove settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

RICASOLI

Il Ministro delle Finanze,

del Commercio e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

307. Esenzione dai diritti doganali degli oggetti di uniforme della Guardia nazionale provenienti dall' Estero.

12 settembre 1859.

MINISTERO DELLE FINANZE, COMMERCIO

E LAVORI PUBBLICI

Al Cav. Amministratore Generale delle Dogane ecc.

Li 12 settembre 1859.

È V. S. Illustrissima incaricata di dare le disposizioni opportune onde siano consegnate in franchigia di gabella ai singoli Ufficiali della Guardia nazionale le armi, spalline, cinturone, bottoni e qualunque altro articolo, attenente alla loro uniforme, che facesero venire dall'estero.

E con ecc.

R. BUSACCA

F. CAREGA

308. Ammissione delle Famiglie povere de' Volontarii al godimento del soprassoldo spettante alle Famiglie dei Militari.

12 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con Decreto dei 17 maggio scorso (1) fu assicurato alle famiglie dei sotto-ufficiali, graduati e soldati delle Truppe regolari, i quali si erano mossi dalle rispettive guarnigioni per entrare in campagna, un giornaliero soprassoldo consistente in crazie sei per la moglie ed in crazie tre per ciascuno dei figli;

Considerando che, sebbene colla denominazione di truppe regolari siasi evidentemente voluto indicare i militari arruolati per la ordinaria capitolazione di otto anni, ammogliati con legale licenza superiore, ed aventi diritto di tenere la famiglia nel quartiere, la quale per l'assenza del marito o padre si sarebbe trovata priva persino del tetto, e non i Volontarii arruolati solamente pel tempo della guerra e

(1) Questo Decreto, neppure annunziato nel *Monitor*, e di cui ci venne assai tardi trasmessa copia, è del seguente tenore:

99.^{bis} *Assegnazione di un soprassoldo giornaliero alle Famiglie dei Militari entrati in campagna.*

17 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Alla famiglia di quei sott'ufficiali, graduati e soldati delle truppe regolari, che si sono mossi dalle loro guarnigioni per entrare in campagna, sarà corrisposto durante l'assenza di essi un giornaliero soprassoldo, consistente in crazie sei per la moglie, e in crazie tre per ciascuno dei figli a carico della medesima.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciassette maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza

C. BONCOMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra

G. NICCOLINI

senza veruna ragione di convivere colla famiglia in quartiere, tuttavia, volendo avere un benigno riguardo alla misera condizione cui non poche famiglie di Volontarii sono ridotte per l'assenza del marito o padre ;

Decreta :

Art. 1. Le mogli e i figli maschi impuberi e le femmine nubili dei Volontarii che si sono arruolati nello Esercito toscano pel tempo della guerra, che vivono a carico della rispettiva famiglia, saranno, in via di grazia, ammessi al godimento del soprassoldo assegnato dal Decreto dei 17 maggio prossimo passato, semprechè venga provato il loro stato di povertà.

Art. 2. Questa disposizione al tutto benevola, alla quale le famiglie dei Volontarii non avevano diritto di sorte, riceverà la sua applicazione a datare dal 1° corrente.

Art. 3. Il Ministro della Guerra, incaricato della esecuzione del presente Decreto, emanerà le necessarie istruzioni per l'attuazione di esso.

Firenze, li dodici settembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro Reggente

P. DE CAVERO

309. *Estensione del divieto di inumazione in Firenze alle Comunità suburbane, e relative eccezioni.*

13 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. La Legge del 17 settembre 1854, la quale proibisce le inumazioni dei cadaveri umani nella città di Firenze, viene estesa a tutto il territorio delle suburbane Comunità di Fiesole, Rovezzano, Bagno a Ripoli, Galluzzo, Legnaia, Casellina, Brozzi, Sesto e Pellegrino.

Art. 2. Sono eccettuali da questa disposizione

1° il camposanto di Trespiano e quelli delle chiese parrocchiali;

2° i campisanti e cimiteri privilegiati con speciale permesso;

3° i campisanti privati e le cappelle private nella Campagna, considerate dalla Legge del 12 aprile 1793;

4° la Basilica di san Miniato al Monte e suoi Resedii, rinchiusi nelle antiche fortificazioni.

Art. 3. Spetterà alla Prefettura di Firenze di rilasciare il permesso per le tumulazioni nella chiesa di san Miniato ed annessi, osservate le discipline sanitarie ed il pagamento della tassa allo Spedale.

Art. 4. La corresponsione dovuta per le tumulazioni nella Basilica di san Miniato sarà determinata dal Prefetto di Firenze sulle proposizioni dell' Operaio della Basilica.

Art. 5. Il Ministro degli Affari ecclesiastici e quello dell' Interno sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici settembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

310. *Richiamo in osservanza pel territorio di Lucca delle Leggi toscane sulle inumazioni e sui Campisanti.*

14 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, nonostante la Legge borbonica del 15 dicembre 1818 e le Leggi su i camposanti, comprese nella generale pubblicazione delle leggi giurisdizionali e di manomorta stata fatta con gli articoli 2 e 8 del Motuproprio del 26 febbraio 1848 e con la Legge del 2 aprile 1848 nel territorio che formava il Ducato di Lucca, una gran parte delle Parrocchie del territorio stesso manca tuttora di

campisanti a sterro, e quelli che furono provvisoriamente recinti per le inumazioni in occasione del cholera asiatico sono sempre senza la difesa di solide opere murarie;

Decreta:

Art. 1. Le Istruzioni del 19 luglio 1785, le Leggi dell' 8 gennaio 1788, 25 maggio 1790 e 30 giugno 1857, e tutte le altre pubblicate sulla materia dei campisanti saranno eseguite senza ulteriore ritardo nel territorio che formava il Ducato di Lucca.

Art. 2. La Legge del 25 maggio 1790, per la quale il Parroco deve mantenere a proprie spese il camposanto e la stanza mortuaria della Parrocchia, non è applicabile in quelle Parrocchie che hanno un'Opera destinata alla conservazione delle sacre fabbriche e annessi.

Art. 3. Il Parroco deve destinare una persona all'ufficio di becchino.

Art. 4. Il becchino avrà una mercede, determinata dal Parroco e dal Gonfaloniere, per sotterrare i cadaveri appartenenti alle famiglie in grado di corrisponderla. Sotterrerà gratuitamente i cadaveri dei poveri e dei miserabili.

Art. 5. Sarà sodisfatta dalla Comunità la mercede ai becchini dei campisanti delle città, terre e castelli, e delle parrocchie rurali aventi una popolazione eguale a quella dei castelli.

Art. 6. Il Ministro degli Affari ecclesiastici, quello dell'Interno, e quello della Giustizia e Grazia cureranno, ciascuno in quanto lo riguarda, la esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

511. Sistemazione e ingiunzione di versamento nelle Casse pubbliche delle offerte fatte per la Guerra.

14 settembre 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come fino dal principio della Guerra nazionale in ogni città e in ogni terra della Toscana si raccolsero offerte di danaro fatte dai cittadini per soccorrere la grande impresa;

Considerando che, se i preliminari di Villafranca posero fine alla guerra, lasciarono però la Toscana in tal condizione da costringere il Governo non solo a mantenere tutti gli apparecchi militari ma ben anche ad accrescerli notabilmente, tantochè si può dire che per la Toscana gli effetti della guerra siano tuttora permanenti;

Considerando come in questo stato di cose niuno dei sottoscrittori alle offerte per la guerra non peranche soddisfatte possa credersi ragionevolmente sciolto dalla sua obbligazione e rifiutarsi ai successivi pagamenti;

Ordina:

1° Tutti i Comitati che si costituiscono nelle città e terre della Toscana a fine di raccogliere le offerte per la Guerra procureranno la esazione delle somme non peranche pagate, ai termini dell'obbligazione del sottoscrittore, e ne faranno immediato versamento nella Depositeria o nelle Casse comunali, secondochè fu dai Comitati stessi fin da principio stabilito.

2° I Comitati prepareranno un rendiconto delle somme riscosse dai sottoscrittori e pagate alle casse dello Stato, e lo invieranno alla Prefettura del loro Compartimento; dalla quale saranno esonerati da ogni responsabilità quando sia dimostrato che la sottoscrizione sortì il suo pieno effetto. I rendiconti dovranno essere accom-

pagnati dalle note che contengono le firme originali dei sottoscrittori.

Li 14 settembre 1859 (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

312. *Nomina di Giuseppe Garibaldi a Tenente-Generale.*

15 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Il Maggiore Gene-

(1) La già mentovata Collezione di documenti inediti del Governo Toscano riferisce sotto il 14 settembre la seguente inedita Circolare esplicativa di un precedente Decreto del 3 luglio sulle feste religiose (vedi sopra pag. 108, n° 194):

• **MINISTERO DELL'INTERNO**

• **CIRCOLARE**

• *Ai signori Prefetti*

• *Illustrissimo Signore,*

• Tutta Toscana ha celebrato con spontanee dimostrazioni di gioia l'accoglienza fatta dal Re Vittorio Emanuele ai nostri voti, e neppure in questa occasione il Paese ha smentito quella riputazione di saggezza e di temperanza civile che lo fa ammirare da tutta Europa. Se non che è avvenuto in qualche luogo che, alle feste profane volendosi aggiungere anche le sacre, è sorto conflitto di forme coll'Autorità ecclesiastica; e sebbene non ne siano conseguiti gravi inconvenienti, pure è dovere del Governo di prevenire anche queste fortuite occasioni di turbamento.

• Il Governo col suo Decreto del di 3 luglio prossimo aveva già determinato i modi coi quali in questi casi dovevasi procedere, ed a me duole che così presto le Autorità e i cittadini abbiano dimenticato quelle savie disposizioni. Il Governo non ha nulla che opporre quando le popolazioni, obbedienti al sentimento religioso, vogliono riferire a Dio i felici successi della patria; ma in queste occasioni conviene che le Autorità municipali o qualunque altro privato promotore prendano col Clero i necessari concerti. Nelle pareti del Santuario come negli atti del suo ministero spirituale al Clero non può imporsi legge da nessuno, ed anche il Governo si guarderebbe dal prescrivere riti e cerimonie. Chiunque entra in chiesa è necessario che si conformi alle discipline del culto esteriore; e quando si vuole che il Clero non si intruda in cose che non gli spettano bisogna lasciargli intatte le sue legittime competenze.

• Questi principii direttivi espongo alla S. V. Ill.^{ma} perchè da Lei discendano ad informare l'azione delle Autorità politiche subalterne, le quali non debbono limitarsi ad intervenire quando i disordini accadano, o peggio a rendere conto quando sono accaduti, ma debbono prevenirli adoprando in tempo utile la loro autorità e l'influenza di quei cittadini che hanno maggior seguito di opinione.

• In questo, come in ogni altro caso, il Delegato, il Governatore, il Comandante della Guardia nazionale dove è

r.ale Garibaldi cav. Giuseppe, Comandante l' 11^a Divisione dell'Esercito italiano, è promosso al grado di Tenente Generale.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici settembre milleottocentocinquanta-nove (2).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro Reggente della Guerra

P. DE-CAVERO

• istituita, debbono intendersi, aiutarsi scambievolmente e prevenire quanto è possibile ogni violazione della legge.
• Se il Delegato non sa gli umori delle popolazioni e non ha modo per dominarli; se non conosce le cagioni che possono turbare la quiete del suo Circondario e non è in grado di eliminarle, egli non riuscirà mai ad altro fuori che ad esser passivo in ogni fatto e a scrivere rapporti sulle cose avvenute; e l'Autorità non terrà quel posto che a lei si addice presso un Paese civile. Oggi non si governa soltanto cogli atti di autorità, ma con quella forza morale che ogni pubblico funzionario deve avere e che gli deriva in parte dalla considerazione personale di cui gode, in parte dall'essere un'emanazione del Governo superiore.

• Se la S. V. Ill.^{ma} riuscirà a far penetrare di questi principii i suoi dipendenti e a farli agire in coerenza ai medesimi, non solo il Governo delle province sarà più facile e più spedito, ma si darà agli impiegati politici quella educazione che in addietro fu del tutto trascurata ma che questo Governo vuole fermamente operare.

• Nella fiducia di esser da Lei secondato in questi miei intendimenti, mi pregio di professarmi

• Di V. S. Illustrissima

• Li 14 settembre 1859.

• *Ossequiosissimo*

• B. RICASOLI

(2) Sotto questa data del 15 settembre leggesi pure nella precitata Collezione una Circolare con cui s'inculca ai Capi di Provincia una severa osservanza delle leggi di pubblica sicurezza e si accenna alle condizioni in cui per questo rispetto versa il Paese. Essa è così concepita:

• **MINISTERO DELL'INTERNO**

• **CIRCOLARE**

• *Ai signori Prefetti*

• *Illustrissimo Signore,*

• Mentre le condizioni politiche della Toscana sono argomento di compiacenza per il Governo, giacchè il Paese non apparve mai nè più concorde nè più tranquillo, vorrei pure dire che le condizioni morali in qualche parte della popolazione sieno migliorate. Ma così non è: i furti si commettono in proporzione non lieve nelle città e più ancora nelle campagne; anco le violenze a mano armata. Si nota in qualche remota parte dello Stato, e non diminuisce, il vagabondaggio di gente che invoca la carità senza rinunziare al delitto.

313. *Reintegrazione in Bilancio della somma stabilita negli Esercizi precedenti per restauri alle Fabbriche parrocchiali.*

18 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Rappresentanza del Ministero degli Affari ecclesiastici sotto di 20 agosto 1859;

Considerando che lo stanziamento fatto dal passato Governo di lire novantamila all'anno pe' restauri delle fabbriche parrocchiali, oltre ad essere insufficiente, fosse ancora nel Bilancio di quest'anno realmente diminuito di lire trentamila, destinandole al pagamento di restauri eseguiti negli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1. Al Ministro degli Affari ecclesiastici è aperto un credito supplementario di lire trentamila per reintegrare l'assegnamento nel Titolo V

« Il Governo, come fa merito alle Autorità di aver mantenuto ordinato il paese, così ha ragione di dubitare che la loro attenzione, tutta intesa a quel supremo scopo, non abbia potuto in pari tempo volgersi alla tutela della proprietà privata, oggetto non meno del primo importante, anzi quanto il primo necessario a conseguirsi, se vuoi si assicurare la tranquillità e la contentezza del paese. Però credo mio dovere di richiamare la S. V. sopra questo gravissimo argomento, perchè senza indugio vengano ecitate le Delegazioni a spiegare tutta la loro attività e valersi di tutti i poteri che loro dà la legge, onde prevenire e reprimere efficacemente quest'audacia sempre crescente dei facinorosi, che manomette la proprietà e indebolisce l'opinione della sicurezza. Faccia comprendere la S. V. a tutti i suoi dipendenti, depositarii dell'Autorità e della Forza pubblica, che l'ordine politico, con tanto successo mantenuto, potrebbe ora essere minacciato da questi antichi nemici, i quali pongono in pericolo gli averi e la tranquillità dei pacifici cittadini. Specialmente nelle campagne, il furto ebbe da un pezzo per la incuria del passato Governo estese proporzioni, e il contadino, che si vede rapito il frutto dei propri sudori, crede il Governo senza forza per difenderlo, e ne mora e non ci si affida.

« Le campagne hanno lo stesso sacro diritto alla tutela governativa che le città; nè può dirsi bene ordinata e tranquilla una società civile se i reati ordinarii non vi si tengono in limiti quanto sia possibile ristretti. L'agricoltura e l'agricoltore domandano dal Governo una speciale tutela; nè tutela più efficace potrebbe dal Governo concedersi quanto lo assicurare il frutto dei sudori del contadino dirimpetto ai vagabondi, ai predatori dei frutti campestri. D'altronde è debito precipuo dell'Autorità governativa di eliminare l'ozio, frenando l'accattoneria vagabonda che fa strada al delitto, come di assicurare per ogni via il migliore indirizzo civile e morale del Paese.

del Bilancio di previsione per l'anno 1859 sotto la rubrica di *Sussidio pe' restauri alle Fabbriche parrocchiali.*

Art. 2. Il Ministro degli Affari ecclesiastici e quello delle Finanze, Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciotto settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell' Interno*

R. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

314. *Nomina del Luogotenente Generale Manfredo Fanti a Comandante supremo dell'Esercito della Lega.*

19 settembre 1859.

(Vedi il Decreto riferito sotto il n. 8 a pag. 897 della Parte I^a).

« È urgente adunque che a questo stato di cose si ponga un pronto riparo perchè, se al sopravvenire dell'inverno non sarà frenata questa baldanza, i mali che oggi si deplorano si faranno anche maggiori.

« La S. V. vedrà al pari di me a quali conseguenze potrebbe condurre una trascuratezza che pare tolleranza in questa materia, e non dubiterà della necessità di provvedere con i larghi mezzi che il Governo pone a disposizione delle Autorità subalterne. Qui non si tratta di sterili ammonizioni, ma di azione pronta, assidua ed intelligente, e di cui il Governo vuol vedere prontamente gli effetti. I Delegati, i Carabinieri, i Commessi di pubblica vigilanza, ciascuno per la parte che lo riguarda, uniscano i loro sforzi a rassicurare le popolazioni, a mostrare che il Governo vuole e può tutelarle. La S. V. si valga di ogni mezzo, ecciti, invigili, e se alcuno mancherà al suo dovere saprà come punirlo. Si guardino i precettati, si rompano le fila segrete di quelle associazioni delittuose, infiltrate quasi in ogni provincia, si perlustrino le strade, si puniscano e impediscano le questue proibite, si rimandino al loro paese i vagabondi e gli sconosciuti che non danno conto di sé, si perquisiscano i sospetti possessori di prodotti campestri, si dia soccorso ai contadini contro le invasioni dei ladri nei campi. La polizia indaghi e spenda quanto occorra per essere informata, e per venire quanto è possibile o almeno per non lasciare nelle tenebre il delitto ed il suo autore. Si faccia insomma tutto quello che importa per frenare il male, per dimostrare al popolo che la libertà non vuol dire violazione impunita delle leggi, e che il Governo non patteggia coi ladri e coi facinorosi.

« Raccomando allo zelo della S. V. l'esecuzione precisa ed immediata di queste mie prescrizioni, e mi pregio professarmi

• Li 13 settembre 1859.

• *Ossequiosissimo*
• B. RICASOLI •

315. Ordinamento del Comando generale delle Truppe della Lega.

19 settembre 1859.

(Vedi il Regolamento riferito a pagg. 895-897 della Parte I^a).

316. Subordinazione del Contingente militare toscano al Comando generale delle Truppe confederate.

19 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'articolo 3 della Convenzione stipulata in Modena fra i Governi toscano e modenese;

Visto l'Atto d'accessione stipulato dall'Incaricato del Governo delle Romagne;

Visto l'Atto d'accessione sottoscritto dall'Incaricato Parmense;

Vista la nomina del Comandante supremo dell'armata della Lega nella persona del Luogotenente Generale commendator Manfredo Fanti;

Decreta:

Il contingente dovuto dalla Toscana all'Esercito della Lega è posto sotto gli ordini immediati del Comandante supremo di essa, colle norme e colle altre attribuzioni conferitegli dal Regolamento approvato in questo medesimo giorno.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li diciannove settembre milleottocentocinquante.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

P. DE CAVERO

317. Istituzione di un Ufficio e di un posto di Ministro telegrafico in Asciano.

19 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituito un Ufficio telegrafico di seconda classe nella Stazione della Strada ferrata centrale toscana di Asciano, da traslocarsi annualmente nella Stazione di Rapolano per il tempo dei tre mesi delle bagnature.

Art. 2. È istituito per l'Ufficio medesimo un posto di Ministro di seconda classe, con lo stipendio di annue lire milleseicento, e con le attribuzioni ed oneri proprii del posto stesso, a forma degli Ordini in vigore.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciannove settembre milleottocentocinquante.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

318. Abolizione della estradizione; ricevibilità degli atti giudiziari e notari celebrati nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nell'Emilia; ricognizione delle lauree e dei gradi universitarii ottenuti nelle dette Provincie.

20 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Affinchè i Paesi d'Italia sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele profittino senza ritardo dei vantaggi della unione nazionale,

Decreta:

Art. 1. Le sentenze proferite dai Tribunali Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli avranno esecuzione in Toscana come proferite dai Tribunali toscani.

Art. 2. La stessa esecuzione riceveranno gl'istrumenti pubblici celebrati nei paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli.

Art. 3. Le notificazioni degli atti giudiziali e dei protesti cambiari fatti in detti paesi si eseguiranno nel Toscano col mezzo delle sussidiarie da Tribunale a Tribunale.

Art. 4. È abolita la estradizione. Gli accusati dalle Autorità giudicarie dei predetti paesi, se vengono arre-

stati nel Toscano, saranno inviati al Tribunale istruttore sulla semplice sua richiesta al Tribunale dell'arresto.

Art. 5. Le lauree e matricole e i gradi universitarii ottenuti nelle Università Sarde, Lombarde, Parmensi, Modenesi e Bolognesi saranno considerate come ottenute nelle Università Toscane.

Art. 6. I Ministri della Giustizia e Grazia, della Istruzione pubblica, e degli Affari ecclesiastici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venti settembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

319. Concessione del congedo illimitato ai Volontarii dell'Esercito, già Studenti, e norme relative.

20 settembre 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Ai signori Comandanti dei Corpi, Depositi, Piazze e Stabilimenti militari

Il Governo della Toscana, volendo conciliare gl'interessi urgenti della indipendenza nazionale con quelli della pubblica istruzione, e secondando le proposizioni a tale oggetto fattegli da questo Ministero della Guerra, è venuto nella determinazione di statuire quanto appresso:

che ai Giovani, studenti nella Università Toscana ed in altri Istituti di pubblico insegnamento, i quali accorsero come Volontarii sotto le bandiere, non appena il grido di guerra chiamò gl'Italiani al recupero della loro nazionalità, sia concessa la facoltà d'implorare un congedo illimitato, alla doppia condizione di riprendere veramente i loro studi nella Università o

negli altri Istituti e di tenersi pronti per accorrere sotto le armi alla prima chiamata.

Conseguenze naturali della concessione accordata sotto le preaccennate condizioni sono le seguenti:

che i detti Studenti, non essendo prosciolti dalla capitolazione assunta, rimarranno sotto la vigilanza disciplinare dei Comandanti di piazza; e

che verranno richiamati immediatamente sotto le armi tuttavoltachè venisse constatato che non avessero ripreso il loro corso di studi.

Le istanze suddette, indicanti chiaramente il nome, cognome, patria, compagnia, battaglione e reggimento dei postulanti, ed il luogo ove si trovano stanziati, dovranno essere dirette ai Comandanti dei Corpi o Depositi e da questi al Ministero della pubblica Istruzione, il quale, accertatosi della reale loro condizione di Studenti, le farà pervenire debitamente cerziorate a questo Ministero, il quale rilascerà, ove siane il caso, l'ordine per la concessione dell'implorato congedo illimitato.

Firenze, 20 settembre 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra

P. DE-CAVERO

320. Pubblicazione a spese dello Stato di una Raccolta delle Opere di Niccolò Macchiavelli.

23 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il monumento più onorevole pe'sommi pensatori è la raccolta di tutte le loro scritture,

Decreta :

Art. 1. A spese dello Stato sarà fatta in Firenze un'edizione compiuta delle Opere di Niccolò Macchiavelli.

Art. 2. La cura dell'edizione è affidata ai signori cavaliere Luigi Passerini, Giuseppe Canestrini e Filippo Polidori, sotto la direzione del Ministro dell'Interno.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventitre settembre millottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

321. *Allogazione nominativa e per concorso, a spese dello Stato, di varie Opere di scultura, pittura ed incisione, riflettenti la Storia nazionale.*

23 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in Toscana le arti belle furono sempre parte nobilissima della civiltà, e che un Governo nazionale ha il dovere di proteggerle in quel solo modo che è degno di loro, chiamandole ad eternare i grandi fatti ed i grandi uomini;

Decreta:

Art. 1. A spese dello Stato saranno alloggiate agli scultori e pittori toscani o italiani, domiciliati in Firenze, le seguenti opere d'arte:

Opere di Scultura

1° due statue equestri in bronzo, che rappresentino una il Re Vittorio Emanuele, l'altra l'Imperatore Napoleone III, da collocarsi in Firenze sulla piazza dell'Indipendenza. I bassorilievi in marmo degli imbasamenti, che esprimeranno fatti dell'ultima guerra saranno allogati separatamente dalle statue;

2° la statua di Francesco Burlamacchi, primo martire dell'Unità italiana, da erigersi in Lucca;

3° la statua di Sallustio Bandini, fondatore delle dottrine sulla libertà economica, da erigersi in Siena;

4° la statua di Leonardo Fibonacci, instauratore degli studi algebrici in Europa, da erigersi in Pisa;

5° due statue, una di Carlo Al-

berto, l'altra di Vittorio Emanuele, da erigersi in Livorno;

Opere di Pittura

1° quattro quadri storici, che figureranno altrettanti fatti gloriosi della Storia italiana antica e moderna; e per questa l'uno mostrerà l'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana che vota la incompatibilità della Casa Austro-Lorenese, e l'altro il ricevimento fatto da Vittorio Emanuele degl'Inviati toscani che gli presentano il Decreto della unione della Toscana al Regno forte d'Italia;

2° quattro quadri di battaglie, che riproducano le giornate di Curtatone, di Palestro, di Magenta e di san Martino;

3° quattro quadri di costumi, che rappresentino episodii militari dell'ultima guerra;

4° sei ritratti di Italiani illustri morti in questo decennio, che promossero cogli scritti il nazionale risorgimento: Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Carlo Troya, Giovanni Berchet, Silvio Pellico, Giuseppe Giusti.

Opere d'Incisione

1° Al professor Gustavo Bonaini è allogata l'incisione del ritratto di Vittorio Emanuele Re eletto;

2° al professor Filippo Livi è allogata l'incisione del ritratto del poeta civile Giovanni Battista Niccolini.

Art. 2. Le statue, i quadri storici e i quadri di battaglie si allogheranno per concorso sui modelli e bozzetti presentati all'Accademia delle Belle Arti di Firenze dentro due mesi dalla data del presente Decreto. I quadri di costumi e i ritratti si allogheranno direttamente ai pittori che ne faranno richiesta, sentita la Commissione di che all'articolo seguente.

Art. 3. Per giudicare dei concorsi, il Governo nominerà una Commissione, la quale, oltre al giudizio artistico, stabilirà il prezzo e le condizioni di esecuzione dei quadri e delle statue, in seguito di che il Governo darà la commissione. Per gli studi dal vero

occorrenti per i quadri di battaglie, sarà pagata ai pittori una conveniente indennità, non compresa nel prezzo del quadro.

Art. 4. All'esecuzione del presente Decreto provvederà il Ministro dell'Interno ed il Ministro della pubblica Istruzione.

Dato in Firenze, li ventitre settembre milleottocento, cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

322. *Approvazione e pubblicazione di un Regolamento per le Elezioni comunali.*

23 settembre 1859.

II. MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 14 della Legge emanata il di 4 settembre dell'anno corrente, e secondo i principii in essa stabiliti volendo provvedere alle discipline necessarie per condurre ad effetto le elezioni comunali,

Ordina

che sia pubblicato il seguente Regolamento, al quale dovranno uniformarsi tutte le Autorità municipali ed amministrative nelle competenze elettorali ad esse dalla citata Legge attribuite.

REGOLAMENTO

per la formazione dei Consigli comunali

Art. 1. La nota generale di tutti coloro i quali sono elettori nel Comune, secondo il disposto dell'articolo 3 della Legge emanata il di 4 settembre dell'anno corrente, sarà formata dal Gonfaloniere, assistito dal Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 2. Il Gonfaloniere formerà di poi, colla assistenza del Cancelliere, la nota degli eligibili, che sarà la stessa nota generale degli elettori, purgata dei nomi di quegli individui che ai termini dell'articolo 11 della Legge precitata non possono essere eletti.

Art. 3. Le note di che nei precedenti articoli

verranno pubblicate a cura del Gonfaloniere ed affisse alla porta dell'Ufficio comunale, secondochè prescrive l'articolo 13 della Legge precitata.

Art. 4. I reclami contro le note elettorali dovranno presentarsi al Consiglio del Comune dentro il termine di giorni otto, decorrendi dal di della pubblicazione.

Art. 5. Risolti appena i reclami dal Consiglio comunale, il Gonfaloniere notifica le decisioni ai reclamanti, i quali hanno altro termine di giorni tre, decorrendi dal di della notificazione di esse decisioni, pei ricorsi che volessero presentare al Consiglio di Prefettura.

Art. 6. Dopo le risoluzioni del Consiglio di Prefettura, il Gonfaloniere fa pubblicare una seconda volta le note elettorali così purificate, le quali divengono per quell'anno definitive.

Art. 7. La direzione delle operazioni elettorali è affidata al Gonfaloniere; queste operazioni si eseguono così per la votazione come per lo squittinio in un sol giorno, se il Collegio non è diviso in Sezioni; e, se è diviso in Sezioni, in due giorni, uno per la votazione e l'altro per lo squittinio.

Art. 8. Per la prima elezione della Rappresentanza comunale, come nel caso in cui debba rinnovarsi per intero il Consiglio comunale, se il Collegio elettorale del Comune sia diviso in più Sezioni, ciascuna Sezione si considera come Collegio separato, ed elegge, sempre sulla totalità degli eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di Supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinari di elezioni parziali annue, le Sezioni formano un solo Collegio ed i voti di tutte si sommano insieme.

Art. 9. Spetta al Consiglio comunale, con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto l'assegnare a ciascuna Sezione gli elettori che debbono rendervi voto, quanto lo stabilire il numero di Rappresentanti comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di elettori che le viene attribuito.

Art. 10. Quando il Collegio elettorale di un Comune è diviso in più Sezioni, le votazioni di ciascuna Sezione si eseguono con le forme prescritte dal presente Regolamento per i Collegi non divisi, e le incombenze dei Seggi sezionali si compiono colla trasmissione delle urne e dei processi verbali della votazione alla Residenza comunale ove deve farsi lo squittinio.

Art. 11. Il Gonfaloniere determina tanto il giorno per la votazione quanto i locali per la

votazione e per lo squittinio; avendo cura che il giorno della votazione cada sempre in domenica e che i locali sieno situati in modo da facilitare il concorso degli elettori. Del giorno fissato e dei locali destinati dà avviso al pubblico otto giorni almeno avanti le elezioni.

Art. 12. L'adunanza per la votazione è presieduta dal Gonfaloniere, se il Collegio non sia diviso in Sezioni; e quando sia diviso, egli presiede una delle Sezioni; e il Collegio dei Priori nomina tra i Rappresentanti del Comune chi debba fare le sue veci nelle altre.

Art. 13. Oltre il Presidente, sono presenti alla votazione non meno di due Assessori, i quali fanno ufficio di testimoni, ed un Attuario incaricato della compilazione del processo verbale. E gli uni e l'altro sono a nomina del Collegio dei Priori.

Art. 14. La votazione si apre alle ore otto della mattina e si chiude alle ore due pomeridiane.

Art. 15. Nei locali destinati alla votazione debbono stare sempre affisse le note definitive di che all'articolo 6. Quando però il Collegio è diviso in Sezioni, la nota degli elettori affissa nel locale dell'una o dell'altra Sezione contiene soltanto i nomi di coloro i quali danno voto in quella Sezione: la nota per altro degli eligibili deve essere affissa in ciascun locale intiera e quale risultò dalle purificazioni prescritte all'articolo precitato.

Art. 16. Niuno può essere ammesso alle adunanze elettorali se non sia iscritto nella nota definitiva degli elettori e non abbia da esibire un biglietto personale d'ingresso, firmato dal Gonfaloniere o da un suo delegato.

Art. 17. Il Presidente del Collegio o della Sezione mantiene l'ordine e la disciplina nelle adunanze, con facoltà di espellerne i turbolenti, e anche di sospenderle in caso di tumulto o di grave disordine.

Art. 18. Ogni elettore scrive di proprio carattere o fa scrivere da persona di sua fiducia, nel recinto dell'adunanza o fuori, una scheda, la quale ha da contenere tanti nomi estratti dalla nota degli eligibili quanti sono i Consiglieri comunali e i Supplenti da eleggersi. Giunto al banco della Presidenza, consegna a uno degli Assessori il suo biglietto d'ingresso e depone nell'urna la sua scheda. Il Presidente o uno degli assistenti fa sulla nota degli elettori un segno al nome di quello che depositò la scheda, al quale viene restituito il biglietto

d'ingresso, in parte lacerato, acciò possa volendo usarne nel giorno successivo per ottenere accesso all'adunanza di squittinio.

Art. 19. Alle ore due pomeridiane il Presidente dichiara terminata la votazione; e se il Collegio non è diviso in Sezioni, si procede immediatamente allo squittinio nelle forme stabilite all'articolo 20 e seguenti di questo Regolamento; se è diviso in Sezioni, si fa lettura del processo verbale della votazione, firmato dal Presidente, dagli Assessori e dall'Attuario: dopo di che, chiusi e sigillati l'urna e il processo verbale, l'adunanza è sciolta e convocato il Seggio per la mattina seguente alle ore otto per procedere allo squittinio.

Art. 20. È obbligo del Gonfaloniere custodire gelosamente l'urne elettorali insino al momento dello squittinio; e quando le votazioni siensi fatte per Sezioni di Collegio, è obbligo di chi le presiede di accompagnare senza indugio o fare accompagnare da uno degli Assessori o dall'Attuario, con la scorta ancora, se occorra, della Guardia nazionale o della Forza pubblica, l'urna e il processo verbale al luogo dello squittinio affinchè possano in tempo utile all'operazione dello squittinio stesso consegnarsi al Gonfaloniere.

Art. 21. L'adunanza dello squittinio, quando si fa nel giorno susseguente alla votazione, si apre alle ore otto antimeridiane, sotto la presidenza del Gonfaloniere e alla presenza del Collegio dei Priori e loro Attuario incaricato del processo verbale.

Art. 22. Il Gonfaloniere pone innanzi al Seggio le urne elettorali, i processi verbali delle votazioni e le schede a lui pervenute in ordine all'articolo 7 della Legge comunale del dì 4 settembre precitata.

Art. 23. Il Seggio verifica la incolumità dei sigilli delle urne, dei processi verbali e delle schede inviate; e di tale incolumità si fa menzione nel processo verbale di quest'adunanza per lo squittinio. Il Gonfaloniere apre i processi verbali delle votazioni, dei quali è fatta lettura, apre quindi le urne e scioglie dall'involto le schede a lui pervenute, e ciò fatto, gli Squittinatori imprendono le loro operazioni.

Art. 24. Riscontrato e tenuto ricordo se le schede riunite corrispondano o non corrispondano alla metà almeno del numero degli elettori, gli Squittinatori ne fanno immediatamente lo spoglio.

Art. 25. Gli Squittinatori avranno per valide

anche le schede che contenessero un numero di nomi minore o maggiore dei Consiglieri o Supplenti da eleggere; ma in questo secondo caso non computeranno nello squittinio i nomi che nella scheda si trovassero scritti dopo quelli corrispondenti al numero degli eligendi.

Art. 26. Ultimato lo squittinio, il Presidente ne proclama ad alta voce il risultato e, conservandone lo spoglio operato dagli Squittinatori, fa abbruciare le schede. Si procede quindi alla lettura del processo verbale, e dopochè lo abbiano firmato il Gonfaloniere, gli Squittinatori e l'Attuario, l'adunanza è sciolta.

Art. 27. Se alla prima votazione non si ebbero elezioni o si ebbero incomplete, perchè non adempite le condizioni determinate dall'articolo 1 della Legge comunale, il Gonfaloniere intima immediatamente per la domenica successiva la votazione definitiva; alla quale si procede nelle forme e nei termini di tempo fissati dal presente Regolamento per la prima votazione.

Art. 28. Nei casi contemplati all'articolo 8 di questo Regolamento, il Gonfaloniere, ricevute le urne delle varie Sezioni, fa eseguire lo squittinio Sezione per Sezione, senza passare da un'urna all'altra innanzi di avere proclamato il risultato che si ottenne per lo squittinio della prima, e osserva per ogni resto i precetti in questo Regolamento dettati.

Art. 29. Se due o più Sezioni elettorali di un Comune eleggono nella prima votazione uno stesso individuo, si ha per eletto in quella Sezione nella quale ottenne più voti, e l'altra o le altre Sezioni procedono a nuova elezione. Se i voti son pari, la sorte decide, e la Sezione o le Sezioni non favorite procedono a nuova elezione.

Art. 30. Le note elettorali purificate, di che sopra è detto all'articolo 6, si conservano dal Gonfaloniere, dopo avere servito alle elezioni, per giovarsene quando occorra nel corso dell'anno. Un esemplare di esse note sarà custodito nell'Ufficio del Gonfaloniere, un altro nella Cancelleria.

Disposizioni transitorie

Art. 31. Per la prima elezione che sarà fatta dopo la pubblicazione del presente Regolamento tutte le competenze da esso attribuite ai Consigli comunali saranno esercitate dalle attuali Magistrature comunitative.

Art. 32. I ricorsi di che all'articolo 4, inter-

posti dopo la pubblicazione delle note elettorali, dovranno essere risolti dalle Magistrature comunali nel termine di tre giorni, notificando immediatamente le risoluzioni alle parti interessate.

Art. 33. I Consigli di Prefettura dovranno pronunziare sui ricorsi di che all'articolo 5 dentro otto giorni dal dì della interposizione, trasmettendo immediatamente le loro decisioni ai Gonfalonieri.

Art. 34. Non sarà necessario che gli squittini, il che all'articolo 21 e seguenti, sieno fatti alla presenza dell'intera Magistratura; ma basterà che l'adunanza dello squittinio sia presieduta dal Gonfaloniere, e tenuta in presenza di due Priori almeno, nominati dalla Magistratura, i quali in questa prima elezione faranno d'ufficio di Squittinatori.

Art. 35. Insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune, le note degli elettori e degli eligibili non possono essere formate se non di soli contribuenti all'imposta sul catasto fondiario della Toscana.

Firenze, 23 settembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI*

325. Convocazione dei Collegi elettorali per la formazione di nuove Rappresentanze comunali.

23 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Legge emanata il dì 4 settembre dell'anno corrente, la quale nella formazione delle Rappresentanze comunali sostituisce l'elezione alla tratta;

Visto il Regolamento elettorale in data di questo stesso giorno;

Considerando essere necessario che il principio elettivo infonda nuova vita nelle Amministrazioni municipali, e che però senz'altro indugio tutti i Comuni della Toscana siano chiamati ad eleggere i loro Rappresentanti;

Decreta:

Art. 1. I Gonfalonieri procederanno immediatamente alla formazione delle

liste degli elettori e degli eligibili delle loro Comunità ed alle altre operazioni elettorali ad essi affidate dalla Legge del dì 4 settembre e dal Regolamento che prescrive il modo della sua esecuzione.

Art. 2. I Collegi elettorali di tutte le Comunità toscane sono convocati per eleggere i loro Rappresentanti la domenica 29 del prossimo ottobre.

Art. 3. Quei Collegi che non riusciranno ad eleggere o a compire le elezioni in quella prima votazione sono convocati per la domenica successiva.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno provvederà all'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, li ventitre settembre milleottocento-einquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

324. Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di riforme nel Sistema penitenziario toscano; nomina dei Membri di essa Commissione.

23 settembre 1859.

RELAZIONE

*del Ministro di Giustizia e Grazia
al Consiglio dei Ministri*

Il sistema penitenziario, che congiuntamente alla punizione del delinquente intende al savio e filantropico scopo di conseguire la morale correzione di esso, fu applicato per la prima volta in Toscana nello Stabilimento di Volterra molti anni indietro. Venne poi di mano in mano esteso agli Stabilimenti di Firenze, di san Gimignano, e a tutti gli altri nei quali si espiano pene di una durata sufficiente per dar luogo ad sperimentare gli effetti del sistema. Questo peraltro non si praticò fra noi con la regola rigorosa dell'assoluto isolamento, che

è proprio del sistema solito a dirsi *Pensilvanico*, ma si temperò prudentemente con la segregazione mitigata nel modo stabilito dal Regolamento de' 51 maggio 1855.

Ma, senza bisogno di toccare qui i fondamenti della differenza tra i due sistemi, che hanno fatto argomento di larghe discussioni nelle Accademie e nei Consigli legislativi, oggi che da oltre dieci anni è tra noi in esperimento il sistema nel modo in cui fu creduto doversi attuare in Toscana, sembra opportuno rendersi conto degli effetti che il medesimo abbia prodotti tanto per la correzione dei delinquenti quanto per la esemplarità del gastigo, ed anco per le condizioni di salute degli stessi detenuti, e se in sostanza sia o no suscettivo di qualche riforma e miglioramento. Istituire questo esame sembrerebbe anzi al Ministro di Giustizia e Grazia cosa necessaria, e da dover precedere la revisione generale del Codice penale con cui il sistema penitenziario è strettamente collegato. Un tal lavoro non può essere che l'opera d'una Commissione composta d'uomini competenti a studiare il sistema predetto sotto ogni punto di vista, cioè nell'aspetto morale, politico ed igienico, per poi pronunziare con tutta indipendenza un autorevole parere; e poichè la Commissione nel corso de' suoi studi si troverà condotta ad esaminare la qualità dei lavori che meglio si addicono ai condannati secondo le diverse categorie, ed i vantaggi che da quelli derivano, così essa avrà agio di considerare se vi siano o no innovazioni di qualche momento da proporsi nel sistema di amministrazione degli Stabilimenti penali.

E quando il Consiglio dei Ministri creda di poter concordare nelle considerazioni suespresse, proporrebbesi che venisse emanato l'annesso Decreto.

Li 23 settembre 1859.

E. POGGI

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione per studiare il sistema penitenziario attuato negli Stabilimenti penali della Toscana e per referire entro il mese di ottobre prossimo intorno ai miglioramenti e riforme di cui sia creduto meritevole.

Art. 2. Sono destinati a comporre tal Commissione i signori

1° Giuseppe Puccioni, Vice-presidente della Corte suprema di cassazione;

2° Celso Marzucchi, Procurator generale presso la Corte d'appello di Firenze;

3° Lorenzo Nelli, Procuratore del Governo presso il Tribunale di prima istanza di Firenze;

4° professor Giuseppe Barellai;

5° avvocato Eugenio Giorgi.

Art. 3. La Commissione si procurerà tutte le notizie e gli schiarimenti di cui abbisogni dal Soprintendente degli Stabilimenti penitenziarii, il quale si metterà a quest'effetto in comunicazione con la medesima.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventitre settembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

325. Proclama del Comandante supremo dell'Esercito della Lega.

24 settembre 1859.

(Veggasi questo Proclama a pag. 897 della Parte I).

326. Proclama e Invito ai già Volontarii dell'Esercito sardo di arruolarsi in quello della Lega.

24 settembre 1859.

(Riferito a pag. 898 della Parte I).

327. Assimilazione del Corredo militare a quello dell'Armata Sarda.

24 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il corredo militare sarà in avvenire identico nella foggia e nel colore a quello dell'esercito Sardo ossia Italiano, se non che i paramani, il colletto ed i bottoni resteranno, per ora, quali attualmente sono.

Art. 2. Questa disposizione avrà effetto progressivamente ed a misura che gli Ufficiali avranno a provvedersi di oggetti di vestiario nuovo, e che l'Amministrazione militare dovrà fare degli acquisti e delle confezioni.

Art. 3. Però i distintivi in gallone degli Ufficiali superiori restano fin d'ora aboliti, e vi saranno sostituiti gli spallini alla piemontese secondo il grado.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro settembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

328. Apertura degli esercizi per la Guardia nazionale nel Tiro al bersaglio.

24 settembre 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Coll'intendimento di compire l'istruzione della Guardia nazionale con la maggiore prontezza, e prima che i rigori dell'inverno rendano più penose ai militi le esercitazioni a cielo aperto,

Ordina:

Art. 1. Nei prossimi mesi di ottobre e novembre tutti i Corpi della Guardia nazionale dovranno esercitarsi a tirare al bersaglio.

Art. 2. A cura dei Comandanti, e di piena intelligenza con le Autorità militari e politiche, sarà stabilito il luogo, il tempo e il modo di tale esercizio.

Art. 3. Ciascun Comandante presenterà senza indugio all'approvazione del Ministro dell'Interno un breve Regolamento per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Art. 4. Il Ministro della Guerra fornirà ai Comandanti le cartucce e quant'altro possa loro occorrere.

Data li ventiquattro settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI*

529. *Abolizione della Carta di soggiorno e del deposito dei Passaporti pei forestieri.*

24 settembre 1859.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ai Prefetti e Governatore di Livorno

Li 24 settembre 1859.

Il Governo, considerata la convenienza di introdurre a riguardo dei forestieri che si trasferiscono in Toscana un sistema meglio corrispondente alle presenti condizioni dello Stato, e vista quindi la necessità di innovare su quello che ora si segue in forza degli Ordini nella soggetta materia vigenti, ha ordinato:

che, a cominciare dal 26 del cadente mese, debba essere abolito l'obbligo della carta di soggiorno nei forestieri che si recano a dimorare in Toscana; e che debba pur essere abolito l'obbligo del deposito dei passaporti; solo rimanendo mantenuto e conservato pei forestieri che abbandonano la Toscana quello di munirsi del *Visto* di partenza; previo il pagamento della tassa imposta dagli Ordini relativi.

Comunicando a V. S. Ill.^{ma} queste Disposizioni, La invito a provvedere subito alla piena loro esecuzione per ciò che concerne tutto il suo Compartimento, e in attenzione di riscontro dell'eseguito, ho l'onore ecc.

RICASOLI

530. *Ordinamento del servizio nell'Esercito della Lega; stabilimento in Modena del Quartier generale.*

26 settembre 1859.

(Veggasi il relativo Ordine del Giorno a pagg. 898-900 della Parte I).

531. *Determinazione della Recidività pei delinquenti già sottoposti al Carcere di custodia oltre il termine legale.*

26 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduti gli articoli 69, 75, 83 e 85 del Codice penale vigente;

Considerando che dopo l'emanazione del Decreto del 5 settembre cadente sia necessario prescrivere la norma della retta applicazione della pena pei recidivi, ai quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale fu computata come pena, o interamente o parzialmente;

Decreta:

Art. 1. Saranno da qui in avanti ritenuti come recidivi, e così passibili delle punizioni minacciate dall'articolo 85 del Codice penale, anche coloro per i quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale ha tenuto luogo di pena in tutto o in parte, qualora successivamente e dentro il termine stabilito al precedente articolo 85 tornino a tentare o a consumare, sia come ausiliatori, sia come autori, un altro delitto doloso della medesima specie di quello che commisero precedentemente.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisei settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI*

*Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI*

552. *Nomina di Giuseppe Garibaldi a Comandante in secondo dell'Esercito della Lega, e di Carlo Mezzacapo a Capo di Stato maggiore.*

27 settembre 1859.

(Veggasi il relativo Ordine del giorno a pagg. 900-901 della Parte I).

553. *Istituzione di un posto di Verificatore e di Aiuto verificatore presso la Direzione postale di Firenze; nomina dei Titolari.*

27 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nell'intento di migliorare il servizio postale nella Direzione di Firenze,

Decreta :

Art. 1. Sono istituiti nella Direzione postale di Firenze due posti, cioè uno di Verificatore e l'altro di Aiuto verificatore.

Art. 2. Il Verificatore è incaricato di fare nell'interesse del servizio tutte quelle ricerche che crederà opportune in qualunque ramo del servizio stesso.

Art. 3. Raffaello Messeri e Cesare Gherardeschi sono nominati rispettivamente Verificatore e Aiuto verificatore, con annua provvisione il primo di lire milleseicento e il secondo di lire millequattrocento, con che cessi loro qualunque altro assegnamento fin qui da essi percepito.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisette settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

554. *Nomina del professore Mariano Falcini ad Architetto di prima classe nel Dipartimento generale d'Acque e Strade.*

27 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo ricompensare i meriti artistici del professore architetto Mariano Falcini e il non breve e lodevole servizio da lui reso allo Stato,

Decreta :

Art. 1. Mariano Falcini, attualmente Architetto di seconda classe nella Sezione delle fabbriche civili del Dipartimento generale d'Acque Strade, è promosso al posto di Architetto di prima classe, con lo stipendio, emolumenti ed oneri annessi al posto medesimo, e con che gli cessi ogni altro assegnamento che per ragione d'impiego abbia fin qui percepito.

Art. 2. Resta dichiarato che con tal promozione non s'intende aumentato normalmente il numero degli Architetti di prima classe, nè portato alcun pregiudizio agli avanzamenti degli altri Architetti addetti alle Fabbriche civili.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal primo del prossimo futuro ottobre.

Dato in Firenze, li ventisette settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

555. *Norme di esecuzione del Decreto
4 settembre sul rilascio gratuito
dei pegni di coltroni e pannilani.*

27 settembre 1859.

NOTIFICAZIONE

Il Prefetto del Compartimento di Firenze, al seguito di espressa commissione ad esso data con dispaccio del Ministero dell'Interno de' 24 settembre cadente, rende pubblicamente note le seguenti norme da servire di guida nell'esecuzione del Decreto del Governo de' 4 mese detto, nella parte che riguarda la restituzione gratuita dei pegni di coltroni e panni di lana formati nei diversi Monti pii del Compartimento.

» 1° Il precitato Decreto non riguarda che i pegni dei poveri.

» 2° Non può partecipare al beneficio del Decreto il pegno formato da più di due coltroni.

» 3° Nella dizione — *panni di lana* — si comprendono gli abiti, usati, di lana e mezza lana, da uomo e da donna, della classe povera, e le coperte di lana da letto per la stessa classe, il tutto composto di tessuto ordinario e non sopraffine a giudizio dello stimatore del Presto, ed esclusi i pegni di lana in pezza, tagli di abiti, tappeti e simili oggetti.

» Nei casi controversi il provveditore è il solo arbitro per determinare la restituzione.

» 4° Quando il pegno di *coltroni* e di *panni lani* sia promiscuato ad altri oggetti di cui non è ammessa la restituzione gratuita, dovrà farsene preventivamente la denuncia al provveditore del Monte, il quale stabilirà con i rispettivi detentori delle polizze il giorno e l'ora in cui questi dovranno presentarsi al Presto per esibire la vecchia polizza ed assistere alla formazione del nuovo pegno, diminuito degli oggetti che saranno restituiti gratuitamente.

» 5° È perentorio il termine del

» 20 novembre prossimo per decadere dal beneficio della restituzione gratuita per coloro che non si fossero presentati a reclamarli prima di detto giorno; ed egualmente perentorii ed inalterabili a tutti gli effetti sono i termini che il provveditore del Monte stabilirà per procedere alla operazione correlativa alla parziale restituzione dei coltroni e panni di lana promiscuati con altri oggetti ».

Firenze, dalla Prefettura, li 27 settembre 1859.

Il Prefetto
A. BOSSINI

556. *Ripristinazione dell'ufficio di
Ispettore sanitario delle Maremme.*

28 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come l'impresa del bonificamento delle Maremme toscane, alle quali il Governo intende con ogni studio, se vuol essere diretta principalmente dall'idraulica e dalla pubblica economia, richiede pur anche il sussidio della medicina, la quale, affidandosi a lunghe e comparate esperienze locali, può giudicare gli effetti sanitari dei tentati miglioramenti e consigliare quelle provvidenze igieniche atte a coadiuvare l'opera riparatrice dell'arte sulla natura;

Decreta:

Art. 1. L'ufficio d'Ispettore sanitario delle Maremme è ripristinato cogli oneri ed emolumenti che vi erano annessi prima della sua soppressione.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno farà le sue proposizioni per la nomina del titolare.

Dato li ventotto settembre milleottococquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

357. *Reintegra nell'anzianità di servizio del dottore Antonio Salvagnoli Marchetti, già dispensato per titolo politico dall'impiego, e nomina del medesimo ad Ispettore sanitario delle Maremme.*

28 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data di questo giorno, col quale è ripristinato l'ufficio di Ispettore sanitario delle Maremme;

Considerando come il dottore Antonio Salvagnoli Marchetti, che per tanti anni fece parte della Commissione sanitaria della Provincia di Grosseto, abbia reso durante il lungo esercizio delle sue funzioni utili servizi allo Stato e, divulgando con le stampe i suoi Studi medici ed economici sulle Maremme, abbia giovato l'impresa del bonificamento e posto in chiaro i fatti più capitali che possono condurre alla soluzione dell'arduo problema;

Considerando come in tempi di passioni politiche il dottore Salvagnoli fosse tolto dal suo ufficio senza alcun suo demerito, e che però sia di giu-

stizia il dargli oggi la debita riparazione;

Decreta:

Art. 1. Il dottore Antonio Salvagnoli Marchetti è richiamato in attività di servizio e nominato all'ufficio d'Ispettore sanitario delle Maremme, con la provvisione di cui godeva quando fu liquidato il 2 aprile 1852, e con dichiarazione che agli effetti voluti dalla Legge sulle pensioni il suo servizio debba considerarsi non mai interrotto.

Art. 2. Egli sarà provvisoriamente addetto, in qualità di Consigliere, alla Commissione economica-idraulica delle Maremme, e sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno continuerà gli studi di medicina pubblica, di storia e di economia sulla Provincia che egli ha impresso a illustrare.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno procurerà la esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto settembre milleottococinquanta-nove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

(1) Il 28 settembre 1859 Ministero Sardo indirizzava alle Legazioni di re Vittorio Emanuele in Parigi, Londra, Berlino e Pietroburgo il seguente Memorandum:

« Torino, 28 settembre 1859.

« Signor Ministro,

« Voi conoscete le deliberazioni delle Assemblee di Toscana, di Modena e di Parma, come pure la risposta che S. M. il Re nostro augusto Signore ha fatta alle Deputazioni di quelle Assemblee.

« Al cospetto di avvenimenti sì gravi, come quelli di cui è stata teatro l'Italia centrale, il Governo del Re ha il dovere di spiegarsi chiaramente sullo stato delle cose e di richiamare la più seria attenzione dei Gabinetti delle grandi Potenze sopra fatti che forse non hanno precedenti nella storia.

« Allorché l'Austria nell'aprile ultimo, ponendo fine a un tratto ai dibattimenti diplomatici e liberandosi dalle promesse formali date all'Europa, invase il Piemonte, l'Italia tutta quanta intese che non si trattava di una questione isolata e particolare al Regno Sardo, ma che la sorte delle armi era per decidere l'indipendenza nazionale e i destini della Penisola.

« Sventuratamente i Governi dell'Italia centrale avevano da lungo tempo separato la loro causa da quella d'Italia,

• legandosi in diritto e in fatto con lo straniero, il quale
• perciò era diventato solo sostegno di un potere scredi-
• tato e votato alla disaffezione generale. I Sovrani di
• quei paesi non sono stati vittime di una rivoluzione
• propriamente detta; hanno scelto essi stessi fra i loro
• doveri come principi italiani e i loro impegni con l'Au-
• stria; hanno abbandonato i loro Stati senza lasciarvi
• Governo; due di loro si sono posti sotto le bandiere
• del loro alleato e ne hanno divise le disfate. Così
• hanno scavato essi stessi un abisso fra sé e i loro
• antichi sudditi.

• Dopo memorabili vittorie, la mano del vincitore as-
• segnava a Villafranca limiti territoriali più ristretti alla
• dominazione austriaca nella penisola, ma il regolamento
• definitivo degli affari dell'Italia centrale doveva rimanere
• sospeso, poiché sottoscrivendo i preliminari di pace non
• si potevano prevedere gl'insuperabili ostacoli che il
• ritorno dei principi avrebbe incontrati da parte delle
• popolazioni. S. M. aveva dal canto suo ordinato il ri-
• chiamo delle Autorità che Essa aveva mandate e in
• Toscana e a Modena e a Parma. Per questo fatto le
• popolazioni tornavano di nuovo nella libera disposizione
• di se stesse, e si trovavano ad un tempo sottratte a
• qualunque influenza esterna.

• Gli onorevoli uomini, i quali nell'assenza di qualunque
• Autorità riconosciuta avevano preso in mano la direzione

358. Proclamazione del Re eletto di Toscana, Vittorio Emanuele II.

29 settembre 1859.

Toscani!

L'Assemblea de' vostri Rappresentanti legittimi deliberava esser fermo volere della Toscana di far parte d'un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele di Casa Savoia. Le Assemblee di Modena, di Parma e delle Romagne emanarono unanimemente conformi deliberazioni. Questi voti solenni sono stati esauditi. La Maestà del Re eletto accolse il libero atto di sudditanza del Popolo Toscano, Modenese, Parmense e Romagnolo; e dichiarò che primo atto della sua Sovranità sarebbe il far valere i diritti che quei Popoli gli avevano dato.

Questi atti dei Popoli elettori e del Re eletto hanno stretto tra loro il vin-

colo più legittimo e più forte che possa unire Regnante e Sudditi. Lo strinse la giustizia, perchè non è la forza che fonda i troni ma la giusta volontà nazionale; e perchè i popoli abbandonati da' mali Governi, stranieri o amici dello straniero, ebbero la necessità e il diritto di provvedere a loro stessi, provvedendo alla indipendenza della nazione.

La guerra intrapresa da Napoleone e da Vittorio Emanuele era una solenne ricognizione di quel diritto, perchè fu fatta per liberare l'Italia dal predominio austriaco e per costituire la nazionalità italiana. Tutti gli Italiani vennero chiamati a profittare della grande occasione. E i Popoli della Italia centrale accorsero alle armi. I Toscani ebbero il doppio onore di militare sotto la gloriosa bandiera italiana e sotto le aquile invincibili dell'Impero francese. Questo concorso ad una guerra non di conquista, ma

« degli affari pubblici, giudicarono che, posti in tali circostanze, avevano la missione di fare appello alle popolazioni mediante l'elezione delle Assemblee nazionali. È noto ciò che è accaduto. Le Assemblee hanno confermato a unanimità la decadenza degli antichi Governi e proclamato l'annessione al Piemonte.

« Considerando quello che è accaduto a Firenze, a Modena e a Parma, siamo soprattutto colpiti dall'accordo e dalla spontaneità che hanno dettato tutte le deliberazioni dei Corpi costituiti, e dall'ordine che è sempre regnato durante la impreveduta crisi che si doveva attraversare. Quest'ordine e questa regolarità si spiegano facilmente se si considera che capi del movimento non si son fatti i partiti avanzati né spiriti esaltati o inaspriti da antichi torti sofferti e da ingiusti patimenti personali.

« Quanto di più illustre ha la nobiltà, quanto di più notevole ha il commercio, quanto di più illuminato ha l'intelligenza, quanto di più influente ha la grande proprietà, hanno cooperato all'adempimento di un atto che doveva assicurare a quei Paesi un avvenire più conforme ai loro interessi e all'interesse generale della Penisola. « Queste deliberazioni non sono state effetto di un impeto inconsiderato; ma sono state pesate con maturità e adottate sopra considerazioni di un ordine superiore e permanente.

« Spezzando per sempre i vincoli che le congiungevano a un passato odioso e tale da poter dar luogo alle più amare recriminazioni, le popolazioni dei Ducati hanno soprattutto voluto scuotere il giogo della dominazione straniera, liberarsi dall'influenza austriaca, e cooperare con la loro unione sotto lo scettro del Re nostro augusto Sovrano alla costituzione d'un regno abbastanza forte da fondare sopra salde e durevoli basi la prosperità e il riposo dell'Italia.

« Queste popolazioni, spinte dai cattivi consigli della

« disperazione, sviate dall'inesperienza del maneggio degli affari, avrebbero potuto, in un momento di errore, volgersi verso chimerici e pericolosi disegni; potevano lasciarsi trascinare da correnti sovversive, demolire il principio monarchico per sostituirci l'idea repubblicana; potevano credersi in diritto di farlo; esse non l'hanno pur tentato! L'Italia centrale con una condotta ferma del pari che saggia ha dato una smentita senza replica all'accusa che troppo leggermente si è scagliata contro la mobilità degl'Italiani e la loro incapacità di darsi un buon governo. Siffatta accusa, che fin qui era un'ingiustizia soltanto, d'ora innanzi sarà una calunnia.

« Le tradizioni secolari, le lunghe consuetudini potevano consigliare e far desiderare la conservazione di loro autonomia a Stati che fin qui avevano vissuto una vita indipendente e separata dal resto della Nazione. « No: si è renunziato a ben naturali affezioni e a un orgoglio storico che potrebbe giustificarsi, per fondersi nella vita comune. Prima la Toscana ne ha dato l'esempio; la parte d'Italia che doveva essere più altera delle sue memorie non ha esitato. Vi era in Italia una monarchia che ha saputo unire l'ordine alle pubbliche libertà; la Toscana ugualmente che Modena e Parma si sono riunite senza condizioni e senza riserve a questa monarchia. Invano si cercherebbe più splendido testimonio della irresistibile potenza del sentimento della solidarietà nazionale.

« Questo è perchè gl'Italiani hanno inteso per lunga e crudele esperienza che la Penisola non sarà sicura dalla pressione straniera e che la sua indipendenza non sarà reale e vitale se non il giorno in cui vi sarà nel Nord dell'Italia uno Stato abbastanza forte e potente da opporsi alle preponderanti influenze dell'Estero.

« Non è già nel mentre che si negozia la pace a Zurigo fra i plenipotenziarii del Piemonte, della Francia e del-

di emancipazione nazionale, autorizzò la formazione del nuovo Regno d'Italia: al quale gli altri Stati europei possono dare recognizione, non legittimità. Questa viene dal consenso spontaneo e solenne de' Popoli elettori e del Re eletto. Per essi il patto è compiuto ed irrevocabile. Per essi il regno forte è cosa fatta, il Re eletto è il loro Re.

Ma finchè il Re eletto non prenda a reggere personalmente i Toscani, se il Governo presente deve reggerli per la Maestà Sua, deve anche gloriarsi e fortificarsi del suo Nome augusto. Così l'assetto nuovo della nazione italiana procederà con sicurezza, e gli ostacoli tutti un dopo l'altro cadranno, e l'Europa dovrà la sua quiete e il suo vero equilibrio alla concordia e alla fermezza degli Italiani.

Toscani, il vostro Governo proclama che d'ora in poi eserciterà il suo po-

tere in nome di S. M. Vittorio Emanuele di Savoia, Re eletto.

Dato in Firenze, il dì ventinove settembre dell'anno milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione,

Ministro interino degli Affari esteri

C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

Il Ministro Reggente della Guerra

P. DE CAVERO

Il Segretario Generale del Governo della Toscana

Celestino BIANCHI

» l' Austria, che il Governo del Re si permetterebbe un
» linguaggio meno corretto contro l'avversario da esso
» combattuto sui campi di battaglia. Ma vi sono verità
» che non si potrebbero dissimulare, perchè hanno il
» carattere dell'evidenza; vi sono pericoli su cui è im-
» possibile farsi illusione, perchè esistono nella natura
» delle cose e sono una necessità invincibile dello stato
» delle cose.

» Se la guerra testè finita avesse avuto per risultato
» la cessazione compiuta della dominazione austriaca nella
» Penisola, le considerazioni che noi siamo per svolgere
» non sarebbero meno fondate, ma sarebbero meno po-
» tenti sopra gli spiriti prevenuti in favore degli antichi
» Governi dei Ducati. Nello stato presente delle cose
» non vi è alcuno, signor Ministro, che possa rifiutarsi
» di riconoscere che, se la potenza dell'Austria in Italia è
» stata limitata in estensione, non ha perduto nulla della
» sua forza offensiva e invaditrice. Conserva le grandi
» fortezze della Venezia e, quel che è più, Peschiera e
» Mantova, che appartengono alla Lombardia e che ne
» formano la difesa naturale; questa provincia è smantel-
» lata, e perciò esposta a un colpo di mano.

» Il Governo del Re non intende di porre in dubbio la
» sincerità delle intenzioni che l'Austria porta nel regola-
» mento delle cessioni stipulate, ma le circostanze can-
» giano, gl'interessi restano; le occasioni incoraggiano
» qualche volta, e i rammarichi della politica sono una
» eredità che si trasmette di generazione in generazione.
» L'ultima guerra non ha potuto elevare una barriera tra
» gli Stati del Re di Sardegna e il suo formidabile vicino;
» l'Italia non è nè garantita nè rassicurata sull'avvenire;
» perchè non vi è equilibrio tra le forze nazionali organiz-
» zate e l'Austria trincerata dietro i baluardi del Mincio
» e dell'Adige. Se la pace di Villafranca non ricevesse il
» suo complemento rispettando i voti delle popolazioni

» liberate dalla guerra, non avrebbe ristabilito quella bi-
» lancia dei poteri, quella proporzione delle forze relative
» che esisteva in Italia nell'ultimo secolo e che il Congresso
» di Vienna non ha ristabilita.

» L'Italia del Nord era allora divisa in più piccoli Stati,
» deboli e senza consistenza, che non potevano mantenere
» forze militari di qualche importanza nè contribuire ef-
» ficacemente alla difesa d'Italia. Gli Stati del Re di Sar-
» degna facevano soli eccezione. Erano per verità poco
» estesi, ma l'educazione militare dei popoli, l'abilità e
» fermezza dei Principi, i vantaggi della situazione geo-
» grafica del paese ponevano il Piemonte tra le Potenze
» di second'ordine, e lo facevano riguardare come il di-
» fensore naturale dell'indipendenza italiana.

» L'Austria non possedeva allora altro che i Ducati di
» Milano e di Mantova, i quali erano staccati e lontani dal
» corpo de'suoi Stati ereditari. In tempo di pace non vi
» manteneva altro che poche truppe; se scoppiava una
» guerra, la distanza e le difficoltà dei trasporti davano
» alla Casa di Savoia il tempo di preparare i suoi mezzi
» di difesa. L'Austria era allora un potente vicino, ma non
» era un vicino minaccioso.

» Questa combinazione politica non era priva d'incon-
» venienti; ma la divisione sanzionata a Parigi e a Vienna
» nel 1814 e nel 1815 fu infinitamente più disastrosa per
» l'Italia in generale e in particolare per il Piemonte.

» L'annessione degli Stati di Genova, questa unione di
» due popoli sotto un Governo nazionale, è stata un be-
» nefizio di cui si deve esser grati al Congresso di Vienna,
» ma non era in alcun modo sufficiente a controbilanciare
» l'enorme ingrandimento dell'Austria in Italia. Questa
» Potenza non solo acquistava un'estensione territoriale
» due volte superiore all'antica, ma collegava le provincie
» italiane agli Stati ereditari. La Repubblica di Venezia
» isolava nell'ultimo secolo i possessi austriaci nell'Italia

539. *Nuova intestazione degli Atti governativi e giudiziari; nuova Formola di giuramento dei pubblici funzionari; inaugurazione dello Stemma di Casa Savoia.*

29 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. Le sentenze e i decreti dei Tribunali e gli atti dei pubblici Notari dovranno dal dì della pubblicazione del presente Decreto intestarsi colla formola seguente — *Regnando S. M. Vittorio Emanuele* —.

Art. 2. Quelli che a tenor delle leggi devono prestare il giuramento lo presteranno colla seguente formola — *Giuro d'esser fedele a S. M. Vittorio Emanuele Re eletto* —.

Art. 3. Nelle bandiere dell'Esercito e della Marina militare e mercantile dovrà porsi lo stemma della Casa di Savoia.

Art. 4. Provvvisoriamente nelle bandiere della Marina e dei Consolati toscani sarà aggiunto un leone bianco, nell'angolo superiore della lista verde presso all'asta.

Art. 5. Lo stesso stemma dovrà alzarsi sopra i palazzi e gli Uffici pubblici.

Art. 6. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, degli Affari esteri, della Finanza, e della Guerra provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove settembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro della pubblica Istruzione,
Ministro interino degli Affari esteri*
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

• superiore. La devoluzione delle spoglie venete all'Austria
• distrusse intieramente la potenza relativa degli Stati,
• nella quale il Piemonte trovava la sua forza e l'Italia
• la sua sicurezza. Un mezzo secolo di esperienze autorizza
• il Governo di Sardegna a ripetere ciò che dichiarava
• fino dal 1814: *Nell'antica divisione si vedeva la sorgente
• dell'indebolimento dell'Italia superiore; in questa si
• vede la sua compiuta servitù* (1).

• Una occasione unica e providenziale si presenta oggi
• per riformare un assetto così pregiudicevole e contrario
• anche, si può dire senza timor d'ingannarsi, ai voli e
• alle previsioni di quelli che l'hanno approvato. La To-
• scana, Parma e Modena, riunite agli Stati del Re, po-
• trebbero da ora in avanti formare un'agglomerazione
• politica, insufficiente ancora per resistere alla potenza
• posseditrice della Venezia, ma offrente almeno elementi
• atti a scongiurare i pericoli più urgenti. L'Europa vor-
• rebbe ella opporsi ad una modificazione territoriale che
• è ne' voti di tutta una nazione e che a un tempo è conforme
• agl'interessi generali? E perchè vi si opporrebbe ella?

• Non si pretenderà, sig. Ministro, che l'equilibrio eu-
• ropeo sia compromesso dall'unione di quelle provincie
• alla Sardegna, nè che essa sia tale da dare ombra alle
• grandi Potenze; tale obiezione non potrebbe essere
• ammessa in una seria discussione, e non è necessario di
• arrestarvisi; dall'altro canto sarebbe facile di mostrare
• che la formazione di uno Stato qual si è indicato e il
• ristabilimento dell'equilibrio italiano farà sparire per
• lungo tempo permanenti cagioni di rivalità fra le po-
• tenze limitrofe e tutelerà il riposo d'Europa raffermando
• quello d'Italia.

• Del resto, signor Ministro, dopo quello che è acca-

• duto ne' Ducati è lecito riguardare come un' impossi-
• bilità morale la restaurazione delle antiche Dinastie. Noi
• domandiamo: come potrebbero mai quelle dinastie tor-
• nare negli Stati da esse abbandonati, se non alla testa
• delle truppe austriache? Ma si ricomincerebbe allora
• quel sistema d'intervento e d'immistione nel regimo
• degli Stati riconosciuti indipendenti, sistema da cui è
• uscita l'ultima guerra, e che produrrebbe infallibilmente
• complicazioni della stessa natura.

• Inoltre, se si compisse la restaurazione con questo
• mezzo, come potrebbero i Principi governare d'accordo
• col Paese? I sovrani decaduti, dopo esser tornati alla
• testa delle truppe straniere, non troverebbero sostegno
• altrochè nelle baionette austriache. Una restaurazione
• fatta sotto tali auspici, l'immoderato uso di un potere
• senza appoggio nell'opinione pubblica produrrà come
• inevitabile risultato il trionfo delle dottrine demagogi-
• che e delle passioni rivoluzionarie. Si avranno in Italia
• nuove tenebre e un nuovo caos. L'Europa ha già do-
• vuto anche troppo spesso assistere in quei paesi al tristo
• spettacolo di un potere che sembrava essersi assunto
• l'ufficio d'indebolire nella coscienza umana il rispetto
• verso l'autorità monarchica. Essa deve riflettervi e prov-
• vedere.

• A questo fine, signor Ministro, il Governo del Re crede
• doversi indirizzare ai Gabinetti. Prevalendosi dei diritti
• conferitigli dal voto generale delle popolazioni, S. M. avreb-
• be potuto accettare, almeno provvisoriamente, il governo
• degli Stati dell'Italia centrale. Ma ha giudicato che, se
• come Principe italiano poteva non consultare altro che
• la sua coscienza, come membro della famiglia europea
• aveva da adempire doveri di un'altra natura.

• È necessario che l'Europa intervenga per risolvere le
• difficoltà dello stato delle cose d'Italia. Gli atti che
• hanno avuto luogo nelle Romagne attestano che questa

(1) Vedi la Memoria presentata a lord Castlereagh nel settembre del 1814 dal conte d'Agliè, Ministro di S. M. il Re di Sardegna a Londra.

340. *Introduzione del sistema monetario decimale; stabilimento di un nuovo conio; ammissione al corso legale delle monete sarde e francesi; ragguaglio della moneta toscana alla nuova.*

29 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Proclamazione ai Toscani di questo istesso giorno;

Considerando che, per far più spedite le transazioni commerciali e più facile la circolazione de' valori, sia necessario introdurre il sistema decimale della *lira nuova italiana*, come il solo coerente alla scienza economica ed al benessere della industria;

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo novembre 1859, la moneta d'argento in *lire italiane*, pari ai *franchi*, sarà la moneta legale della Toscana.

Art. 2. La Zecca di Firenze, cessando dal coniare qualsiasi specie di mo-

nete d'argento dei precedenti Governi, comincerà immediatamente a battere la nuova moneta.

Art. 3. La moneta d'argento coniata dalla Zecca di Firenze sarà perfettamente uguale, per titolo, peso e dimensione, a quella coniata dalla Zecca di Torino, ed uguale sarà la tolleranza sì per il peso che per il titolo.

Art. 4. Il valore dei varii pezzi d'argento sarà di *lire italiane cinque, lire due, lire una, centesimi cinquanta e centesimi venticinque.*

Art. 5. Tutte le monete d'argento in *lire italiane* avranno da un lato l'effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele colla leggenda intorno « *Vittorio Emanuele Re eletto* »; nell'altro lato avranno lo stemma della Casa di Savoia e l'indicazione del rispettivo valore.

Art. 6. Saranno del pari conformi a quelle coniate dalla Zecca di Torino anche le monete di rame che verranno coniate dalla Zecca di Firenze.

Art. 7. Tutte le monete d'argento in *franchi* o *lire italiane*, benchè non coniate dalla Zecca di Firenze,

• necessità è divenuta urgente, e che qualunque indugio
• sarebbe funesto. Le considerazioni precedenti possono
• applicarsi in gran parte a quelle Provincie; ma se l'au-
• torità collettiva delle Potenze deve prender cognizione
• dei cambiamenti sopravvenuti nel diritto pubblico dei
• Ducati, a più forte ragione dovrà rivolgere la più seria
• attenzione sulla questione delle Legazioni. Col *Memoran-*
• *dum* del 1831 e colle Dichiarazioni del Congresso di Pa-
• rigi le Potenze hanno contratto doveri verso quelle in-
• felici contrade; ora devono dar soddisfazione ai loro
• legittimi voti.

• La doppia qualità che il sommo Pontefice riveste e
• il rispetto dovuto al Capo della Chiesa cattolica ci
• dissuadono, sig. Ministro, dall'insistere sulle irregolari
• condizioni delle Romagne; le quali condizioni del resto
• sono così note da non esser necessario far rilevare di
• nuovo le conseguenze che devono avere e che hanno
• avuto in effetto. Solo con l'occupazione straniera la
• Santa Sede ha potuto conservare il governo delle Le-
• gazioni. L'ultima occupazione durava da undici anni;
• l'esercizio de' più essenziali attributi della sovranità era
• abbandonato all'Autorità militare straniera; il sommo
• Pontefice non regnava più se non di nome; in fatto
• quelle provincie erano passate sotto la dominazione au-
• striaca.

• Quelle popolazioni hanno finqui conservato un ordine
• maraviglioso; ora se si vedessero abbandonate, se ve-
• nissero ad acquistar la certezza che l'antico Governo sarà
• ristabilito e con esso i grandi abusi di un'amministra-

• zione inconciliabile coi bisogni della civiltà moderna,
• nulla arresterebbe il trabocco delle passioni, e la dispe-
• razione trascinerrebbe le moltitudini a risoluzioni estreme.
• Il Governo del Re ha piena fiducia nella generosa
• iniziativa e nella giustizia dell'Europa. Il principio in-
• vocato dalle popolazioni dell'Italia centrale è consacrato
• da antecedenti diplomatici; è stato riconosciuto, in cir-
• costanze meno favorevoli, in Grecia, nel Belgio, e più
• recentemente ancora nei Principati Danubiani; è il
• principio che ha modificato la costituzione dell'Inghil-
• terra e della Francia. Non solo esso non turba nel caso
• presente la bilancia dei poteri, ma distrugge i latenti
• germi delle discordie future. Esso rende nell'istesso
• tempo il riposo all'Italia, a questo nobile Paese cui
• l'Europa è stata due volte debitrice dei benefizi dei
• lumi e della civiltà.

• Il violare questo diritto, che è già penetrato nelle re-
• lazioni internazionali, sarebbe commettere un attentato
• contro l'opinione, diciamo meglio, contro la coscienza
• pubblica. Oggi i Governi non meno che g'i individui
• sanno che bisogna contare con quella potenza, allorchè
• protesta in nome dei principii eterni della giustizia.

• Io vi prego, signor Ministro, di dar lettura di questo
• dispaccio al signor Ministro degl'i Affari esteri, e colgo
• l'occasione di rinnovarvi le testimonianze della mia
• particolarissima stima.

• DABORMIDA •

avranno corso legale in Toscana come se fossero state coniate in Toscana.

Art. 8. Avranno parimente corso legale le monete di rame in *centesimi*, coniate dalla Zecca di Torino; ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dalle leggi Toscane tra la moneta erosa e la moneta d'argento.

Art. 9. Tutte le monete precedentemente coniate saranno gradatamente tolte dalla circolazione. Finchè non saranno da un successivo Decreto demonetate, verranno date in pagamento sul ragguaglio di una *lira toscana* per *ottantaquattro centesimi di lira italiana*.

Art. 10. Sino a nuova disposizione, il *quattrino* varrà un *centesimo*; il *duetto* o due *quattrini* due *centesimi*; il *soldo* quattro *centesimi*; il doppio *soldo* otto *centesimi*; la *crazia* sette *centesimi*; la doppia *crazia* quattordici *centesimi*.

Art. 11. A contare dal primo novembre 1859, nelle sentenze dei Tribunali, in tutti gli atti giudiziali, non meno che negli istrumenti pubblici e nei privati recogniti da Notaro, tutte le somme in denaro saranno espresse in *lire italiane* e *centesimi*. I Cancellieri e Sotto-cancellieri, Attuarii ed altri ministri di Tribunali, i Notari e i Procuratori, che trascureranno questa disposizione, incorreranno nell'ammenda di *lire italiane* venti per ogni contravvenzione, da cedere a favore dell'Erario.

Art. 12. Parimente, cominciando dal primo gennaio 1860, la scrittura di tutti i Dipartimenti dello Stato, delle Comunità e d'ogni pubblica Amministrazione sarà tenuta in *lire italiane*.

Art. 13. Tutte le tariffe saranno ristampate, colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte da *lire toscane* in *lire italiane*.

Art. 14. Dal primo novembre 1859, fino a che non sarà diversamente ordinato, in tutti gli atti contemplati nell'articolo 11, alla cifra esprimente una data somma in *lire italiane* e *centesimi* si aggiungerà il ragguaglio

in *lire toscane*, *soldi* e *denari*. Lo stesso si farà dal primo gennaio 1860 in tutti i documenti che i Dipartimenti pubblici rilasciano ai privati e che ricevono dai privati.

Art. 15. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove settembre milleottocento-cinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

541. Abolizione di alcune Specie di moneta toscana.

29 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, in esecuzione del Decreto di questo medesimo giorno, che stabilisce il nuovo sistema monetario della Toscana, è mestieri procedere alla graduale demonetazione delle monete toscane precedentemente coniate;

Considerando che ciò, nell'interesse del commercio, si vuol fare in modo che la moneta tolta dalla circolazione corrisponda in valore a quella moneta nuova che la Zecca di Firenze può in poco tempo dare;

Decreta: *

Art. 1. A contare dal primo novembre 1859, le *lire toscane* delle due specie, le *mezze lire*, le *dene* (10 lire), le *mezze dene* (5 lire), i *mezzi fiorini* ed i *quarti di fiorino* cesseranno di avere corso legale in Toscana.

Art. 2. A contare dal 15 ottobre

p. futuro e sino al 31 inclusive di detto mese, i cassieri delle Dogane, il cassiere della Zecca di Firenze, non che i Camarlinghi di tutte le altre Comunità della Toscana riceveranno da chi le possiede le anzidette specie di moneta e le cambieranno secondo il loro rispettivo valore nominale con *lire italiane* o con altre specie di moneta toscana non ancora demonetata.

Art. 3. Chiunque dopo il 31 ottobre metterà in circolazione le specie di moneta sopra nominate incorrerà nelle pene stabilite dal Motuproprio del 18 aprile 1796, cioè nella perdita delle monete stesse a profitto dello Stato.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno, ciascuno per la parte che gli spetta, all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

342. *Istituzione di un Ufficio telegrafico in Montepulciano, e designazione del relativo Personale.*

29 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituito un Ufficio telegrafico di seconda classe a Montepulciano, con intero servizio di giorno.

Art. 2. Sono istituiti per l'Ufficio medesimo un posto di Primo Ministro di seconda classe con l'annua provvisione di lire milleseicento, ed un posto di Telegrafista di seconda classe con l'annua provvisione di lire mille-

ducento, ambedue con le attribuzioni ed oneri inerenti rispettivamente al proprio posto a forma degli ordini in vigore.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

345. *Riconvocazione dei Collegi di Greve e Seravalle per la elezione del rispettivo Rappresentante nell'Assemblea Costituente.*

30 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la mancanza di un Rappresentante all'Assemblea della Toscana dei Collegi elettorali di Greve e di Seravalle;

Decreta:

Art. 1. I Collegi elettorali di Greve e di Seravalle sono convocati per la mattina del dì 9 ottobre prossimo futuro onde procedere alla elezione dei Rappresentanti all'Assemblea Toscana.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trenta settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

344. *Disfacimento dell'antica Moneta esistente nelle Casse pubbliche.*

3 ottobre 1859.

IL MINISTRO
DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 1 del Decreto del Governo della Toscana del di 29 settembre 1859, così concepito: « A contare dal 1 novembre 1859, le *lire toscane* delle due specie, le *mezze lire*, le *dene* (40 lire), le *mezze-dene* (5 lire), i *mezzi fiorini* ed i *quarti di fiorino* cesseranno di avere corso « legale in Toscana » ;

Visto egualmente l'articolo 1 dell'altro Decreto del Governo della Toscana dello stesso di 29 settembre 1859, che stabilisce che, a contare dal primo novembre 1859, la moneta di argento in *lire italiane*, pari ai *franchi*, sarà la moneta legale della Toscana ;

Considerando come dopo la emanazione delle riferite Disposizioni sommaramente importa di togliere al più presto dal giro la vecchia moneta da ritirarsi ;

Ordina :

Art. 1. La vecchia moneta toscana che sopra, ora esistente nelle Casse

(1) Nella nota Collezione di *Atti e Documenti editi ed inediti del Governo della Toscana* leggesi sotto il 2 ottobre la seguente notevole

• CIRCOLARE
• Ai Signori Prefetti

• Illustrissimo Signore,

• I rapporti delle Prefetture, mentre per un lato rassicurano il Governo sul buono spirito delle popolazioni, manifestano dall'altro certe apprensioni vaghe e certe dubbiezze che occupano gli animi, quasi il Governo fosse lento agli atti di energia e trascurasse quelle militari difese che possono avvalorare in faccia all'Europa le sue dichiarazioni diplomatiche. Né sembra che le Autorità si adoprino quanto occorre per dissipare questi timori, i quali vogliono esser combattuti sul nascere, tanto più che vengono dalla parte ove il Governo suol trovare la maggiore sua forza. Perché le Autorità politiche non mancano di argomenti per rispondere a queste censure, quando muovono da un amore per la causa nazionale non dirò soverchio ma sicuramente scompagnato da sicuro giudizio dei fatti, espongo alla S. V. in brevi parole le condizioni nostre,

dello Stato o che di mano in mano vi possa affluire anche prima del termine fissato nel precitato relativo Decreto del Governo della Toscana del di 29 settembre 1859, dovrà subito consegnarsi alla Cassa della Depositeria generale per esser da questa passata alla Zecca di Firenze all'oggetto di servire ivi di materia da fondersi per la nuova monetazione.

Art. 2. Il Consigliere cav. Procuratore generale alla Corte dei conti, e il cav. Direttore dei conti della Depositeria generale, concertandosi fra loro, provvederanno alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li tre ottobre milleottocentocinquanta-nove (1).

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Segretario generale del Ministero
F. CAREGA

345. *Nomina dei Membri della Commissione sopra i Concorsi per Opere d'arte, istituiti col Decreto 23 settembre 1859.*

4 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del 25 settembre prossimo decorso, col quale si

• L'incertezza che ravvolge i destini della Toscana e degli altri Stati dell'Italia centrale ha la sua ragione nella necessità delle cose generali, né il Governo può per guisa alcuna dissimularla, più che non si studi di fare con le comunicazioni ufficiali e semi-ufficiali del *Monitor*. Che questa incertezza tenga gli animi inquieti, è ben naturale, né vi si può fare rimedio che basti. Ma le incertezze sono al di fuori, cioè nelle relazioni esterne della Toscana, mentre non è più incerta per noi nell'interno la strada che dobbiamo tenere, la quale è oramai designata dagli atti passati. Ed il Governo senza esitazioni la percorre; e giacché la lunghezza delle trattative di pace ne offre il destro, egli cerca ogni studio di mutare il voto solenne dell'Assemblea in un fatto compiuto. Non è per altro da dissimulare che in questa via, di fronte ad un gran fine da raggiungere, sono molti i pericoli da superare; ed il Paese è bene che lo sappia per prepararsi con sicuro animo, come vi si prepara il Governo. E vi si prepara con ogni mezzo, ma principalmente colle armi, contribuendo all'Esercito della Lega una forza militare quale la Toscana in nessun tempo ha potuto raccogliere. Se non che molti, che vedono le città vuote di soldati e la mancanza di vistosi apparecchi, dubitano sempre che

ordinò l'esecuzione di molte opere d'arte per conto dello Stato;

Considerando come l'articolo 5 di questo Decreto riserbasse al Governo la nomina di una Commissione per il giudizio dei concorsi di quell'opere d'arte le quali si prescrive fossero in questa maniera alloggiate;

Decreta:

Art. 1. La Commissione che dovrà giudicare dei cartoni, bozzetti e modelli delle opere di pittura e scultura, messe a concorso dal Decreto sopracitato, sarà composta come appresso:

Feroni Paolo, Presidente,
Antinori Niccolò,
Della Porta conte Carlo,
Perez Francesco,
Emiliani Giudici Paolo,
Rùbieri avv. Ermolao, Segretario.

Art. 2. Appena i concorrenti, entro il dì 25 novembre, avranno inviato all'Accademia delle Belle Arti i loro cartoni, bozzetti e modelli, ne sarà fatta pubblica esposizione nelle sale dell'Accademia stessa, per lo spazio di otto giorni.

Art. 3. Appena spirati i termini assegnati ai concorsi, il Presidente convocherà la Commissione, la quale, fatto giudizio dei cartoni, bozzetti e modelli che saranno stati inviati in tempo utile all'Accademia delle Belle Arti di

Firenze, presenterà al Governo una relazione scritta dei suoi giudicati.

Art. 4. La relazione dovrà essere firmata da tutti i componenti la Commissione. Se nei giudizi particolari alcuno dei Commissarii dissente dai voti della maggioranza, avrà diritto che la relazione contenga i motivi del suo dissenso, ma non potrà fare voti di scissura.

Art. 5. I Ministri dell'Interno e della pubblica Istruzione provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno
RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

346. *Indizione di un Concorso per disegni e modelli delle Medaglie commemorative ordinate col Decreto 3 settembre 1859; applicazione al medesimo della Commissione sopra i Concorsi per le opere d'arte.*

4 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del 3 settembre anno corrente, col quale si ordinò che fossero coniate due Medaglie commemorative dei due più sovrani fatti toscani di questi tempi;

• il Governo non provveda abbastanza e si addormenti in una ingannevole sicurezza. Ciò non è vero: il Governo pensa alle armi quanto occorre e quanto la natura del paese può consentire. Se egli non ricorre alle leve in massa ed agli altri modi tumultuari di coscrivere soldati egli è perchè oggi non vi è persona di senno che non riconosca l'insufficienza di questi mezzi. Si tratta di avere soldati disciplinati e che sappiano stare a fronte del nemico, e non già di avere masnade senza legge e senza divisa. Inoltre i provvedimenti militari del Governo non possono vedersi attuati pubblicamente nelle città con mostre di truppe e pompa di manovre, perchè oggi la difesa della Toscana è sulle rive del Po per una parte e agli sbocchi del Furo dall'altra. A mano a mano che i corpi militari sono ordinati ed istruiti, partono per unirsi ai Modenesi ed ai Romagnoli ad ingrossare l'Esercito della Lega. Il paese pare che non si occupi di milizia perchè le sue armi son tutte fuori degli antichi confini dello Stato. Così il passare che si vede di drappelli di Volontari reduci non è un disarmo; perchè quanti escono per congedi ricevuti dall'Esercito piemontese si ricongiungono in gran parte all'Esercito della Lega. E in ciò è grandemente lodevole lo spirito di questa gioventù, la quale, sp-

• pena salutate le famiglie, torna alle bandiere per fornire l'opera incominciata, obbediente alla voce della patria ed alla chiamata di Capi già da lei conosciuti nelle battaglie. Con questi schiarimenti confido che la S. V. potrà, quando occorre, correggere i falsi giudizi e dissipare i timori irragionevoli. Se le Autorità politiche, tenendosi in continuo contatto con le popolazioni, dopo averne guadagnata la fiducia, sapranno spendere a tempo la loro parola autorevole, son certo che ripareranno a molti di quei disordini che nascono da ignoranza o da falso concetto delle cose. Io sarò ben contento di fornire ai Prefetti tutti li schiarimenti che mi chiederanno sull'andamento politico del Governo per illuminare la pubblica opinione. Intanto faccio queste considerazioni generali, le quali mi sembra che rispondano alle generali avvertenze ricevute sopra ciò che oggi preoccupa maggiormente li spiriti.

• Mi pregio frattanto ecc.

• Firenze, li 2 ottobre 1859.

• Ossequiosissimo

• R. RICASOLI •

Considerando come, tanto per il concetto quanto per le forme più convenienti ad esprimerlo, i concorsi diano sempre il modo più sicuro di scelta ed aprano agl'ingegni una nobile palestra ;

Decreta :

Art. 1. Le due Medaglie storiche ordinate dal Decreto del 5 settembre prossimo passato saranno alloggiate per concorso.

Art. 2. Il diametro delle due medaglie sarà da 55 a 60 millimetri.

Art. 3. I modelli delle medaglie dovranno esser presentati all'Accademia delle Belle Arti nel termine di due mesi dalla data del presente Decreto.

Art. 4. Saranno ammessi al concorso tutti gli artisti di qualunque provincia d'Italia, e potranno concorrere ad una o ad ambedue le medaglie.

Art. 5. Se l'artista, autore del modello o modelli prescelti, sarà insieme modellatore ed incisore valente, avrà diritto ad incidere il conio. Se non sarà incisore, il Governo acquisterà a prezzo conveniente il modello premiato e sarà l'ero di farlo incidere a chi meglio vorrà.

Art. 6. Giudice del concorso sarà quella stessa Commissione che è stata nominata con Decreto di questo stesso giorno per giudicare i concorsi delle opere di arte ordinate col Decreto de' 25 settembre anno corrente.

Art. 7. I Ministri dell'Interno e della Istruzione pubblica procederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro ottobre milleottococinquantanove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

547. Attivazione del Catasto nel Comune di Capannori.

5 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come siano già portate a compimento le operazioni catastali per la Comunità di Capannori, nel già Ducato di Lucca, secondo le regole pel catasto della Toscana ;

Decreta :

Art. 1. Il catasto della Comunità di Capannori comincerà ad avere esecuzione il primo gennaio 1860.

Art. 2. Dal primo gennaio 1860 i nuovi proprietari, per qualunque titolo, di beni stabili saranno obbligati di fare le volture di detti beni nei termini prescritti dalle leggi.

Art. 3. I domini diretti dei beni livellarii, impostati per intiero al domino utile, hanno diritto di fare inscrivere sui campioni il titolo del loro dominio.

Art. 4. Le Aziende dello Stato e gli Stabilimenti pubblici, le Comunità ed i Luoghi pii dovranno eseguire la predetta iscrizione a tenore delle Notificazioni del 10 novembre 1855 e del 21 ottobre 1857.

Art. 5. È abolita nella Comunità di Capannori ogni esenzione fin qui goduta da beni appartenenti a patrimoni clericali, a congrue parrocchiali ed a benefizi ecclesiastici, e solo debbono intendersi dispensati dal pagamento delle gravezze pubbliche le canoniche abitate dai sacerdoti aventi cure di anime, i campisanti, le chiese, i campanili, le fortezze e i conventi di

(1) Sotto questa data il *Monitore Toscano* (n° 248) ha la seguente *Comunicato* :

• Alcuni giornali, mossi da buone intenzioni ma poco istruiti de' fatti, consigliano di pubblicare in Toscana il Codice di commercio Sardo, la Legge Siccardi (*sull'abolizione del Foro ecclesiastico*) ed altro. Essi non si ricordano che in Toscana vi è il Codice di commercio Francese, dal quale è copiato il Sardo con poche varianti; vi sono tutte le leggi dette Leopoldine, ma che sono italiane e

• antiche, le quali hanno stabilito un diritto pubblico ecclesiastico che fu ammirato tanto da Napoleone da inculcare a Lodovico re d'Etruria di non dipartirsene mai.

• Altre buone leggi pur vi sono, ma non v'è la riunione di esse in un Codice; e a questo deve attendersi, al doppio fine di unificare quelle parti della legislazione le quali sono comuni a tutto il Regno retto da Vittorio Emanuele, e per ridurre in leggi speciali quelle altre parti che nascono dalle tradizioni e dalle abitudini de' diversi Paesi uniti •.

mendicanti i quali vivono esclusivamente di questua.

Art. 6. Tutte le leggi ed ordini vigenti in Toscana nei rapporti censuarii debbono essere applicati al catasto della Comunità di Capannori, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed Ordini che nella materia catastale sono state fin qui in vigore per detta Comunità.

Art. 7. Il Ministro dell'Interno, e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li cinque ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

543. *Nuovo Organico dell'Ufficio postale di verificaione; nuovo Organico e nuova denominazione dell'Ufficio de' francobolli e rifiuti.*

8 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. L'Ufficio di verificaione presso la Soprintendenza generale alle poste, soppresso il posto d'Ispettore, si compone di un Verificatore e di due Aiuti, ai quali sono assegnate rispettivamente le provvisioni di lire duemilaquattrocento, lire milleottocento, lire millequattrocento all'anno.

Art. 2. L'Ufficio de' francobolli, rifiuti e stampe, affidato fin qui al Cassiere generale del Dipartimento e ad un Aiuto, prende il nome di *Ufficio de' Rifiuti e dell'Economato*, ed è composto d'un Ministro e d'un Aiuto, con la provvisione di lire duemila il primo e lire millequattrocento il secondo.

Il detto Ministro dovrà coadiuvare il Cassiere, che seguirà ad essere incaricato della custodia dei francobolli e della loro somministrazione

nei modi consueti, e sostituirlo in caso di assenza; ed avrà quindi l'obbligo di prestare una cauzione per lire quattromila nei modi prescritti dalla legge.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li cinque ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

549. *Abolizione delle linee doganali fra la Toscana e le Provincie Modenesi e Romagnole; adozione della Tariffa doganale Sarda 9 luglio 1859.*

8 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più unificare i paesi formanti uno stesso Regno, e togliere i danni che vengono agli interessi materiali e politici dalle dogane interne e da vecchie tariffe non informate da sani principii della scienza economica,

Decreta :

Art. 1. A contare dal di undici del corrente ottobre resta abolita la linea doganale che separa la Toscana dall'ex-Ducato di Modena e dalle Romagne; e, a cominciare dallo stesso giorno, cesserà conseguentemente ogni percezione di diritti e dazi doganali in quella parte della frontiera toscana.

Art. 2. La Tariffa doganale decretata dal Governo di S. M. il Re con Decreto del 9 luglio 1859 sarà osservata in Toscana tanto per ciò che riguarda i diritti quanto rispetto alle disposizioni preliminari, alle assimilazioni, alle note spiegative e alle tare.

Questa Tariffa comincerà ad essere applicata dal dì venti del corrente ottobre.

Art. 5. Tutti gli edifizii sinora destinati al servizio della Dogana, compresi nella linea abolita, saranno a cura della Direzione delle fabbriche civili dello Stato venduti all'incanto.

Art. 4. Tutti gli impiegati attualmente addetti alla linea doganale abolita resteranno in attività di servizio a disposizione dell'Amministrazione generale delle dogane. Essi quindi conserveranno le provvisioni di cui godano, e gli emolumenti saranno loro valutati a titolo di assegnazione.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li otto ottobre milleottocentocinquante.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

350. Abolizione delle spedizioni di transito per le Dogane di confine fra la Toscana e le provincie Modenesi e Romagnole.

8 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le dogane, le quali separano la Toscana dalle altre parti d'Italia che si reggono sotto lo scettro costituzionale di S. M., vanno ad abolirsi,

Decreta:

Art. 1. Cessa fino da questo momento il rilascio delle spedizioni di transito per le dogane del confine fra la Toscana, la Romagna ed il Modenese, principiando dalla dogana di Terra del Sole e terminando a quella del Forte di Porta.

Art. 2. Tali spedizioni restano invece autorizzate per le dogane che appresso:

nella Romagna, le dogane di Pontelagoscuro, Ravenna, Cesenatico, Rimini, Faenza, Forlì, Tramolino, Cattolica e Porto Corsini;

nel Modenese, le dogane di Collegnana, Finale, Guastalla, san Giuseppe e Avenza.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li otto ottobre milleottocentocinquante.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

351. Abolizione del Pedaggio di transito notturno dei veicoli.

8 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tutti quei dazi i quali, mentre danno poco profitto alla Finanza, riescon gravemente molesti ai cittadini, sono contrarii alla civiltà dei nostri tempi;

Decreta:

Art. 1. La tassa detta Pedaggio sulle vetture, sui carri e sugli animali che entrano nella città o ne escono durante la notte, è abolita.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li otto ottobre milleottocentocinquante.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

352. *Riduzione del prezzo del Sale.*

8 ottobre 1857.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il prezzo attuale del sale è gravoso alla classe povera e contrario al progresso dell'agricoltura, della pastorizia e di molte altre industrie;

Decreta :

Art. 1. Il prezzo del sal bianco della manifattura di Volterra è ridotto, a contare dal di undici ottobre corrente, a tre soldi, pari a centesimi dodici, la libbra toscana.

Art. 2. Nelle città sottoposte a dazio di consumo il prezzo del detto sale è stabilito in soldi tre ed un quattrino, pari a centesimi tredici, la libbra, rimanendo tal differenza (come è attualmente) a beneficio degli spedali e Luoghi pii dello Stato.

Art. 3. Nei casi di arresti di sale di contrabbando, la valuta del sale arrestato verrà corrisposta ai querelanti o arrestanti in ragione di centesimi cinquantasei il cento, pari a soldi 15 4 il cento.

Art. 4. Restano in vigore tutte le disposizioni indotte dalle leggi ed Ordini vigenti in materia della Regia del sale, in quanto non sieno contrarie alle presenti.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li otto ottobre milleottococinquanta-
tanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

353. *Ricevibilità delle ipoteche stipulate nelle Provincie Sarde, nella Lombardia e nell' Emilia, sopra beni posti nel Territorio toscano.*

8 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. I contratti stipulati nei Paesi sardi, lombardi, parmensi, modenesi e romagnoli, i quali diano diritto a ipoteca a norma della Legge del 2 maggio 1856, saranno documenti abili ad inscrivere a carico dei beni posti nel territorio toscano, osservati i modi e le forme stabilite nella Legge stessa.

Art. 2. Una copia autentica dell'istrumento, in seguito del quale viene iscritta la ipoteca, dovrà per comodo degl'interessati essere depositata e custodita nell' Archivio dei Contratti di Firenze.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li otto ottobre milleottococinquanta-
tanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

354. *Allogazione a Carlo Massei di una Storia civile di Lucca.*

8 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo procurare al Paese un'opera utile ad agevolare le riforme del presente con la cognizione de' tempi precedenti, e simultaneamente dare una pubblica testimonianza di estimazione all'intelletto e alle virtù d'un Cittadino benemerito della patria,

Decreta :

Art. 1. È allogata all'avvocato Carlo

Massei la *Storia Civile di Lucca dal 1796 al 1848*.

Art. 2. L'opera sarà divisa in quattro parti: la prima sulla Repubblica aristocratica, la seconda sulla democratica, la terza sul Principato Napoleonico e l'ultima sul Borbonico.

Art. 3. L'autore dovrà consegnare al Ministero della pubblica Istruzione le quattro parti dell'opera, di semestre in semestre, incominciando dal 1° novembre 1859.

Art. 4. I Direttori degli Archivi e i pubblici Bibliotecarii dello Stato daranno libera vista e copia all'autore delle carte occorrenti al suo lavoro.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica provvederà all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

355. *Nuova Circostrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni di Radda, Colle, Castellina e Gaiole.*

41 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La Pretura di Radda, attualmente civile di prima classe, è convertita in Pretura civile e criminale di terza classe.

Art. 2. È istituita parimente in Radda una Delegazione governativa di terza classe.

Art. 3. È tolta alla Pretura e alla Delegazione di Colle la giurisdizione criminale sulle Comuni di Radda, Castellina in Chianti e Gaiole, ed è codesta giurisdizione attribuita, per ciò che rispettivamente può loro competere, alla Pretura e alla Delegazione di Radda predette.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto, che dovrà avere effetto il primo novembre del corrente anno.

Dato li undici ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

356. *Istituzione di un posto di Architetto Ispettore presso la Sezione delle Fabbriche civili nel Dipartimento Acque e Strade.*

41 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Nel ruolo normale degli Architetti del Dipartimento generale d'acque e strade ecc., Sezione delle fabbriche civili, è aggiunto un posto d'Architetto Ispettore, con l'incarico al titolare d'esaminare in ogni loro rapporto tutte le perizie dei lavori che si compilano in quella Sezione.

Art. 2. È annesso al posto medesimo l'annuo stipendio di lire tremilacinquecento, ed è stabilita una diaria di lire otto, più il rimborso di vetture, ogni qualvolta vengano al titolare commesse delle gite dal Direttore del Dipartimento suddetto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li undici ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

357. *Pubblicazione di un Regolamento di polizia per la Ferrovia detta Ferdinanda.*

11 ottobre 1859.

NOTIFICAZIONE

IL PREFETTO DI FIRENZE

Inerendo al Dispaccio del Ministero dell'Interno in data de' 7 ottobre corrente, rende pubblicamente noto l'ap- presso

REGOLAMENTO

DI POLIZIA PER LA STRADA FERRATA FERDINANDA

Disposizioni riguardanti il Pubblico

Art. 1. È proibito a qualunque persona estranea al servizio della strada d'introdursi sulla medesima e sue adiacenze e dipendenze senza un permesso in iscritto del Consiglio di amministrazione o del Gerente o dell'Ingegnere in capo.

I trasgressori a questo divieto saranno arrestati dalle guardie e accompagnati al competente Tribunale, e saranno sottoposti ad una multa non minore di lire dieci nè maggiore di lire venti.

I recidivi anderanno soggetti al doppio della multa e alla pena afflittiva della carcere da tre fino a quindici giorni, a seconda delle circostanze.

Art. 2. Gli abitanti dei luoghi situati in prosimità e lungo la linea della strada ferrata saranno obbligati ad impedire e invigilare che i loro fanciulli non s'introducano sulla medesima, sotto doppia pena di quella stabilita dall'articolo precedente.

Art. 3. La circolazione di vetture, carri, barrocci e cavalli è proibita sulla strada ferrata e sue dipendenze a qualunque estraneo al servizio della medesima, sotto pena dell'arresto, accompagnatura al Tribunale e carcere dai tre ai quindici giorni, oltre la refusione dei danni.

Art. 4. Sotto la stessa pena è parimente proibito di depositare anco momentaneamente nella strada ferrata materiali e qualunque altro oggetto che possa servire d'ingombro.

Art. 5. Il bestiame di qualunque specie dovrà essere rigorosamente custodito dai proprietari e tenentarii, responsabili anche della colpa dei loro sottoposti, affinchè non s'introduca nella strada ferrata, sotto pena, oltre la refezione dei danni, di lire due per ogni capo di bestiame

grosso, e di soldi sei e denari otto per ogni capo di bestiame minuto.

Art. 6. Le guardie avranno inoltre la facoltà, quando così richieda l'urgenza e ve ne sia assoluto bisogno, di uccidere le bestie che introdottesi sulla strada mettessero in pericolo la sicurezza di un convoglio. Il rapporto delle guardie costituirà di per se presunzione di diritto del concorso dell'urgenza e bisogno preaccennato, e il proprietario della bestia uccisa non potrà, senza concludere piena e rigorosa prova in contrario, elevare alcuna domanda di indennità.

Art. 7. I cancelli stabiliti in uso e comodo dei particolari dovranno stare costantemente chiusi. Le chiavi dovranno rimanere presso le guardie, da cui ne dipende la sorveglianza, le quali saranno tenute ad aprire e chiudere all'occorrenza i cancelli stessi.

I particolari aventi speciale diritto di passo per i detti cancelli a traverso la via ferrata non potranno prevalersi dello stesso diritto che nei momenti e nei punti ove il passo li possa essere permesso.

Art. 8. I particolari stessi dovranno accertarsi che per fatto loro non viene lasciato non solo qualunque siasi ostacolo che impedir possa il libero passo dei convogli, ma neppure qualunque oggetto che potesse in qualche modo indurre in errore le guardie, i macchinisti ed i conduttori; e nel caso che, malgrado loro, un ostacolo od oggetto qualunque rimanesse sulla linea, essi dovranno prestare alla guardia la necessaria assistenza onde insieme render libera la strada.

Qualunque trasgressione al disposto del presente articolo sarà punita, oltre il risarcimento dei danni, con multa non minore di lire quattordici fino a lire ventotto.

Art. 9. Qualunque persona estranea ai lavori, che altererà o guasterà la strada in qualsiasi modo, o ne danneggerà le adiacenze, sarà punita coll'arresto, accompagnatura al Tribunale, ed anderà soggetta ad una multa non minore di lire cento ed alla carcere da quindici giorni fino a due mesi, oltre la refezione dei danni.

Art. 10. Fermo stante nella Società l'obbligo di far uso della qualità più adattata di combustibile e di applicare alle macchine locomotive e loro dipendenze tutti quelli ordigni riconosciuti opportuni nelle migliori macchine per impedire che il fuoco e le faville si spandano a grandi distanze dai fornelli e dai tubi per il

fumo, sarà altresì a carico della Società medesima l'obbligo di garantire e di indennizzare ai termini di ragione quei proprietari in danno dei quali venisse, malgrado le accennate cautele, a prodursi un qualche incendio derivante unicamente ed esclusivamente dalle faville e fuoco dei tubi e fornelli delle locomotive.

Obblighi della Società per la sicurezza del Pubblico

Art. 11. La Società della strada ferrata stabilirà lungo il corso della medesima delle Guardie tanto permanenti che ambulanti in quel numero che potrà occorrere al retto andamento del servizio e che potrà esserle ordinato dal Governo.

Art. 12. La Società dovrà sottoporre alla approvazione del Prefetto di Firenze e rispettivamente a quello di Arezzo, quando la ferrovia sarà giunta a quest'ultima città, la scelta degli individui da destinarsi al posto di guardia.

Art. 13. Ottenuta tale approvazione nei modi e colle forme e colle cautele prescritte quanto alla nomina delle guardie dei beni dei privati, e ammesse le guardie al giuramento, goderanno durante l'esercizio delle loro ingerenze, ed a riguardo delle medesime e non altrimenti, di tutti i diritti, facoltà e prerogative concesse dalle leggi generali dello Stato agli Agenti della forza pubblica.

Art. 14. Le predette guardie, quando sono in servizio, dovranno indossare una tracolla sulla quale sarà fermata una lastra di ottone con la leggenda *Strada ferrata Ferdinanda*, e saranno inoltre contrassegnate con un numero progressivo ben visibile.

Art. 15. La Società può senza veruna autorizzazione governativa licenziare le guardie che reputerà meritevoli di essere dimesse: dovrà per altro renderne intesa l'Autorità governativa locale, e proporre il rimpiazzante o rimpiazzanti per essere approvati dalla medesima nel modo prescritto dall'articolo 12.

Art. 16. I Prefetti di Firenze e di Arezzo nel caso contemplato all'articolo 12, ciascuno nel rispettivo Compartimento, potranno ordinare la dimissione di quelle guardie che per imperizia, trascuratezza o mala condotta non meritassero fiducia o compromettessero il servizio, e in tal caso sarà obbligata la Società a rimuovere tali guardie e a presentare i rimpiazzanti.

Art. 17. Alle traversate delle strade ordinarie a livello colla Strada ferrata dovrà essere un cancello con casotto, ove sarà permanentemente

stabilita una guardia avente i distintivi di cui nell'articolo 14.

Le guardie nelle ore di servizio non potranno abbandonare i posti loro affidati sotto pena di una ammenda di lire cinquanta, da corrispondersi dalla Società.

Art. 18. Dieci minuti prima dell'ora indicata pel passaggio dei treni, i cancelli dovranno esser chiusi e non potranno più essere aperti per il passo a traverso la via ferrata.

La guardia negherà e impedirà l'ingresso e la circolazione fra i cancelli a qualunque viandante, vettura e animali, ed inviterà le persone a cavallo, i conduttori di vetture e carri e di branchi di bestie a ritirarsi dai cancelli per la distanza di braccia venti fino al punto contrassegnato da un colonnino. Appena sarà passato il convoglio, e la guardia si sarà assicurata che il passaggio del pubblico non può arrecare inconveniente, sarà subito permesso il transito.

Art. 19. Un numero sufficiente di guardie con i prescritti distintivi percorreranno di continuo tutta la linea. Le medesime si troveranno sulla linea mezz'ora avanti del passaggio del primo convoglio, e vi si tratterranno finchè sia passato l'ultimo, a qualunque ora siasi, sotto pena mancando, per la Società, di lire cento.

Queste guardie dovranno assicurarsi che il passo o transito dei confinanti non abbia luogo che nel momento in cui non possa sopravvenire l'arrivo di alcun convoglio; invigileranno che i cancelli stabiliti per loro comodo siano richiusi dopo il passaggio; che verun ostacolo si trovi sulla linea; ed avranno cura che siano puntualmente osservate le disposizioni espresse negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44 e 48 del presente Regolamento.

Obblighi della Società per la sicurezza e comodo dei Viaggiatori

Art. 20. Saranno poste in vigilanza alcune guardie all'ingresso e nell'interno delle Stazioni, portanti ognuna la prescritta tracolla e numero progressivo.

Le medesime saranno specialmente incaricate di mantenere il buon ordine; invigileranno che le vetture procedano in modo da non produrre confusione o impedimento alla libera circolazione; ed arresteranno nel modo già detto quelli individui che si opponessero alla esecuzione delle loro istruzioni.

Art. 21. Le guardie incaricate di sorvegliare i convoi indicheranno ai viaggiatori le carrozze

dei rispettivi loro posti, ed in generale invigileranno alla osservanza degli articoli dal 37 al 45 del presente Regolamento, e al discarico dei bagagli, e procureranno che sia facilitato per quanto è possibile ai viaggiatori il comodo di allontanarsi dallo sbarco dopo che saranno discesi dalle carrozze, e che qualunque oggetto dimenticato da essi sia subito messo in luogo di sicurezza.

Art. 22. Un libro di ricorsi sarà tenuto in ogni Stazione, il quale dovrà essere messo a disposizione dei viaggiatori tutte le volte che questi stimeranno convenevole di servirsene invece di aver ricorso agli impiegati della Società.

Questo libro sarà presentato ai rispettivi Delegati di Governo in ogni settimana, e ne sarà data vista ad ogni richiesta all'Autorità politica ed al Commissario delle Strade ferrate Toscane.

Art. 23. Dovrà inoltre tenersi nelle Stazioni altro registro per farvi menzione degli oggetti stati dai viaggiatori dimenticati o smarriti; quanto ai quali, ove non ne avvenga la immediata restituzione al proprietario, sarà osservato quanto dispone la Notificazione del 3 giugno 1849, con la sola differenza che il retratto degli oggetti di cui non siasi potuta effettuare la restituzione al proprietario incognito debba, spirato il termine prescritto dalla legge, cedere a profitto della Cassa di soccorso che la Società ha stabilita per i bisognosi addetti alla sua impresa.

Art. 24. Le partenze dei convoi avranno luogo giornalmente alle ore indicate al pubblico per ogni Stazione con affissi ed avvisi inseriti nel *Monitore Toscano*.

Art. 25. Gli intervalli fra una partenza e l'altra non potranno giammai essere minori di minuti dieci.

Art. 26. Le ore di partenza saranno regolate dall'orologio delle Stazioni, e il momento della partenza sarà annunziato coi segnali di uso.

Art. 27. Stabilite le ore della partenza dei convoi per la Strada ferrata *Ferdinanda*, e fissato il numero delle corse da farsi, qualunque cambiamento volesse indursi in tali rapporti dalla Società costruttrice della Strada predetta dovrà esser preventivamente annunziato al pubblico cinque giorni prima che sia portato ad effetto, e dovrà darsene contemporaneo avviso alle Prefetture di Firenze e di Arezzo.

Art. 28. La Società non sarà obbligata a comporre i convoi di più di quindici carri, e potrà ricusare i viaggiatori che eccedessero

il numero necessario per riempirli, rimettendo la loro partenza al convoglio seguente.

Art. 29. Il carico e il peso delle persone e merci da trasportarsi in ciascun treno dovrà essere proporzionato alla potenza della locomotiva, senza sforzo del suo meccanismo. Quando perciò se ne presenti il bisogno, potranno essere attaccate due locomotive alla testa dei treni.

In tal caso dovrà essere posta avanti all'altra la macchina di maggior forza, il cui macchinista regolerà il movimento del convoglio.

Non è però permesso di attaccare due locomotive a quei treni chiamati *diretti* perchè non fermano alla maggior parte delle Stazioni, ed è poi espressamente vietato di adoperare le macchine per spingere avanti il treno, fuori che nelle manovre nell'interio delle Stazioni.

Art. 30. Nell'acquisto delle macchine dovrà la Società aver riguardo a quelle che siano della più recente perfetta costruzione, le quali prima di adoprarsi dovranno essere provate.

Art. 31. Le carrozze da servire al trasporto dei viaggiatori saranno di una solida costruzione, e provviste di tuttociò che è necessario alla sicurezza e alla comodità dei viaggiatori.

Art. 32. Quando si verificasse per qualunque causa alcun danno e degradazione sulla strada ferrata, la Società sarà in obbligo di farvi prontamente riparare, apponendo frattanto sul luogo guasto o degradato il convenuto segnale, sotto pena per la medesima di lire cinquanta ogni volta che venisse constatata la mancanza del segnale medesimo.

Art. 33. Nelle corse notturne, quando siano state autorizzate dalla competente Autorità, dovranno essere debitamente illuminate le carrozze chiuse, e dei fanali destinati ad annunziare il passaggio d'ogni convoglio saranno situati alla testa e alla coda del treno. Saranno pure a carico della Società illuminate convenientemente all'interno e all'esterno le Stazioni della strada ferrata in tutti i casi di bisogno, ed abitualmente fino a che sia cessato ogni concorso del pubblico e con quello la presenza degli impiegati si di polizia che di finanza nelle Stazioni medesime.

Art. 34. Le locomotive quando passano sopra una curva di raggio minore di un quarto di miglio non potranno avere una velocità maggiore di dieci miglia all'ora, e non potranno entrare nelle Stazioni con velocità maggiore di sei miglia all'ora.

Potranno poi andare con quella velocità che la Società reputasse conveniente di prescrivere

nelle altre parti della via ferrata, sempre che non sia tale da compromettere la sicurezza dei treni, ed osservato quanto viene prescritto in questa parte dall'articolo 23 dei Capitoli pubblicati con Notificazione dei 17 agosto 1836.

Art. 25. Allora quando per causa di risarcimenti da eseguirsi sulla linea ferrata sia stato necessario di stabilire in qualche punto degli svolti o tratti di evitamento, anche in tal caso dovrà rallentarsi la celerità del corso con ridurre alla detta misura di dieci miglia all'ora.

*Prescrizioni ai Viaggiatori
e per il trasporto di Mercanzie, Bagagli ecc.
sulla Strada ferrata*

Art. 36. I viaggiatori forestieri saranno obbligati al loro arrivo in Firenze, Arezzo e al confine ad esibire le carte agli impiegati a ciò destinati in ciascuna di tali località, e ad offrire ogni altro discarico che venisse loro domandato tanto nei rapporti politici che finanziari, secondo le rispettive località.

Art. 37. I passeggeri che vorranno trasportare dei bagagli eccedenti il peso delle libbre seicento sono tenuti a trovarsi alla Stazione dieci minuti almeno prima della partenza, sotto pena di vedersi rifiutato il caricamento dei detti bagagli.

Art. 38. I bagagli ed effetti dei viaggiatori potranno essere trasportati fino alla Stazione dai loro domestici e facchini, ma, ivi pervenuti, dovrà la loro caricazione dipendere dalle disposizioni degli agenti della Società.

Art. 39. La Società sarà obbligata a tenere continuamente affisso nella Stazione e precisamente nel luogo ove si riuniscono i viaggiatori un avviso nel quale si rammenti ai medesimi che, avendo in dosso tabacco, carte da giuoco e mercanzie sottoposte a gabella, si pongano in regola con la Dogana prima di entrare nella città soggetta a gabella.

Art. 40. Niuno potrà pretendere di essere ammesso nei posti di prima classe se non sia vestito con proprietà, essendo tali posti destinati a ricevere persone di decore e civile esteriore.

Art. 41. Non sarà ammesso alcun passeggero nella Stazione se non sarà munito di un biglietto, e chiunque vi si introducesse arbitrariamente senza di esso sarà respinto dalle guardie, e nel caso di resistenza e opposizione qualunque sarà arrestato e tradotto al Tribunale per essere coercito a seconda delle circostanze.

Art. 42. I viaggiatori sono tenuti ad occupare

i posti nelle carrozze della classe che loro destina il biglietto di ammissione, nè potranno pretendere di collocarsi nelle carrozze di classe inferiore, e molto meno in quelle di classe superiore. E qualora loro piaccia di cambiare il biglietto di cui sono possessori contro uno di classe superiore, sarà necessario che lo facciano nell'Ufficio della distribuzione prima della partenza, con comprare un biglietto addizionale onde raggiungere il valore del biglietto di classe superiore, ritenuto il disposto dell'articolo 40.

Art. 43. I viaggiatori dovranno rimanere fermi nei loro posti, e non si moveranno per sortire dalle carrozze e carri fintantochè le persone addette al servizio non ne avranno aperti li sportelli.

Sulla richiesta degli impiegati dovranno prima di scendere di carrozza consegnare il loro rispettivo biglietto, e nel caso che ne siano mancanti dovranno di nuovo pagare il posto che hanno occupato: saranno inoltre obbligati a rendere ostensibile il loro biglietto ogni volta che a ciò venissero dai conduttori invitati.

Se avvenisse che alcun viaggiatore si trovasse mancante del proprio biglietto per smarrimento o per dimenticanza, il nuovo pagamento al luogo di sbarco non sarà che provvisorio fino a che giustifichi di averlo in precedenza eseguito al luogo d'imbarco.

Art. 44. È proibito ai viaggiatori sulla strada ferrata di aprire e tenere aperti durante la corsa li sportelli delle carrozze e dei carri.

I trasgressori saranno sottoposti alla multa di lire venti e nel caso di recidiva di lire quaranta.

Il solo rapporto di una guardia giurata addetta al servizio della strada, ratificato nelle debite forme avanti il competente Tribunale, servirà a far prova della trasgressione e a condannare i denunciati autori della medesima alla prescritta multa.

Tutti i viaggiatori presenti nella carrozza o carro di cui sia aperto lo sportello saranno considerati correi della trasgressione, e comitali saranno solidalmente condannati e astretti al pagamento della multa.

Qualora dalle surriferite trasgressioni derivasse offesa delle persone o altro sinistro qualunque a danno della sicurezza del convoglio o degli inservienti posti sulla linea della strada ferrata, i trasgressori andranno soggetti nei congrui casi, oltre alla multa comminata di sopra ed alla refezione dei danni, al rigore delle

leggi penali, giusta il prescritto dell'articolo 57 del presente Regolamento.

Art. 45. È proibito ai viaggiatori di introdursi sulla via ferrata tanto alle Stazioni quanto nei casi nei quali il convoglio si dovesse fermare.

Quando avvenisse alcuna fermata, i viaggiatori non potranno scendere dalle carrozze che dietro invito del conduttore, altrimenti potranno essere lasciati a terra.

E avvenendo che siano invitati a scendere dalle carrozze, guarderanno di non collocarsi sulla strada ferrata, ma bensì sulle panchine laterali.

Art. 46. Non sarà permesso ai viaggiatori di stare sulle macchine e loro dipendenze senza licenza dell'Ingegnere; e chiunque a ciò contraffacesse potrà essere espulso ed anco mortificato, come è stato in caso analogo prescritto all'articolo 41.

Art. 47. In ciascun treno saranno distinte con appositi cartelli le carrozze di prima e seconda classe nelle quali soltanto sarà permesso di fumare.

Art. 48. Gli oggetti che presentassero un rischio qualunque per la sicurezza degli impiegati, dei viaggiatori e delle mercanzie saranno recusati dalla Società, e, se venissero caricati senza dichiarazione, il proprietario sarà tenuto alla refezione dei danni che potessero risultare.

Art. 49. La Società avrà pure il diritto di recusare qualunque collo o altro oggetto di una lunghezza maggiore di braccia sette e mezzo, come pure qualunque collo o altro oggetto che occupasse uno spazio maggiore di braccia sessanta cube.

Art. 50. Saranno pure suscettibili di essere recusati i colli o altri oggetti indivisibili aventi un peso maggiore di libbre diecimila.

Disposizioni generali

Art. 51. La Società è libera nella scelta dei suoi impiegati, meno quanto è stato disposto intorno alle guardie, ma essa è responsabile verso del pubblico e del Governo dell'operato di tali suoi dipendenti; e le loro mancanze per colpa o per dolo potranno sottoporla alle pene applicabili secondo il seguente articolo 52, e rispettivamente alla riparazione dei danni e interessi.

Con ciò non resta impedito al Tribunale di agire tanto ex officio che ad istanza della Società e dei particolari contro le guardie ed altri impiegati della Società istessa che col loro contegno irregolare alterassero il buon ordine e

producessero danni o altri inconvenienti tanto nelle Stazioni che sulla linea della via ferrata.

Art. 52. Ritenuto quanto è disposto nell'articolo 21 del presente Regolamento (corrispondente all'articolo 21 dei Capitoli della Strada ferrata Ferdinanda), potrà la Società per l'inadempimento degli obblighi alla medesima imposti, sia direttamente sia mediamente nelle persone dei suoi impiegati ed inservienti, essere condannata secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze in una multa dalle lire cinquanta alle lire mille, e da estendersi fino alla revoca della concessione in tutti quei casi nei quali per tale inadempimento sia rimasta o possa rimanere compromessa la pubblica e privata sicurezza; ferme stanti le penali specialmente prescritte negli articoli 17, 19 e 32 del presente Regolamento, e la refezione dei danni quando sia di ragione dovuta.

Art. 53. Le istanze, le accuse ed i reclami che per qualunque causa fosse creduto di potere e dovere avanzare dovranno essere dirette contro la persona del Capo-Stazione, e le dichiarazioni che dal Tribunale venissero contro od a favore di questi emesse obbligheranno e produrranno azione esecutiva contro la Società, salvo a questa il regresso contro lo stesso Capo-Stazione o altri dipendenti nei casi e come ciò possa aver luogo secondo le regole di ragione comune.

Art. 54. Sarà conosciuto delle trasgressioni al presente Regolamento colle regole e nell'ordine delle competenze stabilite dalle leggi veglianti.

Art. 55. Il prodotto delle multe a carico della Società dovrà devolversi per metà all'accusatore, segreto o palese, e per l'altra metà allo Spedale di Firenze.

Il prodotto di tutte le altre multe cederà per l'intero a profitto delle guardie della strada ferrata o di chiunque altro denunzierà al Tribunale le avvenute trasgressioni.

Art. 56. Le delinquenze colpose o dolose, che compromettessero la sicurezza del transito dei treni e convoglio sulla strada ferrata e producessero o potessero produrre gravi danni, saranno rilasciate alla cognizione dei Tribunali criminali ordinarii, o ne siano imputati i rappresentanti, agenti o inservienti della Società, o persone estranee.

Art. 57. I Capi-Stazione avranno l'obbligo di partecipare direttamente e immediatamente al Tribunale di polizia locale e al Commissario delle strade ferrate li infortunii o altri avvenimenti.

nimenti per cui fosse derivato o potesse derivare qualsiasi inconveniente dipendentemente o a danno del servizio della strada ferrata, rimettendo in copia al prefato Commissario quella parte del relativo rapporto fatto alla Società che interessi l'avvenimento a cui siasi fatto luogo. Ed il Consiglio dirigente dovrà somministrare ad ogni richiesta tutte le notizie che agli avvenimenti stessi avessero rapporto.

Art. 58. Nell'interno delle Stazioni verranno ammesse le vetture, gli omnibus e gli altri legni di piazza per il trasporto dei viaggiatori, ma dovranno tali legni situarsi nell'ordine col quale saranno arrivati, l'uno dietro all'altro, in una o più file, ed occupare quella parte del locale che verrà loro assegnata dagli agenti e guardie della Società della strada ferrata.

Art. 59. Peraltro quei cocchieri e vetturini che col loro contegno, querulo, clamoroso e insubordinato, servissero di disturbo agli altri od alterassero il buon ordine e la quiete nella Stazione, o sivero non stessero a quanto è stato superiormente prescritto nel modo di situarsi nella Stazione medesima, potranno essere allontanati dalle guardie e dalla forza pubblica che ivi si trovasse presente, e nei casi di mancanze gravi potranno essere coerciti dal Tribunale competente a forma degli Ordini veglianti.

Art. 60. Il presente Regolamento, dopo di essere stato pubblicato nei luoghi consueti, dovrà rimanere costantemente affisso in tabella negli Uffici delle Stazioni, entro il recinto delle Stazioni medesime, e negli Uffici dei Forestieri della Segreteria delle Prefetture di Firenze ed Arezzo.

Un esemplare del medesimo dovrà pure ritrovarsi sempre presso i conduttori e le guardie.

Dalla Prefettura di Firenze, li 11 ottobre 1839.

Il Prefetto
A. BOSSINI

358. *Riorlinamento delle Trascrizioni nei registri dello Stato civile.*

12 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il riunire in una sola Disposizione le norme sulle trascrizioni ai registri dello stato civile,

le quali norme trovansi sparse in diverse leggi, ordini e circolari, e il completarle in quelle parti che la esperienza ha fatto ravvisare conveniente, contribuisce all'uniformità ed al regolare disbrigo degli affari;

Vista la Legge del 25 maggio 1819, i Rescritti del 27 novembre 1840 e 24 ottobre 1844, la Circolare del 18 settembre 1854, e la Risoluzione del 18 marzo 1857;

Viste le Istruzioni del 17 febbraio 1818 e 10 dicembre 1845;

Decreta:

Art. 1. Tutte le trascrizioni sui registri dello stato civile, conseguenti alle adozioni, alle arrogazioni, alle filiazioni, alle legittimazioni per susseguente matrimonio, e alle assunzioni e cambiamenti dei nomi e cognomi, non potranno eseguirsi su i registri stessi se non per mezzo del Ministero degli Affari ecclesiastici, in sequela dell'intervenuta Ordinanza governativa e del decreto del Giudice.

Art. 2. Le trascrizioni per le consegne degli esposti, che si eseguono dagli spedali ai termini dei loro Regolamenti, dovranno direttamente richiedersi al Ministero surriferito dai Commissarii e Rettori con l'esibizione dell'atto di consegna.

Art. 3. L'atto di consegna dovrà sempre accompagnare le richieste di trascrizioni; e quando si tratti di restituzione di figli legittimati per susseguente matrimonio o di figli legittimi esposti abusivamente in contravvenzione agli ordini come illegittimi, dovrà prodursi anche il decreto del Tribunale sulla verificaione dei fatti legalmente giustificati.

Art. 4. Nei casi contemplati all'articolo secondo,

a) l'atto di consegna potrà essere stipulato in forma privata, purchè in tre originali distinti; che uno per l'Ufficio del Registro, uno per lo Spedale da cui si fa la consegna, ed uno pel Ministero degli Affari ecclesiastici. Questo atto dovrà essere as-

soggettato al registro, il quale verrà eseguito senza pagamento di tassa;

b) il decreto, quando occorra, sarà provocato dal Commissario o Rettore dello Spedale presso il Tribunale nella cui giurisdizione è situato l' Ospizio;

c) i Tribunali competenti procederanno senza formalità e con l'economia con cui esercitano gli atti della loro giurisdizione volontaria per i minori e pupilli, e con le facilitazioni tutte che si praticano per i poveri e per i miserabili;

d) le spese sono a carico dei richiedenti; lo Spedale potrà però anticiparle, ove occorra, con rivalsa contro gli obbligati, e potrà anche all'occasione facilitarne il rimborso con la composizione a rate o in altro modo.

Art. 5. Spetterà unicamente al Ministero di ordinare qualunque correzione degli errori che siano incorsi sulle partite di nascita, di morte e di matrimonio, tanto su i registri dello stato civile quanto sopra i parrocchiali.

Art. 6. Sono abrogate tutte le Leggi ed Ordinanze fin qui veglianti alla materia, le quali siano in opposizione con le presenti disposizioni.

Art. 7. Il Ministro degli Affari ecclesiastici e quelli dell'Interno, delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e della Giustizia e Grazia cureranno la esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

559. *Istituzione di un Ispettorato generale e speciale sopra le Scuole; determinazione dello stipendio dell'Ispettore generale e degli Ispettori speciali.*

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mal si possono conseguire i vantaggi che si aspettano dalle leggi e dagli ordinamenti circa il pubblico insegnamento primario e secondario, dove non ci sia chi vegli assiduamente e sollecitamente a sì gelosa materia;

Veduta la Relazione intorno a una Proposta di riordinamento delle scuole pubbliche, fatta dalla Commissione istituita col Motuproprio del 28 novembre 1846;

Veduti gli articoli 42 e 43 della Legge del dì 50 di giugno 1852 per l'insegnamento primario e secondario;

Sentita la Commissione per gli studi elementari, eletta con Decreto del dì 12 di maggio 1859;

Decreta:

Art. 1. È istituito un Ufficio d'ispezione per le scuole minori, secondarie, maggiori e tecniche, composto

1° d'un Ispettore generale,

2° di tre Ispettori speciali: uno per le scuole minori e secondarie, così maschili come femminili; uno per le scuole maggiori, quanto agli studi letterarii e filosofici; ed uno per le scuole maggiori, quanto alle scienze fisiche e matematiche e quanto alle scuole tecniche.

Art. 2. All'ufficio di Ispettore generale è assegnato lo stipendio di lire italiane cinquemila l'anno; ed all'ufficio di ciascuno de'tre Ispettori speciali è assegnato lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Potranno, quando bisogni, crearsi degli Ispettori di Compartimento e de' Sotto-ispettori.

Art. 3. Le ingerenze dell'Ispettore

generale e degli Ispettori speciali saranno determinate con proprio Regolamento dal Ministro della Istruzione pubblica, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

360. *Nomina dell'abate Raffaello Lambruschini ad Ispettore generale delle Scuole.*

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la istituzione di un Ufficio d'ispezione per le scuole minori, secondarie, maggiori e tecniche, fatta con Decreto di questo giorno medesimo, deve essere retta da un uomo che a diuturni studi unica lunga esperienza dell'insegnamento ed allo splendore del nome l'efficacia della vita esemplare;

Decreta:

Art. 1. Il cav. Abate Raffaello Lambruschini è nominato Ispettore generale per le scuole minori, secondarie, maggiori e tecniche, con gli oneri ed emolumenti assegnati a quel posto, ed entrerà nell'esercizio del suo ufficio il di primo di novembre del corrente anno.

Art. 2. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

361. *Istituzione di Scuole magistrali.*

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per ordinare il pubblico insegnamento come si conviene ad un paese libero e civile sia necessario gettarne solide basi con quelle istituzioni che formano gli educatori e i professori;

Decreta:

Art. 1. Saranno fondate scuole magistrali per esempio alle altre scuole, e dove possano formarsi i maestri e le maestre d'insegnamento elementare.

Art. 2. Gli alunni per il magistero elementare potranno far le loro pratiche in quelle scuole già esistenti le quali siano ordinate in modo da corrispondere all'oggetto sopra espresso.

Art. 3. Tenuto fermo l'obbligo alle Comunità di avere le scuole che sono prescritte dalla legge, secondo la quantità della popolazione, è data loro la facoltà di proporre al Governo la istituzione di una o più scuole di grado superiore.

Art. 4. Il Ministro dell'Istruzione pubblica provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

362. *Istituzione presso alcuni Licei delle Cattedre per esami di Baccellierato.*

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Nei Licei delle città principali saranno aggiunte le catte-

dre occorrenti a esercitare i giovani in tutte le discipline su cui versano gli esami di baccellierato, a tenore dell'articolo 6 del Decreto del di 30 luglio 1859.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

363. Abolizione delle Tasse scolastiche per l'insegnamento primario e secondario.

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che non può essere privilegio de' facoltosi il profittare del pubblico insegnamento,

Decreta:

Articolo unico. Le tasse annue, delle quali si parla nel Titolo IX della Legge per l'insegnamento primario e secondario, pubblicata il 30 giugno 1852, sono abolite.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

364. Istituzione di Corsi gratuiti e temporarii d' insegnamento sul nuovo Sistema decimale di monete, pesi e misure.

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere d' utilità universale che venga senza indugio ap-

preso dal popolo e specialmente dagli agricoltori e dagli operai il nuovo sistema decimale delle monete, de' pesi e delle misure,

Decreta:

Art. 1. I Maestri delle scuole minori comunitative spiegheranno gratuitamente agli adulti nella domenica e in due altri giorni della settimana, e possibilmente nelle ore serali, per il tempo di sei mesi, incominciando dal di quindici di novembre prossimo, il sistema decimale metrico adottato in Toscana col Decreto del di 29 settembre 1859.

Art. 2. L'istesso insegnamento straordinario avrà luogo nelle scuole secondarie, maggiori e tecniche, a cura del Maestro di aritmetica teorico-pratica.

Art. 3. Per le pratiche dimostrazioni che potranno occorrere serviranno i campioni delle misure metriche che saranno deposti presso gli Uffici comunali.

Art. 4. In tutte le scuole l'insegnamento del nuovo sistema decimale di monete, pesi e misure sarà fatto col confronto dell'antico sistema sopra.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

365. Nomina di Raffaele Cadorna a Maggior Generale nell'Armata toscana.

13 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Il cavaliere Cadorna Raffaele, già Colonnello nello Stato

maggiore dell'armata Sarda, è ammesso al servizio nell'armata Toscana col grado di Maggiore Generale.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li tredici ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

366. *Nomina di Enrico Poggi, Ministro di Giustizia e Grazia, a Correggente interinale del Ministero degli Affari ecclesiastici.*

14 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nell'assenza del Ministro degli Affari ecclesiastici, cav. avv. Vincenzo Salvagnoli, il quale si è recato a Genova per ossequiarvi S. M. il Re eletto, assumerà interinalmente la firma di quel Ministero il Consigliere Enrico Poggi, Ministro di Giustizia e Grazia.

Da' o li quattordici ottobre mil'ottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

367. *Approvazione del Bilancio passivo 1859-60 sul bonificamento delle Maremme.*

14 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i lavori pel bonificamento delle Maremme debbono ordinarsi ed avere cominciamento nei primi del prossimo novembre, e non potrebbe quindi, per approvare la

(1) Sulla richiesta di copia di questa Officiale, fattagli dal Ministero della pubblica Istruzione, il Soprintendente Generale degli Archivi toscani partecipava quanto segue:

• Firenze, 1° dicembre 1864.

• L'Officiale degli 11 novembre 1859, diretta al Ministro Ridolfi, con la quale si sottoponeva alla sua approvazione

previsione delle relative spese, attendersi l'approvazione del Bilancio generale di previsione della Finanza pel futuro anno 1860;

Viste le proposizioni della Direzione dell'Ufficio pei lavori di bonificamento;

Visto il rapporto del Procuratore generale alla Corte dei conti del 6 ottobre corrente;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. È approvato il bilancio di previsione delle spese pei lavori di bonificamento delle Maremme, per l'anno economico che va ad incominciare, nella somma complessiva di lire 757,924.6.10, dovendo poi quel bilancio essere riunito all'altro generale di previsione delle spese della Finanza.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattordici ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

368. *Approvazione di un Regolamento pel servizio degli Archivi di Stato in Lucca e Siena.*

14 ottobre 1859.

*Al signor cav. Soprintendente Generale
degli Archivi di Stato*

Illustrissimo Signore,

Il Ministero della pubblica Istruzione approva il Regolamento per gli Archivi di Stato in Lucca ed in Siena, da V. S. Ill.^{ma} trasmessogli con sua Officiale del dì 11 corrente (1).

• il Regolamento per gli Archivi di Lucca e di Siena nuovamente costituiti, non conteneva che questo semplice accenno: vale a dire che lo speciale Regolamento era basato su i principii medesimi di quello in vigore per l'Archivio fiorentino, proposto dalla Commissione costituita col Decreto del 22 febbraio 1852, ed approvato col Decreto del 30 settembre dell'anno medesimo (Veggasi

A null'altro richiamandomi la detta
 Officiale, passo all'onore di confermar-
 mele con pieno rispetto

Di V. S. Ill.^{ma}

Dal Ministero della pubblica Istruzione,
 li 14 ottobre 1859.

C. RIDOLFI

REGOLAMENTO

per l'Archivio di Stato in Lucca ed in Siena

PARTE I.

§ I. — *Del custodire i Documenti*

1. Le chiavi dell'Archivio saranno tutte presso il Direttore archivista.

2. Nelle stanze dove si custodiscono i documenti è vietato l'introdurre persona estranea all'Archivio.

Quelli che amassero visitarlo, dopo averne ottenuta licenza dal Direttore o da chi fa le sue veci, vi dovranno essere accompagnati almeno da un Custode.

3. È proibito di portare nelle stanze dove son documenti fuoco o lumi accesi; e di avere camminetti e stufe neppure nell'altre stanze.

4. È proibito a chiunque, non escluso il Direttore, e sotto qualsivoglia pretesto, anche del miglior servizio, il trar fuori dell'Archivio pur un semplice documento.

Il Direttore osserverà che neppure nelle stanze degli ufficiali si ammassino documenti, salvo il caso che se ne dovesse ordinare una serie copiosa.

5. Quando i tribunali richiedano ufficialmente la produzione di uno o più documenti (dichiarato prima non esser sufficiente al giudizio la esibizione di copie autentiche), il Direttore o il Commesso da lui delegato dovrà accompagnare quei documenti, assistere all'udienza, e riaccomagnarli all'Archivio: e così fare ogni giorno, se per più giorni ve ne fosse il bisogno.

• l'opuscolo *Decreti Sovrani, Rappresentanze della Commissione e Regolamenti ecc.* Firenze, Cellini ecc. 1853).

• Le disposizioni particolari dirette a determinare i rapporti di subiezione fra i due Archivi e la Soprintendenza generale emanavano inoltre dal Decreto de' 27 agosto 1856, articolo 2, ove si poneva il principio che non tanto essi Archivi fossero subordinati a questo superiore Dicastero quanto che venissero a formarne parte, considerandosene a tutti gli effetti come altrettante sezioni.

• Con questo la Soprintendenza (ch'ebbe in quel tempo anche più larghe attribuzioni su tutti gli Archivi di Toscana) intese di alludere a un fatto notissimo e altamente

§ II. — *Del comunicare i Documenti*

6. Si comunicano i documenti ai privati
 a) per giovare agli studi storici, letterarii e scientifici;

b) per servire agli interessi amministrativi.

7. Chi ama d'essere ammesso all'Archivio per fare ricerche storiche, letterarie, scientifiche ecc., dovrà far sempre un'istanza nella quale largamente venga dichiarato l'oggetto delle ricerche.

Rimangono ferme le speciali disposizioni che riguardano l'Accademia Lucchese, approvate con Decreto de' 10 maggio 1819.

8. L'istanza è sempre diretta al *Soprintendente Generale agli Archivi dello Stato*.

9. Ottenuta l'ammissione, potrà lo studioso, dentro i limiti della domanda, fare le ricerche che desidera nelle ore soltanto in che l'Archivio sta aperto.

Le eccezioni che possono darsi a questa regola debbono sempre ottenere l'approvazione del Soprintendente.

10. È necessario rinnovare l'istanza, anche per continuare le medesime ricerche, se visia corso un anno d'interruzione.

11. Lo studioso potrà consultare gl' inventarii e cavarne appunti. N'è proibita peraltro la copia.

12. Lo studioso domanda i singoli documenti per iscritto e gli restituisce al termine di ciascuna seduta.

13. Nella stanza dove sono studiosi sta sempre presente il Commesso.

È raccomandata al Commesso assistente ogni indagine e diligenza perchè i documenti siano conservati dallo studioso e restituiti nel numero, stato e integrità in che gli ha ricevuti.

Quindi non potrà, neppure per breve spazio, assentarsi dalla stanza, se prima non abbia chiamato a scambiarlo il Copista o almeno un Custode.

14. Le copie dei documenti, e così le carte con semplici ricordi, debbono essere presentate

• commendato, osservato nel Regno di Napoli, vale a dire che gli Archivi monastici, e così insigni per le memorie storiche, della Cava, di Montecassino e di Montevergine si avessero come vere e proprie sezioni del grande Archivio del Regno e così subordinati alla Soprintendenza costituita per gli Archivi al di qua del Faro.

• Queste sono le cose che il sottoscritto crede dover significare, replicando all'Officiale de' 29 caduto (*Divisione seconda, N° del Protocollo generale 3027, Archivi 3338, Classe 26 (a), Partenza 2190*).

• Il Soprintendente Generale

• Francesco BONAINI •

al Direttore archivista, che può rifiutarsi di renderle quando lo creda espediente.

15. Sarà cura del Direttore di far segnare in un registro i documenti che consegna e ritira dagli studiosi, non meno che le copie che rilascia.

16. A niuna tassa è tenuto lo studioso.

17. Le ricerche che hanno un oggetto amministrativo si fanno sempre dagli ufficiali dell'Archivio; e così le corrispondenti copie dei documenti.

18. Il richiedente farà istanza al *Soprintendente Generale agli Archivi dello Stato*; e a piè della medesima dichiarerà di non volere usare dei documenti nè direttamente nè indirettamente contro il Governo e le pubbliche Amministrazioni.

Sono eccettuate (salvo il pagamento delle tasse, di che nell'articolo seguente) le ricevute che avessero per oggetto

a) gli atti giudiziarii che già facevano parte dell'Archivio pubblico de' Notari, così in Lucca come in Siena;

b) i processi verbali di vendite dell'antico Demanio Lucchese e di affrancazioni dei beni, fatte all'asta pubblica;

c) i libri o scritture unicamente riguardanti le perpetuazioni dei livelli, eseguite in Lucca nell'anno 1801;

d) i contratti stipulati presso il Ministero delle Finanze di Lucca per allogazioni, affitti, proventi, cauzioni ecc.

19. Queste ricerche, come le corrispondenti copie dei documenti, sono soggette a tassa.

20. Le copie dei documenti per uso amministrativo si fanno sempre in carta bollata di soldi tredici e denari quattro.

I precedenti tre articoli non sono applicabili ai documenti che vogliono prodursi presso la Corte dei conti.

§ III. — Delle Tasse

21. I Dipartimenti dello Stato quando richiedono copie di documenti non corrispondono veruna tassa.

È da essi refettibile soltanto la spesa della carta bollata.

22. Niuna tassa, com'è detto, si esige dagli studiosi; ma, se desiderassero di avere le copie dall'Archivio, anderanno soggetti anch'essi a questa tariffa:

a) copia di scrittura anteriore al 1000, per ogni carta di versi 32

in due pagine e di lettere 33 per verso, L. 1. 0. 0.

b) copia di scrittura posteriore, per ogni carta come sopra, . . » — 6. 8.

23. Per gli usi amministrativi sarà osservata la tariffa seguente:

a) copia di documenti anteriori al 1000, per ogni carta come sopra, L. 1. — —

b) copia di scrittura posteriore, per ogni carta come sopra, . . » — 13. 4.

c) per calatura e visto di un volume, » — 6. 8.

d) per due, » — 10. —

e) per tre, » — 13. 4.

f) se più di tre visti, si pagano alla ragione di » — 3. 4.

g) per ogni fede o certificato autentico, se lo scritturato non oltrepassa una carta della misura sopraddetta, » — 13. 4.

h) al di là di una carta, sarà per ogni carta dovuto » — 13. 4.

i) per copia e appunti informi in carta libera, che non oltrepassino di scrittura una carta di misura legale, » — 6. 8.

k) al di là di una carta, per ogni carta di misura legale, . . » — 6. 8.

24. È refettibile da per sé la spesa della carta bollata.

25. Degli emolumenti e diritti diversi, da percipersi nei casi e modi che sopra, è vietata qualunque partecipazione agli Ufficiali e Custodi; ma dovranno tutti indistintamente passare alle mani del Ministro Economo della Soprintendenza Generale.

Il versamento si farà dal Direttore alla fine del giugno e del dicembre.

26. Ai Custodi e inservienti è vietato il chiedere non meno che il ricevere mancia, sotto qualunque pretesto. Il Direttore è tenuto a render conto al Soprintendente Generale delle trasgressioni che potessero accadere.

PARTE II.

§ I. — Dei Direttori archivisti

27. I Direttori archivisti custodiscono i documenti, dei quali sono responsabili insieme con i Commessi Sotto-archivisti; dirigono i lavori che sui medesimi vengono fatti, sia per ordinare, sia per illustrare, e vi prendono parte; sono Capi del rispettivo Ufficio e, come tali,

tengono in osservanza il Regolamento, corrispondono con la Soprintendenza Generale, e da lei o per suo mezzo ricevono gli ordini.

28. Ogni mese trasmettono alla Soprintendenza Generale un rapporto in cui rendono conto

a) del servizio prestato dagli ufficiali, e dello stato dei lavori che sono in corso;

b) degli studiosi che hanno profittato della facoltà di consultare i documenti;

c) delle ricerche fatte per uso amministrativo, abbiano o non abbiano avuto il debito effetto;

d) e di quant'altro fosse occorso o fosse da provvedere.

29. Quando si tratti di dar principio a un lavoro che abbia per oggetto l'ordinamento degli Archivi, vorranno prima conferire col Soprintendente.

30. I Direttori hanno facoltà di ammettere all'Archivio, per causa di studio, persone a loro note, quando la ricerca si limiti ad un sol documento e questo sia di tal natura da potersi concedere senza riserva.

Quando il richiedente sia ignoto, e sempre quando non sia toscano, come pure quando le ricerche abbraccino una serie di documenti, i Direttori rimetteranno al Soprintendente Generale l'istanza, soggiungendo il loro savio parere e facendosi carico di esaminare anticipatamente i documenti che si domandano.

31. Le copie si faranno in ufficio, qualunque sia l'uso a cui debbono servire; saranno da loro collazionate o fatte collazionare dal Commesso; ma, salvo caso d'impedimento, essi soli vi apporranno il *Visto*, a cui anderà sempre unito il sigillo dell'Archivio.

32. I Direttori vedranno le copie fatte dagli studiosi, e ne faranno la collazione col *Visto* e il sigillo, quando ne vengano richiesti. Nel qual caso le copie dovranno esser fatte a pulito.

È poi in facoltà dei Direttori di negare la consegna delle copie che lo studioso avrà fatte,

a) quando si sia oltrepassato i termini della domanda;

b) quando il documento sia di tal natura da non doversene permettere l'estrazione.

Nel secondo caso i Direttori dovranno interrogare il Soprintendente, esponendo i motivi che gli avrebbero indotti al rifiuto.

33. I Direttori, come archivisti, non rilasceranno certificati negativi, non apporranno la loro firma ad alberi genealogici, nè faranno riconoscizioni di firme.

34. Coi Dipartimenti sì della città di Lucca e rispettivamente di Siena, come delle altre parti della Toscana non comunicheranno; ma quando vengano da essi richiesti di qualche copia gl'inviteranno a dirigersi alla Soprintendenza Generale.

Viene però eccettuato il Dipartimento della Prefettura locale, con il quale potranno direttamente corrispondere sempre che gli ordini e le commissioni vengano fatte in scritto. Ne faranno per altro menzione nel rapporto del mese, quando il Direttore nella sua saviezza non giudichi di darne al Soprintendente una più sollecita informazione.

§ II. — *Del Commessi archivisti*

35. I Commessi archivisti dipendono dal Direttore archivista; danno opera ai lavori ch'egli ordina; sono con lui responsabili della conservazione dei documenti.

36. Il Commesso fa ad ogni effetto le veci del Direttore in caso d'impedimento o di assenza.

37. Fra i Commessi dell'Archivio di Lucca non è altra precedenza che quella naturale dell'anzianità di servizio; quindi il più anziano supplisce al Direttore.

38. Ai Commessi è in special modo affidata la vigilanza di coloro che vengono all'Archivio per aver notizia o copia dei documenti, come ogni cura dipendente da questo servizio.

§ III. — *Del Copista*

39. Il Copista dipende dal Direttore e dai Commessi.

40. Ogni lavoro di che sia stimato capace dal Direttore non può essere da lui ricusato.

41. Quando nol sia, procurerà di rendersi abile nella lettura dei caratteri meno recenti e men facili; e non si terrà alieno dai lavori, specialmente materiali, che concernono all'ordinamento dell'Archivio, come compilazioni d'inventarii, schede ecc.

§ IV. — *Del Custodi e Inservienti*

42. I Custodi dipendono dai Direttori e dai Commessi.

43. Gli Inservienti dipendono anche dai Custodi.

44. Un Custode dovrà ogni mattina portarsi alla casa del Direttore o del Commesso, che temporariamente ne faccia le veci, per ricevere le chiavi delle porte esterne dell'Archivio;

e dopo la chiusura dovrà riportarle alla casa del medesimo.

45. I Custodi, e in special modo gli inservienti, dovranno tenere spazzate le scale e le stanze così dell' Archivio come dell' Ufficio. In certi tempi e ore avranno cura di dare alle stanze un poco d'aria, e di spolverare, quattro volte fra l'anno, le pareti di tutto il locale.

46. Appartiene ai Custodi e agli inservienti ogni servizio così interno come esterno.

Nelle ore d'ufficio dovranno attendere a qualche opera di risarcimento che possa occorrere intorno alle filze e registri, e dar mano nella loro capacità all'ordinamento dell'Archivio.

47. L'orario dei Custodi e degli Inservienti comincia un'ora prima dell'orario comune e finisce mezz'ora dopo.

§ V. — *Dell' Orario e delle Vacanze*

48. In ogni stagione l' Archivio si apre al pubblico alle 9 antimeridiane e si chiude alle 3 pomeridiane.

49. In queste sei ore gli ufficiali debbono trovarsi sempre presenti, eccetto casi speciali, il cui giudizio vien rimesso al Direttore.

50. L' Archivio sta aperto in tutti i giorni dell'anno, eccettuati i festivi d'intiero precetto, la prima mezza festa che sussegue alle tre pasque di Ressurrezione, di Pentecoste e di Natale, il giorno di Berlingaccio e gli ultimi due giorni del carnevale; il giovedì e venerdì santo; il giorno dei morti, non che i seguenti:

IN LUCCA,

il giorno di santa Zita,
il giorno di san Martino,
il giorno di san Frediano,
l'ultimo venerdì di novembre;

IN SIENA,

il giorno 2 di luglio, e
il 14 e 16 di agosto.

51. Si apre alle ore dieci nei giorni di mezza festa, il giorno delle Ceneri e il giorno dell'ottava del Corpusdomini.

Il sabbato santo si apre a mezzogiorno.

Si chiude alle 2 pomeridiane il mercoledì santo e (in Lucca) la vigilia della festa di santa Croce.

52. Nella stagione autunnale si concede una vacanza dai 20 ai 30 giorni a tutti gli ufficiali,

purchè due almeno rimangano sempre al servizio.

Ai Custodi e agli Inservienti potranno concedere i Direttori qualche giorno di vacanza nell'autunno, a loro arbitrio, ma conciliando sempre la licenza con il servizio.

V.º Il Soprintendente Generale

FRANCESCO BONAINI

369. *Accettazione delle demissioni del cav. Antonio De Cavero dalla carica di Ministro della Guerra.*

15 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo secondare la domanda con la quale il Maggiore Generale Paolo Antonio De Cavero ha chiesto di essere esonerato dall'ufficio di Ministro pel Dipartimento della Guerra, che ha disimpegnato onorevolmente e in modo distinto;

Decreta:

È accettata la dimissione data dal Maggior Generale cav. Paolo Antonio De Cavero dal posto di Ministro del suddetto Dipartimento della Guerra.

Dato li quindici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

370. *Nomina del Maggior Generale Raffaele Cadorna a Ministro della Guerra.*

15 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo stesso giorno, con cui è stata accettata la dimissione data dal Maggior Generale cav. Paolo Antonio De Cavero,

Decreta:

Articolo unico. Il Maggior Generale cav. Raffaele Cadorna è nominato Ministro pel Dipartimento della Guerra.

Dato li quindici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

374. *Istituzione della Guardia nazionale in varii Comuni.*

16 ottobre 1859.

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Considerando come l'istituzione della Guardia nazionale in tutte le città dello Stato abbia risposto intieramente al fine della sicurezza pubblica e della difesa militare del paese;

Considerando come nelle presenti condizioni nessun mezzo che accresca quella difesa vuole essere trascurato, in quanto che i voti solenni emessi dall'Assemblea nazionale debbono essere fatti valere con il fermo volere del popolo, con l'azione diplomatica e con le armi;

Ordina:

Art. 1. La istituzione della Guardia nazionale, applicata sin qui alle città dello Stato secondo le prescrizioni dell'Ordinanza del 16 luglio prossimo passato, viene estesa alle città, terre e castelli che appresso:

Chiusi, Empoli, Pontedera, Rocca S. Casciano, Portico, Dovadola, Tredozio, Terra del Sole, Castrocaro, S. Gimignano, Poggibonsi, Asciano, Chianciano, Sarteano, Cetona, Barga, Seravezza, Castiglion-Fiorentino, Foiano, Arcidosso, Pitigliano e Scansano.

Art. 2. Le Autorità municipali dei luoghi predetti procederanno immediatamente e con tutta speditezza alle operazioni ad esse affidate dal Regolamento del dì 16 luglio ridetto, e le Prefetture ne vigileranno la piena ese-

zione, valendosi delle pratiche già sanzionate e delle competenze ad esse dalla Legge attribuite.

Data li sedici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

372. *Proroga alla circolazione della Moneta erosa di conio vecchio.*

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i provvedimenti presi per avere la moneta erosa in centesimi di lira italiana non siano ancora bastati ad ottenerne la quantità necessaria per togliere, in precedenza al primo novembre, dalla circolazione i quattrini e i soldi toscani, barattandoli coi centesimi, secondo il rapporto esatto di valore della lira italiana alla lira toscana;

Volendo che il passaggio dall' antico sistema monetario al nuovo si effettui senza il più piccolo disturbo del minuto commercio;

Visto il Decreto de' 29 settembre 1859;

Decreta:

Art. 1. Fino al 1° gennaio 1860, e non ostante il disposto del Decreto de' 29 settembre 1859, il quattrino, il duetto e il soldo di moneta toscana continueranno ad avere lo stesso valore legale che per il passato.

Art. 2. In tutti i pagamenti che si faranno secondo il nuovo sistema di lire italiane, il quattrino, il duetto e il soldo saranno valutati secondo il rapporto esatto di valore stabilito già per le monete di argento, cioè di ottantaquattro centesimi per lira toscana; e quindi il quattrino sarà valutato per un centesimo e due quinti, il duetto per due centesimi e quattro quinti, e il soldo per quattro centesimi e un quinto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze,

del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

575. Abolizione dei dazi doganali per le importazioni ed esportazioni su bastimenti provenienti dal Littorale sardo o modenese.

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo togliere gli ostacoli doganali che con danno materiale e politico si oppongono alle relazioni commerciali marittime fra i vari paesi che sotto lo scettro di S. M. il Re formano un solo Regno;

Decreta:

Art. 1. Le merci nazionali, che da un porto o scalo del littorale Sardo o Modenese arrivano sopra bastimenti coperti da bandiera nazionale in un porto o scalo della Toscana guardato da una Dogana, potranno introdursi nel territorio riunito della Toscana senza andar soggette ad alcun dazio doganale, purchè gli introduttori si sottopongano alle prescrizioni determinate dai susseguenti articoli del presente Decreto.

Art. 2. Ferme stanti le vigenti relative discipline, le merci anzidette per godere la esenzione dai dazi dovranno esser munite di una bolletta di dogana (Manifesto obbligatorio o facoltativo secondo i casi), indicante le merci stesse e constatante la loro

origine. Questa bolletta sarà rilasciata dall'Ufficio d'estrazione, previa verificazione.

Art. 3. In reciprocità, le merci toscane godranno di eguale esenzione dal dazio doganale, giungendo ai porti o scali del littorale Sardo o Modenese, se caricate su bastimenti coperti da bandiera nazionale, e quando sieno accompagnate dai documenti sopra avvertiti, da rilasciarsi però soltanto dagli Uffici doganali presenziati da un Ministro.

Art. 4. I tessuti di manifattura toscana, che dal littorale toscano si esportano per un porto o scalo del littorale Sardo o Modenese, onde andare esenti dal dazio doganale introducendosi in quei territorii, oltre le precedenti prescrizioni, dovranno avere doppio involto di tela e doppio bollo, nè potranno essere spediti che per mezzo delle Dogane di Porto san Stefano, Castiglion della Pescaia, Piombino, Viareggio e Livorno.

Art. 5. Lo scambio delle merci coll'isola di Sardegna sarà regolato secondo l'articolo 42 della tariffa Sarda del 1859.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

574. Approvazione e pubblicazione del Programma di concorso per le Opere d'arte ordinate col Decreto 25 settembre 1859.

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del di 5 e 25 settembre prossimo decorso e del di 4 ottobre corrente;

Considerando come la Commissione nominata per giudicare dei concorsi delle opere d'arte ordinate dal Governo abbia saviamente provveduto al retto adempimento del ricevuto incarico collo stabilire innanzi tutto le condizioni dei concorsi medesimi e della esecuzione delle opere che verranno successivamente allagate;

Decreta:

Art. 1. Il Programma di concorso presentato al Governo dalla Commissione giudicante è approvato, e ne è ordinata la stampa nel *Monitore* in seguito al presente Decreto.

Art. 2. Per le condizioni del Programma che non consuonassero con alcuna delle disposizioni dei precedenti Decreti, s'intenderà ad essi derogato, dovendosi tenere il Programma per norma unica e definitiva.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e della Istruzione pubblica provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciassette ottobre milleottococquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

PROGRAMMA

per Concorso nazionale alle Opere d'arte che il Governo della Toscana statuiva allegarsi per conto dello Stato col Decreto del 23 settembre 1859.

OPERE DI SCULTURA

Statue equestri e Bassorilievi

I concorrenti alle due statue equestri in bronzo, rappresentanti l'una il Re Vittorio Emanuele, l'altra l'Imperatore Napoleone III, da collocarsi in Firenze sulla piazza dell'Indipendenza, dovranno tener presente che la parte architettonica dell'imbasamento deve essere accessoria e subordinata al maggiore effetto della scultura. A conseguire questo intento, basterà che essi si facciano ragione dello scopo de' due

monumenti, il quale non è di decorare la piazza, ma sì di perpetuare la memoria de' due campioni della italiana Indipendenza.

L'altezza di ciascuna delle due statue equestri dovrà essere di braccia 8 fiorentine, calcolate per una linea verticale dalla sommità della testa alla superficie della base su cui posa il cavallo.

I concorrenti alle statue equestri dovranno presentare il loro modelletto per il concorso, collocato su d'una base, e nell'ideare la detta base avranno riguardo all'ampiezza della piazza nella quale andranno collocate le dette statue.

Il modelletto della base nel concorso dovrà presentare quattro facce piane, atte a collocarvi in ciascuna un basso rilievo da gettarsi in bronzo.

Il Governo, assumendo la fusione in bronzo delle statue, assegna il prezzo di francesconi 4000 per la esecuzione in grande del modello in gesso di ciascuna delle due statue; più assegna francesconi 500 per il perfezionamento del modello in cera; e si riserva a stabilire quanto occorre riguardo alla esecuzione della base e dei bassi rilievi dopo che sarà stato prescelto il modelletto delle statue.

I modelletti in gesso per il concorso a ciascuna delle due statue equestri col rispettivo imbasamento devono essere un sesto dell'altezza stabilita per l'opera.

I due modelletti di merito più prossimo a quello che sarà stato prescelto per la esecuzione dell'opera daranno diritto al premio di francesconi 150 e di francesconi 100 secondo l'ordine del merito.

Statue monumentali

Le statue monumentali, rappresentanti

Francesco Burlamacchi, primo martire dell'Unità italiana, da erigersi a Lucca,

Sallustio Bandini, fondatore delle dottrine sulla libertà economica, da erigersi in Siena,

Leonardo Fibonacci, instauratore degli studi algebrici in Europa, da erigersi in Pisa,

Carlo Alberto e Vittorio Emanuele, da erigersi in Livorno.

Le statue di Francesco Burlamacchi, di Sallustio Bandini, di Leonardo Fibonacci dovranno essere ciascuna dell'altezza di braccia 4 per una linea verticale dalla sommità della testa alla superficie della base su cui posa la statua.

Le statue di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele dovranno essere ciascuna dell'altezza di

braccia 6 per una linea verticale dalla sommità della testa alla superficie della base su cui posa la statua.

L'imbasamento delle sopradette cinque statue dovrà essere a carico dell'artista prescelto all'esecuzione della statua.

Nell'allogare le due statue da collocarsi in Livorno sarà assegnata, possibilmente, una dimensione uguale a due imbasamenti.

Il prezzo totale di ciascuna delle prime tre statue, compreso l'imbasamento, sarà di francesconi 3,500.

Per le statue di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele il prezzo totale di ciascuna, compreso l'imbasamento, sarà di francesconi 6,000.

Tutte queste statue monumentali saranno collocate all'aria aperta. Qualora il concorrente volesse aggiungere alla statua accessori o anche qualche altra figura, ciò non farà ostacolo all'ammissione del modelletto a concorso, ma non darà diritto ad aumento del prezzo stabilito, ove il modelletto ottenesse la preferenza per la esecuzione dell'opera.

I modelletti in gesso delle sopradescritte statue devono essere dell'altezza di un braccio, non compreso l'imbasamento.

I due modelletti di merito più prossimo a quello che sarà prescelto per la esecuzione dell'opera daranno diritto al premio di francesconi 100 e di francesconi 70 secondo l'ordine del merito.

OPERE DI PITTURA

Quadri storici

I quattro quadri storici dovranno rappresentare:

Mario vincitore de' Cimbri,

Federigo Barbarossa vinto dalla Lega lombarda,

l'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana che vota l'incompatibilità della Casa Austro-Lorenese,

il ricevimento fatto da Vittorio Emanuele degli Inviati toscani che gli presentano il Decreto dell'annessione della Toscana al Regno forte d'Italia.

Le dimensioni dovranno essere di braccia fiorentine 10 su 7. Le figure grandi al vero.

Il prezzo di ciascuno di questi quadri sarà di francesconi 1,600.

I concorrenti presenteranno, oltre il bozzetto ad olio, il relativo cartone. Il bozzetto avrà la

dimensione di braccia 1 su 14 soldi di braccio, il cartone quello di braccia 3 su 3 e mezzo.

I due cartoni di merito più prossimo a quello che sarà scelto per la esecuzione del quadro daranno diritto al premio di francesconi 100 e di francesconi 80 secondo l'ordine del merito.

Quadri di battaglie

Per ciascuno de' 4 quadri di battaglie, rappresentanti le giornate di

Curtatone,

Palestro,

Magenta,

S. Martino,

le dimensioni saranno di braccia 6 su 4; le figure un terzo del vero.

Il prezzo di ciascuno di questi quadri sarà di francesconi 700, oltre una indennità per viaggio di francesconi 100.

I concorrenti presenteranno, oltre il bozzetto, il relativo cartone. Il bozzetto avrà la dimensione di braccia 1 su due terzi, il cartone quella di braccia 3 su 2.

I due cartoni di merito più prossimo a quello che sarà prescelto per la esecuzione dell'opera daranno diritto al premio di francesconi 60 e di francesconi 50 secondo l'ordine del merito.

Episodi militari

I quattro quadri rappresentanti episodii militari dell'ultima guerra saranno allogati pure a concorso.

La scelta degli episodii è in facoltà degli artisti.

Le dimensioni di ciascuno di essi saranno di braccia 4 su 3, le figure su due terzi del vero.

I concorrenti presenteranno il solo bozzetto abbastanza sviluppato, della dimensione di braccia 1 su tre quarti.

Il prezzo di ciascuno di detti quadri sarà di francesconi 500.

I due bozzetti di merito più prossimo a quello che sarà prescelto per la esecuzione dell'opera daranno diritto al premio di francesconi 30 e 20 secondo l'ordine del merito.

Ritratti d'Italiani illustri

Ciascuno de' 6 ritratti, rappresentanti

Vincenzo Gioberti,

Cesare Balbo,

Carlo Troya,

Giovanni Berchet,
Silvio Pellico,
Giuseppe Giusti,

dovrà essere della dimensione di braccia 3 e mezzo su 2 e mezzo; le figure al vero ed intiere.

Il prezzo di ciascun ritratto sarà di francesconi 200. Perchè il Governo possa scegliere a chi allogare i detti ritratti fra coloro che ne faranno richiesta (a' termini dell'articolo 2 del Decreto del 23 settembre 1859), sono invitati gli artisti che vi aspirassero a far pervenire la loro domanda al Ministero della Istruzione pubblica entro otto giorni dalla data del presente Programma.

Ciascuno de' suddetti ritratti dovrà essere ultimato entro tre mesi dal giorno in cui l'artista avrà ricevuta la commissione dal Governo.

Medaglie storiche

Le due medaglie storiche, ordinate co' Decreti del dì 3 settembre prossimo passato e del dì 4 corrente dovranno commemorare

una l'atto dell'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana, col quale deliberava la Casa Austro-Lorenese non poter essere nè richiamata nè ricevuta a regnare;

l'altra la deliberazione della medesima Assemblea di voler far parte d'un Regno forte sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.

Ciascuno potrà concorrere ad una sola o a tutte e due le medaglie.

I modelli dovranno essere del diametro da 55 a 60 millimetri, essendo questa la misura stabilita per la medaglia da coniarci.

Il prezzo del modello di ciascuna medaglia sarà di francesconi 100.

Il Governo si riserva di commettere la esecuzione del conio ad uno de' più abili incisori, sia che abbia concorso o no, pel prezzo e alle condizioni da combinarsi.

Disposizioni generali

Tanto i modelletti, cartoni, bozzetti, come i modelli delle medaglie, di che nel presente Programma, dovranno esser presentati all'Accademia delle Belle Arti di Firenze a tutto il 31 dicembre 1859.

Potranno concorrere all'opere di che nel presente Programma tutti gli artisti italiani, purchè residenti da un anno in Toscana, e pel concorso alle medaglie, a forma del Decreto del 4 corrente, anco i non residenti in Toscana.

Tanto delle opere direttamente alloggiate dal Governo senza concorso, quanto dei modelletti, bozzetti e cartoni presentati pel concorso alle rispettive opere di scultura e pittura, e dei modelli per le medaglie, sarà fatta pubblica esposizione nell'Accademia delle Belle Arti per quindici giorni.

La Commissione che ai termini dell'articolo 3 del Decreto del 23 settembre 1859 deve dare il suo parere sui concorsi lo proferirà dopo otto giorni che sarà cominciata la esposizione, e lo trasmetterà al Governo il quale allogherà le opere.

I modelletti, bozzetti e cartoni, ed i modelli per le medaglie porteranno scritto un motto il quale sarà riportato sopra una scheda suggellata che dentro conterrà il nome dell'autore.

Un artista che abbia concorso a più opere non ha diritto a pretendere che gliene venga allogata più d'una, quand'anche in più di una abbia a riuscire preferibile.

Da questa disposizione restano eccettuati gli artisti cui saranno allogati i ritratti, ai quali, ove concorressero, potrà allogarsi altra opera.

I modelletti, i cartoni coi relativi bozzetti, ed i bozzetti pei quadri d'episodii militari, più prossimi di merito a quello prescelto ed ai quali, secondo il presente Programma, è assegnato un premio, potranno dal Governo essere acquistati duplicando la somma del premio.

V.º Il Presidente
Paolo FERONI

575. Aumento di stipendio alla carica di Vicepresidente della Corte d'appello di Lucca.

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

A contare dal primo novembre 1859, la provvisione annessa al posto di Vicepresidente della Corte di appello di Lucca è elevata ad annue lire seimilatrecento.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

76. *Istituzione di un posto di Cancelliere nella Pretura di Radda.*

17 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 14 ottobre corrente, con cui la Pretura civile di Radda è stata convertita in Pretura civile e criminale di terza classe;

Decreta :

È istituito in detta Pretura un po-

(1) Il Ministro dell'Istruzione pubblica diramava sotto questa data la seguente

» CIRCOLARE

» Illustrissimo Signore,

» Il Governo della Toscana non fu tardo, per quanto le difficoltà dei tempi lo consentivano, nel volgere le sue cure a riparo dei danni sofferti dal pubblico insegnamento in quest'ultimo decennio; e V. S. ne avrà novella prova nelle disposizioni ultimamente decretate dal Governo e a Lei partecipate.

» Con l'istituire un Ufficio d'ispezione delle scuole maggiori, minori e tecniche, il Ministero dell'Istruzione pubblica si è posto in grado di conoscere con maggiore accuratezza e celerità i bisogni dell'insegnamento, e di potere avvisare ai modi di ravvivarlo incessantemente, di ampliarlo, e di recarvi i miglioramenti richiesti dal progresso degli studi nel tempo nostro. Siamo certi che V. S. Illustrissima accoglierà con lieto animo cotale provvedimento sovra ogni altro efficace, e sarà pronta e zelante in secondare e coadiuvare l'opera delle persone cui sarà affidato il difficile e gravissimo assunto dell'ispezione.

» Con altro Decreto sono stabilite le ampliamenti dell'insegnamento che si congiunge a quello delle Università, ed è aperta la via alle Comunità di accrescer le scuole anche oltre i termini posti dalla legge, dove i bisogni del luogo lo richieggano. Per tal modo il Governo si è mostrato alieno da quella rigida uniformità che a torto è stata talora ritenuta mezzo necessario di forza e di vita.

» Dei motivi e dei vantaggi dell'abolizione delle tasse annuali non occorre far parola, neppure rispetto alla novità di tale risoluzione, essendo di per sé stessi manifesti ad ognuno.

» Ma vana sarebbe ogni fatica in pro dell'istruzione superiore se non si usasse ogni maggior diligenza intorno a quella che la precede e la prepara. Le condizioni presenti dell'istruzione elementare in Toscana ci porgono prova dolorosa dell'abbandono in cui fu questa da gran tempo lasciata fra noi, e ci persuadono che la gentilezza che tuttora distingue anche le classi più umili della nostra popolazione è frutto ereditario di antica civiltà, che si rinnova per nativa virtù, ma cui la pubblica educazione non ha saputo ancora aggiungere le cure di una ben intesa cultura. Il Governo Toscano si mostrò persuaso di tal verità allorchè, costituitosi appena, dichiarava che

sto di Cancelliere con l'annua provvisione di lire millecinquecentocinquanta.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che dovrà avere effetto il 1° novembre prossimo futuro.

Dato li diciassette ottobre milleottocentocinquanta-nove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

» la istruzione elementare richiedeva le sue sollecitudini, siccome quella che deve essere ordinata a far partecipare al progresso il maggior numero dei cittadini (Decreto del 12 maggio 1839); e mosso da queste considerazioni nominava una Commissione per esaminare le condizioni presenti della istruzione elementare e per proporre i provvedimenti più opportuni a migliorarle.

» Le scuole magistrali sono il primo passo e il più rilevante nella lunga via che ci sta innanzi prima di esser giunti a veder diffuso per tutto il paese un buon insegnamento elementare. Nel risorgimento politico avvenuto in Toscana mirabile è stato il tranquillo non meno che risoluto contegno del popolo; nè il Governo saprebbe in miglior modo pagargliene giusto debito di gratitudine che con nuovi benefici morali destinati a' suoi figli. Ma ben poco far potrebbe il Governo senza il volenteroso concorso delle Autorità comunali: e però con l'affrettar, come ha fatto, il riordinamento dei Municipii esso ha inteso altresì di affrettare il momento in cui nuovi Consigli comunali eletti dal popolo si pongano d'uomini i quali sappiano mostrarsi solleciti promotori de' vantaggi morali di esso.

» Nell'aprire a V. S. la mente del Governo intorno agli ultimi Decreti riguardanti l'insegnamento, il Ministro dell'Istruzione pubblica ha inteso di mostrare certissima fiducia che Ella porgerà in ogni guisa caldo ed efficace aiuto agli sforzi del Governo, e con Lei i Maestri che sotto la sua direzione cooperano al desiderato fine di accostare incessantemente alla perfezione il pubblico insegnamento.

» Approssimandosi l'apertura ordinaria delle scuole, faccio invito a V. S. di inaugurarle con pubblico discorso (di cui rassegnerà copia a questo Ministero), nel quale Ella palesi il suo criterio, le sue intenzioni e l'affetto che l'anima in quest'opera di suprema importanza civile, perchè da essa dipenderà in gran parte il valore intellettuale e morale delle generazioni riserbato a condurre l'Italia a più alti destini e riporta in quel grado che le si deve nel consorzio delle indipendenti e civili nazioni.

» Di V. S. Illustrissima

» Dal Ministero della Istruzione pubblica, li 17 ottobre 1839.

» Visto C. RIDOLFI

» Il Segretario

» R. NOCCHI. »

377. Pubblicazione e modificazioni alla Tariffa doganale Sarda.

18 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del di 8 ottobre corrente, col quale fu abolita la linea doganale che separava la Toscana dall'ex-ducatato di Modena e dalle Romagne, e venne ordinato che dal 20 ottobre prossimo dovesse osservarsi la Tariffa doganale approvata dal Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele con Decreto del 9 luglio 1859;

Considerando che era necessario pubblicare in Toscana la Tariffa suddetta nel modo consentaneo a siffatta specie di leggi, affinchè niuno ne allegasse la ignoranza;

Considerando che, non potendosi per altro adottare tutte le disposizioni contenute nella Tariffa sarda, era d'uopo spiegare con precisione quali di esse dovessero osservarsi, ed aggiungere alcune dichiarazioni riguardanti certi diritti che si conservavano o che ricevevano qualche modificazione;

Decreta:

Art. 1. Prima del venti d'ottobre corrente sarà depositato nella cancelleria d'ogni Tribunale di prima istanza, delle due Corti d'appello di Firenze e di Lucca, e della suprema Corte di cassazione un esemplare stampato della vigente Tariffa generale delle Dogane Sarde, sottoscritto dal Ministro delle Finanze nella prima pagina e nell'ultima, affinchè tutti possano prenderne cognizione.

Art. 2. Gli articoli delle *Disposizioni preliminari* contenute in detta Tariffa, che dovranno osservarsi in Toscana, si restringono ai seguenti, cioè: agli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 44 e 45.

Art. 3. Dovranno pure osservarsi pienamente le Tariffe dei dazi d'importazione e di esportazione, la Tariffa delle tare, e le Note alla Tariffa.

Art. 4. Dallo stesso di venti di ottobre rimarrà abolita la Tariffa generale delle gabelle toscane e le Disposizioni modificative della medesima.

Art. 5. Resta fermo il diritto d'indennità di bollo, che continuerà ad esigersi sopra i recapiti doganali nella misura di due soldi oppure di otto centesimi per ciascuno, in forza della Legge del 23 febbraio 1851, ritenendo sempre esenti dal bollo quelli di tali recapiti che importano una gabella inferiore agli ottantaquattro centesimi.

Art. 6. La tassa di magazzinaggio, che si esige nelle Dogane principali sopra le merci che vi si depositano, continuerà a precipersi nella misura e colle regole prescritte dagli Ordini dell' 11 gennaio 1817.

Art. 7. Il diritto del bollo in piombo sarà, nella misura di centesimi dieci per ogni piombo, applicato ai colli spediti con bolletta di passo da Dogana a Dogana di confine, e nella misura di centesimi sessanta in tutti gli altri casi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciotto ottobre milleottocentocinquantanove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

(1) Intorno a questo Decreto il *Monitore Toscano* del 21 stesso mese, n° 263, reca talune considerazioni che per la loro importanza storico-giuridica e pel carattere evidentemente ufficiale di cui sono improntate è pregio dell'opera il riprodurre:

« L'abolizione delle dogane (così quel Diario) che se-
» paravan la Toscana dalle altre parti d'Italia le quali
» regger si vogliono sotto lo scettro di S. M. il Re Vit-
» torio Emanuele non è stata soltanto una riforma econo-
» mica. Più che pei vantaggi economici, quell'atto è im-
» portante per il suo carattere politico. Non si è infatti
» inteso costituire una lega doganale coll'abolizione delle
» dogane, bensì si è voluto togliere un ostacolo che divi-
» deva le parti di un Regno stesso, e così consolidar lo

378. Aumento dei dazi doganali; abolizione della tassa di beneficenza, del diritto di spedizione e degli emolumenti doganali.

18 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì otto del corrente ottobre, che abolisce le dogane che separavan la Toscana dalle altre parti del Regno di S. M. e stabilisce, la Tariffa doganale, approvata dal Governo del Re con Decreto del nove luglio 1859, dovere essere osservata in Toscana a cominciare dal venti ottobre corrente;

Considerando che un anteriore Decreto del Re aumenta straordinariamente del dieci per cento i dazi doganali per far fronte alle spese della guerra nazionale;

Considerando che laddove lo stesso

aumento non si portasse su tutta la linea doganale, comprendente gli antichi e nuovi Stati, non vi sarebbe più su tutti i punti della linea medesima quella uguaglianza di dazi che alla completa libertà commerciale nell'interno del Regno è necessaria onde non arrecar disturbo al commercio e danno alla finanza;

Considerando d'altra parte che col'abolizione della tassa di beneficenza, del diritto di spedizione, e degli emolumenti può darsi al commercio un compenso presso a poco equivalente all'aumento del dieci per cento sui dazi doganali;

Decreta:

Art. 1. La tassa di beneficenza, il diritto di spedizione imposto dal Decreto del 17 dicembre 1854, e gli emolumenti, a contare dal dì 20 del corrente ottobre, sono aboliti. Sarà compensata agl'Impiegati doganali la

» Stato: una barriera di separazione si è tolta, che coll'unità di Stato era danno, assurdo e contraddizione.

» Però il carattere politico dell'atto spiega il modo tenuto dai Governi dell'Italia centrale nel compierlo. Basta infatti guardare alle condizioni politiche in cui versa l'Italia per comprendere che prima necessità sua è oggi l'opetare e consumare fatti senza perdersi in discussioni. Ora, se ciò è vero, è evidente altresì che trattar non si poteva nè di compilare una nuova tariffa doganale nè di far preventivamente la revisione di quella tra le vigenti che si sarebbe preferita. Una sola nelle condizioni attuali era la via da seguire: abolire immediatamente le dogane intermedie, scegliere conseguentemente una delle tariffe attualmente in vigore tra le varie parti d'Italia che formano il nuovo Regno, riservando alla discussione avvenire il migliorarla.

» Or, messa la questione sotto questo aspetto, che è il vero, a quale tariffa dovea darsi la preferenza se non a quella che già era in vigore in Piemonte? Se il Piemonte nel 1859 fosse nelle sue leggi qual si era prima del 1848, il buon senso avrebbe suggerito al Governo di Torino di preferir egli stesso nel 1859 la tariffa toscana. Ma il Piemonte e la Toscana sono prova di quanto importi ai popoli lo avere un Governo nazionale. Basta rammentare che la tariffa toscana è del 1791, per vedere quanto i principii di libertà commerciale dei successori di Leopoldo I siano stati sviluppati. La Toscana si fermò, il Piemonte in dieci anni di libertà ha proporzionalmente fatto assai più che la Toscana non ha fatto in più di mezzo secolo di servitù.

» Il risultato è stato che, mentre la tariffa sarda del 1859 può abbisognare ancora di riforme, la revisione di tutta la tariffa toscana è stata da anni ed anni inutilmente invocata; e, considerata poi complessivamente, nel

» maggior numero dei casi la tariffa sarda è più larga della toscana. Or basta questo sommario paragone per mostrare che voler obbligare la parte maggiore in popolazione a cambiar le sue leggi per ravvicinarsi alla minore sarebbe stata pretesa assurda. È evidente che, paragonate le due tariffe, la Toscana complessivamente presa guadagna preferendo la sarda; ed è più evidente ancora che il commercio liberissimo con altri dieci milioni d'Italiani è tal compenso, al paragon del quale ogni altro inconveniente restar deve inosservato. Per la Toscana la mutazione economica è la seguente: prima la sua industria restava strozzata in un cerchio di ferro dalle dogane che la restringevano in angustissimi confini; oggi un larghissimo e liberissimo campo viene aperto all'attività toscana.

» Ma, checchè di ciò sia, se la tariffa sarda si risente ancora in qualche parte dei vecchi errori, il male non è irrimediabile, anzi è convenuto doversene la riforma discutere. Il Governo di Torino non ha inviato a Firenze un suo Commissario per imporre la tariffa sarda e sostenerne la perfezione; bensì lo ha inviato per intendersi col Governo della Toscana e coi Commissarii di Modena, Parma e Bologna onde resolver le questioni cui la fusione doganale dà luogo e concordare le riforme della tariffa che si mostreranno più urgenti pel comune interesse. Chi poi, conoscendo l'Italia, può dubitare che, allorchando il gran Parlamento del nuovo Regno sarà riunito, ogni residuo di vecchi errori dovrà sparire? Ed allora in vista d'un campo larghissimo già colla fusione doganale aperto all'attività toscana, e d'un bene maggiore in un avvenire non lontano, a che montano i piccoli problematici inconvenienti dello stato transitorio attuale? ».

partecipazione agli emolumenti finora da loro goduti.

Art. 2. Sino a nuove disposizioni, invece degli anzidetti aboliti diritti, sarà percetto il dieci per cento d'aumento sui dazi doganali.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciotto ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

379. *Assegnazione del Titolo regio all'Esercito, ai Corpi politici ed agli Uffici governativi.*

19 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Corpi ed Uffici dello Stato devono, come nelle altre parti del Regno del Re Vittorio Emanuele, esser fregiati del titolo di *Reali*, a dinotare la dipendenza loro dal Capo dello Stato a norma dello Statuto costituzionale,

Decreta:

Art. 1. L'Esercito toscano, tutti i Corpi politici e tutti gli Uffici dello Stato avranno il titolo di *Reali*.

(1) In data del 19 ottobre furono pure divulgate le seguenti istruzioni intorno alle elezioni municipali:

» MINISTERO DELL'INTERNO

» CIRCOLARE

» Ai signori Prefetti e Governatore di Livorno

» Illustrissimo Signore,

» Le elezioni municipali si avvicinano, ed il Governo non può esserne spettatore indifferente perchè le considera un vero atto politico col quale i Toscani debbono avvalorare i loro atti precedenti, condotti con tanta saviezza ed unanimità. Importa adunque che le Autorità amministrative si adoperino a tutto potere per la buona riuscita di queste elezioni; e per dirigere la loro azione ad uno scopo comune, credo necessarie le seguenti istruzioni ai Capi delle Provincie.

Art. 2. Tutti i Ministri provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove ottobre milleottocentocinquantanove (1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica,
Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
e Ministro interino degli Affari ecclesiastici
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA

380. *Abolizione dei Dazi di consumo sulle manifatture e sui generi coloniali; abolizione delle Tasse addizionali e di beneficenza e di spedizione; assegnazione ai Comuni e Luoghi pii di una quota del dazio consumo.*

20 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazi che attualmente pagansi alle porte delle città di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, gravando i prodotti di ogni specie e spesso anche quelli che han già pagato la gabella, costituiscono altrettante nuove linee doganali nell'interno dello Stato;

Considerando che la molteplicità dei titoli per cui ogni prodotto vien

» Perchè le elezioni riescano, è necessario che vi concorra quel numero di elettori che la Legge esige, e che gli elettori stessi s'intendano sulle persone da eleggere, affinchè le elezioni siano compite nella prima votazione.
» Ad ottenere concorso di elettori, le Autorità municipali non trascureranno alcun mezzo atto a far giungere a notizia di tutti non solo il giorno della elezione ma ancora il numero dei Rappresentanti comunali da eleggere e quant' altro è necessario che l'elettore sappia. Per dare queste notizie non si tengano paghi i Gonfalonieri delle solite notificazioni, ma facciano pervenire a ciascun elettore uno speciale invito in quella forma che reputeranno meglio conveniente.
» Ad impedire le dispersioni dei voti e far riuscire le elezioni al primo squittinio, occorrerebbe che in ogni Comune gli elettori s'intendessero in private adunanze per proporre una lista di candidati accettabile dalla maggioranza

lassato non giova che ad aumentare i difetti e le molestie del sistema attuale;

Considerando che un tal sistema daziario, mentre distrugge ogni libertà commerciale, oggi è incompatibile con l'abolizione delle linee doganali che separavano la Toscana dalle altre parti del Regno di S. M.;

Considerando che i dazi troppo elevati che pagansi alle porte della città di Lucca meritano una riforma;

Decreta:

Art. 1. A cominciare dal di ventiquattro del corrente ottobre, i dazi di consumo che pagansi alle porte delle città di Firenze, Pisa, Siena, Pistoia e Lucca graveranno esclusivamente sulle varie specie di bestiami, commestibili, bevande, foraggi e combustibili generalmente soggetti a dazio di consumo nelle città degli altri Stati; restando liberi da ogni dazio di consumo le manifatture, i coloniali e tutti gli altri prodotti non appartenenti ad alcuna delle anzidette categorie, e compresi nelle tariffe sinora in vigore delle gabelle proprie di dette città.

Art. 2. La tassa di beneficenza a favore dei Luoghi pii, le tasse addizionali in favore delle Comunità, e i diritti di spedizione imposti col Decreto del 17 dicembre 1854 sono aboliti. Unico dazio peserà su gli articoli soggetti a gabella di consumo, e questo per le prime quattro sopra nomi-

nate città sarà eguale al dazio di consumo sinora percepito su gli articoli stessi, più l'equivalente di quanto per tutti quelli altri titoli hanno pagato finora.

Art. 3. La tariffa dei dazi di consumo della città di Lucca sarà riveduta e messa maggiormente in armonia con quelle delle altre città.

Art. 4. Sulle basi stabilite nei precedenti articoli una nuova tariffa redatta dall'Amministrazione generale delle Dogane sarà in breve pubblicata.

Art. 5. Il dazio di consumo si esigerà costantemente alle porte delle prenominate città su tutti i prodotti che ne sono colpiti, se destinati a rimanervi, ancorchè provenienti dall'estero, e indipendentemente dalle gabelle doganali a cui siano soggetti o siano stati assoggettati.

Art. 6. Lo sfogo delle spedizioni di dogane comprese entro i confini degli Stati di S. M., e che accompagnano i generi forestieri, non avrà luogo alle porte dalle città, bensì agli Uffici doganali.

Art. 7. Invece delle tasse addizionali variamente stabilite a favore delle Comunità, sarà a ciascuna di esse corrisposto il cinque per cento del prodotto totale del dazio di consumo percepito alle porte della città rispettiva.

Art. 8. È parimente riservato a favore dei Luoghi pii il due per cento sul prodotto totale del dazio di consumo, come equivalente alla tassa di beneficenza.

• Per questi due provvedimenti V. S. farà le necessarie sollecitazioni ai Gonfalonieri ed ai Ministri del Censo, sui quali il Governo confida, nè credo indarno, per la buona riuscita delle elezioni comunali.

• A far persuase finalmente le popolazioni dell'importanza di queste elezioni e delle ragioni per le quali al Governo tanto preme la loro riuscita, sarà opportuno che non solo i Gonfalonieri, ma ben anche i Delegati s'intendano coi maggiori possidenti e cogli uomini che hanno più seguito di opinioni nei capoluoghi dei Comuni, e gl'impiegnino non solo ad intervenire essi medesimi alle elezioni, ma ancora a procurare che v'intervengano i loro dipendenti.

• Queste speciali indicazioni per dirigere l'azione delle Autorità amministrative vengono date a V. S. Illustrissima non senza piena facoltà di aggiungere quant'altro fosse creduto espediente secondo i luoghi e le occasioni. Il Governo vuole che le elezioni comunali riescano piene e

sollecite, come riuscirono le elezioni politiche; vuole che il pubblico vi si interessi, come a cosa di grande importanza sempre e di grandissima nelle congiunture presenti; vuole finalmente che le Autorità amministrative, senza ledere in nulla le libertà dei Collegi elettorali, vi infondano quello spirito di vita senza il quale ogni nuova istituzione riesce infecunda.

• Conoscendo così le mie intenzioni, le quali non sono altro che uno sviluppo di quei più larghi concetti che Le manifestai colla Circolare del di 4 ottobre corrente, la S. V. Illustrissima saprà come governarsi in cosa che ora grandemente interessa il mio Ministero.

• Mi pregio frattanto di professarmi

• Li 19 ottobre 1859.

• Ossequiosissimo

• B. RICASOLI •

Art. 9. Quando il dazio dovuto su di una quantità di prodotti da introdursi in città non giunga a un centesimo e due quinti o ad un quattrino, il dazio vien condonato. Sono parimente condonate nei pagamenti totali le frazioni al di sotto di tre quinti e mezzo di centesimo o di mezzo quattrino; giungendo la frazione ai tre quinti e mezzo di centesimo o al mezzo quattrino, la frazione sarà valutata per un intero.

Art. 10. La esazione del dazio di consumo verrà regolata dalla Legge del 19 ottobre 1791 e successive Disposizioni che si riferiscono alle gabelle proprie delle città, ed in quanto non sieno contrarie alle disposizioni del presente Decreto, restando abolite le Leggi borboniche, state finora in vigore pei dazi di consumo della città di Lucca.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venti ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

381. *Sostituzione di un posto di Commesso Revisore a quello di Copista delle Mappe, ed aumento dello stipendio ad altri Impieghi nella Direzione Acque, Strade e Fabbriche civili.*

20 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo indurre nel ruolo normale della Direzione generale delle acque, strade e fabbriche civili, alcune modificazioni reputate necessarie al più regolare andamento del servizio,

Decreta:

Art. 1. Nella Sezione delle acque e

strade è soppresso il posto di Copista delle mappe; è istituito in quella vece un posto di Commesso revisore, col l'annuo stipendio di lire duemila e con le funzioni stesse ora disimpegnate dal titolare del posto come sopra soppresso; e sono elevati a lire duemila gli annui stipendi annessi ai due posti di Commesso di seconda classe.

Art. 2. Nella Sezione delle fabbriche civili gli stipendi annui dei posti di Commesso di terza classe, di primo Copista e di secondo Copista sono elevati, il primo alle lire duemila, il secondo a lire millecinquecento, il terzo alle lire milletrecento.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal di primo novembre prossimo futuro.

Dato in Firenze, li venti ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

382. *Aggregazione dell'Archivio granducale di Gabinetto all'Archivio centrale di Stato.*

20 ottobre 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il Rapporto del Soprintendente generale degli Archivi di Stato sull'Archivio di Gabinetto della cessata Corte granducale;

Volendo provvedere alla custodia ed alla conservazione di questo particolare Archivio ed aver notizia dei documenti che contiene;

In conformità di quanto fu praticato per l'Archivio di Gabinetto della Corte borbonica del già Ducato di Lucca,

Ordina quanto appresso:

Art. 1. L'Archivio di Gabinetto, che si trova ora riunito presso la Segre-

teria intima della cessata Corte, passerà all'Archivio centrale di Stato.

Art. 2. La consegna di tutte le filze e carte che lo compongono sarà fatta dall'Amministratore dei palazzi e ville dello Stato al Soprintendente generale degli Archivi con quelle formalità che da essi saranno reputate espedienti.

Art. 3. Il Soprintendente generale degli Archivi, ricevute che avrà le suddette filze e carte, provvederà alla loro custodia e ne farà esatto inventario, da rimettersi al Ministero dell'Interno, il quale darà gli ordini opportuni sulla ulteriore destinazione di tali documenti.

Dato li venti ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI*

(1) Sotto questa data riprodurremo anche una Circolare che leggesi nel *Monitore* del 22 stesso mese, n.º 264:

• **MINISTERO DI GIUSTIZIA E GRAZIA**

• **LETTERA CIRCOLARE**

• *ai Presidenti ed ai RR. Procuratori Generali
• delle Corti di cassazione e d'appello
•
• ai Presidenti delle Corti medesime*

• *Illustrissimo Signore,*

• Nel giorno della riapertura dei Tribunali il ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele si troverà nelle sale di udienza, e ne costituirà il più bello ornamento.

• La novità della cosa, come riuscirà piacevole e gradita a coloro che assisteranno alla pubblica e solenne funzione, e così non potrà a meno di fissar l'attenzione dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori Generali e del Governo, i quali tutti sono tenuti per legge ad inaugurare con particolari discorsi il nuovo anno forense.

• Sarà questa per i Capi delle Magistrature una propizia occasione, che non vorranno certamente lasciare sfuggire, per esprimere in nome proprio e dei loro Colleghi i sensi di omaggio e di reverente soggezione verso la Maestà del Re eletto, il quale, avendo accolto i voti unanimi dei legittimi Rappresentanti il paese, è divenuto oggimai il Reggitore e il Sovrano anco di questa provincia d'Italia. • I benefici che un Regno costituzionale grande e forte sarà per arrecare anco alle leggi ed alla giurisprudenza, che andranno a grado a grado unificandosi, non possono sfuggire all'acume e alla dottrina di sapienti Magistrati; onde • è a credere che non trascureranno di farne parola nei loro discorsi.

• Bella è l'opportunità che si offre ora alla Magistratura toscana di spiegare larghi concetti nazionali e di levare alta la voce per unirsi coi cittadini d'ogni ordine e d'ogni grado ad attestare pubblicamente il loro affetto per la patria comune. E la patria è là dove è il Re Vittorio Emanuele, il valoroso campione della nazionalità e indi-

385. *Ripristinazione degli Ordini accademici detti del Cherubino e di S. Caterina della Ruota.*

20 ottobre 1859.

AL PROVVEDITORE
DELL'UNIVERSITA' DI PISA

Li 20 ottobre 1859 (4).

Il Governo della Toscana ha oggi risoluto di abolire le Disposizioni comunicate in data del 10 gennaio e del 25 marzo 1852, colle quali era istituita una nuova Decorazione accademica per la Università toscana, composta dello Studio di Pisa e dello Studio di Siena.

Questo Ministero dell'Istruzione pubblica significa a V. S. Illustrissima per l'uso opportuno che il Governo della Toscana ha stabilito che sia ripristinato per l'Università di Pisa

• pendenza italiana: dov'esso non è, v'è l'Austria. Impe-
• rocchè qualunque cosa si mettesse innanzi fuori del ma-
• gnanimo Re sarebbe a nome e per conto dell'Austria,
• e nell'interesse di questa, e ci ricondurrebbe irremissibil-
• mente in quel servaggio politico dal quale la Provvidenza
• ci dà tutto di visibili segni di volerci sottrarre, se noi
• sapremo aver fiducia e perseverare fino all'ultimo a cam-
• minare per una via spinosa sì ma non meno gloriosa di
• quelle che a larga mano la fortuna aprì con mirabile
• successi ai nostri antichi progenitori, i Romani.

• Non è nostra la colpa se i legami che ci stringevano
• agli antichi Principi sono oramai irrimediabilmente spezzati.
• Quando la scelta si pose tra lo straniero e la patria,
• non vi poteva essere scissura d'opinioni nè discordia di sen-
• timenti; non vi poteva esser cuore onesto che si mostrasse
• freddo e ribelle ad un affetto dal quale sono sempre
• germogliate le più grandi virtù civili e i maggiori freni
• per impedire la propagazione dei più funesti vizi sociali.

• Non era più questione di partito politico, ma di rigorosa
• moralità, e il solo parla innanzi e il risolverla doveva
• per ogni cittadino onorato costituire un atto solo.

• S'armino dunque i Magistrati di un nobile sdegno per
• attutire i perversi che cospirano nelle tenebre, e per fare
• intendere solennemente al paese che essi, riconoscendosi
• i difensori civili della patria, vegliano alla custodia delle
• cose più care di quella e partecipano con animo schietto,
• leale ed intrepido, alle speranze, ai pericoli ed ai travagli
• comuni.

• Voglia la S. V. Illustrissima partecipare con la massima
• sollecitudine la presente ai Procuratori del Governo che
• da Lei dipendono ed ai Presidenti dei Tribunali di prima
• istanza. E nel rammentarle il dovere di rimettere a questo
• Ministero i discorsi che verranno letti dopo il compimento
• della solenne funzione, ho il pregio di segnarmi

• Di V. S. Illustrissima

• Dal Ministero di Giustizia e Grazia, li 20 ottobre 1859.

• *Dev.º Servitore*
• E. POGGI

l'Ordine del Cherubino, e per l'Università di Siena l'Ordine di S. Caterina delle Ruote, in tutto, quanto alla forma di queste decorazioni e quanto al diritto di fregiarsene, secondo le Disposizioni e il Regolamento approvato in data del 26 maggio 1845.

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

Il Segretario del Ministero

R. NOCCHI

584. *Promulgazione ed applicazione all'Esercito toscano delle Leggi Sarde sull'avanzamento nei gradi ed impieghi militari.*

21 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come sia da lungo tempo sentito il bisogno che le condizioni richieste per conseguire l'avanzamento nei gradi e negl'impieghi militari vengano determinate normalmente da una Legge la quale, facendone diritto in genere all'anzianità del servizio, offra simultaneamente il modo di schiuderne la via al merito che si distingue;

Considerando che nel provvedere al suaccennato bisogno occorre pure di soddisfare all'altro che l'Esercito toscano vada a grado a grado assimilandosi con quello Sardo, di cui dovrà formar parte, a tenore del voto emesso dall'Assemblea nazionale;

Decreta:

Art. 1. Le condizioni richieste per l'avanzamento nei gradi e negl'impieghi militari, ed il modo col quale l'avanzamento medesimo dovrà procedere, saranno per l'Esercito toscano quelle stesse stabilite per l'Esercito sardo dalla Legge organica del 13 novembre 1855, e dalle successive Leggi del 29 gennaio 1854, del 4 aprile 1855 e del 30 marzo 1856, le quali vengono annesse al presente Decreto come parte integrale del medesimo.

Art. 2. A cura del Ministro della Guerra sarà compilato un Regola-

mento per la più retta applicazione delle Leggi suindicate.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventuno ottobre milleottocentocinquanta-nove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

585. *Approvazione e promulgazione di una nuova Tariffa dei dazi di consumo per le Città di Firenze, Pisa, Siena, Lucca e Pistoia.*

21 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'articolo quarto del Decreto del venti ottobre corrente;

Visto il Progetto di tariffa che in ordine al Decreto sopra citato ha presentato l'Amministrazione generale delle Dogane;

Decreta:

Art. 1. La Tariffa dei dazi di consumo da pagarsi alle porte sui prodotti che introduconsi nelle città di Firenze, Pisa, Siena, Lucca e Pistoia, annessa al presente Decreto, e compilata dall'Amministrazione generale delle Dogane sulle basi stabilite dal Decreto del 20 ottobre corrente, è approvata.

Art. 2. Rimane ferma la esazione alle porte della tassa di macellazione a profitto di quelle Comunità a cui fu accordata in compenso dei pubblici ammazzatoi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventuno ottobre milleottocentocinquanta-nove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

(1) Segue a questo Decreto il testo delle quattro Leggi Sarde.

TARIFFA DEL DA
da esigersi soltanto sui seguenti Articoli alle Porte

ZIO CONSUMO
delle Città di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI TASSATI	QUANTITA'	FIRENZE		LUCCA		PISA		PISTOIA		SIENA	
		LIRE		LIRE		LIRE		LIRE		LIRE	
		ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE
COMESTIBILI, cioè											
FARINE E LORO DERIVATI											
FARINA e Semolino di grano e di granturco bianco con semola, ancorchè mischiata con quella di biade, granfarro brillato o macinato, grano e granturco bianco brillati, Tritelli e Semole rimacinate, a peso lordo	le libb. 100	— 90	1 1 5	— 90	1 1 5	— 90	1 1 5	— 90	1 1 5	— 30	— 7 2
FARINA e Semolino di grano e granturco bianco senza semola, ancorchè mischiata con quella di biade	>	1 20	1 8 7	1 20	1 8 7	1 20	1 8 7	1 20	1 8 7	— 50	— 11 11
FARINA di riso e fuscello (come farina di grano senza semola).											
FARINA di biade; biade e legumi brillati, infranti e macinati; faverella e macco	>	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2
FARINA di castagne e suoi derivati, cioè polenta e simili	>	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2
PANE, Biscotto, Azzimelle ed altre paste cotte senza zucchero e miele	>	1 30	1 13 9	1 30	1 13 9	1 30	1 13 9	1 30	1 13 9	— 50	— 11 11
PASTE e PASTUMI da cuocere, Curcussù, Semolino da cuocere ec.	>	1 30	1 13 9	1 30	1 13 9	1 30	1 13 9	1 30	1 13 9	— 50	— 11 11
SEMOLA o CRUSCA	le libb. 1000	2 25	2 13 7	1 40	1 13 4	1 13	1 6 11	— 75	— 17 10	— 35	— 13 1
BESTIAMI E CARNI MACELLATE											
AGNELLI di latte dentro il peso di libbre 40 per capo	l'uno	— 50	— 11 11	— 46	— 10 11	— 42	— 10 —	— 26	— 6 2	— 37	— 8 10
CAPRETTI di latte dentro il peso di libbre 40 per capo	>	— 60	— 14 3	— 46	— 10 11	— 55	— 13 1	— 26	— 6 2	— 37	— 8 10
CASTRATI e MONTONI	le libb. 100	4 60	5 9 6	4 60	5 7 2	3 —	3 11 5	2 70	3 4 3	1 70	2 — 6
PECORE, CAPRE e BECCHI dentro i mossi	l'uno	1 86	2 4 3	1 86	2 4 3	1 68	2 —	1 50	1 15 9	— 84	1 —
PECORE, CAPRE e BECCHI fuori dei mossi	>	4 15	4 18 10	2 80	3 6 8	2 80	3 6 8	2 80	2 19 6	1 49	1 13 4
MAIALI, PORCI e TROIE	>	11 40	13 11 5	11 25	13 7 11	9 15	10 17 10	7 35	8 15 —	3 75	6 16 11
ovvero, per Pistoia soltanto, ad elezione del proprietario, se interi,	le libb. 100	>	>	>	>	>	>	1 85	2 4 1	>	>
se interi, ma mancanti d'interiora,	>	>	>	>	>	>	>	2 80	3 6 8	>	>
BOVI, MANZI e TORI	l'uno	64 63	76 19 4	41 16	49 —	43 75	52 1 8	38 25	45 10 8	21 90	26 1 3
VACCHE	>	29 15	34 14 —	23 20	27 12 4	19 15	22 16 —	16 85	20 1 2	12 80	15 4 10
VITELLE e VITELLI vaccini di latte dentro il peso di libbre 180 per capo	>	9 15	10 17 10	8 40	10 —	7 30	8 13 10	6 30	7 10 —	3 80	4 10 6
VITELLE e VITELLI vaccini non mossi	>	25 50	30 7 1	23 70	28 4 3	17 —	20 4 9	14 90	17 14 9	4 60	5 9 6
VITELLE vaccine mosse	>	31 —	36 18 1	30 —	35 14 3	20 65	24 11 8	18 20	21 13 4	9 70	11 10 11
VITELLI vaccini mossi	>	36 43	43 7 10	30 —	35 14 3	24 30	28 18 7	21 20	25 4 9	9 70	11 10 11
VITELLE e VITELLI bufalini di latte dentro il peso di libbre 180 per capo	>	6 10	7 3 3	5 65	6 14 6	5 30	6 6 2	4 50	5 7 2	3 80	4 10 6
VITELLE e VITELLI bufalini non mossi	>	24 30	28 18 7	20 20	24 — 11	16 42	19 10 11	14 30	17 — 6	4 60	5 9 6
VITELLE e VITELLI bufalini mossi	>	24 30	28 18 7	20 20	24 — 11	16 42	19 10 11	14 30	17 — 6	10 70	12 14 9
BUFALI e BUFALAE	>	24 30	28 18 7	20 20	24 — 11	16 42	19 10 11	14 30	17 — 6	21 —	25 —
CAPRIOLI, CERVI, DAINI e GAZZELLE	>	3 70	4 8 1	3 40	4 — 11	2 43	2 18 4	2 10	2 10 —	1 —	1 3 10

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI TASSATI	QUANTITA'	FIRENZE		LUCCA		PISA		PISTOIA		SIENA	
		LIRE		LIRE		LIRE		LIRE		LIRE	
		ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE
CINGHIALI	100 libbre	4 60	5 9 6	4 60	5 9 6	3 50	4 3 4	3 50	4 3 4	3 —	3 11 8
<p><i>I dazi suddetti si riscuoteranno rispettivamente all'introduzione in Firenze, Siena, Lucca, Pisa e Pistoia per le bestie di ciascuna delle specie sopranotate, quando siano vive.</i></p> <p><i>Ed essendo morte, praticate le cautele prescritte dagli Ordini veglianti per sicurezza della pubblica salute, relativamente al dazio consumo sono da osservarsi le seguenti avvertenze.</i></p> <p><i>Le bestie morte, se piene ed intiere, cioè con tutte le interiora, testa, zampe e pelle, pagar debbono il medesimo dazio come se fossero vive.</i></p> <p><i>Parimente pagar debbono lo stesso dazio come se fossero vive le bestie morte alle quali mancasse qualcuna delle suddette parti o membri, salve le limitazioni seguenti:</i></p> <p><i>Gli agnelli e capretti maschi e femmine morti, ma che abbiano almeno la testa, i peducci e la pelle, saranno considerati per agnelli e capretti di latte quando siano dentro il peso di libbre 30 per capo; eccedendo detto peso, si considereranno come castrati, montoni, pecore, capre e becchi rispettivamente.</i></p> <p><i>I vitelli e vitelle vaccine e bufaline, essendo morte e vuote, purchè abbiano almeno la testa, le zampe e la pelle, si considereranno come di latte quando non eccedano il peso di libbre 135 per capo.</i></p> <p><i>Mancando alcuna delle parti o membri sopraccennati alle dette bestie morte, cioè agnelli e capretti di latte, vitelli e vitelle vaccine e bufaline di latte, il dazio si riscuoterà a carne macellata, qualunque sia il peso loro.</i></p> <p><i>Gli agnelli vivi ed i capretti maschi e femmine che eccedano il peso di libbre 40 pagheranno il dazio come castrati, montoni, pecore, capre e becchi rispettivamente.</i></p> <p><i>E parimente i vitelli e vitelle vaccine e bufaline di latte, vive, che eccedano il peso di libbre 180 per capo, si considereranno come vitelli e vitelle vaccine e bufaline non mosse.</i></p> <p><i>In qualunque caso sarà permesso agli introduttori, quando così piaccia loro, di pagare il dazio a ragione di carne macellata sul peso lordo delle bestie vive o morte che vogliono introdurre.</i></p> <p><i>Devon ritenersi i vitelli o vitelle rispettivamente come mossi quando abbiano spuntato visibilmente uno dei denti di adulto, sebbene ritengano il corrispondente lattaiolo, e come bovi, vacche e tori rispettivamente, se vedasi spuntato negli animali almeno uno dei due cantoni di adulto, sia caduto o no il corrispondente lattaiolo.</i></p>											
CARNE macellata e spezzata fresca, ancorchè di testa, eccettuate le frattaglie e le carni nominate a parte, Animelle, Cervelli, Filetti e Schienali, Granelli, Lardo e Lardone, eccettuato il vieto, mallegati e buristi, Mortadelle, Ossa fresche di bestia macellata, Prosciutti, Salsiccia, Salsicciotti, Soppresati, Strutto, eccettuato il vieto, Zampe pelate di bestia vacca e bufalina, e Carne salata, insaccata, secca, cotta o affumata di ogni specie	>	9 15	10 17 10	7 60	9 — 11	6 14	7 6 2	5 50	4 —	4 —	4 15 3

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI TASSATI	QUANTITA'	FIRENZE		LUCCA		PISA		PISTOIA		SIENA	
		LIRE		LIRE		LIRE		LIRE		LIRE	
		ITALIANE	TOSCANE								
CARNI di pecore, capre e becchi fuori dei mossi, congiunte alle teste	le libb. 100	3 10	3 13 10	3 10	3 13 10	3 — —	3 11 8	2 60	3 1 11	2 80	3 6 8
TESTE di bestie macellate vuote, cioè senza cervello e senza lingua, eccettuate quelle di maiale	>	— 80	— 19 1	— 80	— 19 1	— 65	— 15 6	— 50	— 11 11	2 —	2 7 7
TESTE piene, eccettuate quelle di maiale, e Paracori	>	1 60	1 18 1	1 60	1 18 1	1 30	1 10 11	1 —	1 3 10	2 —	2 7 7
TESTE di maiale vuote e piene, Reti di maiale, Milze di maiale, Cotenne, Peduci, Fegati e Lingue	>	2 35	2 15 11	2 35	2 15 11	1 70	2 — 6	1 30	1 10 11	2 —	2 7 7
ZAMPE di bestie vacche e bufaline col pelo, Trippe, Budella, Sangue, Frattaglie di ogni specie non nominata, Sicciole e Sevo (Non paghino dazio).											
ALTRI ARTICOLI											
AGRUMI, cioè Arance, Cedrati, Limoni e simili	le libb. 100	— 60	— 14 3	— 60	— 14 3	— 60	— 14 3	— 30	— 7 2	— 60	— 14 3
BURRO fresco, cotto o salato	>	2 35	2 15 11	2 35	2 15 11	1 60	1 18 1	— 95	1 2 7	— 70	— 16 8
CACIO fresco e secco	>	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 80	— 19 1	— 70	— 16 8
CASTAGNE e MARRONI freschi	il sacco	— 9	— 2 2	— 9	— 2 2	— 7	— 1 8	— 7	— 1 8	— 9	— 2 2
CASTAGNE e MARRONI cotti e secchi	>	— 33	— 7 10	— 33	— 7 10	— 20	— 4 9	— 15	— 3 7	— 24	— 8 9
CECI, FAGIOLI e LENTI secche	>	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 15	— 3 7	— 20	— 4 9	— 30	— 7 2
CILIEGE e SUSINE secche	le libb. 100	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7
ERBAGGIO, cioè Agli, Batate, Careiofi freschi, Cetrioli, Cipolle, Lupini indolciti, Patate, Pomodori, Zucche e simili, Radiche fresche atte al vitto degli uomini, ed Ortaggio d'ogni specie non nominata	>	— 6	— 1 3	— 6	— 1 3	— 3	— — 9	— 3	— — 9	— 6	— 1 3
FAGIOLI e PISELLI freschi senza guscio e Ceci freschi, col guscio o senza	>	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11
FICHI secchi	>	— 50	— 11 11	— 50	— 11 11	— 50	— 11 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11
FRUTTE fresche indigene, anche salvatiche, non specialmente nominate a parte; Noci con mallo o senza e sgusciate, Nocciolate fresche o secche, Pinochchi col guscio ed Olive fresche o secche	>	— 6	— 1 3	— 6	— 1 3	— 3	— — 9	— 3	— — 9	— 6	— 1 3
FRUTTE secche d'ogni specie non nominata e Mandorle secche col guscio	>	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11
FUNGHI freschi	>	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 3	— — 9	— 3	— — 9	— 25	— 5 11
LATTE e SIERO	il fiasco	— 3	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2
LATTICINI d'ogni specie, non nominata a parte	le libb. 100	— 90	1 1 3	— 90	1 1 3	— 90	1 1 3	— 80	— 19 1	— 60	— 14 3
LEPRI	l'una	— 7	— 1 8	— 7	— 1 8	— 7	— 1 8	— 7	— 1 8	— 7	— 1 8
MANDORLE secche senza guscio	le libb. 100	2 70	3 4 3	2 70	3 4 3	2 70	3 4 3	2 70	3 4 3	2 70	3 4 3
PESCE fresco d'acqua dolce, Arselte, Gamberi, Granchi, Ostriehe e Ranocchi	>	2 30	2 14 9	2 30	2 14 9	2 30	2 14 9	— 90	1 1 3	2 30	2 14 9
PESCE fresco di mare	>	3 50	4 3 4	3 50	4 3 4	3 50	4 3 4	3 50	4 3 4	3 50	4 3 4
PICCIONI vivi o morti	il paro	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7
PINOCCHI senza guscio	le libb. 100	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7
PISELLI secchi	il sacco	— 57	— 13 7	— 42	— 10 —	— 30	— 7 2	— 21	— 5 —	— 37	— 13 7
POLLANCHE o POLLI d'India, TACCHINI, OCHE, PAPERI, FAGIANI, FRANCOLINI e PAVONI, vivi o morti	il paro	— 56	— 13 4	— 56	— 13 4	— 56	— 13 4	— 56	— 13 4	— 56	— 13 4
POLLASTRI, ANITRE, CAPPONI, GALLI e GALLINE	>	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7
QUADRUPEDI atti al vitto degli uomini e non nominati a parte	l'uno	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2
RISO e RISONE	le libb. 100	1 60	1 18 1	1 60	1 18 1	1 60	1 18 1	1 60	1 18 1	1 60	1 18 1
SPARAGI	>	— 60	— 14 3	— 21	— 5 —	— 30	— 7 2	— 25	— 5 11	— 6	— 1 3

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI TASSATI	QUANTITA'	FIRENZE		LUCCA		PISA		PISTOIA		SIENA	
		LIRE		LIRE		LIRE		LIRE		LIRE	
		ITALIANE	TOSCANE								
TESTUGGINI	le libb. 100	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4
UCCELLI vivi o morti di qualsiasi specie, che servono al vitto degli uomini	>	9 10	10 16 8	9 10	10 16 8	9 10	10 16 8	9 10	10 16 8	9 10	10 16 8
UOVA	>	— 80	— 19 1	— 80	— 19 1	— 80	— 19 1	— 80	— 19 1	— 80	— 19 1
a numero	la dozzina	— 2	— 6	— 2	— 6	— 2	— 6	— 2	— 6	— 2	— 6
<i>Fino al numero di cento uova si riscuoterà sempre il dazio a dozzine e loro frazioni; oltre le cento uova, sarà in libertà il conduttore di pagare il dazio o a peso o a numero.</i>											
UVA fresca, ancorchè ammostata, ed Uva acerba	le libb. 100	— 60	— 14 3	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 20	— 4 9	— 17	— 4 1
UVA passa e Uva secca	>	1 60	1 18 1	1 40	1 13 4	— 80	— 19 1	— 60	— 14 3	— 30	7 — 2
BEVANDE											
BIRRA	il barile	1 —	1 3 10	1 —	1 3 10	1 —	1 3 10	1 —	1 3 10	1 —	1 3 10
VINO, Vermut, Vinello o Picciuolo, Vino di frutta o Sidro, Aceto, Acquerello, Agresto, Mezzovino, Moscadello, Mosto, Aleatico e Vino di qualsiasi qualità, ancorchè in bottiglie	>	1 20	1 8 7	— 60	— 14 3	— 60	— 14 3	— 40	— 9 6	— 35	— 8 4
COMBUSTIBILI											
BRACE, Brace di sansa e Bracione	le libb. 1000	1 25	1 9 9	1 25	1 9 9	— 90	1 1 8	— 90	1 1 8	1 25	1 9 9
CARBONE e Carbonella di legna	>	1 90	2 5 3	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4
CARBON FOSSILE, Lignite e Torba	>	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11
CERA greggia, Cera in rottami e Cerume	le libb. 100	5 50	6 10 11	5 50	6 10 11	2 75	3 5 6	1 90	2 5 3	1 90	2 5 3
LEGNA da ardere, in pezzi da accatastare, in ciocchi, in fascine e in fascinotti, Gusci di pine e Pine domestiche e salvatiche, Sansa, Scope, Sermenti e Legna da ardere d'ogni specie	le libb. 1000	— 45	— 10 9	— 45	— 10 9	— 45	— 10 9	— 45	— 10 9	— 45	— 10 9
<i>Dovrà considerarsi per legna da ardere qualunque legno che non sia lavorato o abbozzato e che non apparisca destinato al lavoro per essere stato segnato o squadrato, nè ridotto in pali da viti.</i>											
OLIO di Oliva e Morechia	il barile	2 75	3 5 6	1 85	2 4 1	1 85	2 4 1	1 85	2 4 1	1 85	2 4 1
FORAGGI											
ERBA, Foglie e Radiche da rodere per le bestie	le libb. 1000	— 45	— 10 9	— 45	— 10 9	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 45	— 10 9
FAVE secche	il sacco	— 28	— 6 8	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	—	—
FIENO	le libb. 1000	— 60	— 14 3	— 60	— 14 3	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 60	— 14 3
ORZO	il sacco	— 21	— 5 —	— 21	— 5 —	— 12	— 2 10	— 12	— 2 10	— 21	— 5 —
PAGLIA di grano, di segale e simili	le libb. 1000	— 45	— 10 9	— 45	— 10 9	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 45	— 10 9
VENA	il sacco	— 21	— 5 —	— 21	— 5 —	— 12	— 2 10	— 12	— 2 10	— 21	— 5 —

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Segretario Generale del Ministero

F. CAREGA

386. *Istituzione di un Concorso a premio per la risoluzione del problema sulla Malaria nelle Maremme, e nomina di una Commissione per l'esame dei lavori.*

23 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando quanto gioverebbe per condurre al bonificamento delle Maremme la soluzione completa del difficile problema della malaria;

Considerando che in una impresa di tanto interesse pubblico si debba invocare il soccorso della scienza in ogni sua parte per avere direzione sicura;

Decreta:

Art. 1. Un premio di franchi millecinquecento è istituito per conferirsi a chi risolverà i seguenti quesiti:

1° in che consista il miasma maremmano, o almeno determinare con i mezzi perfezionati della chimica quali siano gli elementi essenziali della sua composizione;

2° il miasma maremmano emanasi solo dalle superfici allagate oppure ancora dalle asciutte o al più dalle umide?

3° se emana anche dalle non allagate, quali sono le condizioni fisiche o chimiche (cioè di composizione del suolo) che dan luogo allo sviluppo del miasma?

4° è la sola miscela dell'acqua pura marina, cioè della soluzione dei sali, che sono proprii dell'acqua marina, con l'acqua dolce che dà origine al miasma, oppure, come sembra più probabile, vi occorre la presenza degli innumerevoli esseri viventi microscopici che sono proprii dell'acque di tutti i mari, di tutti i paludi e stagni?

Art. 2. Questo premio sarà conferito da una Commissione composta dei sigg. commendatore Gaetano Giorgini, Presidente, cav. professore Paolo Savi, cav. professore Giovacchino Taddei, e ispettore dott. Antonio Salvagnoli. I concorrenti dovranno nel mese di dicembre del 1860 rimettere il loro

lavoro al Presidente della Commissione insieme alla scheda sigillata contenente il nome dell'autore.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitré ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

387. *Istituzione di un posto di Segretario presso il Comando de' Carabinieri.*

23 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituito presso il Comando della Legione dei RR. Carabinieri toscani un posto di Segretario, con l'annua provvisione di lire milleseicentottanta e con la indennità di lire quattrocentoventi annue a titolo di alloggio.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque ottobre milleottocentocinquantanove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

(1) Il *Monitore Toscano* del 15 novembre, n° 289, riferisce nella *Parte Ufficiale* che « con Risoluzione del dì 26 ottobre . . . si è istituita una Commissione per il riordinamento degli Studi farmaceutici, composta dei signori » prof. Gioacchino Taddei, Presidente, — prof. Giuseppe Orosi — prof. Giovanni Campani — e prof. Adolfo Targioni Tozzetti » Negli Archivi però e nei registri degli Affari del Ministero toscano sopra l'Istruzione pubblica manca ogni traccia della predetta Risoluzione; e solo si è rinvenuta la Nota di partecipazione che segue:

« Al Commissario

« dell'Arcispedale di S. Maria Nuova

« I signori Orosi, Campani e Taddei hanno accettato l'incarico di far parte della Commissione per migliorare gli studi farmaceutici. V. S. potrà far loro invito sollecitamente » di radunarsi per lo scopo già antecedentemente a Lei noto, » e nello stesso tempo potrà prepararli a voler condurre il più » celeremente possibile il lavoro loro affidato.

« Invio anche a V. S. alcuni Studi riguardanti le materie » di cui si tratta, perchè Ella si compiacca passarli alla » Commissione che ne farà liberamente l'uso che crederà più » opportuno.

« Mi onoro ecc.

« Il Ministro della pubblica Istruzione

« C. RIDOLFI

« Il Segretario

« V. MEINI »

588. Aggiunta di due posti alla Pianta del Personale nella Depositeria Generale.

27 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'aumento del servizio nella regia Depositeria generale rende necessario di accrescere corrispondentemente il numero degli Impiegati della medesima;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Sono istituiti nella reale Depositeria generale due nuovi posti, cioè:

un posto di Ragioniere aggregato, con l'annuo stipendio di lire duemilaquattrocento;

un quarto posto di Aiuto di terza classe nella Ragioneria, con l'annuo stipendio di lire milletrecento.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal di primo novembre prossimo futuro.

Dato in Firenze, li ventisette ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

589. Riordinamento del Personale ad detto all'Amministrazione delle boscaglie e macchie di Follonica.

27 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il precedente suo Decreto de' 25 agosto prossimo passato, con cui vennero soppressi i posti d'Ispettore e d'Aiuto ispettore delle boscaglie e macchie di Follonica, e fu in quella vece istituito un posto di Ministro forestale;

Volendo ora completare la sistemazione del servizio delle boscaglie e macchie medesime;

Decreta:

Art. 1. È soppresso il ruolo normale pel servizio forestale di Follonica, attualmente in vigore.

Art. 2. Il nuovo ruolo normale pel servizio stesso, da osservarsi in appresso, resta stabilito nel modo seguente, cioè:

un Ministro forestale, con stipendio annuo di lire milleottocento; lire dugentottanta per accesso e recesso in Maremma; quartiere con mobilia; biancheria, combustibile, servizio di scuderia, medico e medicinali (soltanto in Maremma); spese di posta, patente d'armi, rimborso di spese nelle gite, e trattamento negli Stabilimenti dell'Amministrazione;

un Commesso contabile, con stipendio annuo di lire milledugento; rimborso di spese per accesso e recesso in Maremma; quartiere con mobilia; combustibile, cavalcatura in servizio, medico e medicinali (in Maremma soltanto); spese di posta e patente d'armi;

un Fattore, con stipendio annuo di lire milletrecentoventi; quartiere con mobilia; combustibile, cavalcatura, medico e medicinali, spese di posta e patente d'armi;

un Sottofattore, con stipendio annuo di lire novecentosessanta, quartiere con mobilia, combustibile, cavalcatura, medico e medicinali, rimborso di spese di posta e patente d'armi. Dovrà risiedere continuamente a Follonica, eccettuati i quattro mesi estivi, nei quali, trasferendosi a Massa Marittima, dovrà però scendere a Follonica e trattenervisi quanto occorra per il regolare andamento degli affari;

un Capo-macchia, con stipendio annuo di lire milleottanta, quartiere con mobilia, combustibile, medico e medicinali (soltanto in Maremma), cavalcatura in servizio, rimborso di spese di posta, e patente d'armi;

un Cavalcante, con stipendio an-

nuo di lire settecentoventi, quartiere con mobilia, combustibile, medico e medicinali, cappotto ogni tre anni;

un Ministro dell' allumiera di Montioni, con stipendio annuo di lire milleseicentottanta; lire dugentottanta per accesso e recesso in Maremma; quartiere con mobilia, biancheria, combustibile, medico e medicinali, olio per i lumi della casa e dello scrittoio di amministrazione, cavalcatura (in Maremma soltanto), rimborso di spese di posta, e patente d'armi;

un Aiuto capo-macchia, con stipendio mensile di lire sessantacinque, quartiere con mobilia, combustibile, medico e medicinali, e cavalcatura in servizio; tutto durante soltanto la campagna;

un Capoccia della condotta dei cavalli, con stipendio mensile di lire novanta dal primo d'ottobre a tutto il trenta giugno; quartiere con mobilia, combustibile, medico e medicinali, rimborso di spese di posta durante la campagna;

numero cinque Guardie di prima classe, delle quali una a Scarlino, due a Valpiana, una a Montioni, ed una a san Lorenzo e Calzalunga; con stipendio annuo di lire settecentoventi per ciascuna, quartiere con mobilia grossa, combustibile, medico e medicinali, rimborso di spese di posta, cavalcatura, uniforme e armamento completo, e rimborso delle spese di gite fuori del Circondario;

una Guardia di prima classe al bosco del Giove a Rio nell'Elba, con stipendio di lire settecentoventi annue, più lire sessanta per la manutenzione della scrittura e carteggio, casa di abitazione con mobilia, uniforme e armamento;

numero tre Guardie di seconda classe, delle quali due a Follonica, ed una a Poggio Spada, con stipendio annuo di lire cinquecentottantotto, quartiere con mobilia grossa, combustibile, medico e medicinali, rimborso di spese di posta, cavalcatura, uniforme, armamento completo, e rimborso delle spese di gite fuori del Circondario;

una Guardia al bosco della Leceta e Leccetella all'Elba, con stipendio annuo di lire quattrocentoventi, uniforme e armamento.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisette ottobre milleottocentocinquante.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

590. *Riordinamento del servizio postale e nuova Tariffa delle corrispondenze.*

27 ottobre 1839.

NOTIFICAZIONE

Il cav. Giuseppe Pagni, Soprintendente generale alle regie Poste di Toscana, in esecuzione degli ordini contenuti nel Biglietto del Ministero delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici del dì 26 corrente, notifica che, in conformità degli accordi presi tra le Amministrazioni postali di Sardegna, Toscana, Parma, Modena e Romagna, le corrispondenze di una per l'altra delle provincie suddette, a cominciare dal dì 1° novembre prossimo, saranno uniformemente sottoposte alle seguenti condizioni:

1. Chi vorrà spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate, dall'una all'altra di dette provincie, potrà a sua scelta francarle fino a destino o non francarle affatto.

2. Il prezzo delle lettere ordinarie sarà di crazie tre per porto semplice.

3. Sarà considerata come lettera d'un porto semplice quella che non ecceda il peso di 10 grammi; da 10 grammi a 20 sarà considerata di due porti; da 20 a 30 di tre; da 30 a 40 di quattro; da 40 a 50 di cinque; da 50 a 100 di sei; da 100 a 150 di sette, e così di seguito, aggiungendo sempre il prezzo d'un porto semplice per ogni 50 grammi o frazione di essi.

4. I plichi di carte manoscritte posti sottofascia e le mostre o campioni di merci, accomodate in modo da potere essere facilmente riconosciute, pagheranno un terzo della tassa fissata per le lettere, colla stessa progressione di peso; e vi potrà essere annessa, in modo peraltro ben visibile, una lettera semplice senza aumento di tassa.

Questa tassa non potrà mai essere inferiore a quella d'una lettera semplice.

Mancando ad alcuna delle condizioni suddette, i plichi e campioni saranno tassati come lettere.

5. I giornali, gazzette ed opere periodiche dovranno esser francati fino al destino, e saranno sottoposti alla tassa d'un quattrino per ogni esemplare non eccedente il peso di 20 grammi, e di due quattrini per esemplare quando questo non oltrepassi i grammi 40; da 40 a 80 la tassa sarà di quattro quattrini, e così di seguito, aggiungendo due quattrini di 40 in 40 grammi.

6. I fogli di stampa non periodica, le incisioni, litografie, fotografie, carta da musica, impressa o manoscritta, gli opuscoli e i libri, anche rilegati, dovranno ugualmente esser francati fino al destino, e pagheranno due quattrini fino al peso di grammi 40 inclusive, da 40 a 80 quattrini quattro, e al di là di questo peso si aggiun-

geranno sempre di 40 in 40 grammi quattrini due.

7. I giornali e fogli di stampa d'ogni genere, di che nei due articoli precedenti, i quali non fossero stati francati o non fossero posti sottofascia, o contenessero alcun che di scritto oltre l'indirizzo, la data e la firma, saranno tassati come lettere.

8. Fra le suindicate provincie si potranno cambiare lettere assicurate pagando nell'atto dell'impostazione, oltre la tassa delle lettere ordinarie, un diritto fisso di quattro crazie.

9. Qualora una lettera assicurata venisse smarrita, l'Amministrazione, sul territorio della quale fosse avvenuto lo smarrimento, dovrà pagare al destinatario o al mittente un compenso di lire cinquanta.

Ma le Amministrazioni non ammettono reclami né si riconoscono obbligate al pagamento del compenso suddetto quando siano passati sei mesi dal giorno della impostazione.

10. Le lettere spedite o giunte per la via di mare pagheranno di più una crazia per porto marittimo, e le stampe un soldo.

11. Le lettere e stampe da e per i paesi esteri, cambiate mediante l'Amministrazione Sarda, anderanno soggette alle seguenti condizioni, senza eccezione per i campioni che saranno da trattarsi sempre come le lettere;

ORIGINE E DESTINAZIONE	CONDIZIONI della FRANCATURA	LETTERE		STAMPE	
		Peso della lettera semplice	Tassa	Peso del piego semplice	Tassa
		grammi	crazie	grammi	cr. quatt.
Svizzera	libera	10	6	40	" 4
Germania e Austria (<i>via di Svizzera</i>)	"	10	9	40	1 4
Danimarca	"	10	12	40	3 "
Russia e Polonia	"	10	14	40	8 "
Svezia	"	10	18	40	4 3
Norvegia	"	10	20	40	5 1
Gran-bretagna (a) Malta, Tunisi, Belgio e Olanda	"	7 1/2	9	40	1 2
Spagna, Portogallo e Gibilterra	"	7 1/2	16	40	1 2
Indie, China e Australia	obbligatoria	7 1/2	14	40	2 "
Oltremare coi piroscafi	sardi	7 1/2	4	40	1 "
		inglesi	7 1/2	14	40

(a) Alle lettere non franche per la Granbretagna viene aggiunta una sopratassa, non progressiva ma fissa, di crazie 9.

12. Il pubblico potrà spedire lettere assicurate per quelli fra i paesi suddetti pei quali la francatura è facoltativa, pagando il doppio della tassa ordinaria.

13. Le lettere ordinarie e assicurate, i giornali e le stampe d'ogni genere, rifiutate dai destinatarii o inesitate, saranno inviate all'Ufficio mittente; le rifiutate alla fine d'ogni mese, le altre dopo una giacenza di tre mesi.

14. Non si riceveranno lettere contenenti oro o argento monetato, gioie o qualunque altro oggetto di valore; e, trovandosene nelle cassette postali, rimarranno senza corso a disposizione del mittente.

Dalla Soprintendenza generale alle RR. Poste, li 27 ottobre 1859.

Il Segretario Generale
Giuseppe NICCOLI

391. Reingresso in ufficio del Ministro degli Affari ecclesiastici.

28 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Atteso il ritorno in Firenze del cavaliere Vincenzo Salvagnoli, Ministro degli Affari ecclesiastici, il Ministro di Giustizia e Grazia cessa di farne le veci.

Dato in Firenze, li ventotto ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e *Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

392. Scioglimento dello Squadrone degli Ussari.

29 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che lo squadrone d'Ussari, istituito con Decreto del 22 maggio decorso, non ha potuto mai

raggiungere la sua completa formazione;

Decreta:

Articolo unico. Lo squadrone degli Ussari è disciolto; ed a cura del Ministero della Guerra sarà provveduto al collocamento del personale tuttora addetto allo squadrone medesimo.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventinove ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno

RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

393. Ascrizione alla Guardia nazionale dei Giovani diciottenni.

31 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come l'età di anni 21 compiti, prescritta dall'articolo 3 della Legge del 14 luglio 1859 come condizione necessaria per far parte della Guardia nazionale, escluda molti giovani animati da buon volere e da spiriti patriottici;

Decreta:

Art. 1. Potranno essere ascritti alla Guardia nazionale anche i giovani che abbiano compiti gli anni diciotto, purchè appartengano alle categorie dei cittadini designati dall'articolo 3 della Legge del 14 luglio 1859, al quale viene oggi in questa parte derogato.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e *Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

594. *Riordinamento del Liceo militare e del Collegio pei Figli dei militari.*

31 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il Liceo militare *Arciduca Ferdinando*, cambiando la sua denominazione in quella di *R. Liceo militare*, avrà per unico scopo di formare ufficiali pei varii Corpi dell'Esercito.

Art. 2. Sarà capace almeno di n° 80 alunni.

Art. 3. Gli ammittendi al R. Liceo militare avranno un'età non minore di sedici nè maggiore di diciotto anni.

Art. 4. L'annua pensione degli alunni del regio Liceo militare è fissata in italiane lire 900. La prima montatura è valutata in italiane lire 300.

Art. 5. È assegnata al Liceo militare la somma annua di italiane lire 68,085 29, da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo *Liceo militare*.

Questa somma fino alla concorrente di lire 9,000 dovrà essere ripartita in mezze pensioni e pensioni intiere gratuite.

Art. 6. I posti intieri gratuiti si concederanno soltanto;

§ 1° Ai figli dei militari morti sul campo di battaglia;

§ 2° agli alunni ufficiali nell'ultimo anno di corso destinati alle armi speciali.

I posti a mezza pensione saranno dati per esame di concorso, tanto ai figli di pubblici funzionarii benemeriti dello Stato, preferendo i figli dei militari, quanto ad alunni del Liceo medesimo che si fossero segnalati e per condotta lodevole e per singolar profitto negli studi.

Art. 7. Il corso normale degli studi è stabilito in tre anni per le armi di fanteria e cavalleria, e quattro per le armi speciali.

Art. 8. Gli alunni per le armi di fanteria e cavalleria dopo il terzo anno di studi, ed al seguito dei relativi

esami, escono Sotto tenenti nei Corpi suddetti. Gli altri sono nominati Sottotenenti, e seguitano il loro corso con la denominazione di *Uffiziali alunni*.

Art. 9. Il Collegio pei figli dei militari, conservando la sua denominazione e l'attuale suo scopo, sarà portato a 200 allievi.

Art. 10. L'intiera pensione per ogni allievo del Collegio sarà di annue italiane lire 500.

Art. 11. È assegnata al Collegio militare la somma annua di lire italiane 66,762, da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo *Collegio militare*.

Questa somma sino alla concorrenza di lire 55,000 dovrà essere repartita in mezze pensioni e pensioni gratuite.

Art. 12. I posti gratuiti si concederanno soltanto nei casi contemplati al § 1° dell'articolo 6 del presente Decreto.

Le mezze pensioni gratuite saranno concesse a tenore di quanto prescrive l'articolo 6.

Art. 13. Il corso normale di studi è fissato in quattro anni. Gli ammittendi dovranno avere quattordici anni compiuti al momento dell'ammissione.

È inoltre istituito nel Collegio un corso di due anni di studio preparatorio agli esami di ammissione.

Vi concorreranno preferibilmente i figli dei militari, i quali, per esservi accettati, dovranno avere un'età non minore di dodici nè maggiore di quattordici anni.

Art. 14. Gli allievi del Collegio militare che dopo l'ultimo anno di corso saranno mediante esame reputati idonei entreranno nella fanteria, dove avranno diritto a conseguire il grado di Caporale dopo un tirocinio di sei mesi come soldati comuni, e dopo un tirocinio di altri sei mesi avranno diritto a quello di Sergente, se la condotta e l'attitudine al comando vi corrispondano e se tosto esisteranno dopo questo periodo di tempo lacune in tali gradi.

L'istruzione ricevuta sarà pure te-

nuta in conto per progredire nella carriera.

Art. 15. Tanto gli alunni del regio Liceo militare quanto gli allievi del Collegio pei figli dei militari, dopo avere compiuto il diciassettesimo anno di età, saranno arruolati secondo le norme stabilite dalla Legge sul reclutamento.

Art. 16. Con successive Disposizioni sarà provveduto alla esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

395. Riordinamento del Personale e degli Uffici del Ministero per gli Affari ecclesiastici.

31 ottobre 1839.

Rapporto

*del Ministro degli Affari ecclesiastici
al Consiglio dei Ministri*

S. E. il Ministro della Finanza richiese al Ministero degli Affari ecclesiastici il Bilancio di previsione per l'anno 1860. Non mi era dato di soddisfare convenientemente a questa richiesta senza por mano almeno alle riforme più urgenti di questo Ministero, riserbando ad altro tempo un compiuto ordinamento.

Il Ministero degli Affari ecclesiastici risente le conseguenze d'essere stato composto in più tempi. Nel 1848 sorse sulle rovine della Segreteria del regio Diritto, la quale aveva l'ufficio eminentissimo di tutelare la giurisdizione suprema dello Stato in tutto quello che attiene all'esercizio dei culti. Con le competenze del regio Diritto gli vennero tutti i suoi impiegati che costavano lire 68220, e gli furono sottoposte le Amministrazioni affidate al Commissario del Bigallo per la congrua di diverse chiese.

Nel 1849 fu unito a questo Ministero anco l'Ufficio della Statistica, il quale portò dieci impiegati ed una spesa per provvisioni annue di lire 23310, ed inoltre la spesa necessaria per la pubblicazione dei lavori statistici. Poi col Decreto del di 6 dicembre 1849 gli venne aggregato l'Ufficio dello Stato civile, il quale aveva quindici impiegati ed importava la spesa annua di lire 16220.

Tutte queste agglomerazioni di varie ingerenze non furono disposte metodicamente, nè fu dettato un Regolamento per cui la trattativa degli affari fosse la più sollecita, e la risoluzione la migliore. Io non presumo colle riforme che propongo di toccare questo scopo, ma di aprire una strada che ci indirizzi ad esso.

Vengo ad esporre sommariamente le ragioni delle riforme che si trovano comprese nei cinque Decreti che ho l'onore di presentare all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Il primo Decreto distingue il Ministero in cinque Uffici. Il primo è quello del Ministro, gli altri cinque sono altrettante Sezioni, denominate

del patrimonio ecclesiastico,
del personale dei culti,
dello stato civile,
della statistica, e
della amministrazione.

I titoli di ciascheduna Sezione indicano le loro attribuzioni. Un Regolamento interno assegnerà le norme speciali per l'eseguimento di esso.

La quinta Sezione è una creazione nuova con elementi vecchi, perchè vi ho raccolto tutto ciò che attiene alla parte propriamente amministrativa e che era sparsa in tutto il Ministero. Il Segretario aggiunto di essa terrà esclusivamente il sindacato sulle proposte dei lavori eseguibili nei beni ecclesiastici, sull'esecuzione e sul pagamento dei medesimi. Ho posto in questa Sezione le Amministrazioni dipendenti dal Ministero ma affidate al Commissario del Bigallo. Vi ho riunito la Ragioneria, la quale è parte essenzialmente amministrativa, sebbene si

eserciti negli affari di quasi tutte le sezioni. Nell'ufficio del Ministro ho creato un Segretario generale e un Assessore pei lavori statistici, i quali richiedono cognizioni speciali. Alle cinque Sezioni ho preposto un Segretario aggiunto, perchè tutte le divisioni delle ingerenze possano riportarsi al Ministro. In ogni Sezione ho istituito i posti d'Apprendista affinchè il tirocinio formi impiegati istrutti. Ho graduato tutti gli impieghi in modo che ogni impiegato avanzandosi d'un grado possa ricevere un premio d'onore e di lucro alla sua intelligenza e alla sua operosità.

Tutto il Ministero si compone di sessanta impieghi, non compreso il Ministro.

Determinati i gradi degli impieghi nel Ministero, bisognava stabilire la giusta ricompensa all'opera che veniva richiesta a ciascuno di essi. Tale è il subietto del secondo Decreto, che compone il ruolo normale delle provvisori assegnate a ciascheduno impiegato.

Nella determinazione delle provvisori ho seguito tre regole.

La prima regola è il corrispettivo tra l'opera e l'onorario secondo le norme comuni della retribuzione del lavoro. Il prezzo delle opere non è arbitrario, e la scienza economica ha trovato la ragione delle differenze in ciò che chiama il salario della fatica fra arte e arte, tra professione e professione. Senza trattarsi sopra i criteri della ragione scientifica, basta ritenere che l'impiegato, il quale loca l'opera intellettuale o materiale, trova nel saggio dei guadagni nelle professioni e nelle arti congeneri una norma alla propria retribuzione.

Gli onorari e i salari degli impiegati possono apparire qualche volta minori di quelli lucrati da chi esercita arti libere, ma in sostanza non sono minori quando si consideri che l'esercizio di un impiego non è sottoposto ad un tirocinio sì lungo e dispendioso come un'arte libera; non è esposto all'arbitrio mutabile della pubblica

opinione; non è interrotto dai casi di malattia e di vecchiezza, e col tempo progredisce nella ricompensa. Si deve inoltre notare che, la legge avendo fissato il massimo dell'onorario in quello assegnato al Ministro, conviene partirsi da questo massimo per graduare le retribuzioni fino all'infimo. Perchè il ruolo normale è una scala graduata da lire 10,000 italiane, assegnate al Ministro, fino a lire 360 assegnabili all'ultimo servente.

La seconda regola fu il considerare nel salario e nell'onorario anche la prestazione di ciò che importa all'impiegato un aggravio o una spesa per dipendenza peculiare del suo ufficio. La vita dell'impiegato è sottoposta ad alcune condizioni che non legano coloro i quali esercitano libere arti o professioni; quindi conviene che nell'onorario sia compreso anche ciò che deve mantenere il decoro dell'impiegato e nelle varie occorrenze della vita esimerlo dalla umiliazione di chieder sussidi e soccorsi straordinarii.

La terza regola è stata quella di assegnare a ciascuna classe d'impiegati un miglior trattamento per ogni grado che salgono, perchè abbiano lo stimolo a prestare un buon servizio e per aver titolo ad essere avanzati, e nell'avanzamento stesso conseguano anche nella parte economica il premio d'averlo meritato.

Quindi è che per la giusta determinazione degli onorarii e per la loro progressione ho creduto di potere scrivere nel ruolo normale che nessuno impiegato avrà diritto nè potrà chiedere pensioni o gratificazioni o altro emolumento straordinario. Così parmi chiusa la fonte dei grandi abusi che ne' Governi passati hanno messo un enorme peso sul pubblico Erario, ed hanno umiliato e non retribuito coloro che non dovevano ricevere doni o che non meritavano elemosine sotto il nome di sussidi.

Stabilito il ruolo normale, col terzo Decreto ho composto il nominale, confermando alcuni impiegati nel grado che avevano; altri promovendo e cin-

que soli nuovi nominando. Tutto ciò è compreso nel terzo Decreto. Nel classare però gl'impiegati, già esistenti, secondo il ruolo normale, sorvegliavano tre casi per cui si richiedevano disposizioni transitorie.

Alcuni impiegati avrebbero dovuto conseguire per l'antico sistema un aumento di provvisione, il quale non conseguivano dal nuovo ruolo normale. Era giusto assegnar loro un'indennità costituita dalla differenza fra la somma stanziata dal ruolo normale e la somma a cui sarebbe ascenso l'emolumento loro quando l'antico sistema avesse durato.

Altri impiegati cumulavano alla provvisione una pensione, e per questi due titoli avrebbero goduto un emolumento superiore alla provvisione del ruolo normale; anche a questi era dovuta un'indennità misurata nel modo che sopra. Ma questa indennità deve cessare quando l'impiegato sia promosso ad un grado che secondo il ruolo normale gli assegna una provvisione superiore o pari agli emolumenti che percepiva nel sistema antico pel doppio titolo di pensione e di provvisione.

Tutto ciò che riguarda tali disposizioni transitorie sulle indennità viene regolato dal terzo Decreto.

Il quarto e l'ultimo ne è la conseguenza; imperocchè esso determina la somma delle indennità dovute a quattordici impiegati.

Queste riforme aumentano la spesa del personale di franchi 12,390, perchè son creati tre Uffici nuovi e perchè ai gradi antichi è data una più giusta retribuzione. Lo Stato non avrà da rimproverarsi questo aumento, trovando nel Ministero che ho l'onore di presiedere impiegati zelanti e operosi perchè onorati convenevolmente e retribuiti con giustizia.

Firenze, questo dì trenta ottobre milleottocentocinquantesimo.

V. SALVAGNOLI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo determinare il ruolo normale della provvisione per ciascun Impiegato nel Ministero degli Affari ecclesiastici,

Decreta:

Art. 1. Nell'Ufficio del Ministro è assegnata l'annua provvisione di

L. ital. pari a L. toscane	
4800	» 3714. 5. 9 al Segretario generale,
3800	» 4823. 16. 2 all'Assessore per i lavori statistici,
2400	» 2837. 2. 10 al Commesso,
1840	» 2190. 9. 6 al primo Ufficiale,
1000	» 1190. 9. 6 al secondo Ufficiale,
1170	» 1392. 17. 2 all'Usciere.

Art. 2. Nella Sezione prima del *Patrimonio ecclesiastico* è assegnata l'annua provvisione di

L. ital. pari a L. toscane	
3360	» 4000 al Segretario aggiunto,
2360	» 2809. 10. 6 al primo Commesso,
1770	» 2107. 2. 10 al secondo Commesso,
1680	» 2000 al Registratore,
1320	» 1809. 10. 6 al primo Ufficiale,
1000	» 1190. 9. 6 al secondo Ufficiale,
1070	» 1273. 16. 2 al Custode.

Art. 3. Nella Sezione seconda del *Personale dei Culti* è assegnata la provvisione annuale di

L. ital. pari a L. toscane	
3360	» 4000 al Segretario aggiunto,
2360	» 2809. 10. 6 al primo Commesso,
1770	» 2107. 2. 10 al secondo Commesso,
1680	» 2000 al Registratore,
1320	» 1809. 10. 6 al primo Ufficiale,
1000	» 1190. 9. 6 al secondo Ufficiale,
1000	» 1190. 9. 6 al Custode.

Art. 4. Nella Sezione terza dello *Stato Civile* è assegnata la provvisione annuale di

L. ital. pari a L. toscane	
3360	» 4000 al Segretario aggiunto,
2360	» 2809. 10. 6 al primo Commesso,
1770	» 2107. 2. 10 al secondo Commesso,
2060	» 2432. 7. 7 all'Archivista,
1770	» 2107. 2. 10 all'Aiuto archivista,
1680	» 2000 al primo Registratore,
1320	» 1809. 10. 6 al secondo Registra-
	tore,

L. ital. pari a L. toscane

1380	>	1607.	2. 10	al terzo Registratore,
1520	>	1809.	10. 6	al primo Ufficiale,
1000	>	1190.	9. 6	al secondo Ufficiale,
840	>	1000		al terzo Ufficiale,
810	>	964.	5. 9	al quarto Ufficiale,
810	>	964.	5. 9	al primo Custode,
590	>	702.	7. 7	al secondo Custode,
500	>	595.	4. 9	al terzo Custode,
360	>	428.	11. 5	al Servente.

Art. 5. Nella Sezione quarta della *Statistica* è assegnata la provvisione annuale di

L. ital. pari a L. toscane

3360	>	4000		al Segretario aggiunto,
2360	>	2809.	10. 6	al primo Commesso,
1770	>	2107.	2. 10	al secondo Commesso,
1680	>	2000		al terzo Commesso,
1390	>	1892.	17. 2	al quarto Commesso,
1680	>	2000		al Registratore,
1320	>	1809.	10. 6	al primo Ufficiale,
1000	>	1190.	9. 6	al secondo Ufficiale,
840	>	1000		al terzo Ufficiale,
840	>	1000		al Custode,
360	>	428.	11. 3	al Servente.

Art. 6. Nella Sezione quinta dell'*Amministrazione* è assegnata la provvisione annuale di

L. ital. pari a L. toscane

3360	>	4000		al Segretario aggiunto.
...	>	...		Al Direttore delle
				Amministrazioni dipendenti da questo Ministero e riunite all'Ufficio del Bigallo è corrisposto l'emolumento del dieci per cento sulle somme per-cette annualmente.
2500	>	2976.	3. 10	al Ragioniere,
2100	>	2500		all'Aiuto ragioniere,
2060	>	2432.	7. 7	all'Archivista,
1770	>	2107.	2. 10	all'Aiuto archivista,
910	<	1083.	6. 8	al Custode,
360	>	428.	11. 5	al Servente.

Art. 7. Nessuno impiegato avrà diritto nè potrà chiedere pensioni, gratificazioni, sussidii o altro emolumento di qualunque siasi specie, nemmeno quando sia chiamato straordi-

nariamente a disimpegnare le inge-renze di altro impiegato.

Art. 8. Il Ministro degli Affari ec-clesiastici e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, questo di trentuno ottobre milleotto-centocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

396. *Soppressione dell'Ufficio del Fi-sco, e partizione delle sue attri-buzioni tra le Prefetture e l'Am-ministrazione del Registro.*

31 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per render più semplice l'amministrazione degli Sta-bilimenti penitenziarii apparisce ne-cessario che la direzione della mede-sima non sia altrimenti concentrata nell'Ufficio del Fisco, il quale partecipa così alla responsabilità che dovrebbe spettar per intero alle Direzioni locali, mentre per altra parte esercita sulle loro aziende un sindacato speciale che può e deve farsi rientrare nelle competenze ordinarie della Corte dei conti;

Considerando che col scaricare l'Ufficio del Fisco da ogni ingerenza amministrativa sopra gli Stabilimenti suddetti cesserebbe la ragione di con-servarlo per altri minori servizi che nell'attuale ordinamento politico della Toscana possono essere congruamente distribuiti nelle Prefetture e negli Uffici del Registro;

Decreta:

Art. 1. L'Ufficio del Fisco sarà soppresso a cominciare dal primo gennaio 1860.

Art. 2. Le successioni senza eredi legittimi o testamentarii, che secondo le vigenti leggi sono devolute al Fisco, verranno raccolte dall'Amministrazione del Registro e delle Aziende ad essa riunite.

Art. 3. Nella stessa Amministrazione si riunirà quella del così detto Patrimonio delle Stinche.

Art. 4. Tutte le attribuzioni di ordinaria amministrazione che ora esercita l'Ufficio del Fisco sopra gli Stabilimenti penitenziarii saranno per ciascuno Stabilimento concentrate nella sua Direzione per esercitarsi sotto il comune sindacato della Corte dei conti. E quelle relative alle carceri pretoriali saranno rispettivamente attribuite alla Direzione dello Stabilimento viciniore.

Art. 5. Alle spese di giustizia criminale e di polizia giudiziaria provvederanno gli Uffici del Registro, i quali corrisponderanno con i regi Procuratori.

Art. 6. Al pagamento delle spese ed all'introito delle tasse di polizia amministrativa provvederanno le casse delle Prefetture.

Art. 7. La Depositeria generale provvederà al servizio degli stipendi degli impiegati, cui provvede oggi l'Ufficio del Fisco.

Art. 8. Tutti gli impiegati del Fisco rimarranno a disposizione del Governo persino a che non avrà data ai medesimi la conveniente destinazione.

Art. 9. Una parte di questi impiegati resterà incaricata dopo il primo di gennaio 1860 di liquidare definitivamente tutte le pendenze dell'Ufficio del Fisco, presentando alla Corte dei conti non più tardi del primo marzo 1860 i risultati di questa finale liquidazione e l'ordinario rendiconto del 1859.

Art. 10. I Ministri dell'Interno, della Giustizia e Grazia, e delle Finanze

sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trentuno ottobre milteottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

597. *Indizione di un Progetto di Regolamento per gli Stabilimenti penitenziarii, di Istruzioni sopra il servizio delle spese criminali e di polizia, e di una Tariffa delle dette spese.*

31 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno, col quale è soppresso l'Ufficio del Fisco ed è altrimenti provveduto ai servizi ai quali era destinato; e

Volendo che sia sollecitamente preparato e proposto quanto è necessario per regolare le conseguenze di tale innovazione;

Decreta:

Art. 1. Sarà compilato a cura del regio Procuratore generale della Corte dei conti un Progetto di regolamento amministrativo per gli Stabilimenti penitenziarii.

Art. 2. Il regio Procuratore generale alla Corte regia di Firenze, d'accordo col Direttore generale dell'Amministrazione del Registro, proporrà le istruzioni per il servizio delle spese di giustizia criminale e di polizia giudiziaria deferito agli Uffici del Registro.

Art. 3. A cura del Prefetto di Firenze saranno proposte le istruzioni per il servizio delle spese e delle tasse di polizia attribuito alle Prefetture.

Art. 4. Il Prefetto ed il regio Procuratore del Tribunale di prima Istanza di Firenze provvederanno di comune accordo alla compilazione di una ta-

riffa per le spese di giustizia criminale e di polizia.

I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

398. Riordinamento degli Uffizi e del Personale del Genio militare.

31 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere coerentemente ai cresciuti bisogni del servizio affidato al Corpo del Genio militare;

Considerando che le ingerenze affidate al Comandante del Corpo ed ai suoi dipendenti divennero maggiori in forza del Decreto del 5 maggio ultimo, che istituì la Divisione Zappatori facente parte dell'Esercito mobilitato, epperò torni conveniente indurre alcune modificazioni al Decreto d'istituzione del Corpo, in data 28 dicembre 1849;

Considerando che tali utili modificazioni non arrecano aggravio alcuno al pubblico erario;

Decreta:

Art. 1. Il Corpo del Genio, che ha l'incarico di progettare, dirigere ed eseguire i lavori delle fortificazioni e fabbriche militari, non che quelli dei generi di casermaggio, dipenderà da un Comandante superiore.

Art. 2. I due posti d'Ispettore e Sotto ispettore sono soppressi, conferendo al Comandante la presidenza del Consiglio d'arte del Corpo, che si comporrà del Comandante di artiglieria, del Professore di fortificazioni al Liceo militare, e dello Ufficiale direttore in Firenze.

Art. 5. Per il più sollecito e regolare disbrigo degli affari affidati agli uffiziali del Genio nelle piazze, lo Stato sarà diviso in cinque Direzioni, secondo l'importanza militare rispettiva.

1 ^a	Direzione, capoluogo	Firenze,
2 ^a	»	Portoferraio,
3 ^a	»	Livorno,
4 ^a	»	Orbetello,
5 ^a	»	Lucca.

Art. 4. Il personale addetto al servizio delle Direzioni si comporrà di un Comandante (ufficiale superiore), dal quale dipenderà la Divisione zappatori:

un Aiutante maggiore in seconda,
tre Capitani direttori,
tre Tenenti o Sotto-tenenti repartiti nelle Direzioni,
cinque Assistenti magazzinieri col grado onorario di Sotto-tenente,
quattro Copisti di 1^a classe col grado di Aiutante sott'ufficiale,
cinque Copisti di 2^a classe col grado di Sergente maggiore o di Sergente.

Art. 5. Il soldo degli uffiziali è quello dell'Artiglieria da campo, tranne che per gli Assistenti magazzinieri, pei quali è determinato in annue lire milledugentosessanta.

Art. 6. I Copisti che non vengono scelti da Dicasteri civili, ma nei militari, mentre continueranno a far parte del rispettivo Corpo in soprannumero allo Stato minore, goderanno, oltre le competenze del grado, di un annuo soprassoldo di lire 450 se di prima classe, e di lire 366. 15. 4 se di seconda, pari rispettivamente a franchi 378 e 308.

Art. 7. Le spese di ufficio, combustibili, diarie e vetture sono, sugli assegni stabiliti, regolate dal Comandante che ne farà un equo reparto.

Art. 8. Quando il Comando e le Direzioni siano fornite del personale occorrente per far fronte alle esigenze del momento, preferendo soggetti che abbiano una qualche pratica del servizio, i vacanti posti non saranno rimpiazzati se non da coloro che si distinguono nelle compagnie Zappatori.

Art. 9. Le attribuzioni del Comandante del Genio e degli Ufficiali direttori rimangono quelle decifrate nel Decreto del 28 dicembre 1849, nel quale è pure tracciato l'andamento del servizio.

Art. 10. Il personale verrà repartito come rilevasi dalla unita Tabella, indicante il personale destinato al Co-

mando del Corpo ed alle cinque Direzioni, sottoscritta dal Ministro della Guerra.

Fatto in Firenze, li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e *Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

TABELLA DI RIPARTO DEL PERSONALE DEL GENIO MILITARE

COMANDO DEL CORPO IN FIRENZE

Comandante superiore, Tenente o Sotto-tenente, Aiutante maggiore,
Copista, Archivista, Aiutante, Sott' Ufficiale, Custode

Numero d'ordine e denominazione delle DIREZIONI	PIAZZE COMPRESSE nelle RESPETTIVE DIREZIONI	UFFICIALI e SOTTUFFICIALI
1 ^a FIRENZE	Firenze Prato Pistoia Arezzo Siena	Capitano direttore Tenente Assistente magazzinoiere Copista di 1 ^a classe Copista di 2 ^a classe Custode
2 ^a PORTOFERRAIO	Portoferraio Longone Piombino Isole, Posti armati nella Costa da Vada all' Ombrone	Capitano direttore Tenente Assistente magazzinoiere Copista di 1 ^a classe Copista di 2 ^a classe Custode
3 ^a LIVORNO	Livorno Posti armati sulla Costa da Vada al Serchio Pisa e Isola di Gorgona	Capitano direttore Sotto tenente Assistente magazzinoiere Copista di 1 ^a classe Copista di 2 ^a classe Custode
4 ^a ORBETELLO	Orbetello S. Stefano Port' Ercole Posti armati dall' Ombrone al confine Romano e Isola del Giglio	Tenente Assistente magazzinoiere Copista di 2 ^a classe Le funzioni di Custode sono disimpegnate da un Veterano.
5 ^a LUCCA	Lucca Viareggio Posti armati sulla Costa dal Serchio al confine Estense	Tenente Assistente Magazzinoiere Copista di 2 ^a classe Le funzioni di Custode sono disimpegnate da un Veterano.

Firenze, li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA

399. *Istituzione di una Cattedra di Statistica nell' Istituto d' insegnamento superiore in Firenze, e nomina a Titolare del cav. Attilio Zuccagni Orlandini.*

31 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che una cattedra di statistica, la quale unisca i principii della scienza alla pratica del paese, deve necessariamente far parte dell' Istituto d' insegnamento superiore stabilito in Firenze;

Decreta :

Art. 1. Il cav. commendatore Attilio Zuccagni Orlandini è nominato Professore di statistica in Firenze, con l' appuntamento annuo di lire italiane duemila, pari a lire toscane duemilatrecentottanta e soldi diciannove, da cominciare da questo stesso giorno.

Art. 2. Il Ministro della Istruzione pubblica e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI*

*Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI*

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA*

(1) A compimento della serie degli Atti emanati sotto il 31 ottobre rimane una Circolare sopra gli abusi di stampa, che leggesi nella più volte citata *Collezione di Atti editi ed inediti* (Parte 2^a, pagg. 369-371), ed è del seguente tenore:

» MINISTERO DELL'INTERNO

» Ai sigg. Prefetti e Governatore di Livorno

» • CIRCOLARE

» Il Governo, fedele esecutore della saviezza del Paese,
» ha lasciato alla stampa in questi tempi difficilissimi la
» libertà per giovare e non per nuocere alla Causa nazio-
» nale. Molti organi della stampa corrisposero alla espet-
» tativa comprendendo la gravità della situazione delle
» cose, sostenendo gli animi con pensamenti maturi, e

400. *Nomina del cav. Attilio Zuccagni Orlandini ad Assessore nel Ministero degli Affari ecclesiastici.*

31 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando esser necessario dare una nuova forma alle pubblicazioni statistiche ordinate dal Governo a vantaggio degli studi scientifici e commerciali;

Decreta :

Art. 1. Il cav. commendatore Attilio Zuccagni Orlandini è nominato Assessore nel Ministero degli Affari ecclesiastici per le pubblicazioni statistiche, con l' appuntamento annuo di lire italiane tremilaottocento, pari a lire toscane quattromilacinquecentoventitre, soldi sedici e denari due, da cominciare da questo stesso giorno, con che gli cessi qualunque altro titolo ed emolumento fin qui goduto per ragione d' impiego.

Art. 2. Il Ministro degli Affari ecclesiastici e quello delle Finanze, Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, questo di trentuno ottobre milleotto-
centocinquantanove (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI*

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI*

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA*

» ispirando nobili sentimenti. Così non hanno fatto alcuni
» pochi giornali umoristici, i quali credono che gli scherzi
» sieno buone armi, che gli scherni siano salde ragioni,
» e che certe passioni corrotte sieno i virili affetti de' cit-
» tadini integerrimi. — Uno dei loro abusi, che il Go-
» verno non ha mai tollerato ed anzi ha sempre represso,
» fu la polemica inverecconda, peggiorata da sconce im-
» magini che vanno a ferire la venerata persona del Pon-
» tefice Romano. — Se i provvedimenti presi fino ad ora
» non hanno riuscito ad estirpare affatto questo abuso,
» il Governo ne prenderà de' più efficaci.

» La religione non deve mischiarsi alla politica; l' esame
» del governo temporale Romano non deve deturparsi col
» vilipendio del Capo della Chiesa cattolica romana, e
» la discussione sui modi di avvantaggiare la causa na-
» zionale non deve farsi con modi scurrili e immorali, che

401. *Riconvocazione dell'Assemblea Costituente.*

1° novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana è convocata pel giorno sette del corrente mese di novembre.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il primo novembre milleottocento-cinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione,

Ministro interino degli Affari esteri

C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

E. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

Il Segretario Generale

del Governo della Toscana

Celestino BIANCHI

« disonorano la nostra civiltà e offendono la credenza religiosa della maggioranza dei cittadini.

« Questi non sono tempi di leggerezza; e il riso suscitato sulle cose e persone sacre è riprovevole leggerezza.

« Noi dobbiamo cercare nella severità dei ragionamenti la censura formidabile de' cattivi Governi; ma guarderemo che la leggerezza o la pravità errino scapestrate

« per attristare i buoni e per dar pretesto agli ipocriti di calunniare la nostra morale, che dal rispetto della

« virtù e della religione trae la forza indefettibile del buon vivere civile.

« Il Governo confida che la S. V. Ill.^{ma} persevererà nella vigilanza; ma ciò non basta; è mestieri eziandio di

« proibire assolutamente ai giornali umoristici qualunque polemica e qualunque immagine allusiva alla venerata

« persona del Pontefice Romano, alla Religione cattolica

402. *Nomina di Giambattista Niccolini a Presidente onorario perpetuo dell'Accademia fiorentina di Belle Arti.*

1° novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Essendochè nobilissima parte del Governo sia l'onorare pubblicamente chi con opere egregie aggiunse splendore al paese e gli recò non lievi vantaggi civili;

Stimando che non siavi onoranza maggiore del ricordare come taluno siasi reso degno della pubblica stima, additandolo alla riconoscenza della Nazione;

Decreta:

Il prof. cav. Gio. Battista Niccolini sarà insignito del titolo di *Presidente onorario perpetuo* della fiorentina Accademia delle Belle Arti da esso lungamente illustrata con gli scritti e con gli uffici di pubblico Professore di storia e di mitologia e di Segretario e Bibliotecario, volendosi così far ricordo quanto dal suo insegnamento sapiente e cittadino riconoscano d'utilità le arti e la patria.

Il medesimo godrà gli appuntamenti percetti fin qui, restando esonerato per la grave età e mal ferma salute da qualunque ingerenza.

Il Ministro della Istruzione pubblica

« romana, non che ad ogni altra Religione e ai Ministri di ciascuna. Ogni trasgressore dev'essere subito punito

« da V. S. Illustrissima, quando già il suo trascorso non cada sotto la procedura ordinaria.

« Questo sia detto nei giornali che si stampano in Toscana; quanto a quelli che vengono di fuori, guasti di

« tali macchie, V. S. Illustrissima ne proibirà l'esposizione al pubblico e il privato smercio.

« Il Governo è certo della vigilanza che la S. V. Illustrissima sarà per adoperare; quanto è certo che la

« cessazione di tali abusi avrà l'approvazione del paese.

« Mi pregio ecc.

« Firenze, 31 ottobre 1859.

« Ossequiosissimo

« B. RICASOLI »

è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

405. Proroga all'apertura delle Scuole di disegno nell'Accademia di Belle Arti.

1° novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'Accademia fiorentina delle Belle Arti non può nelle presenti sue condizioni rispondere al fine cui fu da prima ordinata;

Visto il Decreto del dì 9 novembre 1858, col quale veniva sospesa nell'Accademia suddetta una parte dell'insegnamento;

Decreta:

Art. 1. Le scuole dell'Accademia fiorentina delle Arti del disegno saranno ricostituite e aperte il 15 di gennaio del prossimo anno.

Art. 2. Presentemente restano aperte in servizio degli studiosi soltanto la libreria, le gallerie de' quadri e delle statue, e continuerà la scuola del nudo.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

404. Istituzione di Cattedre di storia, mitologia ed estetica nell'Accademia di Belle Arti.

1° novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come non possano le

arti belle essere degnamente trattate da chi non abbia l'animo nutrito da confacente cultura, e come alla formazione d'egregi artisti contribuisca un insegnamento speciale diretto a erudire la mente ed a svegliare il genio;

Considerando che questo insegnamento letterario può essere somministrato alla gioventù dedicata alle arti belle anche quando la necessità di riformare l'Accademia fa differire l'apertura dell'insegnamento artistico al 15 del prossimo gennaio;

Decreta:

Art. 1. È istituita nell'Accademia fiorentina di Belle Arti una cattedra nella quale si daranno in compendio ai giovani che specialmente si dirigono allo studio delle arti belle un corso di storia patria e di storia sacra e congiuntamente le indispensabili nozioni di geografia, non senza spiegar loro quali nei diversi tempi e nei varii paesi fossero e siano le religioni e le costumanze dei popoli.

Art. 2. È istituita nella mentovata Accademia una cattedra di storia universale per istruire civilmente gli artisti e accenderne lo zelo con la cognizione dei fatti degni di rimanere nella memoria degli uomini anche per mezzo dell'arte loro, per suscitare l'amore per la virtù e l'orrore al vizio.

Art. 3. È istituita nell'Accademia suddetta una cattedra di mitologia e di estetica, dalla quale si svolgano per modo le ragioni del bello da far comprendere agli alunni ciò che sia da sfuggire o da seguire per farlo ammirare nelle opere d'arte.

Art. 4. Al Professore che occuperà la cattedra di storia universale spetterà l'incumbenza di fare le parti di Segretario dell'Accademia. Il Professore di estetica sarà in pari tempo il Bibliotecario dell'Accademia medesima. L'altro Professore di storia patria ec. supplirà i suddetti nel rispettivo ufficio nei casi d'impedimento o di assenza.

Il Ministro della Istruzione pubblica

è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

405. Istituzione di una Scuola preparatoria di disegno elementare, di una Scuola di geometria applicata, e di altre Scuole elementari.

1° novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno medesimo, col quale è stabilito il riordinamento dell' Accademia fiorentina delle Belle Arti, e reputando che l' Istituto tecnico, fondato a promuovere le arti meccaniche, sia il luogo più conveniente per una scuola ove si addestri ogni maniera di giovani nel disegno fino a quel punto che può esser principio alle arti belle ed è frattanto fondamento a molte arti meccaniche;

Decreta:

Art. 1. È creata nell' Istituto tecnico di Firenze una scuola preparatoria di disegno elementare, la quale accoglierà tutti i giovani che vi troveranno un primo avviamento tanto per attendere alle arti e mestieri quanto per incamminarsi all' esercizio delle arti belle.

Art. 2. I giovani che in questa scuola si renderanno notevoli per evidente profitto passeranno nelle scuole elementari di disegno, d' ornato, di figura e di architettura, parimente create nell' Istituto tecnico, ove sarà seguito quel modo d' insegnamento svariato e generico che meglio si presta all' esercizio delle arti industriali e giova a sperimentare le inclinazioni dei giovani che vogliono avviarsi all' esercizio delle belle arti.

Art. 3. È stabilita nell' Istituto stesso

una scuola di geometria applicata alle arti e mestieri, alla quale dovranno intervenire tutti gli alunni delle scuole suddette.

Art. 4. Quando in si fatte scuole i giovani avranno dato prova d' ingegno e di particolare disposizione per le arti belle, passeranno, previo esame, nelle scuole dell' Accademia.

Art. 5. Coloro in fine che attesero allo studio del disegno solo per giovare nelle arti meccaniche potranno progredire nella istruzione conveniente per essi, passando nella scuola di disegno tecnologico del già ricordato Istituto.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dato il primo novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

406. Istituzione e nomina di tre Maestri presso le nuove Scuole elementari dell' Istituto tecnico.

1° novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno, col quale è istituita una scuola preparatoria di disegno elementare nell' Istituto tecnico di Firenze,

Decreta:

Art. 1. Le scuole elementari di disegno, di ornato, di figura e di architettura aperte nell' Istituto tecnico avranno tre Maestri, con lo stipendio annuo di lire italiane milledugento per ciascheduno.

Art. 2. Ai tre posti di maestro nelle scuole ricordate sono nominati Giuseppe Marubini, ora Aiuto del prof. Enrico Pollastrini, Giuseppe Benelli, ora Aiuto del prof. Maffei, Cesare Fortini, ora Aiuto del prof. De Fabris.

Il Ministro della Istruzione pubblica

è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

407. Istituzione di una Commissione pel riordinamento delle Scuole musicali, e nomina de' suoi Membri.

1° novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'arte musicale, perchè giovi ad un popolo gentile e forte ad un tempo, ha d'uopo d'essere riportata ai suoi principii scientifici ed agli esempi del gusto non corrotto,

Decreta :

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di esaminare lo stato presente ed i bisogni delle scuole musicali annesse all'Accademia di Belle Arti di Firenze, e di proporre i miglioramenti che potessero abbisognare per metterle in grado di corrispondere al fine cui sono ordinate.

Art. 2. La detta Commissione si comporrà nel modo che appresso :

marchese Pompeo Azzolino, Presidente,

avv. Luigi Casamorata,

dott. Abramo Basevi,

Olimpo Mariotti, Segretario.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottococinquantanove.

*Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

408. Riamemissione a libero uso e riduzione del prezzo del Sal marino.

2 novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del di otto ottobre 1859, che diminuisce il prezzo del sale bianco di Volterra;

Volendo estendere le facilitazioni date da quel Decreto coll'abolire il divieto dell'uso del sal marino pel vitto umano e col modificare, nei limiti compatibili coll'interesse della finanza, le condizioni dello spaccio di esso per uso della pastorizia;

Decreta:

Art. 1. Il divieto dell'uso del sal marino pel vitto umano è abolito. Il sal marino sarà venduto indistintamente a tutti i richiedenti per mezzo dei rivenditori autorizzati a vendere il sal bianco, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi.

Art. 2. Il prezzo di grazia del sal marino adulterato colla zenobita, concesso a beneficio della pastorizia dal Decreto del di 24 novembre 1857, da lire toscane sessanta il migliaio delle libbre, è ridotto a lire toscane trenta, restando ferme provvisoriamente le regole per lo spaccio di questa particolare specie di sale prescritte dall'anzidetto Decreto.

Art. 3. Restano ferme le concessioni particolari, a forma degli Ordini in vigore, quanto al rilascio a prezzo di grazia del sal marino o in grofi a vantaggio delle altre industrie che ne abbisognano; come parimente nulla è innovato quanto ai prezzi eccezionali concessi con Decreti anteriori a favore delle isole del Giglio, della Gorgona, della Pianosa e dell'Elba.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il due novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

409. Nuova denominazione del Corpo della Provianda.

2 novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Articolo unico. Il Corpo della Pro-

vianda, istituito per Decreto del 5 maggio decorso, prenderà d'ora innanzi la denominazione di *Treno d'armata*.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li due novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

410. *Nomina a Professori nell'Accademia di Belle Arti di Ferdinando Ranalli, già dispensato dal servizio per titolo politico, Paolo Emiliani Giudici e Olivo Gabardi.*

2 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data di ieri, col quale si istituiscono le tre cattedre di storia patria e sacra e di geografia, di storia universale, e di estetica nell'Accademia delle Belle Arti; e

Visto parimente il Decreto di oggi stesso, col quale si pone in disponibilità il Segretario dell'Accademia medesima;

Decreta:

Art. 1. Nella Accademia fiorentina delle Belle Arti sono nominati

Ferdinando Ranalli, già professore di storia e archeologia nella Università di Pisa e tolto all'insegnamento per non giusta disposizione del passato Governo, a Professore di storia universale coll'incombenza di fare il Bibliotecario nell'Accademia suddetta, con l'annuo stipendio di cui godeva, pareggiato in lire italiane tremila;

Paolo Emiliani Giudici, già professore supplente per la cattedra di lettere italiane nella università di Pisa, a Professore di estetica e a Segretario dell'Accademia, egualmente con l'annuo stipendio di lire italiane tremila;

Olivo Gabardi a Maestro di storia patria e geografia, con l'annuo stipendio di lire italiane duemila.

Art. 2. Ai professori Ranalli e Giudici vien conferito il titolo onorario di Professori dell'Università di Pisa.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

411. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di un Regolamento sulla Guardia nazionale.*

2 novembre 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Volendo assicurare il buon servizio della Guardia nazionale mercè istruzioni precise ed un Regolamento compiuto,

Ordina quanto appresso:

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei signori

tenente colonnello Carlo Fenzi, marchese Lottaringo della Stufa, avv. Luigi Casamorata,

con l'incarico di compilare al più presto un unico e completo Regolamento per la Guardia nazionale.

Art. 2. La Commissione prenderà per fondamento della sua compilazione i Regolamenti piemontesi, contenuti nel *Codice della Guardia nazionale* pubblicato dall'avvocato Edoardo Belloni, adottando tutte quelle disposizioni che saranno compatibili coi principii ormai stabiliti dalla Legge toscana sulla Guardia nazionale emanata il dì 14 luglio dell'anno corrente.

Art. 3. Appena compiuta, la compilazione sarà presentata al Ministro del-

l'Interno per essere approvata nelle forme consuete.

Data li due novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

412. *Nomina di Giuseppe Garibaldi a Comandante in Capo provvisorio dell'Esercito della Lega e del Brigadiere colonnello Stefanini a Comandante provvisorio della Divisione Toscana.*

3 novembre 1859.

(Veggasi il relativo Ordine del Giorno a pag. 903, n° 13, della Parte I^a di questo Volume).

413. *Riordinamento ed assegnazione all'Esercito di una nuova Divisione.*

4 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Art. 1. Ferma stante per ora l'attuale formazione dell'11^a Divisione, l'ordinamento normale dell'armata della Toscana sarà in seguito di due Divisioni, simili in tutto a quelle dell'esercito Sardo, e s'intenderà come nel Quadro seguente:

DESCRIZIONE DEI CORPI		OSSERVAZIONI	
Loro attuale Denominazione	Denominazione che devono prendere		
Reggimento Granatieri	Conservaranno la medesima denominazione		
Reggimento di Fanteria { 1 ^o	Reggimento di Fanteria { 1 ^o { <i>Brigata</i>		
{ 2 ^o			{ 2 ^o { <i>Pisa</i>
Idem { 3 ^o	idem { 3 ^o { <i>Brigata</i>		
{ 4 ^o			{ 4 ^o { <i>Siena</i>
Idem { 5 ^o	idem { 5 ^o { <i>Brigata</i>		
{ 6 ^o			{ 6 ^o { <i>Livorno</i>
1 ^o Battaglione Bersaglieri	idem { 7 ^o { <i>Brigata</i>	Da organizzarsi.	
2 ^o detto detto			{ 8 ^o { <i>Pistoia</i>
	Conservaranno la medesima denominazione		
	Battaglione Bersaglieri . . . { 3 ^o	Da organizzarsi.	
	{ 4 ^o		
Regg. Artiglieria da campagna	Conserverà la medesima denominazione		
1 ^a Batteria	1 ^a Batteria {	Ogni Brigata avrà 2 batterie da 8 e 1 da 16.	
2 ^a Batteria			2 ^a Batteria { <i>Prima Brigata</i>
3 ^a Batteria			
4 ^a Batteria			4 ^a Batteria { <i>Seconda Brigata</i>
Reggimento Dragoni	Cavalleggeri di Firenze	La 5 ^a e 6 ^a batteria è da organizzare.	
Reggimento Cavalleggeri	Cavalleggeri di Lucca		
Divisione Zappatori { 1 ^a Comp.	Conservaranno la medesima denominazione		
del Genio { 2 ^a Comp.			
Compag. d'Artig. da piazza		Saranno successivamente presi in esame per la loro definitiva formazione.	
Compag. Operai d'artiglieria			
Corpo del Treno			
Corpo Sanitario			
Corpo delle Sussistenze			

Art. 2. I due reggimenti della brigata *Pisa* e i due della brigata *Siena* avranno il colletto dell'uniforme color rosa.

I due reggimenti della brigata *Livorno* e i due della brigata *Pistoia* avranno il colletto dell'uniforme color albicocca o ceciaccio.

Le nappe pei diversi reggimenti saranno del colore seguente:

Pisa . . { 1° scarlatto
 { 2° turchino

Siena . . { 3° verde
 { 4° giallo

Livorno. { 5° scarlatto
 { 6° turchino

Pistoia . { 7° verde
 { 8° giallo.

Le nappe porteranno inoltre il numero progressivo delle compagnie in ogni reggimento, che sarà ricamato in rosso su disco bianco.

Art. 3. Il reggimento *Cavalleggeri Firenze* avrà il colletto della uniforme color rosa.

Il reggimento *Cavalleggeri di Lucca* avrà il colletto della uniforme colore albicocca o ceciaccio.

Art. 4. Tutti gli altri Corpi, Impiegati ed Istituti militari avranno i colori dei colletti rispettivamente eguali a quelli dell'armata Sarda.

Art. 5. Gli ufficiali e gli impiegati militari per il 1° di gennaio 1860 dovranno vestire tutti indistintamente la nuova divisa.

Il cambiamento di vestiario per la bassa forza sarà oggetto di speciali Disposizioni emanate di mano in mano che saranno esauriti nei magazzini di vestiario gli oggetti ivi esistenti di antica foggia.

Art. 6. Gli stipendi e le competenze, si in pace che in guerra, saranno altresì ragguagliati a quelli dell'armata Sarda, a cominciare dal 1° gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra è inca-

ricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quattro novembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

Disposizioni generali sulla tenuta dell'Esercito

REGGIMENTI DI LINEA

Berretto

1° Il berretto sarà eguale per tutti i reggimenti, ed avrà indistintamente la filettatura di colore scarlatto.

2° Per distinzione di Corpo, il berretto porterà il numero del reggimento in ricamo o in panno feltrato di colore scarlatto, secondo il modello che sarà indicato in seguito.

Tunica

3° Tutti i reggimenti faranno uso di tunica uguale. La sola distinzione fra i reggimenti delle due Divisioni sarà nel colore del colletto.

4° Il busto, le falde, le mostre dei paramani e delle saccocce di tutte le tuniche indistintamente saranno contornate di filettatura di colore scarlatto.

5° I bottoni col numero del reggimento saranno simili al campione.

Pantaloni

6° Saranno tutti i pantaloni dello stesso modello con filettatura scarlatta e di colore grigio, come da campione.

Cappotti

7° I cappotti porteranno al colletto le mostre del colore stabilito per i colletti delle tuniche.

Keppy

8° I keppy di tutti i reggimenti di fanteria saranno ornati di filetti in scarlatto.

REGGIMENTI DEI CAVALLEGGERI

Berretto

1° Il berretto sarà del modello già in uso nei reggimenti dei cavalleggeri Sardi, e con le filettature di colore scarlatto.

2° La cornetta da apporsi sul davanti sarà di panno, del colore delle mostre del colletto della tunica.

Tunica

3° La tunica sarà del modello stabilito per la cavalleria leggera nell'armata Sarda, e perciò le filettature onde sono contornate le falde, il busto, le mostre delle saccocce, saranno scarlatte. Uguale filettatura ornerà pure il colletto sulla parte anteriore e lungo la unitura del busto.

4° Il colletto sarà di color rosa per i cavalleggeri di Firenze, e di colore albicocca o ceciaccio per i cavalleggeri di Lucca, e della forma di quello adottato dai cavalleggeri dell'armata Sarda.

Giacchetta di fatica

5° La giacchetta di fatica sarà del modello approvato dall'armata Sarda per l'Arma della cavalleria leggera.

Il colletto sarà ornato delle mostre del colore stesso della tunica, contornato del filetto di color scarlatto.

Bottoni

6° I bottoni delle tuniche, come delle giacchette di fatica e dei pastrani, saranno del modello stabilito per l'Arma della cavalleria leggera Sarda.

Pastrano

7° Il pastrano sarà quello approvato dall'armata Sarda per la cavalleria leggera, e il colletto sarà ornato della mostra del colore stesso di quello della tunica senza essere filettato.

Pantaloni

8° Il pantalone sarà eguale a quello stabilito dall'esercito Sardo per tutta l'Arma di cavalleria.

Keppy

9° Il keppy avrà la forma di

quelli approvati per l'Arma di cavalleria leggera dall'esercito Sardo, e sarà di color rosa per i cavalleggeri di Firenze e di colore albicocca o ceciaccio per i cavalleggeri di Lucca.

10° I cordoni saranno del colore del keppy.

11° Il pennacchio sarà in crine nero, conforme al modello.

Buffetteria e Bardatura

12° Gli oggetti di buffetteria e la bardatura saranno conformi a quelli determinati dall'Arma di cavalleria nell'armata Sarda.

Armamento

15° L'armamento è quello della cavalleria leggera con lancia.

TENUTA DEGLI ALTRI CORPI

La tenuta di tutti gli altri Corpi, Impiegati ed Istituti militari sarà eguale a quelli dell'armata Sarda.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

414. *Attribuzione ai Brigadieri de' Carabinieri delle incumbenze di polizia giudiziaria già proprie dei Sergenti di Gendarmeria.*

5 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Vien dichiarato che i Brigadieri dei Carabinieri reali rivestono la qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria nel modo stesso e a tutti gli effetti che le leggi ed ordini in vigore attribuivano ai Sergenti effettivi ed onorarii del cessato Corpo di Gendarmeria.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li cinque novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

415. *Specificazione delle attribuzioni dell'Ispettore generale e degli Ispettori speciali delle Scuole.*

4 novembre 1859.

IL MINISTRO

DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il Decreto del di 12 ottobre 1859, con cui è istituito un Ufficio d'ispezione per le scuole minori, secondarie, maggiori e tecniche; e

Volendo dare esecuzione all'articolo 5 di esso Decreto,

Determina le ingerenze dell'Ispettore generale e degli Ispettori speciali col seguente

REGOLAMENTO

Art. 1. Le attribuzioni dell'Ufficio d'ispezione sono generalmente quelle assegnate dalla Legge del 1852, articolo 45, che così dispone:

» È ufficio degli Ispettori presiedere
 » alla fondazione di scuole nuove; dove
 » occorra, assistere agli esami annuali
 » ed a quelli dei concorrenti ai posti
 » di Maestro; vegliare perchè le scuole
 » pubbliche sieno esemplarmente con-
 » dotte ed i metodi conformi agli ordi-
 » ni; proporre i miglioramenti che
 » credano opportuni in fatto d'istru-
 » zione e di disciplina ».

Art. 2. Finchè non siano istituiti Ispettori di Compartimento e Sottospettori, potranno l'Ispettor generale e gli Ispettori speciali, per gli esami e per la visita delle scuole, valersi dei Deputati comunali o di persone meritevoli della loro fiducia.

Art. 3. L'Ufficio d'ispezione darà il suo parere in tutti gli affari che gli siano rimessi per informazione dal Ministro della Istruzione pubblica, e spontaneamente proporrà al Ministro medesimo tutti quei miglioramenti di metodi e quei provvedimenti intorno alla pubblica istruzione che valgano a promuoverla e perfezionarla.

Art. 4. Non appartiene all'Ufficio d'ispezione nè la scelta dei maestri e professori nè il ricevere direttamente suppliche o rappresentanze.

Gli affari concernenti alla pubblica istruzione dovranno come prima passare per la segreteria del Ministero.

Art. 5. L'Ispettore generale farà un Regolamento interno per le incombenze degli Ispettori speciali e per la spedizione degli affari nell'Ufficio.

Art. 6. Tanto l'Ispettore generale quanto gli Ispettori speciali avranno libero accesso in tutte le scuole pubbliche e private della Toscana, e corrisponderanno direttamente, per quel che attiene alle loro attribuzioni, coi Direttori delle scuole medesime, coi Gonfalonieri e con le Autorità governative.

Data li quattro novembre milleottocentocinquantanove.

Il Ministro della pubblica Istruzione
 C. RIDOLFI

416. *Seduta sesta dell'Assemblea Costituente* — Convalidazione delle elezioni di Greve e Seravalle — Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri e sua Proposta di nomina del Principe Eugenio di Savoia Carignano a Reggente della Toscana — Invio della Proposta agli Uffici.

7 novembre 1859.

PRESIDENZA COPPI

La seduta è aperta alle ore 1 pom.

Sono presenti tutti i Ministri ed il Segretario generale.

Presidente — La seduta è aperta. Signor Segretario, favorisca di fare l'appello nominale.

Il Segretario Compini fa l'appello nominale. Resulta la mancanza di otto Deputati.

Presidente — Sig. Segretario, legga la lettera che mi scrisse il Deputato Sebastiano Fenzi, uno degli assenti.

Il Segretario legge la lettera.

Presidente — Proporrei che nel processo verbale fosse messo: « assente per giusti motivi ».

Sig. Segretario Del Re, favorisca di leggere il processo verbale della tornata del 20 agosto.

Il Segretario Del Re legge il processo verbale.

Presidente — Crede l'Assemblea di dovere approvare il processo verbale stato ora letto? Quelli che lo approvano si alzino (*Tutti si alzano*).

Presidente — Il processo verbale è approvato alla unanimità.

Avendo, durante la proroga dell'Assemblea, il Collegio di Greve e l'altro di Serravalle pro-

ceduto alla nomina di un Deputato, ed essendo stato eletto nel Collegio di Greve l'avv. Tommaso Corsi in sostituzione del renunziante cav. presidente Vincenzo Bani, e nel Collegio di Serravalle il dottore Didaco Macciò in sostituzione del defunto e compianto prof. Pietro Contrucci, si rende necessario prima di ogni altra cosa di procedere alla verificaione dei poteri di questi due nuovi eletti Deputati. Perciò proporrei, per far cammino, che la Camera ordinasse il rinvio di questa verificaione alle Sezioni cui spetta, cioè al primo Uffizio per la elezione del Collegio di Greve, e al secondo Uffizio per la elezione dell'altro Collegio di Serravalle; che gli Uffizi si riunissero immediatamente per procedere a quest'esame per quindi nella stessa giornata renderne conto colle loro relazioni all'Assemblea. Frattanto si sospenderebbe per un'ora la seduta, giacchè trattandosi di due sole elezioni che debbono esaminarsi da due Uffizi, si potrebbe fare questa operazione colla dilazione di una sola ora. Approva la Camera? (*La Camera approva*).

Presidente — Essendosi alzata la pluralità dei signori Deputati, rimane approvato il rinvio immediato ai due Uffizi, primo e secondo, della verifica de' poteri relativa ai Deputati nuovamente eletti.

Frattanto rimane sospesa la seduta per riassumersi fra un'ora, cioè alle 2 1/2.

La seduta è riaperta a ore 2 1/2.

Presidente — La seduta è ripresa. Il relatore del primo Uffizio è invitato a leggere il suo rapporto relativo al nuovo Deputato del Collegio di Greve, avv. Tommaso Corsi.

Il Deputato Ticci relatore legge il rapporto col quale, osservato che la elezione dell'avvocato Tommaso Corsi a Deputato del Collegio di Greve è perfettamente regolare, ne propone l'approvazione.

Presidente — Piace all'Assemblea di approvare la relazione del primo Uffizio? Chi intende approvare si alzi (*Tutti si alzano*).

Essendo stata unanime l'approvazione, proclamò secondo Deputato del Collegio di Greve l'avv. Tommaso Corsi.

Il relatore del secondo Uffizio è invitato a leggere il rapporto relativo all'elezione del Deputato di Serravalle.

Il Deputato Caldini relatore legge il rapporto e conclude per la approvazione della nomina del Deputato Didaco Macciò.

Presidente — Propongo all'Assemblea di approvare la relazione stata ora letta, relativa all'elezione del Deputato Didaco Macciò. Chi vuole approvarla si alzi (*Tutti si alzano*).

Presidente — Essendo rimasta approvata all'unanimità la relazione stata letta, proclamò a nuovo Deputato del Collegio di Serravalle il dottor Didaco Macciò.

Qualora fossero presenti i Deputati nuovamente eletti, sono invitati a prendere i loro posti.

Il Deputato Macciò prende il suo posto.

Presidente — Il Presidente del Consiglio dei Ministri rimane invitato a leggere il suo Messaggio.

Il Barone Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, legge:

» Signori Rappresentanti della Toscana,

» Da che con le memorabili Deliberazioni del 16 e del 20 agosto Voi, Rappresentanti legittimi della Toscana, esprimeste liberamente i suoi voti, le nostre sorti furono definite per quanto era da noi, ed il paese nostro cooperò così alla costituzione di quell'Italia che da una guerra vittoriosa deve uscire nazione libera e forte. Il promuovere peraltro l'adempimento di quei voti con tutti quei fatti che non trascendevano il vostro potere fu da voi lasciato al Governo, con una fiducia che, se per una parte eragli di grande onore, gl'imponeva dall'altra gravissimi doveri.

» Per soddisfare al vostro mandato, comincio il Governo dal fare omaggio dei voti della Toscana al Re Vittorio Emanuele. Nè quello fu atto servile di vassalli, ma aperta dichiarazione di volere essere Italiani con Lui, auspice e duce della nazionale indipendenza. Meglio che il dominio di nuove provincie, si offriva al Re il modo di costituire la nazione secondo le ragioni dei tempi e gli affetti nostri. Quale accoglienza facesse il Re ai Legati della Toscana, non è d'uopo di rammentare, perchè le sue generose parole sono rimaste nel cuore di tutti, come vi risuonano ancora i plausi fraterni dei Liguri, dei Subalpini e dei Lombardi.

» Fu quello, o Signori, un sublime spettacolo: l'Italia libera dalle oppressioni che mantenevano in lei le cause antiche di odio e di discordia, parve ridestarsi a vita nuova e sanzionare cogli entusiasmi popolari i voti espressi dalle Assemblee.

» L'Europa, spettatrice tutt'altro che indifferente dei nostri atti, non contraddisse al Re che ci riceveva nella comunione italiana, non contraddisse a noi che dichiarammo a viso aperto esser questo il volere nostro. Anzi tacitamente parve approvare il nostro senno, per il quale, esplicandosi più largamente il concetto della pace, si dava modo di comporre le cose d'Italia in un assetto durevole.

» I nostri Legati furono ugualmente ricevuti a Londra, a Berlino ed a Varsavia con manifesti segni di officiosa benevolenza; e quando si pensi che l'Italia fino a oggi non aveva voce in Europa altro che per mezzo de' suoi Principi, stranieri di sangue o d'animo, apparirà manifesto quanto siasi guadagnato di credito, e quanto l'Europa sia lontana dai concetti violenti che trovarono accoglienza un tempo a Lubiana e a Verona.

» Lo stesso Imperatore dei Francesi, al quale con maggior fiducia, come al generoso soccorritore d'Italia, esponemmo i nostri voti e le nostre speranze, quantunque, secondochè lealtà voleva, si dicesse stretto dai patti di Villafranca, pure ci affidò che non avrebbe patito che ci fosse fatta violenza coll'armi, nè da stranieri nè da nostrani di straniero istinto, e ci raccomandò di serbare l'ordine interno come suprema necessità. Così doppiamente smentiva coloro che lo predicavano ostile a noi perchè

irrevocabilmente avversi alla restaurazione. L'Imperatore lo ha detto più volte, vuole la indipendenza d'Italia, vuole assicurato nell'interesse della pace europea il suo riordinamento nazionale. Come potrebbe oggi esserci contrario, se questi grandi fini della sua magnanima impresa abbiamo comuni con lui e gli offriamo il modo più semplice di conseguirli?

» Fra le incertezze delle lunghe trattative di Zurigo e dell'Europa, non peranche concorde, non ci venne meno il soccorso del Re Vittorio Emanuele, che aveva accolto i nostri voti e dato promessa di farli valere. Forte dei diritti che gli venivano dalla nostra offerta, egli li proclamò in faccia al mondo col *Memorandum* del 28 settembre, e noi ci compiaccemmo di non aver posto invano la nostra speranza nel gran campione di Italia. Quest'Atto del Re fu seguito da altri atti nostri più risoluti, consumati nel tempo di aspettazione che ci scorreva propizio. Svolgendo logicamente il concetto dell'unione deliberata, il Governo ha fatto quant'era in poter suo per attuarla. Si diede unità di comando all'Esercito della Lega; si intitolarono gli atti pubblici dal nome del Re Eletto; si unificò la moneta; e si abolirono le dogane fra le quattro Province unite, ultime reliquie materiali di divisione di Stato. Così alla grande idea politica dell'unione nazionale si aggiunsero i simboli che la rappresentano e gli interessi che la fortificano, ponendo le vere fondamenta del Regno italico che vuolsi costituire. La Croce di Savoia splende oggi gloriosa e reverita dalle Alpi al Rubicone, e dodici milioni d'Italiani hanno aperto un mercato ai loro prodotti naturali e manufatti da Culoz a Rimini.

* Dirimpetto a questi grandi risultati civili ed economici, qual valore possono avere alcuni scapiti momentanei e transitorii? Dirimpetto a questa vita nazionale che ovunque si diffonde piena e vigorosa, a che si riducono i miseri vanti della vita municipale, le cui glorie e le cui grandezze appartengono ad un passato che non può più ritornare? Se questi effetti si dovessero alla violenza di una conquista, non se ne potrebbe trar vanto perchè la servitù che ne consegue muta in mali anco i beni. Ma di chi ci facciam servi noi che, divisi e piccoli, ci riuniamo in famiglia di Nazione per farci uniti e forti onde essere padroni di noi stessi e delle cose nostre?

« Queste verità bene furono apprese dal buon senso popolare, e il paese si è mantenuto tranquillo a malgrado di alcuni tentativi fatti per suscitare tumulti. Nè queste provocazioni cesarono, ma il Governo conosce appieno le coperte vie per le quali si cerca di commuovere gli animi deboli, e quando necessità urgesse saprebbe come e dove agire senza rispetti. Il Governo sente di avere non solo la forza che viene dal consenso dei cittadini, concordi con lui ne' desiderii e negl'intendimenti, ma quella forza ancora che viene dalla cittadina cooperazione; della quale è simbolo armato quella Guardia nazionale che in brevissimo tempo si

rese ammirabile per disciplina, solerzia, fermo contegno, destrezza nelle armi.

« Il paese peraltro da questa sicurezza del Governo deve apprendere a mantenere la fiducia in sè stesso, la fede nei propri diritti, e la imperturbabilità contro paure e sospetti irragionevoli. E donde mai potrebbero venirci serie cagioni di sgomento? Il Governo esercita ovunque la sua azione senza contrasto e procede ad ordinare tutte le pubbliche istituzioni come si farebbe in tempi normali quando il progresso interno è la principale cura di chi regge lo Stato.

« La finanza continua a non avere bisogni urgenti, sebbene l'esercito raddoppiato e tenuto a soldo di guerra ed alcune riforme amministrative importino necessariamente un soprappiù di spesa. Quando dovremo ricorrere al credito, lo faremo con prudente accorgimento, sicuri di non trovarlo sfruttato. — L'opera nostra stenderà i suoi effetti benefici ad un lontano avvenire, e se noi soli non bastiamo a sopportarne il dispendio, chi potrebbe farci rimprovero? Far distruggere ad una generazione il patrimonio delle venienti, è follia; ma dividere fra loro i carichi di ciò che a tutti profitta è giustizia.

« Le sollecitudini del Governo per accrescere e meglio ordinare l'esercito non si rallentano, e la Divisione toscana si fa ammirare per disciplina e per compiuto assetto militare fra tutti i Corpi della Lega.

« L'istruzione si va costituendo sopra basi larghe e principii liberali, e tra poco la Toscana non avrà nulla da invidiare, anco per questo rispetto, agli Stati più civili.

« Alle opere pubbliche, sia per parte dello Stato sia per parte delle provincie, si è dato un grand'impulso, e le popolazioni troveranno ovunque nel lavoro produttivo i mezzi per supplire alle necessità della vita.

« La religione è rispettata e venerata, le proprietà tutte quante assicurate, i diritti delle persone garantiti.

« Queste sono, o Signori, le condizioni del paese; queste le cure del Governo che oramai da sei mesi lo regge, e noi siamo alteri di poterle mostrare all'Europa e agli avversarii nostri.

« In questo stato presente la Toscana potrebbe mantenersi quanto tempo fosse necessario perchè, fatta sicura da esterne violenze e concorde e tranquilla in sè stessa, nulla ha che la tormenti e le faccia desiderare diversa sorte. Le difficoltà adunque per durare in una più lunga aspettativa non deriverebbero da noi. Ma l'Europa non può vedere di buona voglia indefinitamente prolungarsi questo nostro stato precario, dal quale potrebbero pure derivare alla pace pubblica non pensati pericoli. Come noi abbiamo già rassicurato l'Europa sui tentativi anarchici e sul buon uso che sappiamo fare delle libertà recuperate, dobbiamo anco su questo rassicurarla, che vogliamo rimanere in quell'ordine monarchico nel quale oggi si trova costituita la maggior parte delle nazioni civili,

e darle garanzia che il nostro principio di costituzione nazionale non si muta nè può trasformarsi in una minaccia all'ordine europeo. Conseguenti a noi stessi, procederemo risoluti nella nostra via colla dignità di popolo ordinato e libero e perseverante nei propositi ispiratigli dal diritto di provvedere alla sua quiete e al suo benessere senza dellettere nel tempo stesso dal nostro programma.

« Noi abbiamo detto di volere unire gli Stati indipendenti d'Italia sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele. Lasciando però giudice Lui solo del tempo in che vorrà assumere personalmente l'autorità conferitagli, intanto chiediamo noi che in Suo nome la regia potestà s'instauri fra noi per mezzo di un suo Rappresentante, e l'Italia centrale, uscendo dai pericoli dei poteri temporali, prenda le forme di quella monarchia nazionale che ella si scelse per suo reggimento.

« Tale è la proposta, o Signori, che dopo lunghe considerazioni presenta oggi il Governo al vostro esame nell'interesse della patria. Invocando la Reggenza, non di un privato cittadino nè di un Principe straniero, ma di uno dei prossimi congiunti del Re Vittorio Emanuele, al quale S. M. commise più di una volta con piena fiducia la somma delle cose nel suo Regno, noi affrettiamo l'unione, ne anticipiamo i benefici effetti, removiamo le difficoltà del presente, assicuriamo l'avvenire. La Reggenza di un Principe di Casa di Savoia raffiderà al di fuori l'Europa monarchica, e consoliderà l'ordine al di dentro, incoraggiando i timidi, mantenendo in fede gli amici, sgomentando gli avversari.

« Se questi argomenti hanno valore presso i Rappresentanti della Toscana, come l'ebbero presso il Governo, l'Assemblea nomini in Reggente S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

« Confidiamo che la Maestà del Re Eletto, con la usata benevolenza verso di noi, non vorrà opporsi all'accettazione della Reggenza. Un tale atto per parte nostra non solo apparisce conveniente ma ben anche opportunissimo. Non fu ambizione di regno che spinse il nostro Re a stenderci una mano amica. Non Egli conquistatore fortunato varcò le sue frontiere, ma noi distruggemmo le nostre e Lo invocammo liberatore. Però, come già Gli chiedemmo di riposarci nel suo reggimento costituzionale, noi Gli chiediamo oggi di rompere gl'indugi ed affrettare in quel modo che noi sodisfa ed altri non offende l'unione dell'Italia indipendente. Siamo noi che nominiamo il Reggente come eleggemmo il Re per impulso spontaneo della nostra coscienza di fare il bene del nostro paese. Così, mentre l'Europa delibera sulla durevole pacificazione di sè stessa, a noi non toccheranno le accuse di popolo incauto e solo; ma avremo i diritti di popoli ordinati per virtù propria e già congiunti per bene di tutti a quella Monarchia nazionale che sola può dare vero ordinamento all'Italia e pace stabile al mondo ».

Finita la lettura del Messaggio, il Presidente del Consiglio ha soggiunto:

« Questa è la Proposizione che il Governo presenta all'Assemblea e che il sig. Segretario generale avrà la bontà di deporre sul banco della Presidenza ».

Il Segretario generale depone la Proposta sul banco della Presidenza.

Presidente — Il sig. Segretario Cempini è incaricato di farne lettura.

Il Segretario Cempini la legge:

« PROPOSTA

« L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana, coerentemente alla Deliberazione del 20 agosto del corrente anno, colla quale, dichiarando esser fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele, intendeva conseguentemente adottare la Dinastia di Savoia e lo Statuto sardo del 4 marzo 1848;

« Considerata la risposta della prefata M. S. del dì 3 settembre 1859 alla nostra Deputazione;

« Volendo dare frattanto al governo del paese una forma più consentanea all'ordine definitivo che è nei voti e nelle speranze dei Toscani;

« Nomina S. A. il principe Eugenio di Savoia Carignano a Reggente della Toscana per chè la governi in nome di S. M. il Re Eletto ».

Terminata la lettura di questa Proposta, scoppiano fragorosi applausi nel pubblico, che cessano dietro l'ammonizione del Presidente.

Presidente — È ordinato l'invio alle Sezioni del Messaggio testè letto dal Presidente del Governo, le quali Sezioni si riuniranno nei rispettivi locali questa sera alle ore 7 per esaminare la Proposta e per procedere alla nomina del Relatore rispettivo.

Caldini — Mi sembra che la Proposizione debba essere appoggiata da alcuni membri per essere mandata allo studio delle Sezioni (*Diverse voci: no no*).

Presidente — Trattandosi di mozione che vien dal Governo, non ha bisogno di essere appoggiata.

L'adunanza è sciolta. Con apposito Ordine del giorno verrà resa nota la futura seduta.

Ore tre precise.

417. Soppressione del posto di Sotto-ispettore Economo nell'Amministrazione telegrafica, e creazione in sua vece di un posto di Economo e di un altro di Sotto-ispettore.

7 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Sono istituiti nella Direzione generale dei telegrafi elettrici, in luogo

dell'attual posto di Sotto-ispettore Economo che resta soppresso, due nuovi posti col titolo, l'uno di Economo e l'altro di Sotto-ispettore delle linee telegrafiche, con l'annua provvisione di lire milledugentonove, sessanta centesimi, per ciascuno, pari a lire toscane millequattrocentoquaranta.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sette novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

418. Aumento degli stipendi al Personale insegnante delle Università di Pisa e di Siena.

8 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che un Governo, il quale tenga gli studi nell'onore loro dovuto presso le nazioni civili, ha il debito di ricompensare i professori delle Università in modo conveniente alla importanza sociale dell'ufficio che esercitano e alle cure che questo richiede;

Decreta:

I ruoli normali delle Università di Pisa e di Siena sono stabiliti nel modo seguente.

Art. 1. Lo stipendio annuo dei professori della Università di Pisa è fissato in lire italiane quattromila.

Quei professori che all'insegnamento cattedratico congiungono l'insegnamento clinico avranno lo stipendio di lire italiane cinquemilacinquecento.

I professori supplenti godranno di uno stipendio di lire italiane tremila.

Gli Aiuti dei professori godranno di uno stipendio annuo di lire italiane millecinquecento.

L'Aiuto del Clinico chirurgico incaricato delle lezioni di chirurgia minore avrà lo stipendio annuo di lire italiane milleottocento.

Il Dissettore anatomico godrà l'annuo stipendio di lire italiane duemilacinquecento.

Art. 2. Nella Università di Siena i professori godranno dello stipendio annuo di lire italiane tremila.

I professori che all'insegnamento cattedratico congiungono l'insegnamento clinico avranno lo stipendio annuo di lire quattromila.

I professori supplenti godranno di uno stipendio annuo di lire duemilaquattrocento italiane.

Gli Aiuti dei professori godranno di uno stipendio annuo di lire milledugento italiane.

Il Dissettore anatomico avrà uno stipendio di lire millesettecento italiane.

Art. 3. In ambedue le Università i professori godranno un aumento triennale di lire italiane dugento.

Ai professori che all'obbligo della cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche Stabilimento è assegnata la somma di lire quattrocento italiane all'anno e, dove il bisogno del servizio lo richieda, avranno anche l'alloggio.

Per il caso che un professore sia incaricato di un numero di lezioni settimanali maggiore di quello normale, potrà avere un aumento di stipendio di lire italiane settecento.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

419. *Applicazione dei nuovi Stipendi ai Professori attuali delle Università di Pisa e Siena, e soppressione dei loro emolumenti.*

8 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. I professori nominati anteriormente al Decreto di questo giorno godranno della provvisione stabilita dal Decreto medesimo, beninteso che dovrà in quella provvisione imputarsi e rimanere assorbito qualunque emolumento del quale precedentemente godessero per qualsivoglia titolo, tranne gli aumenti triennali lucrati in conformità della Legge organica del 1839, dei quali dovrà tenersi un conto distinto perchè siano cumulati con la provvisione normale.

Art. 2. I professori i quali godessero di una provvisione che, indipendentemente dagli aumenti triennali, superasse quella stabilita dal ruolo normale conserveranno il di più a titolo di pensione supplementaria.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

420. *Seduta settima dell'Assemblea Costituente — Rapporto della Commissione sulla Proposta di nomina del Principe Eugenio di Savoia-Carignano a Reggente interinale della Toscana — Adozione della Proposta — Approvazione di altra Proposta per un Voto di ringraziamento ai Volontarii dell'Esercito ed alla Guardia nazionale — Proroga dell'Assemblea.*

9 novembre 1859.

PRESIDENZA COPPI

La seduta è aperta a ore 12, 20 m. pom.
Sono presenti tutti i Ministri ed il Segretario generale del Governo.

I Commissarii delle Sezioni e il Commissario relatore per esaminare la Proposta del Governo relativa alla Reggenza occupano il posto loro destinato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Cempini a procedere all'appello nominale; fatto il quale, risulta l'assenza di otto Deputati.

Presidente — Signor Segretario, proceda ora alla lettura dell'Ordine del giorno.

Il Segretario Cempini legge il seguente Ordine del giorno:

1° lettura del processo verbale della tornata del 7 andante;

2° lettura del Rapporto del Commissario relatore sulla Proposta del Governo;

3° votazione sulla Proposta medesima;

4° proroga.

Presidente — Signor Segretario del Re, legga il processo verbale della tornata passata.

Il Segretario del Re legge il processo verbale.

Presidente — Crede l'Assemblea di dovere approvare il processo verbale ora letto?

Il processo verbale è approvato.

Presidente — Il signor Deputato Galeotti, relatore della Commissione incaricata di riferire sulla Proposta del Governo per la nomina del Reggente è invitato a leggere il suo rapporto.

Il Deputato Galeotti legge il rapporto:

» Signori Deputati:

» Incaricato dalla vostra Commissione di riferirvi ciò che essa pensi intorno alla Proposta del Governo di nominare in Reggente della Toscana S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia, mi è grato manifestarvi prima di ogni altra cosa che tutti gli Uffici furono concordi nell'approvare la sostanza della Proposta, e così lievi furono le difficoltà quanto alla forma che, salvo una semplice modificazione di parole, concordata dal Governo stesso, la Proposta ricomparisce oggi davanti a voi tale quale nell'ultima adunanza vi fu presentata. Constatando adunque la opinione degli Uffici, la vostra Commissione viene necessariamente a consigliarvi l'adozione pura e semplice della Proposta stessa.

» Il Messaggio dell'onorevole Presidente dei Ministri, con quella nobile e schietta semplicità che lo rende pregevole agli occhi nostri, vi ha già detto quali ragioni ebbe il Governo nel farsi iniziatore della Proposta. Nulla o poco di più sapremmo aggiungere. Quel poco che verrò dicendo in nome della vostra Commissione non altro scopo avrà se non di riconoscere che le ragioni esposte dal Governo sono praticamente vere e politicamente prudenti.

» Corsero ormai più che due mesi dal giorno in cui quest'Assemblea pronunziò liberamente ed in nome del Paese i suoi primi voti. Se alcuno ha mostrato di dubitare della libertà nostra o della opinione vera della Toscana, il tempo già decorso ha dovuto convincerlo del contrario. Imperocchè, se noi non fossimo stati liberi nel pronunziare quei voti, non sarebbeci mancato il mezzo di recuperare la nostra in-

dividuale indipendenza; e se noi non avessimo rappresentato schiettamente il modo di essere e di sentire della grande maggioranza delle nostre popolazioni, il loro contegno non avrebbe tardato a smentirci. Ogni giorno che passò da quello in cui prendemmo le prime deliberazioni fu di queste una nuova conferma; ogni giorno che passò ci offrì la prova che quelle erano le sole che convenissero alla salute della Patria ed al nostro onore.

» Da quel tempo le trattative di Zurigo per lungo e faticoso cammino sono riuscite a convertire in patti di pace i preliminari di Villafranca.

» Il contegno nostro in questo frattempo ha chiarito ormai gli amici ed i nemici nostri che quei preliminari, comunque migliorati alquanto, non bastano a raggiungere lo scopo della guerra, e bastano molto meno alle antiche e nuove necessità d'Italia. Quindi sappiamo già che al Trattato di Zurigo farà seguito il giudizio più indipendente, più spassionato, più autorevole di un Congresso europeo. Così quell'Italia, non ha guari oppressa dall'Austria ed anche troppo negletta dagli altri, comparirà davanti ad un Congresso colle sue secolari sventure, colle sue nobili aspirazioni, coi suoi dolori, colle sue speranze e colla riconoscenza che danno i fatti compiuti in questi sei mesi. Ed il Congresso dovrà occuparsi del nostro avvenire, poichè ormai deve essere ferma persuasione di tutti e convincimento universale che, senza assicurare seriamente ed efficacemente la nostra nazionale indipendenza, non può sperarsi nè la pacificazione d'Italia nè il riposo dell'Europa. Il contegno solenne, disciplinato, ordinato della nostra popolazione ha dimostrato a tutti gli uomini di buona fede che i nostri voti rappresentavano sinceramente la opinione del Paese. La persistente perseveranza in quei voti ha creata la necessità di un Congresso.

» Noi tutti siamo stati testimoni dell'entusiasmo sincero del nostro popolo, così nelle città come nelle campagne, all'apparire di ogni nuovo atto che fosse esplicazione successiva dei nostri voti. Noi tutti possiamo testimoniare la fiducia che la Toscana ripone negli uomini che da sei mesi ed in mezzo a tante difficoltà hanno regolate le nostre sorti. Noi tutti possiamo accertare che, sebbene circondati da tanti pericoli, assaliti da tante tentazioni, tormentati da tante incertezze, nulla è bastato per scemare negli animi la fede che tutti abbiamo non dico solo nella giustizia della causa nostra ma nel finale compimento delle nostre speranze.

» Della convenienza diplomatica della Proposta non parve alla vostra Commissione che si potesse dubitare, tutte le volte che erasene fatto autore il Governo che, per i mezzi di cui dispone, per le notizie che ha, e per i molteplici interessi cui ha debito di provvedere, è in grado meglio che l'Assemblea di giudicarne.

La Commissione crede piuttosto che l'Assemblea debba fermarsi ad esaminare principalmente la *sostanza* e la *forma* della Proposta.

Ed in questo duplice aspetto la vostra Commissione diresse appunto i suoi studii più accurati e le sue considerazioni più scrupolose.

» Quanto alla sostanza, prima di ogni altra si presentava la questione sul diritto dell'Assemblea di nominare un Reggente. Ma su questo punto non vi poteva essere e non vi fu divergenza di opinioni.

» La Toscana, prima per l'abbandono dei suoi Principi e poi per la partecipazione avuta alla guerra d'indipendenza, avendo recuperata la pienezza della propria sovranità, ha il diritto di provvedere da sè stessa a quanto riguarda il proprio ordinamento e la propria sicurezza; quindi l'Assemblea dei Rappresentanti, eletta per esprimere i voti legittimi della Popolazione toscana intorno alle sue sorti definitive, è investita giuridicamente di ogni potere per qualsivoglia atto sia necessario ad affrettare ed assicurare il compimento dei voti già espressi.

» Nè mancò nemmeno la vostra Commissione di considerare attentamente se questo atto nuovo che vi si propone avesse la minima apparenza di contraddire alle deliberazioni precedenti. La Deliberazione del 20 agosto esprimeva il *fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele*. Sua Maestà il Re Eletto nella sua risposta del 3 settembre decorso alla nostra Deputazione accoglieva con lieto animo la nostra spontanea offerta ed accettava i nostri voti. Ma gli accettava intanto per valersi del diritto che questa offerta gli conferiva di difendere la Causa italiana e noi davanti all'Europa.

» A questo si limitava il Re Vittorio Emanuele, poichè, alieno come esso è da ogni ambizione personale, non voleva pregiudicare le ragioni della Europa nè voleva preoccupare il campo del futuro Congresso. Ma intanto ci consigliava come prima e più necessaria virtù nei casi nostri quella del perseverare.

» Per la formula adunque della sua accettazione non venne a sparire la personalità della Toscana, nè venne a cessare la nostra sovranità. Tutti gli atti successivi che il Governo fece nella via della unione tracciata da noi furono altrettanti atti di sovranità compiuti dalla Toscana per diritto proprio e indipendentemente dalla volontà del Re, che rispetto a noi è il Re eletto, ma che fino a qui non fece atto di regno nè spiegò giurisdizione alcuna sulla Toscana.

» Per conseguenza, a noi mancherebbe la facoltà di fare ciò che fosse contraddizione o ritrattazione dei voti precedenti, ma abbiamo altresì pienissima autorità per qualunque atto che sia conferma, esplicazione o assicurazione dei voti stessi. E come il Governo, percorrendo questa via sempre indipendentemente da qualunque cooperazione del Re eletto, diede unità di comando all'esercito della Lega, intitolò gli atti pubblici del nome del Re, unificò la moneta, abolì le dogane, e la grande idea dell'unione nazionale cercò di rappresentare coi simboli esterni e di fortificarla per via degli interessi,

così adesso, indipendentemente dal Re eletto e per volontà propria, possiamo nominare un Reggente nella persona di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia.

» Esaurita in tal modo la questione astratta di gius, la vostra Commissione si fece carico di esaminare con fredda ponderazione e maturato studio le ragioni che la Proposta stessa raccomandano alla vostra deliberazione. E le ragioni ci parvero gravissime, sia rispetto alla politica interna sia rispetto alle relazioni internazionali.

» Ci assicurava il Governo nel suo Messaggio esser tali le condizioni della Toscana che esso non diffidava di poter durare senza pericoli nel provvisorio fino a che l'Anfizionato europeo avesse deciso intorno alle nostre sorti. Le assicurazioni del Governo non erano nuove per noi, che conosciamo lo spirito delle popolazioni le quali c'inviarono a questa Assemblea.

» Era bello e nobile esempio l'aver durato fino in fondo in questo ordine, mirabile per disciplina e patriottismo, senza altri aiuti. Ma quella savia ed accorta antiveggenza politica che vuole prevenire i pericoli anche più remoti non consentiva né consente che troppo si faccia a fidanza colle mille eventualità che possono verificarsi nel maggior tempo che occorre onde il Congresso abbia cominciata ed esaurita l'opera sua. Il provvisorio nel quale viviamo, comunque per le providenze governative offra tutte le possibili sicurezze alla tutela efficace non meno dell'ordine pubblico, inalterabilmente mantenuto, che degli interessi, sempre viemiglio promossi e custoditi, è pur sempre uno stato provvisorio. E quando particolarmente abbiamo da farla con gente (e non fra noi) incauta e poco avveduta, che non rifugge da alcuna manovra e da nessuno artificio per indebolire la nostra fede o per scemare il nostro credito, prudenza vuole e consiglia di compire un atto che, dando al provvisorio una forma più stabile ma consentanea ai nostri voti, conterrà gli oppositori, affiderà sempre meglio i più timidi, appagherà il desiderio dei più ardenti, incoraggerà quanti siamo a perseverare nei nostri proponimenti.

» Ma altre ragioni politiche di maggior peso si aggiungono ad avvalorare questa, che di per sé sola non basterebbe.

» In primo luogo la Proposta del Governo è una conferma solenne dei voti precedenti. Così noi torneremo a dire che, non volendo sapere altrimenti di una Dinastia assolutamente incompatibile colla pace del paese, persistiamo invece nel voto di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re eletto: poichè il Reggente, sebbene nominato da noi, è pure della dinastia di Savoia, e deve governare il paese colle forme e nelle condizioni in cui lo trova, cioè in nome di colui che scegliemmo per nostro Re.

» In secondo luogo poi la Proposta è una esplicazione necessaria delle nostre deliberazioni. Data unità alle forze militari, unificati gl'interessi, presi i simboli del nuovo Regno, intitolati gli atti pubblici in nome del Re eletto, un

principe di Casa Savoia che governi la Toscana in nome Suo è una conseguenza logica del già fatto, un anello di congiungimento, un nuovo passo nella strada nostra, fino a che il re Vittorio Emanuele nell'alta sua prudenza non creda giunto il giorno di assumere direttamente il governo della Toscana esercitandovi di fatto quegli atti di sovranità che rispetto a noi già gli competono di diritto.

» La Proposta adunque che noi raccomandiamo alla vostra deliberazione ha il triplice vantaggio di assicurare il presente, di far sapere che siamo sempre fermi nei nostri voti, e di fare un nuovo atto della opera unificatrice.

» Agli argomenti di politica interna altri e più gravi se ne aggiungono, che toccano le relazioni internazionali.

» Noi siamo, o Signori, un piccolo Stato che poco vale per la propria forza in Europa. La nostra forza vera sta nella reputazione di antica civiltà; sta nella giustizia della causa per la quale siamo pronti a dare se occorre vita e beni; sta nelle simpatie che abbiamo saputo meritarcì col nostro contegno; sta nell'aver mostrato che, sebbene allevati tra le tribolazioni del dispotismo, sebbene esposti ad ogni specie di seduzioni e di pericoli, pur non ostante eravamo capaci di fare da noi le cose nostre e capaci di saper provvedere al governo del paese.

» Il patrocinio del Magnanimo Imperatore dei Francesi, nel quale persistè sempre e persiste inalterabile la nostra fede, ci assicurava dai nemici esterni poichè egli, che aveva vinto, egli, che aveva autorità di dar legge, da ogni specie d'intervento ci assicurava. Ma questo patrocinio, sebbene di grandissima efficacia anche rispetto all'ordine interno, non sarebbe bastato a mantenerlo se qui avessero abbondato malvagie o esagerate passioni o si fosse palesata debolezza di reggimento. L'aver conservato l'ordine interno è merito nostro, è merito cioè del senno ammirabile delle popolazioni, della vigilante fermezza del Governo, dell'aver compreso tutti che nella nostra ordinata aspettativa stava il germe della pacificazione d'Italia. Il mantenimento dell'ordine interno, sempre raccomandato da tutti ai nostri Inviati, è prima ed essenziale ragione delle simpatie che ci dimostra l'Europa, ed è prima ed essenziale condizione perchè l'Europa sanzioni i nostri voti.

» La nomina di un Reggente sarà dunque una garanzia nuova data all'Europa che noi vogliamo l'ordine interno, che con ogni mezzo lo vogliamo mantenere, e che questo sarà anche meglio assicurato e mantenuto per tutto il tempo in cui dovremo durare nel provvisorio.

» Ma vi è di più. Non mancano pur troppo coloro che, per rapirci le simpatie ed il credito, ci gettano ogni giorno sulla faccia il nome e l'accusa di rivoluzionarii; e con questa parola indefinita, che desta il sospetto della diplomazia e pone lo sgomento nei paurosi, non potendo farci il rimprovero dell'anarchia materiale, mirano ad incriminare la nostra fede politica e le nostre intenzioni, quasi che i principii che

noi professiamo siano in discordia coi principii sui quali oggi si asside l'ordinamento dell'Europa. Avrebbero gioito i nostri nemici di qualunque sintomo più lieve di disordine, e di quelli stessi che sono inevitabili nei paesi anche i meglio costituiti; ma esulterebbero anche di più per ogni remota manifestazione di principii che non fossero quelli della ortodossia politica la più rigorosa.

» Noi non siamo rivoluzionarii nè in pratica nè in teoria.

» Posti nelle più dure e più difficili circostanze in cui siasi trovato mai un popolo civile, noi abbiamo provvisto come meglio le forze lo consentivano al governo del paese. Le tradizioni dei nostri padri ci hanno potuto suggerire le norme elementari dell'arte governativa, ma le patite sventure, ma la esperienza dolorosa di tanti anni, ma il senno pratico che la Provvidenza ci ha compartito, ma il fine che ci eravamo proposti non ci consentivano nè di invocare un passato che è memoria gloriosa di storia nè di correr dietro alle fallaci utopie. In faccia al nemico e fra i pericoli onde eravamo circuiti avevamo ben altra voglia che di abbandonarci a pericolose illusioni o di tentare incerti esperimenti. Quelli stessi che nell'ordine ideale potevano vagheggiare un diverso ordinamento furono i primi a dar prova di abnegazione, sacrificando nobilmente sull'altare della Patria le loro individuali dottrine.

» Fermi così nel praticare e difendere i principii sociali e civili sui quali riposano la famiglia, la società e lo Stato, fummo fermi egualmente nel mantenere la fede nella monarchia costituzionale che fu sempre la fede della maggioranza dei Toscani. Alte ragioni di ordine dettarono la Deliberazione del 16 agosto; alte ragioni di ordine dettarono la Deliberazione del 20 agosto. Non fummo rivoluzionarii quando dichiarammo la Dinastia di Lorena incompatibile colla pace del Paese, poichè Principi antinazionali, che si erano chiariti anche troppo nemici nostri e d'Italia, gli giudicammo sprovvisti di ogni autorità morale per conservare l'ordine del Paese. Molto meno eravamo rivoluzionarii quando colla seconda Deliberazione noi che vogliamo il Principato invocammo lo sceggo costituzionale di Vittorio Emanuele, che, essendo il primo degli Italiani, meglio di ogni altro ha prestigio ed autorità per adempire gli uffici di Re, governandoci con sapienza, difendendoci con valore.

» Quelle due Deliberazioni erano adunque una protesta ed una dichiarazione di principii. Ma questo non basta ad assicurare l'Europa, che dubita della persistenza dei nostri propositi e teme che la stanchezza ci possa trascinare malgrado nostro ad atti che sieno a danno suo.

» La Proposta adunque del Governo *ha lo scopo precipuo* (come ci disse il Messaggio) *di rassicurare l'Europa che vogliamo rimanere in quell'ordine monarchico nel quale oggi si trova costituita la maggior parte delle Nazioni civili, e darle garanzia che il nostro principio di costituzione nazionale*

non si muta nè può trasformarsi in una minaccia all'ordine europeo. Questa assicurazione non potremmo fornirla migliore che invocando come nostro Reggente un Principe di una delle più antiche e nobili stirpi, che, mentre è congiunto con vincoli di stretta parentela col Re eletto, è anche conosciuto e stimato universalmente per il suo senno civile, per la sua prudenza governativa, per la Reggenza esercitata ripetutamente in nome del Re.

» Nè basta ancora. Mentre l'Europa pensa a provvedere sulle nostre sorti, noi non possiamo nè dobbiamo starcene neghittosi affidando la nostra fortuna all'opera altrui. Lungi da ogni vana iattanza come da ogni codarda debolezza, non dobbiamo perdere mai la coscienza del nostro diritto, come non dobbiamo nemmeno astenerci dall'operare virtuosamente e con senno onde i nostri voti sieno vie meglio apprezzati e intesi. Ormai in tutti noi è radicato e profondo il convincimento che qualunque assetto il quale non assicuri la nostra indipendenza e non dia soddisfazione al sentimento nazionale, come non può ristabilire negli animi la fiducia, non può nemmeno dare garanzie nè a noi nè all'Europa di vera pacificazione.

» La violenza potrebbe creare le apparenze della pace, ma non darebbe pace vera e, oltre il danno delle permanenti agitazioni, saremmo anche certi ad ogni stormire di foglie di veder nuovamente lo scompiglio nel Paese, nuovi turbamenti in Italia, nuovi pericoli per la pace di Europa. Sarebbe questa la massima delle sventure per noi, che andiamo gridando pace nè altro vogliamo se non che un assetto che su bene altre basi che su quelle del 1815 dia tranquillità a noi ed agli altri, e ci renda sicuri, padroni e responsabili del nostro avvenire e della nostra prosperità.

» Noi non vogliamo dettar leggi all'Europa, ma è bene che l'Europa sappia che quanto facemmo ed operammo non fu capriccio puerile nè effervescenza di passeggiare passioni, ma freddo calcolo di un popolo, che è sempre il giudice più competente per determinare ciò che meglio convenga alla propria natura, alle circostanze nelle quali si trova, ai pericoli cui vuol provvedere.

» L'Europa nella sua imparziale giustizia non può dispregiare il nostro parere, ed avrà luogo di persuadersi che noi cooperammo utilmente al suo riposo.

» La Proposta di cui ci si consiglia l'accettazione avrà il pregio di mostrare al Congresso quale sia l'assetto che noi reputiamo il migliore per assicurare efficacemente la pace d'Italia; ed avrà il pregio altresì di mostrare come noi nella nostra costante perseveranza operiamo assiduamente onde l'assetto definitivo al quale aspiriamo riveli sempre più anticipatamente nella sua pratica applicazione e nei suoi felici risultamenti quella bontà e quella eccellenza che avevamo istintivamente compresa, vagheggiandolo come espressione sincera delle nostre costanti aspirazioni e del sentimento nazionale.

» La menzione espressa dello Statuto Sardo,

che stava già chiusa implicitamente nella nostra formula del 20 agosto, sta nella parte proemiale della Proposta per denotare la nostra fede politica, non incerta nè equivoca, ma in ordine ad uno Statuto determinato; e vi sta a manifestare altresì che lo Statuto Sardo è il vincolo che potenzialmente (sebbene non ancora in atto) lega noi come le altre Provincie, che sono nella stessa condizione, al nuovo Regno italiano; cui si estenderà progressivamente, e coi miglioramenti richiesti dai bisogni del nuovo regno e operati coi mezzi costituzionali, la tutela rassicurante della libertà alla quale provvede.

» La formula che si legge in fondo alla Proposta — *perchè la governi in nome di S. M. il Re eletto* — altro non fa che spiegare il concetto fondamentale della Proposta stessa. La quale non è intesa già ad alterare il valore giuridico delle deliberazioni precedenti, ma a dar loro tutta la pratica applicazione che per noi e per atto nostro si poteva maggiore.

» La reggenza del Principe Eugenio di Savoia in nome del Re eletto altro non è nè deve essere che un nuovo progresso nella via della unione a cui aspiriamo coi nostri voti e colle nostre speranze.

» Una sola osservazione mi resta a fare quanto alla forma.

» Alle parole della Proposta — *adottare la Dinastia di Savoia e lo Statuto Sardo del 4 marzo 1848* — vennero sostituite come più proprie le parole — *chiamare la Dinastia di Savoia collo Statuto Sardo* —.

» Questo lieve mutamento, che non turbava la economia del discorso nè alterava affatto il concetto fondamentale della Proposta, suggerito alla vostra Commissione dalle osservazioni di alcuni Uffici, fu senza alcuna difficoltà consentito dal Governo.

» La vostra Commissione, mentre confida che S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia, che tanto amore mostrò per l'Italia, accetterà il nostro voto, si associa di lieto animo al Governo proponente nell'esternare la fiducia che la MAESTA' del RE ELETTO colla usata benevolenza verso di noi non vorrà opporsi alla accettazione della Reggenza. E come siamo sicuri che il vostro voto corrisponde pienamente ai desiderii di tutta la Toscana, ci auguriamo altresì che sarà approvato dalla giustizia dei Potentati e dalla pubblica opinione dell'Europa, poichè alla fine dei conti noi, usando del diritto che ci appartiene, non altro facciamo che provvedere come meglio sappiamo e possiamo alla salute della Patria nostra ed alla sicurezza di tutti ».

Montanelli — Domando la parola.

Presidente — Il signor Montanelli ha la parola.

Montanelli — Aderisco alla Reggenza del Principe di Carignano proposta per la Toscana, e già decretata dall'Assemblea di Bologna, Modena e Parma. Mi astenni dal partecipare al voto d'annessione della Toscana al Piemonte perchè la reputai impossibile. Reputo invece possibile la formazione di uno Stato centrale d'Italia, e

considero come ottimo partito ogni passo che fanno le quattro Provincie del centro per accumunare l'armi, i governi, le istituzioni, i consigli e i pericoli.

Mazzoni — Aderisco alla dichiarazione del signor Montanelli.

Di Lupo Parra — Concordo pienamente con la dichiarazione del professore Montanelli.

Presidente — È stata depositata sul banco della Presidenza una istanza firmata da trenta Deputati, i quali chiedono il sistema di scrutinio segreto sulla Proposta fatta dal Governo. Signor Segretario, legga l'istanza presentata.

Il Segretario del Re la legge:

» Ill.^{mo} sig. Presidente dell'Assemblea,

» I sottoscritti Rappresentanti chiedono che la votazione sulla Proposta del Governo per la nomina del Reggente sia fatta per scrutinio segreto.

» Li 9 novembre 1859.

» Salvagnoli — Fantozzi — Carega — Menichetti — Castelli — De Rossi — Ferrì — Gheri — Marini — Petri — Cini — Ricci — Frullani — Zannetti — Orselli — Stufa — Feroni — dell'Hoste — Giorgini — Busacca — Adami — Farinola — Torrigiani — Masetti — Carducci — Panattoni (Lorenzo) — Magnani — Incontri — Bianchi — Biozzi ».

Presidente — Per conseguenza, in ordine ai Regolamenti, si deve votare col voto segreto.

Rammento che ogni Deputato che viene chiamato si deve avvicinare al Seggio della presidenza e ricevere dal Segretario una pallina nera ed una bianca. E il voto che intende di dare lo deve gettare nell'urna che è più vicina al banco dove è scritto *Votazione*, l'altra pallina la deve gettare nell'urna più distante dove è scritto *Riscontro*, la quale serve per la controprova. Rammento inoltre che la pallina nera approva e la bianca disapprova.

Ridolfi, Ministro dell'Istruzione pubblica — Domando la parola.

Galeotti — Domando la parola.

Ridolfi, Ministro dell'Istruzione pubblica — Credo che prima di procedere all'appello debba essere letta la Proposizione.

Presidente — Questo s'andava a fare.

Galeotti — Aveva chiesta unicamente la parola per leggere la Proposta.

Presidente — La legga.

Il Deputato Galeotti legge la seguente

» PROPOSTA

» L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

» Coerentemente alla Deliberazione del 20 agosto del corrente anno, colla quale, dichiarando esser fermo voto della Toscana di far parte

di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele, intendeva conseguentemente chiamare la Dinastia di Savoia con lo Statuto Sardo;

» Considerata la risposta della prefata Maestà Sua del 3 settembre 1859 alla nostra Deputazione;

» Volendo dare frattanto al governo del Paese una forma più consentanea all'ordine definitivo che è nei voti e nelle speranze dei Toscani;

» Nomina S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano a Reggente della Toscana, perchè la governi in nome di S. M. il Re eletto ».

Presidente — Signor Segretario Del Re, proceda all'appello nominale per la votazione.

Il Segretario Del Re fa l'appello nominale, cui rispondono 165 Deputati, i quali a misura che sono chiamati depongono il loro voto.

Presidente — Signori Segretari, travasino le palle contenute nell'urna della votazione e ne facciamo la contazione.

I Segretari eseguono il travasamento e il riscontro, e si trovano 164 palle nere ed una bianca.

Presidente — Sig. Segretario Cempini, faccia il riscontro delle palle contenute nell'urna del Riscontro.

Il Segretario Cempini eseguisce il travasamento, e si trovano le palle contenute nell'urna del riscontro tutte bianche, ad eccezione di una.

Presidente — Proclamo che l'Assemblea ha adottato all'unanimità, meno un voto, la Proposta del Governo relativa alla nomina di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano in Principe reggente della Toscana.

Fragorosissimi applausi per parte del pubblico accolgono questa dichiarazione.

Il Presidente invoca ed ottiene il silenzio.

Mangini — Prima che sia chiusa questa sessione parlamentare, sarebbe cosa buona ed utile per l'assetto militare necessario al paese che l'Assemblea, interprete anche questa volta fedele dell'opinione pubblica, paghi un debito di riconoscenza verso quei generosi giovani volontari che accorsero a combattere la guerra della nostra indipendenza, pronti all'appello del primo e più valoroso soldato dell'Indipendenza medesima, Vittorio Emanuele nostro Re.

Nè per loro stette, nè per gli eserciti valorosi di Francia, per noi generosissima, e d'Italia, che la Penisola fosse liberata dall'Alpi all'Adriatico. Questo ardore dei giovani volontari non è cessato, e corrono pur sempre animosi a ingrossare l'esercito dell'Italia centrale, per sostenere i nostri legittimi voti.

È giustizia del pari che sia tributato un encomio alla nostra milizia stanziata, la quale ha saputo superar disagi infiniti per ordinarsi militarmente, e bene adempie ai doveri che le vengono imposti. Animati da queste considerazioni, alcuni Deputati per mio mezzo pongono sul banco della presidenza una Proposta la quale il signor Presidente avrà la compiacenza di far

nota all'Assemblea per ottenerne l'approvazione.

Il Segretario Del Re legge la seguente Proposta:

» Considerando come la gioventù toscana bene rispondesse alla chiamata della patria, correndo volontaria a combattere per l'Italia, e come pur sempre concorra a sostenere con la forza i nostri diritti;

» Considerando come debba ritenersi benemerita della patria anco la milizia stanziata, per aver saputo ordinarsi a traverso molti disagi e difficoltà non lievi, e per adempiere ai suoi alti doveri;

» Considerando come lo encomiare i valorosi sia un obbligo di riconoscenza nazionale, e un eccitamento perchè altri ne segua lo esempio;

» L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana, mentre è lieta di poter dare un attestato di lode alla milizia stanziata, emette un voto di ringraziamento e di plauso per quei prodi giovani che accorsero volontari a combattere contro i nemici di Italia e accorrono e stanno perseveranti a difendere la patria comune.

» Confida inoltre che il nobile esempio sarà imitato finchè il bisogno della patria lo chieda.

» Dott. Antonio Mangini — Morandini — Biondi — Perelli — Caldini — Cera — Romanelli (Leonardo) — Martinucci — Pisani — Gentili (Francesco) — Cipriani — Vannucci — Thour — Franchini — Verità — Mordini — Macciò — Lapini (Metello) — Pannattoni (Giuseppe) — Di Prato — Marini — Manganaro — Boddi (Zelindo) — Ginori-Lisci — Guarnacci — Serafini — Salvagnoli ».

Presidente — Questa Proposta è appoggiata? (Quasi tutti i Deputati si alzano).

Presidente — La Proposta del Deputato Mangini essendo appoggiata da più che sufficiente numero di Deputati, credo che debba esser messa ai voti per alzata e seduta, meno che non vi sia alcuno che faccia opposizione. Quelli che l'approvano si alzino.

La Proposta è approvata all'unanimità. Grandi applausi per parte del pubblico, che cessano col richiamo del Presidente.

Lambruschini — Io credo di esprimere il sentimento di tutta l'Assemblea se domando a nome mio e di alcuni miei Colleghi che sia ordinata la stampa del rapporto del Deputato Galeotti fatto a nome della Commissione.

Posta ai voti, la Proposizione è approvata all'unanimità.

Presidente — La proposizione è approvata all'unanimità; in conseguenza ordino la stampa e ordino alla Questura di farla eseguire.

Poggi, Ministro di Grazia e Giustizia — Domando la parola.

Rubieri — Domando la parola. Ho depositato sul banco della Presidenza una Proposta.

Presidente — Il signor Segretario Del Re avrà la bontà di leggerla.

Il Segretario Del Re legge la seguente Proposta:

» L'Assemblea.

» Considerando che il Rapporto del Deputato relatore avvocato Galeotti tende a dimostrare non solo la possibilità ma anche la necessità di formare quel forte Regno costituzionale invocato coll' antecedente Deliberazione del 20 agosto, mediante l' unione effettiva ed assoluta della Toscana al Piemonte,

» Delibera,

» Il Rapporto del Deputato relatore cav. avv. Galeotti è adottato come facente parte integrale della Deliberazione con cui S. A. R. il principe Eugenio di Carignano è nominato Reggente della Toscana ».

Presidente — Vi è nessuno che appoggi questa Proposizione?

Pochissimi Deputati s'alzano.

Magnani — Non abbiamo inteso; per ciò non ci siamo alzati.

Il Segretario del Re rilegge la Proposta.

Presidente — Domando se vi sono Deputati che appoggino la Proposta.

La Proposta è appoggiata.

Il Presidente invita il Deputato Rubieri a sviluppare la sua Proposta.

Rubieri — Nel considerare la Proposta del Governo io per verità non aveva trovato nulla che mi ispirasse il dubbio che questa Deliberazione, proposta dal Governo medesimo, potesse essere in contraddizione con quella presa antecedentemente.

Se io avessi creduto che realmente questa contraddizione potesse esservi, avrei provato un effetto opposto a quello annunziato dal Deputato Montanelli; poichè, mentre egli dice che voterà in favore della Proposta del Ministero perchè questa sembra contraddire quella antecedente del 20 agosto, io invece avrei votato contro questa Proposizione quando avessi scorto che questa contraddizione esistesse. Torno a dire che non ho nella Proposta medesima scorto nulla che autorizzasse questo dubbio. Ma dacchè tre Deputati hanno mostrato di scorgere questa contraddizione, credo che l'Assemblea non possa tacere nel momento in cui l'Europa sta per pronunziarsi sui nostri voti; poichè questo silenzio dell'Assemblea potrebbe far credere che essa avesse almeno in parte revocata la deliberazione già presa.

Io credo perciò necessario confermare esplicitamente questo voto anteriore. A questo scopo appunto tende la mia Proposizione poichè, dichiarando l'Assemblea che adotta il rapporto del relatore come parte integrale della Deliberazione, appunto perchè essa conferma non solo la possibilità ma anche la necessità di questo Regno forte e costituzionale già invocato, viene con ciò a confermare che persiste nel credere questa formazione non solo possibile ma anche necessaria.

Montanelli — Siccome il preopinante mi

attribuisce un concetto che io non ho avuto nell'emettere la mia dichiarazione, è necessario che, interpretando la dichiarazione stessa, io dica come è stato da me lontano ogni pensiero di riguardare la nuova Proposta del Ministero come in contraddizione col voto già emesso da quest'Assemblea per la formazione di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro di Vittorio Emanuele.

Un fatto medesimo può avere più aspetti. Io comprendo come il fatto che ora si propone della Reggenza del Principe di Carignano in Toscana sia ravvisato da tutti quelli i quali hanno deliberato per l'annessione della Toscana al Piemonte come una conseguenza logica di questo voto. Ma si deve altresì comprendere come questo fatto ai miei sguardi possa presentare un aspetto che esce dalle considerazioni che hanno determinato il Governo ad emettere la Proposta, e che fa parte di un ordine di considerazioni che mi sono personali. Io mi sono determinato a votare per la reggenza del Principe di Carignano in Toscana: perchè? perchè questa reggenza è stata già votata egualmente da Bologna, da Modena e da Parma. Io la considero come un fatto unificatore nella misura della unificazione che possiamo subito ottenere.

E qui debbo dichiarare come e Italia centrale e alta Italia e formazione di Regno più o meno grande, per me non sono altro che provvedimenti transitorii, non sono altro che espedienti per arrivare a quella grande unificazione d'Italia che è nei miei voti, come credo esser nei voti degli Italiani tutti i quali amano la loro patria. Posso vedere uno di questi espedienti sotto un aspetto diverso da quello col quale lo vedono altri: posso non ravvisare in questo espediente la possibilità di produrre l'effetto che altri vi ravvisa; ma dal momento che in un fatto mi si dimostra la possibilità di produrre quella maggiore unificazione d'Italia che in date condizioni sia possibile ottenere, se non lo accettassi mi riguarderei come apostata della religione per cui sofferirsi l'esiglio e che mi fu consolatrice nei giorni del dolore.

Credo che queste spiegazioni debbano essere sufficienti per dare alla mia dichiarazione quella interpretazione che è stata pure nell'animo dei due Deputati che si sono associati a me.

Presidente — Nonostante queste dichiarazioni, il Deputato proponente insiste nella sua Proposta?

Il Deputato Rubieri dichiara che, quantunque abbia sentito volentieri le dichiarazioni del Deputato Montanelli, pure non crederebbe inutile che l'Assemblea tornasse, adottando la di lui Proposta, a confermare anche una volta le deliberazioni antecedenti. Quindi insiste nella Proposta.

Mangini — Secondo il concetto del preopinante Rubieri, l'Assemblea sarebbe solidale di una dichiarazione fatta da tre onorevoli preopinanti, che è loro personale. A me questo concetto pare errato, e parmi che dopo le dichiarazioni del Deputato Montanelli, e avuto

riguardo al tenore della Proposta del Governo in tutto conforme alle precedenti nostre deliberazioni, torni inutile, e non sia luogo ad accogliere la Proposta del Deputato Rubieri.

Presidente — Metto ai voti per alzata e seduta la Proposizione del Deputato Rubieri.

La Proposta viene approvata.

Presidente — Non essendoci altri affari da trattare, propongo che l'Assemblea prima della proroga si dichiari sodisfatta dell'operato del Governo, e le piaccia di confermare i pieni poteri agli attuali rettori dello Stato onde possano continuare a governare il paese fino all'arrivo del Reggente eletto. Approvano? (*Tutti si alzano, meno i Ministri*).

Grandi applausi nella Sala, che sono fatti cessare dal Presidente.

Poggi, Ministro di Grazia e Giustizia — Domando la parola (*legge il seguente Decreto*):

» REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

» IL GOVERNO DELLA TOSCANA

» Considerando che la nomina del Reggente compisce l'oggetto della presente convocazione,

» Decreta:

» Art. 1. L'Assemblea è prorogata fino a nuova convocazione.

» Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

» Dato li nove novembre milleottococquantanove.

» Il Presidente del Consiglio dei Ministri

» e Ministro dell'Interno

» B. RICASOLI

» Il Ministro di Grazia e Giustizia

» E. POGGI »

Presidente — La seduta è sciolta. (*a ore 2 1/2*).

421. *Provoga alla istituzione di nuove Cattedre ne' Licei.*

9 novembre 1839.

Relazione

al Ministro della Istruzione pubblica

Eccellenza,

Il Decreto del 31 luglio 1839 sul riordinamento degli studi universitarii stabilisce all'articolo 5 che d'ora innanzi gli esami di baccellierato siano sostenuti al termine degli studi dei Licei: e a questo fine il successivo Decreto del 12 ottobre 1839 ordina che nei Licei delle principali città siano aggiunte le cattedre occorrenti ad ammaestrare i giovani nelle disci-

pline su cui dovranno cadere i sopradetti esami.

V. E., sollecita di provvedere all'adempiimento di queste disposizioni, ci ha commesso di esaminare quanto nel presente loro stato i Licei si progessero di già a fornire la dovuta istruzione ai desiderosi di prendere gli esami di baccelliere, e quali cattedre fosse necessario di aggiungere per renderla compita. Al fine di corrispondere alle intenzioni dell'E. V., noi abbiamo confrontato le materie sulle quali deve aggiungersi in ciascuna Facoltà l'esame di baccelliere con l'insegnamento che si dà nei Licei i meglio provveduti; e abbiamo tosto riconosciuto che non poche cattedre sarebbero da accrescersi, e ciò in brevissimo tempo, se si vuole che i corsi comincino con l'anno scolastico. Or questo includeva già difficoltà gravissima per la scelta dei Maestri, la quale, se è sempre malagevole a farsi anco dopo lunghe e considerate ricerche, è quasi abbandonata al caso quando debba essere precipitosa.

Ma le difficoltà si sono moltiplicate e ingrandite ai nostri occhi all'esame che abbiamo fatto se e in qual misura l'insegnamento che già si dà nei Licei di una parte delle materie medesime sulle quali dovrebbe cadere l'esame di baccelliere possa valere ai giovani che intendono prepararsi. Quest'insegnamento per la sua medesima istituzione era rivolto finora a condurre i giovani a quel solo grado d'istruzione che bastasse all'ammissione all'Università, nel supposto che in essa i medesimi studi si continuassero in più alto grado per la preparazione agli esami di baccelliere; o tutt'al più bastava e basterebbe a preparare agli esami di baccelliere quali si richiedevano per lo passato. Ma non in tutti i Licei è sufficiente a mettere i giovani in grado di sostenere gli esami nuovamente prescritti. Sarebbe dunque necessario non solamente di aggiungere, come sopra è detto, nuove cattedre nei Licei per le

discipline che ancora non vi si insegnano, ma di ampliare e innalzare l'insegnamento che già vi si dà; e quindi o addossare nuovi carichi ai professori presenti o eleggerne dei nuovi. Di che verrebbero a raddoppiarsi gli inconvenienti già accennati per la repentina istituzione di nuove cattedre e la frettolosa scelta degli insegnanti.

A noi pertanto è sembrato che, volendo attuare subitamente le disposizioni dei due Decreti del 31 luglio e del 12 ottobre, non se ne conseguirebbe l'intento, e che il solo modo di ottenerlo fosse quello di procacciarsi il tempo necessario a prepararne i convenienti modi. Fra un'esecuzione pronta, ma imperfetta e illusoria, della legge e una sospensione che ne prepari per l'anno scolastico 1860-61 l'osservanza efficace e fruttuosa, secondo i fini a cui mira, noi non abbiamo esitato a proporre a V. E. la seconda cosa.

Entro l'anno scolastico che si apre si potrà, coordinando i Ginnasii co' Licei, i Licei con le Università, e valendosi, dove siano, di altri istituti di pubblico insegnamento, graduare gli studi, conoscere quali nuove cattedre siano veramente da fondare, quali da accomodare a più gradi dell'insegnamento medesimo, e con maturo consiglio provvedere le nuove di professori che per la loro conosciuta idoneità o per la via dei concorsi, che probabilmente sarà da V. E. il più delle volte preferita, levino quanto si possa il dubbio d'aver errato.

Li 2 novembre 1859.

Raffaello LAMBRUSCHINI, *Ispettor Generale*
 Girolamo BUONAZIA }
 Aurelio GOTTI } *Ispettori Speciali*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
 IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È differita l'esecuzione del Decreto del 12 ottobre prossimo passato, che stabilisce l'istituzione di nuove

cattedre nei Licei delle principali città al fine di prepararvi i giovani all'esame di baccelliere.

Queste cattedre saranno fondate a mano a mano secondo l'opportunità.

Art. 2. L'esame per il grado di baccelliere nell'anno futuro sarà dato sulle stesse materie che per il passato.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove novembre milleottocentoquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 e *Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
 C. RIDOLFI

422. Nuova Dotazione degli Stabilimenti universitarii di Pisa.

9 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
 IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, per corrispondere allo scopo cui sono destinati, gli Stabilimenti universitarii debbono essere provveduti di un sufficiente assegnamento, e che il Decreto del 28 ottobre 1854 ridusse alcune doti dei detti Stabilimenti in modo da renderle insufficienti al bisogno;

Decreta:

Le annue dotazioni degli Stabilimenti universitarii saranno quelle che appresso nella Università di Pisa:

della Biblioteca	It. L. 6000
del Gabinetto di fisica	» 2000
del Gabinetto di chimica	» 3500
degli Stabilimenti anatomici »	2000
del Gabinetto di fisiologia »	1000
del Giardino botanico	» 4000
del Museo di storia naturale »	6000
del Gabinetto di mineralogia »	500
del Gabinetto di fisica tecnologica	» 1300
dell'Istituto agrario	» 1200
per le Esperienze di tossicologia	» 200

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove novembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

423. *Istituzione nell' Università di Pisa di un Corso libero sui fenomeni fisico-chimici dei Corpi viventi, e nomina ad Insegnante del cav. Carlo Matteucci.*

9 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando gli utili servigi prestati allo Stato dal cav. commendatore prof. Carlo Matteucci, ed il lustro derivato alla Toscana e alla scienza da' suoi dotti studi;

Volendo provvedere al pubblico insegnamento in quella parte che il prefato professore può sola disimpegnare, attese le sue ingerenze come Direttore dei telegrafi elettrici e lo stato di sua salute;

Decreta:

Art. 1. Il professore di fisica cav. commendatore Carlo Matteucci resta incaricato di dare nella Università di Pisa un corso libero sui fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi.

Art. 2. Gli è assegnata una somma annua speciale di lire italiane mille per continuare i suoi studi sperimentali ad incremento della scienza.

Art. 3. Passando il Gabinetto di fisica e la dote relativa sotto la direzione del Professore titolare di fisica, al cav. commendatore prof. Carlo Matteucci, in benemerenzza d' averlo fondato e per lungo tempo diretto, resterà il titolo di Direttore onorario del Gabinetto medesimo.

Art. 4. Il Ministro della pubblica

Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove novembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

424. *Istituzione di una Scuola magistrale maschile in Firenze, e nomina di Pietro Thouar a Direttore di essa.*

10 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 12 ottobre dell'anno corrente intorno alle scuole magistrali, maschili e femminili;

Decreta:

Art. 1. È istituita in Firenze una Scuola per formare Maestri elementari.

Art. 2. A Direttore di questa Scuola magistrale è nominato Pietro Thouar, tanto benemerito della istruzione educativa della gioventù, con l' emolumento di lire italiane tremila.

Art. 3. Soprintenderà alla suddetta Scuola l' Ispettor generale, con cui il Direttore nominato si concerterà per disegnarne l'ordinamento, da essere approvato dal Ministro della Istruzione pubblica.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci novembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

425. *Istituzione di una Scuola magistrale femminile in Firenze, e nomina di Amalia Paladini a Direttrice di essa.*

10 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, se importa in tutte le provincie italiane di provvedere alla formazione di Maestre per le scuole femminili, è questo uno speciale debito della Toscana, che può con maestre qui educate spargere in tutta l'Italia lo insegnamento pratico di quella lingua che è il più nativo e il più indissolubile vincolo della Nazione;

Considerando quanto preme di confidare questo patrio e materno ufficio a donna riputata per belle doti d'intelletto e di cuore;

Visto il Decreto del 12 ottobre dell'anno corrente intorno alle Scuole magistrali, maschili e femminili;

Decreta:

Art. 1. È istituita in Firenze una Scuola per formar Maestre.

Art. 2. A Direttrice di questa Scuola magistrale è nominata la signora Luisa-Amalia Paladini, con l'emolumento di lire italiane tremila.

Art. 3. La suddetta Direttrice avrà pur l'ufficio di visitatrice delle Scuole femminili della Toscana sotto la dipendenza dell'Ufficio d'ispezione.

Art. 4. La Direttrice della Scuola magistrale femminile si concerterà coll'Ispettor generale per disegnarne l'ordinamento, da presentarsi all'approvazione del Ministro della pubblica Istruzione.

Art. 5. Soprintenderà all'andamento della suddetta Scuola l'Ispettor generale.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li dieci novembre milleottocento-cinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

426. *Istituzione di una Commissione per l'esame delle carte componenti l'Archivio di Gabinetto della cessata Corte granducale, e proroga al loro versamento nell'Archivio centrale.*

11 novembre 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la Ordinanza ministeriale del 20 ottobre, con la quale venne prescritto che l'Archivio di gabinetto della cessata Corte granducale fosse consegnato al Soprintendente generale degli Archivi per essere custodito nell'Archivio centrale di Stato;

Vista la Officiate del Soprintendente generale degli Archivi, del di 24 ottobre decorso, in cui, con nuovi argomenti convalidando quanto esponeva nel precedente suo rapporto citato nella medesima Ordinanza, scendeva nella conclusione che il suddetto Archivio di gabinetto non fosse da riunirsi all'Archivio centrale di Stato, potendosi ritenere che contenga carte d'indole diversa da quelle che l'Archivio centrale è destinato per i Regolamenti veglianti a ricevere;

Considerando che prima di portare ad esecuzione l'Ordinanza del 20 ottobre decorso apparirà utile il nominare una Commissione la quale si occupasse di esaminare l'indole delle carte che si custodivano nell'Archivio di gabinetto e di farne le convenienti separazioni;

Ordina quanto appresso:

Art. 1. Viene istituita una Commissione, composta dei signori
conte Demetrio Finocchietti, Amministratore dei reali palazzi e ville, e
avvocato Tommaso Corsi;

la quale farà l'inventario di tutte le filze e carte componenti l'Archivio di gabinetto della già Corte granducale, le classerà secondo i tempi a cui appartengono, e determinerà quali di esse possono inviarsi e rimettersi all'Archivio centrale di Stato e quali custodirsi separatamente.

Art. 2. L'esecuzione dell'Ordinanza

ministeriale del 20 ottobre decorso in quelle parti in cui non è modificata, dalla presente rimarrà sospesa fino a tanto che la Commissione non abbia eseguito il suo lavoro.

Data in Firenze, li undici novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI

427. Anticipazione di pagamento di alcune Rendite sul debito pubblico e di altre consimili scadenze.

12 novembre 1859.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Considerando che l'anticipato pagamento della rendita tre per cento, in scadenza al 31 dicembre prossimo avvenire, non meno che del capitale e frutti, alla scadenza stessa, dell'imprestato dei trenta milioni e del capitale e frutti dell'imprestato Lucchese, rimborsabili al 4 gennaio 1860, può risultare sotto più rapporti utile e conveniente;

Ordina quanto appresso:

Art. 1. La Cassa dell' Ufficio di amministrazione del Debito pubblico aprirà, a contare dal sedici novembre corrente, il pagamento anticipato — della rendita tre per cento, costituita col Decreto del 3 novembre 1852, in scadenza al 31 dicembre prossimo futuro, — del capitale e frutti, in scadenza al medesimo giorno, dell'imprestato dei trenta milioni, formato in ordine al Decreto del di 31 ottobre 1849, — e del capitale e frutti, rimborsabili al di 4 gennaio 1860, dell'imprestato Lucchese del di 29 maggio 1847.

Art. 2. Per conto della suddetta Cassa dell' Ufficio di amministrazione del Debito pubblico, li stessi pagamenti saranno fatti anche in Livorno dalla Cassa di quella Dogana, limitatamente però alla rendita ed ai frutti che sopra, esclusi i capitali.

Art. 3. I possessori dei titoli di credito sopra enunciati, i quali vogliono profittare del vantaggio di questa anticipazione, si sottoporranno allo sconto, ragguagliato a ragione di un ottavo per cento al mezzo mese, dovendosi lo sconto calcolare soltanto di mezzo mese in mezzo mese, trascurata nel calcolo ogni altra frazione di tempo.

Art. 4. Le disposizioni che sopra non pregiudicano al diritto che i possessori dei titoli rammentati hanno di ritirare il loro credito, alla scadenza del 31 dicembre prossimo avvenire, presso le altre Piazze a ciò designate dagli Ordini precedenti.

Art. 5. Il cav. Direttore dell' Ufficio di amministrazione del Debito pubblico, mettendosi di concerto col cav. Direttore dei conti della regia Depositeria generale, è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li dodici novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

Il Segretario Generale del Ministero
F. CAREGA

428. Istituzione di una Cattedra di Economia rurale, e nomina a Titolare del dottore Francesco Carega.

15 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in un Paese ove l'agricoltura è l'arte più esercitata, sia necessario congiungere la scienza agraria con la pratica, affinché il migliore impiego del capitale e del lavoro non solo dia il maggiore prodotto ma inoltre avvantaggi le condizioni morali e civili del possidente e del contadino;

Decreta:

Art. 1. È istituita in Firenze una Cattedra di economia rurale.

Art. 2. Il dottor Francesco Caregane è nominato titolare, col grado di Professore del regio Istituto tecnico toscano.

Art. 3. Le lezioni saranno fatte nell'anno 1859-60 nelle sale del regio Istituto tecnico toscano.

Art. 4. Gli alunni dell'Istituto tecnico e quelli del Liceo di Firenze, che aspirano al conseguimento del diploma di capacità in agrimensura, in tecnologia fisico-chimica, e rispettivamente al grado di baccelliere, avranno l'obbligo di assistere alle lezioni di economia rurale che sopra, e di subir l'esame in questa disciplina.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici novembre milleottococinquanta-nove (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

(1) Il *Monitore* del 17 novembre 1859, n° 287, reca per intero nella PARTE UFFICIALE un Memorandum del 14 stesso mese, fatto pervenire dal Governo Toscano ai principali Governi d'Europa. L'importanza di questo documento e l'intimo suo nesso con gli Atti finora riferiti d'ordine interno ci consigliano di riprodurlo:

MEMORANDUM

• L'Assemblea dei legittimi Rappresentanti della Toscana nella sua tornata del 9 di questo mese ha emesso una importantissima Deliberazione, la quale può in sostanza considerarsi come la conferma e lo svolgimento logico dei due voti precedentemente emanati.

• La Reggenza di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano è stata, sulla proposta del Governo medesimo, solennemente proclamata.

• È questo un avvenimento meritevole della più grande attenzione, e che i Governi delle grandi Potenze non possono non accogliere con simpatia, poichè, mentre esso prova da un lato la ferma perseveranza delle popolazioni toscane nei loro intendimenti e nei loro propositi, offre dall'altro all'Europa una luminosa garanzia di ordine, dimostrando come le popolazioni istesse, anche in mezzo alle ansietà della loro posizione, rimangano fedeli al principio monarchico e pongano in opera tutti i mezzi riputati i più efficaci a prevenire e rendere impossibili le agitazioni rivoluzionarie.

• Il valore politico di questo fatto notabilmente si accresce allorchè si considera che una identica risoluzione è stata in pari tempo adottata da tutte quante le Assemblee nazionali degli Stati indipendenti d'Italia.

429. Restaurazione della Basilica di san Lorenzo in Firenze.

15 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Basilica di san Lorenzo nella città di Firenze, opera stupenda di Brunellesco, sia stata così negletta da ridursi in grado disdicevole ad uno de' più grandi monumenti dell'arte cristiana,

Decreta:

Art. 1. La Basilica di san Lorenzo sarà senza ritardo restaurata a forma della Perizia dell'architetto Bacchani.

Art. 2. Sarà fatta una comunicazione fra la detta Basilica e la Cappella Medicea in modo conveniente alla grandiosità de' due edifici.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

• Così l'ardente questione dell'assestamento definitivo dell'Italia centrale va facendo ogni giorno un passo di più verso la sua soluzione. Ed ora che, firmata la pace a Zurigo, si annunzia a tal fine imminente un Congresso, il Governo della Toscana crede non senza utilità per la Causa nazionale e per quella più generale della quiete europea di esporre anche una volta i motivi che della soddisfazione dei nostri voti fanno una condizione imprescindibile di tranquillità e di pace.

• In questo concetto occorre brevemente di ricordare che, non appena la nuova dei preliminari di Villafranca ebbe risvegliato nei popoli dell'Italia centrale il timore di una restaurazione degli antichi Governi, essi non indugiarono un momento a protestare altamente e con tutti i mezzi che da loro dipendevano contro il pericolo che loro improvvisamente ed in modo inatteso sovrastava. È oramai un fatto acquisito alla storia la risoluzione pronta, vigorosa, unanime con la quale, quasi obbedendo ad un istinto di salvezza, gli Stati indipendenti d'Italia procurarono di provvedere ai loro destini fatti incerti dalla guerra, minacciati dalla pace. Convocarono senza ritardo le Assemblee nazionali, e queste dappertutto ed unanimemente votarono la decadenza degli antichi Principi e l'annessione al Regno costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele; strinsero a comune difesa la Lega militare, ed ogni atto dipendente dalla loro iniziativa compirono che portasse a pratica applicazione il voto destinato a congiungere i popoli della media Italia coi Subalpini e coi Lombardi. Con tanta costanza di propositi e così attivamente operarono che a quest'ora la decretata annessione può quasi considerarsi come di fatto eseguita. E sempre procedendo col medesimo intento, e

provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quindici novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

450. Abolizione dell' Ordine equestre di S. Stefano.

16 novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'Ordine equestre di santo Stefano, mentre veramente non serve ad alcun oggetto di politica utilità, contrasta grandemente e nuoce a quelle massime di libertà economica e di civile eguaglianza per cui sono proibite le primogeniture e i fidejcommessi;

« desiderosi di conseguire e di affrettare la bramata unificazione, gli Stati indipendenti d'Italia hanno adesso concordemente eletto a Reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

« Una profonda convinzione ed una fermezza a tutta prova erano senza dubbio necessarie tanto pei Governi quanto pei popoli italiani onde perseverare, come essi han fatto, in queste determinazioni ed in questa condotta. Gli accordi di Villafranca avevano creato per S. M. l'Imperatore dei Francesi un debito di lealtà di assumere il patrocinio della causa delle Dinastie decadute; ed Egli francamente e sinceramente adempivalo. L'opera della diplomazia francese nell'Italia centrale durante gli ultimi quattro mesi fu tutta rivolta a questo fine. Sono noti all'Europa intiera gli uffici premurosi e continui in varii tempi e sotto varie forme interposti dal Governo imperiale di Francia presso i Governi degli Stati indipendenti d'Italia; ma è noto del pari che questi, malgrado il vivissimo loro desiderio di mostrare al magnanimo Imperatore dei Francesi tutta la loro gratitudine pei grandi servigi da Lui resi alla Causa italiana, hanno dovuto con loro rammarico ripetutamente dichiarare di non poterne seguire i consigli.

« Ma, se ben si considera questa grave questione, se vi si porta un esame scevro di parzialità e di preconetto, non potrà farsi a meno di convenire che l'attitudine degli Stati dell'Italia centrale è la più consentanea agli interessi veri della Europa e la più vantaggiosa alla tranquillità generale.

« A due grandi risultati conduce infatti questa attitudine loro: essa raggiunge e compie lo scopo che per ragioni le quali a noi non è dato di penetrare o di

Decreta:

Art. 1. L'Ordine di S. Stefano è abolito, e il suo patrimonio è disciolto.

Art. 2. Cessa conseguentemente l'assegnamento fattogli con la Legge del 22 dicembre 1817; e la ipoteca che lo garantiva è risolta. Si estinguono i crediti che l'abolito Ordine aveva contro la regia Depositeria; e gli altri suoi beni, tranne quelli delle commende patronali, son devoluti al patrimonio generale dello Stato e passano all'Amministrazione delle regie possessioni o delle fabbriche civili od altra, secondo la loro natura.

Art. 3. I fondi e capitali, o altri beni o assegnamenti qualunque, costituenti la dote delle commende di patronato, sono svincolati a favore dei patroni e titolari attuali e passano in privata e libera proprietà loro, salvo e riservato soltanto il diritto degli ulteriori chiamati che riuniscano o siano per riunire la duplice qualità

« giudicare non ha compiuto la guerra; vale a dire la indipendenza d'Italia, contrappesando seriamente la dominazione e la influenza austriaca; essa associa indissolubilmente l'idea della nazionalità al principio monarchico, a quel principio nel quale la maggioranza degli Stati civili di Europa si trova oggi costituita. Se la condotta degli Italiani, se la soddisfazione dei loro voti non dovesse produrre altri effetti, questi soli ci sembrerebbero bastevoli per cattivare alla loro causa la simpatia, ed all'uopo l'appoggio di tutti i Governi illuminati.

« D'altra parte importa non dimenticare che, dal giorno in cui i preliminari di Villafranca furono consacrati, la questione ha progredito ed ha preso un carattere che rende più scabrosa e quasi diremmo impossibile qualunque soluzione che non sia quella della sanzione dei voti popolari. A parte la gravità e l'autorità dei fatti compiuti, solenni e ripetute assicurazioni hanno ormai posto fuori di dubbio che le restaurazioni italiane non possono essere imposte colla forza. Escluso questo mezzo violento ed ingiusto, quale altro ne rimane per ottenerle? Evidentemente quello solo delle persuasioni e degli amichevoli consigli. Ma i quattro mesi decorsi altro non sono stati che un continuo esperimento di questo sistema. Esso non ha riuscito. I sentimenti dei popoli, la ferma loro convinzione che un ritorno comunque eseguito degli antichi Governi altro non avrebbe fatto che aprire una nuova era di sconvolgimenti e di calamità, il sentimento di nazionalità ond'essi sono animati, hanno reso inutili tutti i tentativi a tale oggetto sperimentati. Se i voti delle popolazioni italiane non fossero stati, come taluno si compiacceva a diffondere,

di figli o discendenti dei patroni e titolari attuali e di nati o nascituri da matrimonio già contratto al giorno della pubblicazione del presente Decreto: con che però il vincolo restitutorio risultante da questo riserva non valga nè duri che per un solo grado di successione e si risolva nella persona del riservatario a cui favore abbia prodotto il suo effetto.

Art. 4. Le commende di grazia già conferite si convertono in pensioni vitalizie, da corrispondersi ai titolari dalla regia Depositeria.

Art. 5. Tutti gli attualmente insigniti dell'Ordine, sia per commenda sia altrimenti, conserveranno vita loro durante il diritto di portarne la decorazione e l'abito e goderne tutte le onorificenze e prerogative che non siano contrarie alla civile eguaglianza.

Art. 6. La chiesa conventuale di Pisa e le altre chiese filiali dell'Ordine saranno, fino a nuova disposizione, uffiziate, come oggi sono, a cura del regio Governo e a carico

dello Stato. Delle chiese beneficate il patronato che spettasse all'Ordine è trasferito allo Stato.

Art. 7. Ai dignitarii e impiegati laici dell'Ordine aventi provvisione o stipendio s'applicheranno le Leggi generali sugli impiegati civili, sia quanto alla disponibilità in cui frattanto rimarranno tutti, sia quanto alle pensioni a cui si possa far luogo per ulteriori dichiarazioni e risoluzioni del regio Governo e in altro modo o per altra causa legittima.

Art. 8. I Ministri dell'Interno, degli Affari ecclesiastici e delle Finanze provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li sedici novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

• che l'effetto di una momentanea e febbrile esaltazione
• o il risultato di maneggi piemontesi, è manifesto per
• ogni persona di buona fede che una così lunga perse-
• veranza durante un periodo di tempo tutto pieno di
• tremende incertezze e d'incessanti pressioni diplomatiche
• non sarebbe stata umanamente possibile. Non il più
• lieve indizio di oscitanza, non la più piccola o isolata
• dimostrazione di simpatia a favore delle Dinastie spo-
• destate è venuta in nessun Paese d'Italia a porre in
• dubbio la sincerità e la fermezza della volontà dei po-
• poli. Or dunque la forza non ha da usarsi, il consenso
• pacifico delle popolazioni è dimostrato impossibile: a che
• quindi prolungare senza scopo e senza possibilità di
• risultato una condizione di cose che, mentre non giova
• e non può giovare ad alcuno, tiene in sospenso l'Italia e
• l'Europa e può diventare col tempo il motivo e l'occa-
• sione di complicate funeste? Il partito pertanto più
• logico, più giusto, ed anche più prudente sarebbe quello
• di non differire più a lungo a riconoscere i voti degli
• Stati indipendenti d'Italia e ad accettarli nel diritto
• pubblico europeo. Ma per sottrarsi a questa conclusione,
• che sarebbe la quiete d'Italia e torrebbe via una causa
• di allarme universale e di universale inquietudine, si
• spera forse nella nostra stanchezza e negli effetti dis-
• solventi di una incertezza indefinitamente prolungata.
• Si è tanto parlato, segnatamente dai pubblicisti divoti
• alla politica austriaca, di questo sistema; si è con tanta
• persistenza convertito in minaccia per trionfare della
• volontà perseverante dei popoli, che noi crediamo di
• dovere una volta esaminarlo a fondo e con piena fran-
• chezza.

• Imporre ad un popolo tranquillo, ordinato, inoffensivo,

• uno stato di cose ripugnante ai suoi sentimenti, ai suoi
• interessi, alla sua dignità, ecco lo scopo: le ansietà del-
• l'incertezza, i turbamenti interni, il disordine, forse la
• guerra civile, ecco i mezzi. Tutto ciò, serbando l'appa-
• renza di rispettare la libertà di questo popolo e me-
• nando vanto al bisogno della generosa condiscendenza.
• Una politica così insidiosa troppo manifestamente offende
• il senso morale perchè il Governo della Toscana possa
• credere che, dopo migliore riflessione, nessuna delle
• grandi Potenze possa farne il fondamento e la guida
• della sua condotta. Nè la moralità sola condanna una
• politica così poco leale. Stanno contro di lei la impro-
• habilità della riuscita ed i suoi effetti politici. La con-
• dotta delle popolazioni italiane nei quattro mesi scorsi
• ci assicura di quella che esse terranno per l'avvenire
• Esse sono troppo convinte che dalla loro costanza e
• dall'ordine severamente mantenuto dipende il successo
• della loro causa e delle loro aspirazioni, per cadere
• nell'agguato che lor si tendesse. Ma supponiamo per un
• momento che la loro costanza si affievolisca: suppo-
• niamo che la stanchezza, l'ansietà di uno stato precario,
• questa perpetua minaccia incessantemente sospesa sopra
• di loro partoriscono l'agitazione e il malcontento; che il
• malcontento e l'agitazione si traducano col tempo in di-
• sordine; che, arrivati a questo punto, un movimento in-
• composto di piazza o una sedizione militare operino la
• vagheggiata restaurazione. E poi? Un Governo sorto di
• queste cause e per queste cause avrà egli seri elementi
• di tranquillità e di durata? Qual'è l'uomo di Stato, me-
• ritevole di questo nome, che oserebbe affermarlo? Chi
• non vede che, persistendo tutte le cagioni del movimento
• attuale, paralizzate un momento da un concorso di cir-

451. *Sequestro de' beni di Scipione Bargagli, Ministro plenipotenziario in Roma del cessato Governo.*

17 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerato:

1° che il marchese Scipione Bargagli, nominato dal Granduca Leopoldo II Ministro plenipotenziario presso la Santa Sede, avuta cognizione del movimento nazionale avvenuto in Firenze il 27 aprile del corrente anno, rimase lungo tempo oscillante nella condotta da tenere;

2° che, invitato dalla Circolare diretta l'11 maggio a tutti gli Agenti toscani all'estero a dichiarare categoricamente e senza tergiversazioni la propria volontà, propose di nuove transazioni inaccettabili, dichiarando però che, nella ipotesi del loro rifiuto, egli intendeva rimanere in Roma come Agente granducale;

3° che il Governo della Toscana, al seguito di tale dichiarazione, ritenne il marchese Bargagli come dimissionario e con Decreto del 24 maggio accettò la sua dimissione, significandogli che in forza di questo Decreto cessavano in lui tutti i diritti e privilegi fino ad ora goduti per ragione di ufficio;

4° che ciò nonostante il marchese Bargagli continuò ad abitare il Palazzo di Firenze in Roma, non abbassò lo stemma granducale, non cessò di far spese col denaro del Tesoro toscano, non cessò di ostentare in ogni guisa la rappresentanza del Governo caduto; anzi, con aperta violazione di tutti i suoi doveri di cittadino, indirizzò nel 20 luglio una Nota agli Ambasciatori di Francia e d'Austria accreditati a Roma per protestare contro il legittimo Governo nazionale, domandando fra le altre cose, tutte ostili al nuovo Governo, che fosse impedita la riunione già decretata dei Rappresentanti del paese e la formazione

« costanze accidentali artificiosamente apparecchiate; che, persistendo le diffidenze e le aspirazioni, i rancori e le speranze, la restaurazione d'oggi sarebbe disfatta dalla rivoluzione di domani? E allora che farebbe l'Europa? A'ora l'Europa si troverebbe fatalmente strascinata alla necessità di que'li interventi armati contro i quali adesso così energicamente protesta. E ciò dopo una guerra e, quel che più monta, una guerra vittoriosa, fatta per sottrarre l'Italia alla oppressione forestiera e per restituire la sua indipendenza!

« Così, sotto qualunque aspetto si consideri la questione e se non porge razionalmente che un solo scioglimento. Ed allorché il Congresso, fra poco riunito, dovrà emettere le sue decisioni e pronunziarsi fra i voti dei popoli e le pretensioni dei Principi spodestati, esso avrà da una parte la volontà concorde di molti milioni d'individui, i pericoli e i danni gravissimi dell'avversarla, gli immensi vantaggi del renderla soddisfatta, i fatti compiuti; dall'altra, unico contrappeso a tanta mole, esso avrà una astrazione, il principio della legittimità.

« Noi non vogliamo istituire discussioni speculative sul valore di questo principio, né disputare del merito suo relativamente all'altro della sovranità popolare. Sappiamo bene che molto di rado le grandi questioni praticamente si risolvono in ragione di tali astrattezze; ma poiché il principio della legittimità è in sostanza l'argomento unico che possono invocare i nostri avversarii, così ci sembra di gravissimo rilievo lo esaminare se questo principio sia talmente assoluto da non patire né limite né eccezione; e se esso debba trionfare dappertutto e sempre, anche in onta di ogni altro diritto e di ogni altro interesse.

« Il primo fondamento di questo principio si è quello di contribuire potentemente a conservare l'ordine interno; secondo fondamento è quello di render più facile e più valida la difesa dello Stato contro gli attacchi del di fuori. Ma nel caso della Toscana, come in quello degli altri paesi d'Italia, queste ragioni essenziali del principio di legittimità si ritorcono intieramente contro i Principi detronizzati.

« Tale è la fatalità della loro posizione, tali sono le funeste conseguenze dei loro precedenti, che, come il riconoscimento della loro sovranità significherebbe la subiezione forestiera, così la loro presenza negli antichi domini sarebbe il motivo e il segnale di perpetui sconvolgimenti. Né può senza offesa della giustizia dimenticarsi che ai grandi diritti vanno congiunti i grandi doveri. Abbandonare un popolo senza governo dopo avere vanamente tentato di sevirne contro di lui, esporlo con questo abbandono a tutti i pericoli dell'anarchia, andare finalmente a combattere contro di esso nelle file dei suoi nemici, è questo forse l'adempimento de' grandi doveri di un Principe legittimo? Se durante l'ultima guerra di Crimea un Principe russo fosse andato a combattere contro la patria nell'Esercito alleato, che si penserebbe di lui a Pietroburgo? Se un Principe francese fosse andato nelle file dei Russi, che se ne penserebbe a Parigi? Eppure questa è, senza falsità e senza esagerazione, la posizione della Dinastia austro-lorene di fronte al Popolo toscano. Come adunque invocare il principio della legittimità quando mancano tutti gli estremi che lo costituiscono e lo rendono rispettabile, quando per di più quegli in di cui favore si invoca lo ha volontariamente abdicato conculcandone i doveri? La legittimità

della Guardia nazionale. E di ciò non contento il marchese Bargagli qualche giorno dopo presentò a Sua Santità asserte lettere credenziali di S. A. l'Arciduca Ferdinando, figlio del Granduca, preteso abdicatario, Leopoldo II;

5° che il Governo della Toscana contestò direttamente al marchese Bargagli il suo procedere ostile, e l'ammonì per l'ultima volta di desistere se non voleva esporsi a tutto il rigore delle leggi;

6° che il marchese Bargagli, non curata una tale intimazione, continuò a risiedere nel Palazzo di Firenze, a dirsi Rappresentante del Pretendente, e a fare atti ostili contro l'attuale Governo fino al punto di non mostrarsi estraneo ad una reazione macchinata in Toscana;

7° che, avendo il Governo della Toscana dimandato conto al marchese Bargagli di una somma di lire quattordicimila trecento sessantacinque, soldi due e denari nove, di cui egli

risulta debitore verso il Tesoro toscano a tutto il 27 aprile ultimo decorso, il marchese Bargagli si è ricusato alla domandatagli restituzione;

Decreta:

Art. 1. Tutti i beni mobili ed immobili del marchese Scipione Bargagli, postosi in stato di ribellione, sono messi sotto sequestro per garantire allo Stato il suo credito contro di lui e per garantire i suoi diritti d'indennità per tutti i danni che il marchese Bargagli ha cagionato e cagiona allo Stato medesimo.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno e quello degli Affari esteri provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciassette novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della pubblica Istruzione,
Ministro interino degli Affari esteri*
C. RIDOLFI

• della dinastia di Lorena è perita il 27 di aprile a Firenze; è perita a Solferino; è perita il giorno in cui, per legge di quella necessità che essa medesima aveva creata, si è a lei sostituito un Governo che ha prevenuto l'anarchia ha mantenuto l'ordine, ha governato secondo la volontà nazionale, non trascurando di promuovere, anche in tempi difficilissimi, ogni sorta di progresso materiale e di morale sviluppo.

• Il giorno adunque in cui il Congresso sarà chiamato a pronunciare sui pretesi diritti riservati nel trattato di Zurigo può andare immune da ogni timore di avere ad offendere il principio della legittimità; esso non avrà innanzi a sé che degli interessi austriaci. La grande, la vera preoccupazione del Congresso noi abbiamo fiducia che sarà quella di assicurare la indipendenza e con la indipendenza la pace d'Italia. Questo gran risultato non potrà conseguirsi, noi lo ripetiamo anche una volta, se non riconoscendo e sanzionando i voti emessi dagli Stati indipendenti della Penisola. Ogni altro partito sarebbe una sventura non solo italiana ma europea. All'appoggio di questa verità torna qui opportuno aggiungere una nuova considerazione a quelle superiormente dedotte.

• Se disgraziatamente accadesse che le grandi Potenze riunite al Congresso si dichiarassero contrarie ai desideri ed ai legittimi voti dei popoli italiani, ne risulterebbe necessariamente una di queste due eventualità. O il Piemonte, come noi crediamo e come tutti in Italia credono con noi, restando fedele all'idea nazionale, rifiuterebbe di aderire a una tal decisione e vi negherebbe ogni assenso, ed ognuno vede quali deplorabili conseguenze emergerebbero da questo fatto: apprensioni

• crudeli, nuovi conflitti, probabilmente nuova effusione di sangue, un avvenire insomma cupo, minaccioso, pieno d'infiniti pericoli: o il Piemonte per un sentimento di eccessiva e mal calcolata prudenza si associerebbe alla decisione proferita e piglierebbe partito per la diplomazia contro l'opinione e le aspirazioni dei popoli; e in tal caso il suo prestigio in Italia, la sua popolarità sarebbero irrevocabilmente perduti. Col prestigio del Piemonte perisce in Italia la fede nel principio monarchico. In momenti di questa gravità sarebbe puerile farsi illusioni. Il sentimento monarchico da cui sono animati i popoli italiani ha tutta la sua origine nella reverenza e nell'affetto che essi portano alla Dinastia di Savoia. E questa reverenza e questo affetto sono ispirati dalla universale e profonda convinzione che quella Dinastia augusta rappresenti lealmente e coraggiosamente l'idea nazionale. Di qui la sua forza e la sua immensa autorità. Ma di qui pure la impreteribile necessità di non evitare né sacrifici né lotta per mantenere una così grande e nobile posizione. L'affezione entusiastica degli Italiani verso di Lei e la loro illimitata fiducia si cambierebbero in sentimenti ben contrarii il giorno in cui vedessero il Governo piemontese seguire una politica che essi sospetterebbero o debole o egoista. La circostanza istessa dell'acquisto della Lombardia diventerebbe il testo di terribili recriminazioni, delle quali i partiti estremi profiterrebbero con instancabile ardore. Così il principio monarchico associato all'idea nazionale avrebbe spento in Italia lo spirito rivoluzionario, fatto sparire le sette; le decisioni del Congresso le farebbero rivivere e renderebbero allo spirito rivoluzionario una formidabile intensità.

432. *Istituzione nei Comuni di un Tiro a segno e di una Scuola di esercitazioni militari.*

17 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come nelle presenti condizioni d'Italia sia necessario dare al costume una educazione veramente virile affinché, tolti i mali effetti della passata mollezza, i cittadini si addestrino ad essere in ogni occorrente valenti soldati della Patria;

Considerando inoltre come tuttociò che mira a questo fine possa eziandio utilmente adoperarsi per stringere sempre più i vincoli di unione tra le diverse città e provincie italiane e per dare alle feste nazionali il carattere patriottico che le renda degne dei tempi;

Decreta:

Art. 1. In ogni città e terra della

» Ecco adunque a quale funesta alternativa menerebbe una decisione del Congresso avversa ai voti degli Stati indipendenti d'Italia: o la probabilità grandissima di una nuova collisione di sangue, o un immenso discreditato del principio monarchico, con terribile eccitamento e con pericoloso contagio di tutte le passioni rivoluzionarie.

» Rammenti l'Europa quali amare censure abbiano giustamente provocato i Trattati del 1815 per aver disposto della sorte dei popoli a loro insaputa e senza il loro consenso. Il Congresso del 1859 farebbe ben peggio, imperocchè, mentre i Trattati del 1815 disposero dei popoli non consenzienti, il Congresso del 1859 disporrebbe di popoli notoriamente riluttanti. Poteva nel primo caso allegarsi la ignoranza dei loro bisogni e dei loro sentimenti, ma una tale giustificazione sarebbe adesso inammissibile.

» Consideri infine l'Europa le insuperabili difficoltà della esecuzione pratica di ogni determinazione che ci fosse contraria. Noi lo abbiamo già dichiarato e, declinando ogni intenzione di minaccia, dobbiamo oggi ripeterlo: se le decisioni del Congresso accoglieranno, come noi speriamo, e sanzioneranno i nostri voti, noi ne saremo lieti come di un grande atto di giustizia e riconoscenti all'Europa; se la sentenza ci sarà contraria, noi ci troveremo nella dolorosa necessità di non poterla accettare; ed attaccati, tenteremo respingere, quantunque certi di soccombere, la forza con la forza. In tal guisa le Potenze intervenute al Congresso, disconoscendo i nostri diritti e rifiutandoci quella giustizia che ci è dovuta, si troverebbero in presenza di questo dilemma: o la mortificazione di vedere le loro decisioni inattese ed ineseguite, o la

Toscana ove è istituita la Guardia nazionale potrà stabilirsi il tiro a segno con carabina e fucile e una scuola di esercitazioni di fanteria, tanto di linea quanto leggera, secondo le discipline speciali che verranno dal Governo approvate.

Art. 2. A tale effetto gli ufficiali della Guardia nazionale potranno riunirsi sotto la presidenza del Gonfaloniere locale per nominare un Vice-presidente ed un Direttore, e compilare un Regolamento che verrà presentato all'approvazione del Governo.

Art. 3. Il Gonfaloniere del Comune è il Presidente naturale della Società del tiro a segno, e il Camarlingo comunitativo ne sarà il Cassiere.

Art. 4. Potranno essere ammessi dal Presidente della Società a partecipare delle esercitazioni militari anche i cittadini che non hanno il dovere di servizio della Guardia nazionale, ed in specie i giovanetti di ogni classe, purchè giunti alla età conveniente per dette esercitazioni militari, le quali

» necessità di commettere un mostruoso abuso di violenza
» riprovato dalla opinione e dalla coscienza del mondo
» intero.

» Firenze, li 14 novembre 1859.

» Il Presidente del Consiglio dei Ministri

» e Ministro dell' Interno

» B. RICASOLI

» Il Ministro della Istruzione pubblica,

» Ministro interino degli Affari esteri,

» C. RIDOLFI

» Il Ministro di Giustizia e Grazia

» E. POGGI

» Il Ministro delle Finanze, del Commercio

» e dei Lavori pubblici

» R. BUSACCA

» Il Ministro degli Affari ecclesiastici

» V. SALVAGNOLI

» Il Ministro della Guerra

» R. CADORNA »

In pari data di questo Memorandum sono anche i due documenti che seguono, riferiti nel *Monitore* del 16 novembre, n° 286, con questa preliminare avvertenza:

S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano si è gnato accettare la Reggenza deferitale dall'Assemblea to-

per facilitare il concorso si faranno di preferenza nei giorni festivi.

Art. 5. Le Comunità dovranno fornire e mantenere un locale conveniente al tiro. Il locale che la Comunità di Firenze destinerà al tiro a segno sarà stabilito in modo da servire eziandio alla Festa nazionale, come all'articolo 7, e a questo intento riceverà a carico dello Stato una competente indennità. Ai premi, che si vorranno distribuire, ed alle spese si provvederà coi contributi dei concorrenti.

Art. 6. Le Società comunali del tiro comprese nello stesso Compartimento potranno riunirsi una volta all'anno nella città ove risiede il Prefetto per fare insieme esercizi di tiro e di fanteria, con quelle norme che verranno determinate da un Regolamento speciale proposto dai Presidenti, Vice-presidenti e Direttori di tutte le Società riunite, ed approvato dal Governo.

Art. 7. Il Governo centrale riunirà pure una volta all'anno in Firenze tutte le Società comunali della Toscana ad una Festa nazionale, fissando premi ai migliori tiratori.

Art. 8. Il Ministro dell'Interno prov-

scana. Potenti consigli e ragioni di politica convenienza trattengono la prefata A. S. dal venire in questo momento ad esercitare il suo mandato. Designa in sua vece il commendatore Carlo Bon-Compagni, al quale con Lettera ufficiale ha dato la speciale commissione. Noi pubblichiamo il Discorso fatto da S. A. R. nel ricevere la nomina di Reggente, e la summentovata Lettera al commendatore Bon-Compagni.

I.

• Io sono profondamente commosso, e ringrazio le Assamblee e i Popoli dell'Italia centrale, che mi hanno dato una prova così grande di fiducia. Più che a merito mio, attribuisco alla devozione loro verso il Re e agli spiriti non solo liberali e nazionali, ma eziandio d'ordine e monarchici di cui sono animati.

• Potenti consigli e ragioni di politica convenienza nel momento in cui ci si annunzia prossima l'apertura del Congresso mi tolgono con mio grande rincrescimento di poter recarmi in mezzo a loro per esercitarvi il mandato commessomi. Avrei ambito, lo confesso, di dare questa prova del mio affetto all'Italia; pure mi conforta il pensiero che anche coll'astenermene il mio sacrificio tornerà maggiormente utile alla patria comune.

• Nondimeno, valendomi di quella stessa fiducia di cui

vederà all'esecuzione del presente Decreto.

Dato il diciassette novembre milleottococinquantesimo nove

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

455. Abolizione del Bollo sui giornali ed altri fogli periodici.

18 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti gli articoli 28, 29 e 30 della Legge del 25 febbraio 1851, i quali sottopongono i giornali ad un bollo straordinario speciale e ne regolano la tassa a seconda della loro dimensione;

Visto l'articolo 36 della Legge stessa, con cui sono dichiarati esenti dalla tassa del bollo i giornali scientifici e letterarii e gli altri fogli periodici che trattano di scienze, lettere ed arti;

Decreta :

Articolo unico. Tutti i giornali, gazzette ed altri fogli periodici, non

• mi onorarono, ho stimato di fare un atto di grande interesse e vantaggio loro designando Carlo Bon-Compagni perchè assuma la reggenza dell'Italia centrale.

• Siate, o Signori, interpreti di questi miei sentimenti verso le popolazioni. Dite loro che perseverino in quella condotta che ha meritato le simpatie di tutta l'Europa; che confidino pur sempre nel Re, che propugnerà i loro voti e non abbandonerà chi con tanta fede si è commesso alla sua lealtà ».

II.

• Torino, li 14 Novembre 1859.

• Ill.mo Sig. Commendatore,

• Io L'ho designata al nobile ufficio di recarsi nell'Italia centrale e di reggere quelle provincie che coi loro voti proclamarono di volere un forte Regno costituzionale ed italiano, e poscia invocarono la mia reggenza. La sua onorevole fama, le nobili qualità del suo ingegno e del suo animo, le prove di devozione ch' Ella diede al Re ed alla patria, l'intiera fiducia che in Lei ripongo e che ora godo di pubblicamente significarle, sono tanti argomenti perchè la sua missione ottenga un esito felice.

• Ma non sono i soli. Le popolazioni dell'Italia centrale hanno date tante prove di senno, di fermezza e di temperanza, che meritano la stima del mondo civile. Ora io

che i loro supplementi, sono dichiarati esenti dalla formalità e dalla tassa del bollo, qualunque sia la materia che trattino e la loro dimensione.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciotto novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

454. *Concessione al Tenente Generale Giuseppe Garibaldi della dimissione dal servizio dell'Armata toscana.*

19 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Annucendo suo malgrado alle istanze del Tenente Generale Garibaldi cavaliere Giuseppe, con le quali esprime il desiderio di essere sollevato dalla

- son certo che esse comprenderanno la necessità di perseverare in quella medesima condotta calma ed ordinata,
- soprattutto in questo momento nel quale sta per aprirsi un Congresso dove le sorti d'Italia saranno discusse, e dove S. M. il re Vittorio Emanuele, forte dei diritti conferitigli, saprà efficacemente propugnare i loro voti.
- Le assicurazioni ripetute da S. M. l'Imperatore dei Francesi che non vi sarebbe intervento nell'Italia centrale sono un altro titolo di grande fiducia. Tali assicurazioni confortano potentemente la politica del Governo del Re, il quale non potrebbe mai consentire che la violenza esterna venisse a sovrapporsi alla volontà nazionale.
- Se ragioni di buona politica consigliarono S. M. dopo la pace di Villafranca a richiamare i suoi Commissarii e astenersi da qualsiasi ingerenza nell'Italia centrale, non è perciò che il suo Governo si rifiuti ad uffici di un'amichevole benevolenza che i recenti fatti hanno stretta ancor maggiormente. Io intendo esprimere la fiducia che esso non rifiuterebbe entro il limite del possibile di venire in aiuto di quei paesi per facilitar loro la contrattazione di un prestito ove fosse necessario.
- Tutte queste considerazioni mi confortano per l'avvenire.
- D'altra parte la sua missione è molto semplice e netta, poichè si tratta di dare maggior unità all'indirizzo politico e militare in quelle provincie. Il concentramento dei poteri renderà ciascuna di esse più forte in sè stessa e ri-

carica di Comandante la 14^a Divisione dell'Esercito italiano;

Decreta:

Articolo unico. Al Tenente Generale Garibaldi cav. Giuseppe, che tanto si è reso benemerito della patria e per i sacrifici fatti e per i servigi con tanta lode e gradimento sin qui sostenuti, è concessa la implorata dimissione dal servizio dell'Armata toscana, mantenendogli il suo grado a titolo onorifico, con facoltà d'indossarne le relative divise.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li diciannove novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

455. *Nuova Forma della decorazione detta del Merito industriale.*

19 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La decorazione del Merito

- spetta all'Europa. L'organizzazione militare sarà più facilmente completata quando sotto di Lei siavi una sola amministrazione, un solo comando, un solo esercito.
- Questo esercito forte di numero e di disciplina, pronto a mostrare il suo valore se la patria lo richiama, non dovrà però essere nè aggressivo nè provocatore. Se ad alcuni spiriti generosi ed ardenti ogni ritegno sembra una colpa, ogni atto di prudenza una debolezza, conviene ricordar loro che il tempo è un potente ausiliario delle giuste cause e che spesso l'impazienza le guasta e ne impedisce il trionfo.
- Sotto questi auspicii, io lo ripeto, confido che la sua missione sarà coronata di felice successo e che le popolazioni continueranno a mantenere l'ordine inviolato e a mostrare quel senno e quella maturità politica che tanto le onora, e che sarà validissimo argomento anche presso il Congresso perchè questo riconosca i loro diritti.
- Finalmente io sono convinto che il Governo di S. M. non permetterà mai che l'anarchia sconvolga provincie italiane che, dopo aver inviato i loro figli a combattere nelle file dell'esercito, hanno dichiarato solennemente la volontà di essere annesse ai suoi Stati e delle quali egli ha accolto i voti.
- Gradisca, signor Commendatore, i sentimenti della mia benevolenza.

Eugenio di Savoia

industriale consisterà d'ora innanzi in una medaglia d'oro, avente sul diritto l'effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele e sul rovescio l'epigrafe « *All'Industria* », da portarsi appesa al nastro tricolore italiano.

Art. 2. Tanto il diploma dei decorati di prima classe quanto il certificato di quelli di seconda saranno firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciannove novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

436. Nuova assegnazione di fondi per l'acquisto di Opere d'arte.

19 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Decreto del di 23 settembre prossimo passato non provveda a incoraggiare tutti i rami delle arti belle, e singolarmente della pittura,

Decreta:

Art. 1. Nella futura esposizione della Società promotrice delle belle arti saranno acquistate dal Governo, sia nelle sale della Società suddetta, sia negli Studi degli artisti, sculture e pitture a olio di genere, non contemplate nel prefato Decreto, fino alla somma di lire italiane diciottomila.

Art. 2. Inoltre sarà accordata la somma di lire italiane mille a chi presenterà il più bel lavoro di litocromia eseguito in Toscana e sufficiente a dimostrare che quest'arte sia stabilita fra noi e condotta al punto

più alto in cui presentemente si può trovare all'estero.

Art. 5. Altra simile somma di lire mille italiane sarà erogata nell'acquisto di minuti lavori, come incisioni, acquerelli, miniature ecc., purchè pregevoli per singolar merito.

Art. 4. La Commissione nominata con Decreto del 4 ottobre passato per giudicare i concorsi aperti dal Governo proporrà al Ministero della Istruzione pubblica la scelta dei lavori da acquistarsi.

Art. 5. Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il diciannove novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro dell'Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

437. Decretazione di una Ferrovia tra Asciano e Grosseto; appalto delle relative opere, e disposizioni regolamentari.

19 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nulla possa più efficacemente conferire al buonificazione delle Maremme d'una strada ferrata che metta in comunicazione Grosseto con la rete delle strade ferrate toscane;

Decreta:

Art. 1. Sarà immediatamente costruita una strada ferrata da Asciano a Grosseto a un solo binario, ma coi raddoppiamenti di binario necessari all'incrocio dei treni.

Art. 2. Il Consiglio di costruzione e d'amministrazione per la Società della Strada ferrata centrale toscana, costituitosi in Comitato *ad hoc*, resta incaricato della esecuzione.

Art. 3. L'opera è dichiarata di pub-

blica utilità, con doversi nelle relative espropriazioni applicare le regole e procedure stabilite nell'articolo 7 del Motuproprio del 5 aprile 1841, nella Notificazione del 25 febbraio 1845, l'uno e l'altra pubblicati per la Strada ferrata Leopolda, e nel Decreto del 18 aprile 1857 pubblicato per la Strada ferrata Ferdinanda.

Art. 4. Il Comitato costruttore dovrà esibire all'approvazione della Direzione generale dei lavori di acque e strade, dentro tre mesi da oggi, gli studi preliminari di tutto l'andamento della linea, più gli studi particolareggiati delle prime quattro miglia da Asciano; e dentro un anno, parimente da oggi, gli studi particolareggiati del rimanente.

Art. 5. Alle opere d'arte e ai trafori ricorrenti nelle prime quattro miglia sarà posto mano dentro un mese dall'approvazione degli studi particolareggiati che vi hanno rapporto. E dovranno poi i lavori condursi con tale perseverante alacrità da assicurare in sei anni la piena attivazione al transito delle merci e dei passeggeri dell'intera linea fino a Grosseto.

Art. 6. I termini, di che negli articoli precedenti, sono di rigore e sotto la comminazione della decadenza e del rifacimento dei danni a carico del Comitato, salvi casi impensati e di forza maggiore.

Art. 7. Il Comitato dovrà compatibilmente valersi del personale, delle officine e del materiale della Centrale toscana in tutto quanto possa occorrere alla costruzione della Grossetana; con attenersi per esso, come per quel più che gli possa bisognare, ai compensi sulle medesime proporzioni e basi osservate nella costruzione della Centrale toscana.

Art. 8. Le spese dovranno essere presagite in apposite perizie o fissate in contratti d'accollo o di commissione da sottoporre, lavoro per lavoro o provvista per provvista, alla preventiva approvazione della Direzione generale d'acque e strade.

Art. 9. Il Governo fornirà, dentro i

limiti dell'articolo precedente, i capitali occorrenti all'impresa mediante la emissione di uno speciale Consolidato tre per cento, al quale assegnerà un fondo capace d'ammortirlo in dugento anni.

Art. 10. Questo Consolidato sarà rappresentato da tante cartelle, ciascuna del capitale nominale di lire mille; goderà di una speciale garanzia sulla rendita della strada, oltre a quella sulle entrate generali dello Stato, ed avrà tutti i benefizi e lo stesso trattamento del Consolidato costituito col Decreto del 3 novembre 1852.

Art. 11. All'alienazione dei titoli corrispondenti sarà proceduto di mano in mano che ne ricorra il bisogno, nei modi e sotto le prescrizioni da decretare volta per volta per Ordinanza del Ministero delle Finanze. Il prodotto di vendita di questi titoli sarà depositato nella Depositeria generale per esser poi gradatamente erogato nella costruzione della strada.

Art. 12. L'esercizio della Grossetana rimane fino a nuova disposizione commesso alla Società per la Centrale toscana, che non potrà rifiutarvisi dietro il compenso per spese di esercizio e del mantenimento ordinario della linea in un terzo della rendita lorda, con cedere gli altri due terzi di detta rendita lorda a beneficio del Governo proprietario della strada.

Per quando resti attivata un'altra strada di ferro in comunicazione della Maremma Grossetana con le altre strade ferrate toscane, il compenso da compartire alla Centrale toscana per l'esercizio della linea *Asciano-Grosseto* non potrà mai esser minore di quello ottenuto col terzo della rendita lorda nell'anno immediatamente precedente alla detta attivazione.

Art. 13. All'effetto dell'articolo precedente, sarà dal Governo consegnato alla Centrale un materiale mobile, trovato competente a giudizio della Direzione generale. Una marca dovrà contraddistinguerlo dal materiale mobile di pertinenza della Centrale. E

la restituzione dovrà a suo tempo farsene dalla detta Centrale nel medesimo valore corrispondente al prezzo d'acquisto se dentro cinque anni, col ribasso del dieci per cento se da cinque a venti anni, e del venti per cento, sempre su detto prezzo d'acquisto, se da venti anni in poi.

Art. 14. Le tariffe saranno le medesime che per la Centrale toscana.

Art. 15. In entrata della Grossetana non dovranno però figurare per alcuna somma i trasporti di corrispondenza delle regie Poste, quali avranno facoltà d'inoltrare i loro dispacci ad ogni corsa. Come vi dovranno figurare solamente pel cinquanta per cento delle tariffe in corso i trasporti dei militari, della forza pubblica e degli arrestati.

Art. 16. Nello stabilimento di una linea telegrafica lungo la nuova strada la Società non potrà passare ad entrata alcuna spesa per trasporti di materiali o d'impiegati o di corrispondenze tra i diversi Uffici telegrafici; come dovrà commettere alle Guardie della strada la debita sorveglianza. In corresponsività la Società si varrà del telegrafo senza spesa per gli avvisi riguardanti il servizio della strada.

Art. 17. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciannove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

438. Divieto dell'Assisa militare ai non investiti di rango e carattere militare.

21 novembre 1859.

(Veggasi il Bando riferito sotto il n° 18 a pag. 907 della Parte 1^a).

439. Insemediamento dei nuovi Consigli comunali pel giorno 1° dell'anno 1860.

23 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come con le votazioni avvenute il di 30 ottobre e il di 6 novembre siano rimaste elette le Rappresentanze di tutti i Comuni della Toscana;

Considerando come sia utile e conveniente che i nuovi Consigli comunali, verificate che abbiano le elezioni, assumano la direzione delle amministrazioni delle rispettive Comunità al cominciare del nuovo anno;

Decreta:

Art. 1. Al primo gennaio del prossimo anno 1860 entreranno in ufficio le Rappresentanze comunali elettive e, procedendo alla nomina del Magistrato dei Priori, si costituiranno nei modi e colle forme prescritte dalle leggi vigenti.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

440. Approvazione e pubblicazione di un Regolamento per le Bande musicali dei Reggimenti.

25 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto 4 andante, col quale è stabilito che dal 1° gennaio del prossimo anno le competenze dell'armata Toscana debbano ragguagliarsi a quelle dell'armata Sarda;

Considerando che le competenze assegnate per effetto del preaccennato

Decreto alle bande musicali di reggimento sono in relazione di uno speciale sistema di organizzazione e di amministrazione che importa sia conosciuto ed osservato;

Visto il Progetto di regolamento a tale uopo presentato dal Ministro della Guerra;

Decreta:

Art. 1. È approvato il Regolamento per le bande musicali dei reggimenti che, munito della firma del Ministro della Guerra, fa seguito al presente Decreto.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato di assicurarne la esecuzione, da avere effetto col 1° gennaio prossimo futuro.

Firenze, li venticinque novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

REGOLAMENTO

per le Bande musicali

DEI REGGIMENTI

CAPITOLO I. — Istituzione

§ 1. Nell'esercito Toscano i reggimenti delle Fanterie di linea, il reggimento Granatieri, i reggimenti di Artiglieria e quelli di Cavalleria avranno ciascheduno una Banda musicale, che farà parte del piccolo stato maggiore del reggimento.

§ 2. L'aiutante maggiore in primo sarà incaricato di tenerne la direzione e l'amministrazione.

§ 3. I componenti la Banda musicale sono riguardati come bassa forza del reggimento, e per conseguenza sono soggetti alle discipline militari in quanto non è contrario al presente Regolamento.

§ 4. I componenti la Banda musicale sono vincolati da capitolazione, giusta i sistemi in vigore fra gli altri militari.

§ 5. Gli ufficiali superiori ed i capitani del reggimento concorrono al mantenimento della

Banda musicale, rilasciando ogni mese a di lei vantaggio l'equivalente di una giornata del rispettivo stipendio.

§ 6. La Banda musicale avrà l'obbligo di accompagnare la truppa qualunque volta ne verrà comandata, e dovrà intervenire gratuitamente a tutte le feste del reggimento.

CAPITOLO II. — Formazione e Composizione

§ 7. Ciascheduna Banda musicale dei reggimenti di Fanteria e quella del reggimento Granatieri si compone di

1 capo musica con grado di forier maggiore,
29 musicanti, due dei quali con grado di sergente onorario e tre con grado di caporale, gli altri comuni.

§ 8. La Banda del reggimento di Artiglieria sarà composta come quella dei reggimenti di Fanteria.

§ 9. La Banda di ogni reggimento di Cavalleria dovrà constare di

1 trombettiere maggiore,
1 caporale trombettiere,
8 musicanti trombettieri.

§ 10. La nomina del capo musica e rispettivamente del trombettiere maggiore vien fatta dal Ministro della Guerra sulla proposizione del comandante il reggimento.

§ 11. Rispetto alla gerarchia artistica, i musicanti sono divisi in tre classi, alle quali vengono designati dal colonnello sulla proposizione del capo musica.

§ 12. Solo in tempo di pace potranno essere addetti alla musica dodici soldati, divisi in sei *Allievi* ed in sei *Aspiranti*, che colla divisa di soldato semplice conterranno negli effettivi delle diverse compagnie.

Diconsi *allievi* quelli che, avendo bastevole conoscenza di uno strumento, sono atti a sonare insieme con l'intera musica.

Diconsi *aspiranti* quelli che, ignorando l'arte musicale, rivelano attitudine per impararla.

§ 13. Gli uni e gli altri, *allievi ed aspiranti*, non cessano di far parte delle compagnie cui appartengono; ma i primi (gli *allievi*) non conservano presso di sè le armi loro, le quali anzi sono ritirate dai forieri, nè frequentano la istruzione militare, prestando servizio alla pari dei musicanti.

Gli altri invece (gli *aspiranti*) conservano presso di sè le armi, frequentano quelle

istruzioni e quei servizi che il colonnello avrà determinato abbiano a frequentare, e restano in così fatta condizione finchè il capo musica, conosciuta l'attitudine o inattitudine loro, chiegga al colonnello il rispettivo passaggio ad *allievi*, se idonei, se no, il rispettivo ritorno alla propria compagnia.

CAPITOLO III. — *Paga e Vantaggi*

§ 14. Il soldo dei componenti le Bande musicali è determinato

nei reggimenti
di Fanteria, Granatieri e Artiglieria

capo musica L. 1. 40.
musicante indistintamente » —. 60.

nei reggimenti di Cavalleria

trombettiere maggiore . L. 1. 70.
caporale trombettiere . » 1. 10.
musicante trombettiere . » 1. —.

§ 15. I componenti le Bande musicali hanno titolo alle competenze di pane, letto, combustibili, vestiario (deconto) ec. ec. assegnate per la bassa forza del corpo di cui fanno parte.

§ 16. A ciascuno dei componenti la Banda musicale potrà essere assegnato un equo soprassoldo, avuto riguardo alla classe, all'anzianità di servizio, alla capacità ed alla buona condotta, non che all'onere loro imposto di provvedere all'acquisto ed alla conservazione del proprio strumento.

Per mezzo di tal soprassoldo verrà a stabilirsi eziandio la debita differenza fra gli assegni dei musicanti di 1^a, 2^a e 3^a classe.

§ 17. Spetterà al comandante del reggimento, dopo sentito il consiglio di amministrazione, di stabilire il soprassoldo individuale da corrispondersi al capo musica ed agli altri componenti la Banda, tenuto nel debito rispetto quanto è disposto col paragrafo precedente.

§ 18. Per supplire al pagamento di tale soprassoldo ed alle spese che occorreranno per la musica, viene istituita una *Massa musica*, di cui tratterà specialmente il Capitolo VII di questo Regolamento.

§ 19. La *Massa musica*, oltre gl'introiti particolari che anderà a ricevere per effetto delle presenti Istruzioni, riceverà dall'assegno generale o massa di economia una dotazione annua di lire nuove tremila per ciascuna

Banda dei reggimenti di Fanteria di linea, Granatieri e Artiglieria, e di lire nuove duemila per i reggimenti di Cavalleria, da prelevarsi a rate mensuali.

§ 20. Il musicante che va allo spedale riceve il trattamento solito corrispondersi alla truppa in simili occasioni a carico del Governo, e non avrà diritto al soprassoldo che cederà a profitto della massa musica.

§ 21. Il musicante che va in permesso lascia a favore della massa musica la metà del soprassoldo, e per quei giorni che ei si trattenesse al disopra della licenza perderà la totalità del soprassoldo, che sarà versato alla massa stessa, e ciò indipendentemente dalle punizioni che il musicante potesse essersi meritato.

§ 22. I musicanti puniti con la sala di disciplina perdono il soprassoldo che si versa a profitto della massa musica.

§ 23. Se un musicante di classe inferiore tien vece di un musicante di classe superiore, assente per malattia, per licenza od altra causa, egli non ha diritto ad essere considerato della classe nè a ricevere il soprassoldo assegnato al musicante di cui disimpegna la parte.

CAPITOLO IV. — *Istruzione musicale*

§ 24. La istruzione musicale spetta al capo musica, il quale ne stabilirà il procedimento con apposito orario, da sottoporsi all'approvazione del colonnello.

§ 25. Ogni giorno, eccetto i festivi, avran luogo le ripetizioni, le quali potranno esser dirette da un musicante a scelta del capo musica, previa l'annuenza dell'aiutante maggiore in primo.

§ 26. Tutti i musicanti che non fossero stati esentati con approvazione dell'aiutante maggiore in primo e del capo musica dovranno intervenire alle ripetizioni, e coloro i quali mancassero d'intervenirvi saranno puniti cogli arresti, ognorachè non si ravvisasse l'opportunità di una punizione più grave.

§ 27. È in facoltà dell'aiutante maggiore in primo e del capo musica di ordinare altre ripetizioni oltre a quella giornaliera stabilita dell'orario, sia per l'intero corpo musicale, sia per una parte di esso, qualunque volta la non perfetta esecuzione dei pezzi lo renda necessario.

§ 28. Quegli allievi ed aspiranti che si mostrassero volenterosi ad imparare e che si di-

stinguessero nell'arte potranno ottenere in premio delle gratificazioni che saranno loro accordate dal colonnello a carico della massa musica, sulla proposta del capo musica.

§ 29. Ogni musicante si di 1^a che di 2^a classe sarà tenuto d'istruire quegli allievi ed aspiranti che gli saranno affidati dal capo musica, il quale porrà ogni cura ed invigilerà attentamente onde quello insegnamento riesca proficuo, giacchè egli solo è mallevadore presso il capo del Corpo dei progressi degli allievi ed aspiranti stessi.

CAPITOLO V. — *Disciplina e Servizio interno*

§ 30. I musicanti hanno, rispetto alla disciplina, gli stessi doveri ed autorità che gli altri militari, secondo il grado di cui sono rivestiti.

§ 31. Essi riceveranno dalla maggioranza gli ordini del reggimento relativi alla tenuta, alle chiamate, alle riunioni, ed a quant'altro è relativo alla disciplina ed al servizio.

§ 32. Per ricevere tali ordini sarà comandato un musicante, per turno di settimana, che dovrà trovarsi nell'Ufficio della maggioranza all'ora dell'ordine del mattino ed a quella della chiamata generale della sera; e ricevutigli, si farà a comunicarli ai musicanti nella sala di ripetizione, o ai loro alloggi a quelli che abitassero fuori di caserma.

§ 33. I componenti le Bande musicali faranno l'ordinario fra loro con le norme stesse dei sotto uffiziali.

Nessuno, toltone il capo musica, potrà esserne esentato senza il permesso dell'aiutante maggiore in primo, connivente il colonnello.

§ 34. I musicanti non potranno recarsi a suonare a teatri, balli, feste, funzioni religiose, senza il permesso del colonnello.

§ 35. I musicanti ricbiesti d'intervenire a teatri, balli, feste, funzioni religiose ec. debbono denunziare al capo musica la mercede che percepiscono, il cui decimo dovrà essere versato nella massa musica.

Laddove il musicante non denunziasse il prezzo vero del contratto, andrà soggetto alla perdita di tutta la parte che gli spetta, oltre le disciplinari punizioni secondo le circostanze.

CAPITOLO VI. — *Reparto dei Guadagni*

§ 36. Del prezzo che il corpo musicale ricevesse per avere assistito a feste, teatri, balli ec.

sarà ritenuto il quinto a favore della massa musica, ed il resto sarà ripartito nel modo seguente:

al capo di musica,	6 parti
al musicante di 1 ^a classe,	3 parti
detto di 2 ^a ,	2 parti
detto di 3 ^a , agli allievi aspiranti ecc.,	1 parte

§ 37. Laddove fossero intervenuti il tamburino maggiore e i tamburini, dessi avranno titolo

il tamburino maggiore a	3 parti
il caporale tamburino	2 parti
il tamburino	1 parte.

§ 38. Trattandosi di doni o regali fatti al corpo musicale, si terranno le norme di che al § 36, e laddove simili doni o regali fossero fatti alla musica unitamente alla batteria, si osserverà quanto viene prescritto al § 37.

CAPITOLO VII. — *Massa musica*

§ 39. La massa musica è istituita per supplire alle spese che possono occorrere per la istruzione e pel servizio musicale e per ricompensare con adeguati soprassoldi e gratificazioni quei musicanti ed allievi che sapranno distinguersi nell'arte.

§ 40. Tal massa si alimenta:

a) col rilascio mensile degli uffiziali superiori e capitani del reggimento, a tenore di quanto è stato stabilito col § 5;

b) con la somma annua stanziata a carico dell'assegno generale o massa di economia, in conformità del § 19;

c) col soprassoldo che debbono rilasciare i musicanti in permesso, allo spedale ed in punizione, siccome è prescritto dai § 20, 21, 22 del presente Regolamento;

d) colle quote dei guadagni dei musicanti, a tenore dei § 35, 36, 37 e 38.

§ 41. I fondi saranno conservati nella cassa del consiglio d'amministrazione, dalla quale si estrarranno a misura dei bisogni.

§ 42. La massa musica è posta sotto la tutela del consiglio di amministrazione del corpo, che ogni mese ne dovrà rivedere ed approvare i conti.

La contabilità di tal massa dovrà essere presentata agl'ispettori e commissarii di guerra in occasione delle loro ispezioni contabili.

§ 43. I soprassoldi di che al § 16 saranno anticipatamente pagati di quindici in quindici

giorni, previa nota da compilarsi dal capo musica, vidimata dall'aiutante maggiore in primo, e sanzionata dal colonnello. Tal nota sarà compilata sul modello n° 1°, dovendosi distinguere la somma da pagarsi effettivamente al musicante da quella che egli versa alla propria massa per la conservazione dello strumento.

§ 44. Le altre spese saranno proposte dal capo musica, verificate dall'aiutante maggiore in primo, e sanzionate dal colonnello.

§ 45. I pagamenti si eseguono dal direttore dei conti o ufficiale pagatore, il quale è incaricato di tenere il registro d'incassi e spese. Niun pagamento dovrà farsi se non è ordinato dal colonnello.

CAPITOLO VIII.

Provvista e conservazione degli Strumenti

§ 46. Ogni musicante ha a proprio carico la provvista e la conservazione dello strumento.

§ 47. Le spese occorrenti per siffatto titolo vengono portate sulla massa individuale.

§ 48. A fine di porre in grado la massa individuale di supplire a tali spese, il musicante rilascia normalmente a di lei favore sul di lui soprassoldo dieci centesimi al giorno.

§ 49. I musicanti che hanno debito alla massa dovranno rilasciare la metà del soprassoldo e la metà dei guadagni che loro spettano, a tenore dei § 35, 36 e 38, fino a tanto che non siensi messi in pari.

§ 50. La massa dei musicanti non si considererà come completa se non vi esiste, oltre la quota stabilita per gli altri militari, la somma di lire 80.

§ 51. Il musicante congedato può portar seco lo strumento se non ha debito alla massa. In caso contrario, lo strumento viene acquistato dal corpo a prezzo di stima con i fondi della massa musica, versandone il valore alla massa individuale.

§ 52. Saranno acquistati alcuni strumenti a carico della massa musica per uso degli allievi e degli aspiranti.

§ 53. Lo allievo divenuto musicante o restituisce al corpo lo strumento o gliene è addebitato il valore sulla propria massa.

§ 54. Nel caso in cui un musicante debba prendere un altro strumento, il corpo acquisterà il vecchio a prezzo di stima ed il nuovo sarà provveduto a carico della massa dello individuo.

Laddove il cambio dello strumento dovesse farsi unicamente per comodo della musica, il colonnello potrà accordare al musicante un'equa gratificazione.

CAPITOLO IX.

Attribuzioni dell'Aiutante maggiore in primo rispetto alla Musica

§ 55. L'aiutante maggiore in primo rispetto ai musicanti esercita tutte le funzioni di un comandante di compagnia, e procura che il capo musica ed i musicanti soddisfacciano con zelo agli obblighi loro, così nella composizione e nella esecuzione dei pezzi di musica come nell'istruzione degli allievi e dei musicanti meno capaci.

§ 56. Egli è responsabile della tenuta e dell'amministrazione dei musicanti, non che della conservazione degli effetti che vengono acquistati a carico della massa musica.

§ 57. Egli dovrà verificare e sottoscrivere ogni trimestre i registri tenuti dal capo musica.

§ 58. È suo dovere procurare che tutti i musicanti abbiano piena conoscenza degli Ordini generali e del presente Regolamento.

CAPITOLO X.

Doveri speciali del Capo musica

§ 59. Il capo musica, oltre all'autorità inerente al suo grado, esercita sui musicanti quella che gli è conferita dal presente Regolamento.

§ 60. Egli propone al colonnello il passaggio dei musicanti alle diverse classi, coll'obbligo strettissimo di non iscegliere che individui veramente meritevoli per abilità nell'arte e per buona condotta di appartenere alla classe.

§ 61. Il capo musica è tenuto di somministrare ogni mese due pezzi di musica, i quali saranno o d'armonia o da ballo o marce, secondo che egli crederà meglio.

Se fosse d'uopo, l'aiutante maggiore in primo, udita la volontà del colonnello, potrà indicare al capo musica a qual genere di essi pezzi dovesse più particolarmente dedicarsi.

Di tali pezzi il capo musica dovrà consegnare le partiture nitide e senza correzioni all'aiutante maggiore in primo affinché vi apponga il visto.

§ 62. Il capo musica sarà inoltre tenuto di

ridurre quei pezzi e quelle marce che gli venissero indicate dal colonnello e dall'aiutante maggiore in primo, e far suonare e scrivere sui libri quelle marce e quei pezzi che essi gli rimettersero già ridotti, ed in questo caso simili pezzi o marce andranno in deduzione di quelli che egli sarebbe tenuto di dare.

§ 63. Il capo musica dovrà tenere tre registri.

a) Nel primo saranno notati gli strumenti, le borse, le casse e tutti gli altri oggetti di spettanza del reggimento, e vi si accenneranno volta per volta le compre, le vendite e il passaggio degli strumenti da uno ad altro *allievo* od *aspirante*; oltrechè in tal registro dovrà vedersi uno specchio degli strumenti di proprietà dei musicanti.

b) Nel secondo s'indicheranno tutte le partiture che il reggimento possiede, col numero dei fogli, col motivo del pezzo e col nome dell'autore; alle quali partiture il capo musica andrà di mano in mano aggiungendo quelle che egli è obbligato a somministrare ogni mese.

c) Il terzo servirà per tener memoria delle concessioni fatte all'intera musica o musicanti in particolare di recarsi a suonare altrove; ricordando il giorno, il luogo, il prezzo stabilito e la parte dovuta alla massa musica (vedi § 34 e seg.).

Siffatti registri saranno ogni trimestre ve-

rificati e sottoscritti dall'aiutante maggiore in primo, come è già stato prescritto al § 5.

§ 64. Il capo musica è incaricato di raccogliere le somme da versarsi alla massa musica in conformità dei § 35, 36 e 38, e al finir di ogni mese ne versa lo ammontare nelle mani dell'aiutante maggiore in primo, che lo rimetterà al consiglio di amministrazione.

§ 65. È nei principali doveri del capo musica di vegliare alla buona tenuta degli strumenti ed alla conservazione di tutti gli oggetti di pertinenza del corpo musicale.

§ 66. Mantenuta al capo musica la facoltà di far dirigere le ripetizioni da un musicante (§ 23), il capo musica dovrà assistervi quante volte le altre di lui occupazioni lo consentiranno.

§ 67. Qualunque volta il capo musica abbia qualche cosa da chiedere o proporre, dovrà sempre rivolgersi all'aiutante maggiore in primo, al quale dovrà inoltre dar conto di qualunque avvenimento accadesse nel corpo musicale.

§ 68. Quanto è disposto rispetto al capo musica s'intenderà applicabile al trombettiere maggiore in quei corpi nei quali il capo musica riceve quella denominazione.

Firenze, li 25 novembre 1859.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

§ 43 del Regolamento per le Bande musicali
de' 25 Novembre 1889.

Modello N° 1.

Musica del

STATO del soprassoldo dovuto ai sottotenuti individui dal di al di
18 a carico della Massa musica

Numero progressivo	Numero del ruolo annuale	CASATI e NOMI	Gradi	Classi	Soprassoldo giornaliero	Giornate	Ammontare	SOMME da		Firma del Musicante ricevente	
								versarsi alla Massa	pagarsi agli Individui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TOTALI L.											

A li 18

Il Capo musica

Visto, l'Aiutante maggiore in primo

Il Sig. direttore dei conti porterà a carico della massa musica la somma di lire , di cui lire saranno da lui pagate ai preaccennati individui e lire saranno versate nella massa individuale.

Il Comandante il reggimento

Per la esecuzione del presente ordine
Il Relatore del Consiglio d' amministrazione

441. *Nuova Pianta del personale del Ministero di pubblica Istruzione.*

25 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è di stretta necessità di provvedere immediatamente al servizio del Ministero della Istruzione pubblica, le cui competenze sono fatte più gravi e più numerose, massimamente dopo la riunione al medesimo di cinque nuovi Dipartimenti e dopo la istituzione dell'Ufficio d'ispezione per le scuole;

Decreta:

Art. 4. L'Ufficio del Ministero della Istruzione pubblica si compone di un Segretario generale, con l'annuo stipendio di lire italiane quattromilasettecentoquattro;

un Segretario aggiunto, con la provvisione di ruolo di lire italiane tremilacinquecentoventotto;

un Archivista, incaricato anche di dirigere e custodire l'archivio dell'Ufficio d'ispezione annesso al Ministero, con lo stipendio di ruolo di lire italiane tremila;

due Commessi di prima classe, con lo stipendio di lire italiane duemilatrecentocinquantaquattro per ciascuno;

tre Commessi di seconda classe, uno dei quali specialmente addetto all'Ufficio d'ispezione, con lo stipendio di lire italiane millesettecentosessantaquattro per ciascheduno;

un Registratore, con lo stipendio di ruolo di lire italiane duemilatrecentocinquantaquattro;

due Aiuti all'archivio e al registro, il secondo dei quali con l'incarico di coadiuvare l'Archivista, specialmente per quanto si riferisce all'Ufficio d'ispezione, con lo stipendio ciascuno di lire italiane duemilacinquantotto;

due Ufficiali di prima classe, con lo stipendio di lire italiane milleset-

tecentosessantaquattro per ciascheduno;

due Ufficiali di seconda classe, uno dei quali specialmente addetto all'Ufficio d'ispezione, ciascuno con lo stipendio di lire italiane millecinquacentododici;

un Ufficiale di terza classe, con lo stipendio di lire italiane milledieci.

Art. 2. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque novembre milleottococinquanta-nove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

442. *Applicazione alla Libreria Marucelliana dell'Orario vigente per le altre Biblioteche pubbliche.*

25 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere antico desiderio degli studiosi che la Libreria Marucelliana non resti più a lungo chiusa in servizio del pubblico per maggior tempo che ogni altra Biblioteca,

Decreta:

La Libreria Marucelliana starà aperta tutti i giorni, escluse le consuete vacanze, dalle ore 9 della mattina fino alle ore 5 pomeridiane, da novembre a tutto aprile, e fino alle ore 4 negli altri mesi.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque novembre milleottococinquanta-nove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

443. *Promulgazione del Regolamento Sardo-Lombardo 30 ottobre 1859 sulla disciplina e sul servizio militare.*

26 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento di disciplina per le regie truppe Sarde e d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, approvato con regio Decreto dato in Torino li trenta ottobre ultimo decorso, è adottato per le truppe Toscane.

Art. 2. Fintantochè non siano pubblicate le modificazioni necessarie alle parti di detto Regolamento che riguardano unicamente l'istruzione ed il servizio interno, onde estenderle alle altre Armi, queste vi si uniformeranno in quanto siano loro applicabili, continuando del rimanente ad osservare le norme loro proprie.

Art. 3. Il detto Regolamento sarà posto in vigore a datare dal 1° gennaio del prossimo venturo anno 1860.

Art. 4. Il Regolamento di disciplina e di servizio interno dei Corpi, già approvato nel 15 luglio 1849, cesserà di avere vigore, come abrogato, dal 1° gennaio preindicato, e così pure da tale epoca dovranno aversi per abrogate le altre Disposizioni vigenti le quali fossero contrarie al presente Decreto.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventisei novembre milleottococinquanta-nove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RIGASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

444. *Applicazione agli esami di Baccellierato per le Facoltà di giurisprudenza, filosofia e filologia dei testi e temi già in vigore per gli esami di ammissione alle dette Facoltà.*

26 novembre 1859.

A S. E. *il Ministro dell'Istruzione pubblica*

Eccellenza,

Secondo il vecchio Regolamento della pubblica Istruzione, gli studenti delle Facoltà di teologia, giurisprudenza maggiore, filosofia e filologia, oltre l'esame di ammissione in Filosofia razionale, dovevano sottoporsi all'esame di baccellierato nella medesima scienza; benchè si concedesse loro di prendere l'ammissione e il baccellierato insieme, e allora ne' temi dell'uno s'intendevano compresi i temi dell'altra; gli studenti poi di matematiche, di medicina, di scienze naturali, di farmacia e di giurisprudenza minore non avevano in Filosofia razionale che l'unico esame d'ammissione. Perciò temi diversi erano assegnati alle due classi d'ammissione e di baccellierato, e diverso pure erane il testo, cioè il Corte per la prima e il Pestalozza (*Elementi italiani*) per la seconda; e l'esame di questo superava molto nel numero e nella difficoltà de' temi l'esame di quella. Ma da tal modo di studi e d'esami nascevano danni non lievi. E primieramente, dovendo il professore spiegare il testo più diffuso e i temi più numerosi e di maggiore difficoltà, accadeva che ne' Licei e Ginnasii i quattro quinti almeno degli scolari credessero non appartenere a loro quell'insegnamento che non formava per essi materia d'esame; e quand'entra una tale opinione in mente agli alunni, s'empie la scuola di giovani infastiditi e fastidiosi, e non s'impara la scienza ma prendesi a noia. Inoltre non si poteva distinguere l'insegnamento primario della Filosofia da uno più alto, nè osservare il principio che giova più assai imparar bene il poco che male il molto; e se l'ele-

mentari notizie della scienza non s'imparano a perfezione, il più degli scolari accoglie la voce del professore nell'orecchio, ma non già nell'intelletto, e considera la lezione come un supplizio anziché com'una nobile educazione della mente e del cuore. Occorre invece che la prima istituzione filosofica sia tale che il professore si adatti alle menti giovanili, proponga le dottrine sotto aspetti diversi conformi alla diversità degli ingegni, le illustri con esempi molteplici, non corra ad una seconda proposizione finché non sia chiarita la prima, avvezzi continuamente i giovani a bene stabilire i principii e a ben dedurne le conseguenze, e, a modo socratico dialogizzando con essi, ne punga l'attenzione, se li renda benevoli e gli educi a trovare da sè la verità; la qual arte necessarissima non si può di certo porre in atto quando il professore di filosofia elementare debba seguire nei Licei e ne' Ginnasii i metodi solenni della Università ed esporre una tesi dalla cattedra con discorso continuo. Quindi apparisce conveniente che nella istruzione elementare i testi sieno brevi e la materia poca ma sostanziosa, affinché, come s'usava dai nostri maggiori, i libri vengano chiosati e svolti dal professore a viva voce; il che conferisce ad una onesta libertà d'opinioni, tenuta ferma l'identità dei veri essenziali, e toglie il maestro dalla singolare necessità o di seguire passo a passo i libri di testo o d'affaticarsi a compendiarli anziché a farne il commento.

Da queste mende vien purgata l'istruzione filosofica per la Legge de' 54 luglio 1859 sul riordinamento degli studi universitarii, la quale considera l'esame di baccellierato com'esame d'ammissione all'Università, e ordina l'insegnamento universitario della filosofia in modo distinto dall'elementare; laonde può togliersi l'antica disparità così de' testi come de' temi. Ma potrebbe domandarsi quali degli uni o degli altri dovranno scegliersi nel presente anno scolastico? La ri-

sposta ne par facile molto, posta la verità di ciò che abbiamo premesso; giacché notammo i danni di confondere l'istruzione primaria con la superiore; e indi segue che il testo e i temi debbano esser quelli dell'ammissione, affinché da' rudimenti filosofici s'addestri la mente dei giovani alla scienza più alta delle Università. Noi dunque opiniamo che il testo e i temi già stabiliti dal vecchio Regolamento per l'esame d'ammissione servano ancora pel baccellierato nelle Facoltà di teologia, di giurisprudenza, filosofia e filologia.

Della Eccellenza Vostra,

25 novembre 1859,

Dev.mi Obb.mi Servitori

A. CONTI *Ispettore speciale*

R. LAMBRUSCHINI *Ispettor generale.*

IL MINISTRO
dell' Istruzione pubblica

Ordina:

Che negli esami di baccellierato per le Facoltà di giurisprudenza, di filosofia e filologia, il testo ed i temi siano quelli che valevano nell'antico Regolamento per l'esame di ammissione.

Data li ventisei novembre milleottococinquanta-nove.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

445. *Divieto di riammissione nell'Esercito della Lega di militari già congedati.*

27 novembre 1859.

(Veggasi l'Ordine del Giorno riferito sotto il n° 20 a pag. 908 della Parte I).

446. Riordinamento e nuova Tariffa della Posta delle lettere.

28 novembre 1839 (1).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'istituzione delle Poste piuttostochè un ramo di finanza è un servizio di pubblica utilità, e che un buono ordinamento postale è fra i più vitali bisogni d'un popolo civile;

Considerando che, nella mancanza in Toscana di una legge organica per l'amministrazione delle poste, era conveniente di assimilare prontamente anche in questa parte la nostra legislazione a quella delle altre provincie del Regno;

Decreta:

Art. 1. È istituito speciale dell'amministrazione delle Poste provvedere per via di terra e di mare al cambio regolare delle corrispondenze fra i varii paesi della Toscana, e fra questi e gli altri dell'Italia e dell'Estero.

(1) Sotto questa data troviamo pur riferita nel *Monitore Toscano*, n° 297, una Nota circolare, riguardante il Decreto d'istituzione del tiro a segno, così concepita:

• MINISTERO DELL'INTERNO

• Circolare

• ai Prefetti e Governatori di Livorno

• Illustrissimo signore,

• Il fine col quale venne autorizzato il tiro a segno e la scuola di esercitazioni di fanteria in tutte le città e terre della Toscana ove è istituita la Guardia nazionale fu indicato nei motivi che precedono il Decreto del 17 novembre corrente, e confido che tutti avranno appreso l'importanza di questa istituzione. Pur non di meno, trattandosi di cosa nuova fra noi e che sta tanto a cuore al Governo, mi pare conveniente di svolgere alla S. V. Ill.ma il concetto che informò questo provvedimento; il quale non è d'indole transitorio e raccomandato soltanto dalle presenti condizioni de' tempi, ma deve considerarsi veramente come nuovo indirizzo dato ai costumi, come parte di quella educazione virile e popolare che deve essere instaurata fra noi per assicurare i buoni effetti del nazionale risorgimento.

• Se bene si considerano le storie nostre, apparisce manifesto come gl'Italiani perdettero la propria indipendenza quando abbandonarono gli studi virili della milizia, e la mollezza dei costumi prese il luogo dell'austero vivere antico. Alle prostrazioni dei corpi tenne dietro l'avvili-

Art. 2. La tariffa della tassa pel porto delle lettere è basata sul peso della lettera semplice.

È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di dieci grammi.

Art. 3. Per le lettere che si spediscono da un luogo all'altro della Toscana la tassa sarà regolata in ragione del peso, nel modo seguente:

per una lettera semplice, gr. 10, cent. 10	
da gr. 10 a 20 inclusive	» 20
da » 20 » 30	» » 30
da » 30 » 40	» » 40
da » 40 » 50	» » 50

Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiunge il prezzo di una lettera semplice, centesimi 10, per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Art. 4. Il prezzo per il porto delle lettere da distribuirsi nel distretto postale dell'Ufficio d'impostazione sarà la metà di quello fissato nell'articolo precedente.

Una tabella esposta al pubblico in ogni Ufficio indicherà i luoghi

• mento degli animi ed ogni maniera di morale decadenza.
• Lo scrittore, che non era più soldato e cittadino, smarri
• la virilità dei pensieri, e la mano dell'artista, che non sa-
• peva più stringere un ferro in difesa della patria concul-
• cata, non ebbe più virtù nè di scolpire nè di dipingere le
• forme pure della bellezza. La lunga servitù aggravò que-
• sti danni; ma appena Italia tornò alla coscienza di se
• stessa, fu desiderio di tutti i savi che con ogni argomento
• si cercasse di ritemperare a fermezza i costumi. Tristi
• effetti di secoli non si correggono, noi lo sappiamo, in un
• giorno; ma è pure da cominciare come si può e come
• si deve quando si vuole, e ora si vuole da tutti che il
• male cessi.

• Fra i modi che possono adoperarsi a questo fine, mi è
• parso di assai rilievo quello di promuovere studiosamente
• il tiro a segno e le scuole di esercitazioni militari. La
• Svizzera ne fece e ne fa buona prova; e gli Svizzeri,
• ognuno sa, sono popolo virile e patriotta, e l'Italia, pare a
• me, potrà adottare col frutto stesso quella istituzione na-
• zionale.

• Come la S. V. Ill.ma avrà rilevato dal Decreto, la
• Guardia nazionale è fatta centro di queste esercitazioni;
• ed a ciò mi ha condotto un doppio pensiero. Primiera-
• mente ho considerato che la Guardia nazionale è per se
• stessa il più largo modo di educazione virile che il Go-
• verno possa offrire ai cittadini che non fanno parte della
• milizia regolare; e però essa deve essere il nucleo di
• ogni altra istituzione diretta al medesimo scopo. In se-
• condo luogo non ho voluto creare istituzioni rivali che
• disperdessero la propria forza, ma ho anzi voluto che

componenti il distretto di ciascun Ufficio postale della Toscana.

Art. 5. Per le lettere non francate nell'atto dell'impostazione chi le riceve pagherà il doppio della tassa fissata dagli articoli 3 e 4.

Art. 6. Le lettere assicurate, oltre la tassa progressiva fissata per le lettere in generale, ne pagano un'altra fissa di centesimi 25.

La francatura di queste lettere è obbligatoria.

In caso di perdita di una lettera assicurata, non cagionata da forza maggiore, vien pagato dalla Cassa postale un compenso di lire italiane cinquanta.

Questo compenso è dovuto al destinatario; se per altro non ne abbia fatto reclamo dentro un mese dalla spedizione, può essere il medesimo pagato al mittente.

In niun caso l'Amministrazione postale può essere tenuta ad altro risarcimento.

L'assicurazione delle lettere è ammessa anche nei paesi fuori di Toscana quando ciò sia consentito dalle

relative Convenzioni postali, ma il compenso per la perdita di queste lettere vien pagato soltanto se avvenuta dentro il territorio toscano, o se dalla relativa Convenzione postale ne venga accordato il diritto.

Art. 7. Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle di debito pubblico, azioni di società industriali e simili, possono assicurarsi da certi determinati Uffici per altri determinati Uffici, uniformandosi alle descrizioni volute dal Regolamento e pagando, oltre la tassa ordinaria, una tassa proporzionale di centesimi 25 per ogni cento lire italiane del loro valore, il quale verrà determinato dal titolare dell'Ufficio d'impostazione in contraddittorio col mittente.

L'Ufficio postale di spedizione farà al mittente una ricevuta delle carte consegnategli, e viceversa sarà rilasciata una ricevuta dal destinatario all'Ufficio di arrivo.

L'Amministrazione delle poste è mallevadrice delle carte di valore così assicurate, e, salvo il caso di perdita per forza maggiore, è obbli-

» tutte, come parti di un sistema, si raccogliessero in una.

» Il Decreto rilascia al prudente arbitrio delle Commissioni locali, composte degli Ufficiali della Guardia nazionale e presiedute dal Gonfaloniere, lo stabilire le discipline con cui vorranno essere condotte le esercitazioni; e ciò non solo perchè il Governo non ha voluto imporre regolamenti spesso male applicabili in città e terre poste in condizioni tra loro diversissime, ma ancora per avvezzare i cittadini a provvedere da loro stessi a ciò che reputano conveniente al bene generale della patria e al decoro delle loro città.

» Sui vantaggi morali e civili che deriverebbero dalle fraterne partecipazioni delle Associazioni comunali del tiro a segno alle feste che annualmente si fanno nel capoluogo delle Provincie, non spendo parole perchè sono di per sé manifesti. Alle misere gare municipali che spesso turbano la serenità di quei giorni festivi succedrebbe la concordia della Provincia, riunita per un fine patriottico, e agli spettacoli intesi unicamente a pascerne una vana curiosità anderebbero congiunti quelli che hanno un fine più nobile e destano pensieri ed affetti generosi, vere forze di pubblica morale.

» Io vorrei adunque che questa istituzione prendesse prontamente radice e che i Toscani ne vedessero l'importanza. Se a poco a poco si ridurrà in costume, sono certo che ottimi per ogni rispetto ne saranno i frutti.

» Dando ad ogni classe del popolo una larga partecipazione a questi esercizi, si abituerà ad un contegno più severo e ad una disciplina di atti e di modi che oggi

» non s'incontra vedere. L'ordine ed il rispetto, che sono le condizioni essenziali di ogni numerosa adunanza, avranno una felice influenza sopra gente avveza al vivere scioperato, e così coll' esercizio del corpo si opererebbe l'educazione dell'animo. Se nei giorni festivi si stabiliranno regolarmente queste esercitazioni di tiro a segno e di manovre di fanteria, è sperabile che si frenerà quella funesta tendenza al giuoco e alla gozzoviglia in cui si versano improvvidamente i guadagni della settimana ed ove si logorano le forze e si corrompono gli affetti.

» Questi miei concetti espongo alla S. V. Ill.ma perchè se ne valga per dare impulso ai Gonfalonieri e agli Ufficiali della Guardia nazionale del suo Compartimento per rispondere degnamente anche in questo alle intenzioni del Governo. Non credano che sia un passatempo quello che loro si propone. Se vogliamo ridurre l'Italia alla dignità di Nazione, occorre combattere le cagioni che la fecero serva. Corpi snervati e molli costumi non possono dare virili opere e generosi proponimenti. E l'Italia ha oggi bisogno dell'une e degli altri; e vuol vedere in ogni suo figlio un cittadino operoso e in ogni cittadino un soldato.

» Mi pregio intanto di segnarmi

» di V. S. Ill.ma

» Dev.mo Servo

» Il Presidente del Consiglio dei Ministri

» e Ministro dell' Interno

» B. RICASOLI »

» Dal Ministero dell'Interno, li 28 novembre 1859.

gata al pagamento del valore di esse, come sopra determinato, nel caso di non avvenuta consegna.

Art. 8. Le carte di commercio o di affari, cioè carte di amministrazione, carte legali, documenti, scritti da pubblicarsi o diretti ad Accademie o Società di qualunque genere, purchè poste sotto fascia mobile e colla sola lettera semplice di accompagnamento, pagano un terzo della tassa delle lettere, ma non mai meno del costo di una lettera semplice, computandosi per intero le frazioni di centesimo.

Art. 9. Le gazzette, giornali ed opere periodiche di ogni genere sono tassate un centesimo per ciascuno esemplare non eccedente il peso di grammi 40; da 40 a 80, la tassa sarà di due centesimi; da 80 a 120 di tre; e così di seguito, aggiungendo un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Art. 10. I fogli di stampa non periodica, le incisioni, litografie, fotografie, carte di musica, impressa o manoscritta, gli opuscoli e i libri, anche rilegati, le prove di stampa corrette, le circolari, mercuriali, inviti, manifesti, listini di cambi o prezzi correnti e simili, pagano due centesimi fino al peso di grammi 40 inclusive; da 40 a 80, centesimi quattro; e così di seguito si aggiungeranno sempre di 40 in 40 grammi centesimi due.

Art. 11. Tutti gli oggetti contemplati nei tre articoli precedenti devono esser francati nell'atto della impostazione.

Sulle stampe non è ammesso alcun che di scritto, oltre l'indirizzo, la data, l'indicazione di un nome o di qualche cifra numerica, e la sottoscrizione; e ciò limitatamente a quelle sole specie di stampa che per la loro natura posson richiederlo, escluse sempre le stampe periodiche.

Mancando ad alcuna delle condizioni volute, gli oggetti di cui trattasi verrebbero tassati come le lettere.

Art. 12. Le lettere e pieghi conte-

nenti oro, argento, gioie, oggetti sottoposti a dazio doganale o tali che possano guastare o recare in qualche modo nocumento agli altri oggetti contenuti nella valigia postale, non sono ricevuti, e qualora se ne trovassero nelle cassette postali, non potrebbero aver corso ma verrebbero restituiti al mittente nei modi indicati dal Regolamento.

Art. 13. Ognuno può depositare presso qualunque Ufficio postale, ritirandone ricevuta, una piccola somma di denaro, non minore di tre lire italiane nè maggiore di cento, perchè sia pagata da un altro Ufficio toscano all'esibitore della ricevuta suddetta, sottoponendosi alle regole prescritte dal Regolamento.

Art. 14. Verrà riscossa sulla somma di cui si tratta la tassa anticipata e fissa di venti centesimi fino a lire italiane quaranta, e di cinquanta centesimi da lire quaranta a cento.

Questa tassa verrà diminuita della metà per le somme pagabili ai bassi ufficiali e soldati in tempo di pace, purchè non superino il valore di lire venti.

Un particolare Decreto regolerà, all'occorrenza, la tassa per le somme spedite in tempo di guerra.

Art. 15. Un Decreto ministeriale fisserà il massimo delle somme che ciascuno Ufficio potrà pagare.

Art. 16. L'Amministrazione delle poste è malleadrice senza alcuna eccezione delle somme di cui si tratta nei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 17. Le mostre o campioni di merci, purchè accomodate in modo da potersi facilmente verificare, sono sottoposte alle condizioni stesse che sono fissate dall'articolo 8 per le carte di commercio e di affari.

Art. 18. Le condizioni per il cambio delle corrispondenze cogli altri Stati sono quelle fissate dalle Convenzioni internazionali stipulate o che si stipuleranno coi relativi Governi.

Art. 19. I capitani dei bastimenti mercantili, a vapore o a vela, e i loro raccomandatarî nei porti dello Stato

sono obbligati a tenere informato il capo dell'Ufficio postale del porto al quale approdano del giorno e ora della loro partenza, e a ricevere il piego delle corrispondenze per l'Ufficio o Uffici postali, nazionali o esteri, dei luoghi ai quali si dirigono.

Art. 20. I capitani dei bastimenti di cui trattasi riceveranno, pel trasporto diretto delle corrispondenze da o per Stati coi quali non esiste alcuna Convenzione postale, il premio di dieci centesimi per ciascuna lettera e di tre centesimi per ciascun pieghetto di stampe.

Per le lettere e stampe provenienti da paesi dello Stato e ai medesimi dirette, il premio indicato sarà ridotto a centesimi cinque per le prime e a un centesimo per le seconde.

Art. 21. Ad oggetto che l'Ufficio postale possa essere rimborsato del porto marittimo, le lettere estere di cui trattasi, in arrivo e in partenza, pagheranno il doppio della tassa interna fissata in dieci centesimi dall'articolo 5, cioè centesimi venti per ogni porto semplice, secondo la progressione fissata dall'articolo medesimo. Per la stessa ragione le stampe pagheranno cinque centesimi per ogni porto semplice.

Alle lettere e stampe che si spediscono da un luogo all'altro della Toscana è applicata la tassa secondo la tariffa, aumentata del premio da corrispondersi o corrisposto al capitano.

Art. 22. La francatura parziale per le lettere e stampe, di che nel primo periodo dei due articoli precedenti, è obbligatoria.

Art. 23. Le corrispondenze giunte o spedite per via di mare colla mediazione di estere Amministrazioni pagano le tasse fissate dalle relative Convenzioni postali.

Art. 24. Le tasse per la francatura totale o parziale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure per la loro assicurazione (articolo 6), devono esser sempre pagate dai mittenti mediante l'applicazione sulla soprascritta

o indirizzo delle medesime dei francobolli di valore equivalente, dopo di che, se non si tratta di lettere assicurate, debbono gettarsi nelle buche o cassette postali.

Art. 25. Quando il valore del francobollo o francobolli applicati a una lettera o piego non corrisponda a quello della tassa dovuta, il compimento della medesima vien messo a debito del destinatario.

Art. 26. La fabbricazione dei francobolli appartiene esclusivamente all'Amministrazione delle poste.

Art. 27. La vendita dei medesimi si fa dagli Uffici postali e dai patentati dall'Amministrazione delle poste alla pari del loro valore nominale.

Art. 28. I francobolli saranno di sei prezzi distinti, cioè:

da centesimi uno	di color violetto
» » cinque	» » verde chiaro
» » dieci	» » fuliggine
» » venti	» » turchino
» » quaranta	» » rosso
» » ottanta	» » arancione
da lire italiane tre	» » giallo

Art. 29. Il francobollo postale toscano è un rettangolo alto 23 millimetri e largo 19, rappresentante lo stemma di Savoia: nella base ha l'indicazione del prezzo e negli altri tre lati la leggenda — *francobollo postale toscano* —

Art. 30. Chiunque contraffacesse i francobolli o in qualunque modo aiutasse dolosamente con l'opera o col consiglio la falsificazione dei medesimi incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno.

Art. 31. Incorrerà nella stessa pena chiunque facesse uso dolosamente di francobolli falsificati o contraffacesse gli istrumenti destinati a fabbricarli.

Gli istrumenti destinati a tali contraffazioni si confiscano.

Art. 32. Sarà punito con la multa non minore di lire cinque italiane nè maggiore di lire cinquanta, da raddoppiarsi in caso di recidiva, chiunque facesse uso dolosamente di francobolli legittimi ma che avessero

servito per pagare la francatura di altre lettere o pieghi.

Art. 53. Il segreto delle lettere affidato agli Uffici postali è inviolabile, e l'Amministrazione delle poste vigila rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno nè venga presa in qualunque modo cognizione del loro contenuto.

Art. 54. Potranno peraltro essere aperte dal Capo dell'Amministrazione o da un Impiegato superiore da lui delegato, e colle norme e cautele indicate dal Regolamento,

a) le lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto o inintelligibile, unicamente per riconoscere la firma del mittente e rinviargliele senza indugio;

b) le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dal destinatario, le quali saranno aperte, appena giunte all'Ufficio dei rifiuti, per riconoscerne il mittente e restituirlie, se lo desidera, previo il pagamento della relativa tassa;

c) le lettere non semplici che non sono state reclamate o che sono dirette a persone sconosciute; quelle assicurate, rifiutate o non ritirate, si apriranno dopo sei mesi di giacenza per riconoscere se contengano carte importanti o di valore, le quali dovrebbero rimandarsi al mittente, previo il pagamento della tassa;

d) le lettere che non possono aver corso per disposto del precedente articolo 12;

e) le lettere richieste in tempo dal mittente, ad oggetto di riconoscere per via di confronto l'identità della sottoscrizione.

Art. 55. Le lettere semplici non richieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, esaurite le pratiche accennate nell'articolo precedente *sub a)*, caderanno fra i rifiuti, per essere distrutte, colle formalità e cautele prescritte dal Regolamento, dopo la giacenza di sei mesi.

Quando, nonostante l'avviso inviato al mittente, non ne sia stata chiesta la

restituzione, passati sei mesi dal suddetto invio, si adopererà ugualmente riguardo alle lettere doppie o contenenti oggetti di qualunque genere; e ciò che vi si trovasse accluso di qualche valore, trascorsi cinque anni dalla data della loro impostazione, diventerà proprietà dell'Amministrazione postale.

Le lettere assicurate non caderanno fra i rifiuti che trascorsi due anni dalla loro impostazione.

Art. 56. Agli ufficiali delle poste è vietato rispondere alle domande sulla impostazione o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro. Nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate.

Art. 57. Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro che in caso

a) di morte del destinatario, e quando ne faccia istanza uno degli eredi o altri interessati;

b) di fallimento del destinatario, dovendosi allora passare al relativo sindaco o stralcario nominato dal Tribunale;

c) di processo criminale in corso contro il destinatario, quando lo richieda il regio Procuratore, il Giudice istruttore o il Tribunale competente.

Art. 58. In tutti i casi accennati le lettere sequestrate non potranno consegnarsi se non che alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria.

Art. 59. Agli impiegati delle Dogane e alle Guardie di finanza è vietato nelle visite delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, staffette e procacci, di aprire le valige e i sacchi di servizio postale o i dispacci delle lettere descritti nel *parte* o *volanda* dell'Ufficio di posta.

Art. 40. Incorre in una multa da lire italiane dieci a lire italiane cento, da raddoppiarsi in caso di recidiva, chiunque, non avendone il diritto, apre

arbitrariamente le valige o i sacchi di servizio postale o i dispacci consegnati all'Amministrazione delle poste.

Art. 41. I pubblici uffiziali addetti all'Amministrazione delle poste, i quali dolosamente sopprimono o permettono che siano sopprese arbitrariamente da altri lettere o pieghi sigillati, affidati alla posta, sono puniti con la carcere da un mese a un anno e con la interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni.

Art. 42. Le multe vanno a beneficio della Cassa postale.

In caso d'insolvenza, i condannati alla multa la sconteranno con la carcere, sul ragguaglio di che nell'articolo 71 § 1° del vigente Codice penale.

Art. 43. Appartiene al Potere ordinario la cognizione dei delitti contemplati dalla presente Legge negli articoli 30, 31, 32, 40, 41.

Art. 44. I reclami relativi alle lettere assicurate e ai depositi di denaro non sono ammessi altrimenti, trascorso il periodo di due anni per le prime e di cinque per i secondi dalla data della loro spedizione.

Art. 45. Tutte le Autorità civili e militari debbono prestarsi secondo le loro competenze per far rimuovere immediatamente le difficoltà che impedissero o ritardassero il corso delle lettere.

Art. 46. La franchigia dal pagamento delle tasse postali sarà regolata da una Legge speciale; frattanto restano in osservanza gli ordini e istruzioni viglianti.

Art. 47. Regolamenti speciali, approvati dalla superiore Autorità governativa, provvederanno alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Legge.

Art. 48. Questa avrà effetto dal primo gennaio milleottocentosessanta, dal qual giorno s'intenderanno abrogate tutte le Leggi e Regolamenti anteriori che si trovassero in contraddizione con quanto è disposto nella medesima.

Art. 49. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione della presente Legge.

Data in Firenze, li ventotto novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
E. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

447. *Concessione della Naturalità toscana agli Italiani del Regno Sardo-Lombardo e dell'Emilia.*

28 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. I Piemontesi, i Lombardi, i Parmensi, i Modenesi e i Romagnoli formando parte coi Toscani di un Regno istesso, non possono altrimenti qualificarsi per forestieri, nel senso e per gli effetti contemplati dalle leggi civili e penali toscane, ma sono e devono intendersi parificati interamente ai Toscani.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

448. *Sequestro della Pensione vitalizia spettante al marchese Scipione Bargagli sul già Patrimonio dell'Ordine di S. Stefano.*

28 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 16 novembre corrente, pel quale l'Ordine di S. Ste-

fano è abolito e il suo patrimonio è disciolto;

Visto il Decreto del di 16 dello stesso mese di novembre, in ordine al quale tutti i beni mobili ed immobili del marchese Scipione Bargagli, postosi in stato di ribellione, sono messi sotto sequestro per garantire allo Stato il suo credito contro di lui e per garantire i suoi diritti d'indennità per tutti i danni che esso ha cagionato e cagiona allo Stato medesimo;

Decreta:

Art. 1. La pensione vitalizia di annue lire italiane milleseicentottanta (pari a toscane lire duemila), nella quale per effetto dell'abolito Ordine di S. Stefano venne convertita la commenda di grazia già conferita dal cessato Governo granducale al marchese Scipione Bargagli, è posta sotto sequestro.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventotto novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

449. *Destinazione del Palagio del Podestà in Firenze a Museo di antichi monumenti.*

29 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come l'antico Palagio del Podestà, architettato da Arnolfo ed oggi ridotto con ben intesi restauri alla sua forma primitiva, sia uno dei principali monumenti della passata grandezza del popolo fiorentino;

Considerando come, nella difficoltà di far servire quest'edifizio ad Uffizi

pubblici, cui non si presterebbe senza nuove deturpazioni, apparisca conveniente che in esso si raccolgano le memorie della vita pubblica e privata dei nostri maggiori, a sussidio della storia patria e a decoro della città;

Decreta:

Art. 1. Il Palagio del Podestà è destinato ad essere la sede di un Museo di antichi monumenti dai quali per qualunque modo venga illustrata la storia della Toscana in tutto quello che si riferisce alle istituzioni, ai costumi ed alle arti.

Art. 2. Una speciale Commissione, che verrà a suo tempo nominata, proporrà al Governo i modi più acconci per formare e conservare questo Museo.

Art. 3. Appena il Governo avrà approvato le proposte della Commissione, sarà fatto invito ai privati perchè concorrano ad arricchire questo Museo con doni ed oggetti che possano trovarvi congrua sede.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e della pubblica Istruzione provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

450. *Fondazione e ordinamento di un Istituto agrario alle Cascine in Firenze; istituzione di una Commissione per la compilazione di un Regolamento organico di esso Istituto.*

29 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la diffusione delle cognizioni agrarie, teoriche e pratiche, ha spinto l'industria rurale al maggior grado di prosperità tra le più civili nazioni, e sentendo il dovere di promuovere con ogni mezzo l'incremento della produzione territoriale, risorsa

importantissima delle popolazioni toscane;

Decreta :

Art. 1. Un Istituto agrario è aperto nel Casino delle regie Cascine dell'Isola di Firenze.

Art. 2. Questo Istituto avrà sei cattedre, cioè:

- agricoltura generale;
- pastorizia e zooteria;
- arboricoltura e botanica agraria;
- meccanica agraria;
- chimica agraria;
- economia sociale nelle sue attinenze coll'agricoltura.

Art. 3. I titolari delle cattedre avranno grado di professore e lo stipendio di annue lire italiane 1200.

Art. 4. Il Direttore generale dei regi possessi dello Stato avrà la soprintendenza e la direzione di questo Stabilimento.

Art. 5. L'Istituto agrario delle Cascine non conferirà gradi accademici di sorta.

Art. 6. Una Commissione, composta di tre membri della regia Accademia de' Georgofili, compilerà il Regolamento organico dell'Istituto stesso.

Art. 7. Nell'Istituto delle Cascine avrà luogo a cura della sua Direzione ogni cinque anni una esposizione agraria, contemporanea a quella delle industrie manifatturiere.

Art. 8. L'Istituto delle Cascine dell'Isola dipenderà dal Ministero della Istruzione pubblica in quanto spetta al puro insegnamento, e da quello delle Finanze sotto ogni altro rapporto.

Art. 9. I Ministri della Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati, ciascuno in quanto loro spetta, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venticinque novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

451. *Nomina dei Componenti la Commissione per la proposta di un Regolamento del nuovo Istituto agrario.*

29 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 29 novembre 1859, col quale è aperto un Istituto agrario alle regie Cascine dell'Isola;

E volendo in questa circostanza avere il concorso della regia Accademia dei Georgofili, che tanto si adoprò in passato perchè la Toscana godesse del beneficio dell'insegnamento agrario ufficiale;

Decreta:

Art. 1. La Commissione incaricata della compilazione del Regolamento organico dell'Istituto agrario delle regie Cascine, di che all'articolo 6 del citato Decreto del dì 29 novembre 1859, sarà presieduta dal Presidente della regia Accademia dei Georgofili, marchese Cosimo Ridolfi, e composta dei seguenti membri dell'Accademia stessa:

conte L. G. De Cambray Digny,
dott. Luigi dei marchesi Ridolfi, e
professor Francesco Carega.

Art. 2. Il Ministro dell'Istruzione pubblica e il Ministro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venticinque novembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

452. *Istituzione di nuove Cattedre nel Liceo di Siena.*

29 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è necessario ordinare l'insegnamento nel Liceo di

Siena in modo che serva non solo di preparazione ma anche di aiuto agli studi della Università;

Decreta:

Art. 1. Nel Liceo di Siena sono istituite le cattedre seguenti:

algebra,
geometria descrittiva e disegno di costruzioni e macchine, specialmente agrarie,
agraria.

Art. 2. Nel medesimo Liceo si daranno ancora i seguenti insegnamenti, i quali apparterranno in parte al corso liceale, in parte al corso universitario:

storia,
filosofia razionale,
filosofia morale,
fisica,
chimica,
storia naturale, e specialmente botanica.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque novembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

453. *Determinazione dello stipendio per le nuove Cattedre del Liceo di Siena.*

29 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data di oggi, col quale si riordina il Liceo di Siena;

Decreta:

Art. 1. Lo stipendio de' professori incaricati degl'insegnamenti di che all'articolo 2 del citato Decreto è fissato in lire italiane 2400 all'anno.

Art. 2. Ai professori che all'obbligo

della cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche Stabilimento è assegnata la somma di lire italiane 500 all'anno.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque novembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

454. *Mantenimento del titolo e delle onorificenze ai già professori Emeriti dei due Studi di Pisa e Siena.*

29 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che per la ripristinazione delle due Università non rimangano lese minimamente le prerogative dei professori dichiarati Emeriti nel tempo che in Toscana ci fu una sola Università partita in due Studi,

Decreta:

Quei professori che ebbero titolo di Emeriti della Università di Toscana dopo avere appartenuto comechessia ad ambedue i ruoli de' pubblici Studi di Pisa e di Siena, conserveranno il titolo e le onorificenze di professori Emeriti di ambedue le Università toscane.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque novembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro dell'Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

455. *Estensione ai Collaterali agnati del diritto di succedere nelle Commende padronali di S. Stefano.*

29 novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 16 del cadente novembre,

Decreta:

Art. 1. È dichiarato che il riserva del diritto di succedere, fatto a favore dei figli e discendenti dai possessori attuali delle commende padronali, si estende anche ai loro collaterali agnati, con la medesima condizione però di esser nati e nascituri da matrimonio già contratto al di del suddetto Decreto, e per un solo grado soltanto.

Art. 2. I Ministri dell'Interno, delle Finanze e degli Affari ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove novembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

456. *Applicazione alla Marina militare del Vestiario uniforme in uso per la Marina militare Sarda.*

29 novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il precedente Decreto del 21 settembre ultimo scorso, col quale viene adottato per lo Stato maggiore della nostra regia Marina il vestiario uniforme in uso per la regia Marina Sarda;

Decreta:

Art. 1. Anche per i sott'ufficiali e marinari della regia Marina toscana è

adottato il vestiario uniforme in uso nella regia Marina sarda.

Art. 2. Il corredo di ogni marinaio, soppressa qualunque altra antecedente Disposizione in proposito, dovrà quindi innanzi esser quello descritto nell'annessa Tabella (1).

Art. 3. I sott'ufficiali e marinari vestiranno la nuova divisa progressivamente ed a seconda che verrà esaurito il vestiario attuale ancora esistente nei magazzini.

Art. 4. Senza alterare lo spirito del precedente articolo 3, il Consiglio d'amministrazione del Corpo, di concerto con la Direzione dell'amministrazione militare, potrà far sin d'ora eseguire ai capi di corredo già esistenti quelle riduzioni che implicassero lieve spesa, e solleciterà la formazione dei nuovi a seconda dei relativi modelli.

Art. 5. Gli ufficiali e gl'impiegati della regia Marina dovranno pel 1° gennaio 1860 vestir tutti indistintamente la nuova divisa.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventinove novembre milleottococquanta-nove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

457. *Istituzione di una Cattedra di Agronomia nel Liceo Forteguerra in Pistoia.*

30 novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituita una cattedra di agronomia nel Liceo Forteguerra di Pistoia.

Art. 2. Lo stipendio annesso alla medesima è di lire italiane millecinquecento.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica

(1) Che non ci fu dato di avere in comunicazione.

è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il trenta novembre milleottococinquante-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

458. *Nomina di Cosimo Ridolfi a Presidente interinale del Consiglio dei Ministri, e di Vincenzo Salvagnoli a Correggente interino del Ministero dell' Interno.*

30 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Durante l' assenza di S. E. il barone Bettino Ricasoli, recatosi per causa governativa presso S. M. il Re, la presidenza dei Ministri spetterà a S. E. il marchese Cosimo Ridolfi, Ministro della Istruzione pubblica e Ministro interino degli Affari esteri.

Art. 2. Nella predetta assenza S. E. il cav. Vincenzo Salvagnoli, Ministro degli Affari ecclesiastici, reggerà interinalmente il Ministero dell' Interno.

Art. 3. Il Ministro interino dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trenta novembre milleottococinquante-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici,
Reggente il Ministero dell' Interno*

V. SALVAGNOLI

459. *Destituzione degl' Impiegati subalterni presso le cessate Legazioni toscane di Roma, Parigi e Vienna.*

1 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tutti gl' impiegati subalterni delle cessate Legazioni toscane all' estero sonosi finqui aste-

nuti dal fare adesione al nuovo ordine di cose stabilito in Toscana col di 27 aprile ultimo;

Considerando che siffatto contegno, mentre basta di per sè solo ad indurre la presunzione morale dell' avversione di quegli impiegati all' attuale ordinamento politico della Toscana e quindi alla Causa nazionale, va poi congiunto, rispetto alla maggior parte degli impiegati medesimi, a circostanze aggravanti;

Decreta:

Art. 1. Debbono intendersi, a contare dal di 27 aprile 1859, destituiti dagl' impieghi che in allora rispettivamente cuoprivano i seguenti individui:

cav. Eugenio du Tremoul, già Segretario della cessata Legazione toscana in Parigi;

Celso Bargagli, già Segretario della cessata Legazione toscana in Vienna;

dottor Luigi Cecchini e Giuliano Bersani, già Addetti alla cessata Legazione toscana in Roma;

cav. Francesco Bottaro Costa, già Cancelliere della cessata Legazione toscana in Vienna;

Rodolfo Pandolfini, già Cancelliere Console della cessata Legazione toscana in Roma.

Art. 2. Il Ministro interino degli Affari esteri provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il primo dicembre milleottococinquante-nove.

*Per il Presidente del Consiglio dei Ministri assente,
Il Ministro interino degli Affari esteri*

C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

460. *Istituzione ne' Licei di una Cattedra di Letteratura greca.*

1 dicembre 1859.

A. S. E. il Ministro dell' Istruzione pubblica

Eccellenza,

Noi crediamo che si debba per ogni modo rendere più generale lo

studio della lingua e della letteratura greche, dalle quali le nostre lettere trassero non pure grande abbondanza di parole e di modi ma eziandio molta parte delle loro bellezze. Nè questo solamente per desiderio di rivendicare quando che sia una gloria che abbiamo perduta, il che sarebbe già assai, ma ben anche si dee fare perchè, a qualunque scientifica disciplina i giovani s'indirizzino, quello studio può essere loro utilissimo. Nella lingua greca trovandosi la ragione di molte forme e latine e italiane, s'ha il modo di coglierne più davvicino l'idea, e così si può raggiungere meglio la proprietà del discorso; a conseguire la quale precipuamente si debbono rivolgere gli studi dei giovani che poi non possono o non vogliono entrare più addentro alle squisitezze dell'arte di scrivere. Per la qual cosa all'E. V. parrà manifesto che di questo studio abbisognano pure coloro che, arrestandosi alla retorica quale s'insegna nei Licei, non continuano quell'ampio svolgimento che gli studi letterarii ricevono nella Facoltà filologica universitaria. Che se poi questi giovani si daranno anche a scienze che più dalle filologiche sembrano lontane, come sarebbe a dire la medicina e le scienze naturali, dallo studio che avranno fatto del greco riceveranno un grande aiuto alla piena intelligenza del linguaggio proprio di quelle scienze, ricco oltre modo di grecismi.

Ma se, come abbiamo detto, ai giovani i quali studiano le lettere umane si latine che italiane si vuol dare un tal soccorso di greco, a quelli che si dedicano alla filosofia e filologia o alla teologia è necessario un più profondo esercizio di quella lingua e di quella letteratura. Ai primi ebbe la mente chi nel Governo passato volle instituita una lezione di greco nei Ginnasii, ai secondi si vorrebbe ora provvedere istituendo una cattedra di greco nei Licei, che fosse insieme uno svolgimento più ampio della prima scuola ed una ben adatta preparazione a quegli studi che poi

nell'Università debbono veramente far risalire le menti degli studiosi ai fonti della greca sapienza.

Per queste ragioni e per le molte altre alle quali queste accennano, vorremmo che l'E. V. stabilisse in tutti i Licei della Toscana un insegnamento superiore della lingua e letteratura greche, e che fosse obbligatorio per quei giovani i quali alle Università toscane vorranno studiare filosofia e filologia o teologia; e che infine la lezione di lingua greca, già stabilita nei Ginnasii per la Legge del 30 giugno 1852, fosse resa obbligatoria per coloro che nel Ginnasio frequentano le scuole di umanità e di retorica.

Della Eccellenza Vostra,

li 28 novembre 1859,

Dev.mi Obb.mi Servitori

A. CONTI *Ispettore speciale*

R. LAMBRUSCHINI *Ispettor generale*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando la importanza della lingua e letteratura greche per coloro che si danno agli studi della teologia, della filosofia e filologia,

Decreta :

Nei Licei della Toscana è istituita una cattedra di letteratura greca.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo dicembre milleottocentocinquantanove.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri assente,

Il Ministro dell'Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

461. *Ripristinazione nei Ginnasii e Stabilimento ne' Licei di un corso obbligatorio di Lettere greche.*

4 dicembre 1859.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Ordina :

Che l'insegnamento del greco nei

Ginnasii sia obbligatorio per tutti gli studenti della umanità e della retorica; e che nei Licei l'insegnamento della lingua e letteratura greca sia obbligatorio per coloro che vorranno darsi alle Facoltà di teologia e di filosofia e filologia.

Data il primo dicembre milleottocentocinquantesimo.

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

462. *Reingresso del barone Bettino Ricasoli nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella Reggenza del Ministero dell'Interno.*

5 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Essendo ritornato in Firenze il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, cessa di avere effetto il Decreto del dì 30 novembre ultimo scorso.

Dato in Firenze, li cinque dicembre milleottocentocinquantesimo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

463. *Abolizione del Passaporto per gli Stati Sardo-Lombardi; sostituzione al medesimo di un Certificato di buona condotta o Carta di recognizione, e norme pel rilascio della medesima.*

6 dicembre 1839.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare

ai Prefetti e Governatori di Livorno

Illustrissimo signore,

Dopo la deliberata unione della Toscana e delle altre Provincie libere d'Italia al Regno costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele, il Governo Sardo ha determinato le norme alle quali dovranno conformarsi i Piemontesi che si recano in Toscana o nelle altre Provincie emancipate del-

l'Italia centrale e quelle da osservarsi dai Toscani e dagli altri liberi Popoli italiani che circolano nei regi Stati. Il Governo Toscano, conformandosi alle norme predette, ha ordinato che coloro i quali, appartenendo alla Toscana, da considerarsi ormai come parte del Regno Sardo, vogliono circolare nell'interno di questo, debbano, invece del passaporto che fin d'ora rimane soppresso, munirsi soltanto di un certificato di buona condotta o carta di recognizione, che verrà rilasciata a forma delle Istruzioni annesse alla presente Disposizione, della quale si intende che facciano parte integrale.

V. S. pertanto vorrà, rispetto al suo Compartimento, provvedere a che tali ordini siano pienamente e puntualmente adempiti, ed io ho l'onore di segnarmi

Dal Ministero dell'Interno, li 6 dicembre 1839.

Di V. S. Illustrissima

Dev. mo Servo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

ISTRUZIONI

per il rilascio del Certificato di buona condotta o Carta di recognizione di cui debbono munirsi in Toscana gl'individui che vogliono circolare nell'interno del Regno costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele.

Art. 1. La Carta di recognizione per circolare nel regno di S. M. Vittorio Emanuele deve rilasciarsi nei capi-luoghi dai Prefetti e Sottoprefetti, e nelle altre località dai Delegati di Governo del Circondario dove i richiedenti hanno domicilio. Il rilascio di questa Carta dovrà esser fatto sulla personale conoscenza di chi la richiede, ovvero dopo constatata la mancanza di cause per denegarlo.

2. Una sola Carta di recognizione può contenere gl'individui tutti di una famiglia, e anche le persone di seguito o al servizio della medesima, come si pratica nei passaporti per l'estero.

3. La Carta di recognizione è sottoposta alla

assa di lire 2 italiane per le persone di prima classe, e di lire italiane 1 e centesimi 50 per quelle della seconda classe.

Art. 4. Sono appartenenti alla prima e rispettivamente alla seconda classe le persone che si trovano indicate all'articolo 4 della Legge del 12 marzo 1851.

Art. 5. Le persone povere sono esenti dal pagamento della tassa. L'Autorità che rilascia la Carta di recognizione giudica dell'estremo della povertà.

Art. 6. La Carta di recognizione avrà durata per un anno. Per altro ogni individuo che entro questo periodo di tempo vorrà nuovamente valersene dovrà sottoporla alla vidimazione dell'Autorità del Compartimento dove egli è domiciliato. Questa vidimazione sarà fatta gratuitamente.

Art. 7. Quando si tratti di più individui componenti una sola famiglia, dovrà esser percetta una sola tassa per tutti, comprese anche le persone di seguito e di servizio che vi siano.

Art. 8. Le tasse percepite dovranno essere versate nella Cassa dell'Ufficio del registro alla fine di ogni trimestre.

Art. 9. La percezione delle tasse verrà indicata sulla Carta di recognizione mediante l'apposizione di un francobollo, in prossimità del quale, e in modo che ne venga parzialmente coperto, dovrà collocarsi il bollo o sigillo dell'Autorità che rilascia la Carta.

Art. 10. Il francobollo sarà di due specie, una di color rosso per la tassa delle lire 2, l'altro verde per la tassa di lire 1 e centesimi 50. Fino a che non siano fabbricati a cura del Ministero delle Finanze, dovrà sulla Carta di recognizione essere trascritta in cifra la tassa percetta con sotto la firma dell'Autorità che rilascia la Carta.

Art. 11. La esenzione della tassa dovrà essere notata in calce della Carta di recognizione colla parola *gratis*.

464. *Promulgazione e pubblicazione di un nuovo Regolamento sui depositi di danaro e sui pagamenti di Vaglia postali.*

6 dicembre 1859.

NOTIFICAZIONE

Il cavalier Giuseppe Pagni, Soprintendente generale alle regie Poste, in

esecuzione dell'Ordinanza ministeriale del 28 novembre decorso, colla quale, in relazione agli articoli 15, 14 e 15 della Legge organica postale, promulgata in data dello stesso giorno, venivano approvate le norme e condizioni da osservarsi pel ricevimento delle piccole somme di danaro e pel loro pagamento mediante gli Uffici di posta, pubblica il seguente

REGOLAMENTO

pel servizio dei Depositi di danaro e Pagamento dei Vaglia postali

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Potrà esser depositata in qualunque Ufficio di posta toscano una somma di danaro, non minore di italiane lire 3 nè maggiore di lire 100, perchè sia pagata da un altro Ufficio di posta toscano.

2. Per ogni deposito di danaro si rilascia una cedola denominata *Vaglia postale*; valevole per la riscossione del medesimo.

3. Un vaglia postale non può vendersi nè cedere ad altri in alcun modo.

4. I vaglia postali toscani fanno parte del registro a matrice di n° 5, e portano l'impronta a secco dello stemma reale di Savoia.

5. Sono pagabili a vista da tutti gli Uffici postali regi e da quelli comunitativi autorizzati, quando non superino il valore di italiane lire 50.

Quelli eccedenti il valore di lire 50 saranno pagabili solamente dalle Direzioni, dalle Amministrazioni e dalle Distribuzioni di prima e di seconda classe.

Gli Uffici delle poste non possono pagare vaglia postali eccedenti le lire cinquanta se non dopo aver ricevuto avviso dall'Ufficio traente dell'eseguito deposito.

6. Il termine utile pel pagamento dei vaglia postali è fissato a due mesi dalla data del rilascio; trascorso questo limite, è necessaria un'espressa autorizzazione della Soprintendenza generale.

7. I vaglia postali scaduti, i quali fossero stati rivestiti della suddetta autorizzazione, riacquisteranno la loro validità per altri due mesi, a datare dal giorno dell'autorizzazione ottenuta.

8. L'Amministrazione delle poste è mallevertrice delle somme consegnate, le quali venissero derubate o smarrite, senza eccezione di caso.

Quindi, se un ufficiale delle poste viene a sapere che un dispaccio da lui spedito e contenente denaro depositato sia stato derubato o smarrito, deve immediatamente fare istanza al Pretore o, in mancanza di esso, al Gonfaloniere del Comune di trasportarsi all'Ufficio per stendere un processo verbale di quanto sia per risultare dalla verifica dei registri di n° 5 e 15.

Questo processo verbale sarà da lui inviato col primo ordinario alla Direzione da cui dipende, che vi aggiungerà le particolari sue osservazioni e lo trasmetterà alla Soprintendenza generale.

9. I reclami relativi alle somme depositate non sono ammessi, trascorso il termine di cinque anni dalla data della loro consegna; ed apparterranno all'Amministrazione le somme dei vaglia di cui non sia stato richiesto il pagamento nel limite di tempo soprindicato.

TITOLO II.

LIMITE DELLE SOMME CHE POSSONO RICEVERSI

E TASSA RELATIVA

10. Le Direzioni, le Amministrazioni e le Distribuzioni di prima e seconda classe potranno ricever somme di denaro fino al limite di italiane lire 100; le Distribuzioni di terza e quarta classe e quelle comunitative, autorizzate, fino al valore di italiane lire 50.

Non si ricevono depositi inferiori a italiane lire 3.

11. Gli Uffici di posta potranno rilasciare nello stesso giorno a favore dello stesso destinatario più vaglia, purchè l'insieme del loro valore non superi il limite delle somme che l'Ufficio relativo avrebbe potuto pagargli, secondo l'articolo precedente, in un solo vaglia.

12. Sulle somme di cui trattasi verrà riscossa anticipatamente la tassa di 20 centesimi da italiane lire 3 fino a lire 40; al di là di italiane lire 40, fino a lire 100 inclusive, si riscuoterà la tassa di centesimi 50.

Nessuno gode franchigia per qualunque siasi titolo dal pagamento di questa tassa.

La medesima verrà diminuita della metà per le somme pagabili ai bassi ufficiali e sol-

dati in tempo di pace, purchè non superino il valore di lire venti.

Un particolare Decreto regolerà all'occorrenza la tassa per le somme spedite in tempo di guerra.

13. Ciascun Ufficio si darà debito delle tasse riscosse secondo l'articolo precedente, le quali formeranno parte dell'entrata ordinaria mensile in una colonna speciale del registro di n° 80.

TITOLO III.

DEPOSITI DI DENARO

CAPITOLO I. — Dei Vaglia postali

14. Il fatto deposito d'una somma di danaro non può provarsi che coll'esibizione e rilascio del vaglia postale relativo.

15. I vaglia postali si staccano da un registro a matrice, distinto col n° 5 e stampato su carta di color cenerognolo, che contiene n° 100 quadri, i quali devono servire per l'iscrizione di altrettanti depositi di denaro. Ogni quadro ha un numero d'ordine a stampa, dall'1 al 100 inclusive, che deve esser seguito senza interruzione e non può esser cambiato sotto alcun pretesto se non per speciale autorizzazione della Soprintendenza. In aggiunta al numero stampato gli Ufficiali delle poste dovranno inscrivervi, deposito per deposito, il numero d'ordine della registrazione.

16. La distribuzione dei registri di n° 5 sarà fatta esclusivamente dall'Ufficio dell'Economato nella Soprintendenza generale alle Direzioni, e da queste agli Uffici dipendenti.

Di questa distribuzione si prende nota sul registro di n° 30.

17. Nella sera dell'ultimo giorno di ciascun mese gli Ufficiali delle poste procederanno al riscontro dei vaglia postali in bianco, uniti al registro n° 5, per esaminare col confronto del numero dei vaglia rilasciati nel mese spirante se occorra chiedere un altro registro in bianco.

18. Quando dal suddetto riscontro si possa arguire che i vaglia in bianco rimasti non possono bastare pel servizio del mese seguente, si dovrà fare la domanda d'un nuovo registro, servendosi del modello n° 46 bis, sul quale dovrà notarsi il numero del primo vaglia che sarà staccato dal registro in corso.

Gli Ufficiali sono responsabili delle conseguenze derivanti dall'impossibilità di ricevere depositi di denaro per l'inosservanza delle precedenti disposizioni.

In nessun caso è permesso prendere o darsi reciprocamente in prestito il registro di n° 5.

19. Nell'atto del ricevimento del registro n° 5 è necessario verificarne la numerazione.

Se è trovata regolare, accennasi il ricevimento del medesimo appiè del modello n° 46 bis, che dovrà rinviarsi prontamente alla Direzione superiore.

Qualora si trovasse esservi numeri duplicati, invertiti o mancanti, si rimanderà subito il registro alla Direzione, unendovi il medesimo stampato di n° 46 bis, sul quale dovranno indicarsi le irregolarità riscontrate.

20. Gli Ufficiali che trascurassero le precauzioni indicate dal precedente articolo non potranno mai reclamare per gli errori a loro danno riscontrati in seguito nel registro di cui trattasi.

21. È vietato por mano a un nuovo registro di n° 5 primachè quello in corso sia affatto terminato.

22. I registri di n° 5 debbono esser conservati negli Uffizi postali per interi cinque anni, a cominciare dall'ultimo deposito inscrittovi, cioè fino al 31 dicembre del quinto anno susseguente all'ultimo vaglia rilasciato.

23. Trascorso il quinto anno, da ogni Ufficio ne sarà fatta la trasmissione alla propria Direzione nella prima decade del febbraio.

24. Le Direzioni verificheranno le spedizioni dei registri di n° 5 fuori d'uso, e, unendovi quelli del proprio Ufficio, ne faranno la spedizione alla Soprintendenza generale nel corso del mese suddetto.

25. Le spedizioni dei suddetti registri usati alle Direzioni, e da queste alla Soprintendenza, dovranno essere assicurate d'ufficio e accompagnate da una nota indicante la quantità dei medesimi per ciascun Ufficio.

26. Gli Ufficiali postali saranno responsabili dell'uso fraudolento dei vaglia postali in bianco ad essi confidati.

Ogni somma pagata per la presentazione d'un vaglia postale derubato sarà posta a carico del titolare dell'Ufficio in cui avvenne il furto. Essi sono pure responsabili delle somme pagate per la presentazione di ricevute staccate indebitamente dal registro.

27. I registri di n° 5 con vaglia postali in bianco debbono essere tenuti sotto chiave nelle ore in cui gli Ufficiali che li hanno in consegna non trovansi in Ufficio.

28. Il titolare d'un Ufficio che, lasciando il

posto, non potrà giustificare l'impiego o la consegna al suo successore dei vaglia postali in bianco affidatigli durante gli ultimi cinque anni della sua amministrazione, dovrà dare quelle cauzioni che la Soprintendenza giudicherà opportune secondo i casi.

Lo stesso obbligo corre all'Ufficiale incaricato del ricevimento dei depositi di denaro e spedizione dei vaglia, il quale trovisi in caso identico.

29. La giustificazione prescritta dall'articolo 28 sarà somministrata dalle dichiarazioni trimestrali da rilasciarsi dalle Direzioni agli Uffizi dipendenti sulla scorta del registro n° 30 e delle note cinquinari di n° 8, di cui ai seguenti articoli 93 e 96.

Per queste dichiarazioni si userà il modello di n° 30 bis, che dovrà dimostrare il numero dei vaglia provveduti, dei rilasciati, e dei rimasti uniti al registro la sera dell'ultimo giorno d'ogni trimestre.

30. Nella prima decade d'ogni anno le Direzioni faranno conoscere alla Soprintendenza il numero dei registri di n° 5 in bianco esistenti nel proprio Ufficio a tutto il 31 dicembre precedente, servendosi del modello di n° 30 ter.

31. Gli incaricati delle visite d'ispezione apporranno il loro visto e scriveranno le osservazioni che loro occorresse di fare intorno al servizio dei depositi di denaro sul rovescio di quella parte del foglio del registro n° 5 che serve per la iscrizione dei medesimi.

CAPITOLO II.

Ricevimento dei Depositi di denaro

32. Le monete d'argento che hanno corso legale nello Stato sono le sole che si accettano per depositi di denaro.

Per ciascun deposito non si potrà accettare più d'una lira di moneta erosa o erosa-mista ossia di biglione.

33. L'Ufficiale di posta, contata e ritirata la somma, la registra sul registro di n° 5, alla presenza del consegnante.

Avanti d'inscrivere sul vaglia postale il deposito, esso deve:

1° notare nella prima colonna del registro il numero d'ordine del deposito, la serie dei quali depositi deve aver termine al 31 dicembre di ogni anno, ricominciare al 1 gennaio, e proseguire regolarmente sino alla fine dell'annata;

2° nella seconda colonna notare il giorno della consegna del deposito; il nome cognome, qualità o professione del destinatario; il grado, reggimento o corpo cui appartiene, se militare; il luogo di destino, la somma consegnata, in tutte lettere; e quindi il nome, cognome e domicilio del consegnante e, in basso, al luogo indicato, la tassa riscossa;

3° nella terza colonna scriverà la somma consegnata in cifre.

L'indicazione del nome di battesimo è di rigore, specialmente quando il destinatario non è abbastanza designato colla sua qualità, ufficio o professione.

34. Terminata l'operazione prescritta dal precedente articolo 33, l'Uffiziale delle poste ripeterà nel vaglia unito al registro le stesse indicazioni espresse nelle colonne della matrice, non omettendo di notare l'Ufficio di destinazione sopra i vaglia eccedenti le lire cinquanta. Per quelli non maggiori di questa somma cancellerà la parola *di*, e tirerà una linea in nero lungo lo spazio lasciato vuoto nello stampato del vaglia.

35. Le iscrizioni della matrice del registro debbono essere riportate sul vaglia in modo ben chiaro e distinto, da non poter esser diversamente interpretate; avvertendo di scrivere la data in tutte lettere e di chiudere fra due linee ben marcate la descrizione della somma, tanto in cifre che in lettere, come per esempio
 = 5 = = cinque =
 = 20. 50 = = venti cent. cinquanta =
 e ciò per impedire qualunque aggiunta o trasformazione nel valore.

36. Riempito nel modo di sopra prescritto il vaglia, l'Uffiziale postale riporta sommariamente le indicazioni della matrice sulla ricevuta unita al medesimo, la sottoscrive, vi applica il bollo d'ufficio colla data, che applica contemporaneamente anche in calce al vaglia presso il bollo a secco; quindi lo distacca dal registro e lo consegna al mittente insieme colla ricevuta, dopo averla separata dal vaglia.

È severamente vietato di staccare dal registro n° 5 altra ricevuta oltre quella da rilasciarsi come sopra.

37. L'Uffiziale postale avvertirà il mittente che la ricevuta suddetta dev'essere conservata per poterla produrre all'occorrenza di dover ripetere la restituzione della somma depositata.

38. I vaglia postali non devono presentare nè cancellature nè correzioni di sorta. Avve-

nendo che per qualunque siasi causa non possa spedirsi un deposito già iscritto sul registro n° 5, è necessario conservarvi attaccati il relativo vaglia e ricevuta, scrivendo tanto sull'uno che sull'altra, non che sulla matrice, la parola *annullato*, la quale dovrà pure ripetersi sulla dichiarazione trimestrale n° 30 *bis*, sulla quale verrà conseguentemente notato il numero d'ordine del deposito annullato.

39. Trattandosi d'un deposito eccedente la somma di italiane lire 50, i Direttori, Amministratori o Distributori di prima e seconda classe, dopochè avranno adempite le formalità prescritte dagli articoli precedenti, dovranno avvisarne col primo ordinario l'Ufficio destinato a pagare il relativo vaglia.

Per questi avvisi si userà lo stampato di n° 104, che si avrà cura di riempire in modo ben chiaro secondo le indicazioni del medesimo.

40. Debbono spedirsi tanti avvisi quanti sono i vaglia postali rilasciati per somma maggiore di lire 50.

Questi avranno corso in franchigia e saranno spediti assicurati d'ufficio.

Qualunque ritardo nell'invio di questi avvisi darà luogo all'applicazione di quelle misure disciplinarie che secondo i casi saranno reputate opportune dalla Soprintendenza generale.

41. Avvenendo di dover rilasciare un vaglia postale per Autorità o pubblici Uffiziali, civili o militari, senz'altra distinzione, dovrà essere accuratamente indicato il loro titolo e residenza, per esempio:

Delegato del Regio Governo di

Borgo san Lorenzo

Gonfaloniere di Sarteano

Prefetto di Grosseto

42. Sarà cura dell'Uffiziale postale d'invitare il mittente d'un vaglia a scrivere sull'indirizzo della lettera con cui ne fa la spedizione le seguenti parole: *Con vaglia postale di n° . . .*, indicando lo stesso numero d'ordine che è notato sul vaglia incluso.

43. Rimanendo inesitata alcuna di tali lettere, gli Uffiziali di posta dovranno rivolgerle all'Ufficio d'origine affinchè, colla scorta del numero d'ordine e delle indicazioni somministrate dal registro n° 5, possano rintracciarne i mittenti e invitarli a compiere o rettificare l'indirizzo erroneo; ovvero possano restituir loro la somma relativa, se il vaglia non fosse ancora incorso nella caducità, o chiedere in que-

sto caso la superiore autorizzazione per la restituzione della somma stessa al mittente.

44. È vietato di rilasciare alcun duplicato di vaglia postale per allegato smarrimento, perdita o distruzione di esso, o per altro qualunque siasi motivo, dovendosi in questo caso, sempre dopo la scadenza del termine prefisso (quattro mesi), restituire il deposito al mittente purchè ne faccia domanda e restituisca la ricevuta.

45. Venendo fatto reclamo pel non eseguito pagamento al destinatario della somma depositata, l'Uffiziale di posta si rivolgerà direttamente all'Uffizio di destino che doveva pagarla, per avere gli schiarimenti opportuni.

La data del fatto reclamo sarà sempre indicata sul registro n° 5, a tergo della registrazione del deposito relativo.

Questi reclami, pei quali si farà uso dello stampato n° 7, dovranno contenere anche l'indicazione del numero d'ordine della registrazione del vaglia e, piegati in 4°, dovranno spedirsi aperti dentro il dispaccio (raccomandati sempre d'uffizio) all'Uffizio di destino, che sarà obbligato di scrivervi in calce la risposta e rimandarli prontamente nel modo stesso all'Uffizio mittente.

Non si dovrà peraltro dar corso a simili reclami se non scorsi 15 giorni dopo la spedizione del vaglia.

TITOLO IV.

PAGAMENTO DEI DEPOSITI DI DENARO

CAPITOLO I.

Casi nei quali i Vaglia postali non possono pagarsi a vista

46. I soli casi nei quali gli Uffiziali delle poste possono e debbono ricusare l'immediato pagamento dei vaglia presentati sono i seguenti:

a) quando la somma d'un vaglia supera le lire 50, e la Direzione, Amministrazione o Distribuzione di prima o seconda classe, su cui è tratto, non abbia peranche ricevuto l'avviso voluto dall'articolo 39;

b) quando vi sia differenza tra la somma scritta sul vaglia e quella espressa nell'avviso n° 104;

c) quando il vaglia sia incorso nella caducità indicata dall'articolo 6;

d) quando il vaglia superiore alla somma di lire 50 non sia tratto sull'Uffizio al quale vien

presentato, o manchi della indicazione dell'Uffizio che deve pagarlo;

e) quando presenti segni di alterazione nel nome o cognome del destinatario o nella somma;

f) quando la somma da pagarsi non sia espressa distesamente in lettere sul vaglia;

g) quando la somma espressa in lettere non sia conforme a quella notata in cifre;

h) quando vi manchi la sottoscrizione dell'Uffiziale di posta che lo ha rilasciato, o il bollo del giorno dell'Uffizio traente;

i) finalmente quando manchi del numero d'ordine della registrazione, che deve esservi scritto a mano.

47. Se l'avviso del deposito d'una somma maggiore di lire 50 non è pervenuto all'Uffizio cui ne vien chiesto il pagamento, il titolare del medesimo ne rende subito consapevole l'Uffizio che ha rilasciato il vaglia, non che la Soprintendenza generale, servendosi del modello n° 104 bis.

Se la somma espressa nell'avviso pervenuto all'Uffizio di destino è diversa da quella indicata sul vaglia, l'Uffiziale di posta cui il vaglia è stato presentato ne sospende il pagamento, e lo restituisce al destinatario dopo aver notata la differenza sul modello n° 104 bis, che spedisce senza indugio nel modo di sopra indicato.

48. Qualora il vaglia sia incorso nella caducità o venga riconosciuto irregolare per alcuna delle cause indicate dall'articolo 46, l'Uffiziale delle poste lo ritira dal destinatario, gliene fa ricevuta sopra il modello n° 6, e gli spiega i motivi che si oppongono all'immediato pagamento di esso.

Nel caso che il possessore d'un vaglia avente segni di alterazione si rifiutasse di consegnarlo, l'Uffiziale delle poste è in dovere di farne subito rapporto alla Soprintendenza generale mediante la propria Direzione.

49. I vaglia che in conformità del precedente articolo vengono depositati presso gli Uffizi postali debbono dai relativi titolari iscriversi nella nota di n° 107 bis e trasmettersi alla Direzione, se sono incorsi nella caducità, e alla Soprintendenza generale se riconosciuti irregolari per alcuna delle cause di che sotto lettera d, e f, g, h, i, dell'articolo 46.

50. L'Uffizio che riceve l'avviso n° 104 bis, di che all'articolo 47, esamina se il deposito in esso indicato trovasi notato sul suo registro di n° 5.

In caso affermativo, riempie la dichiarazione espressa in calce di detto avviso, e lo rimanda a posta corrente all'Ufficio dal quale lo ha ricevuto.

Quando poi riscontrasse che la somma di cui fu chiesto il pagamento non venne depositata, ne informerà subito l'Ufficio cui venne presentato il vaglia, e trasmetterà contemporaneamente alla Soprintendenza l'avviso pervenutogli di n° 104 *bis*, facendovi in calce una dichiarazione concepita come segue:

Dichiaro io sottoscritto che in quest'Ufficio non è stata depositata la somma di lire a favore del Sig. pel vaglia n° a stampa e n° della registrazione, di cui si chiese il pagamento all'Ufficio di

L'UFFICIALE DI POSTA

51. I vaglia postali inviati alle Direzioni secondo il prescritto dall'articolo 49 vengono dalle medesime descritti sullo stampato n° 107 e spediti alla Soprintendenza in piego assicurato d'ufficio.

52. Gli Uffici ai quali pervengono di ritorno gli avvisi n° 104 *bis* pagano i vaglia di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo 46, secondo le indicazioni espresse nelle dichiarazioni poste in calce ai medesimi.

Le autorizzazioni di pagamento pei vaglia incorsi in caducità saranno espresse sui vaglia stessi, che la Soprintendenza generale rinvierà alla Direzione da cui li avrà ricevuti.

Le autorizzazioni di pagamento pei vaglia irregolari, di cui alle lettere *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, dell'articolo 46, saranno ugualmente espresse sui vaglia che si rispediranno direttamente agli Uffici di destino.

53. Ricevuta l'autorizzazione di pagamento di un vaglia, l'Ufficiale di posta ne avvisa tosto il destinatario perchè si presenti a riscuoterne il valore.

Trattandosi d'un vaglia stato depositato dal destinatario, l'Ufficiale di posta, prima di eseguirne il pagamento, deve farsi restituire la ricevuta al medesimo rilasciata in esecuzione dell'articolo 48.

54. Gli Ufficiali delle poste sono responsabili delle conseguenze di ogni omissione delle formalità prescritte per le assicurazioni d'ufficio relative all'invio delle autorizzazioni di pagamento, e dei vaglia postali incorsi in caducità o irregolari.

CAPITOLO II.

Insufficienza di fondi e Sovvenzioni

55. Avvenendo che il titolare d'un Ufficio per mancanza di fondi non potesse momentaneamente pagare un vaglia che gli venisse presentato, ne farà tosto domanda alla Direzione da cui dipende, servendosi per ciò dello stampato n° 105, sul quale dovrà essere descritta la somma del vaglia o le somme dei vaglia da pagarsi, i quali rimarranno presso i loro destinatarii.

56. I Direttori che ricevono dagli Uffici da loro dipendenti tali domande dovranno senza indugio trasmettere ai medesimi in gruppo assicurato la somma necessaria al pagamento del vaglia o dei vaglia indicati.

57. Per l'invio di tali sovvenzioni si adopera lo stampato n° 106, che sarà subito respinto con opportuna quietanza.

58. L'Ufficiale a cui spetta si darà debito di tali sovvenzioni sulla nota cinquinale n° 8, e non ometterà di aggiungergli di mano in mano fino alla scadenza del mese quelle che gli venissero successivamente spedite.

59. Qualora la Direzione medesima si trovasse nella impossibilità evidente di mandare il richiesto sussidio, la Soprintendenza generale, a sua richiesta, prenderà gli opportuni provvedimenti

CAPITOLO III.

Formalità richieste pel pagamento dei Vaglia

60. Alla presentazione d'un vaglia l'Ufficiale cui spetta, prima di pagarlo, si accerta bene della identità del destinatario, quindi lo iscrive sul registro n° 15, segnando nella prima colonna il numero d'ordine progressivo dei pagamenti dell'anno, nella seconda la data e i numeri d'ordine (a stampa e della registrazione) notati sul vaglia, nella terza l'Ufficio da cui fu rilasciato, nella quarta il nome, cognome, qualità o professione del destinatario o il reggimento o corpo, essendo militare, nella quinta il domicilio del destinatario, nella sesta la somma indicata nel vaglia, nella settima il giorno in cui vien pagato.

Ciò eseguito, l'Ufficiale rimette la somma al destinatario, che è obbligato a firmare per quietanza col suo nome e cognome tanto il vaglia che il registro alla colonna settima.

61. Allorchè il pagamento d'un vaglia viene eseguito in virtù d'autorizzazione della Soprin-

tendenza, se ne farà menzione nell'ultima colonna del registro n° 15, scrivendo al disopra della data: *Per autorizzazione*.

CAPITOLO IV.

Pagamento dei Depositi di denaro direttamente ai destinatarii

62. I vaglia presentati a un Ufficio di posta da persona sconosciuta o non domiciliata nel Comune ove risiede l'Ufficio non possono pagarsi senza l'esibizione del passaporto regolare e della lettera d'invio del vaglia.

63. In mancanza del passaporto, potrà bastare una dichiarazione ufficiale del Pretore o Gonfaloniere del luogo, la quale comprovi l'identità della persona indicata dal vaglia e che ne fa l'esibizione.

L'Uffiziale di posta dovrà far sempre menzione sul registro n° 15 delle carte esibite da chi richiede il pagamento d'un vaglia per provare la sua identità, ed uguale menzione farà sul vaglia stesso.

64. Sarà il destinatario dispensato dalla produzione dei documenti indicati quando sia accompagnato da persona domiciliata nel Comune in cui trovasi l'Ufficio, proba e nota al titolare di esso, la quale dichiara d'aver piena conoscenza di lui ed aggiunga la sua sottoscrizione tanto sul vaglia che sul registro.

65. Se il destinatario d'un vaglia è illetterato o impotente a firmare, il pagamento non gli sarà fatto che in presenza di due persone cognite all'Uffiziale di posta ed estranee all'Ufficio, le quali dovranno apporre sotto il segno di † del destinatario medesimo, tanto sul registro n° 15 che sul vaglia, la propria firma preceduta dalle parole: *Pagato in nostra presenza*.

66. I vaglia che fossero rilasciati a favore d'un Giornale, d'un Ufficio, d'un Istituto, d'una Casa di commercio o d'un Corpo morale qualunque saranno pagati soltanto al relativo Direttore, Superiore o Principale, o in mancanza di essi alla persona dai medesimi espressamente e con loro procura o altrimenti delegata a rappresentarli, mediante l'adempimento delle formalità prescritte.

67. Su ciascun vaglia pagato l'Uffiziale di posta segna il relativo numero d'inserzione risultante dal registro n° 15 e, appostovi il bollo del giorno e la data del pagamento, lo

spedisce alla propria Direzione, secondo è indicato dall'articolo 97 seguente.

68. Gli Uffiziali postali sono responsabili dei pagamenti di vaglia da essi irregolarmente eseguiti.

CAPITOLO V.

Pagamenti da farsi a persone autorizzate

69. Un vaglia postale può anche pagarsi, invecechè al destinatario, ad altra persona, purchè specialmente autorizzata.

Perciò chiunque per malattia o per altra causa fosse impedito di recarsi all'Ufficio per riscuotere un vaglia potrà delegare a ciò altra persona, mediante procura, anche privata, stesa su carta bollata e legalizzata dal Pretore o dal Gonfaloniere locale.

La procura dovrà indicare la qualità e il domicilio del destinatario.

70. Quando la procura fosse generale e quindi il mandatario non potesse privarsene, l'Uffiziale di posta dovrà esigere che gliene sia rilasciato un estratto autentico.

Nel caso che sia speciale, il mandatario dovrà lasciarla perchè possa esser messa, come l'estratto predetto, a corredo del registro n° 15.

Quando poi sulla procura generale non fosse espressa la facoltà di ricevere denaro dalla Posta, il vaglia presentato, oltre alla firma del ricevente delegato, dovrà pure portare quella del destinatario.

71. Le procure private, essendo speciali, devono rinnovarsi ogni volta che occorra riscuotere vaglia dagli Uffici di posta per mezzo di terze persone.

72. La sottoscrizione della persona delegata a riscuotere dovrà essere tanto sul vaglia che sul registro preceduta dalle parole *Per procura*.

73. L'Uffiziale postale aggiungerà sul vaglia e sotto la firma del mandatario: *Con procura*, oppure: *Con estratto di procura depositato a questo Ufficio di . . .*

74. I vaglia postali rilasciati a favore delle Autorità ecclesiastiche, civili o militari, senza indicazione nominativa, potranno esser pagati alla persona dalle medesime delegata.

Questa delegazione potrà farsi con lettera, da rimanere presso l'Uffiziale postale a suo scarico.

Il delegato dovrà presentare detti vaglia rivestiti della propria firma e di quella del de-

stinatario, e sottoscrivere volta per volta il registro n° 15 per quietanza.

Riguardo ai vaglia in favore di Governatori, Prefetti o Sottoprefetti, senza indicazione nominativa, basterà la firma per quietanza del mandatario.

75. I Direttori od Economi di spedali e luoghi pii, i Rettori d'istituti religiosi e d'educazione, i Direttori o Custodi di case di correzione e simili potranno ritirare il valore dei vaglia per gli individui ammessi o detenuti negli istituti, spedali, case di correzione ecc. da loro dipendenti, esibendo i vaglia stessi quietanzati dai relativi destinatarii e firmando poi il registro n° 15 colla indicazione della loro qualità.

Se un destinatario fosse illetterato o non potesse firmare, supplirà facendo una croce sul vaglia sotto alla parola *Per quietanza*; e due testimoni idonei, appartenenti allo spedale, istituto ecc., attesteranno colla loro sottoscrizione, convalidata dal visto del Direttore, Rettore ecc., che quel segno è stato fatto alla loro presenza.

75. Il vaglia rivestito delle predette formalità potrà esser pagato, invecechè al Direttore, Rettore, Economo ecc., alla persona da essi delegata per iscritto, la quale ne farà ricevuta sul registro.

L'autorizzazione suddetta rimarrà presso l'Uffiziale di posta per suo discarico.

CAPITOLO VI.

Pagamento dei Vaglia agli Incaricati militari

77. I Comandanti d'un corpo o distacco militare sono autorizzati ad affidare a un bass'uffiziale l'incarico della riscossione dei vaglia diretti ai bassi uffiziali e soldati del corpo stesso, purchè avvisino di tal disposizione con lettera d'uffizio il relativo titolare, il quale dopo tale avviso non potrà pagarli ad altri che al bass'uffiziale incaricato.

78. Questi Incaricati dovranno presentare agli Uffizi di posta i relativi vaglia sottoscritti da ciascuno dei destinatarii o, essendo alcuno illetterato, facendo contrassegnare dal medesimo il vaglia con una croce, convalidata dalla firma di due testimoni.

Gl'Incaricati apporranno poi al solito la loro firma tanto sui vaglia che sul registro.

I medesimi dovranno avere un registro a fogli numerati e firmati dal Comandante il

corpo. Ogni foglio contiene undici caselle, da riempirsi a seconda della loro intestazione. Questo registro dei vaglia da riscuotersi, firmato giorno per giorno dall'Uffiziale di servizio, dev'essere esibito all'Uffiziale di posta insieme coi vaglia da pagarsi.

79. Gli Uffiziali postali non dovranno pagare i vaglia che venissero presentati isolati e non inseriti sul citato registro, rendendone per altro informata la Soprintendenza generale.

80. Qualora un Incaricato presentasse un vaglia sul quale fosse inavvertentemente indicato un corpo o un nome di battesimo invece d'un altro, l'Uffiziale di posta potrà pagarlo, purchè il Comandante del corpo o distacco dichiarato sul vaglia stesso che il destinatario appartiene a quel corpo e vi si trova matricolato sotto il tal nome.

Dovranno esser rivestiti di simile dichiarazione i vaglia di quei destinatarii che fossero passati da un corpo all'altro, o che mancassero dell'indicazione di quello di cui fanno parte.

81. I bassi uffiziali e soldati che trovansi distaccati senza un Incaricato speciale per la riscossione dei vaglia, quelli che viaggiano isolatamente e quelli che si trovano in permesso, per riscuotere un vaglia dovranno farsi accompagnare da un'Autorità militare o da persona cognita al titolare dell'Uffizio.

Ambedue poi sottoscriveranno il vaglia e il registro di n° 15. Inoltre quelli in permesso dovranno esibire la carta che li autorizza ad assentarsi dal proprio corpo.

82. Gli Uffiziali di posta, mediante le formalità prescritte in questo Capitolo, pagheranno i vaglia diretti a militari infermi allo spedale nelle mani dell'incaricato dal Capo o Direttore di esso di tali riscossioni.

Questi non è peraltro obbligato, come gli Incaricati d'un corpo o distacco, a presentare il registro accennato all'articolo 78.

CAPITOLO VII.

Restituzione ai mittenti delle somme depositate

83. Il deposito fatto in qualche Uffizio di posta, che risultasse non essere stato pagato al destinatario nel periodo di 4 mesi dalla data del medesimo, potrà, a richiesta del mittente e con autorizzazione della Soprintendenza generale, che sarà data collo stampato di n° 110, essere al medesimo restituito, esibendo la rice-

vuta del fatto deposito da rimanere nell'Ufficio postale unita alla suddetta autorizzazione.

84. Al difetto della ricevuta si supplirà dal mittente con una dichiarazione di smarrimento della medesima, corredata della firma di due testimoni cogniti, che attestino l'identità della persona.

85. Lo smarrimento di vaglia non dovendo attribuirsi che a cause indipendenti dall'Amministrazione postale, la restituzione della somma depositata non trarrà mai seco in verun caso quella della tassa pagata.

86. Potrà farsi immediatamente al mittente la restituzione di un deposito dall'Ufficio stesso ove fu eseguito, purchè esibisca la vaglia e la ricevuta del registro n° 5, e purchè non sia scaduto il termine utile al pagamento d'un vaglia, che è fissato a due mesi.

87. Se il vaglia postale, essendo incorso nella caducità, non potesse essere pagato al mittente senza la superiore autorizzazione, questo, insieme colla ricevuta di deposito, verrà consegnato all'Ufficiale di posta, il quale, rilasciata riscontro collo stampato n° 6, ne farà subito invio alla Soprintendenza generale per mezzo della Direzione da cui dipende.

88. Le autorizzazioni di n° 110, di che all'articolo 83, sono pagabili come i vaglia per due mesi dalla loro data, trascorsi i quali non potranno più essere pagate senza un'espressa autorizzazione della Soprintendenza generale.

89. Venendo simultaneamente richiesta la restituzione d'un deposito in caducità per parte del mittente possessore della ricevuta e il suo pagamento per parte del destinatario possessore del vaglia, ne sarà autorizzato di preferenza il pagamento a quest'ultimo.

90. In caso di morte tanto del destinatario che del mittente, accaduta prima del pagamento d'un deposito, questo sarà fatto mediante le prescritte formalità agli eredi del destinatario o, in mancanza di essi, agli eredi del mittente, sempre purchè presentino all'Ufficio postale il documento legale che gli qualifichi per tali.

91. Per chiedere le autorizzazioni di pagamento o di restituzione accennate agli articoli 83 e 87, gli Ufficiali di posta si rivolgeranno alla Direzione superiore, e questa alla Soprintendenza generale, avvertendo sempre di specificare se a favore del mittente o del destinatario.

Per queste domande le Direzioni si serviranno dello stampato di n° 107, e gli altri Uffici di quello n° 107 bis.

92. Nel caso di restituzione d'un deposito, l'Ufficiale postale avrà cura di segnare sul registro n° 5, a tergo della sua registrazione, il giorno in cui ebbe effetto.

TITOLO V.

CONTEGGIO DEI DEPOSITI DI DENARO RICEVUTI E PAGATI

CAPITOLO I.

Formazione e spedizione dei conti colle Direzioni

93. Gli Uffici postali rendono conto alla Direzione superiore delle operazioni relative ai depositi collo stampato n° 8.

94. Questo contiene da una parte la descrizione dei depositi fatti, secondo il registro n° 5, e dall'altra quella dei depositi pagati, secondo il registro n° 15.

95. Il nome, cognome, qualità e professione dei destinatarii (oltre alla indicazione dei corpi cui appartengono, se militari), il luogo di destinazione, le somme consegnate e pagate, e le tasse riscosse debbono dall'Ufficiale di posta essere chiaramente indicati nello stampato suddetto, sul quale, a scanso di confusione, non dovrà mai scriversi un numero di articoli maggiore dei versi rigati.

96. Ogni cinque giorni o in un periodo più breve, quando venga ordinato, i titolari delle Amministrazioni e Distribuzioni postali spediranno alla Direzione da cui dipendono la somma dei depositi fatti nel loro Ufficio, diminuita della somma dei vaglia pagati, accompagnandola colla nota speciale di n° 8 suddetta.

97. Le spedizioni di cui trattasi dovranno regolarmente farsi ogni dì 6, 11, 16, 21, 26 e ultimo del mese.

La prima comprenderà la descrizione di tutti i depositi e pagamenti avvenuti dal 1 a tutto il 5; la seconda quelli avvenuti dal 6 a tutto il 10; la terza quelli dall'11 a tutto il 15; la quarta quelli dal 16 a tutto il 20; la quinta quelli dal 21 a tutto il 25, e la sesta quelli avvenuti fino all'ultimo giorno del mese inclusive. Al gruppo verranno uniti i vaglia pagati e la nota cinquinale di n° 8, formando di tutto un involto o plico, convenientemente legato e sigillato, da spedirsi assicurato d'ufficio alla Direzione superiore.

La nota cinquinale di n° 8 dovrà essere spedita da ogni Ufficio bollata col bollo del giorno e firmata dal titolare, anche quando

non avesse avuto luogo in esso alcun deposito nè pagamento. A queste note in bianco verrà scritto in fronte la parola *Negativa*.

98. Quando dall'ultima nota cinquinale si rilevi che la somma dei pagamenti fatti da un Ufficio supera quella dei depositi, quell'Ufficio verrà prontamente dalla Direzione rimborsato, e immediatamente l'Ufficio dipendente dovrà rimetterle la relativa quietanza.

99. Si osservi di accomodare in modo i vaglia e la nota cinquinale, unendoli al gruppo, che non possano in alcun modo lacerarsi.

100. In ogni nota cinquinale, eccettuata la prima di ciascun mese, dovrà esser riportato il credito e il debito totale della nota precedente.

CAPITOLO II.

Verificazione delle Note n° 8 presso le Direzioni, e invio dei conti alla Soprintendenza generale

101. Pervenute le somme e i vaglia postali alle Direzioni, ne sarà fatta ricevuta adoperando lo stampato n° 63, di che al successivo articolo 105.

102. I computisti verificheranno, apponendovi la loro firma, le note cinquinale degli Uffici del proprio Circondario, rettificando con inchiostro rosso gli errori riconosciuti e avvisando i titolari delle rettificazioni operate, mediante la Direzione.

Questi avvisi debbono esser dati in tempo perchè non possano esser riportati nella successiva gli errori corsi nella nota cinquinale precedente.

103. Nel rendiconto mensile ciascun Ufficio si darà debito della somma totale delle tasse riscosse sui depositi di denaro, estraendola dal registro di n° 80, sul quale saranno state esattamente iscritte le riscossioni giornaliere.

104. I Direttori dovranno giorno per giorno e Ufficio per Ufficio riportare sul registro n° 62 le somme parziali tanto della propria Direzione quanto degli Uffici dipendenti, ricavandole dalle note cinquinale n° 8.

105. Oltre l'invio della ricevuta di che nel precedente articolo 101, ciascuna Direzione all'arrivo dell'ultima nota cinquinale del mese rimborserà quei titolari che avessero pagato per vaglia postali una somma maggiore di quella riscossa per depositi fatti, avvertendo d'indicare sulla nota cinquinale stessa il giorno nel quale il detto rimborso è stato da lei spedito.

106. Entro la prima decade di ciascun mese le Direzioni formeranno e trasmetteranno alla Soprintendenza generale un conto (modello n° 64) che conterrà la recapitolazione di tutte le somme consegnate, pagate e restituite nel proprio Ufficio e in quelli dipendenti nel corso del mese precedente. Correderanno questo conto dei vaglia postali, delle autorizzazioni di n° 110, delle ricevute delle somme restituite, delle note cinquinale di n° 8, e spediranno il piego racchiudente queste carte raccomandato d'ufficio.

107. L'Ufficio di verificazione nella Soprintendenza alle Poste si assicurerà senza indugio del benessere dei conti trasmessi, esponendo al Soprintendente generale le osservazioni importanti alle quali l'esame dei medesimi avesse potuto dare occasione.

108. Per le somme consegnate alle Direzioni o da queste pagate ai destinatarii dei vaglia postali, si opera in tutto e per tutto com'è prescritto agli altri Uffici, se non che le loro note cinquinale vengono spedite mensilmente in un solo invio alla Soprintendenza generale insieme col conto di n° 64.

109. Il presente Regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1860.

ELENCO

degli Uffici di posta Toscani, autorizzati a ricevere e pagare piccole somme di denaro

RESIDENZA	TITOLO E GRADO	UFFIZIO SUPERIORE da cui dipendono	LIMITO dalle somme che possono ricevere o pagare
Arcidosso	Distribuzione di 3 ^a classe	Siena	Ital. lire 50
Arezzo	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Asciano	Distribuzione di 4 ^a classe	Siena	50
Bagni di Lucca	3 ^a	Lucca	50
Bagno	4 ^a	Firenze	50
Barga	Comunitativo	Lucca	50
Barberino di Mugello	<i>Idem</i>	Firenze	50
Bibbiena	Distribuzione di 4 ^a classe	Arezzo	50
Borgo san Lorenzo	3 ^a	Firenze	50
Buonconvento	4 ^a	Siena	50
Camaione	Comunitativo	Lucca	50
Campiglia	Distribuzione di 3 ^a classe	Livorno	50
Cascina	3 ^a	Pisa	50
Castagneto	Comunitativo	Livorno	50
Castelfiorentino	<i>Idem</i>	Firenze	50
Castiglion Fiorentino	Distribuzione di 4 ^a classe	Arezzo	50
Castiglione della Pescaia	Comunitativo	Siena	50
Colle	Distribuzione di 4 ^a classe	Siena	50
Cortona	1 ^a	Arezzo	100
Dicomano	4 ^a	Firenze	50
Empoli	Amministrazione	"	100
Figline	Distribuzione di 3 ^a classe	"	50
Firenze	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Firenzuola	Distribuzione di 4 ^a classe	Firenze	50
Fitto di Cecina	Distribuzione di 3 ^a	Livorno	50
Foiano	Comunitativo	Arezzo	50
Follonica	Distribuzione di 4 ^a classe	Livorno	50
Fucecchio	2 ^a	Firenze	100
Grosseto	Amministrazione	Siena	100
Lari	Distribuzione di 2 ^a classe	Pisa	100
Lastra	3 ^a	Firenze	50
Livorno	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Longone	Distribuzione di 4 ^a classe	Livorno	50
Lucca	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Lucignano	Distribuzione di 4 ^a classe	Arezzo	50
Marciana Marina	4 ^a	Livorno	50
Marradi	4 ^a	Firenze	50
Massamaritima	1 ^a	Siena	100
Modigliana	4 ^a	Firenze	50
Montalcino	Comunitativo	Siena	50
Montecatini di Val di Nievole	Sta aperto dal 1 ^o luglio al 15 settembre	Lucca	50
Montelupo	Distribuzione di 4 ^a classe	Firenze	50
Montepulciano	Amministrazione	Arezzo	100
Monte San Savino	Comunitativo	Arezzo	50
Montevarchi	Distribuzione di 4 ^a classe	"	50
Orbetello	2 ^a	Siena	100
Peccioli	4 ^a	Pisa	50
Pescia	Amministrazione	Lucca	100
Pietrasanta	<i>Idem</i>	"	100
Piombino	Distribuzione di 2 ^a classe	Livorno	100
Pisa	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Pistoia	Amministrazione	Firenze	100
Pitigliano	Distribuzione di 4 ^a classe	Siena	50
Poggibonsi	2 ^a	"	100
Pomarance	4 ^a	Pisa	50

RESIDENZA	TITOLO E GRADO	UFFIZIO SUPERIORE da cui dipendono	LIMITE delle somme che possono ricevere o pagare
Pontassieve	Distribuzione di 4 ^a classe	Firenze	50
Pontedera	Amministrazione	Pisa	100
Poppi	Distribuzione di 3 ^a classe	Arezzo	50
Portoferraio	Amministrazione	Livorno	100
Porto san Stefano	Distribuzione di 4 ^a classe	Siena	50
Prato	Amministrazione	Firenze	100
Radicofani	Distribuzione di 1 ^a classe	Siena	100
Roccastrada	Comunitativo	"	50
Rocca san Casciane	Distribuzione di 1 ^a classe	Firenze	100
Rio Marina	Comunitativo	Livorno	50
Rosignano	Distribuzione di 3 ^a classe	"	50
san Casciano	4 ^a	Firenze	50
san Giovanni	3 ^a	Arezzo	50
san Marcello	4 ^a	Firenze	50
san Miniato	2 ^a	"	100
san Quirico	2 ^a	Siena	100
san Sepolcro	1 ^a	Arezzo	100
Scansano	2 ^a	Siena	100
Scarperia	Comunitativo	Firenze	50
Seravezza	Distribuzione di 3 ^a classe	Lucca	50
Siena	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Sinalunga	Distribuzione di 4 ^a classe	Arezzo	50
Terra del Sole	Comunitativo	Firenze	50
Viareggio	Distribuzione di 3 ^a classe	Lucca	50
Volterra	Amministrazione	Pisa	100

Firenze, 6 dicembre 1859.

Il Segretario Generale
GIUSEPPE NICCOLI

465. Approvazione e pubblicazione di un nuovo Regolamento sull'assicurazione delle Lettere contenenti titoli di credito.

6 dicembre 1859.

NOTIFICAZIONE

Il cav. Giuseppe Pagni, Soprintendente generale alle regie Poste, in esecuzione dell'Ordinanza ministeriale de' 28 novembre decorso, colla quale, in relazione all'articolo 7 della Legge organica postale promulgata nello stesso giorno, venivano approvate le norme e condizioni da osservarsi negli Uffici postali, dal 1^o geunio prossimo, per le lettere contenenti carte di valore effettivo, pubblica il seguente

REGOLAMENTO

per l'assicurazione delle Lettere
contenenti titoli di credito

1. Gli Uffici di posta autorizzati a ricevere e spedirsi reciprocamente lettere e pieghi assicurati contenenti titoli di credito o di valori industriali, cioè biglietti di banca, cartelle di debito pubblico, azioni di società industriali e simili, sono i seguenti:

Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato, Grosseto, Portoferraio, Montepulciano, Pescia, Pietrasanta, Volterra, Empoli, Pontedera.

2. Il limite del valore che può esser contenuto in ciascuna delle lettere di cui trattasi è fissato nei diversi Uffici nella seguente proporzione:

per tutti gli Uffici indistintamente citati

nell'articolo 1°, fino alla concorrenza di lire duemila;

per gli Uffici di Lucca, Pisa, Siena ed Arezzo, fino alla concorrenza di lire cinquemila;

per gli Uffici di Firenze e Livorno, sino alla concorrenza di lire cinquantamila.

3. Le lettere contenenti titoli di credito o di valori industriali devono esser presentate aperte agli Uffici postali affinchè gli Uffiziali di ciò incaricati possano, d'accordo coi mittenti, accertare il valore reale di quei titoli, che sarà possibilmente determinato sul loro prezzo corrente.

4. Oltre la ricevuta ordinaria, una nota speciale, dalla quale resulti la quantità dei titoli e il numero d'ordine di ciascuno, la denominazione, il valore nominale d'ogni titolo e il valore nominale di tutti i titoli contenuti nella lettera, non meno che la data della consegna dei titoli predetti, sarà firmata tanto da esso mittente che dall'Uffiziale postale.

5. L'Uffiziale di posta, alla presenza del mittente e del Direttore, nelle Direzioni, dovrà quindi richiudere la lettera o piego, osservando di accludervi anche la nota di che all'articolo precedente.

Saranno apposti alla lettera o piego tre sigilli in ceralacca; uno dall'Uffiziale di posta col bollo di ufficio, gli altri due dal mittente col bollo proprio.

6. L'Uffiziale di posta, riscossa in contanti e notata nel suo registro la tassa proporzionale (di che all'articolo 7 della Legge del 28 novembre 1839), sottoporrà la lettera o piego contenente le carte stesse alla tassa ordinaria postale, e adempirà a riguardo di essa lettera o piego a tutte le formalità e cautele prescritte per le assicurazioni in generale, rilasciandone allo speditore una ricevuta staccata dalla matrice ed esprimente minutamente l'effettuata consegna.

7. La consegna delle carte al destinatario, previa apertura del piego ed accertamento del suo contenuto alla presenza del destinatario e dell'Uffiziale di posta ed anche del Direttore o suo Aiuto nelle Direzioni, verrà eseguita contro ricevuta del destinatario sul registro relativo; e dovranno inoltre tanto esso che l'Uffiziale di posta, e nelle Direzioni il Direttore, sottoscrivere a tergo la nota di che agli articoli 4 e 5, la quale dovrà rimanere presso l'Uffizio.

8. Se il destinatario volesse fare ritirare da altri le dette carte dall'Uffizio di posta, la per-

sona da lui incaricata dovrà presentare una procura speciale o anche generale, purchè contenga l'espressa facoltà di ritirare carte di valore dalla Posta. La procura speciale e la generale, quest'ultima almeno per estratto autentico, dovrà rimanere presso l'Uffizio di posta.

9. Qualora il contenuto nella lettera o piego non corrispondesse alle indicazioni registrate nella nota di cui è parola agli articoli 4 e 5, se ne farà immediatamente analogo processo verbale, firmato dall'Uffiziale di posta e dal destinatario, e sarà subito trasmesso alla Soprintendenza generale per mezzo della Direzione da cui l'Uffizio stesso dipende, colla relazione del fatto, per i provvedimenti di ragione.

Qualora i sigilli o la busta avessero presentato qualche traccia di alterazione, verrà ciò notato nel relativo processo verbale, dichiarando, se questa circostanza fu notata anche dall'Uffiziale di posta al momento che pervenne in sue mani la lettera stessa, e se quindi furono adempiute le formalità volute in simili casi.

10. Le lettere contenenti titoli di credito o di valori industriali, trasmesse dall'uno all'altro degli Uffici di cui all'articolo 1, non potranno essere rivoltate ad un altro Ufficio non compreso fra i medesimi, avvenendo un cambiamento di domicilio del destinatario. In tal caso verrà questo invitato a provvedere per il loro ritiro mediante persona da lui regolarmente incaricata, o verranno rimandate al mittente dietro sua richiesta, facendone la consegna sempre mediante l'adempimento delle formalità indicate all'articolo 7.

11. Alle lettere e pieghi di cui è parola in questo Regolamento e cadute in rifiuto verranno estese le discipline vigenti per le altre lettere assicurate.

Firenze, 6 dicembre 1839.

Il Segretario generale
GIUSEPPE NICCOLI

466. Nuove comminazioni di pena contro l'abuso delle Divise militari.

7 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Chiunque senza averne diritto o senza averne riportata la su-

periore autorizzazione faccia uso in pubblico di qualsiasi divisa militare sarà punito nel primo caso con la carcere da otto giorni a tre mesi, e nell'altro con la multa da dieci a centocinquanta lire italiane; e nei casi di recidiva si farà luogo all'aumento stabilito dal vigente Codice penale.

Art. 2. Il conoscere di dette contravvenzioni spetterà al Potere giudiziario, al quale tanto le Autorità civili come le militari ne faranno la relativa denuncia tostochè ne abbiano notizia.

Art. 3. I Ministri di Giustizia e Grazia, dell'Interno e della Guerra restano incaricati per quello che rispettivamente li riguarda dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sette dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

propri dei militari, veda quali siano le modificazioni da introdursi per porlo in armonia col Codice penale comune vigente in Toscana e con l'ordinamento dei Tribunali militari esistenti in Toscana.

Art. 2. La Commissione suddetta è composta dei signori

Vice-presidente della suprema Corte di Cassazione, Giuseppe Puccioni,

Consigliere alla Corte stessa, Giuseppe Gilles,

Auditore militare, Generale Carlo Cacioli,

cav. Colonnello Pietro Galateri, avvocato Giuseppe Panattoni.

Art. 3. I Ministri di Giustizia e Grazia e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sette dicembre milleottocentocinquantanove (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

467. Istituzione di una Commissione per l'esame del Codice Sardo penale militare, e nomina de' suoi Membri.

7 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che al seguito del politico ordinamento dato alla Toscana rendesi evidentemente necessario il sostituire al Codice penale militare toscano quello testè pubblicato in Piemonte;

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione con l'incarico di portare sollecitamente il suo esame sul predetto Codice penale militare Sardo all'effetto che, senza alterarne la economia generale e senza variarlo sostanzialmente in ciò che concerne i delitti

(1) A dichiarazione degli Atti di Governo che più innanzi verranno riferiti, giova qui far conoscere una Circolare ai Prefetti ed al Governatore di Livorno, in data dell'8 dicembre, che leggesi nel n° 309 del *Monitore Toscano*:

• MINISTERO DELL'INTERNO

• Illustrissimo Signore,

• Sebbene le dichiarazioni del Governo divulgate dal *Monitore* debbano avere ormai illuminato abbastanza la pubblica opinione sul vero scopo e sulle felici conseguenze del mio recente viaggio a Torino, pure amo darne alla S. V. più particolare notizia, seguendo il mio costume di manifestare ai Capi delle provincie gli intendimenti del Governo sulle principali operazioni politiche a fine di porli in grado di dare ai loro amministratori quelle franche spiegazioni che valgono più di ogni altro espediente a rassicurarli che il Governo non deflette dalla sua politica nazionale, e valgono ancora a dissipare i dubbi de' non bene informati.

• Nell'imminenza del Congresso europeo gravi riguardi politici tolsero a S. A. R. il principe Eugenio di Carignano di potere assumere la Reggenza che gli era stata deferita dalle Assemblee di Toscana, delle Romagne, di Modena e di Parma per conservare questi paesi devoti al principio monarchico costituzionale, aspettando tranquilli un assetto nazionale secondo i lor voti. Il Principe con la sua Lettera del 14 novembre, temperando a' popoli indipendenti d'Italia il rammarico di non poterlo avere a Reggente con le magnanime pro-

468. *Istituzione e ordinamento di un Consiglio superiore militare di Sanità.*

12 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il servizio di sanità militare per la somma sua importanza esiga di essere vigilato e diretto, tanto nei rapporti della scienza quanto in quelli della disciplina, con norme certe e ben determinate;

Considerando che la istituzione di un Consiglio superiore militare di sanità, mentre ne condurrebbe sicuri al conseguimento del preindicato scopo, aumenterebbe pure di un grado la voluta assimilazione dell'ordinamento di queste truppe da quello proprio delle truppe Sarde;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra,

• messe del Re Eletto che gli avrebbe difesi da ogni interno ed esterno turbamento, designò ai detti Stati l'onorando comm. Carlo Bon-Compagni perchè fosse accolto da loro a provvedere all'ordine pubblico, e fosse come il simbolo vivente e la guarentigia pel futuro della unione legittimamente deliberata nel Regno italiano della M. S. il Re

• Mentre le Circolari del Governo Sardo negavano l'accettazione della Reggenza per parte del Principe, le dichiarazioni della Diplomazia davano alla designazione Bon-Compagni un significato che la rendeva meno accettabile. Si restringeva lo scopo della sua missione a quello di mantenere l'ordine nell'Italia centrale, così lasciando credere ch'ella già fosse in procinto di cader preda dell'anarchia, togliendole quella libertà d'azione più che mai necessaria per sostenere con efficacia i suoi legittimi voti innanzi al Congresso, debilitando la nostra persistenza in essi col sospetto della pressione piemontese, offendendo la dignità dei popoli emancipati col mostrar di crederli incapaci a mantenere anco nel presente quell'ordine e quella concordia che rendono le loro determinazioni rispettabili al cospetto dell'Europa.

• Mosso da queste considerazioni, e poichè non si trattava più di Reggenza di un Principe ma di semplice designazione di privata persona, comunque rispettabilissima, a dar nuova forma ai quattro Governi, non credè quello della Toscana poter accogliere subito questo compenso, prima di stabilire le condizioni che conciliassero la deferenza e la venerazione all'illustre Principe di Casa Savoia coll'osservanza al Decreto dell'Assemblea, col fine voluto dell'unione al regno forte del Re Eletto, e con la perseveranza in quel reggimento che, per essere una istessa cosa col Paese, gli dette e gli assicura tran-

Decreta :

TITOLO I.

Composizione del Consiglio

Art. 1. — *Composizione del Consiglio.*

Il Consiglio superiore militare di sanità si comporrà di

- un Presidente,
- due Ispettori,
- un Ispettore aggiunto per la Veterinaria, e
- un Segretario.

TITOLO II.

Attribuzioni del Consiglio

Art. 2. — *Direzione del servizio di terra e di mare.*

Il Consiglio superiore militare di sanità avrà la sorveglianza e superiore direzione del servizio militare di sanità nell'Armata tanto di terra che di mare per la parte che riguarda alla scienza sotto la dipendenza e l'autorità immediata del Ministero della Guerra.

Avrà inoltre il Consiglio, ove ne sia richiesto, attribuzioni consultive verso il detto

• quietà e mezzi di conseguire il suo intento nazionale. • Un' autorità suprema di un privato, non emanata dal • Re Eletto, non aveva la sua ragione di essere in alcun • titolo giuridico, non in alcuna presente necessità di fatto, • non in alcuna intrinseca potenza a dar que' beni che • potevano solo venire da un Governo popolare sperimentato e universalmente sostenuto. Si sarebbe variata la • forma e la essenza governativa senza legittimità, senza • utilità, e con indebolimento di quel forte regime che • in tempi di aspettazione e di crisi è la prima necessità • di vita e l'unico mezzo di riuscita definitiva. L'unificazione poi de' quattro Stati, indipendenti per la loro legale • personalità e uniti e cooperanti all'identico loro fine • dell'annessione al Regno forte, avrebbe tolto i solidi vantaggi del bene reale con la generosa ma incerta immaginazione del meglio. La unificazione de' quattro Stati • indipendenti avrebbe portato a distruggere i presenti • Governi senza produrre il Governo definitivo che è stato • deliberato e che è fermamente voluto; avrebbe dato occasione a' nostri nemici di calunniarci (sotto un pretesto • o un altro) come sovvertitori infrenabili; avrebbe ridestata l'audacia de' Pretendenti spodestati; avrebbe creata • sciuta o suscitata l'ambizione di Pretendenti nuovi; • avrebbe fornito il mezzo a que' Diplomatici che avverso • sano la sicurezza della nazionalità Italiana di soddisfare • apparentemente ai voti popolari escludenti i Principi • vecchi, ma in sostanza di formare un piccolo nuovo Stato • della Italia centrale, che ora sarebbe rimasto oppresso • dall' Austria e suoi satelliti di Roma e di Napoli, ora sconvolto dai rivoluzionari, ora agitato dal moto della • nazionalità; il quale non può mai cessare finchè dessa • non è garantita col regno forte di Vittorio Emanuele. • Togliendosi dal presente provvisorio, che trovò la sua

Ministero su tutto che ha relazione al servizio sanitario e alla scienza.

Art. 3. — Direzione e disciplina del personale.

La direzione e la disciplina del personale militare sanitario, non che l'iniziativa per le destinazioni, ove non vengano fatte direttamente dal Ministero, spetteranno pure al Consiglio.

Il Consiglio potrà essere costituito ancora in Commissione tuttavoltachè l'ammissione o progressione della carriera sanitaria e farmaceutica militare dovessero procedere per via di esami speciali.

In tal caso la detta Commissione sarà ordinariamente composta di cinque membri, compreso il Presidente, e non mai potrà esser composta di meno di quattro.

In caso di parità di voti, avrà preponderanza quello del Presidente.

Oltre al Presidente ed agl'Ispettori del Consiglio, sarà pure membro della Commissione per gli esami il medico più elevato in grado della guarnigione di Firenze, e quando

quivi fosse istituito uno Spedale militare, in allora dovrà preferirsi il medico divisionale dello Spedale medesimo.

TITOLO III.

Attribuzioni e doveri del Personale del Consiglio

Art. 5. — Del Presidente - Convocazione del Consiglio.

Verrà il Consiglio riunito dal Presidente in sedute ordinarie e straordinarie. Egli ne fisserà il giorno e l'ora, e ne darà avviso agl'Ispettori presenti in Firenze, non che agli altri membri che potranno essere chiamati ad intervenire, i quali non potranno esimersene salvo il caso di legittimo giustificato impedimento.

Art. 6. — Esami.

Nella circostanza di esami spetterà pure al Presidente, di concerto con gl'Ispettori, di stabilire il giorno e l'ora in cui dovranno aver luogo.

Art. 7. — Medico più elevato in grado

• saldezza nella certa aspettativa del conseguimento di un
• gran fine qual'è quello della desiderata e voluta unione,
• e che in questa aspettativa ha ormai trovato il suo as-
• setto transitorio ma circondato di tutti i necessari ele-
• menti d'ordine e di forza preordinati al gran fine, noi
• ci saremmo gettati di nostro arbitrio in un altro provvi-
• sio che, se divenisse definitivo, ci lascerebbe il rimorso
• di aver cooperato a renderlo tale, e in ogni modo suscite-
• rebbe di presente, alla vigilia del Congresso, quando ab-
• biamo bisogno di raccogliere tutti gl'intendimenti, tutte
• le forze al conseguimento de' nostri voti, certo non con-
• sentiti da tutti, quelle dubbiezze, quelle oscillazioni, que-
• gl'impacci che sono inseparabili da ogni transizione po-
• litica e che solo a questione risoluta e composta si
• possono impunemente sostenere.

• Bisognava dunque che nell'occorrenza della designa-
• zione fatta dall'Augusto Principe i quattro Stati si strin-
• gessero maggiormente senza confondersi, i Governi si
• rassodassero senza trasformarsi, l'ordine si mantenesse
• evitando dannose perchè inutili agitazioni, e si mante-
• nesse il sicuro indirizzo alla unione nazionale senza
• frapportarvi un separato agglomeramento provinciale.

• Queste ragioni, sebbene avessero un valore che niuno
• poteva disconoscere, nondimeno creavano necessaria-
• mente una grave questione, che bisognava fosse regolata
• da' Governi con tutta calma e con altezza d'animo e di
• mente. Ma la stampa se ne impadronì con poco avve-
• dimento, e frantendendo affatto la necessità e i pericoli
• del subbietto, volle scorgere un concetto municipale di
• separazione dove era anzi la sollecitudine e il dovere
• di serbare intatto il gran principio della unione nazio-
• nale. Taccio di altre accuse più abiette, alle quali il
• mio carattere sdegnava abbassarsi a rispondere. Non
• penso aver bisogno nel mio paese di difendere i mie
• sentimenti. Io ho sì un'ambizione, una grande ambizione:
• quella di cooperare con ogni sforzo, con ogni mezzo,

• a collocare questa Toscana nel forte Regno italiano,
• contribuendo così a gettare le fondamenta dell'Italia
• futura: e riuscirò; poichè in tal modo operando io vo-
• gliò ciò che meco vogliono i miei concittadini, e adempio
• al compito che la loro volontà manifestata per mezzo
• dei loro legittimi Rappresentanti m'impose.

• È noto che il Governo Toscano per accelerare il com-
• ponimento di questa importante faccenda spedì Inviati
• a Modena per trattare concordemente col Dittatore degli
• Stati transappennini e col commendatore Bon-Compagni:
• ma le trattative non potevano riuscire a termine solle-
• cito, com'era mio ardente desiderio, senza che io mi
• fossi recato a Torino per invocarlo da quella suprema
• Autorità che dà leggi a tutti gl'Italiani appunto per-
• chè voluta da essi, e fatta fortissima perchè ricono-
• sciuta lealissima e salvatrice. Quando si agitano grandi
• questioni, specialmente quando i destini di un popolo
• ne dipendono, non vi è coscienza, per quanto leale e
• sicura della giustizia e della verità del suo assunto, che
• non si periti e non venga assalita da dubbi angustiosi.
• Ma il Re parlò: la sua augusta parola fu piena di be-
• nevolenza per la Toscana e pel suo Governo: fu parola
• di ammirazione per i sentimenti e per le opere dei To-
• scani: fu parola di approvazione per la condotta del
• loro Governo. Anche gli uomini onorandi che reggono
• colla M. S. il Piemonte e preparano il gran fatto della
• unione nazionale diedero amplissime testimonianze dei
• medesimi sentimenti. Il Re parlò; e gli accordi fu-
• rono tosto conclusi come doveva essere fra' uomini ani-
• mati dallo stesso spirito e rivolti allo scopo istesso.

• Un fatto già consumato e di massima importanza
• offriva un mezzo pratico e spedito per l'aggiustamento
• da tutti affrettato. Questo fatto era la Lega militare
• già conclusa ed eseguita da' quattro Stati indipendenti.
• Dando un Capo a questa Lega e conferendo ad Esso
• quell'autorità che potesse rendere più spedita e più

della *Guarnigione di Firenze*, e *Medico divisionale della Città stessa*.

Il Presidente potrà chiamare il medico più elevato in grado della guarnigione di Firenze a sedere nel Consiglio, e prevalersi dei di lui lumi tanto relativamente alle cose di servizio quanto a quelle della scienza. Verificandosi la istituzione di uno Spedale militare in detta città, dovrà preferibilmente essere chiamato agli effetti spandicati in detto Consiglio il medico divisionale.

Art. 8. — *Residenza del Presidente e suo carteggio.*

Il Presidente avrà sede permanente in Firenze; corrisponderà direttamente col Ministero della Guerra su tutte le cose relative al servizio militare sanitario di cui il Consiglio ha la generale direzione.

Art. 9. — *Firma.*

Il carteggio del Consiglio sarà firmato dal Presidente o dall' Ispettore chiamato a surrogarlo temporariamente nelle sue funzioni.

Art. 10. — *Degli Ispettori.*

Gli Ispettori, i quali avranno pure fissa la loro dimora in Firenze, saranno tenuti a recarsi ovunque il Ministero della Guerra ravviserà opportuno di mandarli per incombenze relative al servizio militare sanitario.

Art. 11. — *Ispezioni annuali.*

Nelle circostanze ordinarie avrà luogo annualmente, ed in quell'epoche che verranno dal Ministero determinate, l'ispezione degli Spedali ed altri istituti militari di sanità tanto per l'armata di terra quanto per quella di mare.

Art. 12. — *Oggetto delle ispezioni ordinarie.*

Agli Ispettori sanitari, le cui attribuzioni si estenderanno senza distinzione di sorta tanto alle cose mediche quanto alle chirurgiche e farmaceutiche, è affidata particolarmente la ispezione simultanea del servizio medico-chirurgico-farmaceutico.

In tali circostanze dovranno estendere la loro ispezione alla disciplina, allo stato d'istruzione ed alle conferenze scientifiche degli uffiziali di sanità militare.

Art. 13. — *Ispezioni straordinarie.*

Alle ispezioni che in via straordinaria fossero per richiedere le emergenze del servizio presso i varii Corpi e Stabilimenti sanitari militari dovrà recarsi quell' Ispettore che dal Ministero, che le avrà ordinate, sarà, dietro proposizione del Presidente del Consiglio sanitario, a tale effetto prescelto.

Art. 14. — *Parità di grado degli Ispettori — Subordinazione.*

• efficace l'azione, e insieme conferendogli que' poteri che accrescono la efficacia della cooperazione politica de' quattro Stati per ottenere il compimento dei loro voti, era dato forma e sostanza all' augusta designazione del Principe di Carignano, e nel tempo istesso era mantenuto quell'ordine governativo che era stabilito dalla necessità delle cose e sancito dalla volontà popolare e dai Decreti delle Assemblee.

• Il nuovo Potere direttivo della Lega corroborava il potere de' Governi esistenti, e alla piena azione di essi aggiungeva una nuova azione che sempre più recava forze morali e politiche per raggiungere il comune scopo dell'unione al Regno forte.

• Ecco la sostanza degli accordi conclusi sotto quei supremi auspicii che guideranno sempre gli Italiani alla meta.

• Il Governo presente della Toscana e quello Transappennino continueranno ad essere ciò che oggi sono, con tutta la libertà di azione per mantener l'ordine e conseguire l'unione nazionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele.

• Fra i due Governi starà il commendatore Bon-Compagni, il quale, assumendo il titolo di Governatore generale della Lega degli Stati dell'Italia centrale, servirà di legame diretto fra questi Stati e il Re eletto, darà direzione uniforme alle cose militari dell'esercito, e provvederà alla esecuzione di tutti quegli atti collettivi che i due Governi crederanno di fare nell'interesse comune.

• Questo atto è lo svolgimento logico della Lega e nel tempo istesso la legittima accoglienza della designazione

• del Principe di Carignano. La nomina del commendatore Bon-Compagni a Governatore generale fatta da' due Governi, come rappresentante del concetto unitario già espresso dai voti delle Assemblee, non ha bisogno del loro suffragio per esercitare que' poteri che non alterano né i Governi né il fine degli Stati collegati. Rimasto inefficace il voto per la Reggenza, il Governatore generale deve considerarsi come simbolo della unione col Regno italiano, come aiuto a conseguirla, e a questo effetto riconosciuto opportuno da quelli stessi che tengono il mandato dalle Assemblee di eseguire le loro deliberazioni. Così, nel modo stesso che i Governi degli Stati indipendenti strinsero la Lega per avvalorare la difesa de' loro diritti e per promuovere l'unione nazionale, accettano oggi concordemente l'autorità del commendatore Bon-Compagni come svolgimento della Lega, come un altro vincolo di concordia di questi Stati, che da sé soli si son levati e si sostengono per ricongiungersi ad uno Stato forte che assicuri la indipendenza. Tale è il carattere politico ed il fondamento legale del nuovo Potere unitario che viene instaurato da' Governi esistenti ne' varii Stati. In questa combinazione non vi è solo un nuovo ordinamento per compir l'opera della nazionalità; vi è la prova e la conferma della affettuosa concordia degli animi, che si fa più forte per la ragionata concordia delle menti. Ma vi è di più ancora. Vi è un nuovo omaggio leale e senza riserva della Toscana al Re eletto, del quale in quest'atto si vede grandeggiare quella onnipotenza morale che viene a Lui attribuita dall'essere la personificazione della idea nazionale,

S'intenderanno essere fra loro pari di grado i due Ispettori, serbando la sola distinzione determinata dalla loro rispettiva anzianità di grado, ed a pari anzianità di grado da quella di servizio.

Saranno dessi subordinati e dipendenti dal Presidente, il quale potrà loro affidare quelle particolari incombenze di servizio, sia presso il Consiglio che presso gli Spedali o Corpi militari, di cui sarà per ravvisare la opportunità.

Art. 15. — *Caso d'impedimento del Presidente.*

In caso di malattia del Presidente o di qualunque altro impedimento, sarà chiamato l'Ispettore più anziano a sostenerne le veci.

Art. 16. — *Relazioni delle visite ed ispezioni.*

Gli Ispettori renderanno conto al Presidente delle visite e delle ispezioni fatte ai varii Stabilimenti sanitarii militari, e gli somministreranno tutte le più minute informazioni tanto in ordine al personale quanto all'andamento del servizio, al grado d'istruzione, ed alle conferenze scientifiche degli uffiziali militari di sanità.

Sarà cura del Presidente di far conoscere al Ministero, che l'avrà ordinate, il risultamento delle anzidette ispezioni, trasmettendogli per

comunicazione i rapporti originali degli Ispettori accompagnati da quelle osservazioni che stimerà opportune.

Art. 17. — *Servizio in tempo di guerra.*

In tempo di guerra la direzione in capo del servizio sanitario dell'armata verrà affidata ad uno degli Ispettori sanitarii, a scelta del Ministero.

Detto Ispettore assumerà, oltre alla direzione sotto la dipendenza dell'Intendente generale d'armata, la responsabilità generale del servizio sanitario militare dell'armata in campagna, e dovrà informare periodicamente il Presidente del Consiglio intorno alle principali disposizioni e sull'andamento generale del servizio sanitario dell'armata.

Art. 18. — *Del Segretario.*

Il Segretario dovrà attendere a tutte le incombenze dell'uffizio del Consiglio.

TITOLO IV.

Assegnamenti in danaro al Personale del Consiglio

Art. 19. — *Stipendi.*

Al personale del Consiglio superiore di sanità militare sarà assegnato lo stipendio seguente:

al Presidente . . . Ln. 5,000

• dall'essere l'uomo predestinato a svolgerla e garantirla
• colla potenza guerriera e la civile sapienza. Vedendo
• gareggiare d'ossequio e di unanimità i Rappresentanti
• di questa parte d'Italia che a Lui tende le mani e
• chiede di stare allo schermo del suo trono, pareva che
• intorno ad Esso si stringesse tutta la Nazione, non so-
• lamente come al suo liberatore ma come al fonte della
• sua vita, al simbolo del suo avvenire. Gli affetti e i
• pensieri suscitati in questa occasione saranno durevoli;
• e sempre più ci daranno forza per operare risoluti e con-
• cordi. Fra il Governatore generale e i Governi di qua
• e di là dall'Appennino vi sarà gara di fiducia, di fra-
• tellanza e di operosità: e gli stranieri vedranno che la
• freddezza delle politiche meditazioni non estingue in noi
• l'ardore dell'affetto e la magnanimità de'sentimenti.

• Tutti questi particolari ho voluto riferire alla S. V.
• perchè siano per suo mezzo noti a tutti, e diano a tutti
• conforto a bene sperare. Ella dirà ai suoi amministrati
• quanto io sia lieto di recare da Torino il saluto del Re
• nostro ai Toscani e le più onorevoli testimonianze di
• stima e di affetto per tutti. Chi non ha veduto questo
• Re magnanimo che volge ogni suo atto ed ogni suo pen-
• siero all'Italia, non sa che sia una grande idea personifi-
• cata nella più alta espressione del potere guerriero e ci-
• vile posto lealmente a servizio di una gran causa. Vorrei
• poter ripetere con quella medesima efficacia che avevano
• sulle auguste labbra le raccomandazioni di perseverare
• nell'ordine e nella concordia che abbiamo sempre saputo
• mantenere: ordine e concordia ora più necessarie che
• mai; le proteste di vegliare sollecitamente sui nostri in-

• teressi, di difenderli costantemente, di propugnare i diritti
• da noi conferitigli innanzi al Congresso. E tutti sappiamo
• e sa il mondo che la parola del Re non fu mai spesa invano.
• Com'io uscii confortato e pieno di fiducia dal cospetto
• regio, così desidero e spero che questo conforto e questa
• fiducia si trasfondano nel Paese, al quale mi faccio debito
• di schiettamente manifestare tutti i procedimenti usati
• nel condurre i maggiori negozi dello Stato. Mi compiaccio
• che il senno del paese abbia saputo resistere anche a
• questa prova, dalla quale il Governo deriverà nuova forza
• e coraggio per proseguire nella sua via. I Rappresentanti
• sparsi nelle loro provincie mantengano il fuoco sacro della
• fede e dell'amor di patria, alimentino nelle popolazioni
• la coscienza de' loro diritti e della loro forza: vegolino su-
• gli avvenimenti e se ne facciano oggetto di studio: la
• sapienza dell'Assemblea, che ha indirizzato a buon se-
• gno i destini del paese, dovrà esercitarsi ancora quando
• sia d'uopo a conservarli, illuminando e fortificando il
• Governo nella via che da lei tracciata egli percorre. In
• faccia al Congresso che sta per adunarsi, mantenere la
• concordia e la fermezza dei propositi è dovere più che
• mai sacro per tutti i cittadini. Il Governo farà la sua
• parte risolutamente e senza esitazioni; facciani gli altri
• la loro, e le cose volgeranno a buon fine.

• Rinnovo alla S. V. i sentimenti della mia considera-
• zione.

• Firenze, li 8 dicembre 1859.

• Il Presidente del Consiglio dei Ministri

• e Ministro dell'Interno

• B. RICASOLI •

ad ogni Ispettore . . . » 3,600
 al Segretario . . . » 2,000.

Siccome per la destinazione fissa al Consiglio rimane al Segretario preclusa la via ad ogni ulteriore avanzamento, egli avrà perciò diritto, dopo otto anni di non interrotto servizio in tale qualità, ad un soprassoldo annuo di lire duecento.

Art. 20. — Indennità di trasporto.

Oltre allo stipendio loro assegnato, gl' Ispettori ogni volta che secondo l'ordine del Ministero della Guerra debbano recarsi fuori di Firenze per l'adempimento delle proprie incombenze avranno ragione altresì alla indennità di trasporto in centesimi venti per ogni chilometro di distanza percorso, così nell'andata come nel ritorno, ed oltre all'indennità predetta avranno ragione ben anche al soprassoldo giornaliero di lire sei dal dì della partenza loro fino a quello del ritorno in Firenze.

Il soprassoldo e le indennità predette saranno loro pagati a carico dell'Erario dietro la produzione della nota delle distanze percorse e delle giornate di assenza.

Nel caso che gl' Ispettori siano destinati alla direzione generale del servizio sanitario dell'armata in campagna, invece dell'indennità e del soprassoldo pur ora mentovati, avranno ragione ai benefizi in loro favore stabiliti dal Regolamento del servizio sanitario dell'armata in campagna.

TITOLO V.

Assimilazione dei Gradi militari e Prerogative

Art. 21. — Presidente ed Ispettori.

Il Presidente del Consiglio è assimilato al grado di Tenente-colonnello e gl' Ispettori a quello di Maggiore.

Dopo dieci anni di servizio effettivo e non interrotto nella stessa qualità hanno ragione sì il Presidente che gl' Ispettori del Consiglio all'aumento di un grado nell'assimilazione, cioè:

il Presidente al grado di Colonnello,
 gl' Ispettori al grado di Tenente-colonnello.

Art. 22. — Segretario.

Il Segretario, qualunque sia la sua sede di anzianità nel Corpo sanitario militare all'epoca della nomina a detto posto, avrà il grado di Medico di reggimento, e godrà di tutte le prerogative degli ufficiali militari di sanità in servizio attivo.

Art. 23. — Vantaggi, oneri e prerogative.

Il Presidente, gl' Ispettori ed il Segretario del Consiglio saranno considerati come Militari in servizio attivo, e competeranno ai medesimi, del pari che a tutti gli altri ufficiali militari di sanità, i vantaggi, gli oneri e le prerogative di cui godono gli ufficiali delle altre Armi, al cui grado corrispondono.

TITOLO VI.

Nomine del Personale

Art. 24. — Nomina del Presidente.

Il Presidente del Consiglio sarà scelto, mirando esclusivamente alla utilità del servizio, tra le persone dell'arte in maggior rinomanza per dottrina e perizia.

Titolo di preferenza per la carica di Presidente sarà bensì, a parità di altri meriti personali, il far già parte o del Consiglio o del Corpo sanitario militare.

Art. 25. — Nomina degl' Ispettori.

La nomina degl' Ispettori sanitarii avrà luogo a scelta fra i medici più elevati in grado, richiedendosi nei medesimi, oltre alla scienza ed alle cognizioni sulla specialità del servizio sanitario militare, particolari condizioni fisiche per cui possano nelle varie stagioni reggere ai viaggi di ispezione e siano in grado di seguire l'armata in campagna in tempo di guerra.

Quando saranno istituiti gli Spedali militari di prima classe, tale scelta dovrà esclusivamente cader sopra i medici divisionali degli Spedali medesimi, che fossero forniti di tutte le suaccennate qualità e condizioni.

Art. 26. — Nomina del Segretario.

Il Segretario sarà, in seguito a proposizione del Presidente di concerto con gl' Ispettori, prescelto fra quelli ufficiali militari di sanità in servizio attivo che mostreranno maggiore attitudine alle occupazioni di ufficio, e sarà destinato fisso al Consiglio.

TITOLO VII.

Dell' Ispettore aggiunto per la Veterinaria

Art. 27. L'Ispettore aggiunto sarà sotto la immediata dipendenza del Presidente del Consiglio; prenderà parte come membro alla Commissione per gli esami che volessero deferirsi ai Veterinari; e dovrà recarsi ovunque il Ministero della Guerra ravviserà opportuno di mandarlo per l'ispezione delle infermerie dei

cavalli presso i Corpi o Stabilimenti militari e per quelle altre incombenze relative al servizio di veterinaria che crederà affidargli.

Sarà speciale sua incombenza di proporre al Ministero, per mezzo del Presidente del Consiglio, i mezzi di prevenire gli abusi che possano aver luogo in ogni ramo di servizio di veterinaria, come pure di indicare quelle variazioni ed addizioni che fossero ravvisate del caso pel migliore e più regolare andamento del servizio medesimo.

Art. 28. Nel caso di guerra o di raccolta di truppe a cavallo in campo d'istruzione, l'Ispettore aggiunto per la veterinaria potrà essere destinato a fare da Veterinario Capo presso le medesime.

Art. 29. L'Ispettore aggiunto di veterinaria verrà scelto ognora, senza altro riguardo che alla maggiore utilità del servizio, tra le persone dell'arte di maggiore rinomanza per dottrina e perizia.

Titolo di preferenza per tale nomina sarà bensì, a parità di altri meriti personali, il trovarsi già rivestito del grado di Veterinario militare.

Art. 30. Avrà l'assimilazione al grado di Capitano, con gli onori e prerogative che sono a tal grado annessi.

Art. 31. L'Ispettore aggiunto di veterinaria godrà dell'annuo stipendio che gli verrà assegnato col Decreto di nomina.

Dopo dieci anni di non interrotto servizio nella stessa qualità e paga, conseguirà l'aumento di soldo di lire 250.

Art. 32. Ogni volta che per ordine del Ministero della Guerra debba recarsi fuori di Firenze per l'adempimento delle proprie incombenze avrà ragione al soprassoldo giornaliero di lire cinque, dal giorno della partenza a quello del ritorno inclusive, ed al posto nelle vie ferrate o all'indennità di via stabilita per gli ufficiali del grado a cui è assimilato.

TITOLO VIII.

Proposizione delle Nomine

Art. 33. Tutte le nomine relative al personale componente il Consiglio superiore militare di sanità saranno a proposizione esclusiva del Ministro della Guerra.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse

Art. 34. — *Intervento al Consiglio dei Medici divisionali o di quelli più elevati in grado.*

Il Ministero della Guerra avrà, solo, la facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio come membri, con voce deliberativa, alcuni dei medici divisionali degli Spedali militari od, in mancanza di questi, alcuni dei medici più elevati in grado, ogni volta che lo reputasse opportuno o per la natura delle materie da trattarsi o per provvedere momentaneamente alla surroga di qualche componente il Consiglio medesimo.

Art. 35. — *Disposizioni generali.*

Tutte le Istruzioni pel servizio di sanità militare emanate nel 16 aprile 1856, che non siano dal presente Decreto variate o derogate, e perciò non incompatibili con la esecuzione del medesimo, s'intenderanno tuttora in vigore.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li dodici dicembre milleottococcinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

469. *Tumulazione in Santa Croce, a spese dello Stato, della salma di Neri Corsini da Laiatico.*

13 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Essendochè Neri di Tommaso principe Corsini governasse sapientemente Livorno, e primo consigliasse alla Dinastia Austro-Lorenese di dare lo Statuto: Ministro costituzionale, con incorrotta fede il Principe e la Patria nel Consiglio, nel Parlamento, in campo servisse: poi, violato dal Principe il patto, rimanesse con la Patria; e quando spuntò il giorno dell'indipendenza italiana s'adoprassero perchè la Dinastia cessasse d'essere straniera, e, non riuscito, vedesse la salvezza d'I-

talia solo nel senno e nel valore del Re italiano Vittorio Emanuele; Lui seguitasse sui campi di battaglia, e l'unione della Toscana al forte Regno italico promuovesse con senno e fermezza, prima a Parigi, poi a Londra, dove morte gl'interruppe l'alto ufficio;

Decreta:

Art. 1. La traslazione della salma di don Neri Corsini dalla città di Livorno a Firenze sarà fatta con rito solenne.

Art. 2. A memoria e onoranza di Lui, sarà eretto dallo Stato un monumento nel tempio di Santa Croce, dove saranno tumulate le sue spoglie mortali.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, degli Affari ecclesiastici e della Guerra sono incaricati, ciascuno per la parte che gli spetta, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li tredici dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

470. *Delegazione ai Tribunali di prima istanza degli affari derivanti dalla soppressione dell'Ordine di Santo Stefano.*

13 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. I Tribunali di prima istanza della Toscana conosceranno inappellabilmente delle surroghe che i cavalieri dell'ora soppresso Ordine di S. Stefano intendono fare ai beni attualmente incommendati d'altri beni liberi, nella pendenza del vincolo restitutorio di che nei Decreti del 19 e 26 novembre decorso.

Art. 2. Conosceranno altresì e pro-

nunzieranno sopra ogni altra sequela derivante dall'esecuzione dei mentovati Decreti, e per la quale si richieda l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Art. 3. La cognizione e risoluzione dei rammentati affari verrà presa in Camera di consiglio, sentito il regio Procuratore, e nei modi e forme prescritte nel Motuproprio de' 2 agosto 1858 e successive Dichiarazioni e Istruzioni per la trattativa degli affari di Camera di consiglio; e i decreti che verranno emanati saranno rilasciati in carta libera.

Art. 4. Per determinare la competenza del Tribunale si dovrà aver riguardo al luogo ove sono situati i beni incommendati.

Art. 5. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

471. *Soppressione dello Sconto sui pagamenti anticipati della Rendita tre per cento e di altri Debiti governativi.*

13 dicembre 1859.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO

E DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la Ordinanza ministeriale del di dodici novembre ultimo scorso, con la quale fu aperto l'anticipato pagamento della rendita *tre per cento* in scadenza al 31 dicembre corrente, non meno che dei frutti alla scadenza stessa dell'imprestito dei trenta milioni e del capitale e frutti dell'imprestito lucchese, rimborsabili al 4 gennaio 1860, e vennero sottoposti i possessori dei titoli di credito sopraenunciati allo sconto, ragguagliato a ragione di un ottavo per cento al mezzo mese;

Considerando che ora può risultare sotto più rapporti utile e conveniente che l'anticipato pagamento che sopra si faccia alla pari ossia senza alcuno sconto;

Ordina quanto segue:

Art. 1. La Cassa dell'Ufficio dell'amministrazione del Debito pubblico aprirà alla pari ossia senza alcuno sconto, a contare dal 15 dicembre andante, il pagamento anticipato della rendita *tre per cento* costituita col Decreto de' 5 novembre 1852, in scadenza al 31 dicembre suddetto, dei frutti in scadenza al medesimo giorno dell'Imprestito dei trenta milioni, formato in ordine al Decreto dei 31 ottobre 1849, e del capitale e dei frutti, rimborsabili al di 4 gennaio 1860, dell'Imprestito lucchese del di 29 maggio 1847.

Art. 2. Per conto della mentovata Cassa dell'Ufficio di amministrazione del Debito pubblico, gli stessi pagamenti saranno fatti anche in Livorno dalla Cassa di quella regia Dogana, limitatamente però alla rendita ed ai frutti che sopra, escluso il capitale.

Art. 3. Il cav. Direttore dell'Ufficio di amministrazione del Debito pubblico, ponendosi di concerto col cav. Direttore dei conti della regia Depositeria generale, è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li tredici dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

Il Segretario Generale del Ministero
F. CAREGA

472. Approvazione e pubblicazione di un nuovo Regolamento sull'Amministrazione economica militare.

14 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere della più alta importanza che le Amministrazioni

pubbliche vadano tutelate da una solida e ben coordinata direzione e da un sindacato efficace e completo;

Considerando che nell'ordinamento dell'Amministrazione militare esistono tali lacune a cui sono affatto da accagionare i non lievi inconvenienti che i servizi risentono in ogni difficile occorrenza;

Considerando che, senza perturbare i preesistenti sistemi di contabilità, possono introdursi in ramo cotanto importante quei sostanziali miglioramenti grandemente proficui all'Erario e all'Esercito, ed accomodati a preparare l'assimilazione dell'Amministrazione militare toscana con quella del Regno Sardo;

Viste le Disposizioni presentate dal Ministro della Guerra;

Decreta:

Art. 1. Le Disposizioni sull'amministrazione militare che, munite della firma del Ministro della Guerra, fanno seguito al presente Decreto, sono approvate.

Art. 2. Il predetto Ministro della Guerra ne procurerà la esecuzione, da avere effetto dal di 4^o gennaio prossimo futuro.

Firenze, li quattordici dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

DISPOSIZIONI sull'Amministrazione militare

INDICE

- CAPITOLO I. — Principii istitutivi.
- » II. — Uffici del Ministero della Guerra rispetto all'amministrazione militare.
 - » III. — Delegati dell'Autorità ministeriale.
 - » IV. — Del Corpo del Commissariato di guerra.
 - » V. — Repartizione degli Uffici del Commissariato.

CAPITOLO VI. — Attribuzioni permanenti dei Commissarii di guerra.

- » VII. — Ordinamento interno dei Commissariati di guerra.
- » VIII. — Servizio dei fondi.
- » IX. — Personale per la esecuzione dei servizi amministrativi.
- » X. — Disposizioni diverse sulla esecuzione dei servizi e sulla contabilità.

CAPITOLO I. — *Principii istitutivi*

§ 1. L'Amministrazione militare ha per scopo di provvedere, coi mezzi che le porge il Governo, ai bisogni costanti, regolari o eventuali di tutti quanti dipendono dal Ministero della Guerra e di assicurare il retto procedimento dei servizi.

§ 2. Essa comprende la previsione dei bisogni, l'attuazione dei mezzi per regolarmente soddisfarvi, l'approvazione e la esecuzione delle spese, la sorveglianza delle operazioni, lo assestamento dei conti.

§ 3. L'azione dell'Amministrazione militare è essenzialmente distinta

- 1° in direzione e riscontro;
- 2° in esecuzione e rendimento dei conti.

§ 4. Il Ministro della Guerra esercita la direzione centrale dell'Amministrazione militare ed il riscontro delle operazioni col concorso di funzionarii destinati presso il suo Ministero.

Questi funzionarii non sono rivestiti di autorità propria, operando sotto la immediata responsabilità del Ministro, e solo assumono autorità quand'egli deferisca loro un mandato speciale.

§ 5. Il Ministro della Guerra esercita la direzione dell'Amministrazione militare ovunque i bisogni dell'armata il richieggano, delegando una parte dei suoi poteri a dei funzionarii amministrativi.

Questi funzionarii delegati dell'Autorità ministeriale esercitano normalmente l'autorità deferita loro dalla legge, ed eccezionalmente quella deferita loro da mandato speciale.

§ 6. La esecuzione dei vari servizi è affidata al personale a ciò designato.

§ 7. Qualunque operazione riguardante la esecuzione dei servizi amministrativi è subordinata a rendimento di conti.

CAPITOLO II. — *Offici del Ministero della Guerra rispetto all'Amministrazione militare*

§ 8. Nel Ministero della Guerra è concentrata la direzione dell'Amministrazione militare ed il sindacato delle operazioni di contabilità.

§ 9. Nel Ministero della Guerra

a) si compilano i bilanci preventivi;
b) si preparano le Istruzioni ed i Regolamenti destinati ad assicurare la esecuzione uniforme ed esatta delle leggi e dei decreti concernenti l'armata;

c) si tengono le matricole generali dei corpi e degli stabilimenti militari;

d) si verificano i conti dei corpi, degli stabilimenti e delle aziende militari, e le operazioni dei funzionarii esteriori del Ministero della Guerra aventi parte alla direzione o alla esecuzione dei servizi amministrativi;

e) finalmente si raccolgono e si classificano i risultati delle varie gestioni per quindi stabilire il generale rendimento di conti.

§ 10. Le assegnazioni stanziare dal regio Governo pel Dipartimento della Guerra sono dal Ministero repartite a seconda dei bisogni fra le Casse militari che esistono presso le varie piazze.

La regia Depositeria eseguisce i pagamenti dietro richieste del Ministero.

CAPITOLO III. — *Delegati dell'Autorità ministeriale*

§ 11. Gli Ispettori ed i Commissarii di guerra sono delegati dell'Autorità ministeriale per la direzione e pel sindacato dei servizi amministrativi.

§ 12. Gli Ispettori esercitano temporariamente i poteri che, più o meno limitati, il Ministero crede lor conferire per mezzo di speciali lettere di servizio.

§ 13. I Commissarii di guerra rappresentano costantemente l'autorità amministrativa del Ministero, e la esercitano nella sfera delle attribuzioni loro assegnate dalle leggi e dai regolamenti.

§ 14. Gli uni e gli altri (Ispettori e Commissarii) nel disimpegno delle loro funzioni non dipendono che dal Ministero della Guerra.

CAPITOLO IV. — *Del Corpo del Commissariato di Guerra*

§ 15. Il Corpo del Commissariato di guerra si compone di

Commissarii di guerra di 1^a classe,
 detti di 2^a classe,
 Sotto-commissarii di guerra di 1^a classe,
 detti di 2^a classe,
 detti di 3^a classe,
 Sotto-commissarii Aggiunti,
 Scrivani di 1^a classe,
 detti di 2^a classe,
 Volontarii.

§ 16. I Commissarii ed i Sotto-commissarii hanno la qualità di funzionarii dell'Amministrazione militare.

§ 17. Concorrono ai posti di funzionarii gli scrivani del Corpo del Commissariato di guerra e gli uffiziali dell'Esercito.

§ 18. Gli uni e gli altri, prima di essere ammessi a far parte effettiva del Corpo, debbono subire un esame che attesti la loro attitudine al disimpegno delle importanti funzioni proprie del Commissariato di guerra.

§ 19. Dovendo il Corpo del Commissariato, per le attribuzioni che gli sono affidate così in tempo di pace come di guerra, far parte dell'esercito, è stabilita pel suo personale la seguente assimilazione ai gradi militari:

Commissario di guerra di 1^a classe a Tenente colonnello;

Commissario di guerra di 2^a classe a Maggiore;

Sotto-commissario di guerra a Capitano;

Sotto-commissario aggiunto a Tenente.

Gli scrivani e volontarii non hanno grado nel Corpo di esso Commissariato.

CAPITOLO V.

Repartizione negli Uffici del Commissariato

§ 20. Per quanto si riflette ai servizi dell'Amministrazione militare, la Toscana è suddivisa nei seguenti Commissariati di guerra, cioè:

Commissariato di Firenze,

detto di Livorno,

detto di Portoferraio,

detto di Lucca,

detto di Orbetello.

§ 21. Nelle piazze ove non esiste il Commissariato di guerra il Comandante di piazza ne tiene le veci, corrispondendo direttamente col Commissario, nella cui giurisdizione è il Comando di piazza, in quanto si riferisce al conto corrente.

§ 22. La giurisdizione dei Commissariati di guerra resta determinata come segue:

Commissariato di Firenze,

piazze di Firenze, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato, e loro Circondarii rispettivi;

Commissariato di Livorno,

piazze di Livorno, Volterra, Pisa, Piombino, Rosignano, loro Circondarii rispettivi, ed Isola di Gorgona;

Commissariato di Portoferraio,

tutta l'Isola dell'Elba;

Commissariato di Lucca,

piazze di Lucca, Viareggio e Circondarii rispettivi;

Commissariato di Orbetello,

piazze di Orbetello, Grosseto, Santo Stefano, loro Circondarii ed Isola del Giglio.

§ 23. Sono sotto la ispezione economica del rispettivo Commissariato di guerra quei Corpi il cui Consiglio di amministrazione risiede in una delle piazze o circondarii sopra citati.

§ 24. Laddove per cambio di guarnigione o per qualunque altro movimento il Consiglio di amministrazione di un Corpo si trasportasse fuori della giurisdizione del Commissariato, il Corpo stesso passa immediatamente sotto la ispezione economica dell'altro Commissariato di guerra.

In tal caso saranno prontamente rimessi a quest'ultimo Ufficio i ruoli annuali che teneva l'altro Commissariato, non che la nota degli acconti pagati ad esso Corpo a tutto il giorno della partenza.

§ 25. I Commissariati di guerra hanno corrispondenza fra loro per comunicarsi quelle notizie, non che per rendersi a vicenda quei servizi loro necessari così pel riscontro come pel conto corrente da tenersi coi Corpi, aziende e stabilimenti soggetti alla loro ispezione economica.

§ 26. Per l'amministrazione della regia Marina militare viene istituito un apposito Commissariato, da governarsi secondo speciale Regolamento.

CAPITOLO VI.

Attribuzioni permanenti dei Commissarii di Guerra

§ 27. I Commissarii, perchè sono i funzionarii permanenti del Ministero della Guerra, cooperano

alla tutela dell'Erario ed alla buona riuscita dei servizi amministrativi, sorvegliando e riscontrando costantemente la esecuzione dei servizi stessi affinchè rimangano per ogni capo osservati gli ordini ed i regolamenti che militano in siffatta materia.

§ 28. In tempo di guerra il Comandante in capo esercitando tutti i poteri militari ed amministrativi, ne viene che i suoi ordini debbano eseguirsi anco dai Commissarii di guerra, come se emanati direttamente dal Ministero.

Non ostante ciò, l'azione di sorveglianza e di riscontro rimane indipendente, ed il Commissario ordinatore prosegue la sua corrispondenza diretta col Ministero senza il concorso d'intermediarii.

§ 29. I Commissarii di guerra rilasciano i mandati di pagamento ai corpi, stabilimenti ed aziende, e continuamente invigilano sulle casse militari e su quelle dei corpi, stabilimenti ed aziende sottoposti alla loro ispezione economica.

§ 30. I Commissarii di guerra, dietro gli ordini del Ministero, rappresentano l'Amministrazione militare in aggiudicazioni d'imprese per somministrazioni alle truppe e stipulano in di lui nome i contratti.

§ 31. I Commissarii di guerra assistono, ove occorra, alle contrattazioni che si facciano per via diretta dai Consigli di amministrazione e dai corpi, dalle aziende o stabilimenti, e si assicurano che tutto proceda con le debite formalità e che l'interesse dell'erario e del soldato stia sempre illeso.

§ 32. Ai Commissarii di guerra incombe l'obbligo di accertarsi costantemente della bontà degli oggetti acquistati pel servizio militare, di verificare il procedimento delle imprese e la qualità dei generi, specialmente in quanto si riferisce alle sussistenze ed al vestiario per le truppe e stabilimenti affidati alla loro vigilanza.

§ 33. Eglino ispezioneranno una volta ogni tre mesi i corpi, gli stabilimenti e le aziende che loro spettano, e del risultato delle loro ispezioni renderanno quindi conto al Ministero.

§ 34. Tuttavolta che qualsiasi dilazione fosse giudicata compromettente il servizio, i Commissarii di guerra potranno ispezionare anco straordinariamente le casse e le gestioni da loro dipendenti, deducendo però al Ministero della Guerra le cagioni che li mossero a tale temperamento.

§ 35. Sempre che lo credano utile al buono

andamento del servizio amministrativo, potranno assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione.

§ 36. Essi terranno nota delle somme pagate per conto dei corpi, stabilimenti o aziende, all'oggetto di potere, finito il trimestre, procedere alle regolari liquidazioni.

§ 37. Dato che non potessero condursi personalmente nei luoghi ove il bisogno lo richiedesse, delegheranno a ciò uno dei funzionari posti sotto i loro ordini, dandogli le più particolareggiate istruzioni.

§ 38. Invigileranno sulla condotta degli impiegati addetti ai rispettivi Uffici, e si assicureranno che essi sotto ogni rispetto si facciano degni di appartenere ad un Corpo cui il Governo vuol dare tutta quella importanza che grandemente si merita.

§ 39. Dirigeranno il rispettivo Ufficio e saranno responsabili dello andamento interno.

CAPITOLO VII.

Ordinamento interno dei Commissariati di Guerra

§ 40. Ogni Commissariato di guerra verrà repartito in tre distinte Sezioni, cioè:

- 1^a Segreteria e Archivio,
- 2^a Riscontro e revisione,
- 3^a Computisteria.

§ 41. Saranno incombenze della prima Sezione

- a) il carteggio in genere del Commissariato;
- b) il protocollo delle disposizioni ed ordini governativi;
- c) la tenuta dei protocolli generali della corrispondenza d'ufficio;
- d) la custodia delle carte, dei mobili e di quant'altro appartiene all'Ufficio.

§ 42. La seconda Sezione terrà gli incarichi seguenti:

- a) riscontro dei movimenti che accadranno nei corpi e stabilimenti affidati alla ispezione del Commissariato di guerra, e per conseguenza registrazione degli atti di accettazione, dei fogli di permesso, dei fogli di via, dei congedi, delle tabelle di diminuzione ec.;
- b) riscontro delle somministrazioni in natura fatte ai corpi e stabilimenti suddetti, e conseguentemente registrazione dei buoni dei letti e di quant'altro fosse utile all'uopo;
- c) tenuta dei ruoli annuali delle compagnie dei corpi e degli stabilimenti preaccen-

nati, e conseguente registrazione sui medesimi delle variazioni;

d) verificaione dei fogli di competenza trimestrali (*rendimento di conti delle Compagnie*), dei fogli di liquidazione di massa, e di tutti gli altri documenti riguardanti la contabilità.

§ 43. La terza Sezione

a) terrà i registri di computisteria, conforme era disposto con l'articolo 32 e seguenti delle Istruzioni del 1832;

b) compilerà i mandati con le norme tracciate dall'articolo 28 delle predette Istruzioni;

c) redigerà le dimostrazioni triennali quali erano prescritte dall'articolo 34 delle stesse Istruzioni.

§ 44. La destinazione alle Sezioni non toglie agli impiegati del Commissariato di guerra l'onere di secondare il Commissario, Capo di ufficio, in quegli incarichi ed in quei lavori che credesse loro affidare.

CAPITOLO VIII. — *Servizio dei fondi*

§ 45. In ogni piazza in cui è stabilito il Commissariato di guerra, in conformità del § 20, esisterà pure un Cassiere militare o chi ne terrà le veci.

§ 46. Dietro le richieste del Ministero della Guerra, la regia Depositeria trasmette alle casse militari i fondi per supplire ai pagamenti del Dipartimento della Guerra (§ 10).

§ 47. I cassieri tengono un registro di cassa ove notano tutti gli incassi e tutti i pagamenti da loro eseguiti.

Il riscontro di tale registro è tenuto dal Commissario di guerra.

§ 48. Solo ai Commissarii o ai facenti funzione di Commissario di guerra è data facoltà di rilasciare i mandati di entrata e di uscita.

§ 49. Affinchè il Ministero possa in tempo debito sanzionare il pagamento degli acconti ai corpi e stabilimenti militari, i rispettivi Consigli di amministrazione faranno pervenire nei primi 10 giorni del mese al Commissariato di guerra lo stato di effettivo degli ufficiali e della truppa, con l'indicazione delle somme che potranno occorrere nel mese successivo pel soldo, alle paghe, indennità, forniture ecc., e col reparto dei fondi domandati nei modi prescritti dall'articolo 105 delle Istruzioni de' 26 giugno 1832.

§ 50. I Commissarii, ricevuto siffatti stati ed

assicuratisi della loro esattezza, prima del 15 del mese li trasmetteranno al Ministero della Guerra, non senza corredarli di uno stato comprendente la domanda generale ed il reparto dei fondi pel mese futuro, secondo dispone l'articolo 26 delle precitate Istruzioni del 1832.

§ 51. Incombe ai Commissarii di guerra l'obbligo di trasmettere al Ministero ogni sabato la situazione della cassa militare.

§ 52. I corpi, stabilimenti ed aziende militari continueranno ad osservare pel servizio dei fondi i modi e le forme presentemente in vigore, fino a che non siasi provveduto altrimenti.

§ 53. I Commissarii di guerra, assicurati che siano della esattezza delle gestioni dei corpi, stabilimenti ed aziende affidati alla loro ispezione, procederanno alle definitive liquidazioni: se non che di quelle gestioni che risultassero in credito dovranno, prima di ordinarne i saldi, rassegnare la liquidazione al Ministero della Guerra acciocchè questo provveda alla trasmissione dei fondi occorrenti.

Se poi alcune risultassero in debito, verrà dal Commissario ordinato il versamento delle somme dovute all'Erario.

§ 54. Sarà cura dei Commissarii di guerra accertarsi che i corpi e stabilimenti militari non tengano nelle loro casse somme eccedenti i bisogni.

§ 55. Le somme proprie dei corpi e stabilimenti non necessarie a tenersi nelle casse rispettive dovranno depositarsi nella cassa della regia Depositeria, ove saranno fruttifere al 4 per %.

§ 56. Tali frutti formeranno incremento alle masse di economia dei corpi e stabilimenti medesimi.

§ 57. Le cartelle di valore, i libretti della Cassa di risparmio ed i depositi che si tengono per cauzioni dei contabili, fornitori, cambi od altro, continueranno provvisoriamente ad essere custoditi in una cassa forte a due serrature, situata presso il Cassiere militare di Firenze.

§ 58. Le chiavi di tal cassa saranno tenute, l'una dal Commissario di guerra di Firenze, l'altra dal Cassiere.

§ 59. Tanto pel deposito quanto pel ritiro di tali valori è necessaria l'autorizzazione del Ministero della Guerra, che ha presso di sé i relativi registri di conto corrente.

§ 60. Di ogni operazione relativa al movi-

mento di così fatti depositi dovrà constarne in apposito registro di deliberazioni, da conservarsi nella cassa come fin qui si è praticato.

CAPITOLO IX.

Personale per la esecuzione dei Servizi amministrativi

§ 61. Il personale di esecuzione dei servizi amministrativi è composto:

nei Corpi,

dei Consigli di amministrazione,
degli ufficiali contabili,
dei comandanti di compagnia;

negli Stabilimenti di educazione,

dei Consigli di amministrazione,
dei contabili ed economi;

negli Ospedali,

degli ufficiali sanitari,
degli ufficiali contabili;

nel Materiale d' Artiglieria,

dei direttori del materiale,
degli ufficiali contabili;

nel Materiale del Genio,

del direttore del genio,
degli ufficiali contabili;

nell'Azienda del vestiario,

degli ufficiali contabili;

pel servizio delle Sussistenze

degli ufficiali contabili.

§ 62. Per l'amministrazione dell'Azienda delle escavazioni del porto e fossi di Livorno è conservato il personale attuale, sotto la ispezione economica del Commissariato di marina.

§ 63. L'amministrazione dell'Azienda dell'escavazioni del porto e fossi di Portoferraio è provvisoriamente mantenuta dal Commissariato di guerra di quella piazza.

CAPITOLO X. — *Disposizioni diverse sulla esecuzione dei servizi e sulla contabilità*

§ 64. I Consigli di amministrazione e gli ufficiali contabili dovranno rivolgersi ai Commissarii di guerra, sotto la cui ispezione son posti, in tutte quelle occorrenze per le quali sentissero il bisogno della sanzione amministrativa.

§ 65. I Commissarii rassegneranno al Ministero della Guerra tutte le domande loro dirette dai Consigli di amministrazione e dagli ufficiali

contabili, la cui risoluzione oltrepassasse lor competenza.

§ 66. Nelle cose di maggior momento i Consigli e gli ufficiali predetti potranno direttamente inoltrare i loro quesiti e le loro rappresentanze al Ministero della Guerra.

§ 67. I Consigli di amministrazione dei corpi ed istituti militari rimetteranno al Commissario di guerra nei giorni stabiliti dai vigenti Regolamenti i rendimenti di conti trimestrali.

§ 68. Nei primi quindici giorni dopo scaduto il trimestre il Commissario dovrà rimettere al Ministero della Guerra un rapporto dei corpi e stabilimenti che avranno consegnati i rispettivi rendimenti di conti, indicando sommariamente le osservazioni che gli sarà occorso di fare.

§ 69. I fogli di osservazioni saranno dai Commissarii di guerra passati ai Consigli di amministrazione, i quali li ritorneranno con le opportune repliche, su cui i Commissarii redigeranno i fogli di verificaione.

§ 70. Laddove le osservazioni e le repliche discordassero fra loro, i Commissarii rassegneranno il foglio di osservazioni al Ministero della Guerra per la opportuna decisione.

§ 71. I corpi e stabilimenti militari rimetteranno al rispettivo Commissariato di guerra:

ogni cinque giorni,

lo stato nominativo delle variazioni, con i documenti ad esse relativi, come biglietti di spedale, fogli di via, certificati di ammissione, fogli di permesso, tabelle di diminuzione, ecc.

Lo stato delle variazioni sarà dai corpi compilato sopra quelli delle compagnie per ordine di battaglione, compagnia e numero di ruolo annuale, e vi si dovrà notare il numero d'ordine dei documenti all'appoggio;

ogni quindicina,

la situazione generale della forza;

ogni mese,

lo stato delle mutazioni principali.

Questo stato i Commissarii lo esamineranno e quindi lo trasmetteranno al Ministero della Guerra.

§ 72. Il Corpo del Genio, oltre all'amministrazione dei generi di casermaggio, assumerà provvisoriamente quella dei mobili per gli Uffizi militari ed arredi sacri.

§ 73. L'Amministrazione del materiale di artiglieria, del materiale del genio, dell'azienda

del vestiario e dello spedale militare di Portoferraio rimangono sotto le discipline ora vigenti, dovendosi per disposizioni speciali provvedere al più presto al loro rispettivo riordinamento.

§ 74. Mentre restano per ora in vigore i sistemi concernenti così la esecuzione dei servizi amministrativi come la forma della contabilità e dei rendimenti dei conti, dovrà intanto procurarsi che la relativa applicazione di quelli venga man mano combinata e svolta nel modo più consentaneo ed uniforme sì ai principii economici, sì al fine cui tendono le presenti Disposizioni.

Firenze, li quattordici dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

475. Riordinamento del Ministero della Guerra.

14 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, pel nuovo ordinamento dato con Decreto di questo giorno ai Commissariati di guerra, non essendo più necessaria la esistenza della Direzione dell'amministrazione militare, le attribuzioni che essa disimpegnava rispetto alla direzione centrale dei servizi ed al sindacato delle operazioni debbono essere assunte direttamente dal Ministero della Guerra;

Considerando che, per supplire a cosa tanto importante e per imprimere la dovuta sollecitudine ed esattezza nei servizi, occorra fissare e distribuire le attribuzioni di esso Ministero in conformità del nuovo ordinamento dell'armata ed in vista degli urgenti bisogni del servizio;

Considerando essere per queste cose necessario organizzare provvisoriamente il Ministero della Guerra, per modo però che non si allontanano dalle basi fondamentali stabilite per l'amministrazione centrale dello Stato, e che appartengono tanto al Ministero

della Guerra quanto a tutti gli altri Ministeri;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero della Guerra consta

del Ministro,
dell'Aiutante generale,
di un Segretariato generale, e
di una Direzione generale.

Art. 2. L'Aiutante generale, oltre le attribuzioni determinate con Decreto 17 ottobre prossimo passato, riceve dal Ministro gl'incarichi che questi crede conferirgli, sì per quello che attiene al Segretariato, sì per quello che attiene alla Direzione generale, ed è destinato a supplire e rappresentare il Ministro nelle udienze e nelle momentanee assenze.

Art. 3. Il Segretario generale e la Direzione generale sono rispettivamente diretti da un Segretario generale e da un Direttore generale.

Art. 4. Tanto il Segretariato generale quanto la Direzione generale si suddividono in tre Sezioni, col personale e con gli uffici che appresso:

SEGRETARIATO GENERALE

Prima Sezione - Personale - (diretta da un Segretario Capo di Divisione).

Personale della prima Sezione

- 1 Segretario Capo di divisione,
- 1 Commesso di prima classe,
- 2 Commessi di seconda classe,
- 1 Ufficiale di prima classe,
- 1 Ufficiale di seconda classe,
- 3 Apprendisti.

Uffici della suddetta Sezione

Protocollo del Segretariato generale; nomine, destinazioni, avanzamenti e passaggi; stato militare degli ufficiali; giubilazioni, riforme e pensioni; decorazioni; licenze; istituti di educazione; stato civile dei militari; reclutamento; reclusione militare, diserzioni, congedi, ruoli e matricole

degli ufficiali e degl'impiegati del Segretariato.

Seconda Sezione - Servizi e Armi diverse (diretta da un Segretario aggiunto, Capo di sezione).

Personale della seconda Sezione

- 1 Segretario aggiunto Capo sezione,
- 1 Commesso di prima classe,
- 1 Commesso di seconda classe,
- 2 Ufficiali di seconda classe,
- 2 Apprendisti.

Offici della suddetta Sezione

Affari riservati e confidenziali; ordine interno del Ministero; udienze pubbliche; onori e precedenza; ordinamento dei Corpi; Regolamenti per servizio e per la istruzione; mosse di truppa; servizio nelle piazze; giustizia militare e grazie; ispezioni ai Corpi ed Istituti miliari; scuole militari nei Corpi, e biblioteche; servizio militare del Corpo di Stato maggiore; riscontro alle petizioni; altri lavori specialmente ordinati dal Ministro.

Terza Sezione - Archivi - (diretta da un Segretario aggiunto Capo sezione).

Personale della terza Sezione

- 1 Segretario aggiunto Capo Sezione,
- 1 Commesso di prima classe,
- 1 Commesso di seconda classe,
- 1 Ufficiale di prima classe,
- 5 Apprendisti.

Offici della suddetta Sezione

Classificazione e custodia delle carte e dei documenti del Ministero; ordinamento e conservazione della biblioteca; compilazione e distribuzione del Giornale militare; spedizione degli Atti governativi; archivio degli Ordini cavallereschi militari; traduzione delle lingue straniere; matricole

dei sotto-ufficiali, caporali e soldati; amministrazione delle spese di ufficio; inventarii delle suppellettili ed arredi del Ministero; vigilanza e disciplina dei custodi ed ordinanze del Ministero.

DIREZIONE GENERALE

Prima Sezione - Affari amministrativi in genere (diretta da un Segretario Capo di divisione).

Personale della prima Sezione

- 1 Segretario Capo di divisione,
- 1 Commesso di prima classe,
- 1 Commesso di seconda classe,
- 1 Ufficiale di prima classe,
- 1 Ufficiale di seconda classe,
- 4 Apprendisti.

Offici della prima Sezione

Personale della Direzione generale, del Corpo del Commissariato di guerra, del Corpo sanitario e dei contabili; servizio interno della Direzione; suppliche, rapporti, ricorsi; sussidi e gratificazioni; protocollo della corrispondenza della Direzione generale.

Seconda Sezione - Contabilità dei Corpi e Stabilimenti (diretta da un Segretario aggiunto, Capo sezione).

Personale della seconda Sezione

- 1 Segretario aggiunto Capo sezione,
- 2 Commessi di prima classe,
- 5 Commessi di seconda classe,
- 1 Ufficiale di prima classe,
- 2 Ufficiali di seconda classe,
- 4 Apprendisti.

Offici della seconda Sezione

Compilazione dei Regolamenti e delle istruzioni per servizio di contabilità; competenze ed assegnamenti; masse diverse; compilazione dei bilanci; verifica dei conti; ispezioni; servizio dei fondi; mandati ecc.

Terza Sezione - Materiale - (diretta da un Segretario aggiunto Capo sezione).

Personale della terza Sezione

- 1 Segretario aggiunto Capo Sezione,
- 2 Commessi di prima classe,
- 2 Commessi di seconda classe,
- 1 Ufficiale di prima classe,
- 1 Ufficiale di seconda classe,
- 3 Apprendisti.

Uffici della terza Sezione

Istruzioni intorno ai servizi amministrativi; vestiario; sussistenze; rimonte; contratti; contabilità del materiale di Artiglieria, del Genio e della Marina; casermaggio; inventarii degli oggetti attenenti all'amministrazione militare; conti coi Municipii ecc.

Art. 5. Gli stipendi degli impiegati del Ministero della Guerra non variano da quelli stati fin qui in vigore, a seconda dei rispettivi gradi, nei vari Ministeri della Toscana, in modo però che niuno svantaggio abbiano a risentire quegli individui che saranno destinati a cuoprire gl'impieghi medesimi.

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quattordici dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

474. Istituzione e ordinamento di un Commissariato di Marina.

14 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Marina militare sia posta in armonia col suo nuovo riordinamento,

Decreta :

Art. 1. È istituito un Commissariato di marina, sotto la immediata dipendenza del Ministero della Guerra.

Art. 2. Il personale del Commissariato medesimo è il seguente :

- 1 Commissario di 1^a o di 2^a classe,
- 2 Sotto-commissarii di 1^a classe,
- 1 detto di 2^a classe,
- 1 Sotto-commissario di 3^a classe,
- 1 Sotto-commissario Aggiunto di 4^a classe,
- 1 detto di 2^a classe,
- 1 detto di 3^a classe,
- 3 Scrivani,
- 2 Volontarii,
- 2 Uscieri,
- 1 Inserviente.

Art. 3. Le competenze del personale suddetto saranno ragguagliate a quelle in vigore nel Commissariato della regia marina Sarda, secondo che stabilisce il Decreto 4 novembre ultimo scorso.

Art. 4. Un apposito Regolamento determinerà le attribuzioni del Commissariato di marina ed il modo col quale debbono procedere i varii servizi amministrativi.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto col 1^o gennaio 1860.

Firenze, li quattordici dicembre milleottococquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

Considerando siccome indispensabile che l'amministrazione della regia

475. *Istituzione di una Cattedra di Storia nel Liceo Forteguerri di Pistoia.*

14 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituita una cattedra di Storia nel Liceo Forteguerri di Pistoia.

Art. 2. Lo stipendio annesso alla medesima è di lire italiane millecinquacento, da prelevarsi sui fondi della Depositeria generale.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici dicembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

476. *Norme per la constatazione delle merci alle Dogane di frontiera.*

15 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le innovazioni avvenute nell'organismo doganale in virtù dei Decreti dei di 8 e 13 ottobre decorso rendono inefficace quella parte delle vigenti discipline che è diretta ad assicurare la constatazione delle merci pel pagamento dei dazi doganali;

Volendo anche sotto questo rapporto venire ad una maggiore conformità di sistema con le altre provincie del Regno di S. M.;

Decreta:

Art. 1. La presentazione delle merci alle Dogane di frontiera dovrà essere accompagnata da una dichiarazione particolareggiata in iscritto, da esibirsi dal proprietario o conduttore,

e che dovrà contenere tutte le specificazioni necessarie a porre al fatto la Dogana circa la qualità, quantità, numero, misura e peso dei singoli articoli contenuti in ciascun collo, non che quella del loro valore nei casi in cui vi ricorra la gabellazione a stima, e l'indicazione inoltre delle marche dei colli rispettivi e della loro provenienza e destinazione per introduzione o per passo.

Art. 2. Ove tale dichiarazione fosse ritrovata non corrispondente al contenuto in ciascun collo, ricorrerà a carico del proprietario o del conduttore la penale di una metà più della gabella di introduzione pesante sugli articoli nei quali si verifichi la differenza.

Art. 3. Restano ferme le discipline tutte vigenti attualmente quanto allo sfogo dei manifesti e delle bullette di passo, e le penalità sancite per le relative contravvenzioni.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello della Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quindici dicembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

477. *Approvazione di Studi di navigazione interna, in relazione ai lavori di essiccazione del Padule di Bientina.*

15 dicembre 1839.

A S. E. il sig. Barone Bettino Ricasoli,
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

Eccellenza,

L'imminente sostituzione al Canale Imperiale del nuovo emissario aperto

sotto l'Arno verrà a troncarsi, almeno temporariamente, ogni comunicazione per acqua della città di Lucca e delle ricche pianure interposte fra i Monti Pisani, le Pizzorne ed i fiumi Arno e Serchio con Livorno e con la valle dell'Arno.

Un tanto danno poteva e doveva prevedersi quando fu intrapresa l'opera d'essiccazione dei paduli di Bientina per mezzo di una botte sotto l'Arno, non mancando all'arte il modo di prevenirlo.

Ma, se all'attuale Governo non può essere imputata questa imprevidenza, esso neppure deve incorrere nel rimprovero di aver trascurati i mezzi di ripararvi, ed è per questa considerazione che io mi prendo la rispettosa libertà di sottoporre alla sapiente iniziativa dell'E. V. l'unito Progetto di decreto.

Ho l'onore di essere con profondo ossequio e rispetto

Dell'E. V.

Dev.º Obb.º Serv.
G. GIORGINI

Dalla Direzione Generale
delle Acque e Strade ecc.,
li 15 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Informato che per la imminente sostituzione al Canale Imperiale del nuovo emissario aperto sotto l'Arno si viene a troncarsi ogni comunicazione per acqua della ricca pianura che giace fra l'Arno, il Serchio, i Monti Pisani e le Pizzorne col bacino dell'Arno e con Livorno, senza che nulla sia stato predisposto a prevenire un tanto danno all'agricoltura ed al commercio interno della Toscana; e desideroso di prendere tutte quelle providenze che possono valere a riparare ad una tale dimenticanza, compatibilmente col progresso degli importanti e già avanzati lavori di essiccazione;

Decreta:

Art. 1. Nella occasione della nuova sistemazione da darsi ai canali di

scolo della pianura posta fra l'Arno ed il Serchio per condurne le acque nella nuova botte sotto l'Arno, dovranno eseguirsi gli studi tecnici occorrenti ad immaginare e proporre non solo i mezzi di ristabilire e conservare la prenotata comunicazione per acqua, ma quelli altresì suggeriti dall'arte per migliorare e, quando sia possibile e conveniente, ampliare l'attuale imperfetto sistema di interna navigazione della Toscana.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quindici dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

478. *Istituzione di una Cattedra di Storia nel Liceo di Firenze.*

15 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 9 novembre prossimo passato intorno allo istituire cattedre nuove nei principali Licei, secondo l'opportunità, a fine di prepararvi i giovani all'esame di baccelliere,

Decreta:

Art. 1. È istituita una cattedra di Storia nel Liceo fiorentino.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla cattedra suddetta è di lire italiane millecinquecento, che farà carico provvisoriamente per l'intera somma sulla Cassa della Depositeria generale.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

479. Istituzione di una Cattedra di Filosofia nel Liceo di Pisa.

15 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 9 novembre p. p. intorno all'istituire secondo l'opportunità cattedre nuove nei principali Licei al fine di prepararvi i giovani all'esame di baccelliere;

Decreta:

Art. 1. È istituita una cattedra di Filosofia nel Liceo di Pisa.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla cattedra suddetta è di lire italiane millecinquecento, e farà carico per l'intera somma sulla Cassa della Depositeria generale.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici dicembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

480. Istituzione di una Cattedra d'Algebra nel Liceo di Pisa.

15 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 9 novembre prossimo passato intorno allo istituire cattedre nuove nei principali Licei, secondo l'opportunità, al fine di preparare i giovani all'esame di baccelliere;

Decreta:

Art. 1. È istituita una cattedra di Algebra nel Liceo di Pisa.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla cattedra suddetta è di lire italiane millecinquecento.

Il Ministro della Istruzione pubblica

è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici dicembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

481. Nomina di Giuseppe Rigutini a Professore di Lettere greche nel Liceo di Arezzo, e determinazione dello stipendio annesso a tale insegnamento.

15 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 1° dicembre 1839, che istituisce una cattedra di letteratura greca nei Licei della Toscana,

Decreta:

Art. 1. Giuseppe Rigutini, professore di retorica nel Liceo Forteguerri di Pistoia, è traslocato Professore di lingua e letteratura greca nel Liceo di Arezzo, con gli oneri annessi a quell'ufficio.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla cattedra suddetta è di lire italiane millecinquecento, che farà carico provvisoriamente per l'intera somma sulla Cassa della Depositeria generale.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il quindici dicembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

482. Nomina di Giosuè Carducci a Professore di Lettere greche nel Liceo Forteguerri di Pistoia, e determinazione dello stipendio annesso al detto insegnamento.

15 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 1° dicembre 1839, che istituisce una cattedra di

letteratura greca nei Licei della Toscana,

Decreta:

Art. 1. Giosuè Carducci, maestro di lingua e letteratura greca nel Liceo di Arezzo, è traslocato Professore di lingua e letteratura greca nel Liceo Forteguerra di Pistoia, con gli oneri annessi a quell'ufficio.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla cattedra suddetta è di lire italiane millecinquecento, che farà carico provvisoriamente per l'intera somma sulla Cassa della Depositeria generale.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici dicembre milleottocentocinquante.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

483. *Proclama per l'arrivo in Toscana del Governatore generale della Lega, Carlo Bon-Compagni.*

16 dicembre 1859.

Toscani!

Il Governatore generale della Lega degli Stati indipendenti d'Italia, il designato dall'augusto Principe Eugenio di Savoia, il testimone e l'amico del nostro risorgimento, sarà fra noi martedì 20 dicembre corrente.

Egli ritorna fra noi per assicurarci con lo stringere vieppiù le nostre forze. Quanto più ci avviciniamo al giorno in cui sarà riconosciuta la nostra unione al Regno forte di S. M. Vittorio Emanuele, tanto più l'opera e il consiglio di un degno suddito del gran Re italiano ci aiuteranno a superare gli ultimi ostacoli e a vedere messa in salvo la indipendenza d'Italia.

Mentre noi, perseveranti nei nostri propositi, fermi nei nostri voti, ne convalideremo sempre più le manifestazioni in faccia all'Europa colla nostra stessa fermezza e colla nostra

perseveranza, e le manifestazioni della volontà nazionale fortificheremo ognor più cogli apprestamenti guerreschi, l'uomo egregio, il cui arrivo salutiamo con gioia, ci aiuterà per compiere quell'uniformità di ordinamenti militari che deve apparecchiare le provincie dell'Italia centrale a confondersi nel Regno forte italiano da esse voluto.

Salutiamo chi ha tutta la fiducia del Re, del Principe Eugenio, e nostra. In questa concordia e in questa fiducia procediamo animosi a quella meta che è serbata a' popoli costanti e uniti.

Dato in Firenze, li sedici dicembre milleottocentocinquante.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica,

Ministro interino degli Affari esteri

C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

Il Segretario Generale

del Governo della Toscana

Celestino BIANCHI

484. *Indizione delle operazioni della Leva per l'anno 1860.*

18 dicembre 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come la riforma promessa della Legge sul reclutamento militare non possa esser pubblicata prima che siano compiuti gli studi necessari a metter d'accordo le pratiche usate in Toscana innanzi il Decreto del 18 febbraio 1855 colla Legge vigente negli Stati di S. M. il Re eletto Vittorio Emanuele;

Considerando come sia però necessario che nel frattempo si compiano dai Gonfalonieri quelle preliminari

operazioni che debbono preparare il reclutamento, il quale secondo la nuova Legge dovrà esser fatto Comune per Comune, esclusi i Circondarii di Delegazione;

Ordina:

Art. 1. Le note dei giovani compresi nel reclutamento del prossimo anno 1860, dove non fossero già state affisse pubblicamente, dovranno esserlo, a cura dei Gonfalonieri d'ogni Comunità, non più tardi del 1° gennaio prossimo.

Art. 2. Gli stessi Gonfalonieri accoglieranno tutti i reclami, che in seguito di tale pubblicazione saranno presentati dai giovani iscritti e dai loro parenti, per sottoporli all'esame delle Deputazioni municipali che verranno elette per compire tutte le successive operazioni del reclutamento, appena emanata la nuova Legge.

Data il diciotto dicembre milleottococinquantesimo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

485. Riordinamento della Marina militare.

19 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo, siccome è stato fatto per l'Armata di terra, assimilare anche la regia Marina militare alla organizzazione vigente nel Regno Sardo,

Decreta:

Art. 1. A datare dal 1° gennaio 1860, la regia Marina si comporrà di

uno Stato maggiore,

un Corpo reali Equipaggi,

un Corpo delle escavazioni dei porti e fossi.

Art. 2. La Tabella n° 4 annessa al presente stabilisce il numero ed i gradi di cui sono rivestiti gli individui appartenenti allo Stato maggiore.

Art. 3. Le Tabelle n° 2 e 3 stabiliscono il personale di bassa forza, il quale assumerà il titolo *Corpo RR.*

Equipaggi, e sarà diviso in tre sezioni, come viene indicato dalle Tabelle medesime.

Art. 4. Un capitano di corvetta o un tenente di vascello di prima classe comanderà le tre sezioni ed avrà il titolo di Comandante il Corpo RR. Equipaggi.

Art. 5. Le tre sezioni saranno comandate, le due prime da un ufficiale di maggioranza ciascuna, la sezione Maestranze dall'Ingegnere Costruttore, esercitando questi ufficiali le funzioni di capitano di compagnia per la parte amministrativa.

Art. 6. Un ufficiale di maggioranza eserciterà sotto la dipendenza del Comandante del Corpo reali Equipaggi le funzioni di aiutante maggiore del Corpo medesimo.

Art. 7. Colle Tabelle n° 4, 4 bis ed annesse Note vengono stabilite le paghe e i vantaggi dello Stato maggiore della regia Marina sia a bordo che a terra.

Art. 8. Colle Tabelle n° 5 e 6 vengono stabilite le paghe e vantaggi per la bassa forza del Corpo RR. Equipaggi.

Art. 9. Le Tabelle n° 7 e 8 determinano le spese di cancelleria che saranno accordate ai diversi Uffici, tanto a terra che a bordo.

Art. 10. Le Tabelle n° 9 e 10 stabiliscono i supplementi di mare che vengono accordati a quelle persone dell'equipaggio che a bordo disimpegnano funzioni per le quali si esigono abilità e sorveglianza maggiori.

Art. 11. Finalmente la Tabella n° 11 determina il personale che deve costituire gli equipaggi dei RR. Legni, sia pel tempo di pace, sia pel tempo di guerra.

Art. 12. E finalmente la Tabella 12 determina la corrispondenza di grado fra l'armata di terra e quella di mare.

Art. 13. È riservata al superiore Governo, sulla proposizione del Ministro della Guerra, la nomina dei Comandanti i legni da guerra e l'approvazione dello Stato maggiore dei medesimi, la quale, sulla proposizione

del Comandante della regia Marina, verrà inoltrata al prefato Ministero ogniquale volta vi saranno armamenti o cambiamenti.

Art. 14. Compete al Comandante della regia Marina la nomina e promozione della bassa forza e la formazione dei ruoli d'equipaggi, salvo quanto è prescritto dall'articolo precedente.

Art. 15. Il Corpo delle escavazioni, il servizio interno, gli stipendi, materiale ecc. fino a nuova disposizione rimarranno quali sono al presente, passando però per la parte amministrativa sotto la ispezione del Commissariato di Marina. Ma pel dettaglio del servizio rimarranno sotto gli ordini immediati del Capitano del porto, colla dipendenza dal Comandante la regia Marina.

Art. 16. I diritti e i doveri di tutti indistintamente i componenti della regia Marina saranno determinati da apposito Regolamento da tracciarsi sulle norme di quello vigente nel Regno Sardo.

Art. 17. È derogato a qualunque Legge, Decreto o altre disposizioni contrarie al Decreto presente.

Art. 18. Le Tabelle seguenti saranno munite della firma del Ministro della Guerra.

Il Ministro medesimo è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li diciannove dicembre milleottococinquantaove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 1.

QUADRO numerico dello Stato Maggiore della regia Marina

FORZA	GRADI	OSSERVAZIONI
1	Capitano di fregata	
3	Capitani di corvetta	
4	Luogotenenti di vascello di 1 ^a classe	
5	<i>Idem</i> » 2 ^a »	
9	Sottotenenti di vascello	
10	Guardia-marina di 1 ^a classe (già Aspiranti di 1 ^a classe)	
19(a)	<i>Idem</i> » 2 ^a » (già Aspiranti di 2 ^a classe)	
1	Piloto di 1 ^a classe	
1	<i>Idem</i> 2 ^a »	
2	<i>Idem</i> 3 ^a »	
1	Capitano di Maggiorità di 1 ^a classe	} uno Aiutante maggiore, uno Ufficiale pagatore, due Comandanti le due Sezioni.
1	<i>Idem</i> » 2 ^a »	
1	Luogotenente <i>idem</i>	
1	Sottotenente <i>idem</i>	
1	Cappellano	
1	Medico Chirurgo di Reggimento di 1 ^a classe	
2	<i>Idem</i> di Battaglione » 1 ^a »	
2	<i>Idem</i> » » 2 ^a »	
1	Ingegnere Costruttore	
1	Assistente di 1 ^a classe.	
87		

(a) Il grado di Guardiamarina di 2^a classe è sin d'ora organicamente abolito. Nondimeno resta personalmente e unicamente in vigore negli attuali titolari di esso, fino a che non sieno esauriti.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 2.

QUADRO del Corpo regi Equipaggi, diviso in due Sezioni ordinarie

FORZA	1 ^a Sezione	2 ^a Sezione	GRADI	FORZA	1 ^a Sezione	2 ^a Sezione	GRADI
4	2	2	Sottoufficiali di maggioranza	3	2	3	Secondi Capi cannonieri
4	2	2	Allievi di maggioranza	6	3	3	Allievi di pilotaggio
6	3	3	Marinari addetti alla maggioranza	20	10	10	Timonieri
2	1	1	Secondi piloti di 1 ^a classe	50	25	25	Marinari di 1 ^a classe
2	1	1	» » 2 ^a »	50	25	25	» » 2 ^a »
1	1	»	Nocchiero di 1 ^a classe	110	55	55	» » 3 ^a »
1	»	1	» » 2 ^a »	34	17	17	» Novizi
1	1	»	» » 3 ^a »	20	10	10	Mozzi
1	1	»	Capo cannoniere di 1 ^a classe	6	3	3	Guardiani invalidi.
9	4	5	Secondi Nocchieri				
28	15	15		332	166	166	

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 3.

QUADRO della Sezione Maestranze

FORZA	GRADI	FORZA	GRADI
1	Primo macchinista Capo officina	2	Operai di 1 ^a classe fabbri
5	Primi macchinisti } da aumentarsi a	1	» » » » calafato
5	Secondi macchinisti } seconda del bisogno	2	» » » » falegnami
1	Capo officina	1	» » » » veliere
2	Secondi Capi officina	1	» » » » armaiolo
1	Maestro d'ascia di 1 ^a classe	3	Operai di 2 ^a classe d'ascia
1	» » » 2 ^a »	2	» » » » fabbri
1	» » » 3 ^a »	1	» » » » calafato
1	Maestro veliere	2	» » » » falegnami
4	Secondi Maestri d'ascia	1	» » » » veliere
1	» » calafato	1	» » » » armaiolo
2	Operai di 1 ^a classe d'ascia		
25		42	

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

RIEPILOGO DELLE TRE PRIME TABELLE

Personale

56	Stato Maggiore
332	Corpo d'Equipaggi
42	Sezione Maestranze
430	Forza del Corpo.

TABELLA N° 4.

QUADRO delle Pagine e Vantaggi assegnati allo Stato Maggiore,
tanto a terra che a bordo

GRADI	PAGA all' anno	Trattamento di tavola in contanti a bordo al giorno		Razione giornaliera di viveri in natura in mare
		in Comando	senza Comando	
Capitano di fregata L.	4500 —	10 —	— —	1
Capitano di corvetta »	3600 —	5. 75	— —	1
Luogotenente di vascello di 1 ^a classe »	2600 —	4. 55	2. 15	1
<i>idem</i> di 2 ^a » »	2300 —	4. 55	2. 15	1
Sotto-tenente di vascello »	1500 —	4. 55	2. 15	1
Guardia marina di 1 ^a classe »	1150 —	2. 55	1. 55	1
<i>idem</i> di 2 ^a » »	604. 80	— —	1. 20	1
Piloto di 1 ^a classe »	2300 —	4. 55	2. 15	1
<i>idem</i> » 2 ^a » »	1500 —	4. 55	2. 15	1
<i>idem</i> » 3 ^a » »	1150 —	2. 55	1. 55	1
Capitano di maggioranza di 1 ^a classe »	2400 —	— —	— —	—
<i>idem</i> » 2 ^a » »	2100 —	— —	— —	—
Luogotenente »	1450 —	— —	— —	—
Sotto-tenente »	1300 —	— —	— —	—
Cappellano »	1275 —	— —	2. 15	1
Medico chirurgo di reggimento di 1 ^a classe »	2700 —	— —	2. 15	1
<i>idem</i> » battaglione » 1 ^a classe »	1700 —	— —	2. 15	1
<i>idem</i> » » 2 ^a classe »	1500 —	— —	2. 15	1
Ingegnere costruttore »	3600 —	— —	— —	—
Assistente di 1 ^a classe »	1200 —	— —	— —	—

Avvertenze

1. A bordo delle fregate e corvette sono accordati due cuochi a lire italiane 40 al mese ognuno, cioè uno per il Comandante e uno per gli ufficiali.

2. A bordo dei brigantini e altri legni è fissato un cuoco al Comandante e uno agli ufficiali, quando peraltro il Comandante non faccia tavola comune con gli ufficiali; ove ciò abbia luogo, sarà accordato un cuoco a lire 40 ed un aiuto a lire 30 il mese.

3. Sui legni minori è accordato un cuoco a lire quaranta quando il numero degli ufficiali sia almeno di due, compreso il Comandante.

4. A bordo dei legni da guerra sono accordati dei domestici, in proporzione del numero di ufficiali, con la mercede di lire 30 ognuno al mese, come appresso:

- da 1 a 3 ufficiali, 1 domestico
- » 4 a 6 » 2 »
- » 7 ed oltre » 3 »

5. Quando i Guardia marina di 1^a classe

saranno imbarcati in numero di tre o meno, faranno tavola con gli ufficiali, e godranno in tal caso del trattamento di Sotto-tenente di vascello, e quando siano in numero superiore a tre, faranno tavola a parte, e sarà perciò accordato un cuoco di lire 40 al mese.

6. Non è accordato il vantaggio del cuoco ai battelli a vapore ove è montato un servizio di tavola per i passeggeri a spese del Governo.

7. Ai cuochi e domestici non è accordato a bordo altro vantaggio oltre la paga sopra fissata.

8. L'ufficiale o impiegato dipendente dalla regia Marina, che si imbarcherà sopra un legno da guerra, senza far parte dello Stato maggiore, per recarsi a compiere una qualche missione di regio servizio, non godrà durante la sua presenza a bordo di alcuna indennità o vantaggio, ma sarà ammesso alla tavola del Comandante se il suo grado corrisponderà a quello di ufficiale superiore, ed alla tavola degli ufficiali se

subalterno; nel primo caso il Comandante avrà titolo ad un'indennità di lire 5 al giorno; nel secondo caso gli ufficiali vi avranno titolo per lire 3.

9. Ogni ufficiale che venisse ad avere una destinazione al di sopra del suo grado, come è portato dal Quadro di armamento dei regi legni, godrà dei vantaggi fissati per il posto che occupa.

10. Gli ufficiali a bordo dei bastimenti in commissione fuori della Darsena godranno del trattamento di tavola senza la razione viveri.

11. Per i viaggi e crociere nei mari d'Inghilterra ed al nord del Passo di Calais, i trattamenti di tavola saranno aumentati di un terzo

per tutti gli individui che vi hanno diritto, di qualunque categoria siano. Simile aumento comincerà a decorrere un mese dopo sbocato lo stretto di Gibilterra nell'Oceano, e cesserà al ripasso dello stretto medesimo verso il Mediterraneo.

NB. I Guardia marina di 2^a classe, che venissero imbarcati per far funzioni di Guardia marina di 1^a classe, godranno del trattamento di tavola assegnato a questi ultimi, con l'aumento nel caso contemplato all'articolo 5.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

TABELLA N° 4 bis

delle Indennità per alloggio e per mobili agli Ufficiali e altri Impiegati della regia Marina militare in servizio effettivo

GRADI ED IMPIEGHI		INDENNITA' per Livorno e Firenze			INDENNITA' annua comune per tutte le altre località			ANNOTAZIONI
		Alloggio	Mobili	TOTALE	Alloggio	Mobili	TOTALE	
Stato Maggiore	Capitano di fregata L.	600	200	800	480	160	640	L'Ufficiale superiore o subalterno destinato al comando del Corpo R. Equipaggi avrà un aumento di lire 200 sulla contro indennità.
	Capitano di corvetta »	520	180	700	420	150	570	
	Luogotenente di vascello di 1 ^a e 2 ^a classe »	350	150	500	280	140	420	
	Sotto-tenente di vascello e Guardia-marina di 1 ^a classe »	280	140	420	240	120	360	
	Assistenti Ingegneri »	280	140	420	240	120	360	

Disposizioni generali

§ 1. L'indennità d'alloggio è comune ed eguale per tutte le categorie d'ufficiali della regia Marina, ed è devoluta tanto agli ufficiali stessi quanto agli impiegati in servizio effettivo, semprechè non fruiscono dell'alloggio e dei mobili in natura a terra, sia in locali del Governo, sia per cura dei Municipii.

§ 2. Nelle località in cui sia assegnato l'alloggio in natura gli ufficiali ed impiegati non potranno esimersi dall'accettarlo, e quindi cesserà per loro il diritto alla indennità, e solo sarà corrisposta l'indennità per i mobili, semprechè questi non siano pure somministrati in natura.

L'ufficiale od impiegato che rifiutasse di

occupare l'alloggio o di servirsi dei mobili assegnati non potrà pretendere alla indennità.

L'alloggio in natura vuol essere in massima assegnato nel seguente ragguaglio:

capitano di fregata,	camere n° 3
capitano di corvetta,	» » 4
luogotenente di vascello,	» » 2
sotto-tenente di vascello e	} » » 1
guardia marina di 1 ^a classe	

Nel caso in cui il servizio necessiti che siano alloggiati in minore spazio, non si potrà pretendere al contro indicato numero di camere nè ad alcun pecuniario compenso per simile riduzione di alloggio.

Per gl'impiegati che non hanno assimila-

zione a grado militare l'alloggio conterà del numero di camere assegnato al grado a cui corrisponde approssimativamente l'indennità.

§ 3. Le indennità sono devolute in massima in tutte e singole le posizioni in cui si possono trovare gli ufficiali ed impiegati in servizio effettivo con *diritto a competenze*; e così per quelli che sono in *licenza straordinaria* od in altra posizione, *senza ragioni a competenze*, dovranno essere sospese le indennità, ma saranno corrisposte per la intera quindicina in cui avverrà la sospensione.

Per gli ufficiali ed impiegati posti fuori dei quadri del servizio effettivo dovranno cessare le indennità, ma saranno corrisposte per la intera quindicina in cui avrà luogo la cessazione.

§ 4. L'indennità per alloggio cessa all'uffiziale ed impiegato che venga imbarcato o destinato a bordo delle regie navi. Essi conserveranno però quella per mobili, ma in qualunque sede si trovino dessi al tempo del loro imbarco ed in qualsivoglia navigazione e stazione non possono godere, durante la loro presenza a bordo, senonchè l'indennità *comune per tutte le località*, di cui alla colonna n° 6.

§ 5. Le indennità d'alloggio e di mobili a terra saranno corrisposte per tutta la quindicina entro cui ha luogo il movimento d'imbarco e di destinazione a bordo; e così per contro verranno desse di nuovo buonificate all'uffiziale ed impiegato che sbarchi dalle regie navi soltanto dal primo giorno della quindicina successiva a quella entro cui ha luogo tale loro sbarco o destinazione a terra.

§ 6. Le indennità sono corrisposte assieme agli stipendi e calcolate sempre a quindicine; i Corpi e le Amministrazioni pagate con fogli di competenze le conteggiano sui medesimi in apposita colonna.

§ 7. Nel caso che l'impiegato od ufficiale che gode dell'alloggio in natura debba lasciarlo per ragioni di servizio o per ordine superiore, gli saranno corrisposte le indennità a datare dal primo giorno della quindicina in corso.

E parimente l'uffiziale od impiegato cui venga assegnato l'alloggio in natura mentre gode della indennità avrà ragione a ricevere l'indennità per l'intera quindicina in corso.

§ 8. In caso di promozione, le indennità saranno corrisposte per l'intera quindicina in cui avvenne la promozione nel ragguaglio della somma stabilita per l'antico grado: e quelle

del nuovo grado decorreranno dal primo giorno della quindicina seguente, sia che gli ufficiali rimangano nella prima categoria, sia che cambino di categoria pel fatto della promozione.

§ 9. Gli ufficiali ed impiegati di nuova nomina e quelli usciti da una posizione di *non effettivo servizio* avranno ragione alla indennità di alloggio e mobili a datare dal primo giorno della quindicina in cui avrà luogo l'arrivo al Corpo o nella stanza rispettivamente loro assegnata.

§ 10. Le indennità sono in massima dovute a secondo del grado; quindi l'uffiziale ed impiegato destinato ad adempiere le veci ed incombenze di altro grado o carica non potrà ricevere le indennità stabilite pel grado o carica di cui disimpegna le funzioni senza una disposizione espressa del Ministero.

§ 11. Gli ufficiali ed impiegati che, coprendo cariche ed impieghi per cui non sieno assegnate indennità d'alloggio e di mobili, percepiscono gli stipendi della carica od impiego che coprono non avranno ragione a queste indennità, sebbene loro competano in ragione del rispettivo grado od impiego.

§ 12. Queste indennità non sono devolute allorchè gli ufficiali godono delle competenze di campagna.

§ 13. Le medesime non sono soggette alla ritenuta e soprattassa.

§ 14. Sarà fornito al Comandante della regia Marina lo alloggio ed il mobiliare materiale secondo che verrà determinato dal Ministero, e del quale si dovrà tenere esatto inventario, da conservarsi presso gli Uffici del Comando.

La manutenzione del mobiliare anzidetto dovrà andare a carico del Comandante, e l'inventario sarà riveduto in ogni occorrenza di cambiamento di titolare, trasmettendone copia al Ministero.

§ 15. Il Comandante della regia Marina, gli ufficiali del Commissariato di marina, ed i Corpi delle diverse Amministrazioni veglieranno a che gli alloggi disponibili siano sempre assegnati e mantenuti nel limite stabilito, e che le indennità non si corrispondano a chi gode dello alloggio e dei mobili in natura a terra.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 5.

PAGHE E VANTAGGI al Corpo regi Equipaggi

GRADI	PAGA annua	RAZIONI viveri		Anno assegna- mento di vestiario	Annuo indenonità di brande
		a terra	a bordo		
Sotto-ufficiale di maggioranza	massimo	900 —	—	—	—
	minimo	750 —	—	—	—
Allievo di maggioranza	288 —	1	1	48. —	4. 80
Marinaro addetto alla maggioranza	230. 40	1	1	48. —	4. 80
Secondo Piloto di 1 ^a classe	600 —	1	1	— —	4. 80
idem » 2 ^a »	504 —	1	1	— —	4. 80
Nocchiero di 1 ^a classe	960 —	1	1	— —	4. 80
idem » 2 ^a »	864 —	1	1	— —	4. 80
idem » 3 ^a »	680 —	1	1	— —	4. 80
Capo cannoniere di 1 ^a classe	864 —	1	1	— —	4. 80
Secondo Nocchiero	468 —	1	1	36 —	4. 80
Secondo Capo cannoniere	408 —	1	1	36 —	4. 80
Allievo di pilotaggio	288 —	1	1	48 —	4. 80
Timoniere	360 —	1	1	36 —	4. 80
Marinaro di 1 ^a classe	288 —	1	1	48 —	4. 80
idem » 2 ^a »	239. 20	1	1	48 —	4. 80
idem » 3 ^a »	230. 40	1	1	48 —	4. 80
idem Novizio »	144 —	1	1	48 —	4. 80
Mozzo	96 —	1	1	30 —	4. 80
Guardiano invalido	267. 50	—	—	48 —	— —

Annotazioni

1. Gli individui di pilotaggio che avessero destinazione superiore al loro grado godranno dei vantaggi accordati al posto cui vengono destinati, secondo la Tabella di armamento.

2. Quelli che a bordo dei legni leggeri faranno le funzioni d'impiegati dell'Amministrazione godranno del trattamento di tavola

di lire 1,20 al giorno, quando però non godano di altro vantaggio oltre la paga e la razione.

3. I nocchieri che venissero destinati al comando di un regio legno godranno del trattamento di tavola di lire 1,20.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 6.

PAGHE e VANTAGGI alla Maestranza, tanto a terra che a bordo

GRADI	PAGA	Supplemento a terra per ogni giornata di lavoro	Razione pane a terra	Supplemento mensile a bordo	Razione viveri a bordo
	annua				
<i>Da stipularsi con privati contratti</i>					
Primo macchinista capo officina	960 —	1. 50	1	—	—
Primo macchinista	800 —	1. 20	1	—	—
Secondo macchinista	480 —	2. —	1	50	1
Capo officina	420 —	1. 90	1	47	1
Secondo Capo officina	382 —	1. 75	1	45	1
Maestro d'ascia di 1 ^a classe	384 —	1. 65	1	46	1
<i>idem</i> » 2 ^a »	324 —	1. 20	1	29	1
<i>idem</i> » 3 ^a »	324 —	1. 20	1	29	1
Maestro veliere	312 —	1 —	1	25	1
Secondo Maestro d'ascia	212 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> calafato	312 —	1 —	1	25	1
Operaio di 1 ^a classe d'ascia	312 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » fabbro	312 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » calafato	312 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » falegname	312 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » veliere	312 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » armaiolo	312 —	1 —	1	25	1
Operaio di 2 ^a classe d'ascia	284 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » fabbro	284 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » calafato	284 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » falegname	284 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » veliere	284 —	1 —	1	25	1
<i>idem</i> » » » armaiolo	284 —	1 —	1	25	1

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 7.

SPESE di UFFIZIO agli Uffiziali e Impiegati a terra

GRADI E QUALITA'	ASSEGNO annuo	OSSERVAZIONI
Comandante della regia Marina . . . L.	360 —	
Direttore dell'Arsenale »	240 —	Con obbligo di supplire i Capi officine e Capi maestri contabili.
Comandante il Corpo Equipaggi . . »	300 —	Con l'obbligo di fornire l'Aiutante maggiore e Comandanti di sezione e Uffiziali sanitari.
Segretario del Consiglio, Ufficiale pagatore »	240 —	Con obbligo di supplire al proprio Ufficio.
Ingegnere costruttore »	200 —	A suo carico le carte per i disegni.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 8.

SPESE D'UFFIZIO a bordo dei regii Legni

GRADO	DISTINZIONE dei Legni	ASSEGNO annuo	
All'Ufficiale incaricato del dettaglio, con obbligo di fornire l'occorrente ai Contabili	Corvette	L. 6 —	
	Piroscafi e Legni leggeri armati in guerra	» 4 —	
Al Piloto o 2° Piloto incaricato della contabilità, con obbligo di provvedere l'occorrente per la scritturazione del pilotaggio	Corvette	» 6 —	
	Piroscafi e Legni leggeri armati in guerra	» 5 —	
Al 2° Piloto o altro basso ufficiale incaricato della contabilità dello Spedale	Corvette	» 1.50	
	Altri Legni	» 1 —	
Al Chirurgo	Corvette	» 15 —	
	Altri Legni	» 10 —	
All'Impiegato dell'Amministrazione	Corvette	» 15 —	
	Altri Legni	» 10 —	
Al Basso ufficiale in comando di uno scorcidoio - Spronara	Spronara	» 2 —	

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 9.

SUPPLEMENTI DI MARE

GRADI	DESIGNAZIONE dei regii Legni	ASSEGNO MENSUALE	
		Oceano	altri Mari
Al Piloto o 2° Piloto per la scuola dell'Equipaggio	Corvetta	L. 15 —	15 —
Al 1° Nocchiero, Capo cannoniere o altro basso Ufficiale incaricato della contabilità (<i>materiale</i>) del bastimento	Corvetta	» 15 —	15 —
	Altri legni	» 10 —	10 —
Al Basso ufficiale Aiutante di bordo	Corvetta	» 12.01	12 —
	Altri legni	» 8 —	8 —
Ai Secondi Nocchieri	»	» 8 —	6 —
Ai Secondi Capi cannonieri	»	» 8 —	6 —
Ai Timonieri	»	» 6 —	5 —
Ai Padroni di lancia, Capi gabbieri e Maestri di stiva	»	» 5.80	5.80
Ai Marinari gabbieri	»	» 5 —	5 —
Ai Capi pezzi e Marinari gabbieri	»	» 3 —	5 —
Al 2° Piloto e Allievi di pilotaggio	a bordo	» 10 —	10 —
Ai Marinari fuochisti (a)	dei	» 34 —	34 —
Agli Allievi fuochisti	Piroscafi	» 7.50	7.50

(a) Ai Marinari fuochisti viene corrisposta doppia razione vino per ogni giorno di fuoco acceso. Allorquando un bastimento a vapore trovisi in disarmo o disponibilita, i Marinari fuochisti che vi sono addetti ricevono lire 10 al mese di supplemento per coadiuvare i macchinisti per i restauri, ripulitura e mantenimento delle macchine.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 10.

QUADRO indicante il numero dei Supplenti a mare,
accordato ad ogni Bastimento

RANGO DEI BASTIMENTI	Padroni di Lancia, Capi gabbiere e Maestri di stiva L. 5. 80	Marinai gabbiere a L. 5 —	Capi pezzo a L. 3 —	Marinai gabbiere a L. 3 —	Marinai fuochisti a L. 34 —	Allievi fuochisti a L. 7. 30	Aiutante di bordo a L. 8 —
Corvetta a elice	12	6	11	10	14	5	1
Piroscafo da 60 o 90 (K)	2	2	2	1	4	2	1
Cannoniera	2	2	3	3	4	2	1
Goletta	2	2	4	2	—	—	1
Spronara	—	—	—	2	—	—	—

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

TABELLA N° 11.

RUOLO NORMALE di Equipaggio dei regii Legni in tempo
di pace e in tempo di guerra

GRADI	CORVETTA da venti cannoni		CANNONIERA a elice		Piroscafo da 100 cavalli ed al disotto	Goletta	Spronara	OSSERVAZIONI
	in pace	in guerra	in guerra	in pace				
Capitano di fregata }	1	1	—	—	—	—	—	
Capitano di corvetta }	1	1	—	—	—	—	—	
Luogotenente di vascello di 1 ^a classe	1	1	1	1	1	—	—	
Luogotenente di vascello di 2 ^a classe	2	2	1	1	1	1	1	
Sottotenente di vascello	2	2	1	1	1	2	1	
Guardiamarina di 1 ^a classe	2	2	1	1	1	1	—	
Impiegati di amministrazione	1	1	—	—	—	—	—	
Chirurghi di reggimento	1	1	1	1	1	—	—	
idem di battaglione	1	1	—	—	—	—	—	
Cappellani	1	1	—	—	—	—	—	
Piloti di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	1	1	1	1	—	—	—	
Secondi piloti di 1 ^a classe	1	1	—	—	—	1	—	
idem 2 ^a »	2	2	1	1	1	—	—	
Allievi di pilotaggio	3	3	1	1	1	1	1	
Macchinisti	4	4	2	2	2	—	—	
Nocchieri di 1 ^a classe	—	—	—	—	—	—	—	
idem » 2 ^a »	1	1	—	—	—	—	—	
Secondi nocchieri	3	3	1	1	1	1	—	
Capi cannonieri	1	1	—	—	—	—	—	
Secondi Capi cannonieri	3	3	1	1	—	—	—	
Maestri d'ascia	1	1	—	—	—	—	—	
Secondi maestri d'ascia	—	—	1	1	—	—	—	
Secondi maestri calafati	1	1	—	—	—	—	—	
Maestri velieri	—	—	—	—	—	—	—	
A riportare	33	33	13	13	10	7	2	

Seguito della TABELLA N° 11.

GRADI	CORVETTA da venti cannoni		CANNONIERA a elce		Piroscafo da 100 cavalli ed al disotto	Goletta	Spronara	OSSERVAZIONI
	in guerra	in pace	in guerra	in pace	in guerra e in pace	in pace e in guerra	in guerra e in pace	
<i>Riporto</i>	33	33	13	13	10	7	2	
Operai d'ascia	1	1	—	—	1	1	—	
<i>idem</i> calafati	1	1	—	—	—	—	—	
<i>idem</i> velieri	1	1	—	—	—	—	—	
<i>idem</i> falegnami	—	—	—	—	—	—	—	
Secondi maestri armaioli	—	—	—	—	—	—	—	
Operai armaioli	1	1	—	—	—	—	—	
<i>idem</i> fabbri	1	1	—	—	—	—	—	
Timonieri	12	12	3	3	2	2	1	
Marinari di 1 ^a classe	49	31	8	6	8	4	3	
<i>idem</i> » 2 ^a »	49	31	8	6	8	4	3	
<i>idem</i> » 3 ^a »	142	100	18	14	14	10	7	
<i>idem</i> Novizi	20	13	2	2	2	2	1	
Mozzi	10	8	1	1	1	1	1	
Cuochi domestici e Commessi ai viveri }	6	6	5	5	—	3	2	O quel numero che il Comandante della Marina crederà op- portuno.
Totale del Personale	326	239	58	50	46	34	20	

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

TABELLA N° 12.

Corrispondenza dei Gradi militari della R. Marina con quelli dell'Esercito

GRADI DELL'ARMATA DI MARE	GRADI DELL'ARMATA DI TERRA
Capitano di vascello di 1 ^a e 2 ^a classe	Colonnello
Capitano di fregata	Luogotenente colonnello
Capitano di corvetta	Maggiore
Luogotenente di vascello di 1 ^a classe	Capitano di 1 ^a classe
Capitano di maggioranza di 1 ^a classe	
Luogotenente di vascello di 2 ^a classe	Capitano di 2 ^a classe
Capitano di maggioranza di 2 ^a classe	
Piloto di 1 ^a classe	
Sotto-tenente di vascello	Luogotenente
Luogotenente di maggioranza	
Piloto di 2 ^a classe	

Seguito della **TABELLA N° 12.**

GRADI DELL'ARMATA DI MARE	GRADI DELL'ARMATA DI TERRA
Guardiamarina di 1 ^a classe	Sotto-tenente
Sotto-tenente di maggioranza	
Piloto di 3 ^a classe	
Nocchiero di 1 ^a classe	Fiorier maggiore
Capo cannoniere di 1 ^a classe	
Capo officina	
Guardiamarina di 2 ^a classe	
Secondo pilota di 1 ^a classe	
Nocchiero di 2 ^a classe	
Capo cannoniere di 2 ^a classe	
Sott'ufficiale di maggioranza	Fioriere
Secondo capo officina	
Secondo pilota di 2 ^a classe	
Nocchiero di 3 ^a classe	
Capo cannoniere di 3 ^a classe	Sergente
Maestro d'ascia di 1 ^a classe	
Maestro veliere di 1 ^a classe	Caporale maggiore
Secondo Nocchiero	
Secondo capo cannoniere	
Maestro d'ascia di 2 ^a e 3 ^a classe	
Secondo maestro d'ascia	Caporale
Veliere di 2 ^a e 3 ^a classe	
Allievo di pilotaggio	Soldati
Allievo di maggioranza	
Timoniere	
Marinari di 1 ^a classe nell'esercizio delle funzioni di Capi gabbieri e Padroni di lancia	
Operai della Maestranza	
Marinari di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	
Marinari novizi	
Mozzi	

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

486. *Approvazione e pubblicazione di un Regolamento amministrativo sopra gli Stabilimenti penitenziali.*

20 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i due Decreti del 31 ottobre di questo anno, coi quali venne sop-

presso l'Ufficio del Fisco e venne prescritta la compilazione di un Progetto di regolamento amministrativo per gli Stabilimenti penitenziali,

Decreta:

È approvato il Regolamento amministrativo per gli Stabilimenti penitenziali che, munito della firma del

Ministro di Giustizia e Grazia, fa seguito al presente Decreto.

Il predetto Ministro ne procurerà l'esecuzione, da avere effetto dal primo gennaio prossimo futuro.

Dato li venti dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le Direzioni degli Stabilimenti penitenziali corrispondono col Ministero di Giustizia e Grazia, dal quale dipendono.

2. I Direttori e tutti gli impiegati contabili e consegnatari di oggetti degli Stabilimenti sono soggetti al comune sindacato della Corte dei conti ed alle sue discipline stabilite dagli ordini esistenti.

3. Ogni Direzione redige annualmente ed invia al Governo nel mese di settembre il bilancio di previsione delle spese e delle entrate dell'anno successivo, accompagnandolo con speciali giustificazioni.

4. I bilanci sono formati in due sezioni; una per lo Stabilimento penitenziale, l'altra per le Carceri pretoriali (Modello n° 1), secondo la repartizione fattane (Nota A).

5. Nei limiti approvati col bilancio di previsione, le Direzioni procedono colla maggiore economia e sotto la loro responsabilità alla effettuazione delle spese ed all'acquisto dei generi pel mantenimento dei detenuti, egualmente che per l'esercizio delle manifatture attivate negli Stabilimenti.

6. È obbligatorio per gli usi dello Stabilimento l'impiego degli oggetti che si fabbricano in esso od in alcuno degli altri Stabilimenti.

7. Per i generi da acquistarsi mediante fornitura, le Direzioni, presi in tempo utile gli ordini del Governo, stabiliscono gli accolti col sistema della pubblica concorrenza.

8. Le manifatture debbono essere condotte ed amministrate in modo da ricavarne il maggior profitto economico, compatibilmente alle condizioni che impongono le discipline penitenziali.

9. La istituzione di nuove manifatture oltre alle già esistenti o la soppressione di alcune di queste deve essere autorizzata dal Governo.

10. Le vendite dei lavori sono eseguite per approvazione ed ordine, volta, per volta, dei Direttori, col possibile profitto sul loro costo effettivo, da calcolarsi come è detto a suo luogo (art. 54); ed ai privati acquirenti debbono farsi sempre a pronti contanti, salvo eccezioni approvate dal Governo.

11. Quando nei magazzini si facesse soverchio deposito di manifatture per mancanza di esito, deve rendersene conto al Governo, esponendo le ragioni che abbiano prodotto quel risultato.

CONTABILITÀ E SCRITTURA GENERALE

12. La scrittura sarà tenuta secondo le regole proprie delle regie e pubbliche Amministrazioni, ed in modo che, scrivendo giornalmente la storia esatta di tutte le operazioni, dia facilità di rispondere prontamente ad ogni superiore richiesta sulla situazione economica degli Stabilimenti.

13. Ogni arretrato nelle scritture espone il computista e gli altri contabili alle ammende comminate dagli ordini.

14. I libri principali e formali da tenersi nelle Computisterie sono il Giornale ed il Libro maestro.

15. Nel Giornale (Modello di n° 2) sono dai computisti registrate volta per volta le operazioni della Cassa e tutti gl'indebitamenti e increditamenti nelle altre operazioni che non si consumano immediatamente per contanti.

16. Nel Libro maestro

1° si ragguaglia e si classifica tutto ciò che è registrato nel Giornale, e sono impostati tanti conti o prospetti quanti siano necessari per descrivere distintamente e con ordine il movimento della giornaliera amministrazione;

2° si tiene il conto dello stato attivo e passivo, che a forma degli inventarii e documenti giustificativi presenti l'importare degli assegnamenti dello Stabilimento e la nota delle passività;

3° s'impostano i conti o prospetti delle entrate e delle spese secondo i varii titoli e denominazioni, come si vede dal Modello n° 1, e si riportano parimente i conti delle officine e delle manifatture.

17. Le Direzioni redigono giornalmente lo stato numerico dei detenuti che secondo le di-

verse classi devono ricevere nel giorno successivo il trattamento a forma dei Regolamenti; ed i computisti sulla scorta di tale stato formano il calcolo e prospetto dei commestibili da distribuirsi; spediscono i *buoni* di somministrazione ai fornitori, e gli ordini di provvista, a coloro che ne sono incaricati, per i generi fuori di fornitura; e fanno pure il calcolo del consumo dei combustibili per la cucina e pei lumi, come per tutti gli articoli che servono ai condimenti del vitto.

18. Le Direzioni stabiliscono una tariffa dell'olio necessario pei lumi, basata sopra esperimenti che stiano in relazione col tempo nel quale, secondo le differenti stagioni dell'anno, devono i lumi restare accesi.

19. Per le Carceri pretoriali restano ferme le tariffe ed assegni già approvati, sì pei lumi come per gli altri titoli di consumo.

20. Alla fine di ciascun mese vien fatta la nota (Modello n° 3) dei danni cagionati dai detenuti alle proprietà dello Stabilimento che devono da essi rimborsarsi, e ne sarà passata in scrittura la relativa partita. Questa disposizione troverà la sua singolare applicazione ogni volta che si dimetta un detenuto.

21. Alla fine d'ogni anno debbono i computisti estrarre dal Libro maestro il rendimento di conti della amministrazione, e i Direttori debbono rimmetterli alla Corte dei conti non più tardi del primo di marzo successivo, sotto la comminazione, mancando, prescritta dagli ordini generali.

22. Il rendimento di conti contiene

1° la dimostrazione generale delle spese e delle entrate dell'annata;

2° la dimostrazione dello stato attivo e passivo nel dì 31 dicembre;

3° una serie di note speciali e di sviluppo quante siano necessarie a giustificare le dette dimostrazioni;

4° i bilanci di ogni officina e manifattura;

5° la statistica dei detenuti.

23. I Direttori nel trasmettere il rendimento di conti dovranno accompagnarlo di memorie e di osservazioni colle quali sia resa ragione dei risultati della gestione dell'anno.

24. La dimostrazione delle spese e delle entrate deve offrire separatamente i risultati della gestione propria dello Stabilimento e di quella delle Carceri pretoriali, secondo i titoli indicati nel Modello di n° 4.

25. La dimostrazione delle spese e delle entrate effettuate nell'anno deve, mediante appo-

sita colonna, esser messa a confronto del previsto e, mediante altra colonna, a confronto dell'effettuato nell'anno precedente.

26. La dimostrazione dello stato attivo e passivo deve indicare i capitali e le passività col confronto dell'anno precedente (Modello di n° 5).

27. Le note speciali e di sviluppo sono destinate a dimostrare le partite di ciascun titolo delle spese e delle entrate, egualmente che le partite che compongono i conti e titoli dello Stato.

28. Le poste dei debitori e dei creditori debbono nelle note speciali e di sviluppo essere confrontate con quelle dell'anno precedente ed illustrate in modo da far conoscere per ciascuna posta la dipendenza o derivazione del debito o credito; con la distinzione, quanto ai debiti, del tempo in cui ne scadeva il pagamento totale o parziale, e colla espressione del motivo degli arretrati, se ve ne sono.

29. I bilanci delle officine e delle manifatture debbono render ragione del movimento e dell'impiego dei generi e dell'in essere a fin d'anno combinato con gl'inventarii; ed in quanto specialmente alle manifatture deve essere dimostrato e concluso l'utile finale di ciascuna.

30. La statistica dei detenuti dimostra per gli Stabilimenti, separatamente dalle Carceri pretoriali, il numero dei detenuti che esistevano al principio dell'anno, quello degli entrati e degli usciti nel corso dell'anno medesimo e dei restanti nel dì 31 dicembre: il numero medio giornaliero dei detenuti desunto da quello degli esistenti in ciascun giorno dell'anno, e la spesa media del mantenimento ragguagliatamente di ciascun detenuto. Indica altresì il numero dei detenuti occupati in ciascuna manifattura ed in ciascun servizio dello Stabilimento.

PAGAMENTI E RISCOSSIONI

31. Pel pagamento delle spese, secondo le norme ed i limiti tracciati nel bilancio di previsione, i computisti, presi gli ordini dal Direttore, redigeranno i mandati, che, firmati dai computisti stessi e dai Direttori, sono spediti alle Casse incaricate di pagarli.

32. I mandati debbono essere appoggiati ad altrettante giustificazioni, da conservarsi con ordine rigoroso nelle filze di computisteria.

33. Gli Stabilimenti che non hanno Cassa propria nell'interno dell'Ufficio, nei casi nei quali non è posta a loro disposizione una Cassa di regia Amministrazione, si valgono dei Camarlinghi comunitativi.

34. Le casse esistenti nell'interno degli Stabilimenti sono sottoposte, a forma degli ordini veglianti, alle improvvise revisioni a cura dei Direttori locali, che hanno l'obbligo di farne una almeno per ciascun anno, oltre quella periodica del 31 dicembre, contemporanea alla chiusura delle scritture.

35. Di queste come di qualunque altra revisione di cassa deve rendersi immediatamente scarico alla Corte dei conti, rimettendone il processo verbale.

36. Per quegli Stabilimenti che hanno cassa nell'interno dell'Ufficio, i mandati (Modelli n° 6 e 7) sono spediti al proprio cassiere, facendone nell'atto della spedizione la registrazione nel giornale, a debito dell'articolo di spesa al quale si riferiscono, ed a credito della cassa.

37. Per gli Stabilimenti che non hanno cassa nel proprio Ufficio, i mandati da spedirsi ai cassieri o Camarlinghi comunitativi (Modelli di n° 8 e 9) vengono nell'atto della spedizione registrati provvisoriamente e per semplice memoria in un quaderno a parte (Modello n° 10), e quando ritornano estinti sono definitivamente registrati nel giornale, a debito nell'articolo di spesa cui si riferiscono, e a credito del cassiere o Camarlingo che li ha pagati.

I cassieri e Camarlinghi alla fine d'ogni bimestre rimettono allo Stabilimento una nota di recapitolazione dei pagamenti eseguiti. Di questa nota (Modello n° 11), verificata sui quaderni, è fatto un duplicato, che, firmato dal computista e dal Direttore, viene rimesso al cassiere o Camarlingo per valersene nei suoi conteggi colla regia Depositeria, ritornando allo Stabilimento i mandati estinti e nella suddetta nota indicati.

39. I cassieri non debbono accettare i mandati che non siano firmati dal computista e dal Direttore, e debbono sotto la propria responsabilità assicurarsi dell'identità della persona nominata nel mandato.

40. Per i pagamenti delle spese a minuto può tenersi nello Stabilimento una piccola cassa nei limiti del necessario. Questa verrà affidata al magazziniere, a favore del quale sarà in ogni occorrenza spedito un mandato di pagamento sui cassieri o Camarlinghi comunitativi nel modo che è detto nell'articolo 37.

41. I Direttori sono più specialmente responsabili di ogni eccedenza di questa cassa in relazione alla necessità che ne limita l'importanza.

42. Anche la piccola cassa di cui sopra è

soggetta alle revisioni ordinarie e straordinarie prescritte dagli ordini.

43. In quanto spetta alle Carceri pretoriali, la Direzione dello Stabilimento, cui è dato repartitamente il carico di provvedere al servizio economico delle medesime, riceve dalle Preture alla fine di ogni mese i conti delle forniture del vitto, dei farmacisti, degli accollatarii per la lavatura delle biancherie, dei materassi, e di tutti coloro ai quali sono dovuti assegni per qualunque maniera di servizio.

44. Il computista, previo il confronto dei suddetti conti con le scritte di acollo o di fornitura e col registro degli assegni, stenderà in piè dei conti medesimi il mandato, firmato anche dal Direttore, per il pagamento da eseguirsi dal cassiere o Camarlingo comunitativo cui i conti stessi verranno inviati pel canale delle Preture.

45. Pel pagamento dello stipendio alle guardie o custodi delle Carceri pretoriali si spedisce ogni decade di ciascun mese allo Stabilimento un ruolo in doppio esemplare (Modello n° 12), uno dei quali si ritorna alla Pretura la quale ne commette il pagamento al cassiere o Camarlingo.

46. La registrazione provvisoria e quella definitiva dei suddetti titoli di pagamento dee farsi nel modo stesso accennato per le spese proprie degli Stabilimenti (articolo 37).

47. La corrispondenza tra i Pretori ed i Direttori in tutto ciò che è contemplato dal presente Regolamento deve passare per l'intermediario del regio Procuratore del Circondario nel quale è compresa la Carcere pretoriale.

48. Le riscossioni vengono effettuate mediante ordini che si staccano da un registro a matrice (Modello n° 13) e che s'inviano al magazziniere dello Stabilimento perchè, dopo ritirata la somma indicata nell'ordine, consegnino al compratore la manifattura o il genere comprato.

49. Ritenuto che le vendite si fanno a pronti contanti e che qualunque fido a particolari, senza una superiore autorizzazione, resta a carico di chi lo abbia permesso, solamente le vendite che si facciano a pubblici Stabilimenti, compresi i penitenziali, possono essere impostate sui libri dei debitori.

50. Anche per i soccorsi che pervengano ai detenuti dalle famiglie o da benefattori è spedito al magazziniere apposito ordine di riscossione.

51. Alla fine di ogni mese il magazziniere presenta alla Computisteria la nota delle riscossioni effettuate nel mese stesso, ed il computista, fatti i debiti riscontri, ne spedisce il man-

dato d'entrata, firmato anche dal Direttore, o al cassiere o al Camarlingo comunitativo con cui lo Stabilimento è in rapporto.

DELLE OFFICINE, DEI MAGAZZINI E DELLE LORO
SCRITTURE SPECIALI

52. Ogni officina ha un maestro che, oltre ad assistere e dirigere i lavoranti, tiene un registro ove giornalmente appunta tutte le partite che fanno debito o credito alla officina, su di che viene istruito ed invigilato dal computista dello Stabilimento.

53. I maestri estraggono con diligenza e precisione dal primo registro, e presentano nel lunedì di ogni settimana al computista la nota dei prodotti o lavori eseguiti nell'officina rispettiva nel corso della settimana precedente, conforme al Modello di n° 14.

54. Il computista, raccolte tutte le note, ne forma una recapitolazione, del Modello n° 15, che servirà alla scritturazione del libro *Lavori e Manifatture*, di che vien detto in appresso.

55. La valutazione dei prodotti delle officine destinati alla vendita deve essere fatta a cura della Direzione e del computista, di concerto col maestro rispettivo, mettendo in conto l'importare dei generi che vi sono stati impiegati, le spese di lavorazione, ed un reparto approssimativo degli aggravii di assistenza e di altre spese generali coll'aggiunta di un discreto guadagno.

56. Non è permessa ai maestri l'esecuzione di alcun lavoro senza la polizza d'ordine del Direttore, la quale va unita per loro giustificazione alle note dei prodotti.

57. Mensualmente sono fatte dai maestri e presentate al computista le note delle mercedi guadagnate dai detenuti, divise per categoria di pena, e coll'applicazione delle tariffe stabilite dai vigenti ordini, secondo il Modello n° 16.

58. Il computista, raccolte tutte le note delle mercedi, ne forma una recapitolazione del Modello n° 17, dalla quale desume l'ammontare totale che porta in scrittura per la via del giornale a debito e credito dei conti relativi.

59. Un libro, intitolato *Libro Officine*, del Modello n° 18, è tenuto perfettamente in giorno dal computista. In quel libro è impostato un conto ad ogni officina, e vi sono ragguagliate le partite d'entrata e d'uscita descritte nel giornale.

60. La dispensa e la guardaroba hanno a cura del rispettivo consegnatario un libro del Modello n° 19 e 20, nel quale sono aperti tanti conti per introito e per esito quanti sono i ge-

neri che passano per le mani del consegnatario.

61. Anche nel magazzino si tiene un libro del Modello n° 19, da trattarsi come sopra, e che ha per ausiliare un piccolo registro o quaderno dei lavori che subiranno qualche lavorazione o perfezionamento fuori dello Stabilimento, ed altro quaderno delle vendite di lavori a pronti contanti.

62. Il computista ha l'obbligo di verificare l'esattezza dei suddetti libri e farne a fin d'anno gli spogli e bilanci per passarne le convenienti partite nella scrittura generale.

63. L'introito ed esito di tutti i generi ed oggetti da registrarsi nei libri dei consegnatarii dovrà essere appoggiato a polizze regolari, non potendosi introdurre nelle officine nè estrarre dalle medesime genere od oggetto alcuno senza una polizza firmata dal consegnatario rispettivo, dal computista e dal Direttore.

64. Se si tratta di semplici passaggi tra officina ed officina, senza interessare l'esterno degli Stabilimenti, le polizze sono conformi ai Modelli di n° 21 e n° 22.

65. Se si tratta di generi ed oggetti che debbono estrarsi dallo Stabilimento e portarsi all'esterno, in tal caso nella relativa polizza (Modello n° 23) deve essere indicato il motivo dell'estrazione degli oggetti, specificando se l'esito è definitivo oppure provvisorio per sottoporre gli oggetti ed i generi ad una lavorazione e far quindi ritorno nello Stabilimento.

66. Per le polizze d'estrazione definitiva, la guardia che sta alla porta e che non deve permettere l'uscita senza che le siano consegnate le polizze, restituirà queste il giorno appresso al computista, il quale sorveglierà al pagamento dei generi che sono stati estratti.

67. Per le polizze d'estrazione provvisoria, cioè d'oggetti e generi che devono subire una lavorazione, le polizze sono restituite al computista, coll'indicazione del giorno nel quale i generi sono ritornati, per emettere altra polizza d'introito a debito del magazzinoiere.

68. Al computista fa pur debito la tenuta di un libro *Lavori* del Modello n° 24, il quale sarà diviso in tre parti, ed in ciascuna parte, a forma della sua intitolazione, saranno descritti secondo la loro specie e natura i lavori eseguiti settimana per settimana.

69. Un libro è istituito particolarmente per i tessuti, nel quale deve aprirsi un conto corrente ad ogni tessitore all'oggetto di sindacare l'impiego dei filati per ciascuno tessuto e per

conoscerne l'importare, quando si tratti di lavori per conto proprio dello Stabilimento: lo che servirà a stabilirne il costo allorchè si invierà il tessuto ultimato al magazzino. Questo libro è conforme al Modello n° 25, ed è scritturato a cura del computista secondo gli appunti che deve giornalmente somministrargli il maestro.

70. Nel libro intitolato *Debitori e Creditori*, del Modello di n° 26, il computista ragguaglia volta per volta, colle regole d'uso, tutte le partite che rimangono in sofferenza di pagamento o da riconoscere in conformità del giornale.

71. Nel libro intitolato *Del Mobiliare* saranno a cura del computista tenuti al corrente gl'inventarii delle mobilie tutte dello Stabilimento, chiamandone a conto con diligenti riscontri il magazzino che ne ha o la consegna o la sorveglianza, egualmente che i subalterni consegnatarii (Modello n° 27).

72. Lo stesso dovrà praticarsi pel mobiliare delle Carceri, che è a consegna dei Direttori locali o del guardia o custode più anziano, sotto la dipendenza dei Pretori.

73. Nel libro *Masse e Depositi dei Detenuti* (Modello n° 28) si tengono con precisione e perfettamente in giorno i conti correnti di debito e credito di ciascun detenuto.

74. A credito sono ragguagliati ai detenuti i loro guadagni per lavori, come pure le somme che vengano ad essi inviate da benefattori particolari o dalle proprie famiglie: a debito tutto ciò che, in ordine ai Regolamenti, si somministra ai detenuti a proprie spese o che si scorpora in rimborso di danni recati alle proprietà dello Stabilimento o per altre legittime cause a loro carico.

75. Quanto alle masse dei detenuti, il di cui avanzo deve, a tenore degli ordini, esser versato nelle Casse di risparmio per renderlo fruttifero a beneficio dei detenuti, i Direttori degli Stabilimenti avranno l'obbligo di procurare che il versamento abbia puntualmente luogo bimestre per bimestre e che nei modi già stabiliti siano cautamente conservati i libretti di credito.

76. Nei libri intitolati *Guardie e Custodi* per masse di deposito, per scadenze di vestiario ec., che devono tenersi come gli altri libri dai computisti degli Stabilimenti, sarà impostato, conformemente ai Modelli n° 29 e 30, ad ogni guardia o custode il conto personale.

77. Quando un custode od una o più guardie vien congedato o passa da uno Stabilimento

ad un altro, deve dal computista esser fatta, coerentemente ai Regolamenti in vigore, la liquidazione del suo debito e credito (Modello n° 31). Se si tratti di congedo definitivo, ha luogo il pareggio e saldo finale. Se di semplice passaggio e permuta, in tal caso la Direzione dello Stabilimento, d'onde l'individuo parte, notifica per regola reciproca e per le convenienti partite di scrittura la liquidazione alla Direzione dello Stabilimento al quale la guardia o custode si trasferisce, o dal quale dipende la Carcere a cui viene destinato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

78. Per l'anno 1860 le Direzioni riceveranno i bilanci di previsione dal regio Ufficio dei sindaci tostochè sia intervenuta la formale approvazione del Governo.

79. Egualmente dopo l'approvazione del Governo, gli atti di accollo delle forniture per l'anno 1860 saranno comunicati alle Direzioni dell'Ufficio del Fisco che va a sopprimersi.

80. Nello Stabilimento in Longone deve continuarsi ai detenuti per antiche pene l'incremento dei guadagni fatti co' loro lavori, nello stesso sistema eccezionale che si è finora praticato, incassando secondo il consueto la quota dovuta al Penitenziario sui detti guadagni.

81. Nello Stabilimento della Pianosa, finchè le condizioni del medesimo non richiedano ulteriori disposizioni, il Direttore resta incaricato delle riscossioni e pagamenti, tenendo conto corrente col gestore locale dei regii Possessi, e traendo e versando nella misura che esigano e permettano i giornalieri bisogni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

NOTA A

La circoscrizione delle Direzioni degli Stabilimenti penitenziali, per gli effetti contemplati dal Regolamento amministrativo, sarà per Circondarii nel modo che appresso:

Stabilimento delle Murate — Circondarii di Firenze, Pistoia, Rocca san Casciano, Arezzo;

Stabilimento di Lucca — Circondarii di Lucca, Pisa e Livorno;

Stabilimento di Volterra — Circondario di Volterra;

Stabilimento di San Gimignano — Circondarii di Siena, Montepulciano, Grosseto;

Stabilimento dell'Ambrogiana — Circondario di San Miniato;

Stabilimento di Longone — Circondario dell'Isola dell'Elba.

487. *Reciprocità di scambio dei Vaglia postali con le Provincie Sarde-Lombarde e dell' Emilia; imposizione sui detti Vaglia di una Tassa di spedizione.*

20 dicembre 1859.

NOTIFICAZIONE

Il cav. Giuseppe Pagni, Soprintendente generale alle regie Poste, secondo gli ordini ricevuti dal regio Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, in data del di 12 corrente, fa pubblicamente noto:

I. Che, in conseguenza di accordo speciale concluso tra le regie Amministrazioni postali di Sardegna e Lombardia, Toscana, Parma, Modena e Romagna, a cominciare dal primo gennaio prossimo potrà aver luogo l'invio scambievole dall'una all'altra delle suddette Provincie di piccole somme di denaro, mediante vaglia postali, secondo la facoltà ammessa già per l'intorno della Toscana dall'articolo 15 della Legge organica postale del 28 novembre prossimo passato, e colle norme e cautele prescritte dal relativo Regolamento, pubblicato nel di 6 del corrente.

II. Sulle somme peraltro depositate in uno degli Uffici postali della Toscana per essere pagate da uno degli Uffici postali delle nominate Provincie, e viceversa, invece della tassa fissata dall'articolo 14 della Legge suddetta, sarà riscossa:

1° una tassa di spedizione, fissa, di centesimi 5;

2° una tassa proporzionale dell'uno per cento sul valore delle somme depositate.

III. La tassa proporzionale non potrà essere mai inferiore a cinque centesimi; quindi per una somma inferiore alle lire 5 si pagheranno sempre cinque centesimi.

IV. Per le frazioni di lira si riscuoterà sempre la tassa che riscuotesi per una lira.

V. I depositi di denaro non eccedenti le italiane lire 20 a favore dei

bassi ufficiali e soldati, in attività di servizio e presenti al corpo, sono esenti dal pagamento della tassa proporzionale, ferma stante quella fissa di spedizione di cinque centesimi.

VI. Gli Uffici di posta sardi, lombardi, parmensi, modanesi, romagnoli e toscani, autorizzati rispettivamente a ricevere e pagare piccole somme di denaro fino a italiane lire 100 o 50 inclusive, sono quelli descritti nella seguente Tabella (1):

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Poste, li 20 dicembre 1859.

Il Segretario Generale

Giuseppe NICCOLI

488. *Proclama del nuovo Governatore Generale della Lega.*

21 dicembre 1859.

Popoli dell'Italia centrale!

Designato da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, io vengo fra voi per cooperare a mantenere, finchè queste Provincie non abbiano un assetto definitivo, gli ordini che avete stabiliti; vengo fra voi per assicurarvi della benevolenza del Re e dell'affetto del Piemonte. Allorquando fu interrotta la guerra per cui tutta l'Italia doveva venire pienamente signora di sè, voi, fermi nel pensiero che aveva ispirato quella grande impresa, risoluti a non riconoscere alcuna autorità in coloro che l'avevano avversata, vi collegaste affinché, unite insieme, le vostre forze riuscissero più valide a respingere ogni violenza che si tentasse contro i vostri diritti.

Mentre il Governo della Toscana e quelli delle Provincie poste al di là dell'Appennino, più forti oggi dappoi che stanno uniti in un solo reggimento, conservano tutti i poteri che sono loro deferiti dal voto delle Assemblee, io, secondo i concerti presi con loro e col Governo del Re, assumo la direzione suprema della Lega

(1) Si omette, comechè inutile, questa lunghissima Tabella contenente i nomi di 718 Comuni od Uffici postali delle suddette Provincie sarde (compresa ancora la Savoia), lombarde, parmensi ecc.

affinchè siano più stretti i vincoli che uniscono fra loro le Provincie collegate, e più intime le loro relazioni col Piemonte. I legami politici stabiliti fra voi simboleggiano i vincoli di concordia che tengono tutti gli animi uniti nell'amore dell'indipendenza italiana e che agevolano quella perseveranza a cui vi esortava il Re Vittorio Emanuele allorquando accoglieva i vostri voti. Egli non vuole che questa vostra perseveranza sia impedita nè da interventi stranieri nè da perturbazioni interne nè da difficoltà economiche.

Egli è Capo di un popolo forte e libero, il quale sta indissolubilmente unito al suo Re per propugnare in pace ed in guerra la causa d'Italia, e, riconoscendo all'altissima prova di fiducia che gli deste dichiarando di volervi congiungere ad esso, difenderà come suoi i vostri diritti.

Il mondo civile ammirò quanto operaste per assicurare in queste contrade i benefizi dell'indipendenza e della libertà. Colui, il cui nome vivrà immortale nella storia per avere primo fra i regnanti stranieri proclamato i diritti d'Italia e per aver condotto in nostro aiuto il valorosissimo esercito francese, Napoleone III, vi assicura con la sua augusta parola che l'opera vostra non sarà impedita dalle violenze straniere che in addietro soffocarono in Italia i germi della libertà. I Potentati d'Europa stanno per raccogliersi a congresso e deliberare sui modi di assicurare le sorti d'Italia, riparando gli sconci fatti dai Trattati del 1815, che regolarono i diritti dei principi ma dimenticarono che vi era in Italia una nazione italiana. Il re Vittorio Emanuele vi comparirà per mezzo dei suoi rappresentanti e vi propugnerà i vostri diritti, che sono i diritti d'Italia sancti dall'eterna giustizia e consacrati dal sangue dei nostri fratelli che morirono per la patria. Ora più che mai importa che la temperanza dei propositi, la concordia dei voleri, l'irremovibile costanza nelle risoluzioni,

l'osservanza alle leggi ed ai rettori a cui la volontà dei popoli conferì la somma delle cose, vi mostrino degni delle sorti a cui aspirate, e quanto alieni da ogni improntitudine e da ogni aggressione altrettanto pronti a respingere con la forza chiunque o al di dentro o al di fuori si attentasse distruggere l'edificio politico che sorge sulle basi dell'unione, dell'ordine e della libertà. Il mio affetto a queste Provincie vi è già noto; non mi conduce tra voi altra ambizione che quella di secondare la politica italiana iniziata dal Piemonte e di contribuire alla vostra grande impresa. Fo assegnamento sulla vostra fiducia e sulla cooperazione dei Governanti che, animando e dirigendo i vostri sforzi, si resero già tanto benemeriti della patria, e che, continuando ad esercitare l'autorità che venne loro attribuita, acquisteranno sempre nuovi titoli alla sua gratitudine.

Livorno, 21 dicembre 1839.

*Il Governatore generale
delle Provincie collegate dell'Italia centrale*
C. BON-COMPAGNI

439. *Creazione in Firenze di un Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento.*

22 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che dagli esercenti le nobili professioni non si potrebbero applicare rettamente le scienze se dopo gli studi universitarii non avessero fatti altri studi, tanto speculativi quanto pratici, pei quali sia compiutamente preparato l'intelletto all'operare scientifico e civile più possibilmente perfetto;

Decreta:

Art. 1. È fondato in Firenze un Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, composto delle seguenti sezioni e cattedre, e con i sottonotati emolumenti.

Art. 2. *Sezione degli Studi legali.*

Giurisprudenza civile e commerciale ;

Giurisprudenza criminale e Procedura nel giudizio penale ;

Procedura civile ;

Diritto pubblico costituzionale ;

Economia sociale ;

Statistica.

A tutte queste cattedre è annesso lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Art. 3. *Sezione di Filosofia e Filologia.*

Storia della filosofia ;

Filosofia della storia ;

Storia d'Italia ;

Storia della letteratura italiana ;

Storia e Arte militare ;

Eloquenza e Poesia italiana ;

Letteratura latina ;

Lingue indo-germaniche ;

Sanscrito ;

Lingua e letteratura araba ;

Archeologia.

A tutte queste cattedre è annesso lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Art. 4. *Sezione di Medicina e Chirurgia.*

Clinica generale medica e trattati medici delle malattie umane. Questo insegnamento sarà dato alternativamente per quadrimestri da due clinici, pari in grado, con lo stipendio annuo di lire italiane cinquemila cinquecento per ciascuno ;

Clinica generale chirurgica e trattati di chirurgia operatoria. Anche questo insegnamento sarà dato alternativamente per quadrimestri da due clinici, pari in grado, con lo stipendio di lire italiane cinquemilacinquecento annue per ciascuno ;

Clinica ostetrica e trattati di ostetricia, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila ;

Istruzione delle alunne e supplenza al predetto insegnamento, con lo stipendio di lire italiane tremila ;

Clinica delle malattie mentali e trattati delle medesime, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila ;

Clinica oftalmoiatrica e trattati delle malattie degli occhi, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila ;

Clinica delle malattie della cute e trattati delle medesime, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila ;

Clinica delle malattie veneree e trattati delle medesime, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila ;

Anatomia patologica, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila ;

Anatomia delle regioni e Istologia, con lo stipendio annuo di italiane lire quattromila ;

Chimica organica patologica, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila ;

Tossicologia, con lo stipendio annuo di italiane lire tremila ;

Storia della medicina, con lo stipendio annuo di italiane lire quattromila.

Art. 5. Sono stabiliti i seguenti posti di Dissetto e di Aiuto ai professori dei suddetti insegnamenti :

un Aiuto per ciascun professore di clinica generale medica, con lo stipendio annuo di italiane lire millecinquecento ;

due Aiuti ai professori di clinica chirurgica, uno dei quali con l'obbligo di fare le ripetizioni e con lo stipendio annuo di lire italiane milleottocento, l'altro senza quest'obbligo e con lo stipendio annuo di lire italiane millecinquecento ;

un Aiuto al professore di clinica delle malattie mentali, con lo stipendio annuo di italiane lire millecinquecento ;

un Aiuto al professore di chimica organica patologica, con lo stipendio annuo di italiane lire millecinquecento ;

un Dissetto per l'insegnamento di anatomia patologica, con lo stipendio annuo di italiane lire duemila ;

un Dissetto per l'insegnamento di anatomia delle regioni, con lo stipendio annuo di lire italiane millecinquecento.

Art. 6. *Sezione di Scienze naturali.*

Trattati di fisica, con lo stipendio annuo di italiane lire quattromila;
Chimica generale, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila;
Zoologia e Anatomia comparata, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila;

Trattati di botanica, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila;
Geologia, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila;

Astronomia, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Il professore di zoologia e quello di botanica avranno ciascheduno un Aiuto con lo stipendio annuo di lire italiane millecinquecento.

Art. 7. Ai professori, che all'obbligo della cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche Stabilimento, è assegnata la somma di italiane lire quattrocento all'anno e, dove il bisogno del servizio lo richieda, avranno anche l'alloggio.

Art. 8. I professori godranno un aumento triennale di lire italiane dugento.

Art. 9. Per i professori delle Università di Pisa e di Siena e della già Sezione universitaria di S. Maria Nuova, che faranno parte dell'Istituto, dovrà osservarsi il Decreto in data dell'8 novembre 1859, riguardante gli emolumenti dei professori delle Università nominati con altro Decreto del giorno stesso.

Gli Aiuti saranno nominati per un biennio, dopo il quale potranno esser confermati. Restano però salvi i diritti di coloro che fossero già nominati Aiuti senza limitazione di tempo.

Art. 10. S'intende abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in quanto è contraria a questo Decreto.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della pubblica Istruzione,
Ministro interino degli Affari esteri*

C. RIDOLFI

490. *Istituzione di un Soprintendente, di un Segretario della Soprintendenza, e di Presidenti di Sezione presso l'Istituto di studi superiori.*

22 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo dare ordine alla direzione di ciascuna sezione dell'Istituto degli studi superiori pratici e di perfezionamento, e ridurre ad unità tutte le anzidette direzioni speciali,

Decreta:

Art. 1. La direzione generale dell'Istituto è affidata a un Soprintendente onorario.

Art. 2. Ciascuna sezione dell'Istituto avrà un Presidente. Questo sarà:

per la sezione delle scienze medico-chirurgiche, il Commissario dell'Arcispedale di santa Maria Nuova;

per la sezione delle scienze naturali, il Direttore del Museo di fisica;

per la sezione di giurisprudenza, un Professore della sezione, a nomina del Ministro della Istruzione pubblica;

per la sezione di filosofia e filologia, un Professore di essa sezione, a nomina del Ministro suddetto.

Art. 3. Alla Soprintendenza dello Istituto sarà addetto un Segretario, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

491. *Nomina del marchese Gino Capponi a Soprintendente dell'Istituto di studi superiori.*

22 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, per inaugurare degnamente il nuovo Istituto degli

studi superiori, si convenga darne la presidenza a tale personaggio che per glorie avite e per altezza d'intelletto e d'animo rappresenti la civiltà toscana del passato e apra un indirizzo a quella non inferiore dell'avvenire;

Decreta:

Articolo unico. Il marchese Gino Capponi è nominato Soprintendente onorario dell'Istituto.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

492. *Nomina di Pasquale Landi a Ripetitore nell'Istituto di Studi superiori; determinazione dello stipendio annesso a tale carica.*

22 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti in data d'oggi, nella parte che si riferisce alla sezione medico-chirurgica dell'Istituto,

Decreta:

Art. 1. Il dottore Pasquale Landi è nominato Ripetitore delle operazioni chirurgiche e Professore supplente ai due Clinici generali chirurgici.

Art. 2. Lo stipendio assegnato all'ufficio predetto è di lire italiane tremila annuali.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

493. *Nomina di Iginio Cocchi a Professore supplente nella Sezione di scienze naturali dell'Istituto di Studi superiori, e determinazione dello stipendio per la detta carica.*

22 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il dottore Iginio Cocchi, Aiuto al professore di botanica nell'Università di Pisa, è traslocato Professore supplente temporario alla cattedra di geologia nella sezione di Scienze naturali dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Art. 2. Lo stipendio assegnato per tale ufficio è di lire italiane tremila.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

494. *Nuova Pianta del Personale e aumento della dotazione annuale della Libreria Marucelliana.*

22 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 25 novembre decorso, col quale si ordina l'apertura giornaliera della Biblioteca Marucelliana, e volendo provvedere al regolare servizio della medesima acciòchè torni quanto meglio si può ad utilità degli studiosi;

Decreta:

Art. 1. Il sussidio annuo che il Governo passa alla Biblioteca Marucelliana è portato dalle lire millequattrocento toscane alle lire tremilaottocottanta italiane.

Art. 2. Il ruolo normale della Bi-

biblioteca Marucelliana è ordinato nel seguente modo:

un Bibliotecario, con l'annua provvisione di lire italiane millecinquecento e l'uso del quartiere, stando ferma per il Bibliotecario presente la provvisione della quale ha goduto fin qui;

un Sotto bibliotecario, con la provvisione annua di lire italiane millecento;

un Coadiutore, con la provvisione annua di lire italiane mille;

un Custode, con la provvisione annua di lire italiane novecento;

un Aiuto custode, con la provvisione di lire italiane seicento.

Art. 5. Gli stipendi del Sotto bibliotecario, del Coadiutore e dei Custodi saranno a carico della regia Depositeria, e si preleveranno dal sussidio stanziato per la Marucelliana.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che incomincerà ad aver forza il dì 4^o del prossimo gennaio.

Dato li ventidue dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

495. *Aumento di stipendio al Professore Maurizio Bufalini, e conferma della sua qualità di Libero insegnante.*

22 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che il benemerito commendatore Maurizio Bufalini abbia un nuovo attestato di onoranza dal Paese ch'egli illustrò con l'ingegno e con le opere,

Decreta:

Articolo unico. L'annuo stipendio di cui gode al presente il professor Maurizio Bufalini è portato ad italiane lire cinquemilaottocentottanta, confer-

mando a lui la facoltà di far lezione quando lo stato della sua salute glielo comporti ed a lui paia opportuno, e dovendo esser considerato come se fosse in attività di servizio.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

496. *Soppressione della Soprintendenza generale degli Stabilimenti penitenziali, e delegazione delle sue attribuzioni al Ministero di Giustizia e Grazia.*

23 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la direzione degli Stabilimenti penitenziali, tanto per la parte amministrativa quanto per la parte disciplinare, dev'essere informata dall'unicità del concetto scientifico e politico che ha ritrovato nel nuovo sistema penale la repressione dei delitti e l'emenda dei colpevoli;

Considerando che questo supremo ufficio non può esser sostenuto se non da chi nella distribuzione del potere esecutivo provvede a tutte le parti della giustizia e della grazia, per le quali l'adempimento della legge viene associato alla pubblica educazione del costume;

Considerando che, abolito conseguentemente l'antico Ufficio del Fisco a cui era stata male unita l'amministrazione degli Stabilimenti penitenziali, sia indifferibile il concentrare nella suprema Autorità competente la disciplina dell'intero sistema punitivo, secondo il suo nuovo contemporaneo della severità politica e della emenda morale;

Decreta:

Art. 1. La Soprintendenza generale

degli Stabilimenti penitenziali è soppressa.

Art. 2. Le attribuzioni della medesima sono riportate nel Ministero di Giustizia e Grazia, il quale l'eserciterà o direttamente o per mezzo degli ufficiali del pubblico Ministero, secondo le istruzioni da darsi.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà il suo effetto al primo gennaio 1860.

Dato li ventitre dicembre milleottococinquanteove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

497. *Nomina di Carlo Peri, già Soprintendente degli Stabilimenti penitenziali, a Consultore presso il Ministero di Giustizia e Grazia per gli affari a quelli attinenti, e determinazione dello stipendio per la detta carica.*

23 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno, col quale è soppressa la Soprintendenza generale agli Stabilimenti penitenziali;

E volendo profittare degli studi assidui e della molta esperienza del cav. Carlo Peri, il quale nella cessata Presidenza del Buon Governo assistè e cooperò all'instaurazione e all'ordinamento del sistema penitenziale, e poi per dieci anni ne ha sostenuta la soprintendenza con zelo efficace e degno di lode;

Decreta:

Art. 1. Il cav. Carlo Peri è nominato Consultore nel Ministero di Giustizia e Grazia per tutto ciò che riguarda il sistema penitenziale, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila ottocento, cessandogli ogni altro stipendio di cui godeva per lo innanzi.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà il suo effetto al primo gennaio 1860.

Dato li ventitre dicembre milleottococinquanteove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

498. *Stabilimento di un Corso completo e obbligatorio di studi per gli Aspiranti al foro ed alle cariche giudiziarie.*

23 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il rapporto della Commissione nominata con Decreto de' 20 giugno cadente anno per proporre la riforma degli studi pratico-legali;

Visto il Decreto di questo stesso giorno (1), con cui vengono istituite in Firenze alcune cattedre di insegnamento complementario nella Facoltà legale;

Volendo che i giovani addottorati in legge, i quali si abilitano alla professione di procuratore e di avvocato ed agli uffici di Magistrato, profittino di un insegnamento istituito principalmente per essi;

Decreta:

Art. 1. Tutti i giovani che, dopo aver preso la laurea in una Università della Toscana, vogliono abilitarsi alla professione di procuratore e di avvocato ed agli uffici di Magistrato, devono frequentare le lezioni delle seguenti Facoltà:

1° di giurisprudenza civile e commerciale;

2° di giurisprudenza criminale e di procedura criminale;

3° di procedura civile;

(1) Così il *Monitore* e le altre edizioni ufficiali. Ma quest'indicazione è erronea, poichè il Decreto cui si accenna è quello del 22 dicembre, relativo alla fondazione di un Istituto di studi superiori.

4° di diritto pubblico, costituzionale e amministrativo;

5° di economia sociale.

Art. 2. Viene abolito il Decreto del 12 ottobre 1851, col quale si permetteva agli addottorati in legge di far le pratiche forensi anco nella città di Lucca.

Art. 3. Un apposito Regolamento determinerà i tempi e i modi dell'insegnamento e gli esami a cui devono andar soggetti gli studenti.

Art. 4. I Ministri della pubblica Istruzione e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

499. *Istituzione di una Cattedra di Geometria descrittiva nel Liceo di Pisa.*

23 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 9 novembre p.^o intorno allo istituire, secondo l'opportunità, cattedre nuove nei principali Licei al fine di prepararvi i giovani all'esame di baccelliere;

Decreta:

Art. 1. È istituita una cattedra di geometria descrittiva nel Liceo di Pisa.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla cattedra suddetta è di lire italiane millecinquecento.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

500. *Istituzione di una Cattedra di Storia nel Liceo di Arezzo.*

23 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 9 novembre ultimo scorso intorno allo istituire, secondo l'opportunità, cattedre nuove nei principali Licei al fine di preparare i giovani all'esame di baccelliere;

Decreta:

Art. 1. È istituita una cattedra di storia nel Liceo di Arezzo.

Art. 2. Lo stipendio annesso alla medesima è di lire italiane millecinquecento, da prelevarsi sui fondi della Depositeria generale.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

501. *Sospensione del Giornale Il Momo*

23 dicembre 1859.

IL PREFETTO DI FIRENZE

Visto un articolo contenuto nel n° 46 del giornale *Il Momo*, intitolato *Appendice alla Cronaca*;

Considerando che in quell'articolo si pone in scherno la Guardia nazionale di Arezzo, se ne discreditano gli uffiziali e il Comandante, e si fanno insinuazioni, quanto maligne, altrettanto ingiuste a carico del Governo per il non perfetto armamento della Guardia stessa;

Considerando che siffatto modo di critica, come che falso, animoso e derisorio, lungi dal profittare alla istituzione cui si riferisce, nuoce invece al progressivo sviluppo e miglioramento della medesima; ed ecci-

tando divisioni e sfiducia, offende la quiete del Paese;

Visto il disposto dell'articolo 4 della Legge del 13 marzo 1852;

Decreta:

Il giornale *Il Momo* è sospeso per giorni quindici, a contare da oggi.

Il Delegato del Quartiere di San Giovanni è incaricato della partecipazione del presente Decreto.

Dato li ventitre dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Prefetto

A. BOSSINI

502. *Determinazione dello stato degli Ufficiali di terra e di mare; istituzione e organico dei Consigli di disciplina.*

24 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che lo avanzamento nei gradi e negli impieghi militari è stato regolato con norme certe ed invariabili onde emanciparlo da qualunque arbitrio;

Considerando che non meno necessario sia lo stabilire per l'Ufficiale norme altrettanto certe ed invariabili, onde garantirgli tutte le posizioni nelle quali può trovarsi nel corso della sua carriera;

Decreta:

Dello stato degli Ufficiali dell'armata di terra e di mare

TITOLO I.

Del Grado

Art. 1. Il grado conferito dal Capo dello Stato costituisce lo stato dell'ufficiale.

Il grado è distinto dallo impiego.

Art. 2. L'ufficiale perde il grado per una delle cause seguenti:

1° dimissione volontaria accettata dal Capo dello Stato;

2° condanna a pena criminale;

3° condanna a pena correzionale pei reati previsti dal Codice penale militare;

4° condanna per reato qualunque che, a tenore del Codice penale comune, importi la pena del carcere coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici e della sorveglianza speciale della Polizia;

5° destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra.

Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per l'accettazione, non sanzionata dal Governo, di funzioni, pensioni ed onorificenze date dai Governi stranieri, e per soggiorno oltre quindici giorni fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo, emanata per organo del Ministero della Guerra e della Marina;

6° remozione per offesa al Capo dello Stato e per manifestazione pubblica di un'opinione ostile al Governo costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite dallo Statuto;

7° remozione per mala condotta abituale e per mancanza contro l'onore.

Art. 3. La remozione ha luogo per Decreto del Governo, sulla relazione del Ministro della Guerra e della Marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina o di guerra. L'ufficiale rimosso conserva l'assegnamento accordato agli ufficiali rivotati dall'impiego.

TITOLO II.

Delle varie posizioni dell'Ufficiale

Art. 4. Le posizioni dell'ufficiale sono:

1° il servizio attivo;

2° la disponibilità;

3° l'aspettativa;

4° la riforma;

5° la rivoazione;

6° la giubilazione.

CAPITOLO I.

Del Servizio effettivo

Art. 5. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo quanto il servizio sedentario.

È in servizio effettivo

1° l'uffiziale appartenente ad uno dei quadri che costituiscono l'esercito di terra e l'armata di mare, o ad uno dei vari Stabilimenti, Uffici ed Istituti militari, il quale, essendo provvisto d'impiego secondo i rispettivi quadri, vi presti l'opera sua sia in servizio attivo che in quello sedentario;

2° l'uffiziale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione.

CAPITOLO II.

Della Disponibilità

Art. 6. La disponibilità è la posizione dell'uffiziale, idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego.

Tale posizione è assegnata per Decreto governativo in seguito a decisione presa dal Consiglio dei Ministri, ed è d'ora in poi speciale agli uffiziali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo.

Art. 7. Il ricollocamento in servizio effettivo degli uffiziali in disponibilità ha luogo per Decreto ed a scelta del Governo.

CAPITOLO III.

Dell'Aspettativa

Art. 8. L'aspettativa è la posizione dello uffiziale idoneo al servizio che sia fuori dei quadri dello esercito di terra o dell'armata di mare, sprovvisto d'impiego e non contemplato nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9. L'uffiziale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con Decreto del Governo per una delle seguenti cause:

1° scioglimento o riduzione di corpo;

2° soppressione d'impiego;

3° ritorno dalla prigionia di guerra, quando durante la medesima l'uffiziale sia stato rimpiazzato nel suo impiego;

4° infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio;

5° infermità temporarie non provenienti dal servizio;

6° motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell'uffiziale;

7° sospensione dall'impiego.

Nel Decreto che prescrive il collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle indicate cause vi abbia dato luogo.

I motivi menzionati ai periodi 4, 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con Decreto del Governo.

SEZIONE PRIMA

Uffiziali in aspettativa

per scioglimento o riduzione di Corpo,

soppressione d'impiego,

ritorno dalla prigionia di guerra,

infermità incontrate per ragioni di servizio.

Art. 10. Nel caso di riduzione di corpo, sarà collocato in aspettativa quel numero di uffiziali che ecceda nei vari gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo, e di preferenza

1° gli uffiziali che ne facciano domanda,

2° gli uffiziali meno anziani di ciascun grado.

Art. 11. Gli uffiziali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra od infermità incontrate per ragioni di servizio, dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da coloro che vi fossero da più lungo tempo; quando poi esistesse uguaglianza di data nella posizione di aspettativa, il loro ritorno al servizio effettivo avrà luogo per ordine di anzianità di grado.

Quest'ordine di data per grado si conserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto allo avanzamento che spettasse ad altro ufficiale in aspettativa.

È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con suo Decreto quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare che i detti ufficiali hanno conservata l'idoneità per riprendere e proseguire il servizio effettivo.

Coloro che fossero con tal mezzo giudicati inabili al servizio effettivo saranno considerati come sospesi dall'impiego, a tenore della Sezione III di questo Capo.

SEZIONE SECONDA

*Ufficiali in aspettativa
per infermità non provenienti dal servizio
o per motivi di famiglia*

Art. 12. Gli ufficiali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia rimarranno in tale condizione per un anno.

Spirato questo termine, essi concorreranno cogli ufficiali contemplati nella Sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui sarà scorso l'anno anzidetto.

Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli ufficiali contemplati in questo articolo potranno essere richiamati in servizio ancorchè non sia scorso il termine dell'anno sopra stabilito.

Art. 13. Gli ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio i quali, spirato il termine di un anno divisato nel precedente articolo, venissero richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle loro infermità, saranno giubbi-

lati ovvero riformati a tenore del Capo V della presente Legge.

SEZIONE TERZA

*Ufficiali in aspettativa per sospensione
d'impiego*

Art. 14. L'ufficiale è collocato in aspettativa per sospensione dallo impiego con Decreto del Governo motivato sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina.

Incorre eziandio nella sospensione dallo impiego l'ufficiale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena; salvo, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27.

Art. 15. La sospensione dallo impiego contemplata al secondo periodo dell'articolo precedente non può durare più di un anno.

Durante questo anno il posto dello ufficiale sospeso sarà conservato vacante.

Qualora però tale posto non possa per sua natura rimanere neppure temporaneamente vacante, l'ufficiale sarà surrogato, senza impedirgli di cuoprire altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno.

Art. 16. Qualora trascorra l'anno senza che l'ufficiale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Tale Consiglio potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno ovvero la revocazione, ai termini del seguente Capo VI del presente Titolo.

Art. 17. L'ufficiale sospeso ha sempre diritto ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina in seguito a sua domanda, anche prima che sia trascorso l'anno di sospensione.

In questo caso il Consiglio terrà luogo di quello accennato al precedente articolo, e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate.

Art. 18. I posti degli ufficiali ai quali sia continuata la sospensione

dallo impiego oltre l'anno verranno rimpiazzati.

Gli ufficiali, cui cessi tale sospensione prolungata, saranno per Decreto del Governo ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle Sezioni precedenti, e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degl'impieghi che si facessero vacanti nel loro grado ed arma; al quale effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetto Decreto.

SEZIONE QUARTA

Disposizioni comuni alle varie classi di Ufficiali in aspettativa

Art. 19. Nei corpi e nei gradi dove lo avanzamento abbia luogo per corpo gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego (quando la soppressione o riduzione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno dalla prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per sospensione dallo impiego confermata da un Consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di quelli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano.

Art. 20. Gli ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali occuperanno secondo le norme suddivise gl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a riacquistare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

Art. 21. Gli ufficiali in aspettativa i quali siano richiamati al servizio effettivo e comprovino di non poterlo riassumere per infermità potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine, non maggiore di un anno, se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di diciotto mesi se l'infermità sia invece conseguenza di ferite incontrate per ragioni di servizio. Per tali circostanze

sarà provveduto a tenore del precedente articolo 13.

CAPITOLO IV.

Disposizioni comuni alla Disponibilità e alla Aspettativa

Art. 22. Durante la disponibilità o l'aspettativa non possono gli ufficiali essere promossi a maggior grado.

L'avanzamento potrà essere conferito a quelli in disponibilità quando siano richiamati in servizio effettivo. Ancora quelli in aspettativa per le cause divise nella Sezione prima del Capo III possono essere promossi, ma nel solo caso che essi vi abbiano diritto secondo la legge d'avanzamento.

Art. 23. Gli ufficiali in disponibilità e quelli in aspettativa contemplati nelle due prime Sezioni del precedente Capo III possono far valere i loro diritti per la giubilazione.

Il tempo scorso nella disponibilità e nell'aspettativa è computato per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondochè l'ufficiale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento nè per l'anzianità del grado

1° l'anno trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

2° il tempo scorso in aspettativa per sospensione dall'impiego prima della governativa Determinazione indicata nel secondo periodo dell'articolo 13;

3° il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, di cui nell'articolo 21.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia od il tempo di pena scorso in aspettazione di giudizio e seguito da condanna non è computato.

Art. 24. Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti

alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

CAPITOLO V.

Delle Riforme

Art. 25. La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego, che per infermità incurabili non è più ammissibile al servizio effettivo.

Il riformato gode di una pensione vitalizia corrispondente al suo grado ed alla durata del servizio effettivo dal medesimo prestato (articolo 11 del Regolamento sulle pensioni).

La riforma si applica pure agli uffiziali riconosciuti inabili al servizio effettivo, ai termini del penultimo periodo dell'articolo 11.

Art. 26. La riforma ha luogo per Decreto governativo. Il Governo determina pure con suo Decreto le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo e i modi che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

CAPITOLO VI.

Della revocazione dall'Impiego

Art. 27. La revocazione dall'impiego è la posizione dell'uffiziale il quale, non avendo diritto alla giubilazione, è divenuto non più ammissibile al servizio effettivo per alcuna delle cause seguenti:

1° persistenza delle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego, a tenore del primo periodo dell'articolo 16;

2° sospensione recidiva, confermata ai termini dello stesso articolo 16;

3° negligenza abituale, o mancanza grave in servizio e contro la disciplina;

4° matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo;

5° condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi; salvo quanto è disposto nell'articolo 2 per le mancanze contro l'onore.

Art. 28. La revocazione dall'impiego ha luogo per Decreto del Governo,

sulla relazione del Ministro della Guerra e della Marina e dietro il parere di un Consiglio di disciplina o di guerra.

CAPITOLO VII.

Della Giubilazione

Art. 29. La giubilazione è la posizione ultima dell'uffiziale.

L'uffiziale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra.

La Legge sulle pensioni militari determina i casi nei quali il militare ha diritto alla giubilazione e le norme con le quali essa procede.

Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta la Legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione (articolo 13 del Regolamento sulle pensioni).

CAPITOLO VIII.

Disposizioni comuni alla Riforma, alla Revocazione e Giubilazione

Art. 30. Gli uffiziali riformati, revocati e giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto del Titolo primo della presente Legge per ciò che concerne il grado loro.

TITOLO III.

Degli Assegnamenti

SEZIONE PRIMA

Uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa

Art. 31. La paga degli uffiziali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe stabilite per legge.

Art. 32. Gli uffiziali in disponibilità e gli uffiziali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno dalla prigionia di guerra o per infermità temporarie, avranno ragione, se uffiziali generali o superiori,

o capitani, alla metà della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori di paga e delle indennità qualunque;

se luogotenenti o sottotenenti, ai tre quinti di essa paga.

Gli ufficiali, ai quali pel loro grado, arma o corpo erano assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione, se ufficiali generali, a due razioni di foraggio; gli altri ad una razione.

Art. 53. Gli ufficiali in aspettativa per sospensione d'impiego avranno ragione,

se capitani o di maggior grado, ai due quinti della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori e delle indennità qualunque;

se luogotenenti o sottotenenti, alla metà della paga medesima.

Detti ufficiali avranno diritto inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate.

Art. 54. Gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi di ogni paga e vantaggio finchè siano ammessi a concorrere, ai termini dell'articolo 12, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro; dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'articolo 52.

Art. 55. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati, ad istanza dei creditori, fino alla concorrenza del quarto per gli ufficiali sino al grado di capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli altri ufficiali di maggior grado.

Non sono computate nello stipendio soggetto a sequestro le somministrazioni in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza, ed il soprassoldo annesso alle medaglie *Al Valor militare*.

Nel caso che gli ufficiali in di-

sponibilità od in aspettativa volessero profittare di quanto è prescritto dal 1° periodo dell'articolo 23, di far valere cioè i loro diritti per la giubilazione, saranno autorizzati a presentarsi alla regia Corte dei conti, la quale procederà all'aggiudicazione della pensione, cui avessero titolo, sulla totalità dello stipendio assegnato annualmente dai Regolamenti al grado od ai gradi che potessero avere ricevuti negli ultimi tre anni del loro servizio attivo o sedentario, e ciò a tenore dell'articolo 58 della vigente Legge sulle pensioni militari.

SEZIONE SECONDA

Ufficiali riformati, rivotati e giubbilati

Art. 56. Gli ufficiali riformati che abbiano un servizio minore di tre anni compiti non avranno ragione a nessuna indennità.

Coloro per altro che contino un servizio dai tre anni compiti ai sei anni parimente compiti avranno diritto ad una gratificazione corrispondente ad otto mesi dello stipendio assegnato al grado col quale l'ufficiale venne riformato (Vedasi l'articolo 12, periodo 2°, della Legge sulle pensioni militari).

Art. 57. Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di sei anni avranno diritto ad un graduale assegnamento annuo, conforme al disposto dall'articolo 12 della Legge sulle pensioni militari.

Art. 58. Gli ufficiali rivotati avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione, od a quello assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati.

Art. 59. Le pensioni e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli 57 e 58 sono considerati come pensioni di ritiro, retti con le norme stesse di queste, e cessano o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa od è sospesa la pensione medesima.

È pur retto con le medesime norme ed è sospeso nei casi stessi

suindicati l'assegnamento temporaneo di cui è parola nell'articolo 36.

Art. 40. L'ammontare delle pensioni di ritiro è determinato dalla Legge sulle pensioni militari del 22 dicembre 1851.

TITOLO IV.

Dei Consigli di disciplina

CAPITOLO I.

Formazione, competenza ed attribuzioni dei Consigli di disciplina

Art. 41. I Consigli di disciplina prescritti dagli articoli 3, 16 e 28 di questa Legge si compongono di cinque membri di vario grado, secondo il grado dell'uffiziale sottoposto al Consiglio, conforme alle Tabelle annesse alla presente Legge.

Tali membri saranno designati per turno di anzianità e grado da chi convoca il Consiglio. L'uffiziale ha il diritto di ricusare un membro senza addurne i motivi, purchè ne faccia, entro due giorni da quello del ricevuto avviso, la dichiarazione in scritto al suo Comandante di divisione.

In questo caso il Comandante la divisione surrognerà il membro ricusato con altro membro a turno fra gli stessi uffiziali.

SEZIONE PRIMA

Esercito di terra

Art. 42. I Consigli di disciplina per lo esercito di terra sono di due specie:

1° Consigli di disciplina reggimentali,

2° Consigli di disciplina divisionali.

Art. 43. I Consigli di disciplina reggimentali sono formati in ciascun corpo presso lo Stato maggiore del medesimo per deliberare intorno ai fatti apposti agli uffiziali subalterni di esso corpo.

Art. 44. I Consigli di disciplina divisionali sono formati al capo-luogo di Divisione militare territoriale di uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati o residenti nel territorio della Divi-

sione, e di preferenza nel capo-luogo, esclusi quelli in aspettativa per sospensione dallo impiego.

Essi deliberano intorno ai fatti apposti ai seguenti:

1° agli uffiziali superiori o capitani in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati o residenti nella Divisione;

2° agli uffiziali subalterni appartenenti ad un corpo, stato maggiore, istituti militari, e generalmente ad un quadro qualunque dell'esercito il quale o per la sua formazione o per altra circostanza non possa somministrare il Consiglio reggimentale;

3° agli uffiziali subalterni in aspettativa, residenti nella Divisione;

4° agli uffiziali superiori ed inferiori che siano nel caso contemplato nel penultimo periodo dell'articolo 60;

5° agli uffiziali subalterni dei Carabinieri reali.

Art. 45. Ove nella Divisione militare, dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente articolo 53, non fosse un numero di uffiziali sufficiente a formare il Consiglio divisionale, secondo le norme prescritte nella presente Legge, ne sarà riferito al Ministero della Guerra, il quale disporrà onde si completi il Consiglio con uffiziali di più anziani di egual grado della guarnigione del capo-luogo della Divisione più prossima.

SEZIONE SECONDA

Armata di mare

Art. 46. I Consigli di disciplina per l'armata di mare siedono nel luogo di residenza del Comando della regia Marina; e sono di due specie:

1° Consigli di disciplina ordinarii,

2° Consigli di disciplina superiori.

Art. 47. I Consigli di disciplina ordinarii sono composti di uffiziali del corpo a cui appartiene l'uffiziale posto sotto Consiglio; nel solo caso di mancanza od impossibilità di uffiziali del corpo vengono surrogati uffiziali di altro corpo della regia Marina.

Questi Consigli deliberano intorno

agli ufficiali subalterni in servizio effettivo nei corpi della regia Marina.

Art. 48. Il Consiglio superiore di disciplina è composto di ufficiali dei corpi della regia Marina in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati ed a preferenza di quelli residenti nel luogo ove siede il Comando della regia Marina, esclusi quelli in aspettativa per sospensione d'impiego; ed è chiamato a deliberare intorno agli ufficiali superiori o capitani dei corpi medesimi in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa, non che intorno agli ufficiali subalterni in aspettativa degli stessi corpi.

Art. 49. Ove nel luogo di residenza del Comando della regia Marina, dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente articolo 53, non vi fosse un numero d'ufficiali sufficiente a formare tanto un Consiglio ordinario quanto il Consiglio superiore, detto Comando della Marina disporrà onde si completi il Consiglio medesimo con ufficiali i più anziani di egual grado altrove stanziati o residenti.

Art. 50. Qualora poi pel grado e l'anzianità dell'uffiziale sottoposto a Consiglio, o per mancanza di altri uffiziali, non si potesse comporre il Consiglio superiore, tale Consiglio sarà completato con uffiziali dell'esercito di terra, ai termini degli articoli 44 e 45.

SEZIONE TERZA

Consigli di disciplina

per gli Ufficiali generali dell'Esercito di terra e dell'Armata di mare

Art. 51. I Consigli di disciplina per gli uffiziali generali, tanto dell'esercito di terra che dell'armata di mare, sono formati di uffiziali generali in servizio effettivo e in disponibilità od in aspettativa, per deliberare intorno ai fatti apposti ai maggiori generali o luogotenenti generali.

Gli uffiziali generali di un'armata sono però chiamati a completare i Consigli concernenti gli uffiziali ge-

nerali dell'altra nel solo caso in cui non ve ne sia sufficiente numero in quella.

SEZIONE QUARTA

Disposizioni comuni

a tutti i Consigli di disciplina delle due Armate

Art. 52. Non possono far parte dei Consigli di disciplina

1° i congiunti od affini dell'uffiziale, sui fatti del quale devesi deliberare, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile;

2° gli autori della lagnanza o del rapporto speciale che ha dato luogo alla convocazione del Consiglio;

3° i Comandanti del corpo o della compagnia cui l'uffiziale appartiene, ed il relatore del Consiglio di amministrazione per l'uffiziale che vi fosse addetto o come membro o come uffiziale contabile; e per gli uffiziali dell'armata di mare, il Comandante della nave a bordo della quale trovavasi l'uffiziale, non che il luogotenente incaricato del dettaglio sullo stesso bastimento.

Art. 53. In caso di mancanza di uno o più uffiziali del grado prescritto dalle Tabelle per la composizione dei Consigli di disciplina, gli uffiziali mancanti saranno rimpiazzati da altri del grado rispettivamente inferiore, purchè più anziani di quello sottoposto al Consiglio medesimo. Qualora ciò non sia possibile, si dovrà risalire agli uffiziali del grado rispettivamente superiore, di modo che in nessun caso trovisi membro di un Consiglio un uffiziale inferiore o meno anziano di grado di colui che vi è sottoposto.

In caso d'impedimento legittimo di uno o più membri fra i designati, gli uffiziali mancanti saranno rimpiazzati da altri dello stesso grado; ed in difetto, nel modo prescritto nel precedente paragrafo di questo articolo.

Art. 54. Se il Consiglio è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un uffiziale dei Carabinieri reali o del battaglione Cannonieri insulari o del Corpo sanitario, dovrà in ogni caso

farne parte un ufficiale del corpo rispettivo.

Se il Consiglio è chiamato a deliberare su fatti apposti ad un cappellano o ad un veterinario, dovrà far parte di esso un cappellano od un veterinario.

Per l'effetto di questo articolo potrà, occorrendo, essere chiamato a far parte del Consiglio reggimentale od ordinario un ufficiale sanitario od un veterinario di altro corpo.

Art. 55. Con Decreto reale saranno stabilite le ulteriori norme da osservarsi per l'applicazione del presente Capo.

CAPITOLO II.

Procedimento dei Consigli

Art. 56. I Consigli di disciplina sono convocati per ordine del Ministro della Guerra e Marina, secondochè trattasi di ufficiali dell'una o dell'altra armata: e ciò dietro rapporto ufficiale indirizzato al detto Ministro, ed anche senza preventivo rapporto.

I rapporti sono fatti, sia spontaneamente, sia dietro una lagnanza, dai Comandanti di corpo o dai Comandanti territoriali da cui l'uffiziale dipende, se trattasi di ufficiale dello esercito di terra; dal Comando della Marina, se trattasi di ufficiali dell'armata di mare.

La lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa; o d'ufficio da uno dei superiori dell'uffiziale che essa concerne.

L'uffiziale, qualunque ne sia il grado, che riceve una lagnanza deve indirizzarla per la via gerarchica al Ministro della Guerra e Marina.

Art. 57. Occorrendo un Consiglio di disciplina reggimentale o divisionale, il Ministro della Guerra ordinerà al Comandante la rispettiva Divisione militare territoriale di convocare il Consiglio; e gli trasmetterà contemporaneamente i documenti atti ad illuminare il Consiglio medesimo.

Occorrendo un Consiglio di disciplina ordinario o superiore, que-

st'ordine sarà dato dal Ministro della Guerra e Marina al Comando della Marina, mediante l'ugual comunicazione di documenti.

Se si tratta di un ufficiale in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un anno, i documenti dovranno farne conoscere i motivi non che le informazioni ricevute per quel periodo di tempo dalle Autorità civili e militari sulla sua condotta e sul suo stato fisico.

Se si tratta di un ufficiale condannato ad una prigionia di oltre sei mesi, fra i documenti sarà annoverata la sentenza.

Art. 58. Chi convoca il Consiglio designa i membri del medesimo ai termini del precedente articolo 41; nomina a relatore uno fra i membri, che dovrà esser sempre di grado superiore a quello dell'uffiziale sottoposto a Consiglio; trasmette al Presidente, per esser quindi rimessi al relatore, i documenti ricevuti dal Ministero; indica a ciascun membro il giorno, l'ora, il luogo ed il motivo della convocazione; ordina all'uffiziale imputato di presentarsi al Consiglio.

L'uffiziale soggetto all'inchiesta riceve pure dal relatore, tre giorni prima almeno, comunicazione degli atti o documenti; e può presentarne o richiederne dei nuovi all'udienza o prima.

Art. 59. Quanto ai Consigli per gli ufficiali generali, gl'incombenti assegnati dall'articolo precedente al Comando della Divisione ed al Comando della Marina saranno adempiti direttamente dal Ministro della Guerra e della Marina.

Art. 60. Radunato il Consiglio, il Presidente fa chiamare l'uffiziale ivi sottoposto, ed invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del medesimo, gli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27 e 28 di questa Legge, e tutti i documenti relativi al procedimento.

Le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio sono quindi separatamente introdotte; e ne sono udite le attestazioni.

I membri del Consiglio e l'uffiziale soggetto all'inchiesta possono per organo del Presidente avere da tali persone gli schiarimenti che stimano opportuni.

Finalmente l'uffiziale di cui si tratta porge le sue osservazioni.

Il Presidente consulta i membri del Consiglio per sapere se sono sufficientemente illuminati: nel caso affermativo, egli fa ritirare l'uffiziale oggetto dell'inchiesta; ed in caso contrario continua l'esame.

Ad ogni modo la deliberazione sarà pronunziata seduta stante, a meno che trattisi di un fatto accaduto in altra Divisione militare e che l'uffiziale soggetto all'inchiesta appartenga all'esercito di terra, per cui il Consiglio non possa avere sufficienti informazioni; pel qual caso esso deve sospendere la deliberazione, e può esprimere il voto che l'affare sia trattato da un Consiglio residente nella Divisione militare ove il fatto ebbe luogo.

Per gli individui appartenenti all'armata di mare, quando il fatto che motivò la convocazione del Consiglio sia stato compiuto fuori del luogo di residenza del Comando della regia Marina e manchino al detto Consiglio sufficienti schiarimenti, il Presidente potrà spedire sul luogo uno dei membri per assumere quelle informazioni e ragguagli che potrebbero essere riconosciuti all'uopo necessari.

Art. 61. Ove l'uffiziale imputato non si presenti nè faccia constare il suo legittimo impedimento, il Consiglio delibererà non ostante l'assenza del medesimo, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 62. Terminata l'inchiesta e ritiratosi l'uffiziale che ne fu oggetto, il Presidente, secondo i casi e nei termini qui appresso, stabilisce le seguenti questioni:

per la rimozione:

1° *Il signor è egli nel caso di essere rimosso per offesa al Capo dello Stato?*

2° *per manifestazione pubblica d'opinione ostile alla monarchia costituzionale ed alle istituzioni fondamentali dello Stato?*

3° *per manifestazione pubblica ostile alle libertà garantite dallo Statuto?*

4° *per mala condotta abituale?*

5° *per mancanza contro l'onore?*

per la sospensione:

1° *Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un anno, è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione?*

2° *Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego, è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione? Ed in caso positivo, dovrà siffatta sospensione prolungarsi oltre l'anno?*

per la revocazione:

1° *Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego, è egli nel caso di essere revocato per persistenza nelle cause che diedero luogo alla sua sospensione?*

2° *Il signor in aspettativa per sospensione recidiva confermata, è egli nel caso di essere revocato dall'impiego?*

3° *Il signor è egli nel caso di essere revocato per negligenza abituale?*

4° *per mancanza grave in servizio?*

5° *per mancanza grave contro la disciplina?*

6° *per matrimonio contratto senza l'autorizzazione del Governo?*

7° *Il signor condannato per oltre sei mesi di carcere con sentenza del è egli nel caso di essere revocato?*

Art. 63. Il Consiglio non potrà deliberare sopra nessun'altra questione che su quelle indicate nel precedente articolo.

Il Presidente potrà provocare separatamente, secondo i casi, tante votazioni quanti sono i motivi che a tenore di questa Legge danno luogo alla rimozione, alla sospensione od alla revocazione.

I membri del Consiglio voteranno

sopra a ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso di anzianità.

La votazione avrà luogo per scrutinio segreto; la maggioranza costituirà il parere del Consiglio.

Art. 64. Detto parere sarà espresso nel processo verbale, il quale verrà compilato dal membro relatore, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, e mandato da chi convocò il Consiglio al Ministro della Guerra e della Marina insieme coi relativi documenti.

Art. 65. Le sedute del Consiglio hanno luogo a porte chiuse.

Il Consiglio è sciolto di pieno diritto tosto che abbia espresso il suo parere sull'affare per cui è stato convocato.

Art. 66. In tempo di guerra, il Comandante in capo di un esercito ed i Comandanti dei corpi distaccati hanno facoltà di convocare i Consigli di disciplina e di sottoporvi gli uffiziali da essi dipendenti.

Un Decreto reale prescriverà la speciale applicazione delle norme della presente Legge al caso di guerra.

Art. 67. Il Comando di una Divisione navale all'estero, si in tempo di pace che di guerra, potrà convocare a bordo un Consiglio di disciplina ordinario, seguendo le norme prescritte dalla presente Legge; ed ove l'uffiziale sottoposto al Consiglio sia riconosciuto colpevole, sarà sospeso dalle proprie funzioni e nella prima occasione spedito al luogo di residenza del Comando superiore della Marina, al quale dovranno pure essere trasmessi i relativi documenti onde siano rivolti al Ministro della Marina.

Nella stessa guisa detto Comandante potrà convocare un Consiglio superiore di disciplina quando la formazione del medesimo sia possibile. In caso diverso, gli uffiziali che vi dovrebbero essere sottoposti saranno inviati al luogo di residenza del Comando superiore della Marina per essere chiamati colà davanti al Consiglio.

Art. 68. Il parere dei Consigli di disciplina non può essere modificato dal Governo che in favore dell'uffiziale.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 69. Le disposizioni della presente Legge saranno ancora applicabili ai cappellani, agli uffiziali di sanità militare, ai veterinarii, ed a tutti gli altri impiegati la cui carica, a tenore di speciali Regolamenti, corrisponde ad un grado militare, secondo il grado a cui gli uni e gli altri sono assimilati.

Art. 70. Gli uffiziali che attualmente appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate nella presente Legge continueranno a rimanere nella loro condizione attuale finchè il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni.

Gli ora detti uffiziali e gli uffiziali prima d'ora collocati in disponibilità, finchè rimarranno nell'attuale loro posizione, non che gli uffiziali riformati prima della promulgazione della presente Legge, continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti secondo le leggi preesistenti.

TITOLO VI.

Divisioni territoriali militari

Per l'applicazione della presente Legge il territorio della Toscana viene considerato come formante due Divisioni militari territoriali, composte come appresso:

PRIMA DIVISIONE MILITARE

Firenze — Capo-luogo

Compartimento di Firenze

detto di Arezzo

detto di Siena.

SECONDA DIVISIONE MILITARE

Livorno — Capo-luogo

Compartimento Lucchese

detto Pisano

Governo di Livorno

Governo dell'Elba

Compartimento Grossetano, com-
prese le Isole dell'Arcipelago to-
scano.

Il Ministro della Guerra è inca-
ricato della esecuzione della presente
Legge, la quale avrà pieno vigore col
1° febbraio 1860.

Firenze, li 24 dicembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

TABELLE DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

SECONDO IL GRADO DEGLI UFFIZIALI

rimandati innanzi ai medesimi

ESERCITO DI TERRA

TABELLA PRIMA

Consigli reggimentali*Sottotenenti*1 L'uffiziale superiore che segue immedia-
tamente il Comandante del corpo, *Presidente*,

1 Capitano,

1 Luogotenente,

2 Sottotenenti.

*Luogotenenti*1 L'uffiziale superiore che segue immedia-
tamente il Comandante del corpo, *Presidente*,

1 Maggiore,

1 Capitano,

2 Luogotenenti.

TABELLA SECONDA

Consigli divisionali*Sottotenenti, Luogotenenti o Capitani*1 Maggiore generale, *Presidente*,

1 Luogotenente colonnello,

1 Maggiore,

1 Capitano,

1 Uffiziale del grado stesso dello uffiziale
chiamato innanzi al Consiglio.*Maggiori*1 Maggiore generale, *Presidente*,

1 Colonnello,

1 Luogotenente colonnello,

2 Maggiori.

*Luogotenente Colonnello*1 Maggiore generale, *Presidente*,

2 Colonnelli,

2 Luogotenenti colonnelli.

*Colonnello*1 Luogotenente generale, *Presidente*,

2 Maggiori generali,

2 Colonnelli.

ARMATA DI MARE

TABELLA TERZA

Consigli ordinari e superiori*Guardia marina di prima classe o Sottotenenti*1. L'uffiziale superiore che sarà immedia-
tamente dopo il Comandante del corpo, o quello
uffiziale superiore designato dal Comando della
regia Marina, *Presidente*,1 Luogotenente di vascello di prima o
seconda classe o Capitano,

1 Sottotenente di vascello o Luogotenente,

2 Guardia marina di prima classe o Sotto-
tenenti.*Sottotenenti di Vascello o Luogotenenti*1 L'uffiziale superiore che segue immedia-
tamente il Comandante del corpo, o quello uf-
fiziale superiore designato del Comando della
Marina, *Presidente*,1 Capitano in seconda di vascello o Mag-
giore,

- 1 Luogotenente di vascello di prima o seconda classe o Capitano,
- 2 Sottotenenti di vascello o Luogotenenti.

*Luogotenenti di Vascello
di prima o seconda classe, o Capitani*

1 L'uffiziale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del corpo, o quell'uffiziale superiore designato dal Comando della Marina, *Presidente*,

- 2 Capitani in seconda di vascello o Maggiori,
- 2 Luogotenenti di vascello di prima o seconda classe o Capitani.

Capitani in seconda di Vascello o Maggiori

1 Contrammiraglio o Maggior generale, *Presidente*,

1 Capitano di vascello di prima o seconda classe o Colonnello,

1 Capitano di fregata o Luogotenente colonnello,

2 Capitani in seconda di vascello o Maggiori.

Capitani di Fregata o Luogotenenti colonnelli

1 Contrammiraglio o Maggior generale, *Presidente*,

2 Capitani di vascello di prima o seconda classe o Colonnelli,

2 Capitani di fregata o Luogotenenti colonnelli.

Capitani di Vascello

di prima o seconda classe o Colonnelli

1 Vice ammiraglio o Luogotenente generale, *Presidente*,

2 Contr'ammiragli o Maggiori generali,

2 Capitani di vascello di prima o seconda classe o Colonnelli.

COMUNE ALLE DUE ARMATE

TABELLA QUARTA

Consigli per gli Uffiziali generali

Maggior generale o Contr'ammiraglio

1 General d'armata o Ammiraglio, *Presidente*,

2 Luogotenenti generali o Vice-ammiragli,

2 Maggior generali o Contr'ammiragli.

Luogotenente generale o Vice ammiraglio

1 Generale d'armata o Ammiraglio, *Presidente*,

2 Luogotenenti generali o Vice ammiragli.

Firenze, 24 dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

503. Nuova proroga al Corso legale dell'antica Moneta erosa.

24 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 17 ottobre 1859, che prorogava sino al primo gennaio 1860 il valore legale che presentemente hanno il quattrino, il duetto e il soldo di moneta toscana;

Considerando che le ragioni della proroga continuano tuttora, per lo che convenga prostrarla ad un termine più lungo, il quale per altro si potrà con successivo Decreto abbreviare se innanzi venisse allestita la quantità

necessaria della nuova moneta in centesimi di lira italiana;

Decreta:

Art. 1. Fino al primo del maggio 1860 il quattrino, il duetto e il soldo della moneta toscana continueranno ad avere lo stesso valore legale che pel passato.

Art. 2. In tutti i pagamenti che si faranno secondo il nuovo sistema di lire italiane il quattrino, il duetto e il soldo saranno valutati secondo il rapporto esatto del valore stabilito già per le monete d'argento, cioè di ottantaquattro centesimi per lira toscana, e quindi il quattrino sarà valutato per un centesimo e due quinti, il

duetto per due centesimi e quattro quinti, il soldo per quattro centesimi e un quinto.

Art. 3. Eccettuata la disposizione del superiore articolo 1, il Decreto del 29 settembre 1859 resta fermo in ogni altra sua parte.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventiquattro dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

504. Nuova Pianta del Personale del Commissariato di guerra e dell' Azienda del vestiario militare.

24 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Disposizioni sull'amministrazione militare approvate con Decreto de' 14 stante;

Volendo stabilire il personale che in vista delle attuali emergenze dovrà di presente comporre il Corpo del Commissariato di guerra e l'Azienda del vestiario militare;

Decreta:

Art. 1. Il personale del Corpo del Commissariato di guerra resta provvisoriamente determinato come segue:

- 2 Commissarii di guerra di 1^a classe,
- 4 Commissarii di guerra di 2^a classe,
- 6 Sotto-commissarii di 1^a classe,
- 6 Sotto-commissarii di 2^a classe,
- 6 Sotto-commissarii di 3^a classe,
- 6 Sotto-commissarii Aggiunti,
- 3 Scrivani di 1^a classe,

3 Scrivani di 2^a classe.

Art. 2. Il personale dell' Azienda del vestiario militare conterà di

- 1 Contabile di 1^a classe,
- 2 Aiuti contabili di 1^a classe,
- 2 Aiuti contabili di 2^a classe,
- 1 Aiuto contabile di 3^a classe,
- 3 Aiuti contabili di 4^a classe.

Art. 3. Lo stipendio e le competenze degli impiegati del Corpo del Commissariato di guerra e dell' Azienda del vestiario militare saranno rispettivamente ragguagliati a quelli del Corpo dell' Intendenza militare e del personale contabile dell' Armata Sarda.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

505. Nuova Pianta del Personale nelle Direzioni degli Stabilimenti penali.

24 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Ha approvato il seguente ruolo normale per le Direzioni dei penali Stabilimenti:

MURATE

Direttore	Lire italiane	2800
Sotto Direttore		1700
Computista		2000
Primo Aiuto		1600
Secondo Aiuto		1400
Terzo Aiuto		1200
Copista		900
Copista		900
Apprendista		800
Magazziniere		1400
Aiuto magazziniere		1100
Custode		740

VOLTERRA

Direttore Lire italiane	2400
Commesso	1200
Computista	1800
Primo Aiuto	1200
Secondo Aiuto	800
Copista	600
Magazziniere	1100
Aiuto	700
Cassiere	700

LUCCA

Direttore	2200
Sotto Direttore	1600
Commesso	840
Computista	1700
Primo Aiuto	1100
Secondo Aiuto	700
Copista	600
Magazziniere	900

AMBROGIANA

Direttore	1900
Commesso	1200
Computista	1350
Aiuto	1000
Copista	700
Magazziniere	840

S. GIMIGNANO

Direttore	1900
Commesso	1200
Computista	1350
Aiuto	1000
Copista	700
Magazziniere	840

LONGONE

Direttore	1600
Commesso, <i>con incarico delle copie</i>	1000
Computista	1100
Magazziniere	700

PIANOSA

Direttore	
Copista	820

CARCERI PRETORIALI
di Livorno

Direttore	1400
---------------------	------

Li ventiquattro dicembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

506. *Surrogazione della Voltura estimale alla Trascrizione dei beni situati nel territorio di Capannori.*

26 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 5 ottobre prossimo passato, che ordina pel primo gennaio milleottocentosessanta l'attivazione del catasto nella Comunità di Capannori, compresa nel già Ducato di Lucca;

Visto l'articolo 3, § 7, e l'articolo 46 della Legge del 26 febbraio 1848;

Decreta:

Articolo unico. A datare dal primo gennaio milleottocentosessanta, e limitatamente al territorio della Comunità di Capannori, dovrà intendersi surrogata alla trascrizione, tenuta provvisoriamente ferma dalla Legge del 26 febbraio 1848 nella città e territorio di Lucca, la voltura estimale tanto per gli effetti ipotecari come per quelli della prescrizione, a norma della Legge del 2 maggio 1836 e delle Leggi successive.

I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze sono, in quanto rispettivamente li concerne, incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisei dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

507. *Proroga all' ufficio dei Componenti la Camera di commercio di Livorno, e indizione della ricostituzione di essa Camera secondo il sistema elettivo.*

26 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'ufficio dei componenti l'attuale Camera di commercio della città di Livorno va a spirare col corrente anno;

Considerando che, riformato il sistema municipale sulla base della elezione popolare, giova far concorrere il nuovo Municipio alla formazione della nuova Camera onde renderla pari ai bisogni dell'epoca, e che intanto la città di Livorno rimaner non potrebbe senza Camera di commercio;

Decreta:

Art. 1. La durata dell'ufficio dei componenti l'attuale Camera di commercio di Livorno è estesa a tutto il prossimo gennaio milleottocentossessanta.

Art. 2. Un nuovo Regolamento determinerà il modo di elezione e le attribuzioni della nuova Camera di commercio in Livorno.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisei dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

508. *Determinazione e riparto della Tassa personale per l'anno 1860.*

26 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Trovando conveniente di mantenere anco nel futuro anno 1860 l'ammontare della tassa personale nella stessa cifra nella quale è stata imposta da sette anni a questa parte,

Decreta:

Art. 1. La tassa personale esigibile a profitto del regio Erario nel prossimo futuro anno 1860 è stabilita nella somma di lire italiane un milione trecentoquarantaquattromila.

Art. 2. Il reparto sopra le singole Comunità è determinato nelle quote che risultano dal seguente Prospetto.

Art. 3. Per la percezione della tassa e pel successivo pagamento alla Cassa dello Stato dovranno osservarsi i modi e termini osservati fin qui, sotto le sanzioni penali stabilite dagli Ordini esistenti.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisei dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

Segue **PROSPETTO** di reparto della Tassa personale

Segue il Compartimento Lucchese		Segue il Compartimento Pisano	
Comunità		Comunità	
		TASSA personale	
	<i>Riporto Lire It.</i>		<i>Riporto Lire It.</i>
6	Capannori	29	Ponsacco
7	Coreglia	30	Pontedera
8	Lucca	31	Riparbella
9	Massa e Cozzile	32	Rosignano
10	Monsummano	33	Sassetta
11	Montecarlo	34	Suvereto
12	Montecat. di Val di Nievole »	35	Terrecciola
13	Pescaglia	36	Vecchiano
14	Pescia	37	Vicopisano
15	Pietrasanta	38	Volterra
16	Seravezza		
17	Stazzema		
18	Uzzano		
19	Vellano		
20	Viareggio		
21	Villa Basilica		
	<i>Lire Italiane</i>		<i>Lire Italiane</i>
	202,440		159,642
COMPARTIMENTO PISANO			
	<i>Lire It.</i>		<i>Lire It.</i>
1	Bagni San Giuliano	1	Abbadia S. Salvatore
2	Bibbona	2	Asciano
3	Bientina	3	Asinalunga
4	Calcinaia	4	Buonconvento
5	Campiglia	5	San Casciano dei Bagni
6	Capannoli	6	Casole
7	Casale	7	Castellina in Chianti
8	Cascina	8	Castelnuovo Berardenga
9	Castagneto	9	Castiglione d'Orcia
10	Castellina Marittima	10	Cetona
11	Castelnuovo di Val di Cecina »	11	Chianciano
12	Chianni	12	Chiusi città
13	Colle Salvetti	13	Chiusdino
14	Fauglia	14	Colle
15	Guardistallo	15	Gaiole
16	Laiatico	16	San Gimignano
17	Lari	17	San Giovanni d'Asso
18	Lorenzana	18	Masse del terzo di Città
19	Santa Luce	19	Masse del terzo di S. Martino »
20	Montecatini di Val di Cecina »	20	Montalcino
21	Montescudaio	21	Montepulciano
22	Monteverdi	22	Monteriggioni
23	Orciano	23	Monteroni
24	Palaia	24	Monticiano
25	Peccioli	25	Murlo
26	Pisa	26	Piancastagnaio
27	Piombino	27	Pienza
28	Pomarance	28	Poggibonsi
		29	San Quirico
		30	Radda
		31	Radicofani
		32	Radicondoli
		33	Rapolano
		34	Sarteano
	<i>Segue Lire It.</i>		<i>Segue Lire It.</i>
	122,082		103,988

Segue **PROSPETTO** di reparto della Tassa personale

Segue il Compartimento Senese		COMPARTIMENTO GROSSETANO	
Comunità	TASSA personale	Comunità	TASSA personale
	<i>Riparto Lire It.</i>	1 Arcidosso	Lire It. 2,822
35 Siena	103,958	2 Campagnatico	1,659
36 Sovicille	17,728	3 Castel del Piano	2,646
37 Torrita	5,082	4 Castiglion della Pescaia	928
38 Trequanda	3,066	5 Cinigiano	1,772
	2,251	6 Santa Fiora	2,883
	Lire Italiane 132,083	7 Gavorrano	1,412
		8 Grosseto	1,412
		9 Isola del Giglio	508
		10 Magliano	504
		11 Manciano	1,310
		12 Massa Marittima	3,872
		13 Monte Argentario	1,394
		14 Montieri	1,882
		15 Orbetello	1,651
		16 Pitigliano	2,117
		17 Roccalbegna	1,999
		18 Roccastrada	2,504
		19 Scansano	1,802
		20 Sorano	2,474
			Lire Italiane 37,553
COMPARTIMENTO ARETINO			
1 Anghiari	4,544	GOVERNO DI LIVORNO	
2 Arezzo	30,143	1 Livorno	77,969
3 Badia Tedalda	1,550	2 Longone	1,483
4 Bibbiena	3,671	3 Marciana	2,608
5 Bucine	4,544	4 Portoferraio	2,123
6 Capolona	1,617	5 Rio	1,810
7 Caprese	1,243		Lire Italiane 85,995
8 Castel Focognano	2,058	RECAPITOLAZIONE	
9 Castel Franco di Sopra	2,192	Compartimento Fiorentino Lire It.	558,718
10 Castel San Niccolò	3,276	» Lucchese	202,440
11 Castiglion Fiorentino	9,841	» Pisano	159,642
12 Castiglione Ubertini	363	» Senese	132,083
13 Cavriglia	3,053	» Aretino	167,567
14 Chitignano	853	» Grossetano	37,553
15 Chiusi in Casentino	1,550	Governo di Livorno	85,995
16 Civitella	3,738		Lire Italiane 1,344,000
17 Cortona	19,669		
18 Due Comuni di Laterina	659		
19 Foiano	6,056		
20 San Giovanni	3,872		
21 Laterina	1,558		
22 Loro	3,593		
23 Lucignano	2,990		
24 Marciano	1,726		
25 Monte Santa Maria	2,054		
26 Monte San Savino	3,981		
27 Monte Mignaiolo	1,403		
28 Monterchi	2,020		
29 Montevarchi	7,766		
30 Ortignano	659		
31 Pian di Scò	2,159		
32 Pieve Santo Stefano	2,927		
33 Poppi	4,112		
34 Pratovecchio	2,999		
35 Raggiolo	517		
36 San Sepolcro	6,237		
37 Sestino	1,693		
38 Stia	2,067		
39 Subbiano	2,197		
40 Talla	1,617		
41 Terranuova	3,384		
42 Val d'Ambra	1,412		
	Lire Italiane 167,567		

509. *Abolizione delle Leggi e delle Tasse di navigazione sull'Arno e sul Canale fra Pisa e Livorno.*

27 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per le regole della giustizia e della libertà del lavoro non deve tollerarsi verun aggravio imposto in tempi infelici all'esercizio delle arti e dei mestieri;

Decreta:

Art. 1. La navigazione pel fiume d'Arno e pel fosso o canale fra Pisa e Livorno è restituita alla sua piena libertà; conseguentemente

a) il transito dei navicelli e delle madiate al sostegno o callone di Castel Franco di Sotto è permesso in qualunque ora di giorno e di notte;

b) le tasse dette di *navigazione*, di *sostegno* o di *cateratte* sono intieramente abolite.

Art. 2. Le Notificazioni del 10 febbraio 1816 e del di 11 gennaio 1845, e il Decreto del 15 novembre 1851, e ogni altro Ordine e consuetudine in contraddizione al presente Decreto, sono abrogate.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisette dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

510. *Aumento della Dote dell'Accademia de' georgofili.*

27 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'Accademia de' georgofili contribuì efficacemente ad accrescere la prosperità del paese,

promovendo gli studi agrarii e propugnando la libertà del commercio quale fondamento d'ogni altra libertà civile e politica;

Considerando che la tenuità dei mezzi toglie all'Accademia il modo di spiegare tutta quella utile operosità che è del proprio istituto, e di provvedere con decoro al suo interno ordinamento;

Decreta:

Art. 1. La dote annua goduta dall'Accademia de' georgofili in virtù del Motuproprio dei 9 giugno 1785 è portata a lire italiane quattromila.

Art. 4. Il premio annuo Leopoldino di venticinque zecchini, non compreso nella dote, è portato a lire italiane trecento, ed è data facoltà all'Accademia di cumularlo quando in qualche anno non venisse conferito.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisette dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

511. *Aggiunta di un posto di Copista alla Pianta del personale pel Dipartimento Acque, Strade e Fabbriche civili.*

27 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituito nel Dipartimento generale d'acque, strade e fabbriche civili un posto di Copista, addetto specialmente a quel Direttore per i suoi incarichi straordinarii, con lo stipendio annuo di lire italiane novecentoventiquattro, pari a lire toscane millecento.

Art. 2. Ulisse Gobbini, attualmente

Copista presso l'Ingegnere in capo del Compartimento di Lucca, è permutato al posto come sopra istituito, con lo stipendio ed oneri che vi sono annessi, e con che gli cessi ogni altro assegnamento di cui abbia fin qui goduto per ragione d'impiego.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che dovrà avere effetto a contare dal primo gennaio 1860.

Dato in Firenze, li ventisette dicembre milleottocento-cinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

512. *Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sulla divisione dei Terreni bonificati presso il lago e padule di Bientina.*

27 dicembre 1859.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 13 e 14 del Decreto de' 18 marzo 1853, col quale si ordina l'essiccazione del padule di Bientina;

Visto il Progetto di regolamento presentato dal Municipio di Bientina per la distribuzione in preselle dei terreni bonificati ai Bientinesi che ne abbiano il diritto;

Ordina:

Art. 1. È approvato il Regolamento annesso alla presente Ordinanza, col quale vengono stabilite le norme da osservarsi per la regolare distribuzione in preselle ai Bientinesi che ne abbiano il diritto, a forma del Decreto suddetto, dei terreni che andranno a risultare bonificati per l'essiccazione del lago e padule di Bientina.

Art. 2. Il Prefetto di Pisa, mediante

un Commissario speciale di nomina governativa, e di concerto col Direttore delle opere di essiccazione del lago e padule suddetti, provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Dato in Firenze, li ventisette dicembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA

Il Segretario Generale del Ministero
F. CAREGA

REGOLAMENTO

per la Divisione in preselle dei terreni bonificati che andranno a risultare dalla essiccazione del Padule di Bientina, in ordine alla Legge del 18 marzo 1853.

TITOLO I.

Delle Persone concessionarie

Art. 1. Decorsi otto giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, il Gonfaloniere della Comunità di Bientina inviterà per mezzo di editto tutti coloro che ai termini degli articoli 13 e 14 del Decreto de' 18 marzo 1853 possono essere compresi fra i concessionarii delle preselle a presentare le rispettive istanze. Saranno ammessi a conseguire la presella che sarebbe spettata al loro genitore i figli maschi di chiunque aveva al 10 aprile 1852 i requisiti prescritti dal Decreto suddetto e sia morto prima della pubblicazione della lista di che al successivo articolo 17, comunque non abbiano l'età stabilita dall'articolo 5, e purchè giustifichino di esser poveri e di avere continuato dopo la morte del padre l'industria di pescatore o rivenditore di pesce da lui esercitata.

Art. 2. Nell'editto suddetto si stabiliranno i giorni e le ore nelle quali saranno ricevute le predette istanze, procurando che decorra un termine non minore di giorni otto da quello dell'affissione dell'editto al primo fra i giorni designati.

Art. 3. Le istanze che sopra dovranno presentarsi nella cancelleria e Ufficio del censo di Vicopisano, e queste in doppio originale. Il Cancelliere restituirà alla parte interessata uno di detti originali dopo di avere ivi attestata la esibita; prendendo nota di questa in apposito registro (che sarà cartolato e dovrà

esser parafato dal Pretore locale) con numero d'ordine corrispondente a quello da riportarsi nella esibita. Questo registro dovrà chiudersi giorno per giorno, e nell'ultimo dovranno intervenire alla chiusura di esso (che avverrà nell'Ave Maria della sera) il Pretore, il Gonfaloniere del Comune di Bientina e il Cancelliere Ministro del Censo suddetto. Il registro così chiuso dovrà la stessa sera esser trasmesso alla Prefettura di Pisa per ivi restare depositato.

Per tale ricevimento d'istanze è stabilito il termine di rigore di giorni quindici, non compresi fra questi quelli festivi d'intiero precetto.

Art. 4. Chiuso il registro nel modo che sopra, saranno consegnate al Gonfaloniere tutte le istanze e relative giustificazioni.

Art. 5. Le istanze da presentarsi a forma del precedente articolo 1 enunceranno il nome, cognome, nome del padre del richiedente, e la condizione di pescatore o battello, cioè rivenditore di pesce; e dovranno essere accompagnate 1° dai documenti constatanti la povertà; 2° dalla fede di nascita, dalla quale si rilevi che il richiedente aveva al 10 aprile 1852 l'età di 18 anni compiuti; 3° dal certificato del parroco che attesti essere il concorrente originario di Bientina o ivi dimorante stabilmente dal 10 aprile 1849 in poi.

Art. 6. Il Magistrato comunale procederà a scegliere fuori del suo seno una Commissione che pronunzi sulle istanze predette e coerentemente al successivo articolo 9. Questa Commissione sarà composta di otto individui, ed il Magistrato nominerà altri quattro supplenti per il caso di impotenza nei primi ad assistere alle adunanze della Commissione stessa. Ai suddetti otto individui si aggiungeranno tre Legali a nomina del Prefetto di Pisa.

Art. 7. Questa Commissione così composta di undici individui, tutti con voto deliberativo, deciderà dell'ammissione o rigetto delle istanze presentate, a pluralità di voti e per squittinio segreto. I decreti di esclusione dovranno essere sommariamente motivati.

Art. 8. Il Prefetto di Pisa presceglierà fra i componenti suddetti quegli che dovrà presiedere la Commissione e chi dovrà far le funzioni di Segretario e compilare il relativo verbale.

Art. 9. La Commissione dovrà dichiarare relativamente ad ogni istanza:

1° se consta della povertà;

2° se ha esercitato la pesca o la rivendita del pesce dal 10 aprile 1849 in appresso;

3° se è originario del Comune di Bientina o ivi domiciliato fino dal 10 aprile 1849 in appresso.

Le istanze saranno esaminate con l'ordine cronologico indicato nel registro di esibita.

Art. 10. Non dovrà fra i pescatori o battelli essere considerato povero chiunque possieda beni immobili che abbiano una rendita imponibile di lire 150 almeno, al netto dei canoni livellarii. Peraltro potrà la Commissione, per escludere la povertà, fondare la sua convinzione non solamente sul possesso di beni immobili, ma ancora sopra il godimento di rendite o lucri di qualunque altra specie.

Art. 11. Le adunanze della Commissione saranno costituite legalmente quando siano presenti cinque membri nominati dal Municipio e due Legali. Qualora per l'impedimento di alcuni dei componenti nominati dal Municipio la Commissione non si trovi in numero sufficiente per deliberare, potranno i membri presenti invitare alla adunanza uno o più supplenti secondo il bisogno. Alla sostituzione peraltro dei Legali impediti provvederà la Prefettura di Pisa.

Art. 12. Occorrendo per l'esame che sopra diverse sedute, al termine di ciascuna di esse sarà chiuso il verbale, che verrà firmato dal Presidente e Segretario.

Art. 13. Oltre alle prove che verranno dedotte dai richiedenti, la Commissione, quando lo creda, potrà domandare gli opportuni schiarimenti a chi e come crederà più opportuno, non curato in tal caso l'ordine cronologico della risoluzione delle istanze.

Art. 14. Compiuto il giudizio sulle istanze predette e compilato il processo verbale di chiusura, firmato come sopra, viene questo consegnato al Gonfaloniere con tutte le carte e documenti relativi. Dopo di che la Commissione si ritiene sciolta a tutti gli effetti.

Art. 15. Il Gonfaloniere pubblica allora con editto i nomi degli individui inclusi e degli esclusi dalla concessione delle preselle, e rende ostensibili nella Residenza comunitativa per giorni otto consecutivi, esclusi quelli festivi d'intiero precetto, e in ore determinate, i motivi di esclusione, e ne rilascia copia gratuitamente agli interessati.

Art. 16. Entro quindici giorni da quello nel quale avverrà la pubblicazione delle liste degli

inclusi e degli esclusi, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avanti il Consiglio di prefettura di Pisa dai decreti della Commissione che accordano o negano l'ammissione. I ricorsi dovranno essere esibiti alla segreteria della prefettura suddetta.

Art. 17. Dopo la decisione del Consiglio di prefettura, che non è sottoposta ad alcun rimedio ordinario o straordinario, resta irrettabilmente stabilito il numero ed il nome degli ammessi, ed a cura del Gonfaloniere di Bientina si pubblica la lista definitiva degli aventi diritto al conseguimento delle preselle.

TITOLO II.

Della formazione delle Preselle

Art. 18. Il Consiglio generale del Comune di Bientina col mezzo dell'Ingegnere comunale designerà sul terreno tutte le strade che reputerà conveniente aprire nel terreno già padule, specialmente avuto riguardo all'appresellamento, ed il Magistrato, sempre col mezzo dell'ingegnere comunale, sceglierà i 264 quadrati agrarii, a forma del Decreto de' 18 marzo 1853 sopracitato, nel modo che crederà il più utile per il maggiore interesse della Comunità, per disporre previa approvazione superiore ed aprire le fosse di scolo.

Art. 19. Appena certificato irrettabilmente il numero delle persone, come all'articolo 17, il Gonfaloniere con opportuno editto, in coerenza all'articolo 1, richiederà in uno o più giorni certi tutti coloro che convivono insieme a dichiarare se vogliono in un sol corpo le preselle dovute a diversi individui d'una famiglia.

Art. 20. Nei giorni ed ore designate il Gonfaloniere e due Priori, con intervento di un Notaro, riceveranno tali dichiarazioni, e ne sarà compilato apposito verbale.

Art. 21. La dichiarazione che sopra dovrà essere emessa da tutti gli individui aventi diritto; e se qualcuno sia assente dovrà essere rappresentato da un procuratore munito di regolare mandato. Il silenzio fa ritenere la volontà presunta di volere la presella distinta.

Art. 22. Emessa la dichiarazione che sopra, e chiuso l'ultimo verbale, non sarà ricevuta veruna istanza; ed il Magistrato commetterà all'Ingegnere comunale il progetto delle preselle, ed in tante categorie quante ne occorra per dare piena esecuzione alle dichiarazioni di che nei precedenti articoli.

Art. 23. Nella formazione delle preselle l'Ingegnere terrà per norma il valore fondiario, e non la estensione superficiale; e ne compilerà la pianta con le occorrenti numerazioni.

Art. 24. La pianta suddetta sarà resa ostensibile agli interessati in un periodo di giorni otto, e verranno ricevute tutte le osservazioni che da essi venissero fatte in scritto: sulle quali osservazioni, sentito il parere dell'Ingegnere, pronunzia irrevocabilmente il Magistrato.

Art. 25. Deciso sulle osservazioni di che nel precedente articolo, il Magistrato, anche contemporaneamente, dichiarerà eseguibile il progetto, e subito a spese della Comunità veranno divise le preselle da fosse campericcie onde non avvenga confusione di confini.

TITOLO III.

Della assega delle Preselle

Art. 26. Appena dichiarato eseguibile il progetto d'appresellamento ed aperte le fosse divisorie le preselle, il Magistrato destinerà il giorno e l'ora della estrazione, la quale verrà eseguita nella chiesa parrocchiale di Bientina.

Art. 27. La estrazione verrà fatta alla presenza del Collegio dei Priori e di un Notaro che si rogherà del processo verbale.

Art. 28. Saranno ammessi ad assistere alla estrazione soltanto gli individui aventi diritto alla presella, ma non verrà concessa ad essi per qualsiasi ragione la parola, e saranno rimossi coloro che turbassero la quiete della seduta.

Art. 29. Saranno preparate due urne, in una delle quali saranno pubblicamente posti tanti numeri progressivi, cominciando dalla unità, quante saranno le preselle d'una categoria, e nell'altra saranno collocati i nomi di tutti gli aventi diritto a conseguire una di quelle preselle.

Art. 30. Il Gonfaloniere estrarrà dalla prima urna il numero della presella, che verrà subito registrato nel verbale, e quindi estrarrà dalla seconda urna il nome dell'individuo cui tocca in sorte; e così si continuerà a compiere la estrazione. Quando una data categoria si componga di una sola presella perchè un solo sia l'individuo o più individui ma che abbiano prescelto l'ottenere una presella riunita, non ha luogo in questo caso la estrazione. I numeri indicativi le preselle dovranno essere in cifre arabe, ma ripetuti in tutte lettere.

Art. 31. Terminata la estrazione della prima

categoria, si procederà con lo stesso sistema alla imborsazione ed estrazione delle categorie successive finchè non sia compiuta l'assegnazione di tutte le preselle.

Art. 32. Il verbale della estrazione verrà chiuso e firmato dalla Magistratura e dal Notaro.

Art. 33. Nei giorni successivi ed al più presto, ed a cura del Gonfaloniere (e se è possibile, a dieci individui per volta), si procederà alla stipulazione d'un pubblico istrumento col quale, retrotraendosi al giorno della estrazione, si cederà agli aventi diritto il pieno dominio della rispettiva presella, descrivendo le preselle rispettive che si cedono con titolo gratuito.

Art. 34. Ogni cessionario si obbligherà dal giorno della estrazione in perpetuo di corrispondere le imposte regie e comunitative di fiumi e fossi, come pure la tassa di bonificazione e qualunque altra gravezza che potesse in avvenire essere imposta per qualunque titolo o causa. La spesa dell'atto e la copia a ciascuno assegnatario sarà a carico della Comunità cedente.

Art. 35. Terminata la stipulazione dei contratti, verranno depositate presso il Cancelliere Ministro del Censo di Vicopisano le fedeli prodécima all'effetto che vengano eseguiti gli addizamenti in conto degli acquirenti, e per questa prima operazione il pubblico Erario non perceperà verun diritto.

Art. 36. La Direzione del pubblico Censimento al più presto accampionerà le superficie occupate dalle strade e fosse di scolo, e addazierà tutto il terreno che col prosciugamento del lago addiviene produttivo in testa dei rispettivi proprietari. Sarà presa nota poi nell'arruoto descrittivo, e all'appoggio degli indicati contratti, del titolo pel quale essi posseggano il fondo che in conto loro si addazia.

Art. 37. Eseguiti i reparti della rendita imponibile, verranno richiamati i concessionarii a rimborsare rispettivamente alla Comunità quanto possa aver pagato per dazi ed altre imposizioni dal dì dell'estrazione delle preselle in poi.

TITOLO IV.

Disposizioni generali

Art. 38. Appena pubblicato il presente Regolamento, il Magistrato potrà procedere con i proprietari privati a quelle permutate delle proprietà comunali palustri che stimerà più utili per riunire in un sol corpo il possesso, e così

per ottenere una più regolare formazione delle preselle, strade e fossi di scolo. Ove non sia conciliabile la permuta, potrà il Comune espropriare il fondo che occorra, colle regole tracciate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della più volte citata Legge dei 18 marzo 1853.

Art. 39. Tali permutate verranno approvate dal Consiglio di prefettura di Pisa; e quando per concludere la detta permuta il Magistrato concedesse una maggiore estensione di suolo, ricevendone in congruo o un prezzo o una corresponsione annua, sempre da approvarsi dal detto Consiglio di prefettura, in tal caso il Magistrato, quando sceglierà i dugentosessantiquattro quadrati agrarii di che all'articolo 13 del citato Decreto de' 18 marzo 1853, dovrà imputare in conto dei medesimi la estensione in più ceduta ai permutanti, onde non venga a diminuirsi ai poveri concessionarii delle preselle la estensione ad essi dovuta.

Art. 40. Tutte le spese ed onorarii di ogni specie che occorreranno per portare ad effetto l'appresellamento dovranno pesare a carico della Comunità.

Art. 41. Le preselle saranno formate appena che la Direzione generale delle opere del bonificazione di Bientina dichiarerà la convenienza di eseguirle, avuto riguardo allo stato delle opere avanzate di essiccazione, onde il giudizio peritico sopra il valore dei terreni da concedersi abbia elementi al più possibile certi ed immutabili per la depressione delle acque.

Art. 42. Qualora, dopo la pubblicazione della lista di che nell'articolo 17, avvenga la morte di qualche concessionario, saranno ammessi a succedere nella presella che sarebbe spettata al defunto i suoi eredi e successori, secondo le norme prescritte dalle patrie Leggi vigenti in proposito.

Art. 43. Qualunque sia la estensione della presella, si intende consegnata a corpo e non a misura, e contro il Comune non potranno giammai intentarsi dispute, sia per confini, sia per pretese servitù, dovendosi intendere trasferito il dominio come spetta al cedente, con titolo grazioso e gratuito, e senza alcuna responsabilità e garanzia d'evizione per parte del cedente medesimo.

Art. 44. In tutto quello e quanto concerne la esecuzione del presente Regolamento dovrà usarsi carta senza bollo e senza formalità di registro. Peraltro i pubblici istrumenti di che al precedente articolo 33 verranno esarati nella

carta consueta voluta dagli Ordini, e per una volta solamente saranno permesse in carta libera le copie autentiche di detti contratti soltanto per ogni concessionario.

Art. 45. Perchè tutto il procedimento ordinato dal presente Regolamento resulti con la dovuta pubblicità, tutti i verbali e le deliberazioni della Commissione e del Magistrato che sopra verranno trascritte in un duplice registro esente dal bollo, che dopo la estrazione sarà depositato, uno nell'Archivio della Cancelleria e Ufficio del Censo di Vicopisano, e l'altro nella Prefettura di Pisa.

V. R. BUSACCA

F. CAREGA

515. Nuova Tariffa dei Dispacci telegrafici, e abolizione della Tassa detta di consegna.

28 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che la corrispondenza telegrafica, colla modicità delle tasse e la speditezza nel servizio, acquisti il maggiore sviluppo di cui è suscettibile,

Decreta:

Art. 1. La tariffa delle tasse per tutti i dispacci telegrafici che si vogliono trasmessi da un luogo all'altro nell'interno della Toscana, qualunque siane la distanza, è regolata nel modo che segue.

Per un dispaccio semplice, si pagherà lire italiane 1,50. È dispaccio semplice quello che non contiene più di dieci parole: per ogni serie o frazione di serie di cinque parole che si aggiungano alle dieci, si pagheranno centesimi cinquanta, oltre la tassa del dispaccio semplice.

Art. 2. Non vengon computate come facienti parte del dispaccio e son trasmesse gratuitamente cinque parole per l'indirizzo e la firma. Qualora l'indirizzo e la firma comprendessero più di cinque parole, il di più vien considerato come parte del dispaccio.

Art. 3. Ferme restando le tariffe pei dispacci che si spediscono fuori

di Toscana, resta abolita la tassa di consegna che si è percepita sinora pei dispacci provenienti dall'estero.

Art. 4. Il pagamento delle tasse per tutti i dispacci indistintamente verrà fatto mediante l'apposizione di francobolli di un valore equivalente sul dispaccio manoscritto.

Art. 5. I dispacci muniti di francobolli saranno dai mittenti depositati in una buca a ciò destinata, dopo di che suoneranno il campanello per avvertire i telegrafisti.

Art. 6. Una Tabella indicante le tasse da pagare secondo i paesi ai quali i dispacci si vogliono trasmettere sarà esposta al pubblico in tutti i luoghi destinati alla vendita dei francobolli.

Art. 7. Non saranno dagli Uffici telegrafici spediti quei dispacci che non si troveranno muniti di francobolli o che lo saranno per un valore inferiore alla tassa dovuta.

Art. 8. La nuova tariffa pei dispacci dell'interno della Toscana comincerà ad aver vigore dal di primo del milleottocentosessanta. Il pagamento mediante francobolli, quando sarà annunciato nel Giornale ufficiale.

Art. 9. Provvisoriamente e sino a nuove disposizioni, stante la mancanza della moneta erosa in centesimi effettivi, nei soli pagamenti delle tasse telegrafiche la lira italiana sarà valutata crazie 14, la mezza lira o centesimi cinquanta crazie 7.

Art. 10. Tutte le disposizioni legislative riguardanti il servizio telegrafico continueranno ad aver vigore in quanto non ostanto al presente Decreto.

Art. 11. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventotto dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

514. *Istituzione di una Commissione per l'esame di una Proposta di traslocamento del Manicomio di Bonifazio alla Villa di Castel Pulci.*

28 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come lo Spedale degli alienati di Bonifazio, fatto angusto per la cresciuta popolazione, male si presta a quelle provvidenze che i progressi della scienza e i diritti della umanità reclamano per gli infelici che vi sono racchiusi;

Considerando come il traslocamento di questo manicomio alla Villa suburbana di Castel Pulci implichi non poche difficoltà, le quali è savio consiglio di vedere risolte da uomini competenti prima d'impegnare la Finanza in una spesa che vuol essere giustificata da sicuri vantaggi;

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione per esaminare la convenienza del traslocamento del manicomio dallo Spedale di Bonifazio alla ricordata Villa di Castel Pulci.

Art. 2. La Commissione sarà composta come segue:

del Commissario dell'Arcispedale di santa Maria Nuova e Stabilimenti annessi, cav. Dario Baldini;

Soprintendente alle infermerie degli Stabilimenti suddetti, cav. prof. Pietro Cipriani;

Direttore medico del manicomio di Bonifazio, prof. Francesco Bini;

cav. prof. Luigi Del Punta;

ingegnere architetto cav. Giuseppe Martelli;

ingegnere architetto Giuseppe Cappellini.

Art. 3. La Commissione si farà carico di esaminare primieramente la convenienza del proposto traslocamento agli effetti della cura degli alienati; in secondo luogo dovrà considerare tutte le conseguenze che la

distanza della Villa di Castel Pulci da Firenze avrebbe sull'economia del manicomio, sia rispetto all'amministrazione, sia rispetto alla vigilanza, sia rispetto ai mezzi curativi; finalmente dovrà giudicare del danno che la traslocazione potrebbe recare agli studi pratici delle malattie mentali, che ora agevolmente si fanno nello Spedale di Bonifazio.

Art. 4. Sopra queste ed altre questioni la Commissione riferirà al Governo il suo parere, proponendo quella risoluzione che crederà conveniente.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno provvederà che tanto per la visita dei locali quanto per l'esame dei progetti architettonici la Commissione abbia tutti quei sussidi che il Governo è in caso di darle.

Dato in Firenze, li ventotto dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro dell'Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

515. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di nuove Leggi sull'amministrazione de' fiumi e fossi nella Provincia Pisana.*

28 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo procedere alla riforma delle Leggi e Regolamenti attualmente in vigore per l'amministrazione dei fiumi e fossi della Provincia Pisana, con lo scopo di attuare un ordinamento che, tutelando la ragione pubblica, non sia di ostacolo, anzi sia di aiuto all'agricoltura e alle industrie della provincia medesima;

Decreta:

Art. 1. È affidato ad una Commissione l'incarico di esaminare le Leggi e Regolamenti, non che lo stato presente dell'amministrazione dei fiumi e fossi della Provincia Pisana, e di

proporre senza indugio le leggi e i provvedimenti che reputerà necessari al conseguimento dello scopo enunciato.

Art. 2. La Commissione di che al precedente articolo è composta dei seguenti membri:

conte Guglielmo Cambray Digny,
Direttore generale dei possessi dello Stato, Presidente;

cav. avv. Giuseppe Carega;
ingegnere Paolo Folini;
professore Luigi Pacinotti;
dottor Rinaldo Ruschi, Segretario.

Art. 3. La Commissione è autorizzata a far qualunque ricerca negli archivi della Prefettura e della Deputazione dei fiumi e fossi di Pisa nell'interesse degli studi che deve fornire.

Art. 4. È assegnato per residenza alla Commissione il locale dell'attuale Deputazione.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventotto dicembre milleottocentocinquante (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro dell'Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

516 *Risoluzione dell'appalto della Regalia Tabacchi, e devoluzione dell'esercizio di essa all'Amministrazione delle Dogane e Aziende riunite.*

29 dicembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto dell'otto ottobre decorso, il quale aboliva le linee doganali che separavano la Toscana da Parma, da Modena e dalle Romagne;

Considerando che, stante i concerti presi per riunire sotto unica Amministrazione le rendite delle dogane e delle regalie dei sali e tabacchi spettanti alle varie provincie del Regno, va a stabilirsi un nuovo ordinamento incompatibile colla continuazione dell'appalto del tabacco;

Decreta:

Art. 1. L'appalto della regalia del tabacco, concesso al cav. priore Emanuele Fenzi in virtù della Risoluzione del cessato Governo in data del 19 luglio 1838 e del conseguente contratto del di 14 luglio 1859, rogato Spighi, per un novennio da cominciare col primo ottobre passato, è risolto in tronco col trentuno di questo mese, per causa di pubblica necessità.

Art. 2. Dal primo gennaio prossimo

« i Corpi vengano a tenere comunicazione diretta col Ministero della Guerra.

« Siffatto innovamento di cose, tuttoché si debba per ora mandare ad effetto conservando gli antichi sistemi di contabilità, nondimeno è a riguardarsi siccome essenzialissimo ed utilissimo avvenimento nell'amministrazione dell'esercito; imperciocché essa e per la direzione immediata del Ministero della Guerra e per le maggiori facoltà accordate ai Commissariati procederà più franca e spedita, più conforme e più accomodata ai bisogni della milizia, e a mano a mano progredendo verso quella perfezione possibilmente maggiore, acquisterà sempre più quella stima e quella considerazione ond'è grandemente capace.

« Il Ministero della Guerra, mentre ha dovuto usare al nuovo Corpo del Commissariato tutta quella larghezza di attribuzioni necessaria ad assicurare sì la buona direzione dei servizi, sì il completo sindacato delle operazioni, ha voluto eziandio portare a quel grado di altezza che le attribuzioni stesse concedono i funzionarii destinati a comporre esso Corpo. I quali il Ministero medesimo confida a ragione che operosamente ed in ogni parte corrisponderanno ai tanto gravi quanto delicati loro uffici, es-

(1) Degna di speciale ricordo è la seguente Circolare, in pari data, del Ministro della Guerra:

• MINISTERO DELLA GUERRA

• CIRCOLARE

• Ai signori Comandanti

• dei Corpi, Depositi, Istituti e Dicasteri militari
• sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione militare

• Nell'atto in che mi actingo a pubblicare all'Esercito le Disposizioni sull'amministrazione militare approvate dal Governo con Decreto dei 14 stante, ravviso non pur opportuno ma necessario richiamare l'attenzione della S. V. Ill.^{ma} su i principii che con le Disposizioni stesse rimangono stabiliti, e che possono considerarsi siccome salde e fondamentali su cui poggia quel ordinamento da me desiderato in tutta l'amministrazione medesima.

• Dalla partizione degli uffici incumbenti al Ministero ed al nuovo Corpo del Commissariato di guerra la S. V. rileverà chiaramente come la Direzione dell'amministrazione militare cessi col 1° gennaio imminente di aver vita, e come, appunto per questo, tanto i Commissariati quanto

milleottocentosessanta, e fino a nuove disposizioni, la regalia del tabacco sarà condotta direttamente dall'Amministrazione generale delle regie Dogane e Aziende riunite.

Art. 5. Sotto l'influenza della dichiarazione di che nell'articolo 4, rimangono riservati all'appaltatore cav. Fezzi i diritti alle indennità che possono competergli ai termini di ragione.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

517. *Approvazione e pubblicazione di un Regolamento per l'Istituto agrario delle Cascine dell'Isola.*

30 dicembre 1859.

Rapporto

a S. E. il Ministro dell'Istruzione pubblica

Eccellenza,

L'insegnamento agrario, per produrre l'effetto che si propone il Decreto del 29 novembre decorso, deve

« sendogliene arra valevole e la irreprensibile condotta ed
« il molto zelo di cui han dato non dubbie prove fin qui.
« Ed è pur il Ministero anzidetto fiducioso ad un'ora che
« il personale incaricato della esecuzione dei servizi amministrativi, onde tratta il Capitolo 9° delle prescennate
« Disposizioni, saprà anch'esso adempire alle non meno gravi
« ingerenze affidategli, e con la sua alacre operosità rendendo certa la felice riuscita dei servizi stessi, saprà ancora
« mostrar chiaramente che posson benissimo essergli attribuite facoltà maggiori delle presenti, secondo che collo
« svolgimento del sistema ora introdotto si ha in mente di fare. Da queste maggiori facoltà, ove sieno bene esercitate, emergeranno vantaggi sommi e all'erario e al
« benessere del soldato, ed infine lo esercito tutto, oltre che
« profittarne, raggiungerà viepiù quell'alto grado di reputazione che solo raggiungono gli eserciti capaci a bene
« amministrarsi da sè.

« Ed a questo io mirando, a questo volendo con tutte le forze dell'animo pervenire, stimo opportuno significare solo una volta che, mentre sarò grato a coloro che da-

dividersi in teorico e pratico. Deve il primo abbracciare tutta quanta la scienza ed estendersi in tutti i rami di essa, i quali colle altre discipline fisiche, matematiche e politiche si connettono. Deve il secondo svolgersi nelle minute applicazioni della pratica, insegnarne le ragioni, e nel tempo stesso guidare al continuo perfezionamento dei sistemi. Col primo soltanto si fanno gli agronomi speculativi, col secondo gl'intelligenti agricoltori; ma l'uno e l'altro è necessario per formare gli agronomi pratici, i direttori sapienti delle aziende rurali, coloro infine che, offrendo al volgo agricola gli esempi di una cultura largamente produttiva, aprono alle nazioni nuove sorgenti di ricchezza.

A questi due fini principalmente risponde in Toscana la cattedra di agronomia della Pisana Università e l'Istituto che vi è annesso. Ma un altro scopo non meno efficace per propagare le buone regole e migliorare le pratiche rurali (scopo il quale l'Istituto agrario Pisano raggiunge soltanto per le Provincie vicine) si è quello di generalizzare coll'esempio la cognizione dei risultati della agricoltura razionale e di insinuare negli animi dei possidenti il gusto, l'amore all'arte, il sentimento e la persuasione della necessità che essa ha dell'appoggio della scienza.

Questo raggiungerà pienamente l'I-

« ran mano al buono andamento dell'amministrazione militare e mostreranno tenerla in pregio agevolandone lo studio ed aiutandone il perfezionamento, così saprò debitamente sdebitarmi verso chi o per non saperne o per altro, reputandola cosa accessoria nell'arte militare, vollesse detrarre al suo merito.

« Ma, perchè giova supporre che non avrò luogo a muover querela d'inconvenienti siffatti, io mi accingo fidamente a percorrere quella via di riordinamento per me tracciata, via che, ampliata da norme retamente sicure non può, come sopra è detto, non condurre a felicissimi risultati.

« Che se per le vicissitudini trascorse non lievi ostacoli ci si parano innanzi, questi spronar ci debbono animosi alla meta; imperciocché, se noi li superiamo, se tra mezzo ad essi conduciamo non pur normalmente le operazioni ma e ne miglioriamo i sistemi, noi anco per questo lato aggiungeremo una alle tante e possenti prove di forza e di merito che abbiamo dato di potere degnamente sederci nella grande famiglia delle nazioni.

stituto agrario delle Cascine dell'Isola, il quale per la sua posizione potrà essere continuamente frequentato dai possidenti e da tutti coloro i quali, abitando nella capitale o ivi richiamati dai loro affari, prendono interesse all'agricoltura. Però è sembrato ai sottoscritti di entrare pienamente nello spirito del Decreto di fondazione, sviluppando nel Regolamento diversi modi mediante i quali il nuovo Istituto deve diffondere le cognizioni agrarie: e tra questi non solo hanno creduto dovessero essere l'insegnamento cattedratico e la cultura esemplare, ma eziandio l'insegnamento sul campo, le collezioni di piante e di animali, il museo, la biblioteca, le esposizioni e le pubblicazioni.

I sottoscritti hanno inteso così di fare dell'Istituto agrario delle Cascine dell'Isola un centro propagatore delle sane dottrine agrarie; hanno voluto che quei moltissimi che la curiosità, l'interesse per l'arte, il desiderio d'istruirsi potrà indurre sia a frequentare, sia a visitare soltanto questo Stabilimento, sia a tener dietro alle pubblicazioni di esso, vi ricavassero la certezza che l'agricoltura nostra ha bisogno di progredire, e potessero, volendo, impararvi le vie che essa deve tenere per riuscirvi.

Questo è il concetto da cui è informato il Regolamento che i sottoscritti si fanno un dovere di sottomettere alla saviezza dell'E. V., mentre si pregiano di confermarsi col più distinto ossequio e rispetto

Di Vostra Eccellenza,

Li 30 dicembre 1859.

Dev.^{mi} Servitori

L. G. DE-CAMBRAY DIGNY

Luigi RIDOLFI

Francesco CAREGA

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Rapporto della Commissione incaricata di proporre un Regolamento per l'Istituto agrario delle regie Cascine dell'Isola,

Decreta:

Art. 1. L'annesso Regolamento per l'Istituto agrario delle regie Cascine dell'Isola è approvato e deve considerarsi come parte integrante del presente Decreto.

Art. 2. Il Ministro della Istruzione

« Fu un momento in cui, a cagione degli innumerevoli
 « movimenti inevitabili in un esercito che dallo stato di
 « pace passa repentinamente a quello di guerra, l'ammini-
 « nistrazione militare si trovò sconvolta dalla piena di tante
 « necessità e di tante operazioni alle quali non era mini-
 « mamente preparata. Or mi è lieto però soggiungere come,
 « in grazia della non mai abbastanza lodata istituzione dei
 « Depositi, resa vie più efficace da quella di un apposito
 « Commissariato di guerra, e mercè le cure che tutti ci
 « siamo dati per riordinare e porre in evidenza la contabi-
 « lità, che è lo specchio dell'amministrazione, potremo in
 « breve dar conto al paese delle nostre gestioni, dimostrandogli
 « chiaramente non pur lo ammontare delle spese ma,
 « che è più, la cagione di ciascuna di esse.

« È superfluo notare come al buon riuscimento della cosa
 « occorra che i conti decorsi sieno ben tosto definitivamente
 « assestati e che quelli correnti sieno regolarmente tenuti.
 « Per questo appunto i Depositi rammentino, e già fu
 « loro ordinato, che nel correr del primo trimestre del pros-
 « simo anno dovranno non solo aver completato l'assesta-
 « mento della contabilità a tutto il 31 dicembre ma averla
 « liquidata eziandio, dacchè tenere in sospeso le gestioni è
 « il massimo dei difetti dai quali un'amministrazione può
 « essere sovvertita.

« Ed i signori Comandanti di Corpo eccitino i rispettivi
 « Comandanti delle Compagnie attive, primi fra gli Agenti
 « della esecuzione dei servizi dell'amministrazione militare,
 « a tenere in giorno i pochi registri che col sistema di con-
 « tabilità in campagna sono loro affidati, così come ad es-
 « ser pronti a trasmettere ai rispettivi Depositi i debiti do-
 « cumenti, tanto necessari a dar sesto alle cose.

« Oltrechè raccomando loro di vigilare che ogni soldato
 « sia munito del proprio libretto e che questo sia tenuto
 « al corrente acciò e il soldato sappia ognora come vien
 « amministrata la propria massa e si abbia all'occorrenza
 « un mezzo di sicuro riscontro per verificare la contabilità
 « in generale.

« Raccogliendo il detto fin qui, il nuovo assestamento
 « delle cose amministrative, già in gran parte iniziato, ne
 « aprirà la via a scorgere più chiaro là dove è necessario
 « il miglioramento, e l'amministrazione militare venendo
 « dal lato suo ad acquistare largo campo a tutto vedere,
 « a sindacar tutto, con sagace accorgimento renderà impos-
 « sibile qualunque abuso.

« Firenze, addì 28 dicembre 1859.

« Il Ministro della Guerra

« R. CADORNA

pubblica e quello delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, ognuno per la parte che gli spetta, provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trenta dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Scopo dello Stabilimento

Art. 1. L'Istituto agrario delle Cascine dell'Isola è inteso a propagare, specialmente nella classe dei possidenti, le cognizioni necessarie all'industria rurale ed insieme a diffondere la propensione verso questo importante ramo delle risorse della Toscana.

Art. 2. Questo scopo sarà raggiunto mediante

- 1° le lezioni orali,
- 2° le lezioni da darsi sul terreno,
- 3° le culture esemplari e le pratiche giornaliere che lo Stabilimento mostrerà in ogni tempo dell'anno,
- 4° l'esibizione continua degli arnesi, macchine e prodotti,
- 5° la diffusione dei semi di piante,
- 6° le pubblicazioni,
- 7° la biblioteca,
- 8° le esposizioni.

TITOLO II.

Direzione e dipendenze dello Stabilimento

Art. 3. Direttore dell'Istituto delle Cascine sarà il Direttore *pro tempore* delle regie possessioni dello Stato.

Art. 4. Esso dipenderà dal Ministero della pubblica Istruzione in tutto ciò che spetta al-

l'insegnamento, e da quello delle Finanze in quanto può avere relazione alla parte amministrativa.

Art. 5. Il Direttore sarà anche consegnatario di tutto ciò che apparterrà allo Stabilimento, il quale dovrà abbracciare e comprendere tutta la tenuta delle Cascine.

Art. 6. Avrà l'iniziativa di tutte le proposizioni, sia di massima, sia in quanto può riferirsi al personale, rivolgendosi, bene inteso, ad uno dei due sopracitati Ministeri secondo le competenze di ciascuno.

TITOLO III.

Insegnamento

Art. 7. L'insegnamento voluto dal citato Decreto del dì 29 novembre 1859 si dividerà in sei cattedre, cioè:

- 1° agricoltura generale,
- 2° meccanica agraria,
- 3° chimica agraria,
- 4° arboricoltura e botanica agraria,
- 5° pastorizia e zootratia,
- 6° economia sociale nelle sue attinenze con l'agricoltura.

Art. 8. L'insegnamento sarà dato pubblicamente, per lezioni orali e sul terreno.

Art. 9. Le lezioni orali saranno sussidiate di tutta la suppellettile necessaria per le dimostrazioni scientifiche.

Art. 10. Le lezioni orali avranno luogo ogni anno dal 1° dicembre a tutto maggio, e l'apertura dell'anno scolastico si farà con una certa solennità.

Art. 11. Ogni cattedra avrà per ora una lezione la settimana, in ore da destinarsi.

Art. 12. Le lezioni sul campo saranno date dai medesimi professori titolari delle citate cattedre, quando lo credano opportuno, avvisandone il pubblico per mezzo del *Monitore*.

Art. 13. I programmi di queste lezioni saranno concordati nello schema generale tra i Professori ed il Direttore, il quale se la intenderà occorrendo col Ministero della pubblica Istruzione.

Art. 14. Le lezioni orali si terranno per norma nel casino delle Cascine dell'Isola, rimanendo però nelle facoltà del Direttore di designare altri luoghi quando lo creda opportuno. Quelle sul campo si terranno nelle terre addette all'Istituto.

Art. 15. Le lezioni saranno pubbliche e libere. Gli uditori non saranno astretti a nessun obbligo di rassegne nè di presenza. L'Istituto non darà nessun grado accademico.

TITOLO IV.

Museo e Biblioteca

Art. 16. L'Istituto avrà una biblioteca agraria e un museo.

Art. 17. La biblioteca conterrà le opere principali e più importanti, e sarà accessibile

1° costantemente agli impiegati delle regie possessioni;

2° al pubblico in ore da destinarsi.

Art. 18. Il museo dovrà comprendere

1° una collezione il più possibile completa di macchine e arnesi rurali usati in Toscana o utilmente adottabili tra noi;

2° di prodotti naturali e trasformati dall'industria rurale;

3° una collezione degli animali domestici esistenti in Toscana, scelti fra le razze più perfette e più produttive;

4° una collezione di piante forestali ed agrarie e di piante nocive.

Art. 19. Al museo sarà addetto un laboratorio chimico.

Art. 20. Ciascuna delle citate collezioni sarà conservata ed ampliata a cura del titolare della cattedra di cui farà speciale corredo, e saranno aperte al pubblico nei giorni e ore da destinarsi.

TITOLO V.

Esposizioni

Art. 21. Ogni quinquennio avrà luogo nei locali dell'Istituto una esposizione agraria, che si terrà contemporaneamente a quella della industria nazionale, e sarà esclusivamente affidata alle cure della Direzione dell'Istituto stesso.

TITOLO VI.

Amministrazione e Contabilità

Art. 22. L'amministrazione dell'Istituto delle Cascine sarà staccata dall'amministrazione generale dei possessi dello Stato, e vi si connetterà solo per i risultati finali.

Art. 23. Essa abbraccerà tutta la tenuta delle Cascine e di più qualche podere staccato, che

a giudizio del Direttore possa essere però adatto a certa cultura speciale.

Art. 24. La contabilità sarà ordinata in modo che dia esatto conto dei risultati delle diverse culture, del prodotto dei bestiami, dei magazzini e dei sistemi di conservazione delle derivate, e di qualunque impiego di nuovi capitali.

Art. 25. Le spese di mantenimento dei passeggi e di tutto ciò che non sia produzione dovranno figurarvi come erogazioni di rendita.

Art. 26. Dovrà la contabilità prestarsi a rendere esatto conto di tutte le operazioni, in modo che sia possibile esporre al pubblico i risultati delle culture esemplari e delle pratiche agrarie in uso nello Stabilimento.

Art. 27. Il personale amministrativo dipendente dal Direttore sarà stabilito secondo le proposizioni di esso e dipenderà interamente dalla Direzione generale dei possessi dello Stato.

Li 30 dicembre 1859.

Visto, C. RIDOLFI

R. BUSACCA

R. NOCCHI

F. CAREGA

518. *Nuova Circostrizione dei Comandi di piazza, ed ampliamento della loro Giurisdizione.*

30 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per la esatta applicazione di alcune leggi militari e pel migliore andamento dei servizi concernenti la sicurezza generale si renda necessario che la giurisdizione dei Comandi di piazza non sia ristretta entro il perimetro delle città nelle quali hanno sede ma che, estendendosi relativamente nei territori compartimentali, venga in complesso poi ad esercitarsi su tutto il territorio dello Stato;

Considerando che per raggiungere siffatto scopo convenga fin d'ora stabilire in modo certo ed invariabile il reparto dei preindicati Comandi militari e il quadro organico del personale per ciascuno di essi;

Considerando che per l'applicazione

di quelle leggi nelle quali si accennasse al reparto della Toscana in Divisioni territoriali giovi frattanto, ed a questo esclusivo effetto, fissare delle medesime quale ne sarebbe il numero e la rispettiva estensione;

Decreta:

Art. 1. I Comandi militari delle piazze saranno considerati come centri di azione per la esecuzione delle leggi militari, e quindi l'autorità dei medesimi si estenderà nei Compartimenti, nei Circondarii governativi e nelle Comuni rispettivamente indicate nel Quadro organico che forma parte integrale del presente Decreto, e onde la Toscana viene considerata come distinta in due Divisioni territoriali.

Art. 2. Ciascuno dei preindicati Comandi avrà il personale assegnatogli nel Quadro organico succitato, ed eserciterà le proprie attribuzioni secondo le Istruzioni in proposito dettate dal Ministro della Guerra, ed alle quali pure con questo Decreto è data forza di legge.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li trenta dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

**QUADRO ORGANICO dei Comandi militari delle Piazze
DIVISIONE TERRITORIALE DI FIRENZE**

COMPARTIMENTI	Comandi Militari di Compartimento Comuni e Fortezze	COMANDE					Maggiori di Piazza	Capitani	Ufficiali subalterni	Totale	CANCELLERIE	PREFETTURE e SOTTO-PREFETTURE	Numero degli Abitanti
		Colonnelli	Luogotenenti colonnelli	Maggiori	Capitani								
Fiorentino	Firenze (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Prefettura di Firenze	455,420	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	S. Pref. ^a di Rocca S. Casc. ^o Sotto-Prefettura di Pistoia	41,249 98,102	
Aretino	Arezzo (2)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Prefettura di Arezzo	221,267	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	S. Prefettura di S. Miniato	108,735	
Senese	Siena (3)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Prefettura di Siena	126,436	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	S. Pref. ^a di Montepulciano	65,963	

(1) Il Comandante sarà del grado di Tenente colonnello o Colonnello.
(2) Il Comandante sarà del grado di Maggiore o Tenente colonnello.
(3) Il Comandante sarà del grado di Maggiore o di Tenente colonnello.

N. B. Rimane abilito il Comando della Piazza di Prato che sarà sotto la dipendenza del Comando della Piazza di Firenze.

Firenze, 1^o dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra
E. CADORNA

**Seguito del QUADRO ORGANICO dei Comandi militari delle Piazze
DIVISIONE TERRITORIALE DI LIVORNO**

COMPARTIMENTI	Comandi militari di Compartimento, Circondari, Comuni e Fortezze	COMANDI						Maggiori di Piazza	Capitani	Ufficiali subalterni	Totale	CANCELLERIE	PREFETTURE, SOTTO-PREFETTURE e GOVERNI	Numero degli Abitanti
		Colonnelli	Luogotenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Colonnelli	Maggiori							
Lucchese	Lucca (1)	»	»	1	»	»	»	1	2	4	Barga, Borgo a Mozzano, Buggiano, Lucca, Monsummano, Pescia, Pietrasanta, Viareggio.	Prefettura di Lucca	203,327	
	Viareggio (2)	»	»	»	1	»	»	»	1	2				
Pisano	Pisa (3)	»	»	1	»	»	»	1	2	4	Lari, Peccioli, Pisa, Pontedera, Vicopisano, Rosignano.	Prefettura di Pisa	184,271	
	Volterra (4)	»	»	»	1	»	»	»	1	2				
Grossetano	Piombino (5)	»	»	»	1	»	»	»	2	3	Guardistallo, Pomarance, Volterra. Campiglia, Piombino.	Sotto Pref. ^a di Volterra	32,307 10,474	
	Grosseto (6)	»	»	»	»	1	»	1	1	3				
Governo di	Orbetello (7)	»	»	»	1	»	»	1	6	8	Arcidosso, S. Fiora, Grosseto, Massa Marittima, Roccastrada, Scansano. Giglio, Orbetello, Pitigliano.	Prefettura di Grosseto	63,799	
	Livorno	»	1	»	»	»	1	1	3	6				
	Portoferraio	»	»	1	»	»	»	»	2	3	Livorno. Marciana, Portoferraio.	Governo di Livorno Governo dell'Elba	92,456 21,604	

(1) Il Comandante sarà del grado di Maggiore o Tenente colonnello.

(2) Il Comandante sarà del grado di Capitano o Maggiore.

(3) Il Comandante sarà del grado di Maggiore o Tenente colonnello.

(4) Il Comandante sarà del grado di Capitano o Maggiore.

(5) Il Comandante sarà del grado di Capitano o Maggiore. — Sotto il suo comando distacca un Aiutante a Follonica.

(6) Il Comandante sarà del grado di Maggiore o Tenente colonnello. — Sotto il suo comando distacca un Aiutante di Piazza a Monte Filippo, uno a S. Stefano, uno a Talamone ed uno all'Isola del Giglio.

(7) Il Comandante sarà del grado di Tenente colonnello o Colonnello. — Sotto il suo comando distacca un Aiutante di Piazza alla Gorgona.

Firenze, 1° dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra
E. CADORNA

ISTRUZIONI

*intorno alle attribuzioni
dei Comandi militari di Compartimento,
di Circondario, di Comune e di Fortezze.*

Articolo 1.

§ 1. I Comandi militari di Compartimento sono per le attribuzioni loro considerati, come sono di fatto, quali altrettanti centri indispensabili per l'esecuzione del sistema militare del paese.

§ 2. Esercitano sotto gli ordini immediati del Ministero della Guerra o del Comandante generale della Divisione, da cui fossero dipendenti, l'autorità e l'incombenze che rispetto al servizio ed alla disciplina delle truppe sono loro attribuite dal Regolamento del servizio militare nelle Divisioni e nelle Piazze, da quello di disciplina e dalle altre Disposizioni vigenti o che saranno in seguito emanate.

Articolo 2.

§ 3. I Comandi suddetti hanno autorità sopra tutti i militari di qualunque corpo, dimoranti nel Compartimento, che sono in congedo illimitato o in altra posizione qualunque presso le case loro e a disposizione del Governo.

§ 4. Esercitano vigilanza sopra i militari predetti, ne compilano i ruoli matricolari nel modo stabilito dalle disposizioni emanate e da quelle che potessero ulteriormente essere emanate per la più retta applicazione della Legge sulla coscrizione.

Articolo 3.

§ 5. Nel caso di chiamata sotto le armi dei militari che sono alle case loro, i Comandi militari di Compartimento ne fanno promulgare e pervenire loro l'ordine per mezzo dei Gonfalonieri rispettivi.

§ 6. Per lo stesso organo dei Gonfalonieri e per quello dei Delegati provvedono quindi in modo che tutti coloro i quali sono chiamati sotto le armi siano costretti a partire nel tempo determinato per recarsi al luogo stabilito per l'adunanza loro, avviandoveli isolati od in drappelli, secondo che sia stato prescritto nell'ordine di chiamata.

§ 7. Procureranno altresì che siano arrestati e tradotti al succitato luogo coloro che senza legittimo impedimento indugino la loro partenza.

§ 8. Per la esecuzione di tali prescrizioni richiedono l'opera dei Carabinieri reali.

§ 9. Sono informati dai Gonfalonieri intorno

ai militari che, chiamati sotto le armi, siano legittimamente impediti, ne ricevono i documenti comprovanti l'impedimento, si accertano della loro validità, e gli mandano ai Comandanti dei corpi a cui gli uomini si trovano ascritti e destinati.

§ 10. Provvedono per la partenza degli uomini suddetti tosto che siano cessate le cagioni del legittimo loro impedimento.

§ 11. Informano il Ministero degli indugiatori esistenti, siano questi o no legittimamente impediti, lo avvisano di mano in mano che taluno di essi sia partito od arrestato, e sono alla volta loro informati dai Comandanti dei corpi di mano in mano che taluno di essi pervenisse a quello rispettivo.

Articolo 4.

§ 12. I Comandanti di Compartimento e Circondarii si assicurano della presenza dei militari in congedo illimitato e della condizione del loro corredo, e per tale effetto gli adunano e ne fanno la rassegna nelle epoche determinate dal Governo e secondo le norme stabilite da speciali Istruzioni.

§ 13. Mandano al Ministero, nelle epoche da questo determinate, uno specchio numerico, diviso per corpo e leva, della forza dei militari in congedo illimitato esistenti nel Compartimento presso le loro case.

§ 14. Nel caso di invasione del nemico ed in altre simili imperiose circostanze, secondo gli ordini e l'istruzioni ricevute dal Governo, assumono anche il comando diretto di tutti gli uomini che sono in congedo illimitato, gli adunano, gli ordinano in compagnie provvisorie, gli esercitano tenendoli in riserva a disposizione del Governo, oppure gli adoperano od inviano altrove a tenore degli ordini ricevuti.

Articolo 5.

§ 15. Qualora i militari che sono in congedo illimitato, avendo compiuta la capitolazione loro o per qualsivoglia altra cagione, debbano esser liberati con assoluto congedo, i Comandi militari di Compartimento e Circondarii ricevono dai corpi gli elenchi ed i conti di massa di coloro che debbono essere congedati, ed i congedi da rilasciarsi loro, e fanno quindi avvisare gli uomini, cui si appartiene di presentarsi, per aggiustare i loro conti individuali e ricevere l'atto di congedo nel modo stabilito dai Regolamenti.

§ 16. Notificano poscia a ciascun corpo, di mano in mano che ne occorre, quali sono co-

loro che abbiano ricevuto il proprio congedo, e gli cancellano dai ruoli rispettivi.

§ 17. informano per ultimo i Gonfalonieri delle cancellazioni operate affinchè questi le operino pure nei ruoli loro.

§ 18. Vidimano i congedi assoluti che sono ad essi mandati per gli uomini da congedarsi alle loro case, come pure vidimano i congedi stessi che sono dati agli uomini sotto le armi dai corpi di presidio nella residenza loro.

Articolo 6.

§ 19. I Comandi militari di Compartimento e Circondarii esercitano pure autorità e vigilanza sugli ufficiali in aspettativa che dimorino nel Compartimento o Circondario stesso; ne tengono un ruolo conforme al modello stabilito dal Ministero, nel quale registreranno tutte le variazioni che succedono nella posizione o domicilio dei medesimi, e informano di tali variazioni il Ministero della Guerra o il Comando militare della Divisione.

§ 20. Sono a questo fine regolarmente informati dai Delegati di quanto sia relativo ai mentovati ufficiali dimoranti nei loro Circondarii, come pure di quanto si riferisca a coloro che cambiano di domicilio o che siano venuti di recente a stabilirlo nel Circondario loro rispettivo.

§ 21. Tengono similmente un ruolo degli ufficiali pensionati, a qualsivoglia titolo, per quelle informazioni od avvisi che occorresse di far loro pervenire.

Articolo 7.

§ 22. I Comandi militari esercitano altresì autorità e vigilanza sopra i militari che sono in licenza temporaria nel capo-luogo del Comando, ne tengono registro, procurano che al termine della licenza si rendano al corpo; all'uopo gli costringono anche a partire, e tengono le norme per tal fine stabilite dai Regolamenti esistenti.

§ 23. Hanno similmente autorità e vigilanza sopra i militari isolati, di passaggio, o ricoverati negli spedali dove non si trovi il proprio corpo, e provvedono affinchè con mendicati pretesti non si soffermino o ritardino di recarsi dove sono destinati.

§ 24. Sono informati dai Gonfalonieri e Delegati intorno ai militari che siano in licenza, fuori del capo-luogo del Comando, tuttavoltachè questi oltrepassino il permesso ottenuto o vengano ricoverati in uno spedale o diano motivi di lagnanza per mala condotta.

Articolo 8.

§ 25. I Comandanti militari dei Compartimenti e Circondarii fanno le rassegne di che all'articolo 4.

§ 26. Hanno facoltà di fare simili rassegne ai distaccamenti o corpi di passaggio nel Circondario del loro comando.

§ 27. Ottemperano alle richieste di simili rassegne che loro vengono fatte dai funzionarii dei Commissariati di guerra, o dalle Autorità municipali che reclamassero per somministrazioni presumibilmente eccedenti la forza dei detti corpi o distaccamenti.

Articolo 9.

§ 28. I Comandanti militari hanno la direzione degli spedali militari e quella pure delle infermerie militari che si trovino nel luogo di loro residenza.

Hanno ancora la direzione degli spedali militari divisionali, ogniqualvolta ne ricevano lo speciale incarico dal Ministero della Guerra.

§ 29. Ottemperano alle richieste dell'Autorità civile e giudiziaria per l'intervento della forza armata nell'interesse della pubblica sicurezza.

Articolo 10.

§ 30. I Comandi militari di Circondario e di Comune o Posti di confine attendono alla vigilanza e difesa del confine in conformità degli ordini e delle istruzioni del Comandante del Compartimento, regolano per tale effetto il servizio delle truppe che sono mandate a presidio di tali posti, ed esercitano nel loro rispettivo Circondario tutte quelle incombenze che vengono loro affidate dal Comandante compartimentale.

§ 31. I Comandanti delle fortezze continuano bensì ad esercitare, indipendentemente dal Comandante del rispettivo Compartimento, le incombenze che sono loro attribuite dai Regolamenti di servizio delle piazze e da altre analoghe Disposizioni, ma corrispondono tuttavia col Comandante del Compartimento per tutto ciò che riguarda gli ufficiali in aspettativa e i militari in licenza ed in congedo illimitato, che si trovino nel Circondario del loro comando.

Articolo 11.

§ 32. I Comandi militari di frontiera, siano essi compartimentali, di Circondario o di Comune o di fortezza, informano direttamente il Ministero della Guerra e il Comandante la Divisione, quando esista, di ogni movimento di truppe sulla frontiera dello Stato finitimo.

§ 33. I Comandanti di fortezza, di Circondario o di Comune sono pure tenuti a dare simili avvisi al rispettivo Comandante compartimentale.

Articolo 12.

§ 34. I Comandi militari sono il mezzo con cui i militari isolati, in licenza o in congedo illimitato, ricevono gli ordini generali o speciali che gli riguardano, oppure fanno pervenire all'Autorità superiore le domande o richiami loro.

§ 35. Nel trasmettere alle Autorità cui si spetta le domande ed i richiami che loro sono fatti pervenire dai militari in licenza od isolati, dagli ufficiali in aspettativa ed anche dai privati, avvertano che tali domande o richiami siano corredate dei documenti opportuni, assumano le informazioni che siano necessarie a bene accertare i fatti, e manifestino il loro avviso intorno alle cose espostevi.

§ 36. Corrispondono col Ministero della Guerra e coi Comandi generali di Divisione, se esistenti, e ne ricevono gli ordini e le direzioni; corrispondono parimente coi Comandanti dei corpi, coi Gonfalonieri, coi Delegati, colle altre Autorità del Compartimento e coi Carabinieri reali.

§ 37. I Comandi militari compartimentali, oltre ai registri occorrenti al servizio militare nella piazza, ai ruoli e registri premenzionati, ai registri e documenti prescritti per le operazioni della coscrizione, tengono altresì:

- a) un registro di carteggio;
- b) un registro di situazioni numeriche dei militari in congedo illimitato e delle riserve;
- c) un repertorio generale delle lettere e documenti che essi ricevono;
- d) un registro degli Ordini, delle Circolari e delle Istruzioni;
- e) una raccolta degli Atti del Governo e dei diversi Regolamenti;
- f) una copia del Giornale militare ufficiale.

In caso di traslocazione debbono rimettere i predetti registri al successore, colla nota dei mobili esistenti nell'Ufficio, facendone constare da apposito verbale.

I Comandanti e gli ufficiali addetti ai Comandi militari dei Compartimenti e Circondarii coopereranno alle operazioni e lavori per la coscrizione a tenore della Legge e dei Regolamenti in proposito vigenti.

Con le presenti Istruzioni non è fatta innovazione di sorta nei così detti Circondarii marittimi, i quali sussisteranno fino a che non sia in altro modo provveduto al servizio sani-

tario lungo la costa, nè intendonsi abrogate le precedenti Istruzioni sui Comandi militari delle piazze se non in quanto si rendessero incompatibili con queste.

Firenze, 30 dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA

519. Istituzione di un posto d' Aiuto Cassiere nello Stabilimento delle Murate in Firenze.

30 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Attesa la nuova organizzazione amministrativa data agli Stabilimenti penitenziali, trovando necessaria la istituzione nello Stabilimento delle Murate in Firenze di una Cassa amministrata da un Aiuto cassiere di ottava classe, colla provvisione e colla cauzione inerenti ai posti della classe stessa;

Decreta:

Art. 1. È istituito un posto di Aiuto cassiere di ottava classe allo Stabilimento penitenziale delle Murate in Firenze, con lo stipendio annuo di lire italiane milletrecentoquarantaquattro e con l'obbligo di una cauzione di lire italiane cinquemilaottocentottanta da prestarsi nel modo voluto dagli Ordini in vigore.

Art. 2. Giovanni Blanc, attualmente Aiuto alla Cassa del regio Ufficio del Fisco, viene nominato al posto suddetto con gli obblighi annessivi e con lo stipendio di cui gode di presente in annue lire italiane millequattrocentoundici.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal primo gennaio milleottocentosessanta.

Dato in Firenze, li trenta dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

520. *Nuova numerazione dei Reggimenti di fanteria e dei Battaglioni bersaglieri.*

30 dicembre 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministro della Guerra rende noto per la presente Ordinanza che la numerazione dei reggimenti di fanteria di linea e dei battaglioni bersaglieri dell'Esercito toscano dovrà esser progressiva a quella di tali Corpi nell'Esercito Sardo, dimodochè

Brigata Pisa

il 1° Reggimento prenderà il N. 29

il 2° *id.* *id.* » 30

Brigata Siena

il 3° Reggimento prenderà il N. 31

il 4° *id.* *id.* » 32

Brigata Livorno

il 5° Reggimento prenderà il N. 33

il 6° *id.* *id.* » 34

Brigata Pistoia

il 7° Reggimento prenderà il N. 35

il 8° *id.* *id.* » 36

Bersaglieri

il 1° Battagl. bers. prenderà il N. 17

il 2° *id.* *id.* *id.* » 18

il 3° *id.* *id.* *id.* » 19

il 4° *id.* *id.* *id.* » 20

ferme stanti le Disposizioni già date per le divise.

Firenze, li 30 dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

521. *Applicazione alle Università toscane del Decreto Sardo-Lombardo 20 novembre 1859 sull'ammissione gratuita agli esami degli Studenti emigrati Veneti e Tirolesi.*

30 dicembre 1859.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Ordina:

Che il Decreto del Governo di S. M. il Re di Sardegna, in data de' 20 no-

vembre decorso, col quale vengono ammessi gratuitamente alle iscrizioni ed agli esami i giovani emigrati delle Province Venete e del Tirolo italiano che intendessero di continuare gli studi nelle regie Università di quel Regno e non fossero in grado di sopportarne le spese, abbia vigore per ogni effetto anche nelle due Università della Toscana.

Data li trenta dicembre milleottococinquante.

Il Ministro

della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

522. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di un riordinamento dell'Ospizio di Maternità di Firenze.*

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo render più compinti gli studi ostetrici e introdurre nell'Ospizio di Maternità di Firenze tutti i miglioramenti di cui è capace,

Decreta:

Art. 1. L'incarico di studiare i miglioramenti da farsi nell'Ospizio di Maternità di Firenze è affidato ad una speciale Commissione.

Art. 2. Sono nominati membri della Commissione predetta i seguenti:

Commissario dell'Arcispedale di santa Maria Nuova;

Commissario dello Spedale degli Innocenti;

prof. commendatore Maurizio Bufalini;

prof. Pietro Vannoni;

prof. Vincenzo Balocchi.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno dicembre milleottococinquante.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

523. Riordinamento della Contabilità e nuova Tariffa delle spese di giustizia penale e polizia.

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REAL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 31 ottobre 1859, col quale venne incaricata l'Autorità giudiziaria e la governativa di preparare le Istruzioni concernenti le spese di giustizia criminale e di polizia giudiziaria, e di compilare la relativa tariffa;

Decreta:

Sono approvate le Istruzioni per l'amministrazione delle spese di giustizia criminale, e la relativa Tariffa, che farà parte integrante delle medesime; e all'une e all'altra apporrà la firma il Ministro di Giustizia e Grazia. La pubblicazione delle predette Istruzioni e Tariffa si farà con la inserzione nel *Monitore Toscano* e inviandone un esemplare stampato alla cancelleria d'ogni Tribunale di prima istanza, ad ogni Pretura, e ad ogni Ufficio del registro, ove dovrà rimanere esposto per giorni quindici affinché da tutti possa esserne presa cognizione.

I Ministri di Giustizia e Grazia e delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici sono incaricati, per quanto rispettivamente li concerne, dell'esecuzione del presente Decreto, da avere effetto il primo gennaio milleottocentosessanta.

Dato li trentuno dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

ISTRUZIONI

Art. 1. Le spese di giustizia in materia criminale sono tutte quelle che hanno per oggetto lo scoprimento e la repressione dei delitti e delle trasgressioni.

Art. 2. Esse comprendono

- 1° le spese d'investigazione e di ricerca;
- 2° le indennità e mercedi dovute rispettivamente a testimoni, a periti, a interpreti, a rabbini;
- 3° le spese di accessi giudiziali e riconoscizioni;
- 4° quelle concernenti la traduzione e il mantenimento nelle carceri di custodia dei prevenuti;
- 5° il trasporto dei corpi di delitto e degli oggetti di convinzione;
- 6° le retribuzioni di espressi;
- 7° le mercedi dovute agli stabularii e ai depositarii;
- 8° gli emolumenti per gli atti del processo e del giudizio;
- 9° le spese di estradizione dei prevenuti e condannati.

Art. 3. La tariffa delle spese di giustizia criminale, che deve ritenersi far parte integrante delle presenti Istruzioni, contiene la indicazione specifica di tutti i titoli di spesa e ne determina la relativa misura.

MODO DI ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 4. A contare dal dì 1° gennaio 1860, le spese di giustizia criminale saranno anticipate dalla regia Amministrazione del Registro, dietro mandato delle Autorità competenti, e nei modi e con le forme che saranno indicate in appresso.

Art. 5. La facoltà di tassare le note di spese e di emettere il relativo ordine di pagamento risiede rispettivamente nei Pretori civili e criminali, nei regi Procuratori e nei regi Procuratori generali.

I Pretori la esercitano nelle cause criminali di loro competenza.

I regi Procuratori nelle cause di competenza dei Tribunali di prima istanza cui sono addetti, e anche in quelle di competenza delle Corti regie fino alla emanazione del decreto d'invio della Camera di consiglio.

I regi Procuratori generali successivamente al detto decreto, e indistintamente in tutti i

casi nei quali è richiesta la loro speciale autorizzazione.

Art. 6. Ove avvenga che la Camera delle accuse della Corte regia ordini un supplemento di istruzione, la competenza a tassare le spese cui dia causa l'ampliamento o correzione degli atti ritorna nelle attribuzioni del regio Procuratore locale.

Art. 7. Le spese d'indennità, di onorarii e di qualunque altra natura, che abbian luogo nella durata del pubblico giudizio, continueranno a rimborsarsi dagli Uffici d'esazione del Registro, e con le forme finqui praticate, sul mandato emesso

a) dai Magistrati del pubblico Ministero che assistono alle udienze, per le cause di competenza dei Tribunali di prima istanza e delle regie Corti;

b) e per quelle di minor competenza, dai Delegati di Governo, i quali disimpegnano innanzi ai Tribunali pretoriali le attribuzioni del pubblico Ministero.

Art. 8. Nel caso in cui la istruzione del processo esigesse spese straordinarie e non previste dalla tariffa, queste non potranno farsi che sulla approvazione motivata del regio Procuratore generale, cui spetterà darne conto immediatamente al Ministero di Giustizia e Grazia.

Art. 9. Ove occorran spese segrete d'investigazione o relative a premi e remunerazioni che possano talvolta esser necessarie per la scoperta di delitti o per l'arresto di prevenuti o condannati, dovranno le medesime essere sempre anticipatamente autorizzate dal Ministero di Giustizia e Grazia sulla proposizione del regio Procuratore generale del Compartimento.

Art. 10. Le spese di estradizione e di consegna si anticiperanno anch'esse, ove sia luogo, dalla regia Amministrazione del Registro sopra mandati dei regi Procuratori generali.

Art. 11. I testimoni esteri che si citano innanzi ai Tribunali toscani dovendo, a norma di quanto è prescritto nell'articolo 14 della Tariffa, essere trattati nel difetto di speciali Convenzioni col sistema della reciprocità, sarà cura dell'Autorità toscana, cui spetta scrivere lettera rogatoria per la citazione, d'invitare l'Autorità estera a volere precisare la misura d'indennità che sarebbe retribuita in quel luogo al testimone toscano.

Art. 12. Le note devono esprimere chiaramente la indole dell'atto o della operazione di giu-

stizia cui si riferisce la spesa, le condizioni di tempo e di luogo, il nome e la qualità della persona, ed essere inoltre, ove occorra, munite degli opportuni documenti giustificativi.

Ove gli atti o funzioni retribuibili con mercede sieno distinti fra loro, non potranno essere cumulati in una medesima nota, ma dovrà invece esser redatta per ognuno di essi una nota speciale.

Art. 13. Se le note si riferiscono a cause della minor competenza, dovranno queste esser sottoposte all'approvazione del Pretore cui spetta, il quale, verificata la sussistenza e la regolarità della spesa, la tasserà a norma della tariffa ed emetterà in calce della nota l'ordine di pagamento.

Art. 14. Se appellano invece a cause della maggior competenza, le note dovranno esser munite della vidimazione del Pretore o del Giudice d'istruzione, secondochè si riferiscano ad atti preliminari o a processo in corso di regolare istruzione, e quindi trasmesse al regio Procuratore il quale, se le troverà regolari, procederà alla loro tassazione e al rilascio del relativo mandato.

Art. 15. Nella tassazione delle note dovrà sempre richiamarsi l'articolo corrispondente della Tariffa.

Dovrà pure indicarsi con precisione la procedura cui la spesa si riferisce; e dove non esista procedura o si tratti di delitti contro incogniti, il nome e cognome della parte lesa dal delitto.

Art. 16. I Pretori, e rispettivamente i regi Procuratori, dopo aver presa nota in apposito registro del titolo e dell'ammontare della spesa, non che dell'affare cui la medesima è relativa, restituiranno la notula tassata alla parte affinché possa procurarne la esazione.

Art. 17. I mandati redatti nelle forme sopra indicate sono pagabili dagli Uffici d'esazione del Registro nel cui Circondario risiede l'Autorità da cui emanano o quella che ha ordinata l'operazione di giustizia.

Art. 18. Le parti interessate riscuotendo le somme loro dovute ne rilasciano ricevuta in calce del mandato; ove alleghino di non sapere scrivere, il Ministro esattore ne trascriverà la dichiarazione sul mandato stesso e la farà firmare da due testimoni presenti al pagamento.

Art. 19. Le note che non sieno state presentate per il pagamento nei sei mesi dalla tassazione si hanno per prescritte, e non possono essere

altrimenti sodisfatte ammenochè la parte interessata non giustifichi che il ritardo frapposto non le è imputabile.

Questa giustificazione peraltro non può essere ammessa che dal Ministero di Giustizia e Grazia sulla informazione del regio Procuratore generale.

Art. 20. Se un testimone si trova nella assoluta impossibilità di far la spesa del viaggio per recarsi nel luogo dove è citato, potrà rilasciargli dal regio Procuratore, e in sua mancanza dal Pretore, un mandato provvisorio sul registro, a conto di ciò che gli sia dovuto per titolo d'indennità.

Il Ministro esattore che estinguerà il mandato farà menzione dell'acconto in margine o in calce della copia della citazione.

La somma concessa in acconto non dovrà mai oltrepassare l'ammontare della indennità dovuta al testimone per il solo accesso.

I testimoni che non presentino all'Autorità la copia della relativa citazione non potranno ricevere che la indennità dovuta loro per il ritorno.

III.

MODO DI RECUPERARE LE SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 21. La esazione o recupero delle spese di giustizia criminale continuerà a farsi a cura dei Ministri esattori del Registro con le norme e discipline fissate dalle Istruzioni per la esecuzione del regio Decreto del 28 marzo 1831, salve le modificazioni che appresso.

Art. 22. Gli estratti delle sentenze condannatorie che i Cancellieri delle Corti regie, dei Tribunali di prima istanza e delle Preture debbono in ordine all'articolo 6 delle rammentate Istruzioni inviare al Ministro esattore del Circondario si trasmetteranno solo dentro i dieci giorni dacchè le sentenze medesime sono divenute eseguibili.

Questi conterranno, oltre le indicazioni enunciate nel detto articolo, anche quella del nome del padre del condannato.

Art. 23. La trasmissione dovrà farsi per l'organo rispettivamente dei regi Procuratori generali, dei regi Procuratori e dei Pretori, i quali in calce dell'estratto redatto dal Cancelliere formuleranno la richiesta per la esecuzione prescritta dall'articolo 8 delle Istruzioni predette.

Per la redazione di questi atti si adopereranno stampati di nuovo modello che saranno forniti dall'Amministrazione del Registro.

Art. 24. Sarà cura inoltre dei regi Procuratori generali, dei regi Procuratori e dei Pretori di rimettere alla fine di ogni quadrimestre, e segnatamente nei mesi di gennaio, maggio e settembre, alla Direzione compartimentale del Registro un prospetto indicativo il nome, cognome e domicilio dei condannati, la data rispettiva delle sentenze, l'ammontare delle somme dovute per titolo di multe o di spese, e il giorno della trasmissione degli estratti.

Art. 25. I Ministri esattori, appena ricevuto l'estratto della Cancelleria e la richiesta di esecuzione del pubblico Ministero o del Pretore, accenderanno la relativa partita sul loro campione, se il debitore dimora nel Circondario; in caso diverso, trasmetteranno la denuncia al Direttore locale, che la invierà senza indugio all'Ufficio della dimora del debitore.

Art. 26. Se, oltre alla condanna nelle spese, la sentenza avrà inflitto una multa pecuniaria in caso di morosità del debitore, la trasmissione della posta al Tribunale per la esazione coatta dovrà sempre aver luogo e coi modi indicati dalle Istruzioni del 28 maggio 1831.

Così, se la esecuzione riesca inefficace, dovrà provocarsi la carcerazione del debitore affinchè sconti con quella il debito della multa.

Art. 27. Ove poi la condanna sia limitata all'articolo delle spese, i Ministri esattori saranno autorizzati a non tentare la esecuzione quando consti notoriamente della insolvenza del debitore o il di lui stato di assoluta indigenza sia accertato da una attestazione del Parroco, confermata dal Gonfaloniere e dal Ministro del Censo.

La esibizione di questo certificato di miserabilità non dispensa peraltro i Ministri esattori dall'assumere opportune indagini onde fare un sicuro giudizio della solvenza del debitore; nè impedisce ai medesimi, quand'anche abbiano all'appoggio del certificato cancellata dal campione la posta relativa, di cimentare gli atti esecutivi, se venissero a mutarsi in appresso le condizioni economiche del debitore.

Art. 28. Nel caso in cui la tentata esecuzione sia conseguita da un referto di *nulla da gravare*, come nell'altro in cui non si proceda esecutivamente per la provata indigenza del debitore, la partita, purchè consti di sole spese, potrà all'appoggio del referto cursoriale, e rispetti-

vamente del certificato di miseria, essere cancellata dal campione.

Art. 29. I Ministri esattori preleveranno mese per mese sulla somma totale degli incassi il sei per cento.

Se la riscossione ebbe luogo mediante atti giudiziali, un terzo dell'emolumento spetterà al Pretore da cui è partita la esecuzione, e il rimanente sarà repartito fra gli impiegati della Amministrazione del Registro.

Se non ebbe luogo la escussione del debitore, tutto l'emolumento andrà a profitto degli impiegati suddetti.

Art. 30. Le Istruzioni del 28 maggio 1831 nelle parti non derogate dai presenti Ordini continueranno a rimanere in pieno vigore.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

TARIFFA

TITOLO PRIMO

DELLE SPESE DI GIUSTIZIA CRIMINALE

CAPITOLO UNICO

Delle spese d'investigazione — di processo — di giudizio — e di esecuzione

§ 1° — Delle spese d'investigazione

Art. 1. Non è dovuto alcuno emolumento agli ufficiali e agenti del Governo che per dovere di ufficio procedono ad atti qualunque d'investigazione per fine di giustizia.

Art. 2. Nei casi di che nell'articolo precedente si fa luogo al rifacimento delle spese vive incontrate nella esecuzione degli atti ivi ricordati.

§ 2° — Dei testimoni

Art. 3. Il testimone citato a comparire avanti una Autorità giudiziaria, ognorachè ne faccia domanda, riceve secondo i casi la indennità o del viaggio o del soggiorno o dell'uno e dell'altro.

Art. 4. La indennità del viaggio comprende il rimborso della spesa incontrata per questo oggetto dal testimone, calcolata indistintamente sull'importare dei biglietti di terza classe

quando il viaggio potè effettuarsi sulle vie ferrate, di seconda classe se avvenne per mare o altra acqua navigabile, e di 35 centesimi per ogni miglio fra accesso e recesso se per vie rotabili.

Art. 5. La indennità di soggiorno rappresenta il rimborso della spesa occorsa al testimone per mantenersi oltre un giorno fuori della propria dimora. Questa indennità si calcola per ciascun giorno in lire italiane due per gli uomini, in lire italiane una e centesimi cinquanta per le donne, e in lire italiane una per i minori di anni 15.

Art. 6. I miserabili, i poveri e coloro che vivono del lavoro delle proprie braccia, se per rendere l'ufficio di testimonianza nel luogo di loro dimora rimasero a disposizione dell'Autorità per più di mezza giornata, ricevono la indennità di

cent. 50 li uomini,

» 42 le donne,

» 30 i minori di anni 15.

Art. 7. La indennità di viaggio non è dovuta al testimone che, per comparire avanti l'Autorità da cui fu citato, ha percorso un cammino non superiore alle cinque miglia.

Art. 8. Dalle disposizioni dell'articolo precedente sono eccettuati i miserabili, i poveri, coloro che vivono col lavoro delle proprie braccia, e quelli che per incomodi di salute, legalmente giustificati, hanno dovuto far uso di vettura.

Art. 9. La indennità di viaggio si misura dal luogo di domicilio o della abituale dimora del testimone: dal luogo di partenza, quando sia giustificato il motivo dell'allontanamento dal domicilio effettivo.

Art. 10. Quando per circostanze straordinarie, estranee al testimone, il viaggio è ad esso riuscito più lungo e dispendioso dell'ordinario, può aver diritto ad un proporzionato aumento d'indennità, a giudizio dell'Autorità competente.

Art. 11. Le distanze si determinano con i prospetti statistici resi di pubblica ragione, e nella loro mancanza, con i certificati delle Autorità locali.

Art. 12. Quando il testimone per la età, sesso, condizioni di salute o per altro giusto motivo ha dovuto affidarsi all'altrui custodia, si fa luogo alla indennità anche a favore del compagno.

Art. 13. Le disposizioni di questa tariffa non si applicano ai testimoni esteri e provenienti dal-

estero, ognorachè sia stabilito diversamente da Convenzioni internazionali.

Art. 14. In mancanza di Convenzioni speciali, testimoni esteri, rapporto alle indennità loro dovute, saranno trattati nel modo stesso che si pratica nel luogo di loro dimora rispetto ai Toscani.

Art. 15. Per altro i forestieri di passaggio in Toscana ed i provenienti dalle provincie della Italia centrale o dagli Stati Sardo-Lombardi, ognorachè siano chiamati a rendere testimonianza, sono parificati allo statista.

§ 3° — Dei Periti

Art. 16. Agli effetti della presente tariffa i periti sono di tre specie:

1^a specie — periti esercenti professioni che richiedono matricola;

2^a specie — periti esercenti arti liberali;

3^a specie — periti esercenti arti meccaniche.

Art. 17. Ai periti della prima specie è dovuto per ogni perizia che li abbia occupati una intera giornata l'onorario di

lire italiane 12 in Firenze, Lucca, Livorno Pisa e Siena;

— 8 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 6 in qualunque altro luogo; e rispettivamente la metà di detto onorario se non furono occupati per più di mezza giornata.

Art. 18. Per altro ai medici, chirurghi, veterinarii e levatrici è dovuto invece quanto appresso.

Art. 19. Ai medici e chirurghi:

per le visite sulle persone, compresa la medicatura e il salasso, sui luoghi e su qualunque oggetto non specialmente menzionato, è dovuto l'onorario di

lire italiane 2 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 1 e 50 centesimi negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 1 in qualunque altro luogo.

per i pareri orali è dovuto l'onorario di lire italiane 12 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 8 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 6 in qualunque altro luogo per ogni giornata; e rispettivamente la metà di detto onorario se

non furono occupati per più di mezza giornata.

Al chirurgo per le operazioni di alta chirurgia è dovuto l'onorario di

lire italiane 20 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 15 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 10 in qualunque altro luogo;

e rispettivamente il terzo di detto onorario per quelle di bassa chirurgia;

per l'assistenza a qualunque operazione peritica cui sia invitato, è dovuto l'onorario di

lire italiane 4 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 3 in qualunque altro luogo;

per le autopsie complete è dovuto l'onorario di

lire italiane 15 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 12 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 10 in qualunque altro luogo;

e rispettivamente la metà di detto onorario per le parziali.

Al medico per l'assistenza alle autopsie è dovuto l'onorario di

lire italiane 6, se complete;

— 5, se parziali; e di

— 4 per l'assistenza a qualunque altra operazione cui sia invitato.

Art. 20. Al veterinario

per le visite, compresa la medicatura, è dovuto l'onorario di

lire italiane 1 e 25 centesimi in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 1 in qualunque altro luogo;

per i pareri orali è dovuto il terzo dell'onorario stabilito per i medici e chirurghi, con le distinzioni di luogo e di tempo fatte rispetto a questi;

per le autopsie è dovuto l'onorario di

lire italiane 6 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 4 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 3 in qualunque altro luogo se complete, e rispettivamente la metà di detto onorario se parziali;

per l'assistenza a qualunque operazione peritica cui sia invitato, è dovuto l'onorario di

lire italiane 3 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

lire italiane 3 in qualunque altro luogo.

Art. 21. Alla levatrice,

per le semplici visite e pareri orali è dovuto l'onorario di

lire italiane 1. 50 centesimi in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 1 in qualunque altro luogo;

per le operazioni di parto è dovuto l'onorario di

lire italiane 8 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa, e Siena;

— 6 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 4 in qualunque altro luogo.

Art. 22. Per disteso di relazione, quando ricorra, è dovuto l'onorario di lire italiane 1 per ogni ruolo legale, composto cioè di due pagine, di 25 linee per ciascuna e di 23 lettere per ogni linea, fino a cinque ruoli; e di centesimi 25 per ogni ruolo di più.

Art. 23. Chiunque presta opera come assistente materiale alle dissezioni anatomiche ordinate dalle Autorità riceve la mercede di lire italiane 1.

Art. 24. Ai periti della seconda specie è dovuto, per ogni perizia che li abbia occupati una intera giornata, l'onorario di

lire italiane 8 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 6 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 4 in qualunque altro luogo; e rispettivamente la metà di detto onorario se furono occupati per non più di mezza giornata.

Per disteso di relazione, quando ricorra, è dovuto l'onorario di centesimi 84 per ogni ruolo fino a cinque ruoli legali, e di centesimi 20 per ogni altro ruolo di più.

Art. 25. Ai periti della terza specie è dovuta, per ogni perizia che li abbia occupati una intera giornata, la retribuzione di

lire italiane 4 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 3 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 2 in qualunque altro luogo; e rispettivamente la metà di detta retribuzione se furono occupati per non più di mezza giornata.

Per disteso di relazione, quando ricorra, si fa luogo alla retribuzione di centesimi 60 per ogni ruolo, fino a cinque ruoli legali, e di centesimi 15 per ogni ruolo di più.

Art. 26. Quando l'operazione eseguita dal perito, a qualunque specie questi appartenga, per la sua importanza non può rientrare fra le operazioni ordinarie, l'Autorità competente potrà stabilire un aumento proporzionato sulla tassa ordinaria.

Art. 27. Gli impiegati dello Stato e di una Amministrazione e Stabilimento pubblico qualunque, quando siano richiesti della opera loro come periti, avranno diritto alla metà soltanto dell'onorario e retribuzione stabilita per li altri periti, secondo la specie alla quale rispettivamente appartengono, ferme stanti anche per essi le distinzioni di luogo fatte per li altri periti.

Art. 28. Quando per le perizie di sale e tabacco vengono adibiti impiegati di pubbliche Amministrazioni, sarà invece dovuto a ciascun perito e per ogni perizia l'onorario di lire italiane 1.

Art. 29. Ai pesatori che prestano la loro opera in dette perizie è dovuta la mercede di centesimi 20 fino a 1000 chilogrammi e l'aumento di centesimi 20 per ogni 1000 chilogrammi di più.

Art. 30. Per le perizie semplicemente estimative o per quelle di confronto e di armi è dovuta a ciascun perito la retribuzione di centesimi 84.

Art. 31. Per qualunque operazione o lavoro manuale ordinato dalle Autorità o da un ufficiale pubblico o da un agente del Governo per fine di giustizia sarà dovuta la mercede solita retribuirsi agli operai giornalieri nel luogo in cui l'operazione è stata eseguita, sul ragguaglio del tempo impiegato, a ragione di mezza od intera giornata.

Art. 32. Avranno inoltre tutti i periti diritto al rimborso delle spese vive incontrate per eseguire le operazioni delle quali furono richiesti.

Art. 33. Rispetto alla indennità di viaggio e di soggiorno, i periti sono parificati ai testimoni, anche nel caso di esibizione o ratifica di refferti e denunce fatte per causa della loro professione.

§ 4° — Degli Interpreti e Rabbini

Art. 34. Agli interpreti ed ai rabbini, quando per prestare il loro rispettivo ufficio avanti le Autorità sono stati occupati una intera giornata, è dovuto l'onorario di

lire italiane 8 in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 6 negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 4 in qualunque altro luogo; e rispettivamente la metà di detto onorario se furono occupati per non più di mezza giornata.

Art. 35. Le versioni e relazioni scritte degli interpreti sono retribuite a ragione di lire italiane 1 per ogni ruolo.

Art. 36. Rispetto alla indennità di viaggio e di soggiorno, gli interpreti e rabbini sono parificati ai testimoni.

§ 5° — *Degli Accessi e Recognizioni*

Art. 37. Ai Magistrati che accedono sulla faccia dei luoghi onde procedere ad atti ed operazioni di giustizia si applicano le disposizioni delli articoli 1 e 2 della presente Tariffa.

Art. 38. Agli altri ufficiali di polizia giudiziaria è dovuto il solo rimborso della spesa di vettura, a giudizio dell'Autorità competente, quando ne abbiano fatto uso in caso di urgenza.

Art. 39. Chiunque presta opera come simile in una o più recognizioni personali, oltre la indennità di viaggio, nei casi nei quali possa aver luogo, ha diritto alla mercede di lire italiane 1. — Queste disposizioni si applicano anche per li altri esperimenti di giustizia. Ove per altro l'esperimento presenti per chi deve eseguirlo gravi difficoltà, la mercede sarà aumentata del doppio a giudizio dell'Autorità competente.

Art. 40. Nel caso di nolo di oggetti per servire come simili nelle recognizioni reali, oltre il rimborso della spesa occorsa per il loro trasporto, si fa luogo, sulla richiesta del proprietario, ad una indennità da stabilirsi a giudizio dell'Autorità competente, secondo la loro natura e le circostanze del caso.

§ 6° — *Dei Detenuti e dei Corpi di delitto*

Art. 41. Quanto al rimborso delle spese occorse per l'accompagnatura degli arrestati alle carceri di custodia o dei detenuti avanti le Autorità, non è fatta innovazione alle disposizioni contenute nella Risoluzione ministeriale del 27 giugno 1856, che restano provvisoriamente in vigore.

Art. 42. Il mantenimento giornaliero dei detenuti nelle carceri di custodia, alli effetti di questa tariffa, si calcola a ragione di

centesimi 80 per li uomini,

» 60 per le donne e per i minori di anni diciotto.

Art. 43. La mercede dovuta per il trasporto dei corpi di delitto e degli oggetti di convinzione, quando non sia determinata da pubbliche tariffe, si stabilisce a giudizio dell'Autorità competente, tenuto conto del peso o volume degli oggetti e del cammino percorso.

§ 7° — *Degli Espressi — degli Stabularii — e dei Depositarii*

Art. 44. È rilasciato al giudizio dell'Autorità competente il determinare la mercede dovuta a persone incaricate di recare *per espresso* lettere o plichi, tenuto conto del tempo, del luogo e delle circostanze particolari del caso.

Art. 45. La mercede dovuta agli stabularii per la custodia e mantenimento di bestie loro consegnate dalle Autorità è stabilita come appresso:

— per i cavalli — muli — asini e bestie vacche — per ciascuna giornata, fra giorno e notte, e per ogni capo,

in città lire italiane 1. —

in campagna » — 80 centesimi;

— per le pecore — capre — maiali e cani — per ciascuna giornata, fra giorno e notte, e per ogni capo

in città 20 centesimi,

in campagna 15 centesimi;

— per gli animali domestici di ogni altra specie — per ciascuna giornata, fra giorno e notte, e per ogni capo

in città 7 centesimi,

in campagna 4 centesimi.

Art. 46. Il giorno principiato, decorse le prime sei ore, si avrà per compiuto, e si farà luogo al pagamento della intiera mercede; se non sono decorse le prime sei ore, sarà dovuta la metà di detta mercede.

Art. 47. Ai depositarii è dovuto:

per depositi di oggetti preziosi, come gioie, ori, argenti, denaro, biglietti di banca, carte di credito ed altro, il mezzo per cento fino a venti giorni, e l'aumento di un terzo per un periodo di tempo più lungo;

per depositi di mobili, masserizie ed altri oggetti è dovuto l'uno per cento fino ai venti giorni, e l'uno e mezzo per cento per un periodo di tempo più lungo.

Art. 48. Per altro non è dovuto alcun emolumento se il depositario è un impiegato del Governo, preposto con stipendio a questo ufficio.

§ 8.

Degli Atti del processo e del Giudizio

Art. 49. A titolo di emolumenti e spese per qualunque atto di processo e di giudizio, è dovuta soltanto la tassa di centesimi 50 per ogni ruolo legale di scritturato.

Art. 50. La disposizione di che nell'articolo precedente si applica anche alle notificazioni da farsi ai condannati.

Art. 51. Tutti li altri diritti ed emolumenti enumerati nelle precedenti tariffe sono intieramente aboliti.

§ 9. — *Delle Spese di estradizione*

Art. 52. Le spese di estradizione, nei casi nei quali può aver luogo, saranno regolate a norma delle Convenzioni internazionali, e in mancanza di queste, a giudizio dell'Autorità competente.

§ 10. — *Delle Spese di esecuzione*

Art. 53. Non è dovuto alcun emolumento ai cursori e carcerieri per qualsivoglia titolo e causa dipendentemente da atti inerenti ai loro doveri in servizio della giustizia criminale.

Art. 54. Rispetto alle spese di esecuzione, si osserveranno le disposizioni contenute nella Risoluzione ministeriale del 27 giugno 1856, che restano provvisoriamente in vigore.

TITOLO SECONDO**CAPITOLO UNICO****Belle spese di polizia amministrativa**

Art. 55. Ai Prefetti e Sotto-prefetti, che per dovere di ufficio si assentano dalla loro residenza, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della presente Tariffa.

Art. 56. Peraltro ai Delegati di Governo e ai loro Coadiutori è dovuto, nei casi di che nell'articolo precedente, il rimborso della spesa di vettura e la diaria per ogni giorno, di lire italiane 5 ai primi, di lire italiane 3 ai secondi.

Art. 57. Ai Commessi di pubblica vigilanza e loro Aiuti, per assenze occasionate dal servizio, è dovuta per ogni giorno la diaria di lire italiane 1.68 centesimi, alla quale si aggiunge, a giudizio dell'Autorità competente, il rimborso della spesa di vettura quando ne abbiano fatto uso in casi di urgenza.

Art. 58. Ai testimoni, ai periti ed agli interpreti richiesti del loro ufficio dalle Autorità di poli-

zia amministrativa si applicano le disposizioni contenute nei §§ 2, 3 e 4 della presente Tariffa rispetto alle spese di giustizia criminale.

Art. 59. Per altro, quanto agl'Ingegneri in capo ed agl'Ingegneri distrettuali, quando procedono alla visita periodica delle cave, dovranno applicarsi unicamente le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinare del 3 ottobre 1839.

Art. 60. Per l'affissione delle leggi, editti ecc. emanati dal Governo o dalle Autorità compartimentali, è dovuto ai cursori che ne sono incaricati il rifacimento delle spese vive incontrate per questo oggetto.

Art. 61. Ai casi non specialmente previsti in questo Titolo, si applicheranno le disposizioni contenute nel Titolo delle spese di giustizia criminale.

Disposizioni Generali

Art. 62. Tutte le disposizioni e consuetudini vigenti in proposito rimangono intieramente abolite in quanto siano contrarie alla presente Tariffa.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

524. Riordinamento della Contabilità delle spese e tasse di Polizia amministrativa nelle Prefetture.

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Istruzioni proposte dal Prefetto di Firenze in ordine all'articolo 5 del Decreto del 31 ottobre 1859 sul servizio delle spese e delle tasse di polizia amministrativa attribuito alle Prefetture:

Decreta:

Art. 1. Rimangono approvate, e fanno parte integrale del presente Decreto, al quale sono annesse, le Istruzioni sul pagamento delle spese e sull'introito delle tasse di polizia amministrativa a cui debbono provvedere le Prefetture.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, della esecuzione relativa,

da aver luogo il primo gennaio milleottocentosessanta.

Data li trentuno dicembre milleottocococinquatanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

ISTRUZIONI

sul pagamento delle Spese

e sull' introito

delle Tasse di polizia amministrativa

1. Le spese di polizia si commettono, ogni qualvolta l'interesse del servizio ne reclama il bisogno, non tanto dalle Autorità politiche quanto dai Funzionarii subalterni, sia per far luogo ad atti d'investigazione, sia per attuare mezzi di vigilanza referibile a misure d'indole preventiva.

2. Ma, perchè possa esserne dovuto il rimborso, conviene che in ogni caso si tengano dentro i limiti della più rigorosa necessità: e quanto ai funzionarii subalterni, importa inoltre che le concertino preventivamente con le Autorità da cui rilevano, come quelle che hanno il dovere di giudicare della loro opportunità e convenienza.

3. Procedendo in questo sistema, i funzionarii di pubblica vigilanza redigeranno alla fine di ogni mese una nota contenente la indicazione circostanziata delle spese che hanno incontrate per causa di servizio, e la sottoporranno all'approvazione delle Autorità locali per farla poi pervenire al Prefetto del Compartimento che ne ordina il pagamento.

4. Anche i Sotto-prefetti e i Delegati di Governo trasmetteranno al Prefetto mese per mese la nota delle spese che hanno eseguite per ragioni di pubblico servizio, onde possa esserne ordinato a loro favore il conveniente rimborso.

5. Il diritto alla diaria per i Commessi di vigilanza e loro Aiuti deve esser determinato dall' indole del servizio, dalla distanza che hanno percorsa e dalla loro posizione domestica; quindi le note che esibiscono alla Prefettura compartimentale, con l'approvazione di che al § 3, verranno redatte in modo da giustificare il concorso di tali estremi.

6. Sarà per ciò necessario indicare il numero delle miglia, l'ora della partenza e del

ritorno al capo-luogo, e se per le gite di che si tratta hanno realmente incontrato spese superiori a quelle che avrebbero dovuto sostenere nel luogo di loro residenza.

7. I casi nei quali può esser concesso ai funzionarii che sopra l'uso della vettura dovendo riguardarsi come eccezionali, è necessario che questo mezzo di trasporto venga volta per volta precedentemente concertato con le Autorità locali, a cui spetta determinare se sia necessariamente reclamato dall'urgenza e dai bisogni del servizio di cui sono incaricati.

8. Le note delle quali è stato parlato, ed in generale tutte quelle il cui pagamento fa carico alla cassa delle Prefetture in forza del Decreto de' 31 ottobre 1859 ed a forma della Tariffa approvata col successivo Decreto del 31 dicembre detto, verranno estinte dietro ordine del Prefetto del Compartimento mediante regolare mandato da rilasciarsi dalla Computisteria.

9. Quanto al Compartimento di Livorno, non esistendo nè computisteria nè cassa nel Governo di quella città, dovranno le note di cui sopra estinguersi, dietro ordine del Governatore, dalla cassa della Prefettura di Pisa, la quale si varrà per il pagamento del mezzo all'uopo il più adattato.

10. L'introito proveniente dalla percezione delle tasse di polizia amministrativa riguarda 1° le tasse che si percepiscono per patenti sul giuoco del bigliardo; 2° le tasse che si esigono per passaporti e carte di recognizione; 3° e le tasse a cui vanno soggette le licenze per il porto d'arme: licenze che dovranno quindi innanzi essere rilasciate dalle Prefetture e Sotto-prefetture all'appoggio di un certificato col quale i Delegati di Governo attestino che il richiedente ha i requisiti all'uopo voluti dagli Ordini in materia vigenti.

11. La esazione delle suddette tasse sarà regolata per le Prefetture secondo le norme con le quali procede in ogni altro rapporto l'amministrazione delle medesime.

Per Livorno, quella delle tasse sui passaporti e carte di recognizione dovrà farsi come attualmente dall'Ufficio dei forestieri annesso alla Delegazione del porto, da cui si verserà l'introito nella cassa della regia Dogana locale nei modi fin qui praticati. — Le altre tasse poi dovranno essere esatte a cura e nell'Ufficio del Governo, che resta incaricato come le Prefetture del rilascio delle patenti e licenze da cui provengono; e da esso dovrà esserne ven-

sato l'ammontare di mese in mese nella cassa della Dogana predetta.

In Portoferraio la esazione di tutte le tasse indicate al § 10 sarà fatta dal Governo locale, che mensilmente ne farà il versamento in quella cassa delle regie Rendite.

12. In quanto non siano contrarie alle Istruzioni presenti, dovranno continuare ad osservarsi quelle fin qui in vigore nella soggetta materia.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

525. *Istituzione di una Cattedra di Storia nel Liceo di Pisa.*

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 9 novembre 1859 intorno all'istituire, secondo l'opportunità, cattedre nuove nei principali Licei per prepararvi i giovani all'esame di baccelliere,

Decreta:

Art. 1. È istituita una cattedra di Storia nel Liceo di Pisa.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla cattedra suddetta è di lire italiane millecinquecento, e farà carico provvisoriamente, anco per la parte ginnasiale, sulla Cassa della Depositeria generale.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e *Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

526. *Promulgazione di un nuovo Regolamento sulla Rappresentanza e sull'Amministrazione dei Comuni.*

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che una delle prime cure del Governo della Toscana fosse

di restituire nel debito onore le Rappresentanze municipali, facendo sì che tornassero ad uscire da libere elezioni, come erasi statuito col Regolamento comunale del 1849, il quale, malgrado la buona prova di quattro anni, venne abrogato dal Decreto del 23 settembre 1855;

Considerando che, se al fine di sostituire l'elezione alla tratta provvide il Decreto del 4 settembre 1859, ragion voleva che fossero con quello richiamate in vigore le disposizioni tutte che nel Regolamento del 1849 davano norma alla libera amministrazione dei Comuni, senza rifiutare i pochi miglioramenti che il Decreto del 1855 aveva indotto in quel Regolamento;

Considerando che con tale coesistenza di leggi sul regime dei Comuni gravi difficoltà sarebbero insorte nella congrua applicazione di ciascuna alle relative materie, e che però si rendeva necessario il formare di esse un solo ed unico testo che in sé comprendesse ed alle loro sedi riferisse tutte le disposizioni rimaste in vigore, rendendone più chiara la lezione, e tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato per le correzioni repute opportune;

Considerando che con tale provvedimento, mentre si dà modo alle nuove Rappresentanze municipali di procedere con sicura e facile norma, nulla si innuova per il presente e nulla si pregiudica per l'avvenire, perchè dagli ordini attuali informati dal principio di libertà sarà agevole il passaggio a quelle leggi che avranno comuni i popoli Italiani uniti sotto il regime costituzionale del re Vittorio Emanuele;

Per questi motivi, e sul parere del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. Dal primo di gennaio 1860, e per insino a tanto che non sia compiuta anche agli effetti legislativi l'unione della Toscana al Regno di

S. M. il re Vittorio Emanuele, al Regolamento comunale dei 20 novembre 1849, al Decreto dei 28 settembre 1853, e all'altro più recente dei 4 settembre 1859, sottentrerà e sarà riconosciuto in loro vece come unico e solo in uso il nuovo ed emendato testo del Regolamento comunale che seguita.

REGOLAMENTO COMUNALE

TITOLO PRIMO

Della Rappresentanza comunale

CAPITOLO I.

Delle persone e dei Collegi che rappresentano i Comuni, e delle loro attribuzioni in generale

Art. 1. Ogni Comune è rappresentato da un Consiglio generale e da un Magistrato composto da un Gonfaloniere e da Priori: Gonfaloniere e Priori che sono pur essi parte del Consiglio generale.

Art. 2. La Rappresentanza comunale ha libera amministrazione e disposizione delle rendite del Comune, e governa gli affari di esso in conformità delle leggi.

Art. 3. Ritenuta l'osservanza dei Regolamenti particolari, dipendono dalla Rappresentanza comunale e sono subietto della sua amministrazione e vigilanza tutte le istituzioni e fondazioni a pro dell'universalità del Comune, le quali o non siano direttamente sottoposte al Governo o non abbiano per la legge della fondazione una amministrazione affatto indipendente; e quelle altresì che per volontà dei privati o in virtù dei predetti Regolamenti particolari siano ad essa Rappresentanza comunale sottoposte, ferma stante la proibizione di promiscuare i patrimoni e l'amministrazione dei Comuni con quelli di qualunque istituzione, fondazione o luogo pio o azienda di qualsivoglia sorta, ancorchè andasse sotto il nome di comunitativa.

Art. 4. Al Consiglio generale spettano le parti dell'ordinare negli affari del Comune.

Le parti dell'eseguire spettano al Gonfaloniere, o solo o assistito dai Priori.

Art. 5. Gli uffici di Gonfaloniere, di Priore e di Consigliere sono gratuiti.

CAPITOLO II.

Della formazione del Consiglio generale

Art. 6. Il Consiglio generale è composto di Consiglieri eletti dai contribuenti alle varie tasse comunali chiamati dalla presente Legge all'ufficio di elettori. Ma, insino a tanto che non vi siano per legge generale nuove tasse dirette e variabili, le liste degli elettori e degli eligibili non possono essere formate se non di soli contribuenti all'imposta sul catasto fondiario di Toscana.

Art. 7. Il numero dei Priori e Consiglieri che oltre il Gonfaloniere formano la Rappresentanza comunale è determinato in ragione della popolazione del Circondario di ogni Comune, e nelle seguenti proporzioni:

a) nei Comuni ove la popolazione non supera i 2,000 abitanti, i Priori sono tre ed i Consiglieri sei;

b) ove gli abitanti sono più di 2,000, ma non oltrepassano i 3,000, i Priori sono quattro ed i Consiglieri otto;

c) ove gli abitanti sono più di 3,000, ma non superano i 10,000, i Priori sono cinque e i Consiglieri dieci;

d) ove gli abitanti sono più di 10,000, ma non oltrepassano i 15,000, i Priori sono sei ed i Consiglieri dodici;

e) ove gli abitanti sono più di 15,000, ma non superano i 20,000, i Priori sono sette ed i Consiglieri quattordici;

f) ove gli abitanti sono più di 20,000, i Priori sono otto ed i Consiglieri sedici;

g) nel Comune di Lucca i Priori sono nove e i Consiglieri diciotto;

h) nei Comuni di Firenze e di Livorno i Priori sono dieci ed i Consiglieri venti.

Agli effetti che sopra, vale a dire per fissare il numero dei Priori e Consiglieri in ciascun Comune dello Stato, si terranno i dati che circa alla popolazione risultano dai prospetti pubblicati dall'Ufficio dello stato civile e statistica generale. Al termine di dieci anni, e quindi di decennio in decennio, saranno ammesse le mutazioni nel numero dei Priori e Consiglieri che corrispondano a quelle delle popolazioni.

Art. 8. Ogni Consiglio generale ha un numero di supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio.

Art. 9. I Consiglieri comunali e i supplenti sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di lista dai contribuenti chiamati dalla Legge all'ufficio di elettori. Gli elettori sono convocati ogni anno nel mese di settembre, e possono dividersi a questo unico effetto in sezioni di Collegio quando occorra per la troppo numerosa o troppo sparsa popolazione.

Art. 10. Spetta al Consiglio comunale, con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto l'assegnare a ciascuna sezione gli elettori che debbano rendervi voto, quanto lo stabilire il numero dei Rappresentanti comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di elettori che le viene attribuito.

Art. 11. Per la prima elezione della Rappresentanza comunale, come nel caso in cui debba quella rinnovarsi per intero, se il Collegio elettorale del Comune sia diviso in più sezioni, ciascuna sezione si considera come Collegio separato ed elegge, sempre sulla totalità degli eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinarii di elezioni parziali annue, le sezioni formano un solo Collegio ed i voti di tutte si sommano insieme.

Art. 12. Sono elettori nei Collegi comunali i due terzi dei contribuenti alla tassa prediale, presi per ordine di maggior quota di contributo sul ruolo generale dei contribuenti.

Se però il numero dei contribuenti così chiamati all'ufficio di elettori non arrivasse al decuplo dei componenti il Consiglio del rispettivo Comune, le liste elettorali si compiono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi contribuenti maggiormente imposti.

Quando la posta di più condomini, divisa tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare, altrimenti potrà votare il solo capo-posta.

Art. 13. Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali ordinarii per delitti veri e proprii nel tempo durante il quale scontano la pena o in quello della contumacia.

Art. 14. Il diritto elettorale si esercita dall'elettore stesso, o da chi lo rappresenta per legge, personalmente ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato sul quale sia apposta la firma dell'elettore riconosciuta da un Notaro o da un Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 15. Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per legge

- a) i minori,
- b) i pienamente interdetti,
- c) le Amministrazioni pubbliche,
- d) le Corporazioni.

Art. 16. Possono esercitarlo per mezzo di schede, nel modo detto di sopra,

- a) gli elettori dimoranti all'estero,
- b) quelli che giustifichino di essere iscritti nelle liste elettorali di più Comuni,

c) quelli che giustifichino di non potere intervenire all'adunanza elettorale per causa di malattia,

d) le donne, le quali lo esercitano soltanto per via di scheda.

Art. 17. Sono vietati i mandati.

Art. 18. Gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori potranno votare per se e per le persone da loro rappresentate.

Art. 19. Tutti li elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 20. Non possono essere eletti

a) quelli che non hanno compiuta l'età di 25 anni,

b) i pienamente o mediamente interdetti,

c) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena o quello della contumacia,

d) li stipendiati dal Comune,

e) i Prefetti, Consiglieri, Segretarii ed impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune,

f) i Sotto-prefetti, impiegati nelle Sotto-prefetture, Delegati di governo, Pretori, Cancellieri Ministri del censo e loro Aiuti nel rispettivo Circondario,

g) gli addetti al Dipartimento d'acque e strade,

h) gli arcivescovi, vescovi, vicarii generali, parrochi ed altri sacerdoti aventi cura d'anime,

i) le donne,

k) le Amministrazioni pubbliche e le Corporazioni,

l) i contribuenti dimoranti all'estero.

Art. 21. Non possono essere Consiglieri o supplenti nello stesso Consiglio padre e figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello. Nel caso che siano eletti, ha la preferenza quello che ha un maggior numero di voti, e a parità di suffragi il seniore.

Art. 22. Le note degli elettori e degli eligibili in ogni Comune saranno formate dal re-

spettivo Gonfaloniere assistito dal primo Priore e dal Cancelliere Ministro del censo. Rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell'Ufficio comunale e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Per ciò che riguarda la purificazione delle liste come la direzione delle operazioni elettorali, si avrà per norma il Regolamento elettorale del 23 settembre 1859.

Art. 23. Le elezioni si faranno in giorno di domenica e secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento elettorale.

Art. 24. Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all'articolo 26.

Art. 25. In caso di parità di voti, ha la preferenza il più imposto; quando vi sia anche parità d'imposta, il seniore, e se sia pari anche l'età, decide la sorte.

Art. 26. Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e supplenti, per non avere ottenuta la maggioranza voluta dall'articolo 24, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti candidati, che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragi degli elettori non potranno cadere che sugli individui componenti codesta lista di candidati. L'elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 27. Nei casi di vacanza di un qualche posto di Consigliere i supplenti sono chiamati per ordine del ruolo, da formarsi secondo il maggior numero dei voti ottenuti nelle elezioni, a far parte del Consiglio.

Art. 28. Gli eletti che senza scuse riconosciute legittime dal Consiglio generale rifiutino l'ufficio a cui li chiama la legge incorrono la multa di lire cento da cedere a pro del Comune. Non possono però dal Consiglio rifiutarsi le scuse

- a) degli impiegati regii in servizio continuo,
- b) dei malati cronici e degli ottuagenarii,
- c) degli affatto ciechi o sordi,
- d) degli aventi rappresentanza o uffici comunali in altri Comuni.

Art. 29. Chiunque debba ritenersi per accet-

tante l'ufficio di Priore o Consigliere, o per non averne fatta rinuncia o rifiuto o per averlo accettato espressamente o per averlo esercitato di fatto, non potrà altrimenti far valere titoli di scusa, sebbene ammessi dalla legge; e dovrà continuare per tutto il tempo stabilito senza potersene esimere, nemmeno col dichiararsi pronto a pagare la penale di rifiuto.

Art. 30. I Consiglieri comunali nuovamente eletti entrano in ufficio il primo gennaio dell'anno che segue immediatamente quello della loro elezione, e vi restano per quattro anni interi, salvo però il caso della prima elezione, e salvo quanto si dice più sotto agli articoli 36 e 37.

Art. 31. I Consigli generali si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art. 32. Nel caso in cui, per avvenuta intiera rinnovazione del Consiglio o per altro qualsivoglia motivo, il grado di anzianità non basti a determinare il quarto dei Consiglieri che debbono a fin d'anno uscire di ufficio, la sorte decide.

Art. 33. La stessa regola vale per i supplenti: ma il supplente che subentrò nel luogo di un Consigliere ne compie il quadriennio.

Art. 34. Coloro che escono d'ufficio sono tutti rieleggibili. Alla seconda e altre successive loro elezioni, purchè avvenute senza interruzione di tempo, possono però scusarsi, e la scusa è ammessa unicamente per un tempo corrispondente a quello per cui abbiano durato nell'ufficio.

Art. 35. Perde la qualità di Consigliere o di supplente chiunque si trovi ridotto in una di quelle condizioni che sarebbero state d'impedimento alla elezione.

Art. 36. Il Governo ha il diritto di sciogliere i Consigli comunali, conservando, se vuole, il Gonfaloniere.

Art. 37. Sciolto un Consiglio comunale, i supplenti, presieduti o dal Gonfaloniere, se conservato, o da quello che tra di essi è primo per ordine di ruolo, assumono momentaneamente la rappresentanza del Comune a fine di procedere alla immediata convocazione degli elettori comunali per la formazione del nuovo Consiglio, ed a fine altresì di provvedere a quanto possa essere reclamato con assoluta urgenza pel servizio del Comune.

Art. 38. Fatte le elezioni colle forme stabilite dalla legge, ed osservato per le sezioni del Collegio elettorale quanto è disposto nel-

l'articolo 41, il nuovo Consiglio si intende a tutti gli effetti, sia di rinnovarsi per quarto, sia per compiere l'ufficio, surrogato a quello cui venne sostituito.

CAPITOLO TERZO

Della formazione del Magistrato dei Priori

Art. 39. Il Magistrato si compone del Gonfaloniere e di Priori, membri che sono del Consiglio generale, secondo le proporzioni stabilite dall'articolo 7.

Art. 40. I Priori sono eletti dal Consiglio stesso per schede segrete, a scrutinio di lista ed a maggioranza assoluta di voti. Se nella prima votazione non rimangono vinti tutti i Priori da eleggere, si procede nelli stessi modi ad una seconda votazione per i posti di Priore tuttavia scoperti. Se nemmeno in questa seconda votazione si ottiene maggioranza assoluta per completare il Magistrato, e qualche posto di Priore resta scoperto, si procede ad una terza votazione, e in questa la maggioranza relativa è sufficiente. In caso di parità di voti la sorte decide.

Art. 41. Gli impiegati regii in servizio continuo non possono essere eletti Priori.

Art. 42. L'ufficio dei Priori dura insino a che l'eletto ha diritto di risiedere nel Consiglio generale.

CAPITOLO QUARTO

Della nomina del Gonfaloniere

Art. 43. Il Gonfaloniere è nominato dal Governo tra i componenti il Consiglio generale, ed il supplente primo per ordine di ruolo entra nel posto che per tal nomina rimase vacante.

Art. 44. Il Gonfaloniere resta in carica un quadriennio.

Art. 45. Il Gonfaloniere nominato a quadriennio incominciato compie il quadriennio del suo antecessore.

Art. 46. Un Gonfaloniere non può essere confermato in carica dopo il quadriennio compiuto se durante l'esercizio della carica sia spirato il tempo del suo ufficio di Consigliere e non sia stato rieleto dal voto degli elettori a formar parte del Consiglio generale.

Art. 47. Se il Gonfaloniere è assente o legittimamente impedito, ne assume le voci il primo in ordine di nomina tra i Priori non impediti.

Art. 48. Spetta al Governo il diritto di ri-

muovere il Gonfaloniere dal suo ufficio sulla proposta del Consiglio dei Ministri e sotto la loro responsabilità.

Art. 49. Il Gonfaloniere remosso resta a far parte del Consiglio generale, quando non sia decorso il quadriennio dalla sua elezione a Consigliere.

TITOLO II.

Delle attribuzioni della Rappresentanza comunale

CAPITOLO PRIMO

Delle attribuzioni delle adunanze del Consiglio generale

Art. 50. Il Consiglio generale si aduna necessariamente tre volte l'anno per trattare affari:

- una volta al principio del mese di gennaio;
- una volta nel mese di marzo;
- una volta nei mesi di settembre o di ottobre.

Ogni adunanza può durare più giorni successivi se non sono stati esauriti gli affari proposti nel primo giorno dell'adunanza.

Art. 51. Oltre le tre adunanze prescritte dalla legge, il Consiglio generale non potrà essere adunato se non per ordine del Ministro dell'Interno o del Prefetto, o anche dal Magistrato in casi straordinarii, ma colla annuenza del Prefetto e per trattare soltanto dell'oggetto che provocò la straordinaria convocazione.

Art. 52. Nell'adunanza del gennaio il Consiglio generale

- 1° verifica la validità delle elezioni;
- 2° elegge i Priori;
- 3° approva i reparti delle tasse;
- 4° elegge fuori del Magistrato dei Priori

una Commissione incaricata di sindacare il rendimento di conti fatto dal Gonfaloniere e l'operato del medesimo nella gestione dell'anno precedente, con incarico ai sindaci di presentare il rapporto della fatta revisione nell'adunanza del marzo.

Art. 53. Nell'adunanza del marzo delibera sul rendimento di conti dell'annata precedente, previo esame del rapporto dei sindaci, e assente il Gonfaloniere quando si tratta del suo operato.

Art. 54. Nell'adunanza dell'autunno il Consiglio generale

- 1° elegge
 - a) la Commissione dei repartitori delle

tasse da esigere, oltre la fundiaria, scegliendoli tra gli interessati, ma fuori del suo seno;

b) i componenti la Deputazione comunale per il reclutamento militare, e i loro supplenti;

c) i deputati per l'arruolamento della Guardia nazionale, quando esista nel Comune, ed il Consiglio di amministrazione della medesima;

2° delibera sullo stato presuntivo delle entrate e spese presentato dal Gonfaloniere per l'anno successivo;

3° Determina, nei limiti assegnati dalla presente Legge, le imposte dell'anno stesso.

Art. 55. Nell'una o l'altra delle suddette tre adunanze il Consiglio generale

1° nomina gli squittinatori per le elezioni comunali;

2° determina gli uffici, gli stipendi e i salari; gli aumenti e decrementi dei medesimi, precedentemente però alla nomina o conferma degli impiegati e degli inservienti del Comune, e ne fissa gli oneri secondo i termini stabiliti dalle leggi concernenti ai diversi rami del pubblico servizio;

3° nomina, conferma o licenzia gli impiegati;

4° conferisce i posti di studio, doti, altri sussidi di collazione del Comune;

5° delibera

a) sopra ogni cosa che interessi il patrimonio del Comune; sulla destinazione delle sue proprietà e beni; sui progetti di opere da eseguirsi a spese del Comune o col suo concorso;

b) sulle azioni da intentarsi o sostenersi in giudizio, tanto in prima quanto nelle successive istanze, e sui ricorsi;

c) sulle occupazioni del suolo di pertinenza comunale e sulle servitù che vi si volessero imporre, ritenuta l'osservanza delle leggi e consuetudini in vigore;

d) sulle domande di edificare mulini, ponti, callaie, pescaie ed ogni altra qualsivoglia opera che innovi lo stato degli alvei dei fiumi, torrenti, canali e altri corsi d'acqua e loro pertinenze, ai termini del Regolamento del 10 aprile 1782 e degli altri Ordini veglianti in proposito;

e) sui progetti di Regolamenti locali di polizia municipale;

f) sulle offerte e doni da riceversi in nome del Comune; sulle onorificenze da conferirsi, e sulla formazione di Commissioni speciali;

g) sulla istituzione di fiere e mercati ai termini delle leggi, proponendone i Regolamenti;

h) sulla fondazione di qualunque specie di istituzioni a vantaggio del Comune, e sul governo e amministrazione delle già esistenti;

6° emette o informa le proposizioni concernenti a mutazioni nella circoscrizione del territorio comunale;

7° sulla domanda e proposizione del Ministro del Censo, approva la spesa occorrente e da contemplarsi nel bilancio per la rinnovazione dei campioni estimali ridotti inservibili;

8° provvede infine a tutti i bisogni dell'amministrazione locale, il cui adempimento ecceda le facoltà del Magistrato e del Gonfaloniere.

Art. 56. I Consiglieri comunali prendono posto per ordine di nomina. I nominati contemporaneamente lo prendono secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità, il seniore ha la precedenza. Se auco la età sia pari, decide la sorte.

Art. 57. Le adunanze sono legali coll' intervento di due terzi dei membri che compongono il consesso: ove i due terzi non siano intervenuti, i Consiglieri presenti decidono se la seduta debba prorogarsi ad altro giorno o se debbano chiamarsi alla seduta medesima tanti supplenti quanti bastino a compiere il numero legale.

Art. 58. I Consiglieri, non legittimamente impediti, che mancano alle adunanze pagano una multa di lire cinque. Se però la loro mancanza è stata d'impedimento alle deliberazioni o se sia stato necessario chiamarvi qualche supplente, la multa è portata a dieci lire, oltre alla responsabilità per le conseguenze dannose dell'assenza. Queste multe, da esigersi dal Camarlingo col privilegio del braccio regio, vanno a beneficio del Comune. Della legittimità dell'impedimento conosce il Consiglio generale, il quale, esaminati i fatti, accoglie o rigetta la scusa con deliberazione motivata.

Art. 59. Il Consiglio generale procede per deliberazioni e stanziamenti vinti a pluralità di suffragi segreti.

Art. 60. In caso di parità di voti non si ha per vinto il partito.

Art. 61. Nelle adunanze dei Consigli generali l'attuario è il Cancelliere Ministro del Censo, il quale firma col Gonfaloniere in doppio originale i partiti di tutte le adunanze; dei quali

originali uno rimane presso il Gonfaloniere e l'altro si conserva nella cancelleria.

Art. 62. Le deliberazioni dei Consigli generali sono sempre ostensibili agli interessati.

Per miglior notizia del pubblico si affiggerà nei luoghi consueti l'estratto di quelle deliberazioni che maggiormente riguardano all'interesse generale del Comune, e di che vien fatta parola agli articoli 80 e 83, non senza che, trattandosi di nuove spese, di nuovi lavori, sien chiaramente indicate le somme presagite da erogarsi nelle une e negli altri.

Art. 63. Ad ogni Consiglio comunale è vietato il porsi in diretta corrispondenza con altro Consiglio comunale e ingerirsi in atti che sieno estranei alle attribuzioni ad essi conferite dalla presente Legge.

Art. 64. Si hanno per nulle le deliberazioni dei Consigli generali in che non siano state osservate le forme stabilite nel presente Regolamento o che sieno contrarie ai precetti sia di questo sia delle altre leggi dello Stato.

Art. 65. Delle contravvenzioni all'articolo 63 conosce e giudica il Prefetto in Consiglio di prefettura; delle nullità indicate all'articolo 64 conosce e giudica il Consiglio di prefettura, senza pregiudizio delle particolari procedure contro coloro i quali avessero scientemente partecipato nei Consigli comunali ad atti che sieno punibili ai termini delle leggi criminali.

CAPITOLO SECONDO

Delle attribuzioni e delle adunanze del Magistrato

Art. 66. Il Gonfaloniere in un coi Priori cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale. Attuario del Magistrato è il Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 67. Ognuno di loro coadiuva altresì il Gonfaloniere in quella parte di attribuzioni che gli è dal medesimo assegnata.

Art. 68. A richiesta del Gonfaloniere, i Priori provvedono al retto adempimento delle deliberazioni del Consiglio generale.

Art. 69. Dei partiti presi a tale effetto viene fatta motivata relazione al Consiglio generale nella prima successiva adunanza.

Art. 70. Il Magistrato

1° delibera

a) sui reclami concernenti le liste elettorali comunali compilate dal Gonfaloniere;

b) sulle azioni possessorie da intentarsi in prima istanza;

c) sui rimborsi dovuti agli Spedali ed altri Istituti di carità per conto di comunisti poveri che vi siano stati ammessi colle condizioni volute dalle leggi vigenti;

d) sulla nomina dei periti, quando abbisogni l'opera loro e non vi abbia provveduto il Consiglio generale;

e) sull'ammissione del procuratore o sostituto del Camarlingo;

f) sugli accidentali cambiamenti dei giorni destinati alle fiere e mercati;

2° conosce dei reclami contro le operazioni dei repartitori delle tasse, e ne delibera le correzioni se hanno luogo;

3° assiste ai pubblici incanti di ogni specie che si fanno per interesse del Comune;

4° nomina coloro i quali fanno le veci del Gonfaloniere nella presidenza dei Collegi elettorali comunali e loro sezioni. Nomina altresì coloro i quali nelle adunanze elettorali per le votazioni assistono il Presidente;

5° invigila e assiste alle operazioni degli squittinatori per le elezioni comunali;

6° prepara le notizie e informazioni da presentarsi al Consiglio generale sugli affari di maggiore rilievo;

7° approva e stanza il rimborso delle spese di gite dei grascieri;

8° prende in caso di urgenza le deliberazioni che rispetto all'esecutivo eccedono le competenze del solo Gonfaloniere, e sempre per riferirne poi al Consiglio generale, al quale inoltre propone tutti quei provvedimenti e quelle deliberazioni che crede di vantaggio al governo e alla amministrazione del Comune;

9° rappresenta il Comune in tutte le pubbliche funzioni sacre e popolari alle quali il Magistrato interviene, secondo le leggi e consuetudini, in abito di cerimonia. Ma i Priori non cattolici si astengono dall'intervenire alle funzioni sacre, come i Priori e Consiglieri non cattolici si astengono parimente dal render voto nelle deliberazioni sopra materie attinenti al culto e alla religione cattolica.

Art. 71. Nè il Gonfaloniere nè i Priori componenti il Magistrato possono prendere deliberazioni le quali portino aumento di spesa alle previsioni del bilancio, se non in caso di necessità e di urgenza e purchè vi siano assegnamenti disponibili sulla massa di rispetto: dalla quale in verun caso non deve distrarsi quanto abbisogni alle spese di amministrazione

del Comune nel primo bimestre della annata successiva. Non possono nemmeno proporre, nè i Consigli generali votare stanziamenti di nuove spese nel corso dell'anno se non in caso di necessità assoluta e che provenga da forza maggiore; e ciò avvenendo, se non bastino i fondi previsti nel bilancio per massa di rispetto, non si potrà procedere nè a stanziare nè a raccogliere i fondi occorrenti se non previa la legge particolare o il Decreto di che nei seguenti articoli 84 e 91.

Art. 72. Le adunanze del Magistrato sono valide per l'intervento di due terzi dei suoi membri, purchè il numero degli intervenuti non sia mai minore di tre. Se manchi il numero legale, sono chiamati a supplire tanti Consiglieri quanti bastano a compierlo.

Art. 73. Per le adunanze del Magistrato valgono i precetti degli articoli 56, 58, 59, 60 e 62 in principio, 63, 64 e 65 concernenti le adunanze del Consiglio generale. Le penali comminate dall'articolo 58 per la mancanza alle adunanze si estendono, quanto ai Priori, anche alla mancanza alle pubbliche comparse di che all'articolo 70, § 9.

CAPITOLO TERZO

Delle attribuzioni del Gonfaloniere

Art. 74. Il Gonfaloniere

1° è capo dei vari Uffizi del Comune;

2° invigila al buon andamento di tutto il servizio del Comune e all'esatto adempimento degli obblighi imposti a ciascuno degli impiegati comunali;

3° convoca a forma della Legge, presiede, sospende e scioglie le adunanze del Consiglio generale e del Magistrato;

4° ha l'iniziativa delle proposizioni nei Consessi comunali; ma non è vietato a chi voglia tra i Consiglieri lo assumerla purchè, prima di fare in Consiglio la sua proposizione, ne abbia fatta comunicazione al Gonfaloniere in tempo da poterla esaminare nel Magistrato;

5° conserva sotto la sua responsabilità le carte pertinenti alla amministrazione corrente del Comune; tutte le altre carte, filze e documenti proseguendo a rimanere sotto la custodia del Cancelliere Ministro del Censo;

6° forma le liste degli elettori comunali con l'assistenza del Cancelliere Ministro del Censo;

7° convoca e presiede le adunanze eletto-

rali del Comune a forma della Legge e del Regolamento per le elezioni comunali;

8° forma coll'assistenza del Cancelliere Ministro del Censo gli stati presuntivi delle rendite e spese annue, e fa il rapporto della sua amministrazione da sottoporsi al sindacato e alla deliberazione del Consiglio generale;

9° sui documenti che gli vengono forniti dal Camarlingo, prepara il rendimento di conti della amministrazione comunale, valendosi dell'opera del Cancelliere Ministro del Censo, secondo il prescritto della vegliante Circolare del 24 gennaio 1855;

10° sospende gli inservienti e, sentito il Magistrato, gli impiegati del Comune, quando ciò sia voluto da imperiosi motivi, per renderne poi conto al Consiglio generale;

11° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio generale e del Magistrato, ed autentica colla sua firma gli atti tutti interessanti il Comune;

12° spedisce e firma i mandati di pagamento nei limiti dello stato di previsione o delle autorizzazioni straordinarie, interrogato prima il Cancelliere Ministro del Censo;

13° presiede ai pubblici incanti che sian fatti per interesse del Comune, coll'assistenza di due o più Priori delegati dal Magistrato;

14° rappresenta il Comune nella celebrazione dei contratti;

15° fa qualunque atto necessario a tutelare e conservare i beni e i diritti del Comune, e lo rappresenta in giudizio;

16° invigila alla formazione dei dazzioli delle diverse tasse e rendite del Comune, la quale sta, come per lo innanzi, a carico dei Cancellieri Ministri del Censo;

17° invigila altresì alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune;

18° ordina affiggersi nei luoghi consueti l'estratto delle deliberazioni di che all'articolo 62, non senza indicare puntualmente negli avvisi il giorno della pubblicazione o affissione medesima;

19° ordina la esecuzione dei lavori approvati dal Consiglio generale, e la invigila ai termini delle deliberazioni;

20° procura l'osservanza dei Regolamenti di polizia municipale;

21° ha facoltà di esaminare i libri de catasto per accertarne la regolarità, e, quando occorra, presenta le sue osservazioni alla Direzione del pubblico censimento;

22° sopravvede a tutte le istituzioni e fondazioni di utilità e comodo pubblico, dipendenti dal Comune;

23° conferisce i sussidi di latte, ma sempre dentro la cifra stanziata per questo titolo nel bilancio di previsione, e rende conto al Magistrato delle fatte collazioni;

24° rilascia fedi di povertà e miseria, anche agli effetti giudiziarii, ai termini della legge;

25° è incaricato

a) della vigilanza e cooperazione al censimento della popolazione, a forma della legge;

b) di presiedere la Deputazione comunale pel reclutamento militare, e di fare tutto quanto pel reclutamento medesimo è a lui richiesto dalla legge;

c) di preparare i materiali per la formazione e continuazione dei ruoli della Guardia nazionale, di presiedere la Deputazione di arruolamento di essa, e di eseguire inoltre tutto quanto gli viene imposto rispetto a ciò dalla legge e dai Regolamenti;

d) degli atti a lui delegati dal Governo e dalle pubbliche Amministrazioni ai termini della legge;

e) e finalmente d'invigilare, d'accordo con le Autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario secondo i tempi e le circostanze al ben essere, alla salute, alla prosperità e alla sicurezza degli amministrati.

Art. 75. Il Gonfaloniere porta per distintivo una medaglia del modello approvato, appesa dalla parte sinistra dell'abito, col nastro del colore del campo dello stemma del Comune.

Art. 76. Può avere un Segretario pagato dal Comune.

Art. 77. Riceve per le spese d'ufficio una indennità stanziata dal Consiglio generale, ma oltre questa non può pretendere qualunque altro siasi rimborso di spese.

TITOLO III.

Dell'amministrazione economica dei Comuni

e del Cancellier Ministro del Censo

CAPITOLO PRIMO

Della amministrazione economica dei Comuni

Art. 78. Ai bisogni e alle spese dei Comuni deve supplirsi colle entrate loro di qualsivoglia provenienza, che non abbiano una speciale de-

stinazione, e, per quanto occorra, colla imposta annuale.

Art. 79. I Comuni impongono per conto loro coll'aggiungere alle tasse prediale e personale dello Stato una sovrainposta equabilmente distribuita.

Art. 80. Lo stato presuntivo delle spese annue contiene sempre le seguenti, che sono necessarie ed obbligatorie pei Comuni:

1° il pagamento delle tasse dello Stato;

2° la sodisfazione dei debiti e degli oneri patrimoniali del Comune;

3° le spese dell'amministrazione comunale, e così gli stipendi, i salari e le indennità;

4° le spese occorrenti pel servizio sanitario;

5° quelle per la corrispondenza epistolare;

6° quelle per la Guardia nazionale;

7° i mantenimenti e restauri ordinarii degli acquedotti, delle fonti, delle strade accampionate, delle fabbriche comunali e del mobiliare di queste;

8° le spese di quei cimiteri i quali sono a carico del Comune per legge o per speciali Risoluzioni governative;

9° quelle per i dementi miserabili, pei trasporti dei malati pur miserabili, e pei sussidi di latte;

10° quelle della pubblica istruzione, dentro i limiti fissati dalla legge;

11° le spese di polizia municipale;

12° quelle per la illuminazione notturna, ove questa si trovi stabilita;

13° le spese dei registri dello stato civile;

14° quelle consuete di culto, di feste pubbliche, di elargizioni pie e sussidi;

15° e generalmente tutte le spese poste a carico dei Comuni da forza maggiore, dalle leggi e dagli ordini veglianti, e da future legislative disposizioni.

Art. 81. Alle previsioni di spese enumerate nel precedente articolo deve aggiungersi una massa di rispetto non minore del ventesimo nè maggiore del decimo delle spese contemplate per l'annata.

Art. 82. I Consigli generali provvedono alle previsioni contemplate nei due articoli precedenti imponendo quanto bisogna in conformità degli articoli 78 e 79, in modo che non debba passarsi da una annata all'altra con residuo di debito.

Art. 83. Oltre a ciò, per far fronte a spese che sieno di rilevante ed evidente utilità e convenienza, gli stessi Consigli generali possono stanziare una sovraimposta sulle tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune.

Questa sovraimposta però non dovrà mai nel suo totale eccedere la somma che ragguaglia al tre per cento della sola rendita imponibile del Comune desunta dal catasto fundiario, e non potrà rinnovarsi nel corso di quegli anni nei quali in virtù di precedenti deliberazioni e per le ratizzazioni di che nei seguenti articoli 88 e 90 fosse già stata esaurita.

Delle spese nelle quali si eroga la sovraimposta sarà formato un titolo particolare tanto nel bilancio di previsione quanto nel rendimento di conti.

Art. 84. Per maggiori aumenti d'imposta è necessaria una legge speciale.

Art. 85. Lo stato presuntivo delle entrate e spese d'ogni Comune, da compilarsi giusta le norme statuite dalla vegliante Circolare dei 24 gennaio 1853, deve essere presentato all'esame del Prefetto nel mese di novembre a fine di accertare che tutte le disposizioni della legge siano state osservate, che non sia stata tralasciata veruna delle spese necessarie e obbligatorie a forma dell'articolo 80, e che le entrate previste siano sufficienti e tutte esigibili. Ove sia luogo a supplire o correggere, il Prefetto trasmette i suoi rilievi ai Consigli generali, e conosciute le repliche pronunzia le opportune risoluzioni in Consiglio di prefettura.

Art. 86. È in facoltà dei Consigli generali il sottoporre all'esame del Consiglio d'arte presso la Direzione dei lavori di acque e strade e fabbriche civili dello Stato i progetti dei lavori di rilevante dispendio e di molta difficoltà di esecuzione, non meno che quelli i quali richiedono cautele particolari. Questi progetti dovranno essere trasmessi al Consiglio d'arte per l'organo dei Prefetti, ai quali i Consigli generali sono tenuti a giustificare che abbiano disponibili i fondi necessari. Quando il voto del suddetto Consiglio d'arte è richiesto dai Rappresentanti comunali, corre loro l'obbligo di uniformarvisi nella esecuzione del proposto lavoro, se persistono nel volerlo eseguire.

Trattandosi però di opere monumentali esistenti, qualunque lavoro o restauro che voglia farsi a quelle deve essere approvato in arte dal Consiglio predetto, ritenuta sempre la os-

servanza dei Regolamenti concernenti alla loro conservazione.

Art. 87. Rispetto agli accolti, sia per la costruzione e mantenimento di strade, sia per ogni altra specie di lavori che si fanno per conto dei Comuni, debbono osservarsi le leggi e gli ordini veglianti in quanto non vi sia derogato dal presente Regolamento.

Art. 88. È permesso ai Consigli generali di non pagare nell'anno della esecuzione del lavoro tutto intiero il prezzo del lavoro medesimo, e così di ratizzarlo in più anni, purchè però non si oltrepassi il quadriennio.

Art. 89. Fuori del caso contemplato nel precedente articolo 88, è vietato ai Consigli generali far debiti ed alienare senza le autorizzazioni di che nei seguenti articoli 90 e 91.

Art. 90. Le ratizzazioni di prezzo dei lavori oltre il quadriennio possono essere approvate dal Ministro dell'Interno, purchè non oltrepassino il novennio. Ugualmente i debiti e le alienazioni che non eccedano nell'importare un ottavo del contingente annuo dell'imposta comunale possono approvarsi dal Ministro dell'Interno, il quale però non concede mai questa approvazione più di una volta nel medesimo anno.

Art. 91. Per debiti e alienazioni di somma maggiore è necessaria una legge speciale; e in assenza delle Assemblee, un Decreto speciale del Governo quando concorra l'urgenza.

Art. 92. I rendimenti di conti annui, compilati secondo le norme statuite dalla Circolare dei 24 gennaio 1853, debbono essere sottoposti al sindacato della Ragioneria della prefettura nel mese di marzo. Sulle osservazioni del Ragioniere e sulle repliche del Consiglio generale pronunzia il Consiglio di prefettura.

Art. 93. Lo stato presuntivo delle entrate e spese ed il rendimento di conti annuo debbono essere resi ostensibili agli interessati nell'Ufficio comunale. Il Consiglio generale può anche commetterne un ristretto e ordinarne la stampa e pubblicazione.

Art. 94. La cassa del Comune è affidata ad un Camarlingo, del quale sarà parlato in presso.

Art. 95. I Comuni non possono stare in giudizio come attori, sia in prima sia in seconda istanza, nè proporre ricorsi avanti la Corte di cassazione senza esservi stati autorizzati dal Consiglio di prefettura. Possono senza questa previa autorizzazione comparire in giudizio

quando vi siano chiamati come rei convenuti; ma hanno bisogno di essa per la legittima prosecuzione degli atti. Possono per altro, o come attori o come rei convenuti, senza bisogno di autorizzazione fare gli atti preservativi, conservatorii o interruttivi il corso delle prescrizioni, non meno che intentare le azioni meramente possessorie nel giudizio sommario.

Art. 96. Insorgendo contestazioni fra Comune e Comune, non possono questi presentarsi in giudizio se non dopo una deliberazione del Consiglio di Stato che autorizzi il rinvio dei Comuni stessi al Tribunale ordinario. Le questioni per altro che insorgessero tra i componenti la Rappresentanza comunale ed i suoi ufficiali, si per le competenze come per causa di precedenza, prerogative o altri simili diritti onorifici, non si portano alla decisione dei Tribunali ma definitivamente si decidono dal Consiglio di Stato medesimo.

Art. 97. Sono mantenute in vigore le leggi che vietano ai Comuni di tenere beni in amministrazione e quelle concernenti la materia livellare.

Sono mantenute altresì le approvazioni che nei diversi casi concernenti la materia livellare sono richieste dalla Legge de' 24 aprile 1845 e che in virtù della Legge dei 9 marzo 1848 (Titolo XII) interpongonsi dal Prefetto in Consiglio di prefettura.

CAPITOLO SECONDO

Del Cancelliere Ministro del Censo

Art. 98. Il Cancelliere Ministro del Censo, come attuario e consultore legale, assiste alle adunanze tanto del Consiglio generale quanto del Magistrato, e senza prendere parte alle discussioni e deliberazioni dei due Collegi, è tenuto soltanto a rammentar loro all'occorrenza le leggi e gli ordini vigenti, notando le fatte avvertenze nel protocollo delle deliberazioni per proprio discarico.

Art. 99. I giorni delle adunanze del Consiglio generale e del Magistrato si combinano fra il Gonfaloniere ed il Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 100. Il Cancelliere è in obbligo di accompagnare nelle pubbliche comparse la Rappresentanza comunale del luogo di sua residenza.

Art. 101. Assisterà inoltre il Gonfaloniere in tutte le operazioni che sono partitamente indi-

cate nelle diverse disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO QUARTO

Degli Ufficiali, Impiegati e Inservienti comunali

CAPITOLO PRIMO

Degli Ufficiali comunali

Art. 102. Gli uffici a cui vengono chiamati i soli interessati alla buona amministrazione del Comune, ma con dipendenza dal Consiglio generale, sono quelli

di Camarlingo e
di Grasciere.

Del Camarlingo

Art. 103. Il Camarlingo è sempre uno dei contribuenti nel Comune, da eleggersi per tratta e parlato.

Art. 104. Dal Consiglio generale si determina lo stipendio, le cautele e le condizioni tutte del camarlingato; e conseguentemente il contributo d'imposta che rende obbligatorio l'esercizio dell'ufficio di Camarlingo; contributo da stabilirsi in modo che quest'obbligo si estenda almeno alla terza parte e non oltrepassi i due terzi dei contribuenti.

Art. 105. I nomi dei paganti la quota di contributo fissato dal Consiglio generale entrano nella borsa dalla quale deve estrarsi il Camarlingo.

Art. 106. Per la nomina del Camarlingo sono tratti tre nomi dalla borsa in adunanza del Consiglio suddetto, e ciascun nome viene partitato separatamente.

È Camarlingo quello che oltre la maggioranza assoluta ottiene maggiore numero di voti, dovendosi rinnovare la estrazione ed il partito fino a tanto che uno resti vinto come sopra.

Art. 107. Sono eligibili al posto di Camarlingo soltanto coloro i quali hanno piena facoltà di contrarre obbligazioni civili.

Art. 108. Se alcuno legittimamente nominato all'impiego di Camarlingo ricusi di accettarlo, è obbligato a pagare una penale di lire cento, da cedere in beneficio di chi sia poi nominato in luogo suo; e così di mano in mano sino a tanto che si trovi uno che accetti l'ufficio, il quale avrà diritto di godere delle penali di tutti i rifiuti antecedenti.

Art. 109. Il Camarlingo dura in ufficio un quadriennio.

Art. 110. Se, nel procedere a nuova elezione, nuovamente esca per tratta e nuovamente abbia la maggioranza dei voti del Consiglio generale il Camarlingo che esce d'ufficio, può essere rieletto per altro quadriennio e così di seguito.

È ammessa per altro alla seconda elezione la scusa, e per il tempo di quattro anni.

Art. 111. Il Camarlingo può deputare altra persona che ne adempia le incombenze come procuratore o sostituto.

Questi deve essere approvato dal Magistrato, ed agisce sotto l'intera responsabilità del Camarlingo mandante o sostituente.

Art. 112. Nè il Camarlingo nè il sostituto o procuratore possono far parte del Consiglio comunale.

Art. 113. Se un Camarlingo muoia prima che abbia consumato il tempo stabilito alla durata del suo ufficio, non è vietato al figlio, al padre, al fratello e all'erede del defunto di esercitar l'impiego per il tempo che resta, purchè consentano il Magistrato e i mallevadori.

Art. 114. Sono esenti dal diritto di registro le mallevatorie e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi comunali e dai loro mallevadori.

Art. 115. Dentro il mese di gennaio di ciascun anno i Camarlinghi comunitativi dovranno aver presentati ai rispettivi Gonfalonieri tutti i documenti necessari alla compilazione dei rendimenti di conti dell'annata precedente; e mancando a ciò, incorreranno nella penale di lire tre al giorno, a beneficio del Comune, finchè non abbiano adempito a questo dovere. Nè il Consiglio generale nè il Magistrato possono ammettere scuse del ritardo nè prorogare il termine superiormente stabilito alla presentazione dei documenti medesimi, secondo le norme statuite nella Circolare del dì 24 gennaio 1853, la quale è mantenuta in vigore in tutte le sue parti.

Art. 116. Restano fermi come in passato gli obblighi del Camarlingo comunale per l'esazione tanto delle tasse che si riscuotono per conto del Comune quanto di quelle che si collettano per conto dello Stato.

Art. 117. Le penali a carico dei morosi nel pagamento delle tasse vanno per metà a beneficio del Camarlingo, per l'altra metà a beneficio del Comune in compenso della prestazione fissa che per cota titolo paga all'Erario.

Art. 118. I Regolamenti attualmente veglianti rispetto ai Camarlinghi durano nella loro piena osservanza in ogni parte che non sia contraria ai precetti del presente Regolamento.

Dei Grascieri

Art. 119. I Grascieri sono eletti dal Consiglio generale fra i contribuenti che risiedono nel Comune.

Sono almeno due. Se il bisogno del servizio lo richiede, possono essere portati infino a sei.

Art. 120. I Grascieri

1° dipendono dal Gonfaloniere e dal Magistrato;

2° hanno diritto al rimborso delle spese, se sono obbligati a gite per causa delle loro incombenze;

3° sono incaricati

a) di assistere ai mercati per tutelare il buon ordine e la libertà delle contrattazioni; e di invitare il Gonfaloniere a provvedere o provocare i provvedimenti necessari all'uopo;

b) di vigilare alla esattezza dei pesi e misure;

c) di tenere il registro dei prezzi di tutti i generi alimentari e di altri soliti vendersi nei mercati del Comune, compilandone le mercuriali da rimettersi periodicamente al Gonfaloniere;

d) di sorvegliare alla vendita delle carni e di ogni altra sorta di commestibili acciò non si consumino pel vitto umano generi infetti e di qualità nociva alla salute;

e) di eccitare l'Autorità competente per l'applicazione delle leggi a tutto ciò relative nei casi di trasgressione.

CAPITOLO SECONDO

Degli Impiegati comunali

Art. 121. Sono impiegati comunali

1° i medici e chirurghi condotti e le levatrici condotte;

2° l'ingegnere e l'assistente ai lavori;

3° i maestri e le maestre di scuola;

4° il Segretario del Gonfaloniere;

5° il distributore di lettere;

6° l'Ispectore di polizia municipale;

Art. 122. I medici e chirurghi condotti e le levatrici condotte sono a nomina dei Consigli generali, e accudiscono alle loro incombenze in conformità degli oneri e delle condizioni delle rispettive condotte.

Art. 123. Un ingegnere deve essere chiamato alla direzione e vigilanza dei lavori comunali quando sono di rilevante importanza, difficoltà o dispendio, e segnatamente poi quando si tratti di lavori da farsi intorno ad opere monumentali, secondochè verrà più specialmente determinato da un Regolamento a ciò relativo. Spetta bensì al Consiglio generale il decidere se un ingegnere debba essere fissamente addetto al servizio del Comune o se basti chiamarlo quando vi sono lavori da fare. Deve però essere sempre scelto tra i già approvati dal Consiglio d'arte di che all'articolo 86.

Art. 124. Un assistente ai lavori può essere scelto dal Consiglio generale fra i capi maestri o altri soggetti di maggiore capacità del luogo per accudire alle meno importanti fra le ingerenze affidate già agli Ingegneri di Circondario.

Art. 125. I maestri e le maestre di scuola adempiono all'ufficio loro in conformità delle leggi, e sono nominati dai Consigli generali tra le persone e nei modi che le leggi stesse determinano.

Art. 126. Il Consiglio generale determina se un Segretario sia necessario al Gonfaloniere, e nel caso affermativo lo nomina.

Art. 127. Il distributore delle lettere, ove è Ufficio postale del Comune, è nominato dal Consiglio generale tra i postulanti non rifiutati dalla Sopraintendenza generale delle reali poste.

Art. 128. Il Consiglio generale decide se al servizio del Comune sia necessario un Ispettore di polizia municipale, e in caso affermativo lo nomina.

Art. 129. Ove i particolari Regolamenti o bisogni speciali vogliano altri impiegati, il Consiglio generale li nomina, salva l'osservanza del disposto dai Regolamenti stessi.

Art. 130. Sono soggetti a conferma annuale l'assistente ai lavori e l'ispettore di polizia municipale; gli altri impiegati sono soggetti ad annuale conferma soltanto nei due anni immediatamente posteriori a quella, in cui vennero nominati. Dopo la seconda conferma s'intendono condotti a triennio, e dopo due conferme nella triennale condotta non è più necessario altro squittinio.

Art. 131. Però tanto nel corso dei due triennii quanto dopo l'ultima conferma, in caso di reclami per mancanze gravi, il Magistrato, previa la comunicazione degli addebiti e udite le repliche, per le quali assegna un termine conve-

niente, statuisce se l'impiegato debba sottoporsi a straordinario squittinio del Consiglio generale. E laddove ciò statuisca, trasmette la sua deliberazione con tutte quante le carte dell'affare al Prefetto affinchè possa conoscere se quella meriti approvazione: ottenuta la quale, procedesi allo squittinio straordinario in Consiglio generale, dalla cui deliberazione non vi ha più rimedio salvochè nei casi previsti agli articoli 64 e 65.

Art. 132. Gli impiegati comunali benemeriti per lungo ed utile servizio, ugualmentechè le loro famiglie, possono ottenere dai Consigli generali un giusto riguardo, purchè i Consigli medesimi non eccedano nelle concessioni quanto è stabilito per gli impiegati dello Stato dalla Legge generale sulle pensioni.

CAPITOLO TERZO

Degli Inservienti comunali

Art. 133. Sono inservienti comunali

1° i donzelli,

2° le guardie di polizia municipale e della grascia,

3° i custodi delle fonti, orologi e fabbriche;

4° il procaccia delle lettere;

5° e in generale i salariati del Comune.

Art. 134. Gli obblighi di ciascuno e i salarii sono determinati dai Consigli generali.

Art. 135. Sono tutti a nomina e remozione del Consiglio generale, e sottoposti a conferma annuale.

TITOLO QUINTO

Della Polizia municipale

Art. 136. La polizia municipale urbana e rurale è rivolta a garantire il godimento delle cose comuni, la salute, il comodo e la sicurezza della intera popolazione in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali e loro uso.

1° Provvede perciò al comodo transito ed alla sicurezza delle strade, tanto comunali quanto vicinali, procurando l'osservanza dei Regolamenti che concernono

a) gli scoli delle acque,

b) le piantazioni d'alberi e le edificazioni lungo le strade,

c) gli ingombri di esse,

d) la loro nettezza,

e) la spalatura delle nevi,

f) i danni alla superficie delle strade o delle opere di arte esistenti su quelle,

g) i provvedimenti necessarii in caso di rovina accaduta o minacciata dalle fabbriche pubbliche o private,

h) il buon regolamento delle fogne e cloache pubbliche,

i) l'illuminazione notturna.

2° Invigila alla conservazione negli edifizii delle armi gentilizie, delle iscrizioni ed altre memorie monumentali; alla nomenclatura delle strade e alla numerazione delle case e fabbriche.

3° Procura l'osservanza del Regolamento del 10 aprile 1782 e di ogni altro Regolamento generale concernente i corsi d'acqua, a fine

a) che non vi siano fatte arbitrarie innovazioni,

b) che non sia fatto danno agli argini e loro appartenenze,

c) che non siano danneggiate le opere manufatte lungo o traverso i loro alvei,

d) che siano ben regolate le piantazioni e costruzioni lung'h'essi,

e) che siano ben regolate le deviazioni, spartizioni e immissioni delle acque,

f) che sia provveduto alla custodia degli acquedotti.

4° Tutela da qualunque danno che non venga dal tempo e dall'uso le fabbriche di pertinenza comunale e qualunque opera destinata al comodo pubblico.

5° Provvede alla osservanza dei Regolamenti che tutelano l'igiene pubblica; e quindi cadono sotto la sua ispezione

a) i mercati delle vettovaglie,

b) le sostanze alimentari esposte in qualunque tempo e luogo alla pubblica vendita,

c) gli ammazzatoi, i macelli e le pescherie,

d) i depositi di acque putride e di materie immonde, ovunque si trovino,

e) le fosse pei cadaveri degli animali,

f) le fabbriche e manufatture da cui emanano esalazioni incommode e insalubri,

g) i cimiteri.

6° E finalmente provvede alle disposizioni occorrenti per la estinzione degli incendi e per la sicurezza pubblica allorquando si costruiscono steccati, ponti da fabbriche, palchi e qualunque opera che possa indurre pericolo di pubblico danno, e in generale a tutti i casi nei quali si tratta della pubblica sicurezza, comodità ed igiene.

Art. 137. I Consigli generali hanno facoltà

di deliberare e proporre all'approvazione del Governo, per organo del Prefetto, i Regolamenti speciali di polizia urbana e rurale adattati ai bisogni particolari dei luoghi.

TITOLO SESTO

Degli Istituti comunali di pubblica utilità e beneficenza

Art. 138. Sono istituti comunali quelli che la legge riconosce per tali o che si trovano designati nei Regolamenti particolari dei rispettivi Comuni.

Art. 139. Questi istituti sono amministrati a forma dei loro Regolamenti, sotto la dipendenza del Consiglio generale, e sono sottoposti alla continua sorveglianza del Gonfaloniere.

Art. 140. Quando si tratti di scuole e d'istituti destinati ad un servizio pubblico ordinato per legge o per Regolamento locale, se non bastino le rendite patrimoniali proprie degli istituti medesimi e gli assegnamenti a loro specialmente attribuiti, supplisce la cassa del Comune secondo le deliberazioni del Consiglio generale.

Art. 141. Gli impiegati e gli inservienti di detti istituti sono nominati nei modi determinati dalle leggi relative ai diversi rami di pubblico servizio e dai Regolamenti degli istituti medesimi.

Art. 142. L'amministrazione economica di questi istituti è sottoposta, laddove non ne siano esenti per legge di fondazione,

al sindacato dei Consigli generali,

e quindi al sindacato delle Prefetture o della Corte dei conti, secondochè per legge o per consuetudine era già esercitato dalle Camere di soprintendenza comunitativa o dall'Ufficio dei sindaci.

Art. 143. L'ispezione sul morale degli istituti medesimi, oltre ai Gonfalonieri, appartiene ai Prefetti,

agli ispettori che sono o che saranno istituiti pei diversi rami di pubblico servizio.

TITOLO SETTIMO

Dei Ricorsi

Art. 144. Chiunque si creda aggravato dalle decisioni dei Magistrati comunitativi pronunziate, in ordine all'articolo 70, § 1 a, sulla formazione delle liste elettorali del Comune può avere ricorso al Consiglio di prefettura, che decide

inappellabilmente dentro il termine di giorni quindici decorrendi dal dì della loro pubblicazione.

Art. 143. Il medesimo Consiglio di prefettura si pronunzia pure inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni dei Magistrati concernenti reclami sui reparti delle tasse.

Art. 146. Il Gonfaloniere ed il Camarlingo possono pure avere ricorso al Consiglio di prefettura dalle deliberazioni del Consiglio generale concernenti il rispettivo loro rendimento di conti.

Art. 147. Chiunque, essendo eletto a far parte del Consiglio generale, deduca per esserne dispensato motivi che il Consiglio stesso rifiuti di ammettere per giusti può ricorrere al Consiglio di prefettura.

Art. 148. Qualora il Camarlingo eletto creda d'incontrare nel Consiglio comunale una indebita repugnanza ad approvare le cautele e i malleadori che esso offre, può ricorrere al Tribunale per ottenere quelle dichiarazioni che sono di giustizia.

Art. 149. Se contro qualche deliberazione del Consiglio generale sieno elevati reclami, e i reclamanti sieno non meno della decima parte degli imposti del Comune, o paghino non meno di un decimo della totalità dei contributi annui, previa comunicazione dei reclami al Consiglio medesimo che deliberò, e sentite le sue repliche, il Consiglio di prefettura conosce della questione, interpellato l'Ingegnere ispettore del Compartimento quando si tratti di lavori di acque, strade o fabbriche; e credendo fondati i reclami, sospende la esecuzione della deliberazione, rinviandola per nuovo esame al Consiglio generale dell'anno successivo.

Art. 150. Nei casi di urgenza, o quando la deliberazione sia confermata e i reclami persistano, decide il Consiglio di prefettura.

I reclami predetti debbono essere esibiti alla Prefettura dentro i venti giorni dal dì che venne affissa in pubblico la notizia dell'atto contro cui viene reclamato.

Art. 151. Chiunque si creda aggravato dalle deliberazioni del Magistrato può ricorrere al Consiglio di prefettura, il quale decide inappellabilmente dentro i dieci giorni dal dì che n'ebbe o indubitata notizia o la notificazione. Ove però siffatte deliberazioni sieno riconosciute infette dei vizi di che nei precedenti articoli 63, 64 e 65, si procede a norma ed a tenore di quelli.

Art. 152. Chi si senta aggravato dai decreti del Consiglio di prefettura, non dichiarati inappellabili nel presente Regolamento, può appellare al Consiglio di Stato dentro i trenta giorni dal dì della loro notificazione.

Dai decreti pronunziati dal Prefetto in Consiglio di prefettura, allorchè non dichiarati inappellabili, si può ricorrere innanzi al Ministro dell'Interno dentro i dieci giorni dal dì della loro notificazione.

Gli appelli innanzi al Consiglio di Stato ed i ricorsi al Ministro si trasmettono dai reclamanti per l'organo delle Prefetture, le quali curano che siano accompagnati dai documenti di corredo e da quelle informazioni che giovino alla retta risoluzione della controversia.

Art. 153. Dai decreti delle Prefetture sulle revisioni tanto degli stati presuntivi delle entrate e spese annue quanto dei rendimenti di conti annui, per ciò che si riferisce esclusivamente alla contabilità, i Comuni se si credono aggravati hanno ricorso alla Corte dei conti dentro il termine di trenta giorni già stabilito.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni generali

Art. 154. Non possono indursi cambiamenti nelle presenti circoscrizioni dei territori comunali se non per mezzo di legge.

Art. 155. Le domande di tali innovazioni debbono essere sempre portate all'esame dei Consigli rappresentanti i Comuni interessati.

Art. 156. Ogni Comune ha un Ufficio per le adunanze del Consiglio generale e del Magistrato, per la residenza del Gonfaloniere, e per la custodia delle carte concernenti alla corrente amministrazione.

Art. 157. Più Comuni possono unirsi in società per tenere e pagare insieme qualche impiegato e specialmente l'Ingegnere, quando le circostanze del servizio lo permettano.

Art. 158. È pure permesso ad essi riunirsi in consorzio per provvedere a qualche bisogno comune alle rispettive popolazioni o a qualche spesa di comune vantaggio.

Art. 159. Insino a tanto che non vengano istituiti Consigli provinciali, gli accordi di Comune a Comune, di che nei precedenti articoli 157 e 158, non possono essere trattati dai Consigli generali se non per mezzo dei Prefetti.

Art. 160. Organo delle comunicazioni della Rappresentanza comunale colle Autorità superiori è il Prefetto.

Art. 161. La suprema tutela dei Comuni e degli Istituti comunali spetta al Governo dello Stato.

Art. 162. Nelle elezioni comunali si procede secondo le norme stabilite per esse elezioni dal Regolamento a ciò relativo.

Art. 163. Nelle cose che non sono contrarie ai precetti in questo Regolamento contenuti durano in vigore le Leggi, gli Ordini, le Istruzioni e i Regolamenti generali e particolari che vegliarono sino al presente giorno.

TITOLO NONO

Disposizioni penali

Art. 164. Coloro i quali rispetto alle elezioni comunali si rendano colpevoli dei delitti previsti al Titolo sesto della Legge elettorale del dì 3 marzo 1848 vanno soggetti, con la diminuzione del quarto, alle diverse pene in detto Titolo contenute. Resta però ferma la condanna del corruttore e del corrotto in una multa dupla del valore delle cose date e promesse. Alla interdizione dal diritto di eleggere ed essere eletti alla Rappresentanza nazionale per quattro o per otto anni, pronunziata dal detto Titolo sesto, è analogamente sostituita per lo stesso tempo e nelli stessi casi ivi contemplati la interdizione dal diritto di eleggere e di essere eletti alla Rappresentanza comunale.

Art. 165. Parimente coloro i quali si recassero armati o arringassero su qualsivoglia ma-

teria o finalmente distribuissero fogli stampati o scritti agli elettori nei locali destinati alle votazioni e agli squittinii, o vi si introducessero per violenza o per fraude, incorreranno o cumulativamente o disgiuntamente nella pena del carcere, da portarsi secondo i casi sino a quindici giorni, e in una multa che pure secondo i casi potrà portarsi sino a lire cinquanta.

TITOLO DECIMO

Disposizione transitoria

Art. 166. Niuna innovazione essendo stata recata rispetto agl'impiegati comunali nominati avanti il dì 1° gennaio 1860, vien dichiarato che coloro i quali furono già condotti a triennio restano tali ancorchè non siano scorsi i primi tre anni di che all'articolo 130; spirato il quale, le disposizioni del presente Regolamento concernenti ad essi dovranno essere pienamente osservate.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

527. *Rendimento di conti dell'amministrazione della Finanza toscana per l'Anno 1859* (1).

(31 dicembre 1859)

Divisione delle Materie

- I. Patrimonio generale della Finanza: — A. Attivo — B. Passivo — C. Conseguenza, Stato netto.
- II. Gestione dell'Annata: — A. Entrate — B. Spese — C. Risultato.
- III. Sviluppi — Serie 1.^a Patrimonio generale repartito fra le diverse Amministrazioni — Serie 2.^a Entrate — Serie 3.^a Spese.
- IV. Prospetto finale con cui si riepiloga la gestione dell'Annata.

(1) Sotto questo titolo, a cura della Depositeria generale, fu pubblicato in Firenze dalla Stamperia Reale, senza data, uno spoglio generale, attivo e passivo, della Contabilità dell'Esercizio 1859. L'opuscolo (in 4°) si chiude col Decreto di approvazione della Corte dei conti, del 31 dicembre 1861; onde la sua pubblicazione parrebbe fatta nei primordii del 1862 — L'importanza di un simile documento ufficiale, stampato a pochi esemplari e non facilmente reperibile, ci muove a riprodurlo nella presente Collezione, a complemento degli Atti di governo emanati dal 27 aprile al 31 dicembre 1859, nei quali tutti viene ad essere un'acconcia illustrazione.

I. Patrimonio generale della Finanza

Stato attivo e passivo della Finanza nel di 31 dicembre 1859, posto a confronto con quello del di 31 dicembre 1858, e conseguenza finale ⁽¹⁾

A. — S T A T O A T T I V O

TITOLI GENERALI ATTIVI	AMMONTARE NEL DI 31 DICEMBRE		DIFFERENZE NEL 1859	
	dell' Anno 1859	dell'Anno precedente	in aumento	in diminuzione
	L. 97,613,973 7 1	97,285,568 17 6	328,404 9 7	» » »
3,518,740 13 11	2,377,910 7 3	1,140,830 6 8	» » »	
6,406,190 2 8	7,453,203 13 6	» » »	1,047,013 10 10	
11,756,440 11 3	10,182,376 17 5	1,574,063 13 10	» » »	
4,198,844 15 2	3,962,942 5 11	235,902 9 3	» » »	
4,927,883 9 5	4,492,903 11 1	434,979 18 4	» » »	
21,526,065 11 11	16,747,435 2 »	4,778,630 9 11	» » »	
20,528,255 19 2	20,134,219 15 5	394,036 3 9	» » »	
L. 170,476,394 10 7	162,636,560 10 1	8,886,847 11 4	1,047,013 10 10	
2,585,625 9 4	2,527,928 2 8	7,697 6 8	» » »	
L. 173,012,019 19 11	165,164,488 12 9	8,894,544 18 »	1,047,013 10 10	

Aumenta l'Attivo nel 1859 di L. 7,847,531 7 2

(1) Il Prospetto dello Stato attivo e passivo del Patrimonio, che si pone nel primo luogo del Rendimento di conti, dimostra sommariamente e per titoli generali la sua consistenza e le variazioni che ha subite nel corso dell'anno di cui si rende conto. La conseguenza finale di questa variazione è stata nell'anno 1859 una diminuzione di patrimonio di lire 16,472,603.46.6, motivata dal disavanzo di simil somma verificatosi nella gestione dell'annata.

B. - STATO PASSIVO (1)

TITOLI GENERALI PASSIVI	AMMONTARE NEL DI 31 DICEMBRE		DIFFERENZE NEL 1859	
	dell' Anno 1859	dell'Anno precedente	in aumento	in diminuzione
Creditori per cause fruttifere.	L. 147,085,715 15 1	124,491,040 9 7	22,544,675 5 6	» » »
Creditori per cause infruttifere	14,407,456 3 2	12,631,996 7 »	1,775,459 16 2	» » »
	L. 161,443,171 18 3	137,123,036 16 7	24,320,135 1 8	» » »
	<i>Aumenta il Passivo di L. 24,320,135 1 8.</i>			

(1) Tanto per lo Stato attivo quanto per lo Stato passivo le Note degli Svizzeri presentano l'analisi e la dimostrazione dei vari titoli che in questo Prospetto figurano in complesso.

C. - CONSEGUENZA

Patrimonio netto e diminuzione del medesimo verificatesi nell'anno 1859

	STATO		PATRIMONIO NETTO	
	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo
Nel dì 31 dicembre 1858 il patrimonio della Finanza toscana ascendeva a	L. 165,164,488 12 9	137,123,036 16 7	28,041,451 16 2	» » »
E nel dì 31 dicembre 1859 trovandosi ridotto a	173,012,019 19 11	161,443,171 18 3	11,568,848 1 8	» » »
ne conseguè che nell'anno 1859 è diminuito di	16,472,603 14 6	

II. Gestione della Finanza nell'anno 1859

ENTRATE E SPESE

LORO RESULTATO

e disavanzo generale dell'Annata

A. — ENTRATE dell'Anno 1859 poste a confronto con le previsioni e coll'entrate del precedente anno 1858

TITOLI GENERALI DELL' ENTRATE	AMMONTARE DELL' ENTRATE DEL 1859		DIFFERENZE NELL' EFFETTUAZIONE		ENTRATE EFFETTUATE nell'anno 1858
	Previste	Effettuate	Aumenti	Diminuzioni	
I. Imposizioni dirette L.	7,900,000 » »	7,900,000 » »	» » »	» » »	7,900,000 » »
II. Imposizioni indirette. . . . »	28,837,750 » »	28,537,483 6 11	» » »	300,266 13 1	29,019,894 17 1
III. Rendite patrimoniali »	2,586,850 » »	2,829,586 17 11	242,736, 17 11	» » »	3,009,018 13 10
IV. Prodotti e rimborsi eventuali . »	541,800 » »	398,525 7 11	» » »	143,274 12 1	408,211 1 2
TOTALI L.	39,866,400 » »	39,665,595 12 9	242,736 17 11	443,541 5 2	40,337,124 12 1

Diminuiscono sulle Previsioni L. 200,804 7 3.

(1) Gli Sviluppi presentano tanto per l'entrate quanto per le spese l'analisi e la dimostrazione dei vari titoli generali che qui figurano solamente in complesso.

B. — SPESE dell'Anno 1859 poste a confronto con le previsioni e coll'entrate del precedente anno 1858

TITOLI GENERALI DELLE SPESE	AMMONTARE DELLE SPESE DEL 1859		DIFFERENZE NELLA EFFETTUAZIONE		SPESE EFFETTUATE nell' anno 1858
	Previste	Effettuate	Aumenti	Diminuzioni	
Spese riguardanti il Ministero dell'Interno	2,321,300 » »	2,329,019 13 »	7,719 13 »	» » »	2,295,288 18 11
Spese per la Sezione della pubblica beneficenza.	374,200 » »	388,118 » 6	13,918 » 6	» » »	386,540 8 6
Spese riguardanti il Ministero di Giustizia e Grazia	3,496,200 » »	3,449,334 8 »	» » »	46,865 12 »	3,442,199 15 10
Spese del Ministero della Guerra	8,322,300 » »	19,770,864 13 8	11,448,564 13 8	» » »	8,043,993 7 9
Spese degli Affari esteri	223,800 » »	136,886 7 7	» » »	86,913 12 5	234,543 18 »
Spese della pubblica Istruzione	977,900 » »	1,105,884 10 10	127,984 10 10	» » »	884,178 3 3
Spese degli Affari ecclesiastici	846,200 » »	860,727 5 3	14,527 5 3	» » »	809,263 5 6
Spese delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici	23,219,400 » »	24,340,119 17 6	1,120,719 17 6	» » »	22,465,718 11 »
TOTALI L.	39,781,300 » »	52,380,954 16 4	12,733,434 » 9	133,779 4 5	38,561,726 8 9
		Aumentano sulle previsioni L. 12,599,654, 16 4			

C. — Risultato della Gestione dell'anno 1859

Per i titoli ordinarii e contemplati nel Bilancio di previsione la Gestione dell'anno 1859 è stata la seguente:

Le spese sono ascese a L.	52,380,954 16 4	
Le entrate a »	39,665,595 12 9	
Onde si è verificato un disavanzo di . . L.	12,715,359 3 7	

E per i titoli straordinarii e non contemplati nel Bilancio di previsione hanno avuto luogo le seguenti spese:

1	Scapito verificatosi negli anni antecedenti nella rendita del 3 per cento, venduta ad un saggio minore di quello attribuite nella scrittura L.	2,784,754 16 8	
2	Prosciugamento del lago di Bientina »	893,593 6 1	
3	Ingrandimento e miglioramento del Porto di Livorno »	1,013,179 11 9	
4	Saldo d'indennità al regio Governo Danese per l'abolizione dei diritti di passaggio a traverso del Sund e dei Belts »	43,795 18 4	
5	Disavanzi al netto di avanzi non classabili in conformità delle scritture della regia Depositeria generale. »	141,895 1 8	
	L.	4,877,218 14 6	4,877,218 14 6

Si defalcano gli avanzi e le entrate straordinarie, cioè:

1	Depennazione del credito fruttifero del soppresso Ordine di S. Stefano (Decreto del 16 novembre 1859) L.	176,935 15 4	
2	Offerte volontarie per la guerra dell'indipendenza Italiana »	943,038 8 3	
	L.	1,119,974 3 7	1,119,974 3 7
	L.		3,757,244 10 11

III. Sviluppi —

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO

A. — Sviluppo dello Stato attivo

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	BENI STABILI	SEMOVENTI	CONTANTI
1 Regia Depositeria generale	L. 239,425 » »	» » »	2,527,205 » »
2 Amministrazione del Debito pubblico	» » »	» » »	103,217 5 1
3 Dogana di Firenze	» » »	» » »	112,282 7 »
4 — di Livorno	» » »	» » »	1,410,571 9 10
5 — di Lucca	» » »	» » »	278,375 » 11
6 — di Pisa	» » »	» » »	136,412 12 0
7 — di Siena	» » »	» » »	244,023 9 0
8 — di Pistoia	» » »	» » »	41,962 5 1
9 — di Arezzo	» » »	» » »	153,958 1 11
10 Azienda dei Sali	954,732 14 8	7,350 » »	» » »
11 <i>Idem</i> dei Lotti	» » »	» » »	32,625 7 8
12 Soprintendenza delle Poste	» » »	» » »	» » »
13 Amministrazione del Registro e Bollo	» » »	» » »	» » »
14 <i>Idem</i> demaniale	185,613 11 8	» » »	» » »
15 Soprintendenza alle regie Possessioni	44,513,962 » 5	2,219,123 6 11	42,809 14 10
16 Amministrazione delle Miniere e Fonderie del ferro	12,000,479 48 4	» » »	» » »
17 Prefettura di Firenze	» » »	» » »	138,730 8 7
18 — di Lucca	» » »	» » »	109,736 3 8
19 — di Pisa	175,005 5 »	» » »	286,812 15 9
20 — di Siena	3,500 » »	» » »	» » »
21 — di Arezzo	» » »	» » »	113,688 9 7
22 — di Grosseto	1,660,990 16 8	» » »	363,613 18 6
23 Amministrazione militare	8,711,999 12 10	1,271,105 13 8	» » »
24 Regio Fisco per l'amministrazione fiscale	» » »	» » »	» » »
25 <i>Idem</i> per quella delle Stinche	» » »	» » »	» » »
26 <i>Idem</i> per quella degli Stabilimenti penali	» » »	» » »	» » »
27 Direzione delle Fabbriche civili	28,299,733 17 6	» » »	» » »
28 Ufficio delle regie Rendite di Portoferraio	» » »	» » »	33,324 » »
29 Cassa di Piombino	» » »	» » »	5,390 16 »
30 Amministrazione del bonificamento delle Maremme	139,332 10 »	21,161 13 4	139,194 16 »
31 Regia Zecca	» » »	» » »	73,992 2 »
32 Essiccazione del lago di Bientina	» » »	» » »	58,263 16 »
33 Amministrazione dei Telegrafi elettrici	» » »	» » »	» » »
34 Opera d'ingrandimento del Porto di Livorno	729,198 » »	» » »	» » »
Strada ferrata da Lucca a Pisa	L. 97,613,973 7 1	3,518,740 13 11	6,406,190 2 8

Serie Prima

FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

di ciascuna Amministrazione

GENERI ed Assegnamenti diversi	MASSERIZIE Mobili	DEBITORI fruttiferi	DEBITORI infruttiferi	MIGLIORAMENTI e Bonificamenti	TOTALE
108,649 11 4	663,420 8 8	3,267,931 13 1	10,919,463 9 »	20,528,255 19 2	38,254,351 1 3
51 15 »	8,028 13 4	1,142 12 3	2,169,600 » »	» » »	2,282,040 5 8
26,595 5 1	89,327 5 8	17,455 8 4	404,534 8 5	» » »	650,194 14 6
44,427 1 »	130,060 » 3	» » »	779,404 7 11	» » »	2,364,462 19 »
15,616 2 4	11,880 8 8	» » »	69,481 13 7	» » »	375,353 5 6
3,728 7 6	20,262 » 10	» » »	946 13 4	» » »	161,349 14 1
16,255 » 1	28,949 10 »	» » »	50,163 12 2	» » »	339,391 11 10
18,108 10 8	19,008 18 8	» » »	3,112 15 7	» » »	82,192 10 »
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	153,958 1 11
422,979 13 9	27,516 6 6	» » »	146,703 8 3	» » »	1,559,282 3 2
76,818 » 8	45,789 14 4	» » »	19,400 12 8	» » »	174,633 15 4
7,868 12 2	30,663 17 10	» » »	112,123 3 8	» » »	158,655 13 8
204,659 10 5	29,810 » 8	241 11 4	352,388 10 6	» » »	587,099 12 11
» » »	712 3 4	355,987 14 1	486,688 4 7	» » »	1,029,001 13 8
1,286,702 4 5	499,124 4 7	913,807 5 9	1,851,586 9 5	» » »	51,327,115 6 4
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	12,370,699 12 2
10,316 » 9	26,230 8 8	» » »	230,945 15 7	» » »	406,222 13 7
2,971 15 »	» » »	» » »	364,306 6 5	» » »	477,012 5 1
1,713 8 4	23,273 19 »	» » »	543,839 6 7	» » »	1,030,644 14 8
» » »	4,249 7 6	» » »	15,119 13 »	» » »	22,869 » 6
379 16 8	6,861 16 8	» » »	63,852 7 9	» » »	184,782 10 8
2,056 13 6	4,041 10 »	81,449 1 1	253,978 17 »	» » »	2,366,130 16 9
5,163,549 5 2	374,656 1 1	10,180 » »	937,739 13 10	» » »	16,474,230 6 7
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	272,474 13 7
2,555 18 4	35,256 10 4	» » »	234,662 4 11	» » »	167,379 14 2
» » »	» » »	122,264 8 2	45,115 6 »	» » »	935,982 8 7
561,132 4 4	232,569 10 10	7,000 » »	135,280 13 5	» » »	29,088,374 9 5
399,217 8 8	158,815 13 10	74,533 17 4	156,073 12 1	» » »	» » »
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	169,495 3 7
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	5,390 16 9
143,652 4 4	24,924 13 4	4,387 11 8	42,271 9 5	» » »	514,924 18 4
2,940,028 14 11	54,789 19 4	» » »	950,677 5 6	» » »	4,019,488 2 1
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	58,263 16 7
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	391,124 6 5
990 12 »	260,158 4 1	» » »	129,975 10 4	» » »	» » »
289,818 4 3	1,002,805 8 »	» » »	» » »	» » »	2,021,821 12 3
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »
11,756,440 11	3,419,844 15 2	4,927,883 9 5	21,526,065 11 11	20,528,255 19 2	170,476,394 10 7
» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	2,535,625 9 4

L. 173,012,019 19 11

III. Sviluppi — Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

B. — Sviluppo dello Stato passivo di ciascuna Amministrazione

INDICAZIONE delle Amministrazioni		CREDITORI fruttiferi	CREDITORI infruttiferi	TOTALI
1	R. Depositeria generale L.	58,888,199 15 8	3,395,724 12 2	62,283,924 7 10
2	Amministrazione del Debito pubblico »	83,084,067 8 6	2,261,032 16 2	85,345,100 4 8
3	Dogana di Firenze »	» » »	13,093 15 5	13,093 15 5
4	— di Livorno »	349,922 4 3	166,193 19 5	516,116 3 8
5	— di Lucca »	» » »	54,161 11 4	54,161 11 4
6	— di Pisa »	» » »	683 8 6	683 8 6
7	— di Siena »	» » »	6,349 12 2	6,349 12 2
8	— di Pistoia »	» » »	5,701 15 10	5,701 15 10
9	Azienda dei Sali »	» » »	35,238 13 10	35,238 13 10
10	— dei Lotti »	» » »	30,869 11 »	30,869 11 »
11	Soprintendenza delle Poste »	» » »	67,040 3 7	67,040 3 7
12	Amministrazione del Registro e Bollo »	» » »	45,918 9 11	45,918 9 11
13	Amministrazione demaniale »	60,314 12 9	652,158 16 8	712,473 9 5
14	Soprintendenza alle regie Possessioni »	4,224,641 13 7	1,758,262 1 4	5,982,903 14 11
15	Prefettura di Firenze »	» » »	365,710 1 9	365,710 1 9
16	— di Lucca »	» » »	232,178 14 10	232,178 14 10
17	— di Pisa »	» » »	431,526 7 3	431,526 7 3
18	— di Siena »	» » »	23,902 14 5	23,902 14 5
19	— di Arezzo »	» » »	201,183 15 5	201,183 15 5
20	— di Grosseto »	2,870 » »	171,879 11 7	174,749 11 7
21	Amministrazione militare »	102,431 8 4	213,675 10 11	316,106 19 3
22	Regio Fisco per l'amministrazione fiscale »	42,899 9 »	228,596 15 2	271,496 4 2
23	<i>Idem</i> per quella delle Stinche »	2,133 6 8	» » »	2,133 6 8
24	<i>Idem</i> per quella degli Stabilimenti penali »	» » »	92,813 19 9	92,813 19 9
25	Direzione delle Fabbriche civili »	258,084 3 9	77,631 11 »	335,715 14 9
26	Ufficio delle regie Rendite di Portoferraio »	19,180 16 7	4,209 16 »	23,390 12 7
27	Amministrazione del bonificamento delle Maremme »	970 16 »	13,747 10 9	14,718 6 9
28	Regia Zecca »	» » »	3,704,244 19 10	3,704,244 19 10
29	Amministrazione dei Telegrafi elettrici »	» » »	153,725 7 2	153,725 7 2
L.		147,035,715 15 1	14,407,456 3 2	161,443,171 18 3

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

C. — STATO PATRIMONIALE delle Amministrazioni

STATO PATRIMONIALE		INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI		VALORI	
Passivo	Attivo	Amministrazioni	Valori	Amministrazioni	Valori
1.000.000	1.000.000	1. Amministrazione generale	1.000.000	1. Amministrazione generale	1.000.000
2.000.000	2.000.000	2. Amministrazione del debito pubblico	2.000.000	2. Amministrazione del debito pubblico	2.000.000
3.000.000	3.000.000	3. Direzione di Fiume	3.000.000	3. Direzione di Fiume	3.000.000
4.000.000	4.000.000	4. Direzione di Genova	4.000.000	4. Direzione di Genova	4.000.000
5.000.000	5.000.000	5. Direzione di Livorno	5.000.000	5. Direzione di Livorno	5.000.000
6.000.000	6.000.000	6. Direzione di Pisa	6.000.000	6. Direzione di Pisa	6.000.000
7.000.000	7.000.000	7. Direzione di Roma	7.000.000	7. Direzione di Roma	7.000.000
8.000.000	8.000.000	8. Direzione di Venezia	8.000.000	8. Direzione di Venezia	8.000.000
9.000.000	9.000.000	9. Direzione di Ancona	9.000.000	9. Direzione di Ancona	9.000.000
10.000.000	10.000.000	10. Direzione di Bari	10.000.000	10. Direzione di Bari	10.000.000
11.000.000	11.000.000	11. Direzione di Napoli	11.000.000	11. Direzione di Napoli	11.000.000
12.000.000	12.000.000	12. Amministrazione delle Poste e Telegrafici	12.000.000	12. Amministrazione delle Poste e Telegrafici	12.000.000
13.000.000	13.000.000	13. Amministrazione del Tesoro	13.000.000	13. Amministrazione del Tesoro	13.000.000
14.000.000	14.000.000	14. Amministrazione della Sanità	14.000.000	14. Amministrazione della Sanità	14.000.000
15.000.000	15.000.000	15. Amministrazione della Giustizia	15.000.000	15. Amministrazione della Giustizia	15.000.000
16.000.000	16.000.000	16. Amministrazione della Istruzione	16.000.000	16. Amministrazione della Istruzione	16.000.000
17.000.000	17.000.000	17. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	17.000.000	17. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	17.000.000
18.000.000	18.000.000	18. Amministrazione della Marina	18.000.000	18. Amministrazione della Marina	18.000.000
19.000.000	19.000.000	19. Amministrazione della Guerra	19.000.000	19. Amministrazione della Guerra	19.000.000
20.000.000	20.000.000	20. Amministrazione della Pubblica Istruzione	20.000.000	20. Amministrazione della Pubblica Istruzione	20.000.000
21.000.000	21.000.000	21. Amministrazione della Sanità	21.000.000	21. Amministrazione della Sanità	21.000.000
22.000.000	22.000.000	22. Amministrazione della Giustizia	22.000.000	22. Amministrazione della Giustizia	22.000.000
23.000.000	23.000.000	23. Amministrazione della Istruzione	23.000.000	23. Amministrazione della Istruzione	23.000.000
24.000.000	24.000.000	24. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	24.000.000	24. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	24.000.000
25.000.000	25.000.000	25. Amministrazione della Marina	25.000.000	25. Amministrazione della Marina	25.000.000
26.000.000	26.000.000	26. Amministrazione della Guerra	26.000.000	26. Amministrazione della Guerra	26.000.000
27.000.000	27.000.000	27. Amministrazione della Pubblica Istruzione	27.000.000	27. Amministrazione della Pubblica Istruzione	27.000.000
28.000.000	28.000.000	28. Amministrazione della Sanità	28.000.000	28. Amministrazione della Sanità	28.000.000
29.000.000	29.000.000	29. Amministrazione della Giustizia	29.000.000	29. Amministrazione della Giustizia	29.000.000
30.000.000	30.000.000	30. Amministrazione della Istruzione	30.000.000	30. Amministrazione della Istruzione	30.000.000
31.000.000	31.000.000	31. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	31.000.000	31. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	31.000.000
32.000.000	32.000.000	32. Amministrazione della Marina	32.000.000	32. Amministrazione della Marina	32.000.000
33.000.000	33.000.000	33. Amministrazione della Guerra	33.000.000	33. Amministrazione della Guerra	33.000.000
34.000.000	34.000.000	34. Amministrazione della Pubblica Istruzione	34.000.000	34. Amministrazione della Pubblica Istruzione	34.000.000
35.000.000	35.000.000	35. Amministrazione della Sanità	35.000.000	35. Amministrazione della Sanità	35.000.000
36.000.000	36.000.000	36. Amministrazione della Giustizia	36.000.000	36. Amministrazione della Giustizia	36.000.000
37.000.000	37.000.000	37. Amministrazione della Istruzione	37.000.000	37. Amministrazione della Istruzione	37.000.000
38.000.000	38.000.000	38. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	38.000.000	38. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	38.000.000
39.000.000	39.000.000	39. Amministrazione della Marina	39.000.000	39. Amministrazione della Marina	39.000.000
40.000.000	40.000.000	40. Amministrazione della Guerra	40.000.000	40. Amministrazione della Guerra	40.000.000
41.000.000	41.000.000	41. Amministrazione della Pubblica Istruzione	41.000.000	41. Amministrazione della Pubblica Istruzione	41.000.000
42.000.000	42.000.000	42. Amministrazione della Sanità	42.000.000	42. Amministrazione della Sanità	42.000.000
43.000.000	43.000.000	43. Amministrazione della Giustizia	43.000.000	43. Amministrazione della Giustizia	43.000.000
44.000.000	44.000.000	44. Amministrazione della Istruzione	44.000.000	44. Amministrazione della Istruzione	44.000.000
45.000.000	45.000.000	45. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	45.000.000	45. Amministrazione della Agricoltura, Industria e Commercio	45.000.000
46.000.000	46.000.000	46. Amministrazione della Marina	46.000.000	46. Amministrazione della Marina	46.000.000
47.000.000	47.000.000	47. Amministrazione della Guerra	47.000.000	47. Amministrazione della Guerra	47.000.000
48.000.000	48.000.000	48. Amministrazione della Pubblica Istruzione	48.000.000	48. Amministrazione della Pubblica Istruzione	48.000.000
49.000.000	49.000.000	49. Amministrazione della Sanità	49.000.000	49. Amministrazione della Sanità	49.000.000
50.000.000	50.000.000	50. Amministrazione della Giustizia	50.000.000	50. Amministrazione della Giustizia	50.000.000

Si riproduce il patrimonio netto, come dalla Dimostrazione già data.

Il bilancio è approvato dal Parlamento il 28 settembre 1870.

III. Sviluppi — Serie Prima III

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO

C. — STATO PATRIMONIALE netto di ciascuna Amministrazione nel di

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	STATO AL LORDO secondo gli Sviluppi			
	attivo		passivo	
1 Regia Depositeria generale L.	40,789,976	10 7	62,283,924	7 10
2 Amministrazione del Debito pubblico	2,282,040	5 8	85,315,100	4 8
3 Dogana di Firenze	650,194	14 6	13,093	15 5
4 — Livorno	2,364,462	19 »	516,116	3 8
5 — Lucca	375,353	5 6	54,161	11 4
6 — Pisa	161,349	14 1	683	8 6
7 — Siena	339,391	11 10	6,349	12 2
8 — Pistoia	82,192	10 »	5,701	15 10
9 — Arezzo	153,958	1 11	»	»
10 Azienda dei Sali	1,559,282	3 2	35,238	13 10
11 Idem dei Lotti	174,633	15 4	30,869	11 »
12 Soprintendenza alle regie Poste	158,655	13 8	67,040	3 7
13 Amministrazione del Registro, Bollo ecc.	587,099	12 11	45,918	9 11
14 Amministrazione demaniale	1,029,001	13 8	712,473	9 5
15 Soprintendenza alle regie Possessioni	51,327,115	6 4	5,982,903	14 11
16 Amministrazione delle Miniere e Fonderie del ferro.	12,370,699	12 2	»	»
17 Prefettura di Firenze	406,232	13 7	385,710	1 9
18 — Lucca	477,012	5 1	232,178	14 10
19 — Pisa	1,030,644	14 8	431,526	7 3
20 — Siena	22,869	» 6	23,902	14 5
21 — Arezzo	184,782	10 8	201,183	15 5
22 — Grosseto	2,366,130	16 9	174,749	11 7
23 Amministrazione militare	16,474,230	6 7	316,106	19 3
24 Regio Fisco per l'Amministrazione fiscale	272,474	13 7	271,496	4 2
25 — per quella delle Stinche	167,379	14 2	2,133	6 8
26 — per quella degli Stabilimenti penali	935,982	8 7	92,813	19 9
27 Direzione delle Fabbriche civili	29,088,374	9 5	335,715	14 9
28 Ufficio delle regie Rendite di Portoferraio	169,495	3 7	23,390	12 7
29 Cassa di Piombino	5,390	16 9	»	»
30 Amministrazione del bonificamento della Maremma	514,924	18 4	14,718	6 9
31 Regia Zecca	4,019,488	2 1	3,704,244	19 10
32 Essiccazione del lago di Bientina	58,263	16 7	»	»
33 Amministrazione dei Telegrafi elettrici	391,124	6 5	153,725	7 2
34 Opera d'ingrandimento del Porto di Livorno	2,021,821	12 3	»	»
L.	173,012,019	19 11	161,443,171	18 3

Si defalca L.

Si riproduce il Patrimonio netto, come dalle Dimostrazioni già date, in L.

FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

31 Dicembre 1859 a confronto con quello del 31 Dicembre 1858

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	STATO PATRIMONIALE NETTO nel di 31 dicembre 1859		NEL DI 31 DICEMBRE 1858 lo stato era		LO STATO PATRIMONIALE DEL 1859 è dunque			
	attivo		passivo		aumentato			
					diminuito			
» » »	21,493,947	17 3	» » »	21,988,205	14 9	494,257	17 6	
» » »	83,063,059	19 »	» » »	65,119,034	7 2	» » »	17,944,025	11 10
» » »	637,100	19 1	» » »	605,531	16 1	31,569	3 »	
» » »	1,848,346	15 4	» » »	1,802,006	2 1	46,340	13 3	
» » »	321,191	14 2	» » »	297,489	17 3	23,701	16 11	
» » »	160,666	5 7	» » »	292,116	3 9	» » »	131,449	18 2
» » »	333,041	19 8	» » »	407,695	3 5	» » »	74,653	3 9
» » »	76,490	14 2	» » »	216,033	14 3	» » »	139,543	» 1
» » »	153,958	1 11	» » »	229,991	11 5	» » »	76,033	9 6
» » »	1,524,043	9 4	» » »	1,505,985	» 6	18,058	8 10	
» » »	143,764	4 4	» » »	138,954	5 »	4,809	19 4	
» » »	91,615	10 1	» » »	65,311	5 11	26,304	4 2	
» » »	541,181	3 »	» » »	578,505	15 6	» » »	37,324	12 6
» » »	316,528	4 3	» » »	320,470	1 4	» » »	3,941	17 1
» » »	45,344,211	11 5	» » »	45,270,273	18 10	73,937	12 7	
» » »	12,370,699	12 2	» » »	12,370,219	13 10	479	18 4	
» » »	40,512	11 10	» » »	67,930	9 1	» » »	27,417	17 3
» » »	244,833	10 3	» » »	255,022	» »	» » »	10,188	9 9
» » »	599,118	7 5	» » »	624,764	12 7	» » »	25,646	5 2
» » »	1,033	13 11	» » »	3,225	» 10	2,191	6 11	
» » »	16,401	4 9	» » »	70,437	» 1	» » »	86,838	4 10
» » »	2,191,381	5 2	» » »	2,166,711	1 7	24,670	3 7	
» » »	16,158,123	7 4	» » »	13,724,880	1 6	2,433,243	5 10	
» » »	978	9 5	» » »	57,070	9 4	» » »	56,091	19 11
» » »	165,246	7 6	» » »	161,191	2 9	4,055	4 9	
» » »	843,168	8 10	» » »	977,155	» »	» » »	133,986	11 2
» » »	28,752,658	14 8	» » »	28,609,955	8 1	142,703	6 7	
» » »	146,104	11 »	» » »	116,275	2 5	29,829	8 7	
» » »	5,390	16 9	» » »	226	1 7	5,616	18 4	
» » »	500,206	11 7	» » »	398,253	11 10	101,952	19 9	
» » »	315,243	2 3	» » »	1,707,620	7 »	» » »	1,392,377	4 9
» » »	58,263	16 7	» » »	7,953	12 2	50,310	4 5	
» » »	237,398	19 3	» » »	127,874	5 11	109,524	13 4	
» » »	2,021,821	12 3	» » »	1,978,461	7 »	43,357	5 3	
L.	116,143,290	16 7	104,574,442	14 11	115,152,143	» 6	87,110,691	4 4
							3,666,914	11 3
							20,139,518	5 9
							3,666,914	11 3
	11,568,848	1 8			28,041,451	16 2		

Diminuzione avvenuta nel Patrimonio stesso nell'anno 1859 eguale al disavanzo già dimostrato in L. 16,472,603 14 6

III. Sviluppi — Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

D. — Suddivisione e classazione ulteriore di alcuni titoli generali del Patrimonio

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	VALORE DEI BENI STABILI		TOTALE	VALORE DEI GENERI		
	di rendita	di uso		di realizzazione	di uso e consumo	TOTALE
Regia Depositeria generale	239,425	»	239,425	21,470 9 4	87,179 2 »	108,649 11 4
Amministrazione del Debito pubblico	»	»	»	»	51 15 »	51 15 »
Regia Dogana di Firenze	»	»	»	7,728 10 11	18,866 14 2	26,595 5 1
— Livorno	»	»	»	10,365 6 »	34,061 15 »	44,427 1 »
— Lucca	»	»	»	5,219 5 »	10,396 17 4	15,616 2 4
— Pisa	»	»	»	1,927 » »	1,801 7 6	3,728 7 6
— Siena	»	»	»	7,110 13 5	9,144 6 8	16,255 » 1
— Pistoia	»	»	»	8,198 17 6	9,909 13 2	18,108 10 8
Azienda dei Sali	954,732 14 8	»	954,732 14 8	233,154 16 10	189,824 16 11	422,979 13 9
Azienda dei Lotti	»	»	»	»	76,818 » 8	76,818 » 8
Soprintendenza alle Poste	»	»	»	1,577 12 10	6,290 19 4	7,868 12 2
Amministrazione del Registro	»	»	»	92,617 15 6	112,041 14 11	204,659 10 5
Amministrazione demaniale	185,391 15 »	221 16 8	185,613 11 8	»	»	»
Soprintendenza alle regie Possessioni	44,513,962 » 5	»	44,513,962 » 5	792,823 1 11	493,879 2 6	1,286,702 4 5
Amministrazione delle Miniere e Fonderie del ferro	12,000,479 18 4	»	12,000,479 18 4	»	»	»
Prefettura di Firenze	»	»	»	»	10,316 » 9	10,316 » 9
— Lucca	»	»	»	»	2,971 15 »	2,971 15 »
— Pisa	86,860 10 »	88,144 15 »	175,005 5 »	»	1,713 8 4	1,713 8 4
— Siena	3,500 » »	»	3,500 » »	»	»	»
— Arezzo	»	»	»	»	379 16 8	379 16 8
— Grosseto	1,651,043 4 6	9,947 12 2	1,660,990 16 8	»	2,056 13 6	2,056 13 6
Amministrazione militare	»	8,711,999 12 10	8,711,999 12 10	»	5,168,549 5 2	5,168,549 5 2
Regio Fisco per l'Amministrazione fiscale	»	»	»	54 10 »	2,501 8 4	2,555 18 4
— per quella delle Stinche	»	»	»	»	»	»
— per quella degli Stabilimenti penali	»	»	»	»	»	»
Direzione delle Fabbriche civili	»	28,299,733 17 6	28,299,733 17 6	345,265 2 »	215,867 2 4	561,132 4 4
Ufficio delle regie Rendite di Portoferraio	»	»	»	»	399,217 8 8	399,217 8 8
Amministrazione del bonificamento della Maremma	99,913 4 4	39,419 5 8	139,332 10 »	»	598 10 7	598 10 7
Regia Zecca	»	»	»	72,328 16 »	71,323 8 4	143,652 4 4
Amministrazione dei Telegrafi elettrici	»	»	»	2,840,819 19 9	99,208 15 2	2,940,028 14 11
Opera d'ingrandimento e miglioramento del Porto di Livorno	»	729,198 » »	729,198 » »	»	990 12 »	990 12 »
	L. 59,735,308 7 3	37,878,664 19 10	97,613,973 7 1	4,440,661 17 »	7,315,778 14 3	11,756,440 11 3

III. Sviluppi - Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

D. ^{sta} — Suddivisione e classazione ulteriore di alcuni titoli generali del Patrimonio

Debitori fruttiferi ed infruttiferi

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	DEBITORI FRUTTIFERI			TOTALE	DEBITORI INFRUTTIFERI			
	certi	incerti	disperati		certi	incerti	disperati	TOTALE
Regia Depositeria generale	3,252,678 7 »	6,226 8 3	9,026 17 10	3,267,931 13 1	9,031,398 19 6	1,373,293 6 7	514,771 2 11	10,919,463 9 »
Amministrazione del Debito pubblico	1,142 12 3	» » »	» » »	1,142 12 3	2,169,600 » »	» » »	» » »	2,169,600 » »
Dogana di Firenze	17,455 8 4	» » »	» » »	17,455 8 4	391,089 16 11	» » »	13,444 11 6	404,534 8 5
— Livorno	» » »	» » »	» » »	» » »	674,849 15 2	» » »	7,983 1 5	779,404 7 11
— Lucca	» » »	» » »	» » »	» » »	2,980 » 4	» » »	66,551 13 3	69,481 13 7
— Pisa	» » »	» » »	» » »	» » »	946 13 4	» » »	» » »	946 13 4
— Siena	» » »	» » »	» » »	» » »	20,921 16 8	» » »	18,941 16 10	50,163 12 2
— Pistoia	» » »	» » »	» » »	» » »	2,259 3 3	» » »	853 12 4	3,112 15 7
Azienda dei Salti	» » »	» » »	» » »	» » »	41,595 9 11	» » »	69,862 18 »	146,703 8 3
Azienda dei Lotti	» » »	» » »	» » »	» » »	9,100 2 »	» » »	2,235 17 8	19,400 12 8
Soprintendenza alle Poste	» » »	» » »	» » »	» » »	111,668 18 4	» » »	454 5 4	112,123 3 8
Amministrazione del Registro	241 11 4	» » »	» » »	241 11 4	261,097 19 9	» » »	54,641 13 9	352,388 10 6
Amministrazione demaniale	291,703 11 4	64,284 2 9	» » »	355,987 14 1	6,491 3 4	» » »	340,143 13 4	486,688 4 7
Soprintendenza alle regie Possessioni	849,176 11 »	2,850 » »	61,780 14 9	913,807 5 9	1,328,296 6 5	» » »	3,312 17 8	1,851,586 9 5
Prefettura di Firenze	» » »	» » »	» » »	» » »	221,066 6 4	» » »	7,340 17 10	230,945 15 7
— Lucca	» » »	» » »	» » »	» » »	308,358 19 9	» » »	55,945 6 8	364,304 6 3
— Pisa	» » »	» » »	» » »	» » »	479,962 19 6	» » »	7,276 7 1	543,839 6 7
— Siena	» » »	» » »	» » »	» » »	9,085 13 »	» » »	6,034 » »	15,119 13 »
— Arezzo	» » »	» » »	» » »	» » »	60,647 » 4	» » »	2,670 6 8	63,852 7 9
— Grosseto	81,449 1 1	» » »	» » »	81,449 1 1	208,738 4 9	» » »	33,966 9 4	253,978 17 »
Amministrazione militare	10,180 » »	» » »	» » »	10,180 » »	926,988 8 8	» » »	10,751 5 2	937,739 13 10
Regio Fisco per l'Amministrazione fiscale	» » »	» » »	» » »	» » »	7,883 16 1	» » »	20,595 » 2	234,662 4 11
— per quella delle Stinche	122,264 8 2	» » »	» » »	122,264 8 2	45,115 6 »	» » »	» » »	45,115 6 »
— per quella degli Stabilimenti penali	7,000 » »	» » »	» » »	7,000 » »	129,090 9 11	» » »	1,755 2 2	135,280 13 5
Direzione delle Fabbriche civili	74,533 17 4	» » »	» » »	74,533 17 4	29,350 9 6	» » »	55,999 13 10	156,073 12 1
Ufficio delle regie Rendite di Portoferraio	24,000 » »	47,502 6 4	» » »	71,502 6 4	54,648 6 »	» » »	1,983 15 »	56,632 1 »
Amministrazione del bonificamento delle Maremme	4,387 11 8	» » »	» » »	4,387 11 8	5,087 3 9	» » »	32,448 11 4	42,271 9 5
Regia Zecca	» » »	» » »	» » »	» » »	950,677 5 6	» » »	» » »	950,677 5 6
Amministrazione dei Telegrafi elettrici	» » »	» » »	» » »	» » »	129,975 10 4	» » »	» » »	129,975 10 4
L.	4,736,212 19 6	120,862 17 4	70,807 12 7	4,927,883 9 5	17,618,922 4 4	2,271,817 2 5	1,635,326 5 2	21,526,065 11 11

III. Sviluppi —

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO

D. ter. — Suddivisione e classazione ulteriore

Cont

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI		DEFICIT DI CASSA nel di 31 dicembre 1858	
1	Regia Depositeria generale	»	»
2	Amministrazione del Debito pubblico	»	»
3	Dogana di Firenze	»	»
4	— Livorno	»	»
5	— Lucca	»	»
6	— Pisa	»	»
7	— Siena	»	»
8	— Pistoia	»	»
9	— Arezzo	»	»
10	Azienda dei Lotti	»	»
11	Soprintendenza alle regie Possessioni	»	»
12	Prefettura di Firenze	»	»
13	— Lucca	»	»
14	— Pisa	»	»
15	— Siena	»	»
16	— Arezzo	»	»
17	— Grosseto	»	»
18	Amministrazione militare	»	»
19	Regio Fisco per l'Amministrazione fiscale	»	»
20	— per quella delle Stinche	»	»
21	— per quella degli Stabilimenti penali	»	»
22	Ufficio delle regie Rendite di Portoferraio	»	»
23	Cassa di Piombino	226	1 7
24	Amministrazione del bonificamento delle Maremme	»	»
25	Regia Zecca	»	»
26	Essiccazione del lago di Bientina	»	»
L.		226	1 7

Masserizie

L'importare delle masserizie e mobili dei Dipartimenti che non tengono scrittura è

Serie Prima

FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

di alcuni titoli generali del Patrimonio

anti

RESTO DI CASSA nel di 31 Dicembre 1858	RISCOSSIONI FATTE nel 1859	PAGAMENTI FATTI nel 1859	DEFICIT DI CASSA nel di 31 Dicembre 1859	RESTI DI CASSA nel di 31 Dicembre 1859
2,277,371 16 10	58,247,794 3 10	57,997,961 » 8	» » »	2,527,205 » »
138,001 2 8	2,946,726 18 4	2,981,510 15 11	» » »	103,217 5 1
102,342 5 11	5,738,328 17 »	5,728,388 15 11	» » »	112,282 7 »
1,584,148 11 1	27,711,053 9 »	27,884,680 10 3	» » »	1,410,571 9 10
255,036 17 6	3,864,804 8 3	3,841,466 4 10	» » »	278,375 » 11
267,798 19 1	5,068,176 5 8	5,199,562 12 4	» » »	136,412 12 5
325,710 13 4	3,127,547 14 4	3,209,234 18 1	» » »	244,023 9 7
173,384 15 »	1,829,057 15 »	1,960,480 4 11	» » »	41,962 5 1
229,991 11 5	2,581,357 » »	2,657,390 9 6	» » »	153,958 1 11
18,630 10 »	1,445,539 6 4	1,431,535 8 8	» » »	32,625 7 8
88,925 7 1	1,945,173 19 10	1,991,289 12 1	» » »	42,809 14 10
179,038 13 1	1,080,161 5 1	1,120,469 9 7	» » »	138,730 8 7
177,764 1 »	889,182 7 »	957,210 4 4	» » »	109,736 3 8
107,785 1 9	996,155 5 6	817,127 17 6	» » »	286,812 15 9
44,661 » 3	428,932 » 7	477,201 2 8	3,608 1 10	» » »
107,093 12 10	432,733 6 1	426,198 9 4	» » »	113,688 9 7
358,855 2 9	1,834,824 7 5	1,830,065 11 8	» » »	363,613 18 6
648,619 15 9	24,106,022 17 6	24,734,642 13 3	» » »	» » »
43,670 19 5	379,833 17 2	423,504 16 7	» » »	» » »
41,060 1 3	4,284 4 9	45,294 6 »	» » »	» » »
93,719 14 5	636,607 3 3	730,326 17 8	» » »	» » »
31,534 10 4	733,894 13 10	732,105 3 11	» » »	33,324 » 4
» » »	168,613 » 3	162,996 1 11	» » »	5,390 16 9
113,322 5 7	531,195 1 7	505,322 10 11	» » »	133,194 16 3
36,782 7 »	7,292,238 18 1	7,255,029 2 9	» » »	73,992 2 4
7,953 12 2	917,835 16 »	867,525 11 7	» » »	58,263 16 7
7,453,203 13 6	154,988,075 1 8	155,988,470 12 9	3,608 1 10	6,406,190 2 8

e Mobili

desunto dagli Stati precedenti, mancando sempre la redazione di singolari inventarii.

III. Sviluppi — Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

D. ^{quatter} — Suddivisione ecc. di alcuni titoli generali del Patrimonio

Debitori per cause fruttifere

DEBITORI IMPOSTATI INDIVIDUALMENTE NELLA SCRITTURA
DELLA REALE DEPOSITERIA

1	Debitori provenienti dal Patrimonio dell'antica Magona L.	16,253	6	1
2	N° 1113 azioni della Società della Strada ferrata da Lucca a Pisa »	176,994	13	8
3	N° 15 azioni delle miniere di Montieri, Rocca Federighi e Massa marittima »	22,030	»	»
4	Cartelle dell'Imprestito delle miniere »	263,142	10	»
5	Governo di Modena per spese di costruzione della Strada militare di Fivizzano »	152,227	19	1
6	Debitori diversi, impostati in Libro a parte. »	609,483	3	10
7	Banca di credito fondiario in Pisa »	10,000	»	»
8	Azioni del Debito pubblico (a) »	103,740	»	»
9	Capitale da realizzarsi nel corso di anni 30, a contare dal 1852, dal- l'Amministrazione cointeressata delle miniere e fonderie del ferro per rimborsare il regio Erario della perdita sofferta nella vendita delle cartelle dell'Imprestito di 12 milioni, il qual rimborso era stato stabilito a rate annue di lire 78,061 14, quindi ridotte a lire 65,641 2, col contratto de' 16 ottobre 1858. »	864,040	»	5
10	Banca nazionale toscana per n° 105 azioni di lire 1000 ognuna »	1,050,000	»	»

(a) Le cartelle del Debito pubblico appartengono a individui che in corresponsività sono impostati per creditori al Libro Spoglio.

DEBITORI IMPOSTATI NELLE SCRITTURE DI DIVERSE REGIE AMMINISTRAZIONI

1	Amministrazione del Debito pubblico. L.	1,142	12	3
2	regia Dogana di Firenze »	17,455	8	4
3	Amministrazione del Registro »	241	11	4
4	Amministrazione demaniale »	355,987	14	1
5	Direzione generale dei regi Possessi »	913,807	5	9
6	Prefettura di Grosseto »	81,449	1	1
7	Amministrazione militare »	10,180	»	»
8	regio Fisco per l'Ufficio delle stinche »	122,264	8	2
9	regio Fisco per gli Stabilimenti penali »	7,000	»	»
10	Direzione generale delle fabbriche civili. »	74,532	17	4
11	Ufficio delle regie rendite di Portoferraio »	71,502	6	4
12	Direzione dei lavori di bonificazione delle Ma- remme »	4,387	11	8
		L.	1,659,951	16 4
		TOTALE L.	4,927,883	9 5

III. Sviluppi. — Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

D. *quinquies*. — Suddivisione ecc. di alcuni titoli generali del PatrimonioMiglioramenti e bonificamenti
di Fondi e Possessi

REGIA DEPOSITERIA GENERALE	
Lavori di bonificazione della Provincia grossetana eseguiti a tutto l'anno 1858	L. 20,134,219 15 5
Lavori eseguiti nell'anno 1859	» 394,036 3 9
	L. 20,528,255 19 2

Strada ferrata da Lucca a Pisa

Prezzo di detta strada con tutte le sue attività mobiliari e immobiliari, acquistata in compra per contratto pubblico del 31 dicembre 1858, rog. Ser Agostino Corsi, notaro in Lucca	L. 2,527,928 2 8
Spese nell'anno 1859	» 7,697 6 8
	L. 2,535,625 9 4

Creditori per titoli fruttiferi

A PIÙ SAGGI E A DIVERSE SCADENZE	
IMPOSTATI NELLE SCRITTURE DELLA REGIA DEPOSITERIA	
1 Cartelle dell'Imprestito di lire 12,000,000 garantito sopra le regie miniere dell'isola dell'Elba	L. 11,839,000 » »
2 Sovventori dell'Imprestito volontario dell'anno 1849	» 140 » »
3 Cassa di risparmi e depositi in Firenze per imprestiti al 4 $\frac{1}{2}$ per $\frac{\circ}{o}$	» 2,323,685 11 3
4 Banca nazionale toscana per imprestiti al 4 $\frac{1}{2}$ per $\frac{\circ}{o}$	» 4,000,000 » »
5 Particolari per imprestiti e depositi	»
al 3 per cento	L. 31,278 9 6
al 3 $\frac{1}{2}$ c.s.	» 466,666 13 4
al 4 c.s.	» 552,630 7 »
al 4 $\frac{1}{2}$ c.s.	» 2,299,417 » 8
al 4 $\frac{3}{4}$ c.s.	» 50,216 13 6
al 5 c.s.	» 2,499,372 » 8
	L. 5,899,581 4 8
	5,899,581 3 8

(Segue)

III. Sviluppi — Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

D. *sexies*. — Suddivisione ecc. di alcuni titoli generali del Patrimonio

Creditori per titoli fruttiferi

6	Diversi per varie dipendenze, ossia			
	Comunità per capitali repetibili al 4 per % L.	14,000	»	»
	Spedali regii e comunitativi a varii saggi »	626,550	8	10
	Amministrazioni e Luoghi pii c. s. »	378,058	9	2
	Orfanotrofio della Pietà presso Prato . . . »	562,180	11	»
	Cambiali passive »	1,478,947	4	»
	Cedole comunali dell'Imprestito di lire 6,000,000	4,010,800	»	»
	Dette dell'Imprestito di lire 3,000,000 . . . »	3,000,000	»	»
	L.	10,070,536	13	»
				L. 34,132,943 8 11
A PIÙ SAGGI, IRREPETIBILI PER PATTO, O CHE POSSONO CONSIDERARSI COME TALI PER LA LORO QUALITÀ E IMPOSTATI NELLE SCRITTURE DELLA REGIA DEPOSITERIA GENERALE				
1	Eredi di S. M. Francesco I Imperatore d'Austria per capitale irrepetibile, al 3 per %, proveniente da liquidazione di antico credito per Luoghi di Monte (Convenzione del 2 maggio 1844) L.	6,300,000	»	»
2	Detti per arretrati fruttiferi come sopra »	903,000	»	»
3	Causa pia per resto di prezzo di beni alienati negli anni 1815 e 1816 per lire 2,100,000, reso fruttifero al 5 per %, a favore di Monasteri ripristinati »	1,426,900	»	»
4	Spedali dello Stato per resto di capitale fruttifero al 5 per %, proveniente da alienazione di beni già appartenenti alla Lista civile, e rilasciato a favore degli Spedali e Luoghi pii con regio Decreto del 21 gennaio 1816, comprese lire 53,733,10, 7, fruttifere all'istesso saggio, ammontare di una massa di rispetto a favore dei detti Spedali »	1,911,852	13	8
5	Appaltatore dei tabacchi per deposito di garanzia, fruttifero al 4 per % »	600,000	»	»
6	Banca nazionale toscana, per deposito di garanzia dei biglietti accettati dalle regie Amministrazioni, al 3 per % »	2,000,000	»	»
7	Comunità diverse per capitali reinvestiti nella regia Depositeria generale, comprese lire 944,034. 16. 1, provenienti da affrancazioni di livelli, cioè: »			
	al 4 per % L.	1,060,452	11	9
	al 4 1/2 c.s. »	166,955	4	9
	al 5 c.s. »	581,506	4	4
	L.	1,808,914	»	10
				1,808,914 » 10
8	Spedali regi e comunitativi per c.s., comprese lire 2,489,779 » 7 provenienti dalle suddette affrancazioni, ossia »			
	al 4 per % L.	2,473,983	9	8
	al 4 c.s. »	145,225	7	1
	al 5 c.s. »	3,153,362	4	2
	L.	5,772,571	»	11
				5,772,571 » 11

(Segue)

III. Sviluppi — Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

D. sezies — Suddivisione ecc. di alcuni titoli generali del Patrimonio

9	Amministrazioni e Luoghi pii per capitali rinvestiti, comprese lire 1,110,776. 3. 9 provenienti da affrancazioni di livelli,				
	al 4 per % L.	1,301,774	18	5	
	al 4 1/2 c.s. »	50,029	19	5	
	al 5 c.s. »	1,549,349	17	6	
	L.	2,901,154	15	4	2,901,154 15 4
10	Amministrazione dei benefizi vacanti e del Bigallo per depositi da erogarsi in acquisto di rendite livellarie della Direzione generale dei regi possessi L.		411,119	4	6
11	Mensa arcivescovile di Pisa per soprassuolo di Vada al 4 per % »		96,829	»	»
12	Diversi per mallevadoria di Colle Mezzano e Paratino . . . »		14,400	»	»
13	Diversi per varie dipendenze »		144,604	19	»
14	Diversi per capitali ritenuti per irrepitibili, cioè				
	mallevatorie in contanti L.	98,201	13	4	
	dette in cartelle »	103,740	»	»	
	fondazioni di commende »	261,968	19	2	
	L.	463,910	12	6	463,910 12 6
	L.		24,755,256	6	9
CREDITORI IMPOSTATI					
NELLE SCRITTURE DI DIVERSI REGI DIPARTIMENTI					
1	Regio Ufficio del Debito pubblico L.	83,084,067	8	6	
2	Regia Dogana di Livorno »	349,922	4	3	
3	Amministrazione demaniale »	60,314	12	9	
4	Direzione generale dei regii Possessi »	4,224,641	13	7	
5	Prefettura di Grosseto »	2,870	»	»	
6	Amministrazione militare »	102,431	8	4	
7	Regio Fisco per l'Amministrazione propria »	42,899	9	»	
8	Idem per quella del soppresso Ufficio delle Stinche »	2,133	6	8	
9	Direzione generale dei lavori e delle fabbriche civili dello Stato »	258,084	3	9	
10	Ufficio delle regie rendite dell' Isola dell'Elba »	19,180	16	7	
11	Direzione dei lavori per il bonificamento delle Maremme . . . »	970	16	»	
	TOTALE L.	88,147,515	19	5	

RECAPITOLAZIONE

dei Creditori per titoli fruttiferi

Creditori per titoli repetibili, impostati nelle scritture della regia Depositeria generale L.	34,132,943	8	11
Detti per titoli irrepitibili, impostati c. s. »	24,755,256	6	9
Detti per titoli diversi, impostati nelle scritture di vari regi Dipartimenti »	88,147,515	19	5
TOTALE L.	147,035,715	15	1

III. Sviluppi — Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

D. ^{septies} — Suddivisione ecc. di alcuni titoli generali del Patrimonio

Creditori per cause infruttifere

CREDITORI IMPOSTATI NELLA SCRITTURA DELLA REGIA DEPOSITERIA				
1	Eredi di S. M. Francesco I Imperatore d'Austria per resto di frutti arretrati sopra il capitale di antichi Luoghi di Monte L.	149,743	3	»
2	Creditori per depositi infruttiferi, per frutti e canoni arretrati, per conti correnti, e per spese commesse e non rimborsate »	2,245,981	9	2
	L.	3,395,724	12	2
CREDITORI IMPOSTATI NELLE SCRITTURE DI DIVERSI REGI DIPARTIMENTI				
1	Regio Ufficio del Debito pubblico L.	2,261,032	16	2
2	Regia Dogana di Firenze »	13,093	15	5
3	Detta di Livorno »	166,193	19	5
4	Detta di Lucca »	54,161	11	4
5	Detta di Pisa »	683	8	6
6	Detta di Siena »	6,349	12	2
7	Detta di Pistoia »	5,701	15	10
8	Regia Azienda dei sali »	35,238	13	10
9	Regia Lotteria »	30,869	11	»
10	Soprintendenza generale alle Poste »	67,040	3	7
11	Regia Amministrazione del Registro »	45,918	9	11
12	Amministrazione demaniale »	652,158	16	8
13	Direzione generale dei regi Possessi »	1,758,262	1	4
14	Prefettura di Firenze »	365,710	1	9
15	Detta di Lucca »	232,178	14	10
16	Detta di Pisa »	431,526	7	3
17	Detta di Siena »	23,902	14	5
18	Detta di Arezzo »	201,183	15	5
19	Detta di Grosseto »	171,879	11	7
20	Amministrazione militare »	213,675	10	11
21	Regio Fisco per l'Amministrazione fiscale »	228,596	15	2
22	Detto per l'Amministrazione degli Stabilimenti penali »	92,813	19	9
23	Direzione generale dei lavori e fabbriche civili dello Stato »	77,631	11	»
24	Ufficio principale delle regie rendite dell'isola dell'Elba »	4,209	16	»
25	Direzione dei lavori di bonificazione delle Maremme »	13,747	10	9
26	Regia Zecca di Firenze »	3,704,244	19	10
27	Direzione dei Telegrafi elettrici »	153,725	7	2
	TOTALE L.	14,407,456	3	2

III. Sviluppi — Serie Prima

PATRIMONIO GENERALE REPARTITO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

D. *colles* — Suddivisione e classazione ulteriore di alcuni titoli generali del Patrimonio

Creditori fruttiferi ed infruttiferi

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	FRUTTIFERI			INFRUTTIFERI		
	certi	incerti	TOTALE	certi	incerti	TOTALE
Regia Depositeria generale L.	58,888,199 15 8	»	58,888,199 15 8	3,165,264 15 9	280,459 16 5	3,395,724 12 2
Amministrazione del Debito pubblico	83,084,067 8 6	»	83,084,067 8 6	2,261,032 16 2	»	2,261,032 16 2
Regia Dogana di Firenze	»	»	»	13,093 15 5	»	13,093 15 5
— — — — — Livorno	349,922 4 3	»	349,922 4 3	163,888 11 1	2,305 8 4	166,193 19 5
— — — — — Lucca	»	»	»	»	54,161 11 4	54,161 11 4
— — — — — Pisa	»	»	»	683 8 6	»	683 8 6
— — — — — Siena	»	»	»	2,720 10 8	3,629 1 6	6,349 12 2
— — — — — Pistoia	»	»	»	»	5,701 15 10	5,701 15 10
Azienda dei sati	»	»	»	32,898 3 10	2,340 10 »	35,238 13 10
Debita dei Lotti	»	»	»	23,059 16 4	7,209 14 8	30,268 11 »
Soprintendenza alle Poste	»	»	»	67,040 8 7	»	67,040 8 7
Amministrazione del Registro	»	»	»	45,199 13 11	718 16 »	45,918 9 11
Debita demaniale	60,314 12 9	»	60,314 12 9	175,436 »	476,702 16 8	652,158 16 8
Soprintendenza alle regie Possessioni	4,044,641 13 7	180,000 »	4,224,641 13 7	1,735,787 2 3	22,474 19 1	1,758,262 1 4
Prefettura di Firenze	»	»	»	365,710 1 9	»	365,710 1 9
— — — — — Lucca	»	»	»	232,178 14 10	»	232,178 14 10
— — — — — Pisa	»	»	»	391,551 19 11	39,974 7 4	431,526 7 3
— — — — — Siena	»	»	»	»	»	»
— — — — — Arezzo	»	»	»	23,902 14 5	»	23,902 14 5
— — — — — Grosseto	»	»	»	201,183 15 5	»	201,183 15 5
Amministrazione militare	2,870 » »	»	2,870 » »	71,923 12 8	99,955 18 11	171,879 11 7
Regio Fisco per l'Amministrazione fiscale	102,431 8 4	»	102,431 8 4	213,675 10 11	»	213,675 10 11
— per quella delle Stinche	42,899 9 »	»	42,899 9 »	223,741 7 2	4,855 8 »	228,596 15 2
— per gli Stabilimenti penitenziarii	2,133 6 8	»	2,133 6 8	»	»	»
Direzione delle fabbriche civili	»	»	»	92,813 19 9	»	92,813 19 9
Ufficio delle regie rendite di Portoferraio	258,084 3 9	»	258,084 3 9	54,340 4 2	23,291 6 10	77,631 11 »
Amministrazione del bonificamento del- le Maremme	19,180 16 7	»	19,180 16 7	4,209 16 »	»	4,209 16 »
Regia Zecca	970 16 »	»	970 16 »	12,439 16 8	1,307 14 1	13,747 10 9
Amministrazione dei Telegrafi elettrici	» » »	»	» » »	3,704,244 19 10	»	3,704,244 19 10
— — — — — L.	146,855,715 15 1	180,000 »	147,035,715 15 1	13,432,366 18 2	975,089 5 »	14,407,456 3 2

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE (1)

A. — Imposizioni dirette

Articoli	IMPOSIZIONI DIRETTE	ENTRATE DELL'ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
I. 1	Tassa prediale, come infra L.	6,300,000 » »	6,300,000 » »	6,300,000 » »
» 2	Tassa personale, come infra » » » » »	1,600,000 » »	1,600,000 » »	1,600,000 » »
	TOTALE L.	7,900,000 » »	7,900,000 » »	7,900,000 » »
I. 1	Tassa prediale nei seguenti Compartimenti comunitativi:			
	Compartimento Fiorentino L.	2,537,095 » »	2,537,095 » »	2,537,095 » »
	— Lucchese » » » » »	710,790 » »	710,790 » »	710,790 » »
	— Pisano » » » » »	843,465 » »	843,465 » »	843,465 » »
	— Senese » » » » »	653,270 » »	653,270 » »	653,270 » »
	— Aretino » » » » »	782,430 » »	782,430 » »	782,430 » »
	— Grossetano » » » » »	318,485 » »	318,485 » »	318,485 » »
	— Governo di Livorno » » » » »	454,465 » »	454,465 » »	454,465 » »
	— dell'Elba » » » » »	» » » » »	» » » » »	» » » » »
	TOTALI L.	6,300,000 » »	6,300,000 » »	6,300,000 » »
I. 1	Tassa personale nei seguenti Compartimenti comunitativi:			
	Compartimento Fiorentino » » » » »	660,620 » »	660,620 » »	660,620 » »
	— Lucchese » » » » »	250,960 » »	250,960 » »	250,960 » »
	— Pisano » » » » »	188,545 » »	188,545 » »	188,545 » »
	— Senese » » » » »	156,080 » »	156,080 » »	156,080 » »
	— Aretino » » » » »	198,090 » »	198,090 » »	198,090 » »
	— Grossetano » » » » »	44,140 » »	44,140 » »	44,140 » »
	— Governo di Livorno » » » » »	101,565 » »	101,565 » »	101,565 » »
	— dell'Elba » » » » »	» » » » »	» » » » »	» » » » »
	TOTALI L.	1,600,000 » »	1,600,000 » »	1,600,000 » »

(1) Essendosi formato dal 1883 in poi (per economia dello scritturato del Libro Maestro) un Libro ausiliario intitolato *Entrate generali* classate ed ordinate conformemente al Bilancio di previsione, da questo Libro sono desunti i seguenti *Sviluppi*, e possono nel medesimo riscontrarsi, cercandovi i corrispondenti articoli del detto Bilancio progressivamente impostati.

III. Sviluppi — Serie Seconda

E N T R A T E

B. — Imposizioni indirette

Articoli	ENTRATE DELL'ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	Previsite	Effettuate	
1	781,790 » »	781,790 » »	781,790 » »
2	11,873,650 » »	12,860,523 15 8	12,669,323 12 11
3	770,000 » »	815,965 6 7	883,786 8 11
4	326,020 » »	330,019 12 »	351,673 17 8
5	3,566,500 » »	3,574,500 » »	2,909,267 2 8
6			
7	3,779,630 » »	3,548,474 15 8	3,848,556 12 »
8	2,103,210 » »	1,438,080 14 »	1,963,044 18 8
» 8bis	867,050 » »	914,514 10 2	849,041 6 9
9	» » »	13,146 17 3	57,523 7 9
10	150,000 » »	261,395 » »	155,804 10 2
11	37,900 » »	32,860 2 »	25,900 2 »
12	3,105,000 » »	2,687,735 4 2	3,025,412 2 3
13	885,650 » »	739,158 1 »	831,060 1 8
14	420,750 » »	382,382 6 7	489,779 11 7
15	118,200 » »	101,172 8 4	119,406 4 10
16	17,300 » »	18,450 16 »	20,205 10 8
	35,000 » »	37,313 17 6	38,319 6 7
	28,837,750 » »	28,537,483 6 11	29,019,894 17 1
			TOTALI L.

III. Sviluppi - Serie Seconda

ENTRATE

B. ^{1/2} - Imposizioni indirette

Articoli	IMPOSIZIONI INDIRETTE	ENTRATE DELL'ANNO 1859		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1858				
		previsto	effettuate					
II. 1	Tassa di macellazione e vendita delle carni, come appresso:							
	Compartimento Fiorentino	L. 326,990	» » 326,990	» » 326,990	» » »			
	— Lucchese	113,390	» » 113,390	» » 113,390	» » »			
	— Pisano	102,640	» » 102,640	» » 102,640	» » »			
	— Senese	67,960	» » 67,960	» » 67,960	» » »			
	— Aretino	127,730	» » 127,730	» » 127,730	» » »			
	— Grossetano	27,460	» » 27,460	» » 27,460	» » »			
	Governo di Livorno	15,620	» » 15,620	» » 15,620	» » »			
		TOTALI L.	781,790	» » 781,790	» » 781,790	» » »		
	" 2	Prodotto di Dazi doganali di consumo nelle città soggette a gabella, ossia						
Gabelle d'introduzione		L. 5,850,000	» » 6,445,077	11 2 6,134,407	5 4			
Dette di estrazione		630,000	» » 563,955	1 6 646,714	4 3			
Dette di transito		53,300	» » 67,961	18 » 70,225	5 10			
Dazi di consumo		4,455,330	» » 4,785,778	18 5 4,522,930	1 11			
Pedaggio di frontiera e notturno		99,250	» » 82,447	18 8 106,186	1 5			
Tasse di magazzino, diritti di bollo e proventi diversi		147,350	» » 196,246	6 3 212,188	15 9			
Nuova tassa di spedizione		68,420	» » 91,245	10 3 82,280	12 1			
Prodotti di pesi e misure in Livorno		40,000	» » 44,877	16 4 45,693	12 4			
Detti dell'Ufficio dei grani <i>ibid.</i>		500,000	» » 433,887	12 8 504,744	3 »			
Detti dell'Asta pubblica <i>ibid.</i>		30,000	» » 30,000	» » 30,000	» »			
Tassa aggiunta ai dazi di consumo		»	» » 119,045	2 5 313,953	11 »			
			11,873,650	» » 12,860,523	15 8 12,669,323	12 11		
CLASSAZIONE PER DOGANE								
			FINANZA TOSCANA	LEGA DOGANALE				
		Firenze	L. 4,502,313 1 6	602,241 16 2	4,951,350	» » 5,104,554	17 8 5,272,372	2 2
		Livorno	3,680,653 11 9	730,733 14 8	3,703,350	» » 4,411,387	6 5 3,986,905	18 6
		Lucca	891,872 19 10	124,222 4 1	1,005,010	» » 1,016,095	3 11 1,045,622	1 3
	Pisa	910,742 2 4	170,196 4 7	972,100	» » 1,080,938	6 11 1,081,577	15 9	
	Siena	680,798 8 6	114,276 15 11	814,240	» » 795,075	4 5 836,959	14 1	
	Pistoia	401,274 3 10	51,198 12 6	427,600	» » 452,472	16 4 445,886	1 2	
		L. 11,067,654 7 9	1,792,869 7 11	11,873,650	» » 12,860,523	15 8 12,669,323	12 11	
		L. 12,860,523 15 8						
Le spese di percezione calcolate in q. ad un tanto per cento sui Prodotti raggiungiano come qui di fronte:		per la Dogana di						
		Firenze	10 62	11 55	11 33			
		Livorno	11 93	12 33	12 76			
		Lucca	21 28	22 38	23 99			
		Pisa	14 92	16 96	16 20			
		Siena	34 65	32 21	31 66			
		Pistoia	28 51	29 08	32 57			
		In complesso	14 96	14 29	15 43			

III. Sviluppi — Serie Seconda

E N T R A T E**B.^{ter} — Imposizioni indirette**

Articoli	I M P O S I Z I O N I I N D I R E T T E	ENTRATE DELL' ANNO 1859		ENTRATE EFFETTIVATE nel precedente anno 1858
		previste	effettuate	
3	Prodotto della tassa di commercio di Livorno. L.	770,000 » »	815,965 6 7	883,786 8 11
»	Prodotti dell'Amministrazione sanitaria marittima che s'incassano dalla regia Dogana di Livorno per conto della regia Depositeria, al lordo delle spese .	326,020 » »	330,019 12 »	351,673 17 8
»	Canone dell'appalto del tabacco, come appresso: Canone per i primi 9 mesi a lire 3,564,500 all'anno, detratte le lire 37,500, aggravati accollati per 50,000 all'anno, . . L. 2,635,875 » » Detto per gli ultimi 3 mesi a lire 3,814,500 all'anno, detratte lire 15,000, aggravati accollati per lire 60,000 all'anno . . . 938,625 » » TOTALE per l'anno 1859 L. 3,574,500 » »	3,566,500 » »	3,574,500 » »	2,909,267 2 8
»	Prodotto dell'Azienda dei sali, al netto delle spese di fabbricazione, trasporto e vendita, ed al lordo di quelle di amministrazione Retratto di libbre 22,260,211 sale bianco Idem di libbre 5,006,317 sale marino Grosi, sale muriatico e proventi diversi	4,417,400 » »	4,123,259 10 » 133,517 10 » 11,893 16 »	4,385,819 42 » 90,359 11 3 13,233 3 6
»	Spese di fabbricazione del sale venduto (compreso il personale delle saline in lire 24,488 5 »), trasporto ai magazzini, abbuoni ai rivenditori . . .	637,770 » »	4,268,700 16 » 720,226 » 4	4,489,412 6 9 640,855 14 9
	RESTA IL PRODOTTO L.	3,779,630 » »	3,548,474 15 8	3,848,556 12 »

Osservazione. — Le spese di fabbricazione, trasporti ec. raggiungono sul complesso dei prodotti al lordo a 47,467 per ‰, e quelle di percezione e di amministrazione, che figurano al loro luogo in lire 268,907 14 3 raggiungono: sui prodotti suddetti, al lordo, 50,56 per ‰ sui prodotti appurati dalla spesa di fabbricazione, trasporti, a lire 6242 per ‰.

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

B. *quater* — Imposizioni indirette

Articoli	ENTRATE DELL'ANNO 1859		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
	previsto	effettuato	
III. 7 Prodotti dell'Azienda dei lotti, al netto delle vincite ed al lordo delle spese: Incassi provenienti dalle giocate che nel 1859 sono state in numero di 4,868,020 L. NB. Non figurano negli incassi le tasse raccolte a favore di diversi Stabilimenti e Luoghi pii, di cui l'Amministrazione tiene conto a parte. Si defalca l'importare delle vincite L.	5,149,960 » »	4,630,600 16 8	4,390,870 5 »
	3,047,040 » »	3,132,444 » »	2,428,459 1 4
	2,102,920 » »	1,498,156 16 8	1,962,411 3 8
	290 » »	194,738 14 4	633 15 »
		1,692,895 11 »	
Tassa del 10 per % sopra le vincite L.		254,814 17 »	
Diritti sulle lotterie private e proventi diversi L.		1,438,080 14 »	1,963,044 18 8
<i>Defalco</i> dell'assegnazione annua a favore dei fondi generali in luogo della tassa del 10 per % L.			
	NEL 1859	NEL 1857	NEL 1855
	NEL 1858	NEL 1856	NEL 1854
	» 19 »	» 16 »	» 16 6 »
	» 13 6 »	» 12 11 »	» 11 2 »
	» 5 6 »	» 7 1 »	» 8 10 »
	15 16 4	10 16 8	10 17 3
	11 2 6	11 6 9	10 8 10

Osservazione

Il raggaglio dell'importare incassato per ogni giocata è stato di . . .
 Di ogni lira incassata le vincite hanno assorbito
 Cosicchè l'utile della lotteria per ogni lira come sopra è stato di . . .
 Le spese di percezione e di amministrazione, calcolate ad un tanto per % sugli incassi, raggagliano a

III. Sviluppi — Serie Seconda

E N T R A T E

B. quinquies — Imposizioni indirette

Articoli	ENTRATE DELL'ANNO 1859		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
	previste	effettuate	
III. 8	1,446,520 » »		
Prodotto dell'amministrazione delle Poste, al netto delle spese, per trasporto delle corrispondenze, ed al lordo di quelle di percezione e di amministrazione L.		1,097,721 8 5	1,052,638 4 6
Prodotto della tassa delle lettere, al netto dei carichi sulle corrispondenze in L. 365,677 9 5 L.		36,371 15 2	38,135 17 5
Diritti sulle corrispondenze di transito		23,512 11 7	8,390 11 8
Prodotto di staffette straordinarie, e trasporto di gruppi e pacchi			5,000 » »
Canoni per concessioni di Poste		3,578 9 4	3,550 18 4
Entrate eventuali			
Si defalcano le spese di corrieri, postieri ed altre relative al trasporto delle corrispondenze L.	579,470 » »	1,161,184 4 6	1,107,715 11 11
	867,050 » »	246,669 14 4	258,674 5 2
		914,514 10 2	849,041 6 9
	NEL 1859	NEL 1857	NEL 1855
	NEL 1858	NEL 1856	NEL 1854
	39 33	42 85	38 95
	41 30	39 60	48 70
	19 65	19 73	20 39
	20 06	20 33	19 11
	59 39	62 58	59 34
	60 95	59 93	67 81
	» » »	13,146 17 3	57,523 7 9

Le spese calcolate ad un tanto per ‰ sui prodotti primitivi ed al lordo raggugliano come di contro:

{

 quelle di trasporto delle corrispondenze . . .

 quelle di percezione e di amministrazione . .

Le spese in totalità

Prodotto della regia Zecca, al netto delle spese di lavorazione e acquisto di metalli, ed al lordo di quelle di amministrazione. . L.

» 8 bis

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

B. *sezies* — Imposizioni indirette

Articoli	IMPOSIZIONI INDIRETTE	ENTRATE DELL'ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
III. 9	Tasse di dispacci telegrafici spediti per interesse di privati L.	150,000 » »	94,922 1 »	64,407 13 9
	dall'Ufficio di Firenze	83,717 14 »	73,846 10 11
	» Livorno	5,352 2 »	3,950 2 7
	» Lucca	6,698 15 8	3,614 3 7
	» Pisa	3,249 16 »	3,011 12 5
	» Siena	2,460 9 8	1,600 6 5
	» Pistoia	2,671 3 4	1,921 11 3
	Profitto dei dispacci di transito	62,322 18 4	3,452 9 3
			201,395 » »	155,804 10 2
» 10	Provento dell'appalto delle Tonnare L.	37,900 » »	30,000 » »	24,000 » »
	Canone dell'appalto
	Frutti in ragione del 4 per % sopra lire 47,502, 6, 4 valore degli attrezzi, arnesi ec. in consegna all'appaltatore	2,860 2 »	1,900 2 »
			32,860 2 »	25,900 2 »
» 11	Prodotto dell'Amministrazione del Registro, Bollo, e Aziende riunite, al lordo delle spese, cioè per			
	1. diritti di registro degli atti pubblici e privati L.	1,401,000 » »	1,242,776 15 7	1,396,957 6 5
	2. <i>detti</i> di successione	600,000 » »	428,413 19 2	560,054 3 2
	3. prodotto di bollo, dedotto il costo della carta	1,038,000 » »	949,584 » 2	995,210 6 9
	4. <i>detto</i> della conservazione delle ipoteche	66,000 » »	65,971 8 6	73,173 17 2
	5. diritti e prodotti diversi	» » » »	984 » 9	16 8 9
	TOTALE L.	3,105,000 » »	2,687,735 4 2	3,025,412 2 3

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

B. septies — Imposizioni indirette

Articoli	IMPOSIZIONI INDIRETTE	ENTRATE DELL' ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888	
		previste	effettuate		
12.	Emolumenti dei Tribunali, degli Uffici del censo ed altri, al lordo di ogni percezione e spesa, come appresso:				
	dai Tribunali	678,000	557,388	634,835	
	dagli Archivi pubblici dei contratti	35,610	36,681	37,635	
	dallo Stato civile pei regi <i>exequatur</i> e le fedi di nascita	6,000	5,532	6,223	
	dalle Cancellerie ed Uffici del Censo per affrancazione delle penali	3,700	3,243	4,203	
	da <i>dette</i> per emolumenti catastali	48,620	48,526	48,526	
	dall'Archivio del pubblico censimento	100,000	82,348	93,242	
	dall'Ufficio del Debito pubblico	2,560	1,668	609	
	tasse di ammissione alla Nobiltà e Cittadinanza	3,860	2,611	2,582	
	dalla Soprintendenza generale agli Archivi in Toscana	7,400	775	1,175	
			381	2,028	
		TOTALE L.	885,750	739,158	831,060
	13	Prodotto delle tasse ed emolumenti fiscali, ed altre entrate			
Tasse di patenti per porti d'arme, al netto delle spese		328,050	163,358	186,905	
<i>Dette</i> di giuochi di biliardi e trucchi			13,277	12,870	
Prodotto di beni e oggetti devoluti al Fisco in mancanza di proprietari ed eredi legittimi, e di spogli o generi di spurgo			2,741	10,674	
Tasse diverse					
Entrate di obblighi, legati e responsioni					
<i>Dette</i> di passaporti e carte di soggiorno, al netto di spese, e partecipazioni ai Luoghi pii			58	58	
Prodotto di lavori dei detenuti negli Stabilimenti carcerari e proventi diversi		22,700	99,024	169,546	
Tasse di patenti di caccia rilasciati dalle regie Possessioni			43,066	23,834	
Rimborso di multe e spese processuali		70,000	10,010	12,511	
			50,845	73,378	
		TOTALE L.	420,750	382,382	489,779

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

B. *octies* — Imposizioni indirette

Articoli	IMPOSIZIONI INDIRETTE	ENTRATE DELL' ANNO 1859		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
		previsto	effettuato	
III. 14	Prodotto della Tassa universitaria e dei Licei, che si corrisponde dagli studenti di Pisa, Siena, Firenze, Lucca ecc. come appresso . . . L. 94,596 6 8 Tassa universitaria L. 48,473 » » in Pisa » 46,123 6 8 in Siena » 46,123 6 8 L. 94,596 6 8	118,200 » »	48,473 » » 46,123 6 8	48,024 10 » 60,132 » »
	Tassa dei Licei L. 6,576 1 8 L. 101,172 8 4	6,576 1 8	11,249 14 10
	TOTALI L.	101,172 8 4	119,406 4 10
» 15	Tasse d' ancoraggio e sostegno ai fossi di Pisa, al lordo delle spese che figurano all' articolo IX del Ministero delle Finanze, alle Gondole ed a Bocca a Mare Tasse d' ancoraggio che si esigono alla Porta a Mare, alle Gondole ed a Bocca a Mare Dette del sostegno Dette di navigazione pel Canale imperiale emissario delle acque del padule di Bientina in Arno	17,300 » »	8,346 6 8 9,615 » » 489 9 4	9,700 13 4 10,098 13 4 406 4 »
	TOTALI L.	18,450 16 »	20,205 10 8
» 16	Tasse dei Canali irrigatorii di Lucca, compresi i pedaggi, i barchetti ed i proventi delle pesche L.	35,000 » »	37,313 17 6	38,319 6 7

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

C. — Rendite patrimoniali

Articoli	RENDITE PATRIMONIALI	ENTRATE DELL'ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
III. 1	Rendite di beni stabili amministrati dalla Soprintendenza alle regie Posses- sioni, al netto delle spese locali L.	1,350,000 » »	1,587,313 11 1	1,626,753 » 8
» 2	Canone delle miniere di Rio e fonderie del ferro di Follonica (8. ^a <i>annata economica a tutto Giugno</i> 1889	600,000 » »	600,000 » »	600,000 » »
» 3	Quota conseguibile dal regio Erario sul reparto degli utili di detta Ammini- strazione e che vien presunta nella fuori somma di	70,000 » »	» » »	161,176 7 3
» 4	Frutti sulle azioni delle Banche nazionali	60,000 » »	76,877 10 »	119,663 15 »
» 5	Frutti di capitali attivi, canoni di livello, affitti, responsioni e rendite diverse	506,850 » »	565,395 16 10	501,425 10 11
	TOTALI L.	2,586,850 » »	2,829,586 17 11	3,009,018 13 10

RENDITE PATRIMONIALI		RENDITE LOCALI		RENDITE NERTE		SCARTO	
1	San Ruffino e Cottone I	600,218	17	10	454,302	8	2
2	Padellina	60,187	10	10	41,258	14	5
3	Corona e Vada	68,411	7	8	21,231	4	3
4	Monte	29,414	5	4	10,982	10	5
5	Monte	2,844	15	1	830	11	1
6	Castello del'Isola	14,171	1	1	17,037	18	8
7	Torre e Colano	72,236	9	3	43,179	18	6
8	Monte	31,190	1	1	10,484	5	1
9	Castello Imperiale	29,238	13	1	20,810	15	2
10	Castello	11,991	11	4	11,430	9	11
11	Castello	53,430	7	2	37,204	8	4
12	Montecorone	128,231	10	7	41,982	14	1
13	Castello	128,233	11	1	49,730	8	3
14	Monte	111,271	3	1	20,208	15	3
15	Monte	118,718	10	7	63,082	7	2
16	Monte	78,232	2	3	21,008	13	1
17	Monte	43,740	3	3	21,532	13	1
18	Monte	20,138	12	11	24,240	2	1
19	Castello	204,875	19	2	57,282	19	4
20	Montecorone	230,294	1	1	60,238	10	3
21	Monte	127,202	12	2	22,712	16	2
22	Monte	208,232	12	7	77,101	6	2
23	Monte	2,072	5	10	2,734	4	1
24	San Lorenzo	47,232	18	7	33,232	19	4
25	Monte	32,232	17	8	22,232	2	1
26	Monte	18,234	5	8	11,232	11	2
27	Monte	8,232	10	4	11,747	4	3
28	Monte del'Isola	7,124	1	2	8,232	12	8
29	Castello	2,232	8	0	8,232	14	10
30	Monte	1,232	1	0	8,232	10	8
31	Castello	2,032	17	8	2,032	17	8
32	Torre	2,232	8	10	2,232	8	10
E. 2,232,007		5	1	2,232,007	14	1	2
18,204		12	1	18,204	12	1	1
RENDITE NERTE		1,537,218	11	1	1,537,218	11	1

III. Sviluppi - Serie Seconda

ENTRATE

C. bis - Rendite patrimoniali

Articoli	RENDITE PATRIMONIALI				ENTRATE DELL'ANNO 1859		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1858	
	FATTORIE E BENI	ENTRATE	SPESE LOCALI	RENDITE NETTE	SCAPITO	previate		effettuate
III. 1	Rendita di beni stabili amministrati dalla Soprintendenza alle regie Possessioni, al netto delle spese locali, come appresso:				L.	1,350,000	1,587,313 11 1	1,626,753 = 8
	1 San Rossore e Coltano L.	609,216 17 10	154,824 14 8	454,392 3 2				
	2 Paduletta »	60,137 10 10	18,810 14 4	41,326 16 6				
	3 Cecina e Vada »	68,411 7 »	47,180 2 9	21,231 4 3				
	4 Marlia »	29,616 5 4	23,523 15 1	6,092 10 3				
	5 Viareggio »	2,844 15 »	2,364 10 1	480 4 11				
	6 Cascine dell' Isola »	14,171 » 4	17,037 18 8	» » »	2,866 18 4			
	7 Poggio a Caiano »	79,256 9 8	45,179 18 6	34,076 11 2				
	8 Ginestre »	31,560 » 8	16,494 5 6	15,065 15 2				
	9 Poggio Imperiale »	39,336 13 »	20,810 16 2	18,525 16 10				
	10 Castello »	11,961 11 4	11,450 9 11	511 1 5				
	11 Cafaggiolo »	55,460 7 8	37,304 5 4	18,156 2 4				
	12 Fontarronco »	126,801 10 7	41,083 14 1	85,717 16 6				
	13 Foiano »	128,553 11 1	46,790 8 3	81,763 2 10				
	14 Bettolle »	111,971 2 9	36,956 18 9	75,014 4 »				
	15 Abbadia »	113,716 10 7	33,082 1 »	80,634 9 7				
	16 Acquaviva »	78,586 2 3	34,005 18 »	44,580 4 3				
	17 Dolciano »	46,749 3 3	21,852 5 6	24,896 17 9				
	18 Chianacce »	50,196 12 11	24,546 2 »	25,650 10 11				
	19 Creti »	204,875 19 2	55,248 19 »	149,627 » 2				
	20 Montecchio »	239,894 » 1	66,258 10 3	173,635 9 10				
	21 Frassineto »	137,998 15 2	45,214 16 2	92,783 19 »				
	22 Follonica »	208,935 12 7	77,751 6 5	131,184 6 2				
	23 Marsiliana Montante »	3,079 5 10	3,784 4 »	» » »	704 18			
	24 San Lorenzo »	47,383 18 7	33,363 15 4	14,020 3 3				
	25 Boscolungo »	32,838 17 8	22,672 3 8	10,166 14 »				
	26 Pianora »	16,374 5 8	11,155 11 9	5,218 13 11				
	27 Pianosa »	8,822 10 1	11,747 4 2	» » »	2,924 14			
	28 Azienda del Ghiaccio »	7,124 » 8	6,257 12 8	866 8 »				
	29 Caldana »	3,673 6 6	8,913 14 10	» » »	5,150 8			
	30 Gorgona »	1,969 1 »	3,990 10 8	» » »	2,021 9			
	31 Cavalli stalloni in Val di Chiana »	» » »	2,033 17 8	» » »	2,033 17			
	32 Toro Durkam ibid »	» » »	2,602 8 10	» » »	2,602 8			
	L.	2,571,607 5 1	984,293 14 »	1,605,618 6 2	18,304 15			
				18,304 15 1				
				RENDITE NETTE L.	1,587,313 11 1			

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

C.^{ter} — Rendite patrimoniali

Articoli	RENDITE PATRIMONIALI		ENTRATE DELL'ANNO 1859		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
	previste	effettuate	NEL 1859	NEL 1858	
2	600,000 » »	600,000 » »	600,000 » »	600,000 » »	600,000 » »
3	70,000 » »	» » »	70,000 » »	» » »	161,176 7 3 (sono gli utili di anni 7 a tutto giugno 1858)
4	60,000 » »	» » »	60,000 » »	» » »	119,663 15 »
				72,095 » »	
				4,782 10 »	
	60,000 » »	76,877 10 »	60,000 » »	76,877 10 »	119,663 15 »
			NEL 1859	NEL 1858	NEL 1855
	» » »	» » »	» » »	» » »	NEL 1854
	» » »	» » »	152 10 6	127 3 11	137 3 10
	» » »	» » »	95 13 4	100 17 8	94 5 4
					120 12 11
					35 1 4

Canone delle miniere di Rio e fonderie del ferro di Follonica per l'ottava annata economica a tutto giugno 1859 L.

Quota consegnibile dal regio Erario sul reparto degli utili dell'Amministrazione delle miniere e fonderie di Follonica L.

Frutti sulle azioni delle Banche nazionali, di n° 950 azioni della Banca nazionale (sede di Firenze), di lire 1000 l'una L.

NB. La porzione d'utile che annualmente si cede alla Cassa di risparmio di Firenze sulle n° 50 azioni che essa acquistò, invece di diminuirla dall'entrate si continua a registrarla in uscita nella nota di frutti passivi.

di n° 100 azioni parimente di lire 1000 l'una (sede di Livorno) L.

Ragguaglio del frutto di (Banca Nazionale (Sede di Firenze). L.
ciascuna azione) Della » (» di Livorno). »

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

C. quinquies — Rendite patrimoniali

Articoli	RENDITE PATRIMONIALI		ENTRATE DELL'ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888	
			previste	effettuate		
<i>Segue</i> III. 5	Frutti di capitali attivi ecc.		352,163 16 8	386,337 6 6	324,991 6 1	
		<i>Riparto . . . L.</i>				
			ENTRATE PARZIALI DEL 1889		ENTRATE DEL 1888	
			previste	effettuate		
			2,825 4 10	2,825 4 9	2,825 4 9	
			" " "	" " "	" " "	
			1,345 " "	1,345 " "	1,345 " "	
			" " "	" " "	" " "	
			72 3 "	72 3 "	72 3 "	
			98 " "	3,671 11 "	3,782 8 5	
			" " "	" " "	" " "	
			953 14 4	429 " "	909 14 4	
			" " "	" " "	" " "	
			" " "	" " "	" " "	
			1,802 9 8	1,930 19 8	2,001 2 "	
			" " "	" " "	" " "	
			175 " "	175 " "	175 " "	
			" " "	" " "	" " "	
			" " "	500 " "	" " "	
			2,458 16 3	2,654 7 11	2,458 16 3	
			5,047 3 11	5,047 3 11	5,562 9 5	
			49,458 16 10	49,323 17 10	49,335 8 6	
			416,400 5 6	454,311 14 7	393,458 12 9	
			<i>Somma e segue L.</i>			

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

C. series — Rendite patrimoniali

Articoli	RENDITE PATRIMONIALI		ENTRATE DELL'ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
			previste	effettuate	
<i>Segue</i> III. 5	Frutti di capitali attivi ecc.		Riporto . L.		393,458 12 9
			ENTRATE PARZIALI DEL 1889		
			previste	effettuate	
	Bonificamento delle Ma- remme	{ Frutti . Livelli . Affitti .	3,244 16 11 " " " 29,852 " "	3,244 16 11 " " " 45,303 12 "	416,400 5 6 454,311 14 7
	Azienda dei sali	{ Frutti . Livelli . Affitti .	" " " " " " 32 " "	" " " " " " 22 17 4	48,548 8 11
	Studio di Siena	{ Frutti . Livelli . Affitti .	45,579 10 5 2,793 17 10 8,951 " "	50,296 18 2 2,793 17 10 9,422 " "	33,096 16 11 32 " " 57,324 8 3
			ENTRATE DEL 1888		45,656 1 6
			ENTRATE DEL 1889		22 17 4
			TOTALI . L.		62,287 19 4
			506,853 10 8	565,395 16 10	501,425 10 11
Recapitolazione					
	Frutti di capitali attivi per prezzo di beni, censi ec.		119,387 " "	143,855 4 6	128,156 3 3
	Canoni di livelli		113,100 " "	114,651 14 7	114,750 5 10
	Affitti, pigioni, responsioni e rendite diverse		274,363 " "	306,888 17 9	258,519 1 10
			506,850 " "	565,395 16 10	501,425 10 11
			TOTALI . L.		

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

D. — Rimborsi e Prodotti eventuali

Articoli	RIMBORSI E PRODOTTI EVENTUALI	ENTRATE DELL' ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
IV. 1	Rimborsi dalle Comunità dello Stato per supplire in parte alle spese degl'Ingegneri distrettuali ed a quelle del Catasto L.	109,320	103,450	104,786
"	Rimborsi dalle Comunità del territorio Lucchese per vari titoli	43,240	43,685	36,573
"	Ritenzioni sugli stipendi degl'Impiegati in ordine al relativo Regolamento.	136,700	140,624	135,560
"	Avanzo derivante dalle vacanze d'impieghi	120,000	"	"
"	Rimborsi diversi	129,910	95,838	101,885
"	Tasse di revisioni di Luoghi pii	2,630	2,439	3,500
"	Entrate diverse e straordinarie	"	12,492	25,905
	TOTALI L.	541,800	398,525	408,211

TOTALI L.

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

D.^{bis} — Rimborsi e Prodotti eventuali

Articoli	RIMBORSI E PRODOTTI EVENTUALI	ENTRATE DELL'ANNO 1889		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1888		
		previste	effettuate			
IV. 1	Rimborsi dalle Comunità dello Stato per supplire in parte alle spese degl'Ingegneri distrettuali ed a quelle del Catasto in diversi Compartimenti:					
		Per le spese degl'Ingegneri distrettuali	Firenze, compreso Pistoia, . . . L.	18,700	18,700	18,700
			Lucca	7,900	7,900	7,900
			Pisa, compreso Livorno e l'Elba, . . .	9,200	7,380	7,702
			Siena	9,100	7,600	7,600
			Arezzo	8,400	7,108	7,200
			Grosseto	9,520	8,255	9,712
			L.	62,820	56,944	58,814
		Per le spese del catasto e stampe . . .	Firenze, compreso Pistoia, . . . L.	19,900	19,907	19,829
			Lucca	2,020	2,023	1,809
Pisa, compreso Livorno e l'Elba . . .	10,330		10,318	10,218		
Siena	5,330		5,334	5,223		
Arezzo	6,300		6,296	6,269		
Grosseto	2,620		2,625	2,621		
	L.	46,500	46,506	45,971		
	TOTALI L.	109,320	103,450	104,786		
" 2	Dalle Comunità del territorio Lucchese per rimborsi di vario titolo	43,240	43,685	36,573		
" 3	Ritenzioni sugli stipendi degl'Impiegati in ordine al Regolamento dei 22 novembre 1849 L.	136,700	140,624	135,560		

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

D.^{ter} — Rimborsi e Prodotti eventuali

Articoli	RIMBORSI E PRODOTTI EVENTUALI	ENTRATE DELL'ANNO 1839		ENTRATE EFFETTUATE nel precedente anno 1838
		previste	effettuate	
IV. 4	Avanzo derivante dalle vacanze d'impieghi L. Quest'articolo, per quanto apparisca in previsione fra le Entrate, non può avere la sua corrispondente partita nella effettuazione delle medesime, stantechè l'avanzo di cui si tratta non è che una diminuzione di spesa, e si realizza nei risparmi delle provvisoni all'occasione delle vacanze di impieghi.	120,000 "	" "	" "
" 5	Rimborsi diversi, cioè: dall'Amministrazione dei lavori idraulici di Val di Chiana L. prodotto del trasporto dei passeggeri e mercanzie sul vapore il Giglio . . . dalla Comunità di Lucca per supplire in parte alle spese per l'estinzione degli incendi quota della realizzazione dei crediti acquistati da S. A. R. l'ex Duca di Lucca dalla Prefettura di Pisa per rimborso dalla Deputazione dei fiumi e fossi . dall'Amministrazione cointeressata delle miniere in compenso della perdita sofferta nella formazione dell'imprestito dei 12 milioni	11,750 " 12,000 " 2,600 " 100,000 " 3,500 " "	12,081 19 8 14,610 8 4 " " " " 3,500 " 65,641 2 "	14,998 8 " 15,078 16 8 2,666 13 4 " " 3,500 " 65,641 2 "
	TOTALI L.	129,910 "	95,833 10 "	101,885 "
" 6	Tasse di revisioni di Luoghi pii: nel Compartimento di Firenze, compreso Pistoia L. idem di Lucca idem di Pisa, compreso Livorno e l'Elba idem di Siena idem d'Arezzo	762 " 426 " 456 " 447 " 535 "	908 " 461 " 388 " 397 " 285 "	540 " 860 " 661 " 526 " 913 "
	TOTALI L.	2,626 "	2,439 "	3,500 "

III. Sviluppi — Serie Seconda

ENTRATE

D. *quater* — Rimborsi e Prodotti eventuali

Articoli	RIMBORSI E PRODOTTI EVENTUALI	ENTRATE DELL'ANNO 1889		ENTRATE EFFETTIVE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
IV. 6	Entrate diverse e straordinarie, cioè: L.			25,905 14 8
	Sconti, incassati dal regio Ufficio del Debito pubblico		11,986 11 11	" " "
	Tassa di vino forestiero introdotto nell'isola dell'Elba		124 9 "	" " "
	Vendita di carta da spurgo (Azienda dei sali)		381 13 2	" " "
	TOTALI L.		12,492 14 1	25,905 14 8

Recapitolazione delle Entrate

Articolo I L.	7,900,000 "	7,900,000 "	7,900,000 "
" II	28,837,750 "	28,537,483 6 11	29,019,894 17 1
" III	2,586,850 "	2,829,586 17 11	3,009,018 13 10
" IV	541,800 "	398,525 7 11	408,211 1 2
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE L.	39,866,400 "	39,665,595 12 9	40,337,124 12 1

III. Sviluppi - Serie Terza

S P E S E (1)

A. - Ministero dell'Interno

Articoli	SPESA DELL'ANNO 1899		SPESA EFFETTUATA nel precedente anno 1898					
	previste	effettuate						
	I N T E R N O							
R I S T R E T T O								
DELLE SPESE RIGUARDANTI IL MINISTERO DELL'INTERNO								
I.	Personale e spese d'ufficio del Ministero	117,030	140,607	7	2	117,339	3	2
II.	Idem dei Governi di Provincia, delle Prefetture e di Uffici dipendenti	543,700	540,009	2	11	534,706	16	11
III.	Provisionati diversi	24,830	23,408	6	1	23,892	"	"
IV.	Spese di salute pubblica	335,650	347,470	8	1	351,051	15	1
V.	Spese di polizia	753,060	747,448	17	10	736,087	10	6
VI.	Amministrazione del Fisco	10,850	52,080	5	8	49,255	10	8
VII.	Spese per la censura libraria	2,580	2,224	6	8	2,491	2	4
VIII.	Spese per l'Ordine di san Giuseppe	7,000	2,847	19	2	6,980	11	4
IX.	Assegnazione al regio teatro della Pergola	55,000	61,000	"	"	55,000	"	"
X.	Assegnazione a varie Comunità ed a Stabilimenti municipali	371,600	372,780	7	3	371,020	4	7
SPESA RELATIVE ALLA PUBBLICA BENEFICENZA								
XI.	Assegnazioni e sovvenzioni a Stabilimenti di pubblica beneficenza	136,700	136,513	9	2	135,993	9	2
XII.	Assegnazioni e soccorsi agli Spedali dello Stato	237,500	251,604	11	4	250,546	19	4
XIII.	Gratificazioni, sussidi e spese straordinarie a disposizione del Ministero del l'Interno	60,000	39,142	12	2	47,464	4	4
TOTALI L.		2,695,500	2,717,137	13	6	2,681,829	7	5
Riassunto								
Spese per il Ministero dell'Interno		2,261,300	2,289,877	"	10	2,247,824	14	7
Spese relative alla pubblica beneficenza		374,200	388,118	"	6	386,540	8	6
Gratificazioni, sussidi e spese straordinarie		60,000	39,142	12	2	47,464	4	4
TOTALI L.		2,695,500	2,717,137	13	6	2,681,829	7	5

(1) Essendosi formato dal 1893 in poi (per economia dello scritturato del Libro Maastro) un Libro ausiliario intitolato *Spese Generali classate ed ordinate conformemente al Bilancio di previsione*, da questo Libro sono desunti i seguenti *Sviluppi*, e possono nel medesimo riscontrarsi, cercandovi i corrispondenti articoli del detto Bilancio progressivamente impostati.

III. Sviluppi — Serie Terza

S P E S E

A. bis — Ministero dell'Interno

Articoli	INTERNO	SPESE DELL'ANNO 1833		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1833
		previste	effettuate	
I.	Personale e spese d'ufficio del Ministero:			
	Personale	107,530 " "	102,635 15 2	107,819 3 2
	Spese d'ufficio	9,500 " "	37,971 12 " "	9,520 " "
	TOTALI L.	117,030 " "	140,607 7 2	117,339 3 2
II.	Governi di Provincia, Prefetture, ed Uffici dipendenti:			
	Prefettura di Firenze, compreso Pistoia			
	Luca	113,200 " "	108,280 1 8	106,415 6 " "
	Pisa	58,835 " "	55,808 12 " "	58,748 11 " "
	Siena	67,640 " "	60,991 17 10	63,745 13 4
	Arezzo	65,015 " "	63,183 10 11	63,355 13 4
	Grosseto	43,080 " "	40,988 8 7	43,363 6 8
	Governo di Livorno	41,840 " "	39,291 13 3	40,493 3 4
	Elba	67,870 " "	54,012 6 " "	67,579 10 " "
		15,420 " "	16,478 3 " "	16,338 6 8
		472,900 " "	439,034 13 3	460,039 10 4
		L.		
	Spese d'ufficio e diverse	Prefettura di Firenze, compreso Pistoia		
Luca		20,000 " "	24,286 14 2	18,966 15 1
Pisa		11,000 " "	13,941 7 2	11,067 17 5
Siena		8,000 " "	13,050 6 " "	7,987 14 8
Arezzo		9,000 " "	14,822 16 8	10,705 4 8
Grosseto		6,000 " "	7,096 9 4	5,728 8 4
Governo di Livorno		8,000 " "	13,569 11 " "	10,804 4 11
Elba	6,600 " "	12,419 13 8	7,801 13 6	
	2,200 " "	1,787 11 8	1,605 8 " "	
	70,800 " "	100,974 9 8	74,667 6 7	
	543,700 " "	540,009 2 11	534,706 16 11	
	TOTALI L.			

III. Sviluppi — Serie Terza

S P E S E

A. ^{ter} — Ministero dell'Interno

Articoli	INTERO		SPESA DELL'ANNO 1839		SPESA EFFETTUATE nel precedente anno 1838
	previste	effettuate	previste	effettuate	
III.					
IV.					
Provisionati diversi dipendenti dal Ministero dell'Interno L.					
Spese di salute pubblica, ossia:					
1. Spese per l'Amministrazione sanitaria marittima					
Provisioni d'impiegati	25,830	"	23,408	6 1	23,892
Mercedi, retribuzioni, sussidi	135,600	"	139,808	7 6	142,863
Spese generali sanitarie		"	68,632	17 8	76,699
Illuminazione di fari	149,160	"	18,424	2 2	26,470
Spese diverse amministrative		"	14,910	2 8	12,002
		"	43,427	2 1	33,366
2. Si aggiungono quelle fatte direttamente dalla regia Depositeria	284,760	"	285,202	12 1	291,403
	"	"	3,000	" "	9,595
	284,760	"	288,202	12 1	300,998
3. Spese per il servizio sanitario della Provincia inferiore:					
Provisioni di medici	14,440	"	14,960	" "	14,960
Spese d'ufficio e straordinarie	5,310	"	2,883	10 "	3,297
	19,750	"	17,843	10 "	18,257
3. Spese sanitarie a carico del Fisco					
Per l'Ospizio di Orbetello			35,409	12 "	27,433
Per imprevisti annegamenti, e reperimenti di cadaveri	30,000	"	748	5 "	953
Spese diverse sanitarie		"	1,407	19 "	479
Spese per l'estatura nel Grossetano		"	2,718	10 "	1,790
	30,000	"	40,284	6 "	30,655
4. Condotte medico-chirurgiche di Cecina e Vada	1,140	"	1,140	" "	1,140
TOTALI L.	335,650	"	347,470	8 1	351,051

III. Sviluppi — Serie Terza

S P E S E

A. *quater* — Ministero dell'Interno

Articoli	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	
W.			
Spese di polizia, cioè:			
Accasermamento dei cacciatori a cavallo in servizio dei corrieri L.			1,634 4 "
Spese diverse, cioè spese segrete, mantenimento di alcuni individui nel M aniconio, diarie, alloggio ed altro ai militari oltre i Giandarmi	53,750 "	32,965 8 1	41,949 15 "
Espressi, perlustrazioni, mantenimento di alcuni condannati, e spese straor- dinarie	8,000 "	4,286 12 7	3,861 1 8
Spese per gli Uffici dei forestieri in Fi- renze, in Livorno ed in Lucca	21,270 "	20,502 9 8	22,222 18 10
Spese per le Delegazioni di Governo	7,700 "	9,154 1 "	9,821 " "
Spese per i Commessi di pubblica vigilanza	269,440 "	273,307 17 5	275,753 14 3
Spese per le Delegazioni di Governo	42,710 "	45,820 18 "	41,007 " 4
Spese per i Commessi di pubblica vigilanza	276,960 "	273,339 10 3	253,486 3 6
Mantenimento dei picchetti di gendarmeria a carico del regio Fisco, cioè combustibili, oggetti di consumazione di ufficio, di pigioni, masserizie e mobili, gite e diverse	21,210 "	19,311 12 "	20,944 11 2
Indennità di pigioni ai Giandarmi ammogliati	50,000 "	68,759 8 10	65,407 1 9
	2,020 "	" " "	" " "
TOTALI L.	753,060 "	747,448 17 10	736,087 10 6

III. Sviluppi — Serie Terza

S P E S E

A. *quinquies* — Ministero dell'Interno

Articoli	SPESE DELL'ANNO 1839		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1838
	previste	effettuate	
VI.			
Amministrazione del Fisco:			
Personale degl'impiegati ed aggregati L.	39,150 " "	38,611 17 "	39,150 2 "
NB. Gli impiegati in disponibilità ed i pensionati figurano all'articolo degli'impiegati in riforma.			
Spese d'ufficio e diverse	11,700 " "	13,468 8 8	10,105 8 8
	50,850 " "	52,080 5 8	49,255 10 8
		TOTALI L.	
VII.			
Spese per la censura libraria:			
Personale L.	1,680 " "	1,502 13 4	1,680 " "
Spese d'ufficio e diverse	900 " "	721 13 4	811 2 4
	2,580 " "	2,224 6 8	2,491 2 4
VIII.			
Spese per l'Ordine di san Giuseppe L.	7,000 " "	2,847 19 2	6,980 11 4
IX.			
Assegnazione al regio Teatro della Pergola L.	55,000 " "	61,000 " "	55,000 " "

III. Sviluppi — Serie Terza

S P E S E

A. *serie* — Ministero dell'Interno

Articoli	I N T E R N O	SPESE DELL'ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
		previste	effettuate	
X.	Assegnazioni a varie Comunità ed a Stabilimenti municipali, ossia:			
	Firenze (in genere)	70,000	70,000	70,000
	Firenze per l'illuminazione notturna	52,000	52,000	52,000
	Firenze per il Corpo dei pompieri	20,000	20,000	20,000
	Siena	52,000	52,000	52,000
	Portoferraio	790	784	784
	Piombino	7,220	7,220	7,220
	Suvereto	5,310	5,309 18	5,309 18
	Castiglion della Pescaia	1,150	1,144 3 4	1,144 3 4
	Longone	230	226 7	226 7
	Gavorrano	3,160	3,161	3,161
	Barga	500	500	500
	Pietrasanta	840	840	840
	Carmignano	340	336	336
	Livorno (in genere)	60,000	60,000	60,000
	Livorno per mantenimento di una doppia scuola elementare	3,020	3,020	3,020
	Lucca	80,000	80,000	80,000
	Viareggio	600	660	660
	Isola del Giglio	7,760	8,964 6 4	7,204 3 8
	Monte dei Paschi di Siena	6,620	6,614 12 7	6,614 12 7
	TOTALI L.	371,600	372,750 7 3	371,020 4 7